860.7
Sa 58

LA

COMPAGNIA DI GESÙ

E

LA SUA LEGALE ESISTENZA NELLA CHIESA

RISPOSTA

AGLI ERRORI DI G. L. CHAILLOT

NEL LIBRO

PIO VII E I GESUITI

PER

SEBASTIANO SANGUINETI

della Compagnia di Gesù

PROFESSORE DELLE ISTITUZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO
NELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA.

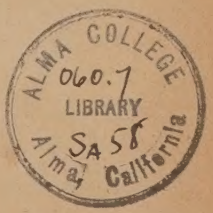

ROMA
TIPOGRAFIA DI ROMA
del cav. Alessandro Befani
1882

6800

PREFAZIONE

Nel farsi a leggere queste pagine, potrà alcuno forse chiedere quale scopo esse abbiano, e quale necessità vi fosse di scriverle e pubblicarle. A dare ad una tale dimanda conveniente risposta parmi necessario avvertire, che tre principalmente esser potrebbero le ragioni che rendono non solo utile, ma necessaria una risposta al libro scritto contro la Compagnia di Gesù dall'ab. Chaillot che ha per titolo: « *Pio VII e i Gesuiti secondo alcuni documenti inediti.* » [1] La prima sarebbe quella di dimostrare quale sia la giuridica forma colla quale come sempre dalla sua prima origine così anche ora esiste la Compagnia di Gesù nella Chiesa Cattolica, cioè come ordine regolare, con voti solenni, coi privilegii che agli ordini regolari propriamente detti accorda il diritto comune vigente e con quelli speciali che almeno dopo il suo ristabilimento le ven-

1 « Pie VII et les Jésuites d' après des documents inédits. Rome — Salviucci 1879. »

Era già questo scritto in corso di stampa, quando con decreto dei 3 aprile la s. Congr. dell' Indice condannò l'opera dell'ab. Chaillot.

nero determinatamente conferiti dai Romani Pontefici, e soprattutto con quella maniera di governo, varietà di gradi, modo suo proprio di essere, e di operare che ha per suo fondamento le Costituzioni di s. Ignazio. Tuttavia confesso candidamente che appena per questo solo avrei creduto opportuno, per nulla poi riputato necessario il confutare un libro come quello dell' ab. Chaillot che nega tutte queste cose, quasi il suo negarle potesse far vacillare la loro indubitata certezza. Sarebbe troppo se a chiunqne venga la pazza idea di annebbiare ciò che è chiaro, per ignoranza o per passione, si dovesse rispondere quasi si riconoscesse in lui il diritto di mettere in forse quello di cui non si è mai dubitato. Ciò vale molto più quando il fatto medesimo, come nel caso nostro avviene, é accompagnato da tali circostanze (e prima fra esse il riconoscimento per parte della Sede Apostolica) che costituiscono non solo una presunzione legale fortissima, ma un argomento certissimo del diritto, sul quale il fatto si fonda e mantiene.

Esclusa così questa prima necessità di scrivere per dimostrare una verità non pienamente assodata, il che non può aver luogo in questo caso, un'altra ragione potrebbe essere del farlo, il modo medesimo col quale è nel libro dell' ab. Chaillot impugnata la verità manifesta. Sebbene sia evidentemente falso l' assunto del Chaillot il quale pretende che la Compagnia restituita da Pio VII è intrinsecamente diversa dall'abolita da Clemente XIV, tut-

tavolta non può negarsi aver' egli esaurito quanto di artifici, di sofismi, di falsità aperte, di suggestioni maligne, può mettersi insieme ad ingannare i poco avveduti, o fornire un apparente pretesto per nuocere, ai mal disposti. Egli procede con analisi di Bolle pontificie, rinfiancandole di citazioni del Testo Canonico, di testimonianze, di paralleli, d'induzioni, di congetture inutili ed inefficaci allo scopo del provare, spesso manifestamente assurde e contradittorie, ma sempre nell'affermare audacissime. Ostenta pompa di varia erudizione canonica, mostra appoggiarsi sopra documenti non solo autentici, ma fin ad ora ignorati, adopera ogni arte per sofisticare sulle parole, contorcere il senso, avviluppare ogni cosa; di guisa che si direbbe convenirgli a capello quella definizione del *leguleio* data dallo Zallinger.[1] *Qui sola captat verba, leguleius dicitur*. Ora attesa la leggerezza della massima parte di coloro che leggono ai giorni nostri libri di siffatto argomento, un tal libro può riuscire di non lieve danno, e pericolo. Già ne forniscono una pruova quegli elogii che gli tributarono alcuni giornali manifestamente avversi alla Chiesa, e molto più a noi[2], dandogli lode di dotto, erudito, im-

[1] *Ad tit. de Const.* §. 194. *III.*

[2] Vedi per esempio il « Caffaro » di Genova nel supplemento al n° 267, — 24 settembre 1881, il quale riferisce una *corrispondenza* da Roma. È però degno di essere riferito questo tratto di quella lettera: « I soliti addormentatori, i soliti distributori di sciroppo di papavero, « gridano, si capisce, nell'intimità di una conversazione, allo scandalo, « giacchè per tutti costoro il libro del signor Chaillot è uno scandalo, « benchè lo scrittore sia cattolico apostolico romano sin sopra la punta

parziale e coraggioso amatore del vero. In tali circostanze di persone, e di tempi, il lasciar senza risposta un tal libro aver potrebbe l'aria di confessare noi medesimi la propria disfatta. Era dunque mestieri raccogliere il guanto e mostrare a chi ci volle assalire con armi non cortesi ma sleali ed insidiose che più forte di ogni mal volere è la verità. Quando adunque altro motivo non avessi avuto per confutarlo di proposito, esso è di tal forza che ad ogni saggio estimatore basterà a rendere ragione pienissima del fatto mio. Ciò adunque potea e dovea spingermi a fare a quel libro risposta bastevole a convincerlo di menzogna.

Ma a far ciò con maggior ampiezza di trattazione, sebbene ristretta fra certi limiti impostimi anche dalla brevità del tempo che speciali circostanze mi lasciavano per comporre questo scritto, e pubblicarlo, mi mosse un' altra ragione non meno efficace ed insieme al mio cuore fra tutte carissima. Essa fu di mostrare nel difenderla quella riverenza filiale e quell' affetto riconoscente che mi lega, sebbene ultimo tra' figli suoi, ad una Madre, quale è per noi che ne siam membri, la Compagnia, tanto più cara, quanto più ingiustamente odiata e perseguitata dal Mondo. Ora il dover confutare un libro come quello dell'ab. Chaillot riboccante di falsità, e di errori massicci intorno all' Istituto della Com-

« de' capelli (?) *Per gli spiriti agitati da un certo sentimento d' indipen-*
« *denza, per i monsignori di Campello in embrione, il « Pio VII »* è un'a-
« zione meritoria, un atto di coraggio. » Quest' ultimo periodo vale un tesoro.

pagnia e a quella forma speciale di organismo che ha in quello le leggi onde si governa e lo spirito onde vive, ed opera a gloria di Dio e bene delle anime, mi dava campo di mostrare con quale concorde testimonianza di somme lodi l'abbia sempre approvato la Sede Apostolica e con quanta paterna benevolenza dalla sua origine fino al tempo presente abbiano i Romani Pontefici soprattutto, riguardata la Compagnia di Gesù. Questa per ogni sincero cattolico sarà sempre la migliore apologia, e la prova luminosa che la Compagnia di Gesù non ha degenerato dalla primitiva sua istituzione.

Che se paresse strano ad alcuno che un libro scritto in lingua a noi forestiera sia da me confutato, quasi ciò sia opera inutile non sembrando un tal libro destinato all' Italia sibbene alla Francia, rispondo che l' essere esso, almeno come portà in fronte, stato dato alla luce in Roma gli dà a dir così diritto di cittadinanza fra noi. Inoltre ognuno sa che a' giorni nostri appena è chi ignori quella lingua, e conseguentemente non é solo alla Francia, ma ai cattolici eziandio dell' Italia che un cotal libro può recar nocumento. Finalmente essendo, come dissi, mio scopo, nello scrivere, più che confutare l' ab. Chaillot, confermare ed illustrare la veritá da lui negata, il suo libro è piuttosto, se mi è lecito dir così, occasione di quello che cagione di scrivere.

A dare alle cose di cui dovrò trattare la necessaria unità conforme lo scopo propostomi presi per titolo *La Compagnia di Gesù e la sua legale esistenza nella*

Chiesa essendo questo il punto principale della controversia, sebbene il Chaillot vi frammischi molte cose al tutto estranee e che mostrano solo il suo mal animo contro la Compagnia di Gesù.

Una sola cosa mi guida nello scrivere, l'amore della verità. Studiai nel rispondere a tante menzogne serbar come l'animo, così lo stile pacato e tranquillo; ma se talvolta l'eccesso della mala fede mi fè trascorrere a qualche espressione più risentita, non credo mi si vorrà ascrivere a troppo gran colpa; assai più essendo le volte in cui avendone ogni diritto me ne sono astenuto. Imperocchè tutto si può supporre nel Chaillot, fuorchè la buona fede, e l'amore della verità. Confido in Dio che chi avrà la pazienza di leggermi troverà pienamente conformi alla verità queste severe parole.

CAPO I.

Idea generale del libro del Chaillot « Pio VII e i Gesuiti. »

Il secolo presente rimarrà celebre, per inaspettate storiche apologie, frutto della ricerca accurata, ed imparziale del vero, non meno che per l'abuso più iniquo e spudorato della storia. Coll'esame sincero e lo studio paziente e sagace di documenti ignorati prima, o mal compresi, molti chiari scrittori difesero a' giorni nostri uomini e fatti, che l'ignoranza o la mala fede avevano resi universalmente esecrati e maledetti. Così alcuni Pontefici calunniati da molti scrittori cattolici ebbero in questo secolo splendidi Apologisti fra gli eterodossi. Molti altresì ligi alle sètte, amanti dell'aura popolare, avidi di turpe guadagno, mossi da altre basse passioni, travisando il vero o tacendolo, falsarono nello scrivere la storia il giudicare dei popoli ed esaltarono ogni infamia.

A quale di queste due classi appartiene il libro « *Pio VII e i Gesuiti secondo alcuni documenti inediti* » dell'ab. G. L. Chaillot ex Monsignore della Curia Pontificia e membro del Clero di Francia? [1] È esso una *giustificazione di due Papi*, come afferma pomposamente l'autore (pag. 3), o non anzi

[1] Quando nel 1870 sotto la direzione dell'ab. Chaillot si pubblicava in Francia *L'Avenir Catholique* di opinioni assai pericolose, egli prendeva ancora il titolo di Monsignore che più non comparisce in questo libro. Non so se sia un' omissione volontaria o forzata, nè mi curo investigarlo.

un insulto oltraggioso a molti fra essi ed alla stessa Sede apostolica? È una esposizione veritiera dell' esistenza storica della Compagnia di Gesù restituita da Pio VII; una ricerca diligente, imparziale, informata ai retti principii ed all' uso legittimo della scienza canonica, sui titoli giuridici che la comprovano; oppure è un meschino libello pieno soltanto di falsità, e di calunnie, che si aggiunge a que' mille che l'eresia, la miscredenza, l' invidia, l' ignoranza, i pregiudizii talora non colpevoli, accumularono contro di lei? A non incorrere la taccia di asserire senza prove, differiamo il dire di cotal libro qual nome merita, fino ad aver dimostrato pienamente quel che esso contiene. Ma a far questo con chiarezza e brevità uopo è in prima darne al lettore una qualche idea. L'opera del Chaillot, oltre un proemio intitolato *Avvertimento* ed una introduzione, ha quattro parti con un' appendice di *Documenti,* secondo il metodo che ora si tiene in opere di polemica e di storia. Nel proemio, dopo quelle parole solenni: « Mi son proposto di render giustizia a due Pontefici » [1] accenna agl' inediti *Documenti* che si conservano qui in Roma nella Biblioteca Corsiniana, de' quali diegli contezza un Prelato suo amico; allo scritto contro la Compagnia di Gesù presentato ad Innocenzo X da *Giulio Scotti* che da essa era stato espulso, scritto del quale ha recato parte fra i documenti, cose tutte di cui ci occorrerà parlare altrove. Insinua però destramente fin nel proemio alcune di quelle asserzioni false, o ingiuriose alla Compagnia che formano il fondo del suo libro, per esempio che l'esenzione dalla giurisdizione immediata dei Vescovi, non può attribuirsi all'attuale Compagnia, riferendosi a ciò che ne dice poi.

Nell' introduzione, stabilito il principio che tutto era perito nella Compagnia coll' abolizione, ne conchiude che adunque essa non potè rivivere in quella forma nella quale prima legalmente esisteva, se la S. Sede *formalmente*, com' egli

[1] « Je me suis proposé de justifier deux papes, Clement XIV qui supprima les Jésuites et Pie VII qui les rétablit. »

dice, *non l'abbia consecrata e riconosciuta*. Per verità la Compagnia di Gesù soppressa non poteva rivivere se non per l'autorità del Romano Pontefice, nè poteva altresì rivivere in questa o quella forma che per l'autorità medesima. Vedremo poi con quale strano abuso di concetti e di nomi, l'autore si studii di provare non essere la medesima la Compagnia abolita da Clemente XIV, e quella restituita da Pio VII.

Ma dovendo noi parlare distesamente nel corso di questa trattazione di tale identità e difenderla contro i cavilli e i paralogismi del Chaillot, ci basti averlo di volo qui notato.

Segue la trattazione divisa in quattro parti:

Nella prima riassume, a detta sua, la « storia delle esenzioni e dei privilegii degli Ordini Regolari. » Si vedrà fra poco con qual fedeltà ed imparzialità abbia l'autore trattata la storia, e se a ragione ne abbia dedotto qual conseguenza essere essa avversa anzi che favorevole alle esenzioni dei Regolari.

Nella seconda parte imprende una disquisizione apparentemente esatta, imparziale, strettamente attenentesi alle norme, ed ai dettati della scienza canonica, intorno alle basi giuridiche su cui si fonda l'esistenza legale della Compagnia di Gesù dalla sua origine fino alla sua abolizione per Clemente XIV. Nel fatto però non v'ha cosa più superficiale e appassionata, più opposta alle nozioni anche più elementari del Diritto ecclesiastico, più contraria alla giustizia e alla verità. Non ci riuscirà malagevole il dimostrarlo.

Nella terza parte espone « i Brevi e la Bolla di Pio VII « che ristabilirono i Gesuiti, ed il Breve di Leone XII ri- « guardo ai privilegii della nuova Compagnia. » Così egli. [1] Parrebbe a vero dire, che lo scopo inteso dall'autore, e la rispondenza acconcia di questa parte colla precedente, avrebbe dovuto fargli adoperare la stessa maniera di dire ivi ado-

[1] Pag. 4.

perata, di prendere cioè ad esame i titoli giuridici dell'esistenza legale della Compagnia di Gesù come ora esiste. Ma ciò troppo avrebbe avuto aspetto di intollerabile baldanza e temerità. Giacchè niuno ignora essere sotto gli occhi e colla piena approvazione della Sede Apostolica che la Compagnia ha di presente tale forma e modo di esistere e di operare.

L'autore quindi volle con una frase innocente nascondere il vero suo intento. Quindi pur volendo mostrare che l'esistenza attuale della Compagnia di Gesù in quella forma che essa ora ha, è destituita di ogni ragione e diritto, si contenta di dire con finta riservatezza che esso esamina i Brevi, e le Bolle dei due Pontefici mentovati.

Nella quarta finalmente con uguale leggerezza e temerità si fa lecito di proporre al lettore *alcune considerazioni storiche e razionali* (per eccesso di modestia *non osa* chiamarle *filosofiche*) [1] intorno al governo e all'organismo dell'attuale Compagnia di Gesù, ossia critica radicalmente nel modo più ingiusto, ed indecoroso le costituzioni ed il regime di quella.

L'appendice dei documenti, come avrò campo di dimostrare, è degna dell'opera cui serve di appoggio; giacchè, tolti i Brevi e le Bolle pontificie e alcuni altri documenti i quali gli fanno contro; riguardo a quelli che sono in suo favore, segnatamente gli scritti dell'Angiolini e del Rezzi, già da altri si è accennato [2] e meglio da noi si chiarirà in appresso com'essi non abbiano alcun peso e non meritino fede di sorta.

Ed ecco, quanto basta ora al mio intento, quasi un prospetto di ciò che contiene l'opera che tolgo a confutare, e quanto ne verrò dicendo, mostrerà che esso è in tutto ve-

[1] « Je me permets de présenter au lecteur des considérations histo-« riques et rationnelles (je n'ose pas les appeler philosophiques) sur « le gouvernement et l'organisation des Jésuites. » (Pag. 4).

[2] V. *Civiltà Cattolica* nel fascicolo del 3 gennaio 1880. Serie XI. Vol. I, pagg. 74 segg.

race. Solo noterò che come misterioso n' è lo scopo così strano abbastanza è il modo con cui venne alla luce. Imperocchè il libro del Chaillot, di non grande mole, stampato qui in Roma coi tipi del Salviucci nel 1879 come porta in fronte, non uscì che assai più tardi alla luce, per non dire altresì ch' essendo un libro di materia strettamente ecclesiastica, scritto da un uomo di Chiesa, stampato qui in Roma, non ha vestigio di qualsiasi ecclesiastica approvazione. Ciò potrà parer degno di lode a tutt' altri che a sinceri cattolici.

Una sola cosa mi conviene ancora notare in questa generale idea del libro dell'ab. Chaillot. Essa è che l'autore suppone i suoi lettori o molto ignoranti per ammettere quel ch' egli afferma, o di una mala fede pari alla sua per falsare studiatamente la verità. Nè creda già l'ab. Chaillot che io voglia tacciarlo d'ignoranza. Tutt'altro; almeno se parlisi della conoscenza teorica dei fonti e delle regole della giurisprudenza ecclesiastica. So anzi che il nome di lui è conosciuto ai cultori di questa scienza per lavori se non molto profondi, e massime in questi ultimi anni di non sempre sana dottrina, pregevoli certo per abbastanza estesa erudizione.

Se anzi mi dirà che men conosciuto sono io che il prendo a combattere, risponderò che sapendo in tutta coscienza di difendere la verità, confido ch' essendo essa sì nobile e grande, rifletterà una parte de' suoi nativi splendori sull' umile ma leale suo difensore. Se parlisi poi di storia, di logica, e soprattutto di conoscenza dell' Istituto della Compagnia, si può sicuramente affermare che in molte cose mostra il Chaillot un' ignoranza non comune. Ma se non lo taccio d' ignoranza per ciò che riguarda il diritto ecclesiastico, non posso scusarlo dalla mala fede nel modo di usarne. Egli travisa, confonde, accumula sofismi e cavilli, e talora cade in manifeste contraddizioni nell' interpretare i documenti che reca, sapendo di farlo e volendolo fare. Ciò mi rese necessario il

procedere con molta cautela nell' ammettere anche ciò che a primo aspetto pare non celi alcun pericolo, ma soprattutto mi impose il dovere di ritornare talvolta sopra cose già dimostrate in quel modo che egli ripetutamente inculca le medesime falsità. Conosciuto così quanto basta il nemico che abbiamo dinanzi, potremo più facilmente adoperarci a combatterlo.

CAPO II.

Breve e perentoria confutazione della prima parte del libro del Chaillot intitolata: « Colpo d'occhio sui privilegi ed esenzioni degli Istituti Religiosi. » [1].

Aveva in animo di lasciar senza risposta quanto dice il Chaillot nella prima parte del suo libro. Ragione del farlo assai valevole mi sembrava questa che in tutta quella prima parte non vi ha parola della Compagnia, e quindi sarebbe stato mestieri entrare in una particolare trattazione dei privilegi ed esenzioni dei Regolari, il che mi avrebbe tratto assai al di là dello scopo propostomi. Ma nel leggere con alquanto più di attenzione quanto egli dice, e ricercare da quali fonti abbia egli tratto quei dati storici sui quali pretende appoggiarsi, mi venne scoperto tal fatto che mi diè il modo di confutare quanto egli dice nelle sue conclusioni con nulla altro che col mettere a fronte quelle del libro onde egli ha tratto le sue premesse.

Ad intendere tal cosa conviene sapere che nel 1869 nell' occasione dell' imminente Concilio vaticano fu publicato nel Belgio un dotto commentario del P. Vittore De Buck della Compagnia di Gesù uno dei più illustri Bollandisti in questi tempi, notissimo al mondo per la sua erudizione e dottrina. Questo commentario ha per titolo: *De exemptione Regularium*

[1] *Coup d'œil sur les privilèges et les exemptions des Instituts religieux.* Pagg. 5 segg.

conservanda, et confirmanda. Esso ha sedici capi, e si propone per iscopo, come appare dal suo titolo, di dimostrare doversi una tale esenzione dei Regolari confermare e conservare.

Ora paragonando questo commentario col saggio storico che è nella prima parte del libro del Chaillot, si discoprono queste tre cose: Primo, che quanto si dice dal Chaillot è presso che tutto tolto dal Commentario del De Buck. Secondo, che il Chaillot ha preso dal De Buck le sole obbiezioni senza mettere le risposte. Terzo, che per necessaria conseguenza ha messo come conclusione della sua prima parte un' asserzione compiutamente falsa perchè fondata sopra una esposizione incompiuta e mendace dei fatti e dei documenti.

Credo che dimostrate le due prime cose, la terza che n' è conseguenza necessaria sarà con ciò stesso una perentoria confutazione di tutta la prima parte del libro del Chaillot.

Non disgiungo le due cose cioè l' avere l'ab. Chaillot preso dal libro del De Buck quanto egli dice, e l' aver preso le sole obbiezioni tacendo le risposte, perchè troppo intimo è il nesso che le congiunge.

Adunque il Chaillot nell' introduzione di questa prima parte distingue la *giurisdizione* propriamente detta da quello che dicesi *potere dominativo*, ed afferma che questo basta per potere gli Istituti religiosi avere ciò ch' è necessario per il loro modo di essere, e di conservarsi. Ora ciò che vi è di più importante cioè che anche senza l' esenzione il Superiore regolare è indipendente dal Vescovo nell' esercizio della potestà *dominativa* o *economica*, diversa dalla *vera giurisdizione canonica*, è talvolta pressocchè colle stesse parole preso dal Capo IV: « *De commentitia auctoritate œconomica episcoporum.* » Eccone un esempio:

Il De Buck dice: « *Hinc nihil obstat quin foeminae, quae* « *communi doctorum sententia jurisdictionem habere non posse* « *censentur, Superiores regulares sint.* » E il Chaillot: « *Aujour-*

« *d'hui encore l'autorité domestique dont je parle existe dans* « *les communautés de religieuses, quoique le plus commun sen-* « *timent dénie aux femmes la capacité juridique d'exercer l'au-* « *torité et la jurisdiction ecclesiastique.* » Proseguiamo:

Nel Capo I, il Chaillot riferisce il Canone IV del Concilio Calcedonese nel quale si dice come regola generale che le Comunità religiose debbono essere soggette ai Vescovi, senza aggiungere la ben che menoma spiegazione. Ora il De Buck nel Capo III che intitola « *De restricta Monachorum libertate* » parla appunto (n. I.) di questo Canone del Concilio Calcedonese, ma osserva in primo luogo che quel Canone almeno nel principio non fu legittimo perchè fatto come gli altri 26 Canoni di disciplina dai soli Vescovi greci contro il divieto del pontefice S. Leone I e già partiti i Legati pontificî. Esamina quindi in qual modo a poco a poco abbiano i Vescovi nell' Occidente avuti alcuni diritti sui Monasteri in forza di quel Canone ammesso, ma con varie limitazioni. Dal che si vede quale abuso faccia il Chaillot di quel Canone Calcedonese.

Nel Capo II dove parla della Legge Diocesana, e nel Capo III dove tocca la distinzione fra la protezione e l'esenzione il Chaillot non fa che riassumere in parte quanto dice il De Buck principalmente nel Capo X sempre collo stesso sistema di tacere tutto ciò che si oppone ai suoi pregiudizî.

Ma è soprattutto nel Capo IV che egli intitola: « *Sentimento dei primitivi Cisterciensi e di S. Bernardo intorno alle esenzioni* » che manifestamente si vede che il Chaillot mentre ha preso dal De Buck quanto mette intorno a questo argomento, altro non ha fatto che mettere le sole obbiezioni senza curarsi delle risposte.

Infatti il De Buck tratta di questa materia accuratamente nel Capo XI, che ha per titolo « *De exemptione Cistercen-* « *sium aliarumque Congregationum seu Ordinum Regularium.* » E ne tratta con quest' ordine:

I. Utilità delle Congregazioni monastiche sorte nel secolo XI.

II. Necessità della loro libertà.

III. Origine della Congregazione dell'Ordine Cisterciense.

IV. S. Bernardo biasimava le soverchie esenzioni.

V. Tuttavia come ricompensa di essersi adoperato per togliere di mezzo lo scisma di Pietro di Leone, S. Bernardo domandò ed ottenne da Innocenzo II la conferma e l' ampliazione della libertà dei Cisterciensi.

Dove è da notare che dopo di avere il De Buck accennato a quei medesimi tratti del libro di S. Bernardo *de Consideratione* riferiti dal Chaillot, soggiunge queste parole: « *Sed « multum aberat ut sanctissimus vir culparet exemptiones omnes; « laudabat libertatem monasteriorum quae ab ipsa sua fundatione « Ecclesiae Romanae data fuissent; laudabat etiam exemptiones « monasteriorum quae prius Episcopis subdita fuerant, si ne- « cessitas aut vera quaedam utilitas eas concedi suaderet.* » E a confermarlo reca per intero il Breve di Innocenzo II allo stesso S. Bernardo dell' anno 1142, in cui concede l' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi al Monastero di Chiaravalle, e in generale all'Ordine Cistercense. (Pagg. 89-90.) Quindi a pag. 92 segue così il De Buck parlando contro gl' impugnatori delle esenzioni Regolari: « *S. Bernardum qui- « dem producunt, sed verba decurtant, et diploma ab Inno- « centio II pro universo Ordine impetratum silentio premunt.* » Il che è appunto ciò che fa il Chaillot.

Nel Capo V che intitola « *Ordini mendicanti* » comincia il Chaillot col dire « *S. Francesco d'Assisi non ebbe care per « nulla le esenzioni, e fu il suo successore frate Elia che ot- « tenne i primi privilegi pel suo Ordine.* Ora il De Buck dopo quelle parole già citate intorno a S. Bernardo prosegue così: « *Confugiunt ad S. Franciscum sed peiori fortuna.* » E poi reca varî argomenti dai quali si dimostra che il Santo non fu contrario alle esenzioni, ma soltanto fu avverso a quelle che

fossero date personalmente ad alcuni religiosi e non all'Ordine intero.

Tutto ciò poi che in questo capo mette il Chaillot intorno alle contese fra i Vescovi di Francia, e l' Università di Parigi da una parte, e gli Ordini di S. Domenico e di S. Francesco dall' altra, intorno al Concilio di Vienna sotto Clemente V, e quanto avvenne in Irlanda nel 1358 quando il Primate Arcivescovo di Armagh volle far abolire dal Papa i privilegi dei Regolari, e nei Concili di Costanza e quinto di Laterano, sta nel De Buck al Capo XII, coll'ordine medesimo, e il Chaillot compendia quanto ivi si dice, lasciando però l'ultima conclusione del De Buck la quale è di tal forma: SI INVITA IL LETTORE A GIUDICARE SE TUTTE QUESTE COSE PROVINO BENCHÈ MENOMAMENTE CONTRO I PRIVILEGI DEI REGOLARI. Ed ivi in breve riassumendole, dimostra che cotali impugnazioni non ebbero il più delle volte altra cagione che l' invidia, o la gelosia, e quindi nulla provano contro le esenzioni dei Regolari.

Ora a ciò si riduce tutta quanta la prima parte del libro del Chaillot che comprende appunto cinque capi oltre la conclusione.

È dunque provato ad evidenza ciò che io affermai, vale a dire che il Chaillot non ha fatto che prendere dal De Buck quanto egli espone, e in secondo luogo ha preso soltanto le obbiezioni senza porre a fronte le risposte e ha passato sotto silenzio tutto ciò che faceva contro di lui.

È dunque manifesta altresì l'ultima cosa che io affermai, cioè che la conclusione che egli mette a questa prima parte nel Capo VI, non può essere altro che pienamente contraria alla verità.

Infatti la conclusione che egli deduce, che l'esenzione non fu riputata per molto tempo necessaria per gli Ordini regolari, fondandosi sopra una dimostrazione storica essenzialmente viziosa come ho dimostrato, non può essere che essenzialmente falsa e confutasi da sè medesima.

Del rimanente tornando più volte il Chaillot su queste idee nel corso del suo libro avremo anche noi occasione di ribadire quanto abbiamo qui affermato, senza che più oltre ci estendiamo nel confutare questa prima parte.

CAPO III.

La Compagnia di Gesù e la sua legale esistenza sotto il Pontefice Paolo III. Si premettono alla discussione alcune generali avvertenze.

Tolto così con brevi osservazioni di mezzo lo specioso apparato di erudizione storica della prima, veniamo alla seconda parte, ove ragiona il Chaillot dell' *esistenza legale* della Compagnia di Gesù [1] dall' origine di essa fino all'abolizione, e ciò per farsi strada ad impugnare la legalità di quella forma con cui ora esiste nel mondo. Egli quindi non cerca quale nel *fatto* essa fu riguardo al suo speciale organismo, alle sue leggi, ai suoi privilegi, ma quale essa *giuridicamente dovette essere*, in forza di quei *titoli giuridici* coi quali dee provarsi.

Che l' esistenza *di fatto* di una società qualsiasi possa e debba, se riguardisi in se medesima, venir talora distinta dalla *legale o giuridica*, è manifesto. La prima è un fatto che può aver origine da cause o da occasioni anche illegittime od estranee, l' altra è un diritto che nasce dall' es-

[1] Voglio far notare che il Chaillot non dice mai *Compagnia di Gesù* che è il proprio e vero nome dell'ordine istituito da S. Ignazio, ma sempre « *Compagnia dei Gesuiti* » La cosa è tanto costante che non può attribuirsi ad inavvertenza, ma deve spiegarsi con quella cieca ostilità che mostra in tutto verso la Compagnia. Eppure oltre la ripetuta affermazione di S. Ignazio che un tal nome rimarrebbe alla Compagnia perchè tale era il voler di Dio (Bartoli — Vita di S. Ignazio lib. 2 c. 50); anche più sommi Pontefici espressamente lo confermarono (p. e. Gregorio XIV nella Bolla *Ecclesiae Catholicae*) nè con altro nome volle Pio VII si chiamasse la ristabilita Compagnia.

sere una tal società sì come tale, in forza di titoli giuridici, pubblicamente riconosciuta. Se adunque o per ignoranza, o per malizia o per connivenza colpevole, l' esistenza di fatto non abbia basi giuridiche sulle quali fermarsi non potrà mai dirsi legale.

Tuttavia convien osservare che trattandosi di un ordine regolare e singolarmente della Compagnia di Gesù, bersaglio eziandio ai giorni nostri di tante ire implacabili, e svariate contraddizioni, e il libro del Chaillot è prova più che bastevole a dimostrarlo, l'esistenza di fatto ch' essa ha avuto ed anche ora ha in modo manifesto e conosciuto appieno da tutti, dee attentamente considerarsi. Imperocchè una tale esistenza sebbene a giudizio del Chaillot in tutto diversa da quella che legittimamente sola aver dovrebbe anzi diametralmente a quella opposta, è in questo caso essa medesima una *presunzione legale* che schiaccia anche prima di ogni diretta confutazione il temerario che osa impugnarla.

La Compagnia di Gesù, caro signor ab. Chaillot, è nella Chiesa Cattolica un Ordine regolare nello stretto senso di tale parola, riconosciuto solennemente come tale, e al tutto diverso da quelle che diconsi nel linguaggio della giurisprudenza ecclesiastica, Congregazioni di voti semplici. Esiste con quella particolar forma di governo tante volte negata o impugnata da voi, ha il suo Capo Supremo non eletto a tempo, ma per tutta la vita, ha quella varietà di gradi dei Professi, Coadiutori Temporali e Spirituali, Scolastici approvati, Novizii, da voi sì male intesa e peggio spiegata come a suo luogo verrà provato. Esiste col privilegio inerente ad ogni ordine regolare, cioè di voti solenni, pel *diritto comune* ch' è tuttodì in vigore nella Chiesa, dell' esenzione dall' immediata giurisdizione dei Vescovi, solennemente affermata anche a suo riguardo recentemente, da Pio IX di s. m. nella sua celebre lettera all' Arcivescovo di Parigi [1] e

[1] 26 Ottobre 1865.

dal Regnante Leone XIII nella sua costituzione « Romanos Pontifices » [1] e fondamento di tutto il suo essere, del suo organismo, della sua azione, delle sue principali relazioni coll' episcopato e cogli altri ordini regolari sono quelle costituzioni le quali, a vostro dire, essenzialmente differiscono da quella *regola primitiva* di S. Ignazio approvata da Paolo III la quale Pio VII unicamente volle restituita nella risorta Compagnia, costituzioni per conseguenza destituite, secondo voi, di ogni valore legale. Non si tratta qui di un privilegio speciale, trattasi dell' essenza medesima della cosa [2]. Ora una delle due: o tutte queste cose si fondano su titoli legittimi, e non è spiegabile, nel suo concreto modo di essere, l' esistenza di fatto senza supporla connessa col diritto, e allora tutto il vostro libro è un misero ammasso di cavilli, e di sofismi da leguleio, in onta non meno del buon senso che della giustizia e della verità. Ovvero tutte queste cose sono in contraddizione coi veri titoli giuridici, tutte sono illegittime, tutte usurpate e fittizie e allora cominciando dai sei Papi che sedettero sul soglio di S. Pietro dal solenne ri-

[1] 8 Maggio 1881. § *Ad regularium.*

[2] Quando non fosse cosa studiata a bella posta per illudere con fallaci apparenze i meno avveduti, muoverebbe a riso il modo con cui tenta il Chaillot di spiegare questo fatto nel principio della IV parte pag. 243. « I padri, egli dice, che aveano fatto parte dell'antica Com« pagnia riordinarono l' istituto come esisteva una volta senza riflet« tere ai cambiamenti che i Brevi e la Bolla di Pio VII aveano pro« dotti nella situazione giuridica. Pio VII ristabilì la regola primitiva, « e le Bolle di Paolo III e non accordò alcun privilegio. Egli costi« tuì dunque la nuova Compagnia sotto il regime del diritto co« mune. » Dimostrerò in tutto questo libro che in questo periodo del Chaillot vi sono tante falsità quante parole. Ma la cosa che viene subito alla mente è se tutto questo possa dipendere solo dalla Compagnia, se la Sede Apostolica non vi entri per nulla, se essa poteva ignorare che il generale dei Gesuiti, nella Compagnia è per tutta la vita anche dopo la Bolla di Pio VII, che non v' è il sistema capitolare, che non vi sono congregazioni generali periodiche, ecc.: molto più se poteva ignorare che la Compagnia di fatto esiste come ordine regolare di voti solenni, e come tale è da tutti riconosciuta. Portare poi per

pristinamento della Compagnia da Pio VII a quel Leone XIII che ora gloriosamente vi siede, tutti s'ingannarono. I successori di Pio VII non intesero il vero senso delle parole e degli atti con cui Egli restituì la Compagnia; anzi Pio VII non intese neppur se medesimo, tutte le Congregazioni Romane che in occasione eziandio d' intricatissime controversie le ammisero come certissime errarono del pari. Il Concilio Vaticano che ammise fra gli altri generali di ordini regolari il presente Preposito Generale della Compagnia, come il Tridentino vi aveva ammesso per la stessa ragione il Lainez presero abbaglio, e al trar dei conti il solo *sapiente* siete voi. Per chi milita la presunzione della verità? O a meglio dire non è il fatto medesimo in queste circostanze la vostra perentoria condanna?

Se non che essendo il libro del Chaillot scritto in guisa che ai meno addottrinati nella scienza canonica di cui ivi si fa gran pompa o ai meno sperti conoscitori dell' arte di cavillare potrebbe sembrare una convincente dimostrazione, è mestieri accettare la sfida su questo terreno della giuridica legalità.

Ora è di massima importaza lo stabilire in qual forma,

ispiegare questo l' esempio di una congregazione di Missionari conseguentemente di voti semplici, la quale per aver male interpretato l'ottenuta comunicazione dei privilegi per quarant'anni adoperò facoltà, che in realtà non aveva, mi permetta il Chaillot di dirglielo, è veramente un farsi beffe dei suoi lettori. Vi può essere anche la più lontana parità fra una cosa così particolare, e l'esistenza di un ordine regolare per la sua speciale condizione in tanti modi costretto ad aver relazioni si può dire con ogni classe di persone e che sarebbe tutto sotto gli occhi medesimi della S. Sede basato sul falso? Ma diciamo chiaramente la cosa; il Signor Chaillot era il primo a ridere fra se stesso di quello che scriveva. E si noti che parlo nell' ipotesi che sia vero tutto ciò che egli dice di quella causa agitata dinanzi alla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Ma il Chaillot tante e tante volte in questo libro è palesamente mendace che non ha diritto che si presti fede a quello che egli dice senza recare i documenti, per poter giudicare, come dicono, della *fattispecie*.

con quale organismo, con quali costituzioni esistesse legalmente la Compagnia sotto Paolo III, e ciò per due ragioni rilevantissime. Primieramente perchè tutti quei sommi Pontefici che da Paolo III fino a Clemente XIII il quale solo un decennio prima della sua abolizione confermò l' Istituto della Compagnia di Gesù, tutti nel confermarlo ed encomiarlo, espressamente dissero di confermare quell' Istituto ch' era stato da Paolo III approvato e confermato, di dichiararlo, di difenderlo soprattutto dagli assalti nemici, e solo vi aggiunsero speciali privilegi. In secondo luogo perchè Pio VII nel chiamare novellamente a vita la Compagnia la volle ripristinata, come disse Egli medesimo: « *secondo la regola di S. Ignazio di Loiola, approvata e confermata colle apostoliche Costituzioni di Paolo III.* [1] Appena è credibile in qual modo il Chaillot pervertà il senso e talora inventi di pianta nell' *analisi accurata* che pur dice di fare delle due Costituzioni di Paolo III, la prima che comincia *Regimini militantis Ecclesiae* dei 27 settembre 1540, l'altra *Licet debitum*, dei 18 ottobre 1549. Egli nota che queste due Bolle sono inserite nel Bollario Romano (Tomo VI dell' ediz. di Coquelines, Roma 1745), non parla quindi che di queste.

Ma egli sa in prima al par di me che le collezioni delle Bolle non sono *autentiche* se non abbiano speciali condizioni che non ha l' edizione del Coquelines, opera di un privato e per niun modo *autenticata* come dicono i Legisti. Quindi l' esservi due sole Costituzioni di Paolo III riguardanti la Compagnia, inserite nel Bollario Romano, non significa essere privi di autorità altri atti dello stesso Pontefice che ad essa si riferiscono. Ora cinque sono le Costituzioni di Paolo III che riguardano la Compagnia cioè oltre le due accennate che segnano i due estremi il 1540 e il 1549, vi ha framezzo le seguenti:

[1] Bolla « Sollicitudo omnium Ecclesiarum » 7 agosto 1814: « *Ad praescriptum regulae S. Ignatii de Loyola apostolicis Pauli III constitutionibus approbatae et confirmatae.* »

1.° La Costituzione *Iniunctum Nobis*, 14 marzo 1543, nella quale si toglie la restrizione messa nella prima di soli sessanta *Professi* (noti bene il Chaillot) permettendo qualunque numero di essi.

2.° Il Breve *Cum inter cunctas*, 3 giugno 1545 che concede speciali facoltà in ordine alla predicazione, all' udir confessioni, ed altri ministeri a bene delle anime. [1]

3.° Il Breve importantissimo *Exponi Nobis*, 5 giugno 1546 nel quale si dà facoltà di ammettere coadiutori *spirituali*, e *temporali* distinti dai *professi* per la *natura* dei voti, dove si trova proprio questa formola « *Nec propterea ad aliquam solemnem professionem emittendam teneantur* » il che, a dir poco, mostra quanto erri il Chaillot quando afferma perentoriamente che « le parole *Professione solenne* non escono giammai dalla penna di Paolo III. » [2]

Ora più che sofisticare su questa o quella frase contorcendola a farle dire il contrario di quel che esprime, stabiliamo innanzi tutto alcune verità innegabili come principio di discussione.

La prima è che avendo il pontefice Pio VII voluto che la Compagnia ripristinata richiamasse il suo essere, e il suo operare a quel che era sotto Paolo III, disse con una formola generalissima: « *Secondo che si contiene nelle apostoliche costituzioni di Paolo III.* » Non solo dunque ci è lecito, ma è al tutto necessario a conoscere con verità quale esistenza legale avesse la Compagnia di Gesù pel volere ed autorità di Paolo III, considerare il complesso di quegli atti coi quali volle manifestarla. Ciò tanto più è necessario quanto intimamente si legano fra loro cotali atti pontificî, e vicende-

[1] Alcune delle facoltà ivi concedute dal Papa furono in ispecial modo dal Concilio di Trento vietate ai Regolari senza l'approvazione degli Ordinari; così p. es. ivi si concede « *in quibusvis Ecclesiis clero et populo verbum Dei praedicandi, proponendi et interpretandi,* » ora il Concilio di Trento richiese il consenso degli Ordinari.

[2] « Le mot de profession solennelle ne sort jamais de la plume de Paul III. » (Pag. 34).

volmente si danno, come si vedrà, luce e conferma maravigliosa.

L' altra cosa non meno importante da premettere è che se abbiasi un' autentica dichiarazione del senso di alcune espressioni che trovansi meno determinate nelle Costituzioni apostoliche di Paolo III, il primo Canone d' interpretazione non libero, ma necessario è intenderle secondo quella dichiarazione medesima. Il Chaillot come sperto giurista quale si vanta, sa che delle tre interpretazioni *autentica-usuale-dottrinale*, quella che di per se *ius facit*, cioè determina il vero senso è la prima. Ora essa si fa o da chi primo fece la legge, o da chi è di pari o maggiore autorità. Se quindi altri Pontefici successori di Paolo III, abbiano autenticamente dichiarato che la Compagnia approvata da Paolo III colle sue apostoliche Costituzioni era di tale o altra forma, ne consegue che le espressioni anche ambigue che possono contenersi in tali Costituzioni hanno già il loro senso pienamente determinato.

In tal caso il dire, *questa frase può essere intesa così, è presumibile che si dica in tal modo, non si dice espressamente tal cosa, è lecito credere che il papa Paolo III abbia inteso così*, e altre consimili espressioni delle quali il Chaillot va non so se io mi dica ingemmando o lardellando la sua *dotta analisi* delle Costituzioni di Paolo III, non vale nulla. I Dialettici dicono che *a posse ad esse non valet illatio*, e qui l'*esse* è tutto opposto di quello che converrebbe al nostro avversario.

La terza cosa che conviene altresì porre innanzi ad ogni discussione è quella che riguarda il modo d' interpretare i documenti che si recano in prova. È oltremodo assurdo il pretendere di determinare il vero senso delle espressioni che in essi si rinvengono non curandosi punto del contesto nel quale si trovano, nè di quelle circostanze di fatto le quali indicano in qual senso essi debbono prendersi.

Così per recarne un esempio è certo per la storia me-

desima del Concilio di Trento, sia dagli atti autentici di esso, sia dalla narrazione di storici di opposte sentenze, come il cardinale Pallavicino e il Sarpi, che il Lainez [1] successore immediato nel generalato della Compagnia a S. Ignazio sedette nel Concilio insieme agli altri Generali degli Ordini Regolari come uno di essi. Conseguentemente è certo che la Compagnia era da tutti riconosciuta ed ammessa come vero Ordine Regolare, cioè di voti solenni. Ora ciò accadendo sotto Pio IV, pochi anni dopo Paolo III, cioè nel 1562, è chiaro che tutti i sofismi del Chaillot, tutte le interpretazioni che egli dà delle formole che si trovano nelle Costituzioni di Paolo III riguardo ai voti non distruggeranno mai questo fatto il quale è interamente opposto a tutte le sue interpretazioni. Quindi si dice che *contra factum nullum est argumentum*. Ma siccome del Concilio di Trento per quel che riguarda la Compagnia dovrò parlare in altro luogo, mi basta averlo per ora accennato, indicando così un vizio radicale ch'è in tutto questo modo di argomentare del Chaillot.

La quarta cosa che conviene notare innanzi a qualsivoglia discussione in questa materia è l'equivoco che si può dir di continuo fa il Chaillot sulla parola *privilegii* intendendo sotto un tal nome anche le Costituzioni della Compagnia e quella forma di speciale governo ed organismo che da esse viene stabilita. Ad intendere in che cosa consista questo equivoco basta distinguere alquanto i concetti fra loro. Primieramente non si deve insistere sulla forza etimologica della parola privilegio la quale altro non è che legge privata, ossia che non riguarda tutta la comunità, ma o un individuo, o una classe d'individui. Sotto questo rispetto la parola privilegio fu eziandio talvolta adoperata a significare non solo un favore accordato ma anche una pena inflitta dall'auto-

[1] Pallavicino - Storia del Concilio di Trento, lib. XVIII, c. 2, n. 5; il Sarpi - Storia del Concilio di Trento, lib. VI, c. 48 vi aggiunge varie calunnie ma non nega il fatto. Vedi anche le note messe ivi dal Le Courayer nella sua traduzione francese.

rità sociale. [1] Tuttavia è ora comune la significazione di tal parola ad indicare ciò che dall'autorità sociale vien conceduto a favore di alcuno; sia ciò contro il diritto comune esistente, in quanto si deroga ad esso, sia semplicemente oltre il diritto comune, donde nasce la nota distinzione dei privilegi *praeter et contra ius*.

Ora, se ben si riflette, l'esistenza medesima di un Ordine Regolare è un privilegio, giacchè è solo per una benigna concessione del Romano Pontefice al quale appartiene il dare tale approvazione [2] ch'esso acquista la personalità morale e giuridica in faccia alla Chiesa di Ordine regolare. Se quindi quest' Ordine sia in tal modo costituito che nel suo organismo e nella sua forma di governo si diparta da ciò che per autorità della Chiesa già esiste negli Ordini regolari che lo hanno preceduto, torna lo stesso approvarne l'esistenza e volerlo con ciò dotato di quella forma speciale da cui è costituito. Sotto questo riguardo quella forma speciale non è più un privilegio, ma è la sua natura, di guisa che solo saran privilegî tutte quelle altre concessioni che distinte dalla natura di quell' Ordine e dalle sue Costituzioni saranno a lui fatte dalla benevolenza dei Romani Pontefici. Ecco il perpetuo equivoco, vergognosissimo per un canonista pari suo, che ripete mille volte il Chaillot, e che è il precipuo fondamento di tutto il suo libro.

Infatti la Compagnia fu da Paolo III approvata e cominciò ad esistere secondo quella forma speciale ch' è nelle Co-

[1] Così disse Cicerone: « *Pro Sextio* » *irrogare privilegium alicui* il che valè *legem ferre contra privatum*

[2] Quantunque, come è noto, si dica che nei primi tempi anche i Vescovi davano la facoltà di costituirsi agli Ordini religiosi, ciò non si deve intendere di quegli Ordini regolari destinati per se stessi a diffondersi per tutto quali sono quelli di voti solenni che ora esistono nella Chiesa, e quindi è comune sentenza che l'approvazione degli Ordini regolari sia cosa riservata alla Sede Apostolica. Di qui si vede donde sia nata la somma convenienza dell' immediata soggezione alla Santa Sede.

stituzioni di S. Ignazio. Questa forma adunque non è più per lei un privilegio, è la sua natura, e quindi è lo stesso ristabilire la Compagnia, e ristabilire quella forma medesima. Il Chaillot in quella vece argomenta sempre così: Pio VII nel ristabilire la Compagnia non ha a lei restituiti i suoi privilegi. Ora il generalato a vita, l'esclusione del sistema capitolare, la differenza dei gradi, la diversa natura dei voti ad essi corrispondente e simili, sono privilegî, perchè diversi da ciò che esiste negli altri Ordini regolari; dunque Pio VII nel ristabilire la Compagnia non ha ristabilito quella forma speciale che essa aveva. Quando non si voglia in modo più spedito negare il supposto, come ho detto, basta distinguere la minore dell' argomento proposto: sono privilegî in questa ipotesi separabili dall'esistenza *nego*, non separabili, in guisa che sia lo stesso ristabilirne l' esistenza e ristabilire con ciò stesso quella forma speciale *concedo*.

Ma oltre questa parte che è la più assurda in quell'equivoco di confondere cioè i privilegî colle Costituzioni della Compagnia, ve n' è un' altra la quale dev' essere altresì notata, ed è la confusione fra i privilegî *speciali*, e quelli di *diritto comune*. Mi spiego. È noto che per una sanzione della legge ecclesiastica riguardante tutti gli Ordini regolari propriamente detti, cioè che hanno voti solenni, e che perciò si distinguono da quelle che chiamansi Congregazioni di voti semplici, essi hanno il privilegio dell' esenzione dalla giurisdizione immediata dei Vescovi, privilegio riconosciuto, ed autenticamente ad essi confermato come già da lunghissimo tempo vigente nella Cattolica Chiesa, eziandio dalla recentissima Costituzione apostolica di Leone XIII. [1] Finchè adunque vige questo diritto comune è lo stesso che la S. Sede approvi l'esistenza di un nuovo *Ordine Règolare* cioè di voti solenni, e che gli conferisca il privilegio dell' esenzione, a meno che espressamente non dichiari che riguardo a quel-

[1] *Const. Romanos Pontifices;* loc. cit.

l' Ordine non intende concederlo. Quindi se la Compagnia fu approvata da Paolo III come Ordine Regolare, ebbe con ciò stesso il privilegio dell' esenzione dalla giurisdizione episcopale, e se Pio VII ristabilì la Compagnia com' era sotto Paolo III, e conseguentemente come Ordine regolare, riconobbe con ciò stesso in essa il privilegio dell' esenzione. Siccome però il Chaillot torna non so quante volte su questo equivoco ci converrà per forza anche a noi altre volte ribadire quanto ora qui abbiamo accennato.

Diversissima in quella vece è la natura di quei privilegi che diconsi speciali. Essi sono distinti egualmente dalla natura ed essenza dell' Ordine regolare, e da quelli di diritto comune. Se quindi si dimostri *certamente*, dico *certamente*, che come furono legittimamente concessi, così dall' autorità competente furono abrogati, anche ricostituito quell'Ordine, se per caso fu anch' esso abrogato, e anche vigenti tutti quelli di diritto comune, debbono essere espressamente accordati di bel nuovo perchè esso possa goderne. Ci sembra che questa distinzione di idee riguardo ai privilegi, com' è vera in sè medesima così debba necessariamente presupporsi a qualsivoglia discussione intorno all' esistenza legale della Compagnia di Gesù come fu da Pio VII ristabilita.

La quinta ed ultima cosa che dobbiamo notare è quel principio falso su cui nelle sue illazioni si appoggia sempre il Chaillot, che cioè non esistesse prima tutto ciò che più specificamente si afferma in una qualche Costituzione apostolica. Eccone un'esempio. Egli ripete molte volte (pagg. 101, 115 etc.), che fu Gregorio XIV « che per la prima volta « l' anno 1591 accordò come un nuovo favore, un mezzo « secolo dopo la fondazione della Compagnia, tutta la giu- « risdizione e tutti i poteri al Preposito Generale. » Ora è evidente che questo è falso, e lo mostrerò a suo luogo colle parole medesime di Gregorio XIV. Per ora citerò solo all' ab. Chaillot queste parole del Breve di Clemente XIV. « *Dominus ac Redemptor*, » sul quale egli ha fatto molto studio,

come apparisce dal suo libro, e che tuttavia pare che gli siano sfuggite di sotto agli occhi. « *Gregorius XIV per suas* « *literas sub plumbo IV kalendas Iulii anno dominicae Incarna-* « *tionis MDXCI, expeditas Societatis institutum iterum appro-* « *bavit, rataque habere iussit, ac firma privilegia* quaecumque « eidem Societati a suis praedecessoribus collata, et illud prae « caeteris quo cautum fuerat, *ut a Societate expelli, dimitti-* « *que possent socii, forma iudiciaria minime adhibita etc.* » Dal che si vede chiaro che Gregorio XIV non accordò niente di nuovo, e che quindi è falso quel che dice il Chaillot appoggiandosi su quel principio erroneo che non esistesse prima ciò che più specificatamente viene affermato.

Ci sembra poter dire con tutta verità che in queste cinque osservazioni si contiene una perentoria e compiuta confutazione di tutto il libro dell' ab. Chaillot. Conviene tuttavia che le veniamo a mano a mano l'una o l'altra partitamente applicando nell' esaminare e confutare tutte e singole le sue parti.

CAPO IV.

Falso principio sul quale si fonda il Chaillot nell'Analisi delle due Costituzioni di Paolo III.

Premesse alla discussione queste necessarie avvertenze, la prima cosa che salta agli occhi è che il Chaillot mette come fondamento a tutta l'analisi che fa della prima Costituzione di Paolo III «*Regimini*» del 1540, un'asserzione non solo falsa, ma nel caso nostro impossibile. Udiamo le sue parole: « Que- « sta Bolla essendo il principale titolo legale dei Gesuiti, « tali quali furono ristabiliti da Pio VII, è necessario stu- « diarla colla più scrupolosa attenzione. [1] » Ora questo è falsissimo, perchè

[1] « Cette Bulle étant le principal titre légal des Jésuites tels que Pie VII les à rétablis, il est nécessaire de l'étudier avec la plus scrupuleuse attention. » (Pag. 35).

I. Pio VII non disse che ristabiliva la Compagnia secondo la regola approvata nella Costituzione *Regimini*, ma, secondo la Regola di S. Ignazio di Loiola approvata e confermata dalle apostoliche Costituzioni di Paolo III: *Ad praescriptum Regulae S. Ignatii de Loyola apostolicis Pauli III. Constitutionibus approbatae et confirmatae.* [1] Tutti dunque gli Atti pontificî di Paolo III riguardanti la Compagnia, sono egualmente un *titolo legale* per la Compagnia rinnovellata e *di eguale valore.*

II. Di più il Chaillot contradice manifestamente a sè stesso. Egli infatti parlando dell' altra Costituzione di Paolo III. *Licet debitum* ch' è l' ultima, concede che si contengano in essa molte cose più specificate che nella prima. Infatti egli nota che nella prima Bolla il Superiore della Compagnia non è mai chiamato *Generale*, in questa spesse volte ha tale titolo (pag. 51); parimente nella prima Bolla solo confusamente (sono sue parole, a pag. 66) si accenna a varî gradi che sono nella Compagnia, in questa quantunque incidentemente si nominano professi, scolastici e coadiutori, e inoltre il Pontefice si riferisce a Costituzioni ch' egli non mostra conoscere [2] perchè non le inserisce nella sua Bolla, e per niun modo le conferma. » Lasciando per ora da parte le inesattezze e le falsità di queste asserzioni è chiaro che anche ammesso senza concederlo tutto quello che vuole l' Ab. Chaillot, sarà *principale titolo legale* quello che emanando dalla medesima autorità ed avendo perciò lo stesso valore, esprime le cose in modo più specifico e determinato.

Dunque il Chaillot contraddice non solo alla verità, ma a sè medesimo, affermando che la Bolla *Regimini* è il principale titolo legale dell' attuale Compagnia di Gesù.

III. Il Chaillot dice più volte che quella che dicesi *Formola dell' Istituto della Compagnia* nelle Costituzioni di Paolo III, *è tutta* e *sola la regola di S. Ignazio*, la Regola primitiva di

[1] Bolla *Sollicitudo*, 7 agosto 1814.

[2] « Qu'il n'est pas censé de connaître. » (Ib.)

cui parla Pio VII. (Pag 53 e soprattutto pagg. 245-249.) [1]

A dimostrare quanto questo sia falso basta osservare primieramente che scopo di S. Ignazio e dei suoi primi compagni nel presentarla non era di stendere una *Regola*, ma di dare un' *idea*, e ciò è riconosciuto dall' istesso Pontefice il quale dice ch' essi « *quamdam vivendi formam* » *una qualche forma di vita tracciarono.* Era dunque un' abbozzo del quadro, un compendio, insomma un' idea. Facea quindi mestieri tracciare solo alcune grandi linee, per necessaria conseguenza in parte solo accennate, e da doversi poi condurre colle Costituzioni alla perfezione dovuta. È dunque assurdo cercare in quella formola ciò che non v' è, nè vi può, nè vi dev' essere, cioè una Regola nello stretto senso di tal parola.

IV. Inoltre parmi di sommo rilievo la seguente osservazione: Se quella formola, come pretende il Chaillot, era *tutta e sola la vera Regola di S. Ignazio* approvata da Paolo III, se come inculca (pag. 30.) « La Regola *primitiva* è total- « mente distinta dagli Statuti che la seguirono » come si spiega questo fatto, che in tre Costituzioni apostoliche, due di Paolo III cioè la Bolla *Regimini* del 1540 e l'altra *Iniunctum* del 1543, e una di Giulio III, *Exposcit debitum* del 1550 si trova riferita la formola sempre in modo diverso? Infatti nella seconda di Paolo III *Iniunctum* non v' è che un com-

[1] Queste parole, regola primitiva, si trovano nel Breve *Catholicae Fidei,* 7 marzo 1801, di Pio VII, per il ristabilimento della Compagnia nella Russia, « *Primigeniam S. Ignatii Regulam a Paulo PP. III praedeces-* « *sore Nostro suis Apostolicis Constitutionibus confirmatam et approbatam* « *sequi et retinere posse concedimus.* » Quantunque anche da queste parole si ricavi evidentemente che tutto ciò ch' è approvato e confermato in tutte le Costituzioni di Paolo III riguardo all' Istituto della Compagnia è pienamente ristabilito da Pio VII, e quindi anche da questa formola sia confutato il Chaillot, pure è bene avvertire che forse per prevenire qualunque cavillo nella Bolla *Sollicitudo* in cui si ristabilisce da Pio VII la Compagnia solennemente in tutto il mondo, scompare quell' epiteto e si dice solo come abbiamo veduto *Ad praescriptum Regulae S. Ignatii etc.*

pendio della prima, [1] e in quella di Giulio III si dice espressamente: « *Nobis fuit humiliter supplicatum, ut formulam qua praedictae Societatis Institutum exactius et distinctius quam antea, edocente experientia et usu rerum, expressum, eodem tamen spiritu comprehenditur, confirmare dignaremur.* » Se quella formola è un' idea, un abbozzo, un compendio dell' Istituto della Compagnia, questo facilmente s' intende, imperocchè non è nelle parole principalmente ma nel concetto ch' essa dev' essere intesa e spiegata; però nulla toglie che una rimanga nella sostanza e nello spirito sebbene più distintamente proposta. Ma se in quella vece quella formola era, come pretende il Chaillot, *tutta e sola la regola primitiva* approvata da Paolo III, e che *unicamente* volle richiamata in vigore Pio VII, se è una specie, ci si permetta l' espressione, di *formola sacramentale*, di cui tutte le parole debbono essere vagliate, pesate, notomizzate con quella critica balzana che adopera il Chaillot, il quale vi spende quattordici pagine, cioè dalla pag. 36 alla pag. 50 per farle dire quel che non dice e non può dire, è inconcepibile che nello spazio di soli tre anni cioè dal 1540 al 1543 se ne faccia in quanto alle parole sì poco caso, che nella seconda Costituzione di Paolo III si metta solo in compendio, nell' ultima si tralasci, e in quella di Giulio III si dica che vien proposta più *esattamente e distintamente, rimanendo tuttavia una nello spirito che l'informa*. Questo in quell' ipotesi *è un' assurdo*. Di più se quella *primitiva regola* era il *titolo legale precipuo*, di guisa che la Compagnia attuale non ha avuto da Pio VII come fondamento giuridico altro che quella formola come dice molte volte il Chaillot soprattutto alla pag. 245 dove ne parla di proposito, e ciò mentre Pio VII dice non *secondo la Costituzione* « *Regimini* » ma, *secondo le Costituzioni di Paolo III*, a chi darà ad intendere il Chaillot che un

[1] Nell' ultima poi *Licet debitum* neppur v' è propriamente la formola ma solo vi sono specificati molti punti delle Costituzioni di S. Ignazio.

principale titolo giuridico sia con tanta facilità ora abbreviato ora dilatato?

Quindi anche quella ch' egli chiama (pag. VI) *dotta analisi* (savante analyse) del domenicano Padre Piazza intorno ai Brevi di Pio VII, uno pel ristabilimento della Compagnia nella Russia, cioè il Breve *Catholicae Fidei* del 1801, l'altro per lo stesso scopo per il regno delle Due Sicilie, cioè il Breve *Per alias* del 1804; analisi che il Chaillot mette nei documenti (pagg. 373-396) pecca di quel vizio che i logici chiamano *ignoratio Elenchi;* cioè suppone che le parole di Pio VII che accennano *alla regola primitiva di S. Ignazio* debbansi riferire ad una regola *distinta dalle Costituzioni del Santo*, il che è falsissimo.

Il Padre Piazza va a zonzo per una serie senza uscita di quesiti, di regole, di assiomi, adoperando inutilmente molta erudizione e molta dottrina. Parla sempre di questa regola primigenia che non esiste, e non può esistere distinta dalle Costituzioni, per la semplicissima ragione che non fu mai fatta. Su tale supposizione taglia e trincia, confondendo il governo speciale della Compagnia quale risulta dalle Costituzioni, cui si riferisce nell' approvar quella formola Paolo III, coi privilegi accidentali aggiunti dalla munifica benevolenza dei Romani Pontefici verso la Compagnia. Questa confusione della parola privilegi è come già notai nella fine del Capo III uno dei cardini principali di tutta l'argomentazione sofistica del Chaillot, ed anche del Piazza.

Se adunque non si dica ch' è tutt' uno il bozzetto tracciato appena, ed il quadro ridotto all' ultima finitura, l' indice e il libro, il progetto appena adombrato e la sua piena esecuzione, è un supposto non solo falso ma assurdo ed impossibile quello che la così detta *formola dell' Istituto* contenga tutta la *regola,* ossia le *intere Costituzioni* che determinano nell'ultima loro forma la natura, l'organismo, l'essenza della Compagnia.

Questa è la ragione per cui Paolo III nell' approvare con

apostolica autorità quella formola dell' Istituto, si riferisce, come poco fa diceva, sempre alle Costituzioni. Quindi nella prima approvazione colla Bolla *Rominii*, dopo ampiamente confermata ed approvata la formola soggiunge:

« *Eis nihilominus concedentes quod particulares inter eos Constitutiones, quas ad Societatis huiusmodi finem et Iesu Christi Domini Nostri gloriam ac proximi utilitatem conformes esse iudicaverint, condere libere et licite valeant* » dove manifestamente si dice all' intelligenza della formola richiedersi le Costituzioni che la determinino. Che anzi l'approvazione medesima della formola si può e si deve dire inchiudere come necessaria condizione che sia dichiarata colle Costituzioni.

E nella seconda Bolla *Iniunctum nobis*, della quale si potrebbe chiedere al signor Chaillot perchè abbia creduto bene di non far motto, si legge questo periodo dopo approvata la formola ivi riferita in compendio: « *Ac quod quascunque inter eos Constitutiones particulares quas ad Societatis huiusmodi finem et Iesu Christi Domini Nostri gloriam ac proximi utilitatem, conformes esse iudicaverint condere, et tam hactenus factas*, (dunque erano già fatte almeno in parte, ed il Pontefice le conosceva) *quam in posterum faciendas, constitutiones ipsas iuxta locorum temporum ac rerum qualitatem et varietatem mutare, alterare seu in totum cassare et alias de novo condere possint ac valeant, quae postquam mutatae, alteratae, seu de novo conditae fuerint, eo ipso apostolica auctoritate praefata confirmatae censeantur, eadem apostolica auctoritate de speciali gratia indulserimus.* » Molte cose e tutte importantissime contro la falsa asserzione del Chaillot vi sono qui da osservare. Primieramente il Pontefice parla non della Formola, ma delle Costituzioni e ne parla come di cosa intimamente connessa colla Formola di cui sono la spiegazione. In secondo luogo parla di Costituzioni già fatte, almeno in parte *(hactenus factas)* il che dee notarsi. In terzo luogo concede di poterne fare delle nuove, e mutare, od abrogare le esistenti, con che concede alla Compagnia il più ampio *potere legislativo* e *costituente* che essa

di fatto esercita nelle Congregazioni generali, e questo potere essa esercita in forza dell' apostolica autorità da cui s' intendono confermate.

Come poi il Pontefice potesse confermare costituzioni non ancora fatte, s' intende da chi osservi col Suarez. [1] « *Cum in Bulla secunda explicat, (Pontifex) se ita concedere Societati facultatem condendi Constitutiones, ut eo ipso, quod fiant, velit esse sua auctoritate munitas, non utitur verbo* approbandi, *sed tantum* confirmandi; *inter quae duo verba hanc differentiam considero, quod approbare refertur magis ad clavem scientiae, confirmare autem magis spectat ad clavem iurisdictionis, referturque ad vim obligandi. Voluit ergo Pontifex dare robur et valorem constitutionibus eo ipso quod fiant, non tamen propterea, eas ita approbat ut declaret esse convenientes aut opportunas, supponit autem eas esse debere honestas, et utiles ad Societatis finem, Christi gloriam et proximorum utilitatem ut ibidem praemittit.* [2] » Il che vuol dire che richiedendosi in una legge oltre l' essere onesta e conveniente al bene pubblico, anche l' autorità legittima di chi la fa, secondo la nota definizione di S. Tommaso: *Ordinatio rationis in bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata;* [3] il Pontefice ha con quelle parole conceduto alla Compagnia la legittima autorità per fare le leggi.

Di qui discende una conseguenza di grandissimo rilievo, ed è che nell' approvazione, e conferma data da Paolo III alla formola così nella prima come nella seconda Costituzione,

[1] De Relig. Tract. X, lib. I. cap. 4, n. 12.

[2] Che questa osservazione del Suarez non sia arbitraria appare manifesto dalla stessa Bolla perchè dopo aver messo il compendio della Formola, ch' era integralmente riferita nella prima Costituzione *Regimini* soggiunse: « *Cum praemissa omnia et singula per alias nostras literas ex certa scientia approbaverimus. . . . . eis nihilominus concedentes quod particulares inter eos constitutiones etc.* » Dove esplicitamente si distingue l'approvazione specifica della Formola, e si concede l'autorità apostolica alle Costituzioni da farsi.

[3] S. Th. I. II, q. 90, a. 4, corp.

s' inchiudono *per modum unius* tre cose: La *formola,* il *Codice legislativo della Compagnia* e il *potere costituente* ad essa conferito. Solo v' è questa differenza, che la formola essendo integralmente riferita e come tale approvata e confermata diviene nelle sue medesime espressioni parte integrale della Bolla e quindi è approvata e confermata in quella forma che dicesi *specifica,* il Codice legislativo poi e il potere costituente sono esplicitamente riconosciuti nella Compagnia come *emananti da un' autorità legittima, cioè dall'autorità apostolica.*

Laonde con ogni diritto e ragione come dovrà dirsi più determinatamente in altro luogo, la Congregazione generale XX col suo Decreto VI affermò, contro alcuni pochi perturbatori, un tal potere costituente restituito alla Compagnia ristabilita da Pio VII, col fatto medesimo dell' essere stata ristabilita secondo le Costituzioni di Paolo III. È dunque falso che Paolo III approvasse in tal guisa la formola ch' essa non dovesse determinarsi dalle Costituzioni, mentre dava appunto perciò alla Compagnia il più ampio potere per farle.

Quindi S. Ignazio nel proemio delle Costituzioni afferma di aver avuto dal Papa non solo facoltà, ma ordine espresso di scrivere le Costituzioni. « *Et quia*, dice, *Christi Domini Vicarius ita statuit.* » [1] La breve formola che il santo Fondatore avea presentato a Paolo III distinta in dieci capi, comprendeva, come già dissi, il sunto, era l'embrione dell'Ordine che fondava. E siccome il disegno, sebbene appena tracciato deve pur rappresentare l'idea dell' edificio, e l'embrione racchiude in sè i germi del pieno svolgimento, s' intende in qual senso possa dirsi quella formola, sebbene impropriamente, *regola* [2] in ordine cioè alle Costituzioni che deggiono

[1] In proem. Constit. n. 1.

[2] Questa espressione si trova per esempio anche in Suarez *De Relig.* Tract. IX, lib. I. cap. 8, n. 14; molto più poi s' intende perchè la Congregazione generale quinta nel Decreto 44, fra le altre cose che di-

spiegarla e darle la perfezione essenzialmente dovuta. Che anzi tanto è vero che il pontefice Paolo III nell' approvare la così detta formola dell' Istituto, non la considerava disgiunta dalle Costituzioni ch' essa essenzialmente richiedeva, e doveano dichiararla, che pone l'una e le altre come fondamento ad egual modo dell' Istituto della Compagnia.

Quindi nella II Costituzione *Iniunctum* del 1543 togliendo la restrizione messa nella prima del 1540, che il numero dei professi da ammettersi nella Compagnia non oltrepassasse i sessanta, dice che si possono ammettere in qualunque numero, purchè provati giusta il modo prescritto nella formola secondo le Costituzioni « *Quoslibet fideles qui probationes in eadem formula sub certis constitutionibus per ipsam Societatem factis, seu in posterum faciendis contentas pro tempore fecerint etc.* » Nelle quali parole evidentemente si congiungono le tre cose sopra ricordate, cioè la formola, il codice legislativo, il potere costituente della Compagnia; e si congiungono *per modum unius*. Questo s' inculca altresì da Paolo III nel Breve *Exponi Nobis* del 1546, quando parla della distinzione fra professi e coadiutori *Peractis experientiis et probationibus per Constitutiones Vestras requisitis etc.* E molto più si ripete più volte nell' ultima Costituzione di Paolo III *Licet debitum* del 1549, riguardo a certi punti del governo speciale della Compagnia, impugnati sì accanitamente nel libro del Chaillot in più luoghi, ma specialmente nella parte IV, punti dal Papa *in forma specifica* approvati, e che non si trovano determinati dalla formola, ma dalle Costituzioni.

Di qui si spiega ciò che il Chaillot crede di poter sfuggire allegando l' ignoranza (pag. 53) ma come ora si vedrà

chiarò appartenere come *sostanziali* all' Istituto mise quelle che « *Expresse continentur in formula Instituti Iulio III summo Pontifici proposita et ab eo aliisque successoribus eius confirmata sunt.* » Ora abbiamo detto più sopra che nella formola presentata a Giulio III si dice ch' essa è una nello spirito, sebbene più distintamente ed esattamente proposta colla formola approvata da Paolo III.

nel modo più strano e ridicolo, si spiega dissi perchè in quest' ultima Costituzione il pontefice Paolo III non inserisce la formola, nè integralmente come nella Bolla *Regimini*, nè in compendio come nella Bolla *Iniunctum*, ma manifestamente fa una continua allusione, come confessa lo stesso Chaillot, (pag. 51 e 53) alle costituzioni. Già vedemmo che nella II Bolla esso parla di costituzioni *già fatte e da farsi*, (*hactenus factae et in posterum faciendae.*) In questa si vede che le Costituzioni di S. Ignazio gli erano pienamente conosciute, alcuni punti ne specifica approvandoli, agli altri fa allusione manifesta, confermandoli in quel modo che abbiamo udito dal Suarez, comunicando loro cioè l'apostolica autorità. Udiamo adesso il ragionamento in vero maraviglioso del Chaillot: « Nella seconda Bolla, dice egli, io non iscorgo nè la « conferma comune, nè la specifica. Paolo III fa allusione « e rinvia a Costituzioni *ignote*, delle quali solo alcuni tratti « gli sono presentati perchè egli li confermi. Il corpo delle « Costituzioni fu a lui presentato? *Io non ne so nulla, giac-* « *chè egli non lo dice.* Sembra adunque che la responsabilità « della S. Sede non vada più oltre che gli Statuti espressi « nella Bolla e che il resto sia tutta cosa dei Gesuiti. Qué- « sta osservazione ha la sua importanza perchè Pio VII non « ha rimesso in vigore che le Costituzioni di Paolo III. » Fin qui egli (pag. 53). Ora la prima cosa ch' è molto importante per noi è che le ultime parole del Chaillot distruggono, posso dire, tutta la *terza* parte del suo libro che riguarda la Compagnia ristabilita da Pio VII e contradicono *nominatamente* a tutto quel che dice nella *quarta* parte Capo I intorno alla regola primitiva *sola* approvata da Pio VII secondo lui. Ed eccone la ragione. Tutti quei punti ch' egli più volte afferma costituire quel *governo speciale* della Compagnia che ripete fino alla nausea in mille luoghi non essere stato approvato da Paolo III e conseguentemente non ristabilito da Pio VII, tutti si possono dimostrare o specificatamente espressi o virtualmente inchiusi in questa ultima

Bolla di Paolo III, cioè oltre la solennità dei voti la piena potestà di governar la Compagnia lasciata al Preposito Generale, la distinzione dei gradi, la diversa natura dei voti, in una parola tutto ciò che vi ha di più importante nella Compagnia. Da ciò consegue che se il Chaillot riconosce che tutto ciò che fu approvato in questa Costituzione da Paolo III, fu altresì ristabilito da Pio VII; tutto il governo speciale della Compagnia fu, com' è infatti, ristabilito. Che il Chaillot affermi più volte che gli *Statuti* approvati da Paolo III furono ristabiliti da Pio VII non può rivocarsi in dubbio. Egli lo dice in chiare note (a pag. 70) con queste parole: « Nelle Costituzioni di Paolo III, come ho detto più « sopra, i privilegî sono una cosa ben diversa dagli Statuti. « Questi sono stati ristabiliti perchè Pio VII gli approvò. « Ben altra cosa deve dirsi dei privilegî perchè Pio VII non « ne rimise in vigore veruno riservandosi di provvedere. Ivi dice questo perchè a lui serve, quantunque assurdamente, per negare l' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi nella nuova Compagnia, non accorgendosi di contraddire con ciò apertamente a ciò che dice a pag. 245-249, riguardo alla *sola* regola di S. Ignazio approvata da Paolo III. Imperocchè ivi nega che altri statuti possano dirsi confermati fuorchè la sola formola inserita nella prima Costituzione.

L' altra cosa degna di osservazione è che quanto dice l'autore è sommamente ingiurioso alla dignità della Sede apostolica. Imperocchè si suppone che S. Ignazio abbia nascoste le Costituzioni e il Papa le abbia approvate senza conoscerle. Che le abbia approvate in qualche modo è certo quantunque voglia negarlo il Chaillot perchè in quelle cose che specifica si richiama sempre alle Costituzioni che le spiegano maggiormente; il che non potrebbe fare se non avesse inteso approvarle e il Chaillot stesso dice (pag. 51) che Paolo III conferma *indirettamente* alcuni articoli che non inserisce nella Bolla.

La terza cosa poi che dobbiamo osservare è che vi sono

sette Pontefici le cui parole riferiremo in altro luogo cioè Giulio III, S. Pio V, Gregorio XIII, Gregorio XIV, Paolo V, Benedetto XIV, Clemente XIII per tacer d'altri i quali confermando o tutto l'Istituto della Compagnia o un qualche punto speciale di esso dichiarano di approvare e confermare quel che fu approvato e confermato da Paolo III. Supponevano dunque che Paolo III avea avuto piena notizia delle Costituzioni di cui parla nominatamente sempre richiamandole nell'ultima sua Bolla *Licet debitum*.

La quarta cosa poi che possiamo osservare è come mai il Chaillot che *non sa* se le Costituzioni intere furono presentate, *sappia* che se ne presentarono solo da S. Ignazio alcuni brevi tratti.

L'ultima cosa che dobbiamo osservare è che non sembra ragione invitta per affermare che una cosa non sia, l'essere ignorata dal Chaillot.

Giacchè in quanto all'Istituto della Compagnia ignora certamente molte cose anche ovvie assai. Così a mo' d'esempio dice (pag. 86): « Che la Congregazione la quale rap-« presenta la Compagnia non si riunisce *mai* (*jamais*, i *jamais* a sproposito sono più di uno nel suo libro) vivente « il Preposito Generale. » Eppure nella serie delle Congregazioni generali vi ha la quinta radunata dal P. Acquaviva Generale per ordine del papa Clemente VIII, la sesta anche dal P. Acquaviva *Ex sententia patrum Procuratorum*, l'undecima vivente il P. Gossvino Nickel secondo il decreto di Innocenzo X che l'avea prescritta ogni novennio, la decimaquarta per la ragione medesima dal P. Tirso Gonzalez. La decimaquinta era stata pure da lui intimata per mezzo del P. Tamburini suo Vicario pel 17 gennaio 1706, quando passò di vita il Gonzalez ai 27 ottobre 1705; ma è chiaro che ciò non era preveduto quando fu convocata. Il quale fatto avvenne anche per l'ultima Congregazione generale cioè la vigesima seconda intimata dal P. Giovanni Roothaan nel gennaio 1853 pel 21 giugno dello stesso anno; sebbene

essendo egli poi contro ogni previsione morto nel maggio di quello stesso anno 1853, si radunò al tempo già prefisso per l' elezione del suo successore P. Pietro Beckx, che benigno il cielo conserva ancora nella più inoltrata vecchiezza alla riverenza e all' amore dei suoi figli. Il che però dimostra qual valore abbiano i *jamais* del Chaillot. È vero ch' egli nell'*avvertenza* premessa al libro, e manifestamente composta dopo di esso, corregge (pag. II) lo sproposito della pag. 86 che ripete anche alla pag 268, ma con una confusione, e falsità madornale. Egli dice che « sotto Clemente VIII che comandò « ai Gesuiti di radunare la Congregazione generale, la trien- « nale assemblea dei Procuratori delle Provincie decise do- « versi essa adunare e questo è il *solo esempio* durante due « secoli e mezzo che visse l' antica Compagnia. » Ora qui v' è anzi tutto una confusione, mentre due furono le Congregazioni radunate dal P. Acquaviva Generale, una cioè la quinta per ordine di Clemente VIII, l' altra cioè la sesta, *ex sententia Patrum Procuratorum*, ma vi è soprattutto un errore madornale nel dire che questo fu il *solo caso* in due secoli e mezzo mentre appare dal catalogo che ne ho fatto che sono assai più. Ed ora ci è lecito chiedere qual peso abbiano le affermazioni del Chaillot, e la sicurezza con cui dal tripode sentenzia inappellabilmente di tutto e di tutti.

Se non che è cosa manifesta che Paolo III si riferì massimamente nell' ultima Bolla *Licet debitum* del 1549 alle Costituzioni della Compagnia perchè egli ne ebbe piena notizia, mentre S. Ignazio già allora le avea composte.[1] Ora è facile mostrare, come osservai più sopra, che tutte quelle cose che secondo l' ab. Chaillot costituiscono quella *forma speciale di governo* che sembra essere lo spauracchio dei suoi sonni (tante volte vi torna sopra), si trovano nelle dieci parti delle Costituzioni, da S. Ignazio *scritte per ordine di*

[1] V. Bartoli, Vita di S. Ignazio lib. II, c. 3.

Paolo III. [1] E quindi viene di per sè che il Pontefice parte ne rechi esplicitamente, al resto faccia continua allusione come confessa lo stesso avversario. Del rimanente chi legga senza passione quella Bolla, scorge subito che vi sono toccati tutti i punti più importanti, e in tal guisa ch'è chiaro essere le Costituzioni dal Pontefice pienamente conosciute.

È dunque dimostrato ad evidenza essere al tutto falso anzi impossibile quel che il Chaillot mette come fondamento di tutta la sua così detta *Analisi* della prima Costituzione di Paolo III riguardante la Compagnia, che cioè la formola ivi esposta sia *tutta e sola la regola primitiva di sant' Ignazio.* (pag. 53).

CAPO V.

Il senso delle Costituzioni di Paolo III è per dichiarazione autentica tutt' altro da quello che pretende il Chaillot.

Non senza una gravissima ragione dovendo combattere con un avversario che solo adopera l'inganno e il sofisma per oscurare scientemente la verità manifesta, abbiamo premesso qual principio necessario alla discussione, quella regola certissima d' interpretazione, che ove le Costituzioni di Paolo III abbiano un' *autentica dichiarazione* di altri Romani Pontefici, il senso di qualche espressione, il quale come ivi si legge potrebbe essere oscuro od ambiguo è già con ciò solo pienamente determinato. Il Chaillot vide che l'adoperar contro lui un tal mezzo il ridurrebbe a mal partito, si studiò quindi a tutt' uomo di allontanar da sè quel pericolo

[1] Infatti nella IX[a] parte delle Costituzioni in cui si parla di ciò che appartiene al capo della Compagnia e al suo modo di governare si contiene nel Capo I il dover egli durare fin che viva in tal governo e se ne recano le cagioni. Al Capo III si dice ch'egli deve esercitare tutta l'autorità nella Compagnia e deve altresì egli solo costituire gli altri Superiori immediati. Parimente nelle altre parti delle Costituzioni vi sono tutti quei punti di speciale governo e organismo ch'è proprio della Compagnia.

con una ragione tanto misera che ben prova la sua mala fede. Infatti a pag. 32 si affretta a dire nel fare l' enumerazione delle Bolle e Brevi apostolici che riguardano l'Istituto della Compagnia « che la maggior parte di questi Di« plomi oggidì rivocati non ha più che un interesse storico, « e che pochissimi tra essi conservano ancora un valore le« gale e pratico. » [1] Ribadisce in varî modi nelle due pagine seguenti la stessa cosa, affermando che il Breve di Clemente XIV non solo implicitamente, ma in modo esplicito rivocò ed annullò tutte le Bolle e Brevi antecedenti, e quindi tolse loro ogni valore legale, che Pio VII non rimise in vigore che le sole Costituzioni di Paolo III e conseguentemente delle altre neppur dee parlarsi. Questa spina del danno che potrebbero fare alla sua macchina faticosamente congegnata di menzogne e di equivoci quelle Costituzioni apostoliche, l' ha così addentro nell' anima, che vi torna sopra più volte. Ciò non toglie però, ch' egli per ostentare erudizione e scrupolosa esattezza di storico e di giurista, parli di esse dalla pag. 85 fino alla pag. 117 collo stesso sistema di tacere quel che fa contro di lui, di falsare il senso, di sofisticare sulle parole, per puntellare così con nuove falsità le già proferite.

Convien confessare che il giuoco non era male studiato. Da un lato si mettean in disparte quindici o sedici *autentiche interpretazioni* delle Costituzioni di Paolo III che pienamente le dichiaravano, dall' altro le Bolle di Paolo III si consideravano separate dalle Costituzioni di S. Ignazio, alle quali, come ho già dimostrato, essenzialmente si riferivano. Finalmente vietando a noi il diritto di valerci di quelle Bolle pontificie a nostra legittima difesa, arrogava a sè medesimo il privilegio di spropositare intorno ad esse a man salva. Il giuoco, ripeto, era bene studiato.

[1] Anche in questa enumerazione il Chaillot non ne mette che alcuni omettendone anche dei molto importanti, come si vedrà da quelli che nel corso di questo libro verremo allegando.

Ma egli ha sbagliato in pieno il suo calcolo se ci ha creduto tanto sori da ammettere senza fiatare una sì strana prepotenza. E per mostrarglielo in modo irrepugnabile, mi fo lecito di chiedergli, se il Breve di Clemente XIV abbia maggior virtù di quella che ha Dio medesimo nella sua onnipotenza. Ora Dio stesso non può fare che ciò ch' è stato non sia stato, nè che ciò che è vero diventi falso sotto il rispetto medesimo. Quindi non sarà temerario, spero, il dire che neppure il Breve di Clemente XIV può farlo. Ciò posto, ecco alcune domande:

I. Quando S. Pio V nella sua Costituzione *Dum indefesse*, 7 luglio 1571, dice: « *Praepositum ac singulas personas Societatis huiusmodi vere, et non ficte Mendicantes fuisse, esse, et fore* » premettendo che quantunque i Collegî siano dotati, tuttavia pel modo con cui sia riguardo al possesso, sia riguardo all' amministrazione è ciò stabilito nelle Costituzioni della Compagnia, la Compagnia professa che ne costituisce il vero corpo, è *vere et non ficte* Ordine Mendicante, quando dico S. Pio V parla così, dice il vero, o dice il falso? Non chiedo se il documento ha valore legale, chiedo se quest' affermazione è vera, o falsa? Se è falsa, il S. Pontefice quando avea tutta l'autorità ha apertamente affermato il falso. Osa il Chaillot dirlo? Se poi è vera, anche dopo il Breve di Clemente XIV rimane vero, che il voto di povertà dei professi è *solenne*, nel vero e proprio senso, e quindi S. Pio V affermando che questo è dell' essenza dell' Istituto: « Ex sui instituti ratione » *connumerando* la Compagnia agli Ordini Mendicanti, abbracciando con quel *fuisse esse et fore* ogni tempo e quindi anche quello di Paolo III dice che erra in quella vece il Chaillot quando a pag. 43 afferma che il voto di povertà di cui si parla nella Costituzione *Regimini* di Paolo III è un *voto semplice*, il qual errore ripete anche a pag. 85; e siccome i voti religiosi che diconsi *sostanziali* non possono essere alcuni solenni, e altri semplici, come osserva egli medesimo a pag. 44, erra altresì quando in più luoghi

nega che anche i *professi* della Compagnia facciano i voti solenni, falsificando, come mostrerò fra poco, il senso di un passo di una Bolla di Giulio III.

II. Quando Gregorio XIII nella Bolla *Quanto fructuosius* 1 febbraio 1582 [1] dice che l'Istituto della Compagnia fu confermato da Paolo III, da Giulio III, e da Paolo IV sottoposto a diligentissimo esame *(diligentissime examinatum)*, che fu commendato dal Concilio Tridentino *(a Concilio Tridentino commendatum)* dice il vero, o dice il falso? Se dice il falso, ecco un altro Papa che mentisce apertamente, giacchè non si può supporre l'ignoranza; se dice il vero, erra dunque il Chaillot quando afferma a pag. 29 *che i Gesuiti impiegarono un gran numero di anni a costruire il loro edifizio;* giacchè Paolo III avendo cessato di vivere nel 1550 doveva conseguentemente, se approvò l'Istituto, conoscerlo prima di quell'anno. Ora la prima approvazione di Paolo III è del 1540, quindi tutto al più non sarebbe che nello spazio di dieci anni che furono scritte le Costituzioni di S. Ignazio. Ora è quell'Istituto che fu approvato da Paolo III, che altresì fu esaminato da Paolo IV e lodato dal Concilio di Trento.

III. Quando lo stesso Pontefice soggiunge queste parole: « *Cum Societas ipsa non solum professis et novitiis, sicuti reliqui regulares Ordines, constet sed varii in eadem Societate religiosarum personarum gradus sint* » e questo in forza di quell'Istituto approvato da Paolo III e dagli altri Pontefici detti sopra, dice il vero, o dice il falso? Se dice il falso egli è di bel nuovo colpevole di una solenne menzogna; se il vero, dunque anche sotto Paolo III e secondo l'Istituto approvato da lui, per l'autentica testimonianza di un Pontefice, la Compagnia avea non solamente *professi e novizi* come negli *altri* Ordini regolari, ma altri gradi di persone *religiose*. Ora questo non diventa falso dopo il Breve di Clemente XIV.

[1] Riferirò altrove per altro scopo le parole della Bolla, qui mi basta solo indicare il senso.

In quella vece diviene falso quel che dice il Chaillot che cioè la Compagnia non avesse allora professi di voti solenni, nè vi fosse distinzione alcuna fra professi e coadiutori formati e scolastici, e molto più è falso che i voti dei coadiutori e degli scolastici, fossero solo voti di *coscienza* com' egli li chiama, cioè di mera devozione privata, perchè non potevano costituire veri Religiosi come qui dichiara il Pontefice; tutte falsità che dice il Chaillot a pagg. 36-37-38-44-81-88-89 etc.

IV. Di più lo stesso Pontefice soggiunge « *Quapropter idem Ignatius* divino instinctu *ita duxit disponendum ut biennio novitiatus absoluto, omnes qui in Societate perseverare voluerint tria vota substantialia quidem, simplicia tamen emittere debeant ac novitii esse desinant. Quibus votis emissis in corpus eiusdem Societatis cooptati et quantum ex parte ipsorum perpetuo obligati remanent. Quod si iniussi discedant apostasiae notam et excomunicationis, ac alias quibus ipsi professi subiacent poenas incurrunt, quamvis rationabili ex causa iuxta Constitutiones easdem ab ipso Praeposito generali dimitti et votis huiusmodi liberari possint.* E poco dopo: *peractis igitur probationibus et experimentis, cum dictae Societati fuerit per ea in Domino satisfactum, quos idem Praepositus generalis idoneos iudicat eos vel ad professionem per vota solemnia, vel ad gradus coadiutorum formatorum spiritualium, si sacerdotes, vel temporalium si laici sint, per vota eadem* publice *emissa, quamvis* non solemnia *iuxta Constitutiones admittit.* » Tutto questo si dice *fatto da S. Ignazio, e confermato da Paolo III.* Ora io chieggo, Gregorio XIII dice il vero, o dice il falso? Se dice il falso sono altrettante menzogne solennemente autenticate da una Bolla pontificia in una cosa in cui l' ignoranza è impossibile, il che certamente nessun cattolico vorrà mai dire. Se poi dice il vero, Egli convince il Chaillot di un cumulo di falsità nella sua interpretazione delle Bolle di Paolo III. Imperocchè non si possono più chiaramente affermare, la solennità dei voti dei professi, i

voti semplici degli scolastici e dei coadiutori temporali dopo il noviziato, i voti parimente *semplici* e *pubblici* dei coadiutori spirituali e temporali formati, dimostrandosi con ciò falsissimo quel che dice il Chaillot che nega tutto questo soprattutto a pagg. 88-89, e che anche altrove ripete nel suo libro. Si richiede dippiù per dimostrare quel che valga questo portentoso analizzatore, ed interprete delle Bolle di Paolo III? Aggiungo un solo esempio, giacchè di queste autentiche dichiarazioni dei Romani Pontefici dovrò in seguito valermi per uno scopo molto più ampio di quel che sia il dimostrar solamente l' infedeltà del Chaillot come interprete nello spiegare il vero senso delle Bolle di Paolo III.

Noi abbiamo ora affermato dietro l' autentica dichiarazione di Gregorio XIII, che la Compagnia *fin dalla sua origine*, come fu istituita da S. Ignazio, e approvata, e confermata da Paolo III, aveva l'intrinseca diversità dei voti *solenni* dei professi, e *semplici* dei coadiutori. Ma come può dirsi con verità che vi erano voti solenni nella Compagnia, nel vero senso di tal parola, al tempo di Paolo III, e parlarsene anche nelle Costituzioni di questo Pontefice, specialmente nel Breve *Exponi nobis* del 1546 e nella Bolla *Licet debitum* del 1549, se Giulio III suo immediato successore, un anno dopo cioè nel 1550 nella sua Costituzione *Exposcit debitum*, *espressamente* lo nega, dicendo che i voti *solenni* cessano se uno esca dalla Compagnia, e quindi durano a *beneplacito* del Preposito Generale? È evidente che cotali voti non possono dirsi solenni nel vero e proprio senso con cui nella Chiesa s' intende tale parola. Confesso che, se il Chaillot non tornasse sopra questo più volte (pag. 86-88-89 etc.) annunziandolo prima come un argomento decisivo, esponendolo poi con recare in conferma le stesse parole della Bolla, menandone poi vanto, ed insultandoci con un epifonema sarcastico, non avrei mai creduto che si potesse osar tanto. Che io non dica nulla di troppo, si vedrà da quel che ora soggiungo.

A pag. 86 dice così: « Io dirò quanto prima che i Gesuiti sotto Giulio III avevano unicamente i voti *di coscienza* degli scolastici e dei coadiutori, e i voti *publici* dei professi »; poi a pag. 88 prosegue così: [1] « Come ho detto più sopra « la Compagnia dei Gesuiti non conosceva allora che due « specie di voti. I *voti di coscienza* dei coadiutori spirituali « e temporali, e i voti *publici* ma *semplici* dei professi, im- « propriamente chiamati *solenni*. Infatti l'artic. XV della Bolla « di Giulio III. » (*Exposcit debitum* 23 luglio 1550) è il seguente: « Coloro che dopo le prove sufficienti e il tempo « determinato nelle Costituzioni saranno ammessi come coa- « diutori spirituali, o temporali, o scolastici, dovranno, come « sarà lungamente spiegato nelle Costituzioni, emettere i « loro voti, per devozione e merito, ma non solenni, eccetto « alcuni i quali col permesso del Preposito Generale potranno « fare i tre voti solenni secondo la loro divozione, e la qua- « lità delle persone, ma saranno legati da questi voti tutto « il tempo che il Preposito Generale giudicherà doverli te- « nere nella Compagnia. »

Quindi soggiunge questo sarcasmo: « Strani voti solenn. « i quali non sussistono che a beneplacito del Generale! »

Non basta, ma aggiunge con molta gravità: « Mi par certo « che questo voto solenne altro non è che il voto emesso « pubblicamente e con solennità estrinseca come lo spiega « molto bene Suarez. (Trattato de Statu Religionis lib. II). » [2] Come questo ancora non bastasse, osa inoltre dire in nota: « Io *debbo* inserire qui il testo latino della formola come si

[1] « Cependant comme j'ai dit plus haut la Compagnie des Jésuites « ne connaissait alors que deux espèces de voeux. Les voeux de con- « science des coadjuteurs spirituels et temporels, et les voeux publics, « mais simples des profès, voeux improprement appelés solennels.

« En effet l'article 15 de la Bulle de Jules III est comme suit: Les « sujets etc. »

[2] Credo che chi conosce l'opera del Suarez troverà assai strana questa citazione così indeterminata.

« legge nella Bolla di Giulio III. » E soggiunge quelle parole del testo latino della Bolla che adesso riferiremo ancor noi, solo ponendovi una parentesi che il Chaillot ha omessa, e ponendo a loro luogo alcune parole che nella traduzione egli ha spostate.

Ho dunque dimostrato colle parole stesse del Chaillot da me riferite, ch' egli annunzia prima questo grande argomento, lo espone con pomposo apparato, confermandolo, quasi per mostrarsi esatto fino allo scrupolo, col testo latino, ed aggiunge il sarcasmo e ne mena trionfo.

Ebbene, se io dimostrerò che nella Bolla si dice tutto il contrario di quel ch' egli afferma, credo che non potrò venir chiamato calunniatore, se dissi poco fa ch' egli ha bruttamente falsificato questo passo della Bolla di Giulio III. Ecco le parole che ivi si leggono: « *Qui in coadiutores, tam in spiritualibus, quam in temporalibus, et in scholares admittentur, quorum utrique post sufficientes probationes, et tempus in Constitutionibus expressum, vota sua ad devotionem et meritum,* non quidem solemnia *(praeter aliquos qui de licentia praepositi generalis propter ipsorum devotionem et personarum qualitatem, tria vota huiusmodi solemnia facere poterunt) sed quibus teneantur quamdiu Praepositus Generalis in Societate eos retinendos esse censuerit, emittere debeant, prout in Constitutionibus latius explicabitur, nonnisi diligenter examinati et idonei reperti ad eumdem finem, admittantur ad hanc Iesu Christi militiam.* »

Prima d' ogni altra cosa si dee avvertire che queste parole sono nella *formola dell' Istituto della Compagnia* che si reca ivi e si approva dal Papa, formola che come dissi nel Capo II (pag. 33) sebbene più estesa di quella presentata a Paolo III *una però nello spirito con quella* è sempre un compendio dell' Istituto, come anche allora ho notato. In secondo luogo si noti che in quella formola, prima delle parole allegate dal Chaillot si parla dei professi e della necessità che siano oltre modo sperimentati idonei, per essere ammessi a tal grado con

queste parole: « *Ne quis ad professionem in hac Societate emittendam, nisi diuturnis et diligentissimis probationibus, prout in Constitutionibus declarabitur, eius vita et doctrina explorata fuerit recipiatur* » e non si dice neppur per ombra che i voti durino quanto tempo uno sta nella Religione, ma invece si aggiunge per unico motivo del richiedersi tante prove: « *Quia revera hoc Institutum omnino humiles et prudentes in Christo, et in Christianae vitae puritate ac literis conspicuos exigit* » e poi immediatamente seguono quelle parole: « *Imo, et hi qui in coadiutores tum in spiritualibus etc.* » riferite di sopra. Quindi è chiaro che dei professi si è già direttamente parlato.

In terzo luogo è da notarsi che il Chaillot prende quelle parole: *Prout in Constitutionibus latius explicabitur*, come una prova evidente che le Costituzioni non erano ancora fatte: « Questo ci fa sapere, dice egli, che le Costituzioni non erano ancora redatte nè formate. Ne consegue che Giulio III non poteva approvarle. » (Pag. 88.) Ma non riflette che poche righe prima si dice in quello stesso periodo: *Iuxta tempus in Constitutionibus expressum*, e ciò vuol dire che le Costituzioni erano fatte. Con che quelle parole altro non significano se non che essendo la formola solo *un compendio*, così ciò che ivi brevemente si accenna si spiegherà più chiaramente nelle Costituzioni. Questo non solo non dice che le Costituzioni non sono fatte, ma dice anzi il contrario. Così pure noto in quarto luogo che queste parole ora citate *prout in Constitutionibus etc.*, nel testo originale non producono quella confusione che nasce nella traduzione del Chaillot. Ma il vero assurdo sta nel congiungere ch' egli fa quelle parole: *Sed quibus teneantur quamdiu Praepositus generalis etc.*, colle parole, *tria vota huiusmodi solemnia facere poterunt*, mentre invece queste parole debbono congiungersi con quelle altre, *non quidem solemnia, sed quibus teneantur, quamdiu*, e conseguentemente tutto l' inciso, *praeter aliquos qui tria vota huiusmodi solemnia facere poterunt*, sta necessariamente fra parentesi. Questa parentesi è richiesta:

I. Dalla sintassi grammaticale: perchè la particella *non quidem* richiede necessariamente per corrispondente l'altra particella *sed*, e quindi il periodo intero tolta la parentesi suona così: « *Vota sua. . . . non quidem solemnia, sed quibus « teneantur quamdiu Praepositus. . . . . emittere debeant.* » Con questa semplice osservazione grammaticale, apparisce tutta la falsificazione del Chaillot. Egli lasciando contro la grammatica quel primo inciso, *vota sua non quidem solemnia*, sospeso, riferisce il *sed* alle parole *tria vota huiusmodi solemnia facere poterunt*, che immediatamente precedono, e che invece sono fra parentesi.

II. Nè solo il Chaillot manca alla grammatica, ma pecca ancora contro la logica, giacchè la particella *non quidem* richiamando la particella *sed*, forma una proposizione unica, *vota non sunt solemnia, sed quamdiu aliquis manet in Societate*, mentre l'inciso che sta fra parentesi, e quindi fa da sè esprime quest'altra: *sunt tamen quidam qui emittunt tria vota, sed solemnia*, il che è totalmente diverso, e significa che nella Compagnia oltre i professi di quattro voti solenni vi sono altresì i professi di tre voti solenni, il che è verissimo, sebbene sia di pochissimi. Quindi parlandosi in questo periodo dei coadiutori che fanno solo i tre voti sostanziali, semplici sebbene pubblici, si è voluto indicare che vi sono anche tra i professi alcuni i quali sebbene professi e quindi con voti solenni, non fanno che i tre soli voti sostanziali omesso il quarto dell'obbedienza speciale al sommo Pontefice.

III. Inoltre manca il Chaillot nell'interpretare così al più ovvio senso comune, perchè dicendosi ivi che ciò è spiegato nelle Costituzioni, bastava consultarle per vedere che ivi si distinguono i professi di quattro voti, i professi di tre voti, gli uni e gli altri con voti solenni; i coadiutori spirituali e temporali formati, e gli scolastici, tutti quanti con voti semplici. [1] La nuova invenzione poi del Chaillot il quale ha tro-

[1] Ex. c. 1. D; P. 5. c. 2. §. 3; c. 3. §. 5. 6.

vato, pag. 250, nella Compagnia, oltre quelli che ho numerato, anche i professi di *tutti i voti* potrà applicarsi ad un qualche Ordine ch' egli voglia instituire: ma fin' ad ora nella Compagnia non vi sono altro che professi di quattro voti, e pochissimi di tre voti.

IV. Finalmente ha mancato il Chaillot anche alla buona fede, perchè è chiaro ch' egli non poteva citare quelle parole se non leggendo la Bolla di Giulio III. Ora è impossibile che non abbia veduto che in quella stessa formola si parla immediatamente prima in un modo esplicito dei voti dei professi, e non v' è sillaba ch' essi durino a beneplacito del Generale.

Conchiudiamo: Il Chaillot falsifica il senso di quel tratto di quella Bolla di Giulio III, e per farlo manca all'ortografia, alla sintassi grammaticale, al nesso logico delle proposizioni, al più ovvio senso comune, ad ogni buona fede e sincerità, e mentre Giulio III esplicitamente approvando la formola dell' Istituto, distingue i voti solenni dei professi dai voti semplici dei coadiutori e conferma quello che già è confermato da Paolo III, il Chaillot osa dire che ivi espressamente si nega essere nella Compagnia voti nello stretto senso solenni. Mi astengo dallo scrivere ciò che dopo averlo dimostrato così evidentemente falsario mi verrebbe alla penna, per rispondere adeguatamente a quel sarcasmo ch' egli aggiunge menando trionfo di una così indegna falsificazione.

Potrei andar più oltre dimostrando colle dichiarazioni autentiche di altrettanti Pontefici che tutte quelle cose ch'egli nega essere state da Paolo III approvate, e che costituiscono il governo speciale della Compagnia, tutte furono fin dalla sua origine messe da S. Ignazio nelle Costituzioni, e dallo stesso Paolo III solennemente confermate. Ma siccome quelle dichiarazioni mostrano insieme l'identità dei fondamenti giuridici dell' esistenza legale della Compagnia nel vario succedersi del tempo mi cadrà più in acconcio discorrerne altrove. Tuttavia da ciò che io ne venni dicendo apparisce

oltre il bisogno quanto le autentiche dichiarazioni dei Pontefici mostrino falsa l' interpretazione che dà il Chaillot delle Costituzioni di Paolo III che ora ci rimane ad esaminare in sè medesime.

CAPO VI.

L'esistenza legale della Compagnia di Gesù, quale risulta dalle Costituzioni apostoliche di Paolo III esaminate in se stesse è fin dalla sua origine in tutto diversa da quel che pretende il Chaillot. [1]

Due gravissime ragioni indussero il sommo Pontefice Pio VII nel richiamare a vita la soppressa Compagnia di Gesù, a fare speciale menzione delle Costituzioni apostoliche di Paolo III.

La prima era perchè, come abbiamo dimostrato, Paolo III in esse e segnatamente nell' ultima, si riferisce manifestamente alle Costituzioni di S. Ignazio che spiegano la prima formola e sono le basi fondamentali di quello che il Chaillot chiama *governo speciale e privilegiato* dei Gesuiti, venendo con ciò a rimetterle in pieno vigore. La seconda, perchè quelle Bolle apostoliche considerate nel loro complesso, e nella loro mutua corrispondenza ed armonia, non in un modo qualunque, ma specificatamente confermano fin dalla prima sua origine i punti principali e più combattuti dal nostro avversario dell' Istituto della Compagnia; quasi essi non appartengano, secondo lui, alla primitiva sua istituzione. Di qui s' intende perchè lo stesso pontefice Pio VII abbia affermato di aver restituita l'antica Compagnia. [2] Il che sa-

[1] V. nell'*Appendice di Documenti* nn. I-IV.

[2] Bolla *Sollicitudo* 7 agosto 1814 § 9. « *Omnes vero et singulos Superiores, Praepositos, Rectores, Socios et Alumnos qualescumque huius restitutae Societatis etc.* » E dopo lui Leone XII nel Breve *Cum multa*, 17 maggio 1824, dice nel § 2. « *Cum vero nutu fel. recor. Pii VII. Praedecessoris Nostri per apostolicas literas datas VII idus augusti anno millesimo octingentesimo decimo quarto Societas Iesu in pristinam dignitatem restituta fuerit etc.* »

rebbe incomprensibile, nella tesi fondamentale che prese a dimostrare il Chaillot, che cioè la Compagnia ristabilita da Pio VII sia tutt' altro da quella abolita da Clemente XIV.

Che le Costituzioni apostoliche di Paolo III in modo esplicito si riferiscano alle Costituzioni di S. Ignazio, credo averlo dimostrato fin all'ultima evidenza nel capo quarto. Che poi il Pontefice abbia in quei suoi Atti apostolici specificatamente ricordati e confermati i punti principali dell' Istituto della Compagnia è agevole il dimostrarlo. Infatti nel Breve *Exponi nobis*, 5 giugno 1546, sopra citato espressamente distingue dai professi i coadiutori così spirituali come temporali: « *Nos igitur. . . Vobis quod de cetero sacerdotibus qui vos in spiritualibus, et personis saecularibus in temporalibus et officiis vestris domesticis coadiuvent uti possitis . . . Concedimus licentiam et facultatem.* » Nè solo li distingue in maniera indeterminata, ma per *la natura* dei voti i quali non sono *solenni*. « *Nec propterea ad aliquam solemnem professionem emittendam teneantur.* » Ho già notato sopra essere quindi falso che Paolo III non abbia mai adoperato la formola *professione solenne*, formola che si può sfidare il Chaillot a dimostrare anche con un solo esempio, che sia mai stata adoperata dalla Sede Apostolica ad indicare voti non solenni. Abbiamo dunque qui chiaramente espressa: primo, la distinzione dei varî gradi nella Compagnia; secondo, la diversa natura dei voti che in essa si fanno solenni e semplici; terzo, la manifesta spiegazione in quale senso si debbano intendere i voti chiamati solenni nella prima Costituzione *Regimini* [1] cioè di veri voti solemni e non già di voti *semplici e publici*, come più di una volta (pagg. 37, 88-89 ed altrove) asserisce l'avversario. Che poi questi voti dei coadiutori non siano meri voti di coscienza, come ivi anche aggiunge il Chaillot, e non già publici, oltre che lo udimmo già autenticamente dichiarato

[1] *Post solemne perpetuae Castitatis votum proponet sibi in animo etc.*

da Gregorio XIII [1] come espresso nell' Istituto approvato da Paolo III; si ricava anche da questo Breve medesimo, mentre si dà la facoltà di ammettere a questi voti al Preposito Generale della Compagnia, il che manifestamente suppone un qualche pubblico atto col quale essi vengano emessi, molto più perchè coll' emetterli era uno costituito in un grado determinato della Compagnia. Inoltre, se la Compagnia avea secondo le Bolle apostoliche di Paolo III voti solenni, riguardo ai professi, i quali formano nel più stretto senso il vero corpo di essa, sebbene come ivi pure è dichiarato anche i coadiutori ad essa appartengano, ne viene di necessità che la Compagnia era anche allora un vero Ordine regolare, e però in forza del *diritto comune* in quel tempo come anche ora vigente nella Chiesa, pienamente immune ed esente dall' immediata giurisdizione dei Vescovi, ed immediatamente soggetto alla Sede Apostolica.

Quindi è falso che le parole adoperate da Paolo III nella prima Bolla *Ipsosque Socios sub Nostra et huius Sanctae Sedis Apostolicae protectione suscipimus*, [2] siano ambigue. Tutta l'erudizione canonica del Chaillot del resto non difficile intorno alla Decretale *Recepimus* [3] e il testo della glossa che ad esso si riferisce non hanno qui a far nulla, giacchè essendo certo trattarsi nel caso nostro di un' *Ordine regolare* cioè di voti solenni, la sanzione del diritto comune già determina parlarsi ivi di una vera e propria esenzione dalla giurisdizione degli Ordinarî. Parimente consegue da quest' osservazione che la deroga ai decreti del quarto Concilio ecumenico di Laterano, e del secondo parimenti ecumenico di Lione, che si contiene nelle clausole della prima Bolla di Paolo III, dai quali si proibiva l' istituzione di nuovi Ordini religiosi, si

[1] *Publice emissa vota quamvis non solemnia.* Const. *Quanto fructuosius* citata nel Capo V, (pag. 46).

[2] Const. *Regiminis*, 27 settembre 1540.

[3] Cap. *Recepimus* 7 de Privil. (V. 33).

deve nel caso nostro intendere di un'Ordine regolare propriamente detto.

Ora tutto ciò che dice il Chaillot si riduce ad una mera possibilità; cioè che la parola protezione non sempre indica la vera esenzione dalla giurisdizione episcopale, e che i decreti di quei due Concili ecumenici vietavano l'istituzione di nuovi Ordini siano essi di voti solenni o di voti semplici i quali anche allora esistevano. Ma una mera possibilità non vale nulla contro il fatto certo, che cioè essendo la Compagnia Ordine regolare, e quindi di voti solenni, così la protezione immediata, come la deroga debbono intendersi in un senso determinato. Di qui si vede come il Breve *Exponi nobis*, mentre esplicitamente stabilisce, ed approva uno dei punti più importanti dell' organismo speciale della Compagnia, cioè la distinzione dei gradi, e l'intrinseca differenza dei voti, sparge una luce maravigliosa sopra alcune formole della prima Bolla di Paolo III e distrugge interamente tutte le strane interpretazioni che di quelle formole pretese dare a suo arbitrio il Chaillot.

Molto più poi ciò deve dirsi dell'ultima Costituzione apostolica di Paolo III che comincia *Licet debitum*, 17 ottobre 1549, nella quale, come abbiamo già avvertito, si fa una continua allusione alle Costituzioni della Compagnia, e se ne specificano e confermano alcuni punti capitalissimi. Tali sono per esempio la piena potestà di governarla lasciata al Preposito generale. « *Plenam in universos eiusdem Societatis socios et personas sub eius obedientia degentes, ubilibet commorantes etiam exemptos etiam quascumque facultates habentes, suam iurisdictionem exerceat* » l'esenzione esplicitamente confermata dalla giurisdizione di qualsivoglia Ordinario. «*Ipsamque societatem et universos illius socios et personas illorumque bona quaecumque ab omni superioritate, iurisdictione, correctione, quorumcumque Ordinariorum eximimus et liberamus ac sub Nostra et praefatae Sedis protectione suscipimus.* » Il potere giudiziario e coattivo che le si dà contro gli apostati o rical-

citranti. « *Ipsique Generales et alii inferiores praepositi per se vel alios, illos sic egressos, ac alios quoscumque dictae Societatis apostatas, et alios quosvis insolentes et qui id mereri videbuntur, in quocumque habitu Apostatas praedictos contigerit inveniri, excomunicare, capere, incarcerare, et alias suae disciplinae submittere, et ad id si opus fuerit auxilium brachii saecularis invocare, libere et licite valeant.* » Di questa e della formola precedente dovremo parlare con più cura nel rispondere alle obiezioni nel seguente capo. Ora è chiaro che tutte queste cose si trovano nelle Costituzioni di S. Ignazio, e sopratutto in questa Bolla di Paolo III in parte esplicitamente, nel resto virtualmente sono confermate, mentre in tutto dice il Pontefice doversi osservare le Costituzioni di S. Ignazio. Quindi tutti i sofismi accumulati dal Chaillot nell' interpretazione delle due Bolle di Paolo III (dalla pag. 35 fino alla pag. 85) sono sfatati dimostrandosi falsi i principali fondamenti sui quali si appoggiano: cioè primo, non potersi provare che ivi si parli di voti solenni; secondo, non potersi provare che ivi si conceda alla Compagnia la vera, e propria esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi; terzo, non potersi provare che Paolo III abbia confermato oltre la prima formola anche le Costituzioni di S. Ignazio; quarto finalmente non potersi provare da quelle Bolle apostoliche la distinzione dei varî gradi di professi, coadiutori spirituali e scolastici che sono nella Compagnia. Ora risultando, per l' analisi da noi fatta, evidentemente dalle Costituzioni di Paolo III, che tutte queste quattro cose si possano indubitatamente provare, ne viene che tutte le ipotesi arbitrarie, tutte le spiegazioni fondate sopra congetture o mere possibilità recate in mezzo dal Chaillot, sono con ciò stesso dichiarate insussistenti, anche prima di esaminarne, come ora faremo, partitamente almeno le principali.

CAPO VII.

Si risponde partitamente alle principali osservazioni del Chaillot sulle Costituzioni apostoliche di Paolo III.

Il Chaillot ha adoperato nell' esame delle due Bolle di Paolo III, come anche nelle altre dei Papi seguenti, una divisione in gran parte arbitraria in articoli, che non si trova nel testo, anche collo scopo di separarne le singole parti dal contesto, e così più facilmente falsarne il senso, e sofisticare sulle espressioni. Tuttavia per maggior chiarezza nel rispondergli vogliamo ritenerla, giacchè potremo sempre ricorrere al contesto quando per la retta intelligenza, sia necessario congiungere quello ch' egli arbitrariamente ha separato. Le osservazioni poi ch' egli fa, sebbene siano molte di numero, sono però di tal natura che confutate quelle due o tre che sono fondamentali, la falsità delle altre non è che un corollario. Per cominciare dalla prima Bolla di Paolo III *Regimini*, [1] ciò ch' egli dice all' artic. 4° pel voto di castità, agli artic. 6° e 7° per il voto di obbedienza al Papa, all' artic. 8° pel voto di obbedienza al Generale, all'artic. 10° pel voto di povertà si dee principalmente considerare in quanto il Chaillot pretende che non si può dimostrare trattarsi di voti solenni; giacchè le altre cose parte inesatte, parte false ch' egli vi aggiunge non riguardano direttamente il nostro scopo. Ora avendo io già dimostrato sia per l'autentica dichiarazione di altri Pontefici sia per le espressioni medesime di quelle Bolle che la Compagnia fin dalla sua origine ebbe riguardo ai professi voti solenni, come apparisce dal detto nel Capo sesto, ne viene essere falso quanto intorno a tutti questi articoli osserva il Chaillot. Solo noto essere ridicola la spiegazione di quelle parole della formola *post solemne perpetuae castitatis votum*, doversi cioè intendere

[1] V. nei Documenti n. I.

del voto di continenza annesso agli Ordini sacri. Infatti ivi quel voto si considera come connesso collo stato di perfezione colla pratica dei consigli evangelici: « *Quamdam vivendi formam, iuxta ea quae ad propositum sibi finem conducere usu didicerunt, Evangelicis consiliis, et canonicis Patrum sanctionibus conformem ediderunt.* » Sono parole colle quali il Pontefice dice quale fosse lo scopo della formola che segue dopo. È dunque assurdo spiegarlo dell' obbligo del celibato ecclesiastico. Così è in sommo grado ridicolo spiegare il voto di obbedienza speciale al Papa riguardo alle missioni fra fedeli o infedeli col dire che s' intendono le Legazioni e le Nunziature pontificie in quel modo e con quelle onorificenze con cui sogliono conferirsi.

Se in quei primi tempi alcuni membri della Compagnia ebbero speciali missioni dal Papa, ciò era un' incarico assai diverso, anzi molte volte esposto ai più gravi pericoli, e pieno di molestie, ma spoglio al tutto di ogni esteriore onorificenza. Così p: e: con autorità di Nunzio apostolico andò S. Francesco Saverio nelle Indie, ma in ben altra forma che quella ordinaria de' Nunzi della Sede apostolica. Parimente quando si dice che ogni membro della Compagnia deve ubbidire al Preposito generale « *in omnibus quae ad Regulae huius nostrae observationem faciunt* » sotto il nome di Regola s' intendono tutte quante le Costituzioni della Compagnia, e quindi è ridicolo quel che dice il Chaillot con molto sussiego (pag. 41) che si tratta di un voto semplice il quale non solo non inchiude universalmente tutto ciò che non è evidentemente peccato, ma sembra ristretto ai soli statuti della regola.

Se vuol vedere in qual modo s' intenda il voto e la virtù dell' obbedienza nella Compagnia, legga ciò che si dice di essa nelle Costituzioni e nelle altre parti dell' Istituto della Compagnia. Finalmente riguardo al voto della povertà ricordi quelle parole della Bolla *Dum indefesse*, di S. Pio V che dice dei Religiosi della Compagnia: *Vere et non ficte (eos) mendicantes fuisse, esse et fore.* Quello poi che osserva al-

l' art. 5 riguardo alle Costituzioni della Compagnia, che cioè Paolo III col dare la facoltà di fare Costituzioni non potè aver l' intenzione di approvare per *anticipazione* le Costituzioni più o meno canoniche che i Gesuiti potrebbero fare nelle loro assemblee generali, non è che una misera confusione di due cose assai distinte cioè l'autorità apostolica comunicata alla Compagnia per fare le Costituzioni, e la necessità intrinseca ch' esse nûlla contengano che si opponga alle leggi di Dio, e della Chiesa. Che anzi recai altrove [1] un testo del Suarez che spiega appunto quest' anticipata conferma distinguendola dall'approvazione propriamente detta. Ho poi già osservato che ciò che per approvazione apostolica, sebbene contrario al diritto comune, forma la natura speciale di un' Ordine regolare, non si può più dir privilegio. Quello poi ch' egli osserva all' art. 9 che dalla Bolla di Paolo III *Regimini* non si dice espressamente che il Preposito generale debba essere a vita e non a tempo, si scioglie facilmente con quella generale riflessione che la formola suppone essenzialmente le Costituzioni che la dichiarino, e che Paolo III appunto perciò dà in questa Bolla medesima l' autorità apostolica alle stesse Costituzioni.

Una altra cosa ancora mi rimane a notare nelle osservazioni con cui il Chaillot interpreta questa prima Bolla di Paolo III, ed è ciò che dice in fine, e che ripete molte altre volte che cioè non si contiene in questa Bolla la deroga espressa della Regola: *De non tollendo ius quaesitum*, ch' è la XVIII delle così dette regole della Cancelleria apostolica.

Fa veramente compassione quel dire, e ripetere che fa più volte il Chaillot quando non sa come distrigarsi da qualche argomento convincente contro le sue cavillazioni, ch' è necessaria la deroga espressa a questa regola della Cancelleria apostolica perchè abbia valore qualunque concessione pontificia. Per verità basterebbe dimandargli se i Vescovi ab-

[1] Capo IV, (pag. 36).

biano il *ius quaesitum*, che sia sottomesso alla loro giurisdizione un corpo morale che ancora non esiste e che solo comincia ad esistere come tale per facoltà della Sede apostolica. E ancora più converrebbe dimandargli, se posto già il diritto comune esistente, che gli *Ordini Regolari* siano esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, possa dirsi, fin che un tale diritto è vigente, che vi sia un *ius quaesitum* nei Vescovi riguardo all'esercitare l'immediata giurisdizione sopra un'Ordine regolare, che con autorità apostolica venga nuovamente istituito. E finalmente si può soprattutto chiedergli se i Vescovi aver possano un *ius quaesitum* relativamente all'esercizio della giurisdizione immediata ed ordinaria del Papa in tutte e singole le Diocesi e in tutti e singoli i Vescovi. Si vede dunque che il Chaillot dimenticando quel celebre detto: *Papa est supra canones*, e quindi molto più sopra le regole della Cancelleria, sebbene qui non abbiano a far nulla, ha voluto gittar polvere negli occhi ai meno avveduti con questa ridicola citazione della Regola XVIII, forse per far passare queste parole che sentono assai degli errori febroniani: « Paolo III non deroga alla Regola XVIII della Cancelleria « romana, deroga che sarebbe stata necessaria se avesse in- « teso concedere l'esenzione dalla giurisdizione episcopale « o parrocchiale. I sommi Pontefici nel loro profondo ri- « spetto per la giustizia, protestano che essi intendono tu- « telare i diritti dei Vescovi e altri interessati, anche allora « che dichiarano di operare nella pienezza della loro po- « testà. Da ciò consegue che il Papa non ha l'intenzione « di privare della loro giurisdizione canonica i Vescovi e i « Parrochi a meno che non deroghi in modo espresso alla re- « gola della Cancelleria *de non tollendo ius quaesitum*, re- « gola che ogni Papa rinnova alla sua volta, all'indimani « della sua elezione, e che è sottintesa in tutti gli atti della « S. Sede. » Dal che ne verrebbe che se in una Bolla pontificia il Papa nella pienezza della sua potestà esimesse alcuno dall'immediata giurisdizione del Vescovo per es: e non de-

rogasse espressamente alla Regola XVIII della Cancelleria, l'atto sarebbe contradittorio, giacchè si avrebbe, e non si avrebbe l'esenzione. Il che quanto sia riverente verso l'autorità della Sede Apostolica, non è uopo notare. [1]

Quindi anche da ultimo quello sforzo d'ingegno per ispiegare le parole di *protezione speciale* accordata alla Compagnia in modo che se ne escluda l'esenzione propriamente detta dalla giurisdizione episcopale, recando quei testi del Diritto canonico che provano potere una tal protezione non inchiudere l'esenzione, non giova nulla nel caso nostro, perchè essendo la Compagnia fin d'allora per quel che già dissi un' Ordine regolare di voti solenni, una tale esenzione era già dal diritto comune accordata; e le parole di Paolo III non fanno altro, se non che dichiarare esplicitamente una necessaria conseguenza dell'essere la Compagnia vero Ordine Regolare. Se non che in occasione dell'altra Bolla mi verrà in acconcio di ritorcere in guisa questi testi medesimi contro il Chaillot da confutarlo con essi compiutamente.

Non pago il Chaillot di aver straziato in ogni maniera nelle sue così dette osservazioni le parole della Bolla, attacca perfino il *Sommario* che ne fa l'editore del Bollario, il quale commise lo sbaglio (méprise) di chiamare i Gesuiti *Chierici*

[1] Reca maraviglia che il Chaillot qui e molte altre volte nel suo libro ricorra alla Regola XVIII della Cancelleria apostolica, *de non tollendo ius quaesitum*, e dal non esservi la deroga esplicita a cotal Regola in una qualche Costituzione pontificia, ne deduca non potersi attribuire alla Compagnia la vera esenzione dalla giurisdizione episcopale. Su questo egli ritorna più volte, come dovrò necessariamente far osservare anche in seguito.

Ora è da notare che per *sentenza comune* dei Dottori e dei Canonisti una delle cose in cui una tal regola non richiede la deroga apostolica è proprio l'esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi. Ecco quel che dice il Riganti nel Commentario a questa regola nn. 51-55. « *Limitatur secundo conclusio principalis ut non requiratur derogatio huic Regulae quando agitur de gratia ex sui natura praeiudiciali, et constat de concedentis scientia, quia in tali gratia non potest de ignorantia Papae, aut subreptione opponi, quia Papa scit per eam tertio praeiudicari, et ideo ne-*

Regolari ponendo questo titolo: *Approvazione dell' Istituto e Religione dei Chierici Regolari della Compagnia di Gesù.* Il Chaillot non può sopportare tale cosa, e dice (a pag. 50): « Paolo III non adopera giammai queste due espressioni *Religione, Chierici Regolari*, ma si serve dei termini *associati, aggregati,* e altri simili. » Ciò ripete anche a pag. 51 a proposito della II Bolla. Ora noi gli faremo osservare che l'editore del Bollario non ha preso nessun abbaglio (méprise) ponendo quel titolo: giacchè essendo la Compagnia per quel che abbiamo detto un Ordine Regolare, poteva e dovea essere chiamata così dall'editore, quantunque esplicitamente la parola *Religio* non si trovi nella prima Costituzione di Paolo III, e la Compagnia non essendo di Monaci, ma di Chierici, non poteva chiamarsi in altro modo che di *Chierici Regolari.* Inoltre per sua consolazione gli faremo sapere che Leone XII nel Breve già citato *Cum multa*, 17 maggio 1824 con cui restituiva alla rinnovellata Compagnia il Collegio Romano, chiama ripetutamente i nuovi Gesuiti, i quali sono, secondo il Chaillot, o almeno dovrebbero essere, precisamente quelli della *prima Regola* approvata sola da Paolo III, *Chierici Regolari: « Clericis Regularibus conditae ab ipso (S. Ignatio) Societatis Iesu .... Dilectis Filiis Clericis Regularibus Societatis Iesu Collegium Romanum concedimus,... illius Collegii*

cessaria non est derogatio Regulae quae est fundata in defectu intentionis, sed sufficit actus contrarius ad removendam priorem voluntatem in protestatione regulae panditam » e cita insieme al Fagnano *(in cap: Caeterum n. 28 de Rescript)* e altri autori, molte Decisioni della Rota Romana. Poi segue: « *Et gratia dicitur de sui natura praeiudicialis, quando implicat necessario praeiudicium tertii, ita ut sola gratia secum afferat praeiudicium in necessariam consequentiam, et Papa illud agnoscat ex natura gratiae, ut sunt exemptio a decimis,* EXEMPTIO A IURISDICTIONE EPISCOPI, *commutatio ultimae voluntatis, unio, erectio, saecularizatio, dismembratio, et alia id genus.* » Quindi ne viene che il Chaillot cita la Regola XVIII della Cancelleria, e vi appoggia sopra i suoi argomenti, precisamente in quella materia in cui è esclusa la necessità della deroga. E questo valga di esempio del modo con cui il Chaillot confida nell' ignoranza dei suoi lettori.

regimen per eosdem Clericos Regulares Societatis Iesu assumi volumus etc. » Questa sia un' altra delle tante prove, dell' esattezza meravigliosa delle affermazioni dell' autore che combattiamo. E basti della prima Bolla.

Assai più assurde ancora sono le osservazioni ch' egli fa non interpretando, ma guastando l' ultima Costituzione di Paolo III. Già abbiamo osservato che questa Bolla di Paolo III è una prova evidente ch' erano state scritte da S. Ignazio le Costituzioni della Compagnia e che esse erano al Pontefice pienamente conosciute. Abbiamo inoltre dimostrato che anche per confessione del Chaillot, alcuni punti solo accennati nella prima formola, sono qui in modo determinato e specifico enumerati e confermati con apostolica autorità, come essi sono esposti e più distesamente spiegati nelle Costituzioni. Di guisa che si può dire, che le Costituzioni della Compagnia sono virtualmente espresse, in tutto ciò che nominatamente si conferma in questa Bolla. Se v' è quindi argomento che distrugga pienamente tutta la serie di sofismi proposta dal Chaillot, è proprio questa Bolla di Paolo III.

È dunque pregio dell' opera, il vedere in modo alquanto più minuto, con quale strana interpretazione venga essa travisata, da uno che pur pretende di farne conoscere il senso genuino e la vera significazione. Per maggior chiarezza nel confutare le obiezioni, riteniamo anche qui quell' arbitraria divisione in articoli adottata dal Chaillot che non esiste, come avvertimmo, nel testo.

All'articolo I. che riguarda l' elezione del Preposito Generale della Compagnia si dice: « *Ut Praepositus Generalis dictae Societatis pro tempore existens, cum primum iuxta Constitutiones eiusdem Societatis in illius Praepositum electus fuerit, eo ipso verus ipsius* Religionis *Generalis Praepositus cum libera, generali et omnimoda cura, et administratione omnium et singulorum, ad felix regimen et prosperam directionem dictae Societatis spectantium, et pertinentium, sit et esse censeatur, ac suum*

Praepositi officium in omnibus exercere incipiat, ac plenam in universos eiusdem Societatis socios et personas sub eius obedientia degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quascumque facultates habentes suam iurisdictionem exerceat. »

Ho voluto recar per intero le parole della Bolla, perchè si conosca con quale buona fede sia dal Chaillot interpretata. Da prima, si può chiedere all'espositore così accurato e all'interprete così scrupoloso delle Bolle pontificie, perchè mai, senza dire ch' egli non riferisce le parole esattamente, ma solo in compendio, mette così questo primo articolo: « Il Pre« posito generale dopo ch' è eletto conforme alle Costitu« zioni della Compagnia, comincia ad esercitare, pel fatto « stesso della sua elezione, il suo uffizio di Preposito e la « sua piena giurisdizione su tutti i membri della Compagnia? » Ci risponderà forse ch' egli compendia; ma perchè non dirlo? inoltre perchè in questo compendio lasciare quelle parole *verus ipsius Religionis Generalis Praepositus?* forse perchè contraddiceva a ciò ch' egli avea detto a pag. 50 « Paolo III non adopera *giammai* questa parola *religione?* » [1] ovvero perchè avea detto a pag. 48 « nel linguaggio della giurisprudenza ecclesiastica, le parole *Religio, Ordo,* denotano *un Istituto di voti solenni* » confutando così da sè in due righe quasi tutto il suo libro? [2] In tal caso il compendiare è molto comodo. Finalmente, perchè si contenta di adoperare quella breve formola, *il suo uffizio di Preposito e la sua piena giurisdizione* [3], (sebbene questa ultima espressione significhi più

[1] Paul III n'emploie *jamais* ces deux expressions *Religion, Clercs Réguliers.*

[2] « Dans la langue canonique les expressions *Religio, Ordo,* desi« gnent l'Institut, ou l'on professe les grands voeux, les voeux so« lennels. »

[3] « *Iurisdictio*, dice Ferraris, (V. Iurisdictio) *est facultas alicuius habentis publicam auctoritatem et eminentiam super alios ad eorum regimen et gubernationem. Est in re communis.* » È dunque insita nel concetto di giurisdizione l'*autorità publica,* il che non può dirsi della mera potestà domestica, quale sarebbe quella che dicesi *potestas dominativa.* Molto

di quel che non pare intenda il Chaillot) e non si è degnato di aggiungere quelle parole con cui è espressa dal Pontefice: « *Cum libera generali et omnimoda cura et administratione, omnium et singulorum*, e quelle altre, *plenam in universos eiusdem Societatis socios et personas sub eius obedientia degentes, ubilibet commorantes, etiam* exemptos, *etiam quascumque facultates habentes suam iurisdictionem exerceat?* » forse perchè queste formole, un po' difficilmente si possono torcere a significare quella mera *potestas dominativa* che il Chaillot osserva, segnatamente nel proemio della prima Parte, essere al tutto diversa dalla vera e propria giurisdizione canonica così nel foro interno, come nel foro esterno? Se è così il compendiare in tal modo può essere molto utile, ma per verità si chiama non riferire ma falsificare il testo delle Bolle pontificie.

Tre cose poi obbietta a questo articolo il Chaillot. I. Che contro lo stile consueto della Cancelleria pontificia, qui si accennano dal Pontefice Costituzioni che non si riferiscono, e che conseguentemente non sono confermate nè secondo la forma *comune,* nè secondo la forma *specifica.* Lasciando da parte l'erudita esposizione in che consistano queste due forme che si può trovare presso tutti gli autori di diritto canonico al titolo dei Privilegii (V. 33) [1] rispondiamo, che in questa Costituzione v'è l'una e l'altra maniera di conferma, cioè il corpo delle Costituzioni è confermato generalmente per

più poi quando si aggiunge *plena,* con che si vuol dire che il Preposito generale può esercitarla in tutti gli atti e su tutte le persone ad esso soggette, anche se *personalmente* per altro titolo fossero esenti dalle altre ordinarie subalterne giurisdizioni. Si dà dunque qui la vera giurisdizione canonica. - Ho citato Ferraris appunto perchè non fa che riferire ciò che è comune tra canonisti.

[1] La forma *comune* considera la cosa come *è in sè* lasciandola tale, quindi se invalida p. e. tale rimane, se contraria al diritto comune, non ha valore se ad esso non si deroga.

La forma *specifica,* fa che ciò che si conferma divenga cosa del Pontefice che sana qualunque difetto.

ciò stesso che il Papa non una ma più volte le richiama come norma, secondo la quale si debbono intendere anche quei punti che ivi specifica; i punti poi particolarmente ricordati, sono in *forma specifica* confermati nella Costituzione medesima. Per rispondere poi a quel cavillo che la conferma che dicesi in *forma comune*, s' intende non derogare al diritto comune esistente, osserviamo che il papa Paolo III vi ha derogato, quanto era necessario, in questa Costituzione medesima nelle clausole. E giacchè parliamo di clausole mi sia lecito di andare per un momento da un capo all' altro di questa Bolla di Paolo III, per dimostrare fino a qual punto il Chaillot faccia a fidanza non solo col buon senso, ma cogli occhi dei suoi lettori; supponendo che non solo non sappiano intendere, ma neppure sappiano leggere quel ch' è scritto. Ecco ciò ch' egli osa scrivere (pag. 85) intorno alle *clausole* di questa Costituzione: « Non solo Paolo III, non « deroga alla regola XVIII della Cancelleria *de iure quaesito* « *non tollendo*, (la quale abbiamo già dimostrato essere in « questa materia esclusa), ma la Bolla non contiene neppure « le parole *non obstantibus* nè la scienza certa, e la *pienezza* « *della potestà* che indicano nel Pontefice l'intenzione di rivo- « care il diritto comune in ciò che non può conciliarsi col « tenore dell' atto pontificio. »

Ora nella chiusa della Bolla si leggono queste espresse parole: « . . *Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus ac iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis. . . caeterisque contrariis quibuscumque.* » Dopo questo si può domandare a buon diritto se chi mentisce così deve ancora essere confutato?

Tornando ora alle obbiezioni contro la conferma fatta dal pontefice Paolo III delle Costituzioni, quasi esse gli fossero sconosciute, abbiamo detto di sopra che il pontefice Gregorio XIII nella Bolla *Quanto fructuosius* afferma che così Paolo III come Giulio III, e Paolo IV, conobbero ed esaminarono

le Costituzioni. [1] Quindi è falso quel che dice il Chaillot: « Sembra che la S. Sede non debba rispondere che degli statuti espressi nella Bolla, e che le altre cose appartengono unicamente ai Gesuiti. Questa osservazione è importante, perchè Pio VII non ha rimesso in vigore che le costituzioni di Paolo III. » (Pag. 53.)

Ora la S. Sede, come abbiamo detto, generalmente approvò le Costituzioni, e in secondo luogo, il Chaillot non riflette ch'egli apertamente si contradice, affermando che gli statuti *espressi* in questa Costituzione debbono aversi come approvati dalla S. Sede. Imperocchè, come ho dimostrato, i punti principalissimi di quello ch' egli chiama *governo speciale della Compagnia* sono quelli appunto in essa specificatamente riferiti ed approvati, oltre all'essere implicitamente approvate di necessità tutte quelle cose le quali riguardo ai punti specificati si trovano nelle Costituzioni. Così per esempio, in questo medesimo primo articolo determinandosi essere legittima l'autorità del Preposito Generale eletto conforme le Costituzioni della Compagnia, ne segue che siccome in esse si dice espressamente [2] ch'egli dev'essere a vita, che deve essere eletto dalla Congregazione generale secondo quella forma e regola che ivi si stabiliscono, ne segue dico che anche tutto questo è di necessità virtualmente inchiuso nell' approvazione specifica di quel primo articolo. Dal che si vede altresì quanto sia falso quel che molte volte [3] ripete il Chaillot che il durare *a vita* il Preposito Generale è cosa non mai confermata nelle Bolle Apostoliche.

Un'altra cosa che oppone, affettando molta maraviglia, è che

[1] Ecco le parole: « *Cum enim sicut iuxta dictae Societatis constitutiones et laudabilè Institutum a fel. rec. Paulo III et Iulio etiam III confirmatum ac etiam a Paulo IV Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris diligentissime examinatum et a concilio Tridentino commendatum, Societas ipsa etc.* »

[2] P. IX. c. 3.

[3] Pag. 57, 166, etc.

non sia necessario che l'elezione del Preposito Generale della Compagnia sia confermata dal Papa, e però appena eletto possa esercitare la piena sua autorità. È lecito in prima domandare, se il Preposito Generale eserciterebbe il suo potere anche a dispetto del Papa. Quindi è chiaro che dovendo il Papa necessariamente sapere chi è l'eletto, quand'egli nulla opponga, ciò equivale ad una conferma. In secondo luogo lo scopo di una tale disposizione è di togliere ogni impedimento, che per qualunque pretesto potesse essere frapposto al libero esercizio della potestà del Preposito Generale pel bene di tutta la Compagnia. Finalmente se il Chaillot si fosse presa la fatica di leggere i decreti delle Congregazioni generali, avrebbe trovato che fin dalla prima Congregazione generale (Decreto XVI) la formola stabilita e sempre conservata del decreto di elezione comincia colle parole: « *Auctoritate Sedis Apostolicae et universae Societatis, iuxta nostras Constitutiones etc.* » di guisa che ha luogo anche qui quell'anticipata conferma che riguardo alle costituzioni recai altrove, soggiungendovi la spiegazione datane dal Suarez. Ed ora si può giudicare, quanto valga questo portentoso argomento del Chaillot, per dedurre da ciò non essere la Compagnia un Ordine religioso propriamente detto, nè godere del privilegio dell' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi. Eccolo: « Negli ordini religiosi di voti solenni i superiori godendo della vera esenzione, hanno giurisdizione nel foro esterno, mentre negl' istituti di voti semplici non essendo esenti pel diritto comune e non avendo giurisdizione nel foro esterno, tutta la loro autorità si concentra nell' interno regime dell' istituto. Ora se il Generale dei Gesuiti non ha giurisdizione canonica, ma solo *potestà dominativa, si spiega* perchè Paolo III abbia ammesso *senza far difficoltà* (sic) che il Superiore dei Gesuiti entrasse in funzione prima di ottenere la conferma della sua elezione. Dunque deve dirsi che Egli non ha questa giurisdizione, che non è esente, e per conseguenza che la Compagnia non è

vero Ordine Regolare, nè ha voti solenni. [1] Così si argomenta da uno che si dice Canonista!

Con un semplice *si spiega* che oltre il non ispiegar nulla, esprime un concetto assurdo, il Chaillot pretende di annullare intere Bolle pontificie che dicono l'opposto. Ma poi gli chieggo, se sia il Papa o altri fuori di lui che abbia data questa facoltà, e se il Papa non abbia, quando Egli creda, il diritto di darla, a meno che non entri anche qui la famosa regola XVIII della Cancelleria Apostolica « *de iure quaesito non tollendo!*

Di qui anche si vede quanto sia falso ciò che soggiunge il Chaillot che solo nella Bolla « *Catholicae Ecclesiae* » di Gregorio XIV. del 1591, quarantadue anni dopo Paolo III, si trovi la concessione formale della giurisdizione fatta al Generale della Compagnia di Gesù. Ma giacchè viene a taglio, debbo confutar pienamente con un semplice raffronto di testi questa enorme falsità. Le parole sulle quali si fonda il Chaillot della Bolla di Gregorio XIV, sono queste « *Quod vero attinet ad dimissionem (e Societate), declaramus formam iudiciariam adhibendam non esse, sed modum in Constitutionibus prescriptum et hactenus in ipsa Societate servatum de caetero servari volumus; nempe ut etiam sine aliquo processu, tela, aut ordine iudiciario, ac nullis terminis etiam substantialibus servatis, sola facti veritate inspecta, culpae vel rationabilis causae tantum ratione habita ac personarum aliarumque circumstantiarum (quarum consideratio sit cum charitate et prudentia conjuncta) procedi possit, auctoritate praedicta declaramus et decernimus. Quin etiam omnes facultates, omnemque jurisdictionem, quod ad subditorum correctionem et punitionem pertinet, quibuscumque ordinibus eorumque Generalibus, hactenus concessas, non ad instar, sed aeque principaliter, ipsi Societati ejusque Praeposito Generali concedimus et largimur.* Quo vero ad reliqua, *quae in controversiam vocata erant, sic statuimus etc.* » È evidente che la giu-

[1] Pagg. 54, 55.

risdizione qui non solo si suppone, ma si riconosce come già in pieno vigore, e solamente per togliere tutte le controversie si determina con forme perentorie dal Pontefice, ch'essa esiste in tutta la sua pienezza. Ora Paolo III in questa Costituzione che ora esaminiamo, fra le altre cose dice così: « *Ipsique Generales et alii inferiores praepositi per se vel per alios, illos sic egressos (e Societate) ac alios quoscumque dictae Societatis apostatas, ut etiam alios quosvis insolentes..... excomunicare, capere, incarcerare, et alias suae disciplinae submittere, et ad id si opus fuerit auxilium brachii saecularis invocare, libere et licite valeant.* » Osservo qui primieramente, che il Chaillot mentre divide in articoli questa Bolla di Paolo III, a pagg. 66 mette le parole che immediatamente precedono, quindi a pag. 67, mette quelle che sieguono immediatamente e non dice parola di queste che ho citate le quali evidentemente suppongono la vera giurisdizione canonica anche nel foro esterno. [1]

Infatti il Chaillot mette come articolo XI [2] della Bolla ciò che riguarda la proibizione fatta a chiunque in qualsi-

[1] Ad intendere in qual modo questa reticenza non possa attribuirsi ad altro che alla mala fede, basta riferire le parole della Bolla; eccole: « *Ac inhibemus ne quis post emissa vota* secundum constitutiones praedictas, *sive Professus sive Scholaris sive Coadiutor Societatis huiusmodi sit, ad quemvis alium Ordinem etiam per Sedem praedictam approbatum (Carthusiensium dumtaxat excepto) nisi de expressa ipsius Praepositi aut dictae Sedis licentia transferri, egressi vero alias quam ut praefertur de Ordine seu Consortio huiusmodi, in nullo alio praeterquam Carthusiensium praefato Ordine admitti, recipi, vel retineri possint; ipsique Generales et alii inferiores praepositi per se vel alios, illos sic egressos ac alios quoscumque dictae Societatis apostatas, ut etiam alios quosvis insolentes et qui id mereri videbuntur, in quocumque habitu Apostatas praedictos contingerit inveniri, excomunicare, capere, incarcerare et alias suae disciplinae submittere, et ad id si opus fuerit auxilium brachii saecularis invocare libere et licite valeant: ipsamque Societatem, et universos illius Socios, et personas illorumque bona quaecunque ab omni superioritate, iurisdictione, correctione quorumcumque Ordinariorum eximimus et liberamus ac sub Nostra et praefatae Sedis protectione suscipimus.* »

[2] V. nel Docum. n. II, artt. 11, (12), 13.

voglia grado della Compagnia, dopo i voti, di passare ad un altro ordine fuorchè a quello de'Certosini, senza riflettere intanto che l'espressione *ad quemvis alium Ordinem*, denota che la Compagnia era *Ordine regolare* al pari di quelli, e che inoltre sarebbe inesplicabile la proibizione di passare da una Compagnia di voti semplici ad un Ordine di voti solenni. Dopo l'Articolo XI passa all'Articolo XIII dove mette ciò che riguarda l'esenzione e comincia da quelle parole « *Ipsamque Societatem etc.* » sopprimendo però la parola « *correctione!* » Con ciò indica che v'è un'Articolo XII *di cui non dice sillaba* (ebbe almeno tanto pudore): ora l'Articolo soppresso mostra falsa palesemente tutta la sua interpretazione intorno alla natura del privilegio di esenzione conferito alla Compagnia. Perchè, come ho detto, la potestà coattiva di prendere, incarcerare, scomunicare invocando se è d' uopo l'aiuto del potere civile, suppone necessariamente la vera giurisdizione canonica tanto nel foro interno quanto nel foro esterno perchè altrimenti questo dovrebbe farsi dal Vescovo. Quindi si capisce perchè nella traduzione dell'inciso seguente, « *Ab omni superioritate iurisdictione*, correctione *quorumque Ordinariorum eximimus et liberamus* » egli abbia tradotto « *Nous exemptons..... de la supériorité et juridiction etc.* » soppressa la parola *correctione*. Se questo si chiami sì o nò falsificare le Bolle pontificie, lo giudichi il lettore.

Di qui si vede quanto a buon diritto affermai, che è falso quel che dice il Chaillot, che cioè solo nel 1591 nella Bolla di Gregorio XIV, si contiene la concessione formale della giurisdizione canonica fatta al Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

Ed ora dopo di averlo dimostrato così evidentemente falsificatore delle Costituzioni pontificie, potrei passar oltre senza curarmi di esaminare le altre sue osservazioni. Ma giacchè può riuscire utile il far conoscere appieno, quale sorta di libro sia quello che egli seppe scrivere in questo tempo, contro l' attuale Compagnia di Gesù, proseguo ancora per poco

l' esame intrapreso delle sue Osservazioni alla Bolla *Licet debitum* di Paolo III.

Mi sono esteso alquanto in questo primo articolo, perchè mi dava campo di stabilire quel principio dell'approvazione fatta dal Papa delle Costituzioni della Compagnia, e del chiamarla ch' egli fa Religione, il che solo basta a distruggere dai fondamenti tutto il resto che nelle sue osservazioni dalla pag. 56 dove esamina l' articolo II fino alla pag. 85 che riguardano l'articolo ultimo e le clausole, dice il Chaillot. Per verità tutto quanto ivi è accumulato si riduce acconciamente a tre capi: I. Non potersi provare la vera esenzione, nè dalle parole con cui Paolo III la concede, nè da quei particolari privilegî d' immunità che insieme con essa son conferiti. II. Non provarsi da questa Bolla apostolica che sia stata confermata ed approvata da Paolo III quella forma speciale di governo, di organismo, di azione ch' è propria della Compagnia, secondo le Costituzioni di S. Ignazio e per cui essa differisce dagli altri Ordini regolari. III. Non potersi dimostrare parimente che la Compagnia sia un Ordine regolare propriamente detto con voti solenni e non soltanto un pio Istituto con voti semplici. Ora io ho dimostrato in primo luogo, con ogni maniera di argomenti interni ed esterni e anche colle parole medesime del Chaillot, che la Compagnia confermata ed approvata da Paolo III, era un' Ordine regolare con voti solenni. L' esenzione poi propriamente detta dalla giurisdizione dei Vescovi, che ha per sua conseguenza necessaria il dare la vera giurisdizione canonica ai Superiori regolari, pel diritto anche al tempo di Paolo III in vigore nella Chiesa, era privilegio inerente alla condizione di Ordine regolare propriamente detto. Quindi ancora che non se ne parlasse esplicitamente vi sarebbe implicitamente presupposta. Ma ho in secondo luogo provato, che questa giurisdizione con uno dei caratteri più evidenti cioè la potestà coattiva con pene spirituali e temporali an-

che in *foro externo* è in questa Bolla formalmente ed espressamente conceduta da Paolo III alla Compagnia.

Finalmente ho chiarito fino all'ultima evidenza che Paolo III in questa Bolla conferma generalmente l'istituto della Compagnia in quella forma che dicesi *comune*, derogando perciò al diritto contrario, e in quella forma che dicesi *specifica* approva e conferma alcuni dei punti più importanti delle Costituzioni, che appartengono intimamente al governo speciale proprio della Compagnia. Ne segue dunque che quelle osservazioni le quali cercano di provare tre cose certamente e manifestamente false, non possono e non devono essere che un cumulo di sofismi. Quando adunque io non mi curassi di rispondervi, vi avrei già risposto col distruggerle nei loro fondamenti. Tuttavia per dare un saggio di quel che sono queste grandi osservazioni prendiamone ad esame alcune delle più importanti.

All' art. XIII concede il Pontefice l'esenzione alla Compagnia con queste parole: « *Ipsamque Societatem et universos illius socios et personas illorumque bona quaecumque ab omni superioritate, iurisdictione, correctione, quorumcumque Ordinariorum eximimus et liberamus, ac sub Nostra et praefatae Sedis protectione suscipimus.* » Si noti essere cose già certe, sia la qualità di *Ordine regolare*, sia l'esenzione in forza del diritto vigente, come or ora abbiamo detto, sia la vera giurisdizione canonica con vera potestà coattiva. Tutto ciò è dimostrato. È dunque certo, che il voler provare il contrario è studiarsi di persuadere una cosa falsa. Vediamo almeno con quali argomenti pretende di farlo il Chaillot. La prima ragione è che non si deroga alla Regola XVIII della Cancelleria apostolica. Ora almeno per la quarta volta dobbiamo ripetere, che abbiamo già dimostrato che questa Regola è qui allegata a sproposito, sia perchè nella sua applicazione non inchiude ciò ch' è *di sua natura* pregiudiziale come dissi in altro luogo portando la sentenza dei Canonisti, sia perchè i Vescovi non possono avere un *ius quaesitum*, mentre nel

diritto vigente l'esenzione è condizione inseparabile da quella di Ordine regolare; ma non è qui luogo di ripetere il già detto altrove. In quella vece aggiungo qui un' altra cosa ed è che nella formola che egli suggerisce, la quale, secondo lui, non avrebbe avuto alcuna ambiguità (giacchè egli pretende anche d' insegnare ai Papi in qual modo debbano parlare chiaramente nelle loro Bolle) vi sono alcune espressioni, le quali non sembrano del tutto esatte. Secondo lui Paolo III avrebbe parlato chiaramente e senza dar luogo a discussioni, (niente meno), dicendo così: « Noi esimiamo la Compagnia, e i suoi membri dalla giurisdizione dei Vescovi, e li riceviamo sotto la nostra giurisdizione immediata, e sotto la giurisdizione immediata della S. Sede, derogando espressamente alla Regola XVIII della nostra Cancelleria apostolica, e intendendo abrogare i diritti giurisdizionali che i SS. Canoni danno ai Vescovi sopra le Comunità delle loro Diocesi (pag. 68).

Ora siccome il Concilio Ecumenico Vaticano ha definito dommaticamente [1] che il Romano Pontefice Vicario di Gesù Cristo e Pastore della Chiesa universale, ha la giurisdizione immediata ed ordinaria sopra tutti e singoli i Vescovi e sopra tutte e singole le diocesi del mondo, qualsivoglia diritto giurisdizionale dei Vescovi anche *senza deroga espressa* è abrogato in forza dell' atto con cui il Papa esercita immediatamente quel diritto. Altrimenti converrebbe dire esservi dei diritti *giurisdizionali* che i Canoni concedono ai Vescovi, in guisa da rendere nulla la giurisdizione *ordinaria ed universale* del Romano Pontefice. È dunque chiaro che questa prima ragione non vale nulla, sia perchè la Regola decimottava della Cancelleria, i sagri Canoni e i diritti giurisdizionali ch' essi concedono qui non entrano affatto, sia perchè quand'anche esistessero, sono sempre soggetti all'universale giurisdizione immediata e ordinaria del Vicario di

[1] Conc. Vat. Const. I. *de Ecc. Chr.* cap. 3.

Cristo. L'altra ragione per negare che qui si parli di esenzione è che Paolo III mette per conclusione «di ricevere sotto la protezione sua e della Sede apostolica la Compagnia» [1]. Quindi il Chaillot conchiude che siccome la parola protezione è ambigua, non può dimostrarsi che qui si tratti di vera esenzione e ritorna di bel nuovo alle Decretali di Alessandro III e Innocenzo III, delle quali abbiamo già dato un qualche cenno nel rispondere alle osservazioni fatte dal Chaillot a quel tratto della prima Bolla, dove il Pontefice accordava l'immediata protezione della Santa Sede alla Compagnia. (Vedi sopra pag. 63).

Rispondiamo in primo luogo, che siccome la Compagnia da questa stessa Costituzione essendo chiamata Religione, è per confessione medesima del Chaillot (pag. 48) [2] vero Ordine regolare, la parola protezione non può significare altro che la vera *esenzione* comune, pel diritto vigente, a tutti gli Ordini regolari. Rispondiamo in secondo luogo che se tutte le parole antecedenti «*Eximimus et liberamus ab omni superioritate iurisdictione et correctione quorumcumque Ordinariorum*» esprimono la vera esenzione, è impossibile che la parola protezione nello stesso periodo dica il contrario, a meno che Paolo III non affermasse e negasse nello stesso periodo la cosa medesima, come fa il Chaillot, il quale nega in una pagina ciò che ha affermato in un'altra, e ne abbiamo già più volte recati gli esempi. Rispondiamo in terzo luogo che se il Chaillot non avesse soppresso, come dissi più sopra, le parole che immediatamente precedono e che concedono ai Superiori della Compagnia la più ampia potestà coattiva anche nel foro esterno, potestà la quale necessariamente richiede la vera giurisdizione, e quindi la vera esenzione,

[1] «Ipsam Societatem..... ab omni superioritate iurisdictione correctione quorumcumque Ordinariorum eximimus ac liberamus ac sub «Nostra et praefatae Sedis protectione suscipimus.»

[2] «Dans la langue canonique les expressions Religio, Ordo, désignent l'institut ou l'on professe les grands vœux, les vœux solennels.»

avrebbe subito capito, che la parola protezione anche in questo luogo ha il suo senso pienamente determinato, che non dà luogo ad alcuna ambiguità. Rispondiamo da ultimo, che i testi delle due Decretali da lui citati qui non solamente son fuor di luogo, ma anzi si possono ritorcere contro di lui. Con ciò, sebbene non sia necessario a confutarlo, per liberare la parola che ho data più sopra, di levargli la fatica di citare più queste due Decretali, debbo qui dirne qualche cosa.

Nella Decretale di Alessandro III *(Cap. Recepimus 8. de Priv.)* si tratta delle chiese *censuali*, delle quali si dice che il pagare che fanno semplicemente un annuo censo alla Sede apostolica, e essere così sotto la *protezione di S. Pietro* non basta per dedurne che esse siano immuni dalla giurisdizione episcopale. Ma in quella vece, dice il Pontefice, si devono osservare attentamente quali siano i privilegî di quelle chiese e il loro tenore, di guisa che se si trova che la chiesa censuale « *specialiter B. Petri iuris existat, et ad indicium perceptae libertatis census annuus conferatur, non immerito poterit speciali praerogativa gaudere.* » Ossia se il censo sia segno che quella chiesa è stata presa sotto la speciale giurisdizione della Sede apostolica, o ciò che equivale, è stata dichiarata *libera* da ogni altra giurisdizione, la parola protezione significa la piena esenzione. Quindi prosegue: « *Si vero ad indicium perceptae protectionis census persolvitur non ex hoc iuri diocesani Episcopi aliquid videtur esse subtractum.* »

Il che vuol dire, che la *libertà* è il carattere distintivo della vera esenzione rispetto alla semplice protezione.[1] Quindi la glossa ordinaria, citata male dal Chaillot per confermare i suoi errori, alla parola *libertatis* dice così: « *Ubicumque inveneris haec verba in privilegiis* (cioè che il censo si paga

[1] Il Schmalzgrueber (ad tit. de Privil. n. 269) dice che si prova l'esenzione « *Si dicatur in privilegio, quod Ecclesia talis, Ecclesiae Romanae annuum censum solvat in signum et indicium libertatis ab ea perceptae,* NAM LIBERTAS ET EXEMPTIO IDEM SONANT. »

ad indicium libertatis perceptae) statim intelligas illos esse in toto exemptos a iurisdictione Episcoporum. »

Pare che Paolo III abbia preveduto i cavilli del Chaillot, e quindi abbia messo quelle parole EXIMIMUS ET LIBERAMUS prima delle altre *sub nostra et praefatae Sedis protectione suscipimus*. Di guisa che non solo la Decretale *Recepimus* non fa contro di noi, ma anzi ci dà un testo espresso del Diritto, che determina il senso della parola protezione a significare la vera e propria esenzione dalla giurisdizione episcopale.

L' altra Decretale è di Innocenzo III *(Cap. Ex parte 18 de Priv.)*, ivi il Pontefice parla così, scrivendo ad un Vescovo: « *Ex parte tua fuit quaesitum, utrum* Clerici et laici, *qui literas protectionis ostendunt, in quibus* personae suae *expresso nomine, cum omnibus rebus suis, sub apostolica protectione consistere declarantur, a iurisdictione Episcopi diocesani sint exempti. Nos autem tibi respondemus, quod per literas huiusmodi, ab Episcoporum suorum potestate minime subtrahuntur.* » Ora è chiaro che qui si parla primieramente di lettere di protezione comuni ai chierici e ai laici, e conseguentemente è oltre modo improbabile, che il Papa volesse così sottrarre gli uni e gli altri, dalla giurisdizione dei Vescovi. Ma quello ch' è più, è evidente che qui si parla di esenzione personale: *In quibus personae suae expresso nomine etc.*, e conseguentemente è assurdo il trasferire da caso a caso questa Decretale applicandola, ad un Ordine regolare che costituisce un corpo morale, approvato dalla Sede apostolica, con una forma determinata da leggi, e che pel maggior bene sia dell' Ordine medesimo, sia della Chiesa, è dal sommo Pontefice immediatamente assoggettato alla propria giurisdizione. Dunque la Decretale *Ex parte* non ha alcuna relazione colla materia di cui ora parliamo.

Aggiungerò infine, che la glossa ordinaria a questa Decretale, dice ch' essa deve intendersi secondo la Decretale *Recepimus* di Alessandro III. Ora abbiamo dimostrato che la

libertà da ogni altra giurisdizione, è ivi data come carattere che la protezione indica la vera esenzione. Dunque anche la Decretale *Ex parte* si deve allo stesso modo spiegare. Credo di aver mostrato sovrabbondantemente che il Chaillot poteva risparmiarsi l' erudizione delle due Decretali.

La terza ragione, per negare che qui si tratti della vera esenzione dalla giurisdizione episcopale è « Non esser certo « che i Vescovi siano compresi sotto la parola generale di « Ordinarî » (pag. 68), ed aggiunge il Chaillot questa pellegrina erudizione « Bossuet dice di Roma pagana: *tutto ivi era Dio fuor che Dio stesso;* citazione la quale qui è fuor di luogo, lasciando stare per ora il ricercare, se esprima più un' idea profonda di quello che un mero giuoco di parole. Infatti essa non potrebbe applicarsi se non in quanto significhi: *tutti chiamavansi Ordinarî fuori che i Vescovi che pure lo sono più degli altri.* Domandiamo dunque al Chaillot, se intende di dire che non i soli Vescovi si chiamano *Ordinarî*, oppure che i Vescovi non vengono sotto il nome di Ordinarî quando la Santa Sede adopera questa parola in modo indefinito. Se dice la prima cosa non v' era bisogno di molta erudizione perchè la parola *Ordinario* significando il titolo per cui si ha la giurisdizione cioè per la natura stessa dell' uffizio ecclesiastico che uno ha, in quanto differisce dalla delegata che si ha per mera volontà di un Superiore, qualunque uffizio ecclesiastico abbia annessa la giurisdizione dà a chi l' esercita la denominazione di Ordinario.

Quindi al titolo delle Decretali *de officio iudicis Ordinarii*, (I. 31), così gli interpreti del testo come gli scrittori di Diritto canonico, trattano dei varî gradi di giurisdizione ecclesiastica, cominciando dal sommo Pontefice fino al Parroco, e tutti li comprendono sotto la denominazione di Ordinarî. Ne viene quindi che quando Paolo III *esime* e *libera* la Compagnia *ab omni iurisdictione, superioritate, correctione quorumcumque Ordinariorum*, sotto questa denominazione deve necessariamente inchiudere anche i Vescovi a meno che non

si dica che la giurisdizione dei Vescovi non è ordinaria. Se poi il Chaillot pretende che sotto il nome di Ordinari non vengono i Vescovi, anche quando la S. Sede adopera questa parola in modo indefinito, ne verrà questa maravigliosa conseguenza, che in molti Decreti disciplinari anche del Concilio di Trento in cui si adopera solo quella formola, i Vescovi non avranno quella potestà che si concede ai loro inferiori come Ordinari. Per esempio quando (Ses. VII cap. 15 *de Ref.*) si dice: « *Curent ordinarii ut hospitalia quaecumque a suis administrationibus fideliter et diligenter gubernentur* » questo non si dovrà intendere dei Vescovi, mentre il Concilio ivi rinnova la prescrizione di quello di Vienna dove si dice *Ordinariis locorum iniungimus*, i quali manifestamente non sono altro che i Vescovi.

Così parimente quando nella Sessione IV nel Decreto *De editione et usu sacrorum librorum*, comanda la santa Sinodo che « *Nulli liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris. . . . nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario* » si dovrà intendere che una tale approvazione non si dovrà dare dal Vescovo, ma dall' Arciprete. Se non che la cosa è tanto assurda, che è inutile aggiungere altre parole.

L'ultima ragione poi è così bella che merita di essere a verbo riferita.... « Al postutto, poco ora importa che Paolo III abbia veramente conceduta l' esenzione ai Gesuiti, « Pio VII e Leone XII non rinnovarono questo privilegio. « Nelle Costituzioni di Paolo III, come ho detto più innanzi, « sono i *privilegi* una cosa ben diversa dagli statuti. Questi « sono stati ristabiliti perchè Pio VII gli approvò. Tutt' « altra cosa fu dei privilegi, Pio VII non ne rimise in « vigore alcuno, riservandosi il potere di farlo. E il compiè « di fatto Leone XII col Breve del 1826. » (pag. 70).

Noto prima di ogni altra cosa, alcune confessioni involontarie e contradizioni manifeste, che si contengono in

questi periodi. Il Chaillot viene più o meno ad ammettere che in queste parole della Bolla di Paolo III si contiene veramente il privilegio dell'esenzione. Pare che un rimorso involontario, lo abbia costretto a confessare implicitamente, che tutti gli argomenti adoperati per negarlo nelle pagine 47, 48, 67, 69 e 70, sono sofismi.

Il Signor Chaillot di più confessa che gli *statuti* che si contengono nelle Bolle di Paolo III e nominatamente in questa *Licet debitum* sono stati ristabiliti, perchè Pio VII gli approvò. Ora gli statuti non sono altro che le Costituzioni di S. Ignazio, di cui la *formola* inserita nella prima Bolla è solo un compendio, e i punti nominatamente riferiti nell'ultima, sono alcuni punti dei più speciali ed importanti. Oltre di ciò vi sono ancora l'altra Bolla « *Iniunctum* ed il Breve *Exponi Nobis* di cui ho già parlato, che del pari furono rimessi in vigore da Pio VII. Ne segue quindi che per confessione dello stesso Chaillot, Pio VII ha rimesso in vigore tutte le Costituzioni della Compagnia. Ma dico inoltre che il Chaillot contradice con questo apertamente a ciò che egli dice a pag. 30, con queste parole « Riguardo ai Gesuiti *la* « *regola primitiva* è totalmente distinta dagli statuti che la « seguirono. » Ora, o per regola primitiva s'intende la sola formola, come egli dice a pag. 30 e ripete poi insistendovi a pag. 245, segg. e allora non v'è statuto alcuno che sia confermato in questa Bolla di Paolo III, *Licet debitum*, perchè ivi la formola non è riferita, e quindi gli statuti che in essa si riferiscono non possono dirsi approvati, contradicendo così a quanto dice qui e avea già detto a pag. 53, come notai più sopra nel confutare le sue osservazioni al primo articolo di questa Bolla. [1]

[1] « Il semble donc que la responsabilité du Saint-Siège n'est engagé qu'à l'égard des Statuts formulés dans la Bulle *(Licet debitum).* » Concede quindi che vi sono degli *Statuti approvati* in questa Bolla. Ora a pag. 30 e a pag. 245 segg., nega che Paolo III abbia approvato altri statuti fuorchè la *formola* della quale nella Bolla *Licet debitum* non

Ovvero sotto il nome di statuto non s'intende la sola formola e allora oltre al confessare che furono da Paolo III approvate *tutte* le costituzioni di S. Ignazio, deve contradire apertamente a ciò che ha detto a pag. 30 e 245, segg., e ch'è il fondamento di tutta la sua terza e quarta parte.

Notate così queste confessioni e contradizioni, appena uopo è qui avvertire il solito equivoco della parola privilegi di cui ho già parlato fin dal Capo III. Per non ripetere quel che ivi accuratamente ho osservato, basti qui dire che sotto un tal nome non possono intendersi venir compresi nè i privilegi di diritto comune per tutti gli Ordini Regolari, nè le Costituzioni della Compagnia, ma solamente quei privilegi speciali da queste e da quelli totalmente diversi. Fatta questa semplice distinzione, tutto quel periodo del Chaillot è un ammasso di errori, da vergognarsene non solo uno scrittore, ma anche un qualsivoglia più misero scolare di diritto canonico.

Imperocchè l'esenzione propriamente detta, essendo un privilegio di diritto comune, ne viene che se Pio VII ha restituito la Compagnia, per confessione dello stesso Chaillot, come l'avea confermata Paolo III, e se come abbiamo dimostrato, la Compagnia confermata da Paolo III era un Ordine regolare propriamente detto, la vera esenzione era con ciò stesso conseguenza necessaria e inseparabile del suo ristabilimento. Perchè così non fosse, sarebbe stato necessario che Pio VII espressamente avesse dichiarato il contrario riguardo alla Compagnia. Il che se avesse mai fatto, non avrebbe il Chaillot dovuto durare tanta fatica per tentare in tutte le maniere a forza di sofismi, e di artifizii di oscurare la verità manifesta. Ma che Pio VII, non solo non l'abbia fatto, ma abbia anzi espressamente confermato il privilegio lo dimostreremo à suo luogo.

Si può avere di qui un saggio del modo con cui il Chaillot ha saputo provare questo punto dell'esenzione che è uno

vi è vestigio. Il Chaillot afferma dunque e nega la cosa medesima. È difficile trovare il bandolo di una matassa di tante contraddizioni.

dei principali del suo libro, e credo che ogni discreto lettore potrà formarsi un sicuro giudizio di quel che valgono e per la verità e per l'uso della scienza canonica, le sue osservazioni alle Costituzioni di Paolo III.

Stabilito ciò che riguarda l'esenzione, ne discende per necessaria conseguenza, essere false tutte quelle interpretazioni che dà il Chaillot ai vari privilegii conceduti da Paolo III in questa Bolla alla Compagnia, i quali sono o conseguenze dell'esenzione, o ad essa in qualche modo si riferiscono. Imperocchè per quelle cose che sono conseguenze dell'esenzione propriamente detta, è chiaro che debbono necessariamente intendersi secondo la natura di ciò di cui sono conseguenze. Le altre poi sarebbe assurdo il pretendere che esse provino da per se sole l'esenzione, mentre solo dopo che già sia stabilito esservi o no l'esenzione, debbono spiegarsi in un modo o in un altro. Ora nel confondere queste idee molto distinte fra loro, consiste tutto ciò che dice il Chaillot intorno a quegli articoli che in qualche modo si riferiscono all'esenzione. Siccome però alcune di quelle cose che egli dice, sono talmente false che meritano di essere ricordate a sua confusione, ne toccheremo alcune brevemente. All'art. 5 si parla del concedere che fà il Papa alla Compagnia che non sia lecito appellare « *a correctione Regulae Societatis huiusmodi secundum ordinationes factae* » fuori della Compagnia. Il Chaillot osserva con molto sussiego essere abrogato questo articolo, [1] perchè trentott'anni dopo questa Bolla, fu istituita da Sisto V la Congregazione dei Regolari, la quale ha il potere di accogliere e giudicare le querele e le appellazioni dei Religiosi, non esclusi quelli della Compagnia (pag. 60). Si domanda se la sagra Congregazione non rappresenti il

[1] È curioso che il Chaillot mette poi questo privilegio come *rinnovato* da Leone XII, a p. 225 « *Nul juge ne peut recevoir l'appel d'une peine de Règle — Renouvelé.* — Cosicchè a pag. 60, si dice « *Cet article est abrogé* » a pag. 225 « *Renouvelé.*» A chi si dee credere? al Chaillot della pagina 60 o a quello della pagina 225?

Papa, e non abbia quindi la sua giurisdizione immediatamente da lui, e se può venire in testa ad alcuno, purchè abbia senno, che il Papa abbia inteso di proibire ai Gesuiti l'appellare alla Sede Apostolica?.

Il Chaillot altero di tanta scoperta, trae di qui un argomento contro l'esenzione, senza riflettere che quand'anche si concedesse tutto, ne seguirebbe tutto al più che da questo solo non potrebbe provarsi. Tuttavia l'argomento stesso è sofistico essendo in questa forma (pag. 60). Gli Ordini che hanno la vera esenzione non solo vietano ai loro membri l'appellare dalle punizioni domestiche, ma anche dalle canoniche; ma qui il Papa parla solo delle punizioni domestiche, dunque esclude le canoniche e conseguentemente si deve dire che esclude la vera esenzione. Si potrebbe rispondere in primo luogo, che il Chaillot suppone falsamente che quelle parole *a correctione regulae* riguardino solo certi piccoli difetti contro la disciplina domestica come mancare al silenzio, o simili, mentre in quella vece s'intendono di tutto il complesso delle Costituzioni. In altre parole si conferisce qui il potere giudiziario come fu dato il poter legislativo per far le leggi e il potere coattivo per procacciarne l'esenzione. Ora quale potere coattivo fosse dato alla Compagnia e come esso supponga necessariamente la vera giurisdizione anche in *foro externo* lo dimostrai un poco più sopra nel rispondere alle osservazioni del Chaillot all'art. 1° di questa Bolla medesima. Ma soprattutto rispondo in secondo luogo, che non è l'esenzione che si deve provare da questo privilegio, ma che in quella vece la natura e l'ampiezza del privilegio si deve dimostrare dall'esenzione.

Stranissimo poi è ciò che osserva all'Art. 8° e soprattutto all'Art. 9°, che riguardano il potere di assolvere dai peccati e dalle censure i membri della Compagnia. Siccome il Pontefice concede a S. Ignazio e ai suoi successori « *vel per se vel per alios ad id per eos pro tempore deputatos* » tale facoltà, il Chaillot ne deduce per conseguenza che i Provinciali

e Superiori locali non essendo che puri suddelegati, non hanno alcuna giurisdizione ordinaria riguardo ai peccati anche non riservati. Che i Provinciali e Superiori locali siano meri suddelegati lo deduce da ciò che la facoltà si concede al Preposito Generale. Di qui cava un'altro argomento contro l'esenzione dicendo: negli Ordini esenti, i Superiori avendo la giurisdizione quasi episcopale sui loro sudditi, non hanno mestieri di un' indulto speciale per assolverli. Dunque se qui il Papa lo concede alla Compagnia, vuol dire che lo ha non in forza dell' esenzione, ma di uno speciale privilegio che potendo essere accordato anche ad un'Istituto di voti semplici, come di fatto lo fu parecchie volte, non richiede l'esenzione dalla giurisdizione Episcopale. (pag. 64). Rispondiamo primieramente che essendo certa per altri argomenti l' esenzione, ne viene soltanto che la facoltà che qui si concede non è che una specifica menzione di una cosa già virtualmente inchiusa nell'esenzione medesima. E ciò per quel che riguarda i peccati, nell'ipotesi che qui si parli in generale dei peccati, e quindi anche dei non riservati. Vi è dunque come notai nel Capo III anche qui quel falso supposto, che tutto ciò che si specifica o non esistesse prima o non si possa avere anche per un'altro titolo. Per le censure poi quand'anche si conceda che i Superiori secondarii non possono agire che come delegati del Preposito Generale, non ne segue nulla contro l'esenzione.

Ma rispondiamo in secondo luogo, che se il Chaillot avesse messo tutto il contesto, si sarebbe subito veduto da ognuno, che ivi il Pontefice concede specialissime facoltà intorno all'assolvere ai casi più gravi, di modo che si considerano i peccati principalmente in ordine alle Censure ed altre pene ecclesiastiche, eccettuandone solo alcuni gravissimi espressamente riservati alla Sede Apostolica, e questa fu la ragione per cui ammettemmo solo come ipotesi trattarsi ivi dei peccati anche non riservati con censura. [1].

[1] Si vegga la Bolla nell'Appendice (n. IV.) art. 8.

Erra altresì il Chaillot nella contradizione che gli sembra di trovare fra l'articolo 8° ora esposto è l'art. 9° nel quale il Pontefice limita in questa guisa la facoltà concessa di assolvere dalle censure, che se coloro i quali sono stati assoluti non entrino subito nella Compagnia o dopo fatti gli esperimenti non pronunzino in essa i voti, ricadano nelle censure da cui furono assolti. « *Nisi mox ordinem intrare*, così parla il Pontefice, *et peractis experientiis secundum Constitutiones dictae Societatis* » (ecco nuovamente le Costituzioni messe come norma della Compagnia) « *vota emittere parati sint eo ipso in pristinas sententias relabantur et reincidant.* » Osserva il Chaillot (pag. 65) che coloro di cui si parla in questo art. 9° si suppongono in tutto fuori della comunità, e quindi mentre l'art. 8° concede la facoltà riguardo a tutti i singoli « *eiusdem Societatis socios et personas sub eorum* (Praepositorum) *obedientia, disciplina, et correctione pro tempore degentes,* » ossia che già sono in comunità, nell'articolo seguente si considerano come se possano anche esserne fuori. Rispondo, che si può essere fuori ancora della Religione, e tuttavia essere già in Comunità, come per esempio quelli che nella Compagnia sono *postulanti (e non pretendenti* come li chiama altrove il Chaillot pag. 250) secondo che egli medesimo qui osserva. In tal caso suppone il Pontefice, che se fossero assoluti anche prima di entrare in noviziato dai peccati riservati con censura, commessi quindi come ivi dicesi prima dell'ingresso in Religione « *ante ingressum in dictam Societatem commissis* » i suddetti Postulanti non entrando nel Noviziato, o anche dopo esservi entrati non facendo i voti e ritornando al secolo, ricadano nelle Censure. Non vi è dunque nessuna contradizione fra l'art. 8° e l'art. 9° ma l'art. 9° determina soltanto in qual modo abbia vigore la facoltà concessa, quando si esercita a favore di quelli che sebbene entrati in comunità ancora non possono dirsi entrati nella Compagnia, non essendo ammessi al Noviziato o ai voti.

Prende di qui occasione il Chaillot di parlare di coloro che come alunni sono nei convitti diretti dai Regolari, se cioè partecipano o nò del privilegio di esenzione riguardo l' amministrazione del Sacramento della penitenza. Non facendo io qui un trattato di Diritto canonico, e non appartenendo questo al soggetto di cui tratto non istimo occuparmene. Così pure è ridicolo ciò che osserva all' articolo 10° riguardo alla confessione che *dee* farsi secondo che dice Paolo III al proprio Superiore o a chi egli avrà deputato, da quelli che sono nella Compagnia, a meno che non abbiano speciale facoltà da lui di eleggerne un'altro.

Osserva il Chaillot (pag. 65) che non si dice che la confessione sarebbe nulla. Che quindi *sembra* che si deve intendere che solo sarebbe *illecita.*

Rispondo che con questo nuovo modo d' interpretazione non v' è stranezza che non possa dirsi, a mero capriccio.

Più assurdo poi è il dire che quella formola *confiteri debeat* conferma la spiegazione data, che si tratti solo della liceità, perchè trattandosi del Sacramento della penitenza nel quale si richiede la giurisdizione sotto pena di nullità, dire che uno deve confessarsi ad una determinata persona, val quanto dire che quella sola ha la necessaria giurisdizione. Del rimanente ognuno sà che la Sede Apostolica ha dato le norme opportune riguardo all' essere o nò i Superiori ministri del Sacramento della penitenza [1]. Tutto quello poi che egli dice all'art. 14° intorno al privilegio dell' Oratorio domestico, al 15° intorno all'aministrazione dei sacramenti, alle sepolture, ed in generale ai diritti parrocchiali; agli art. 16° e 17°, intorno alle immunità dalle censure, all'art. 18°, intorno alla predicazione e celebrazione dei divini uffici nelle Chiese della Compagnia, all' art. 19°, riguardo alle ordinazioni e Lettere Dimissorie per riceverle, o contiene il solito sofisma: « Il Pontefice concede questo privi-

[1] *Clem. VIII. Decr. 26 Maii 1594. V. in Comp. Priv. V. Confessarius* in Instit. Soc. ed Prag. V. I. pag. 149.

legio il quale per se è già inchiuso nell'esenzione, dunque vuol dire che non riconosceva l'esenzione nella Compagnia; ovvero quest' altro: Da questo solo privilegio non si può dimostrare la vera esenzione, dunque essa deve negarsi. Ora è chiaro che questo secondo sofisma suppone falsamente che ogni cosa debba provare tutto; e che inoltre ciò ch'è mera conseguenza debba considerarsi come fondamento principale; il che è assurdo. Ma molto più lo è il primo modo di sofisticare, perchè non v'è nulla di più ordinario nelle Costituzioni Pontificie, che il far menzione speciale di privilegi che per se già si contengono in un altro come conseguenze, vuoi per meglio determinarli, vuoi per togliere ai contraditori più sfacciati ogni via per oppugnarli. Solo vogliamo qui notare una proposizione che dice il Chaillot riguardo alla fondazione delle case della Compagnia (artt. 23-29) la quale sopra tutto dopo le definizioni dommatiche già citate del Concilio Vaticano potrebbe essere assai severamente qualificata. Ivi il Papa proibisce agli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Prelati di impedire la fondazione delle Case, Chiese o Collegii della Compagnia. Si noti che il Concilio di Trento ha rinnovata la prescrizione del richiedersi il consenso dell' Ordinario per la fondazione delle nuove Case Religiose, come consta dalla Sessione XXV. Capo 3. de Regul. prescrizione recentemente di bel nuovo confermata dal Regnante Pontefice Leone XIII nella sua Costituzione « *Romanos Pontifices* 8 Maggio 1881 ». Quindi non si tratta qui di rimproverare il Chaillot di affermare questa necessità, ma della ragione che ne arreca. Egli scrive così: « La legislazione « canonica almeno dal Concilio di Calcedone fino all'ap- « parir dei Gesuiti, richiede il consenso dei Vescovi per la fondazione delle Case Religiose. *Se i Vescovi non avessero curato la proibizione di Paolo III, essi per verità avrebbero potuto mancare alla sottomissione che dovevano al Papa, ma senza il loro consenso la fondazione forse sarebbe stata nulla.* »

Ripeto qui non si tratta della cosa che si afferma, ma

della conseguenza che se ne deduce. Si osservi, 1° che qui si tratta di potestà di giurisdizione, 2° che si esclude la volontà *presunta* [1] del Papa, che cioè in quel caso Egli non intenda obbligare, perchè allora non si mancherebbe alla *soggezione dovuta*, 3° quindi si suppone certamente conosciuta la volontà del Papa, 4° con tutto ciò si dice che l'atto può essere *nullo*, il che vuol dire, *che il Papa in tal caso non avrebbe giurisdizione senza il consenso del Vescovo.*

Ora il Concilio Vaticano ha definito come dogma di fede che il Papa, come Vicario di Cristo e Pastore Supremo della Chiesa universale ha la *giurisdizione immediata ed ordinaria in tutte* le Diocesi. [2] Ne viene dunque che *mai* un'atto del Papa può essere *nullo per difetto di giurisdizione*, in ciò che non è di diritto divino e quindi si dice che *Papa est supra canones.*

Pare dunque che da quella osservazione del Chaillot, segua una proposizione contradittoria a quella definita di fede dal Concilio Ecumenico Vaticano. È vero ch'egli dice in modo dubitativo, *l'atto forse sarebbe stato nullo*, ma trattandosi di una cosa definita, il forse non cambia nulla, e quindi resta molto difficile il conciliare questa sentenza coll' Ortodossia Cattolica.

Fin qui abbiamo esaminato le Osservazioni del Chaillot intorno al privilegio dell'esenzione considerato sia in se medesimo, sia nelle sue conseguenze. Credo si possa di qui scorgere qual forza dimostrativa abbiano le sue osservazioni, e qual uso egli faccia della scienza canonica, per negare un tal privilegio alla Compagnia di Gesù approvata da Paolo III. Ciò che poi dice intorno al governo speciale della Compagnia agli Artt. 2, 7, 11, 27, 37, è una vera critica non solo dell'Istituto della Compagnia approvato da tanti Pon-

[1] Quando e come possa il Vescovo *presumere* tale volontà del Papa di non obbligare almeno innanzi al *ricorso* è spiegato da Benedetto XIV. De Syn. dioces. lib. IX. c. 8.

[2] Const. Dogm. I de Eccl. Christi Cap. 3.

tefici ma conseguentemente dei Pontefici medesimi. Non mancano anche qui le falsificazioni dei testi, le ipotesi arbitrarie, le conseguenze al tutto contrarie ai principii da cui si deducono. Ne porto un solo esempio in ciò che vi ha di più importante.

All'art. 2° dopo quelle parole che ho citate all'art. 1° mostrando che ivi la Compagnia è chiamata vera religione, cioè di voti solenni, si leggono queste altre parole « *Possitque et debeat dictus Praepositus per personas ad id a dicta Societate facultatem habentes, et ad id deputatas in certis casibus,* iuxta dictas Constitutiones *amoveri et alius ipsius loco substitui.* » Il più ovvio senso comune suggerirebbe a chiunque, che il mezzo per capire ciò che qui si dice, è quello di ricorrere alle Costituzioni alle quali questo articolo manifestamente si riferisce, e facendo così si vedrebbe che al capo V. della IX parte n. 4 si leggono queste parole « *Si accideret aliquod ex peccatis (avertat id Deus) quae sufficiunt ad Praepositum officio suo privandum* (e quali siano si dice *specificatamente* nel Capo IV n. 7) *simul atque res per testimonia sufficientia, vel ipsius affirmatione constaret, iuramento obstringantur quatuor adsistentes ad id Societati denuntiandum, et eorum omnium vel certe trium subscriptionibus Congregationem, idest Praepositos provinciales cum duobus aliis quos singuli ex sua provincia secum adducent, (qui congregari tenebuntur) convocandam.* » E poi come ivi può vedersi, si determina minutamente tutto il modo con cui si deve fare il processo e da chi e con quanti voti dare la sentenza, e in quanto tempo, e la pena o di privazione o di sola correzione se si giudichi sufficiente. Questo stà tutto stampato nell'Istituto.[1] Sentiamo adesso il Chaillot: « Non si direbbe, così egli, aversi « qui come a Venezia un Consiglio dei Dieci intorno al « Doge con questa differenza che il numero dei consiglieri « non è determinato, nè determinate sono le cagioni? (La

[1] Ediz. di Praga 1705 Vol. I pagg. 294-295.

differenza quindi è tutta in peggio). « L' articolo, ci prosegue, richiama costituzioni *segrete* che noi non conosciamo » e « che il Papa medesimo non avea forse esaminate *(sic)*. » Quindi convien dire che il Papa approvò *espressamente*, (giacchè si noti che questo articolo è inserito a verbo nella Bolla e quindi è approvato *in forma specifica)* quello che non conosceva perchè segreto, e chi tenevalo a Lui celato era S. Ignazio! e il Papa Paolo III. approvò *espressamente* un articolo ignoto, e che poteva produrre danni incalcolabili.

Infatti ecco come prosegue il Chaillot: « Altra cosa enigmatica. Le persone deputate dalla Compagnia, che non si sa chi sieno, possono rivocare il Generale e nominarne un' altro, apparentemente senza convocare la Congregazione generale, esse altresì possono prendere qualunque altra determinazione giudichino espediente. » [1] Abbiamo già detto di sopra che tutto questo è falso, che tutto è pienamente determinato, e che il Papa appunto perciò nomina ivi le Costituzioni, perchè *sapeva certissimamente* quel che approvava. Inoltre voglio notare anche che il Chaillot traduce quelle parole citate più sopra di questo articolo (pag. 91) *in certis casibus*, *en certains cas*, come significasse *in quibusdam casibus*, in quel modo ambiguo con cui anche in italiano si dice, *in certi casi*, mentre in quella vece nella lingua latina *in certis casibus* vuol dire *nei casi stabiliti*, cioè pienamente determinati.

Eppure sopra una supposizione ch' è un' enorme falsità e un' atroce ingiuria alla maestà ed autorità Pontificia osa ancora aggiungere le riflessioni seguenti: « Ciò apre l' adito ad infiniti tranelli. Per esempio i *Dieci* potranno rivocare

1 « Autre disposition enigmatique. Les personnes autorisées par la « Compagnie (nombre et titres inconnus) peuvent révoquer le général « et en nommer un autre (apparemment sans convoquer la Congrégation « generale); elles peuvent prendre conte toute disposition qu'elles ju- « gent utile. » (pag. 57).

il Generale segretamente, lasciando credere al publico e alla stessa Chiesa (sic) che egli continua ad essere il capo della Compagnia, poi prenderanno essi in mano l' autorità, o nomineranno un capo occulto sconosciuto alla maggior parte dei membri dell' istituto. Ciò sarebbe imitare il procedere delle Società segrete condannate con tanta severità dal Canone XVIII del Concilio Calcedonese. » [1] Fin qui egli.

Ora essendo quest' articolo, come dissi, *espressamente approvato e confermato da Paolo III,* ne viene ch' egli ha ciò fatto riferendosi a Costituzioni che *forse egli non avea esaminato, e queste scritte da un Santo, potevano trasformare la Compagnia nientemeno che in una Società segreta.* Se questo non è insultare nel modo più indegno, non solo ad un Ordine religioso, ma ad un Santo, al Vicario di Cristo, e alla Chiesa, bisogna cambiare il nome alle cose!

Appena è mestieri notar di passaggio tutto ciò che vi è di temerario, ed erroneo, nelle altre osservazioni del Chaillot intorno a questa Bolla di Paolo III, per ciò che riguarda il governo speciale e l' operare della Compagnia pel bene delle anime. E dico temerario per dir poco, giacchè potrei dire di più. Così a modo di esempio domando se ad un cattolico convenga scrivere queste parole: « Non bisogna che le istituzioni « della Chiesa prendano il carattere d' istituzioni cosmopolite, « che calpestino ogni sentimento di nazionalità e di patria. « Non vi ha che gli ebrei che siano condannati a vivere in « disparte senza poter frammischiarsi ai popoli nel cui mezzo « si trovano. » (pag. 58). Tutto questo è detto per biasimare ciò che è sostanziale nell' istituto della Compagnia, che il Preposito Generale possa mandare qualunque membro di

[1] « Cette disposition ouvre la porte à une infinité de subterfuges. « Par exemple, les Dix pourront révoquer secrètement le général, en « laissant croire au public et à l'Église elle même, qu'il continue à « être le chef de la Compagnie, puis, ils prendront l'autorité effective, « ou nommeront un chef occulte, inconnu à la plupart des membres « de l'Institut. Ce serait imiter les procédés des Sociétés secrètes si sé- « vèrement condamnées par le Canon XVIII de Chalcedoine etc. » Sog-

essa in qualsivoglia luogo sia tra fedeli od infedeli. Se fosse vero quel che dice il Chaillot, la prima ad essere difettosa nel suo organismo sarebbe la santa Chiesa Cattolica, la quale appunto è Cattolica perchè abbraccia tutto il mondo.

È bene che si vegga sempre più fino a qual punto di temerità, anche in cose gravissime, giunga codesto autore, nelle sue osservazioni intorno alle Bolle di Paolo III; e noi ne abbiamo esaminato solamente le principali, le quali mostrano abbastanza chiaramente la niuna forza di quegli argomenti onde trae il Chaillot le portentose sue illazioni.

CAPO VIII.

Identità essenziale dell' esistenza legale della Compagnia dopo Paolo III fino alla sua abolizione.

Da ciò che dissi nel Capo V dimostrando il vero senso delle Bolle di Paolo III per mezzo dell' autentica dichiarazione degli altri sommi Pontefici, che approvarono anch' essi l' Istituto della Compagnia, dicendolo già confermato da Paolo III, si deduce come conseguenza necessaria, che sempre furono le medesime le basi giuridiche della legale esistenza della Compagnia di Gesù. Imperocchè fu da essi sempre riconosciuta come vero Ordine regolare, con un organismo e forma speciale che ne costituiscono la propria natura ed essenza, e pel diritto comune, esente dall' immediata giurisdizione episcopale. Tuttavia perchè il Chaillot dalla pag. 90 fino alla pag. 133 seguita ad accumulare errori e congetture od ipotesi arbitrarie per negarlo, converrà dirne di pro-

giunge che esso fu da Graziano inserito nel Decreto (c. 2 et 3, c. XI, q. L.) *sic*. La vera citazione è *Can. Coniurationum 21. Cau. XI. q. 1.* Esso è negli Atti del Concilio Calcedonese alla Sess. XV. (Coll. Conc. Labb. t. IV, coll. 1687-1690). Condanna le conventicole dei Cherici o dei Monaci contro i Vescovi o altri cherici. — È chiaro che qui è fuor di luogo, se pure il Chaillot non vuol astutamente insinuare che la Compagnia cospira contro i Vescovi e il Clero.

posito alcuna cosa, non per dimostrare ciò che è già certo, ma per ribattere almeno le più enormi falsità che si dicono da lui. Scelgo quindi tra cotali dichiarazioni autentiche, quelle che meglio dimostrano, come l'esistenza legale della Compagnia si fondò sempre sopra le stesse basi giuridiche, sulle quali fu stabilita colle Costituzioni di S. Ignazio per autorità di Paolo III.

I. Concilio di Trento.

Cominciamo da quel che dice il Chaillot del Concilio di Trento e della sua azione intorno ai Gesuiti. (Pag. 90-99.) Lasciando da un lato tutto ciò che vi è di maligno in quelle lodi medesime che dà alla Compagnia, per quel che operò fin dal principio per propagare la fede e per altri ministeri a bene delle anime, cercando di attenuarle, come se noi pretendessimo di anteporci agli altri Ordini religiosi, egli osserva che anche prima della Compagnia, altri Ordini regolari senza avere un voto speciale di obbedienza al Papa riguardo alle missioni nei paesi degl'infedeli, si erano tuttavia adoperati con molto zelo e frutto in quell'opera evangelica. Ora intorno a ciò niuno vi ha fra noi che pensi altramente. Non tema il Chaillot, certe basse gelosie non annidano nel petto di coloro che servono lo stesso Signore, nella grande impresa del procurare la salute delle anime.

Parlando adunque del Concilio di Trento, la prima cosa che egli dice è che « non avendo i Papi esplicitamente ap-« provata la forma di particolare governo ch' è nella Com-« pagnia, *sembra permesso il dubbio* se i Padri del Concilio « di Trento la conoscessero. » [1] Ora questo è falso per la testimonianza di Gregorio XIII il quale dice, che le *Costituzioni* furono confermate da Paolo III e Giulio III, che Paolo IV le sottopose ad un esame diligentissimo, e che fu-

[1] Pag. 91.

rono commendate dal Concilio di Trento [1] il che suppone manifestamente che il Concilio di Trento le conosceva. Ma aggiungo di più che dagli atti medesimi del Concilio, e da altri documenti che ad esso si riferiscono, mostrerò fra poco che fu il Lainez Generale allora della Compagnia dopo S. Ignazio, che ne diede ai Padri in occasione di un Decreto da farsi sui Regolari, più determinata contezza. Dopo tutto questo consegue, che non è più permesso il dubbio per chi voglia ammettere la storica verità.

Con ciò si mostra altresì assurda l'osservazione che soggiunge il Chaillot, (pag. 91) che dicendosi dal Concilio la Compagnia *pio Istituto* e non Ordine regolare, ciò *sembra* mostrare che i voti che facevano i suoi membri non erano solenni. [2] Imperocchè le parole *pium Institutum* non sono un' appellativo, ma sono un qualificativo, cioè non volendo il Concilio col Decreto che avea fatto, con cui prescriveva un' anno di Noviziato a tutti gli *Ordini Regolari*, derogare a ciò ch' è prescritto nell' Istituto della Compagnia, dove se ne ingiungono due, disse quelle parole « *Per haec amen sancta Synodus non intendit aliquid innovare aut prohibere quin Religio Clericorum Societatis Iesu iuxta pium eorum institutum a Sancta Sede Apostolica approbatum, Domino et eius Ecclesiae inservire possit.* » Ora si domanda, se *Religio Clericorum* e *Ordo regularis* non sia lo stesso, e conseguentemente se le parole *iuxta pium eorum institutum* possano significare altro

[1] « *Cum enim sicut iuxta dictae Societatis Constitutiones, et laudabile Institutum a fel. recor: Paulo III et Iulio etiam III confirmatum, ac etiam a Paulo IV Romanis Pontificibus praedecessoribus Nostris diligentissime examinatum, et a Concilio Tridentino commendatum, Societas ipsa non solum professis et Novitiis sicut et reliqui Regulares Ordines constet; sed varii in eadem Societate religiosarum personarum gradus sint etc.* Gregorius XIII. Const. Quanto fructuosius, 1 febr. 1582. »

[2] Per esser giusti convien dire che prima del Chaillot ha il merito di questa sciocchissima osservazione il Theiner (Storia del Pontificato di Clemente XIV. Vol. 3, pag. 259.) Apparirà poi da quel che diremo *se sia vero o no* che l'Istituto della Compagnia *fu lodato* dal Concilio di Trento.

che « secondo le loro pie Costituzioni » mentre in caso diverso i Padri Tridentini avrebbero parlato così: « Non intende il santo Concilio d' innovare cosa alcuna o vietare che la Religione dei Chierici della Compagnia di Gesù secondo la loro pia Religione possano etc. » Il che manifestamente è assurdo. Così potrà parlare, e parla assai spesso in questo libro il Chaillot, ma non parlò nè poteva parlare in tal guisa il Concilio di Trento.

Mi sia lecito altresì di notare la falsità di quel che egli dice a pag. 95 intorno alle riforme *radicali* che il Concilio di Trento fece nel *piano primitivo* della Compagnia. Gregorio XIII nel Breve *Ex Sedis Apostolicae* 28 febbraio 1573, parlando dell' istituto della Compagnia, dice che ad esso non fu derogato dal Concilio di Trento. *Per sacrum Concilium Tridentinum derogatum minime extitit.* Come questo si accordi con quel che dice il Chaillot, è un po' difficile l'intenderlo, ma non è questa la prima volta che ciò avviene nel suo libro.

Se non che ciò che avvenne nel Concilio di Trento riguardo alla Compagnia, nella semplice sua narrazione contiene una confutazione così piena di tutto ciò che a questo proposito dice il Chaillot dalla pag. 90 alla pag. 99 che merita che se ne parli alquanto più di proposito. Per buona ventura in una recentissima opera, cioè nella vita del P. Giacomo Lainez scritta dal P. Giuseppe Boero della Compagnia di Gesù, Firenze 1880, [1] si tratta tale materia con tale pienezza e si recano tali documenti, che poco altro mi rimane a fare che riassumere qui brevemente quanto ivi più distesamente si racconta, rimettendo ad esso i lettori che ne desiderino una più ampia notizia. Ciò che vi è intorno a questa materia può ridursi a questi capi principalissimi. I. Quel

[1] V. anche l'altra opera dello stesso autore: *Osservazioni sulla Storia del Pontificato di Clemente XIV,* di A. Theiner, pagg. 151 segg. Modena 1853. Tipografia di Carlo Vincenzi.

che avvenne in occasione del Decreto XVI sulla riforma dei Regolari e della deroga ivi fatta in favore della Compagnia: II. Quel che riguarda nominatamente l'approvazione di tutto l'istituto della Compagnia fatta dal medesimo Concilio. III. Finalmente il fatto stesso dell'esservi in quel Concilio il Lainez, non solo nella sua qualità di Teologo pontificio conferitagli da Pio IV, ma altresì come uno dei Padri di esso, con voce definitiva nella sua qualità di Generale della Compagnia.

La prima cosa dunque che merita di essere avvertita, è che nel novembre del 1563 essendosi proposti ad esaminare i ventidue Capi sulla riformazione dei Regolari, si venne al XVI in cui si prescriveva che i Novizi dopo compiuto un'anno o divengano professi o si rimandino al secolo, nè sia valida la rinunzia dei loro beni se sia fatta prima degli ultimi due mesi del Noviziato e senza il consenso del Vescovo, ed inoltre non abbia il suo effetto che nell'atto del divenire professo. Siccome intorno a ciò ha l'istituto della Compagnia altre leggi sue proprie, approvate e confermate dalla S. Sede, il Lainez esponendo ciò al Concilio, chiese che non fosse a quelle derogato. Esaminata questa domanda prima nella Congregazione dei Teologi, poi nella generale dei Prelati, tutti ammisero doversi far l'eccezione, nè si sa che alcuno contradicesse; alcuni anzi presero indi occasione di parlare della Compagnia con molta stima, ed affetto. Quindi nel Decreto furono inserite quelle parole sopra citate, che contengono l'eccezione.

Il Sarpi, secondo il consueto, narrando la cosa nè potendo negare sia l'unanimità nel concedere quella eccezione, sia molto più l'essere la Compagnia stimata da tutti vero Ordine regolare, del che neppur mostra di muovere il menomo dubbio, tesse sopra tutta questa narrazione un'interpretazione al tutto calunniosa, dicendo che il Lainez valendosi di ciò che la proprietà del parlar latino richiedeva che si dicesse nel numero plurale *per haec*, il fece inserire nel De-

creto per potere così inferirne che non solo il contenuto nel Capo XVI, ma tutto ciò che era nei capi antecedenti fosse egualmente eccettuato per la Compagnia. Sebbene questa sia manifesta calunnia, per poter così accusare il Lainez di truffa e i Padri del Concilio di meno avveduti nel lasciarsi così ingannare, nel che fu pienamente confutato dal Cardinal Sforza Pallavicino e dal Bartoli, tuttavia da questo che dice il Sarpi possiamo ritrarre alcune cose a nostro pro. La prima è che neppure al Sarpi venne la pazza idea che la Compagnia fosse, come sogna il Chaillot, un' istituto di voti semplici, e non un vero Ordine regolare. La seconda, che di qui manifestamente si vede, che i Padri del Concilio ebbero contezza dell'istituto della Compagnia, per potere con tanta unanimità giudicar ragionevole e convenientissima l'eccezione. Quindi era loro pienamente conosciuto che la Compagnia avea una forma sua propria e leggi speciali, contro ciò che pretende il Chaillot, volendo che solo molto tempo dipoi esse fossero introdotte.

Ma convien soprattutto considerare attentamente quel che ponemmo in secondo luogo, cioè l'approvazione data dal medesimo Concilio di Trento, all' istituto della Compagnia. Il P. Boero tratta ampiamente questo punto, esaminando ciò che precedette, ciò che accompagnò, ciò che seguì la detta dichiarazione che si legge nel Capo XVI della Riforma dei Regolari. Convien premettere che tolti alcuni pochi che scrissero libelli contro la Compagnia, i quali negarono una tale approvazione, cui si deve aggiungere nel negarlo in questi ultimi tempi Agostino Theiner, [1] l' universale dei Teologi, dei Canonisti e degli Storici l' ebbero per certissimo. E che sia tale, si dimostra dapprima da ciò che precedette la dichiarazione fatta intorno la Compagnia dal Concilio di Trento. Fin dal tempo di Giulio III per le contradizioni che a motivo del suo istituto soffriva la Compagnia, principal-

[1] L. c. Anche il Theiner scrive *sopra documenti inediti* come il Chaillot. Pare che questo dispensi alcuni dal dire la verità.

mente nella Spagna e nella Francia, avea lo stesso S. Ignazio desiderato, che se ne avesse da quello una qualche parola di approvazione, per potere così più facilmente rispondere ai nemici.

Imperocchè nella Spagna nascevan le ostilità dalla poca conoscenza che se ne avea, mentre in Francia prendeano forza dalle dottrine gallicane, contrarie alla piena autorità del Romano Pontefice, quando essa è disgiunta dal Concilio universale. Stimò quindi S. Ignazio rimedio più d' ogni altro acconcio una qualche approvazione del Concilio.

Scrittone al Lainez a Trento, dove egli era al Concilio come Teologo Pontificio, egli ne tenne discorso con alcuni prelati, e singolarmente con Don Giovanni di Quignonez Vescovo di Calaorra, il quale si proferse a farne egli stesso la proposta. Ma per' allora, anche per la sospensione del Concilio sopravvenuta, non si andò più oltre. Riapertosi il Concilio per l' ultima volta sotto Pio IV si riprese il trattato, anche ad insinuazione di parecchi Vescovi più autorevoli e essi medesimi ne parlarono col Lainez, come dell'unico modo efficace per fiaccare l' opposizione che alla Compagnia si faceva soprattutto nella Francia. Il Lainez non volle far nulla senza averne l'approvazione del Papa; scrisse adunque al Cardinal Borromeo perchè se il Papa così giudicasse ne scrivesse ai Legati e al Cardinale di Lorena. Parlonne S. Carlo al Pontefice, e questi mandò per lui scrivere ai Legati, raccomandando tal cosa, come è distesamente riferito dal Cardinal Pallavicino nella sua storia (Lib. XXIV Cap. VI n. 6). S. Carlo poi nel medesimo giorno in cui si tenne la sessione cioè il 4 di Agosto, con una sua lettera significò al Lainez che per ordine espresso di S. Santità i Legati doveano quando se ne presentasse l'occasione propizia fare ogni buon'ufficio in favor della Compagnia, perchè il Concilio dichiarasse che essa era da lui accettata ed approvata. Da tutto ciò si ricava che in quell'aggiunta fatta al Decreto del Capo XVI della riforma dei Regolari, vi

deve essere più che una semplice deroga al Decreto del tempo prescritto del noviziato, ma un'approvazione diretta o indiretta deve in esso contenersi dell'Istituto della Compagnia. Se quel che precedette la formazione del Decreto, per quel che ne venimmo dicendo, necessariamente lo richiede, molto più lo dimostra il modo con cui fu fatto il Decreto. Infatti avendo il Lainez, come si disse, esposte le ragioni, del doversi far l'eccezione a quella Legge in favor della Compagnia, per quella forma speciale che essa ha nel suo istituto accettarono i Legati la domanda che diedero ad esaminare alla congregazione privata dei Teologi e poi a quella generale dei Padri e ivi secondo la Commissione avutane dal Pontefice presero occasione di commendare l'istituto della Compagnia. Il P. Lainez vi aggiunse una modesta e succinta esposizione delle parti sostanziali di esso. Da ciò apparisce qual peso abbia l'asserzione del Chaillot il quale a pag. 91 mette in dubbio tal cosa. Tutti, come si disse, acconsentirono, non pochi vi aggiunsero lodi ed encomii, e nominatamente il Card. di Lorena. Fu quindi il Decreto steso in forma più ampia e decisa, in guisa che potesse comprendere l'approvazione di tutto indistintamente l'istituto della Compagnia. Quindi è che mentre prima si diceva, che il Concilio non intendeva d'impedire che nella Compagnia si ritardasse la professione, si sostituì in quella vece una forma più ampia ed onorevole nominando la Compagnia *Religione*, l'istituzione di lei pia, e lasciandola niente alterata dalla disposizione di quel XVI Capo non solo intorno all'indugio della professione, ma generalmente intorno a tutto ciò in cui per essa istituzione serve al Signore e alla sua Chiesa, come nella sua storia dice il Card. Pallavicino (Lib. XXIV Capo 6). Infatti chiunque senza pregiudizio legga quella dichiarazione, vi dee necessariamente scorgere due cose: una lode e approvazione data a tutto l'istituto della Compagnia chiamandolo pio, una aperta dichiarazione che *per tutto ciò che riguardava l'istituto medesimo* intendeva

lasciarlo in tutta la sua integrità, nè farvi deroga alcuna come udimmo autenticamente dichiarato da Gregorio XIII. Finalmente se riguardisi il modo con cui tolti, come dissi, alcuni pochi Libellisti, fu intesa una tale dichiarazione, fu comune sentenza dei Teologi e Canonisti anche non molto favorevoli alla Compagnia [2] che il Concilio di Trento lodò e confermò l'istituto di Lei. Ma tolgono ogni dubbio di ciò le espresse dichiarazioni di più Sommi Pontefici che come Gregorio XIII di cui recammo altrove le parole, espressamente lo dicono. Quindi ciò che si legge nel Breve « *Dominus ac Redemptor* » di Clemente XIV ove si nega che la Religione *dei Chierici Regolari della Compagnia di Gesù sia stata in certa solenne maniera approvata e confermata dal Concilio di Trento*, si dee di necessità intendere solamente per riguardo a quella parola *solenne*, intorno alla quale non vogliamo insistere, perchè non dipende per nulla dalla forma più o meno solenne la verità storica *indubitata* dell'essere stato approvato dal Concilio di Trento l'istituto della Compagnia.

E che sia veramente così, oltre alle altre dichiarazioni esplicite fatte dai Predecessori di Clemente XIV, ne abbiamo prova evidente e perentoria nel Breve di Pio IV a Carlo IX re di Francia: « Sappia Vostra Maestà che questa Compagnia per il pio e lodevole suo istituto è stata dalla Sede Apostolica confermata, e ultimamente dal Santo Ecumenico Concilio Tridentino approvata » (*eam igitur Societatem sciat Maiestas tua propter pia et laudabilia sua instituta, et ab Apostolica Sede confirmatam et nuper a Sacro Oecumenico Concilio Tridentino approbatam esse*). Questo Breve è messo per intero dal Boero traducendolo dall'originale latino riferito dal Sacchini (Hist. Soc. Iesu P. 3. Lib. I. n. 13). Notisi attentamente le parole usate da Pio IV: *propter pia et laudabilia sua instituta.... a Concilio Tridentino approbatam:* che fanno a calci coll'arbitraria e falsa osservazione del Chaillot.

[1] P. e. Natale Alessandro. H. E. saec. XVI. c. 17. a. 4. V. Suarez (*De Relig. T. 4. Tract. X. lib. I. c. 4*).

Pertanto chi ponga mente che fu sotto Pio IV che si tenne quella Sessione e che per comando di Lui espresso s' inserirono quelle parole di lode e di approvazione e che Egli infine approvò e confermò questo come tutti gli altri decreti del Concilio, vedrà se possa secondo la verità storica negarsi che nel Concilio di Trento sia stato veramente approvato tutto l'Istituto della Compagnia.

Una parola ancora intorno al terzo punto, cioè alla parte che prese il Lainez Generale della Compagnia dopo di Sant'Ignazio, alle deliberazioni del Concilio come uno dei Padri. Toccai già di questo fin dal Capo III mostrando come il Chaillot non si curi per nulla nelle sue interpretazioni se il fatto palesemente dica il contrario. Infatti come spiegare, se fosse vero quel ch' egli dice, che il Concilio di Trento non considerò la Compagnia come un Ordine di Voti Solenni, sia l' essere stato ammesso il Lainez con voto definitivo come gli altri Generali dei veri Ordini Regolari, sia l'essersi perfino disputato se convenisse come a Generale di un'Ordine di Chierici Regolari dargli luogo prima dei Generali degli Ordini monastici? Non è qui luogo di confutare le calunnie che intorno a ciò mette il Sarpi, alle quali ampiamente risponde il Card. Sforza Pallavicino, difendendo il Lainez dall'accusa di superbia, quasi volesse preferirsi agli altri Generali degli Ordini Regolari. [1] Ciò che osservo è che neppure il Sarpi con tutta la sua malignità, osò mettere in dubbio il diritto riconosciuto da tutti nel Lainez come

[1] Storia del Concilio di Trento Lib. VI. n. 48. Si possono vedere anche nella traduzione francese di Lecourayer le note 68 e 69 a questo capo.

Il Pallavicino (Storia del Concilio di Trento Lib. XVIII. Cap. II. n. 5. segg.) narra che il Lainez chiese da per se stesso l'ultimo luogo fra i Generali di Ordini regolari, ma che furono i Legati del Concilio che per non pregiudicare i diritti di precedenza degli Ordini regolari di Chierici, e d'altra parte non volendo spiacere ai Generali degli Ordini monastici, diedero al Lainez un luogo straordinario, cioè dopo l'ultimo dei Vescovi. Ma ciò che fa al nostro scopo è che da tutto

Generale di Ordine Regolare di sedere nel Concilio e di avervi voce definitiva. Può il Chaillot citare un qualche istituto di voti semplici, il cui capo abbia in un Concilio goduto di tale prerogativa? Tutto ciò adunque che egli dice intorno al Concilio di Trento e alle modificazioni radicali ch'esso fece all'istituto della Compagnia si convince di manifesta falsità dopo tutto quello che abbiamo fin qui esposto. Per quello poi che si attiene ai privilegi dei Regolari, è verissimo che il Concilio ne rivocò e modificò molti, ma quando non si commetta quell'equivoco ormai più volte confutato, del chiamare privilegio anche ciò che appartiene alle Costituzioni della Compagnia, rimane in tutta la sua verità quell'affermazione del Sommo Pontefice Gregorio XIII che non fu derogato dal Concilio di Trento all' istituto della Compagnia.

Venendo ora alla serie di quegli atti pontificii i quali abbracciano tutto quello spazio di tempo in cui durò la Compagnia, dal suo stabilimento e piena approvazione per Paolo III fino alla sua abolizione sotto Clemente XIV, per congiungere insieme la pienezza della dimostrazione, e la maggior possibile brevità, due cose mi propongo di dimostrare: 1° L'identità delle basi giuridiche sulle quali si fondò l'esistenza legale di Lei; 2° La falsità di quelle asserzioni che nell'esame di cotali Costituzioni pontificie contro ogni verità, e con un'indegno abuso della logica non meno che della scienza canonica, mise nel suo libro il Chaillot. E a non omettere alcuno di cotali atti Pontificii, gli espongo con

quanto il Concilio di Trento era dunque ammessa come cosa indubitata che la Compagnia di Gesù era vero Ordine Regolare. Questo solo fatto basta a dimostrare qual peso abbiano tutte le sofistiche congetture del Chaillot, e le sue contorte interpretazioni delle Bolle di Paolo III per negarlo. Il Sarpi poi non solo non muove dubbio di questo, ma anzi ne trae occasione per accusare di orgoglio il Lainez e la Compagnia quasi avessero inoltre preteso il primo luogo. (Vedi Sarpi Stor. del Conc. di Trento Lib. VI. Cap. 48. colle note di Lecourayer nella traduzione francese).

quell'ordine medesimo nel quale essi si trovano nell'Istituto della Compagnia. [1] Solamente fra essi scelgo quelli i quali riguardano qualche punto delle Costituzioni, lasciando da parte quelli che esclusivamente riguardano un qualche speciale privilegio.

II. Giulio III.

Prima in questa serie è la Costituzione. « *Exposcit debitum* » 21 Luglio 1550, di Giulio III. Essa è dell'anno che segue immediatamente l'ultima Costituzione *Licet debitum* di Paolo III, di cui abbiamo a lungo parlato. Anche di questa Costituzione ci fu mestieri nel Capo V occuparci di proposito, mostrando l'indegna falsificazione commessa dal Chaillot intorno al senso di quel tratto della Formola dell'Istituto ivi approvata, che enumera i vari gradi delle persone della Compagnia e l'intrinseca differenza dei voti dei professi e dei coadiutori. Ma inoltre in questa Bolla di Giulio III si approva in forma specifica, la Formola ossia compendio dell'istituto la quale come notai fin dal Cap. IV si dice essere più esatta e distinta che non sia la prima riferita nella Costituzione « *Regimini* » di Paolo III; ma *una nello spirito* con essa. Ora in questa formola riferita ed approvata da Giulio III nella sua Costituzione, sono evidentemente enumerati tutti quei punti che costituiscono la forma speciale dell' istituto della Compagnia. Ivi infatti si dice, oltre la distinzione dei gradi di professi, coadiutori, scolastici, di cui già altrove ho parlato, che il Preposito Generale deve avere in sua mano tutta la distribuzione dei gradi e degli uffizii. « *Proprii cuiusque gradus iudicium et officiorum discretio sit in manu Praepositi Generalis.* » Si afferma il potere costituente della Compagnia nelle congregazioni generali. « *Qui quidem Praepositus de consilio consociorum*

[1] Institutum Societatis Iesu Vol. I. pag. 1 — 130. Ed. prag. 1705.

constitutiones..... maiori suffragiorum parte semper statuendi ius habente condendi auctoritatem habeat. » Si stabilisce la solennità dei voti. « *Post solemne perpetuae castitatis paupertatis et obedientiae votum etc.* » Si determinano le leggi speciali per l'amministrazione e il governo dei Collegi, il voto speciale e solenne dei Professi di obbedienza al Romano Pontefice, il modo di eleggere il Preposito Generale, il suo pieno potere nel governo della Compagnia, ciò che riguarda la povertà delle case dei Professi: e generalmente tutto quanto il Corpo delle Costituzioni è dal Pontefice confermato, dicendosi espressamente *che tutto era già stato approvato e confermato da Paolo III.*

Quando ciò ivi non si dicesse espressamente, basterebbe a dimostrarlo un semplice raffronto di date. Infatti l'ultima Bolla di Paolo III in conferma dell'Istituto della Compagnia « *Licet debitum* » è del 18 Ottobre 1549. Questa di Giulio III è dei 23 Luglio 1550. Ora è evidentemente impossibile che in meno di un'anno si sia radicalmente trasformata la Compagnia, in guisa da essere tutt'altra da quella approvata e confermata da Paolo III. Ma non vi è uopo d'inferirlo qual conseguenza mentre ivi espressamente viene ricordato.

III. S. Pio V.

Parimente appena debbo qui ricordare la Costituzione di S. Pio V « *Dum indefesse* » nella quale si dichiara la Compagnia, « Ex sui instituti ratione » *vero Ordine Mendicante* per averne gia parlato (pag. 45). Noto solo la mala fede del Chaillot il quale a pag. 99 tacendo quelle parole decisive « *Praepositum ac singulas personas Societatis huiusmodi vere et non ficte Mendicantes* [1] *fuisse esse et fore et inter alio-*

[1] Non credo dover ripetere quello che notai altrove (pag. 45) accennarsi qui alla Compagnia professa, e alle case dette professe, e a

rum Mendicantium Ordines prout illos nos connumeramus, connumerari debere » [1] le quali evidentemente stabiliscono che la Compagnia è *Ordine regolare* propriamente detto, osa dire: 1° Che il Papa non chiama i Gesuiti Chierici Regolari, facendo un'equivocazione puerile sulle parole; 2° Che i Gesuiti non hanno altro da Pio V se non la comunicazione dei privilegî proprî dei mendicanti, la quale non inchiude mai ciò che pregiudica al diritto dei terzi, molto più che S. Pio V. non deroga alla Regola XVIII della Cancelleria; 3° Che la professione solenne, non può ottenersi colla sola comunicazione dei privilegî; 4° Che i Preti dell'Oratorio di di S. Filippo hanno da Urbano VIII avuta simile comunicazione e tuttavia non hanno voti solenni.

Si risponde 1° Che la comunicazione dei privilegi qui manifestamente non è che una conseguenza della verità già enunciata, essere la Compagnia *vero* Ordine mendicante; 2° Che la regola della Cancelleria qui è citata a sproposito, oltre che diviene omai, com'è adoperata dallo Chaillot, una *eccezione scismatica* contro la universale giurisdizione del Vicario di Cristo ordinaria ed immediata, definita di fede dal Concilio Ecumenico Vaticano: 3° Che la professione solenne niuno ha mai inteso provarla dalla comunicazione dei privilegi, ma in quella vece questi hanno occasione da quella: 4° Finalmente si prega il Chaillot a portare un qualche atto *pontificio* nel quale dei Padri dell' Oratorio si dica che *in forza del loro istituto (ex sui Instituti ratione)* essi sono mendicanti. «*Eos vere et non ficte mendicantes fuisse esse et fore.*»

ciò che intorno ad esse si prescrive nelle Costituzioni; (p. 6, c. 2 etc.) mentre i Collegi secondo le norme ivi pure prescritte possono avere rendite con cui mantenersi (p. 4, c. 2, § 6).

[1] Stimo opportuno avvertire una volta per sempre il lettore, che dovendo nel corso di questo capo segnatamente citar tratti talora assai lunghi di Costituzioni Pontificie, mi tenni pago al solo testo originale, senza curarmi di aggiungervi la traduzione. Quella classe di lettori ai quali per l'indole sua medesima è destinato questo libro, avrebbe potuto recarsi ad offesa il far altrimenti.

Ma abbiamo altresì di S. Pio V. due altre Costituzioni non allegate dal Chaillot, delle quali mi conviene dire qualche cosa, perchè lo convincono di un cumulo di asserzioni false dette, conviene confessarlo, con molta audacia. La prima è quella che comincia « *Aequum reputamus* » del 17 Gennaio 1565. In essa come si dice al principio dà vigore di legge ad una Costituzione del suo predecessore Pio IV non potuta promulgare da Lui perchè soprapreso dalla morte, confermandola in ogni sua parte. In questa si concede ai Superiori della Compagnia la piena potestà di procedere contro gli apostati intendendo come tali non solo i Professi ma anche i Coadiutori e gli Scolastici, i quali senza la debita licenza escano dalla Compagnia. « *Post emissa vota secundum illius Societatis Constitutionem sive Professus sit, sive Scholaris, sive Coadiutor.* » Si concede poi tale potestà in questa forma « *Ut liceret dicto Generali aliisque dictae Societatis Praepositis et Superioribus etiam per auxilii saecularis brachii invocationem,* summarie et sine figura iudicii *ad dictam Societatem revocare, capere, et incarcerare ac debitae poenitentiae subjicere auctoritate Apostolica perpetuo statuit, ordinavit, praecepit, atque mandavit.* » Nelle quali parole non si contiene certamente quella sola *potestas dominativa* di cui parla tante volte il Chaillot, ma la vera e propria giurisdizione Canonica *in foro externo* [1]. Egli più volte dice che una tale giurisdizione non si può provare formalmente concessa se non nella Bolla di Gregorio XIV. nell'anno 1591, quarantadue anni dopo Paolo III (pag. 55, 114, 117 etc.) Ora Pio IV fu Papa dal 1559 fino al 1565. Ma inoltre dice S. Pio V che Pio IV per fare una tale costituzione ebbe innanzi il modo con cui fu da

[1] È al tutto degno di venir osservato che il Chaillot (pag. 6) dice espressamente che tutto ciò è carattere indubitato della *vera* giurisdizione. Ecco le sue parole: « *La juridiction renferme le pouvoir d'accomplir la visite pastorale, d'instruire le procès juridique, de rendre la sentence, de porter des censures spirituelles, d'accorder les absolutions, et les dispenses, d'administrer les sacrements, d'exercer, en un mot, les attributions d'ordinaire.* »

Paolo III approvata e confermata la Compagnia e secondo quella norma stabilì quanto prescrisse. « *Veriores literarum Pauli praedecessoris Nostri ac Constitutionum Societatis tenores, nec non modum, formam, et qualitates votorum in ipsa Societate tam per Professos, quam Coadiutores et Scholares suos emitti solitorum pro expressis habens etc.* » Dal che manifestamente apparisce (se ancora abbastanza non si fosse dimostrato) che la vera giurisdizione canonica fu data da Paolo III, e che la diversità dei gradi, l'intrinseca differenza dei voti, la forma speciale dell'Istituto della Compagnia furono dal medesimo confermate, ed approvate. E infatti abbiamo a verbo sopra riferite le parole di Paolo III (omesse a bello studio dal Chaillot) colle quali si concede tal facoltà. (V. pagg. 58, 72).

La contradizione di costui è tanto manifesta, che per asserir falsamente che solo Gregorio XIV per la prima volta concedette formalmente la giurisdizione canonica ai Superiori della Compagnia, si vale di quelle parole della celebre Bolla « *Ecclesiae Catholicae* » che abbiamo già riferite « *Quin etiam omnes facultates, omnemque iurisdictionem quod ad subditorum correctionem et punitionem pertinet, quibuscumque Ordinibus et generalibus hactenus concessas, non ad instar sed aeque principaliter ipsi Societati, eiusque Praeposito Generali concedimus et largimur.* » È chiaro che Pio IV molto tempo prima di Gregorio XIV non concede meno alla Compagnia, e prima di Lui, Paolo III, e ne abbiamo altrove recato le parole, non avea di meno accordato. Perchè poi Gregorio XIV abbia voluto, e dovuto più specificatamente determinare tale potestà lo diremo a suo luogo colle parole medesime del Chaillot. L'altra Costituzione di S. Pio V che dev'essere qui ricordata è quella che comincia « *Innumerabiles fructus* » 29 aprile 1568 intorno alla conferma di quella parte delle Costituzioni della Compagnia che esclude la necessità del congregarsi capitolarmente, come per altre cose del consueto regime, così per la celebrazione dei contratti. In essa si leg-

gono queste parole. « *Sane exhibita nobis nuper pro parte dilectorum Filiorum Religiosorum dictae Societatis (Iesu) petitio continebat quod literis tam felicis Recordationis Pauli III sub millesimo quingentesimo quadragesimo sexto quam piae memoriae Iulii III Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum, sub millesimo quingentesimo quinquagesimo annis Incarnationis Dominicae respective confectis per dictorum Pontificum successores et Nos confirmatis, in favorem ipsius Societatis emanatis ac illius Constitutionibus, omnimoda Collegiorum ipsius Societatis gubernatio ad pro tempore existentem Praepositum Generalem, vel ipsam Societatem spectet indeque fit ut neque Collegia praefata Capitulum habeant, neque capitulariter ad quaevis peragenda congregentur.*

Ora osservo 1° Che qui si tratta di uno di quei punti di governo della Compagnia, che il Chaillot chiama *speciale*, e che secondo lui non si può provare sia stato mai espressamente confermato dai Romani Pontefici; 2° Che si dice che un tale Articolo fu espressamente confermato da Paolo III. « *Literis datis sub millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.* » A dir vero questa Costituzione sarebbe il Breve « *Exponi Nobis* » dove direttamente quelle parole. « *Omnimoda collegiorum gubernatio etc.* » non si leggono, mentre invece sono nella 1ª Bolla « *Regimini* » del 1540. Pare quindi che ove non si voglia supporre un'altra Costituzione di Paolo III nello stesso anno 1556 si possa fondatamente credere essere corso un errore nella citazione, dovendosi invece intendere la Bolla del 1540. Ma ciò nulla toglie alla forza dell' argomento il quale è di questa forma: S. Pio V dice che il sistema Capitolare è escluso dalla Compagnia in forza del suo istituto nel quale tutto il governo, e tutta l'amministrazione dei Collegii appartiene al Generale [1]. Queste parole sono appunto quelle della prima formola dell' Istituto. « *Retenta,* si dice ivi *penes Praepositum et Societatem omnimoda gubernatione seu super-*

[1] Vedi sopra le parole di S. Pio V.

intendentia super dicta Collegia. » Ma questa prima formola, secondo il Chaillot, contiene tutta e sola la regola primitiva di S. Ignazio, che fu integralmente, sono sue parole a pag. 53, in forma specifica confermata da Paolo III, e *sola* restituita secondo lui da Pio VII; dunque anche nella prima formola, per testimonianza di S. Pio V, si conteneva l'esclusione del sistema Capitolare ossia uno dei punti capitalissimi di quella che il Chaillot chiama *forma privilegiata* dell' Istituto, e che nega sia stata approvata da Paolo III e restituita da Pio VII; 3° Infine il Pontefice S. Pio V non solo non dice esser falso questo, ma invece lo conferma di bel nuovo colla sua autorità. « *Litterarum et constitutionum ac decreti et declarationis praedictorum tenores pro expressis habentes, literas, constitutiones, ac voluntatem et decretum, nec non declarationem praedicta, prout praemissa concernunt ex certa scientia, Apostolica auctoritate, tenore praesentium perpetuo confirmamus et approbamus.* » Dunque anche nella falsa ipotesi che pure è il fondamento di tutto il libro del Chaillot, che la presente Compagnia di Gesù non abbia per fondamento giuridico della sua esistenza legale se non quella formola, essa avrebbe già l'esclusione del sistema Capitolare come elemento *essenziale*, e quindi quella forma speciale di governo, quella piena autorità del Generale nell'amministrazione dei beni dei Collegii e simili, che egli nega esserle state restituite da Pio VII. E però sono tante falsità tutte quelle asserzioni che egli dice a questo proposito principalmente nella IV parte Capitolo IV (pag. 258-270.)

IV. Gregorio XIII.

Venendo ora a Gregorio XIII, con quale moltiplicità di atti, solennità di formole, ampiezza di approvazione, abbia egli confermato sia generalmente, sia riguardo ai punti principali e sostanzialissimi l' istituto della Compagnia, in quella guisa che col numero grande dei privilegi e la regia libe-

ralità le si mostrò padre e protettore amantissimo, appena uopo è qui rammentare. E il sacro debito di riconoscenza perenne, tramandato come retaggio col succedersi degli anni, non è meno prezioso ai presenti, di quello che agli antichi figliuoli della Compagnia.

Ora parlando solo di quelle Costituzioni di Gregorio XIII che fanno al nostro intento, secondo quel doppio fine che ci siamo proposti, di dimostrare l' identità delle basi giuridiche dell' esistenza legale della Compagnia, e di confutare almeno le più enormi falsità proferite dal Chaillot, varie ed importantissime sono quelle che dobbiamo qui allegare.

Nel Breve *Aequum reputamus* 25 maggio 1572, dove si concede alla Compagnia la facoltà di eleggere giudici conservatori, [1] fra le altre cose si dice: « *Eorum* (Religiosorum) *bona a quorumcumque locorum Ordinariorum iurisdictione libera et exempta ac sub Romani Pontificis et Sedis Apostolicae protectione alias recepta fuisse.* » Queste parole sono appunto quelle della supplica presentata a S. Pio V per parte della Compagnia e ivi ricordata. Ora Gregorio XIII non solo non dice questo esser falso, ma in forza di questo conferma la concessione già fatta da S. Pio V che per la morte di lui non era stata pubblicata. Anche qui osservo primieramente che si hanno come cose identiche l' essere *libero a quorumcumque locorum Ordinariorum iurisdictione*, nella qual formola certissimamente s' inchiudono i Vescovi, e « *Esse receptum alias sub Romani Pontificis et Sedis Apostolicae protectione.* » Quindi osservo in secondo luogo che siccome questa espressione si trova nella prima Bolla di Paolo III, abbiamo oltre le cose già distesamente esposte, una nuova conferma che la parola protezione ivi non esprime altro che la vera esenzione dalla giurisdizione episcopale.

[1] Sono essi giudici particolari, delegati dal Sommo Pontefice, specialmente destinati alla difesa degli Ordini religiosi e al mantenimento dei loro privilegi se vengano impugnati. Vedi *Schmalzgrueber ad tit. De officio et pot. Iudicis Delegati* (I. 29) nn. 51-59.

Nel Breve *Ex Sedis Apostolicae* del dì ultimo di febbraio 1573, si leggono queste parole: « *Cum itaque Instituto Clericorum Regularium Societatis Iesu quod per felicis recordationis Paulum III et Iulium etiam III praedecessores nostros approbatum et confirmatum fuit, cuique per sacrum Concilium Tridentinum derogatum minime extitit, inter alias expresse caveatur, quod socii omnes etiam qui in sacris fuerint, horis canonicis recitandis satisfecisse censeantur si eas iuxta usum Romanae Ecclesiae singuli privatim et particulariter et non communiter seu in choro recitaverint, nec non ut ii qui in eadem Societate tria paupertatis et castitatis et obedientiae vota emiserint, ad omnes etiam sacros et praesbyteratus Ordines* de licentia pro tempore existentis sui Praepositi Generalis *etiam antequam solemnem professionem emiserint, promoveri valeant, Nos... motu proprio et ex certa Nostra scientia, tenore praesentium auctoritate apostolica, quatenus opus sit, de novo concedimus.* » In questo tratto si contengono l' esenzione del coro, e la facoltà pel Generale di dare le dimissorie per le Ordinazioni, negata dal Chaillot. Inoltre due cose sono manifestissime, e si affermano dal Pontefice: primieramente che già nell' istituto approvato e confermato da Paolo III si conteneva ciò ch' egli qui approva e conferma; in secondo luogo che non fu derogato dal S. Concilio di Trento all' Istituto della Compagnia. Appena poi uopo è notare, che si distinguono i voti semplici di povertà, castità ed obbedienza dalla *professione solenne*, formola la quale anche secondo il Chaillot, come abbiamo sopra notato, non può intendersi che dei veri voti solenni. La Compagnia è anche qui chiamata Religione, ed i suoi membri Chierici Regolari; cose tutte che il Chaillot afferma potersi solo dire nel linguaggio ecclesiastico di un vero Ordine regolare.

Ora siccome Gregorio XIII dice espressamente che egli non fa che approvare, e confermare ciò che era approvato, e confermato da Paolo III, ne viene che sono i medesimi i

fondamenti giuridici dell' esistenza legale della Compagnia, come erano sotto Paolo III.

Con ciò si convince il Chaillot di aver detto il falso, quando affermò, pag. 76, che la facoltà di ricevere gli Ordini come era conceduta da Paolo III non inchiudeva il poter dare le lettere dimissorie, nè escludeva il titolo di ordinazione. Imperocchè è appunto Paolo III che espressamente si dice aver ciò conceduto alla Compagnia. Parimente è falso ciò che egli osserva alla pag. 45 nella prima Costituzione di Paolo III *Regimini*, che il coro essendo tradizione universale, e perpetua degli Ordini Monastici Regolari « si spiegherebbe difficilmente, che Paolo III abbia ammessa una derogazione così radicale, se avesse pensato trattarsi di un' Istituto che avea in mente di professare voti solenni. » Lasciamo da parte questa per lo meno stranissima riflessione, quasi non fosse l' autorità del Pontefice la quale dà ad un' Ordine religioso la solennità dei voti che professa. Forse che il Chaillot ignora che nei principî medesimi della Compagnia, una delle cagioni per cui Melchior Cano e altri le fecero tanta guerra fu appunto come narra il Bartoli [1] perchè essendo *Religione* come le altre, non aveva il coro che essi riputavano essenziale, o almeno per costante tradizione inseparabile dalla vita religiosa? Se essi avessero creduto quel che pensa il Chaillot, non avrebbero neppure spesa una parola per combatterla. Quel che intanto risulta dalle allegate parole di Gregorio XIII è che altri punti di quello che egli chiama governo speciale della Compagnia, sono da un Pontefice solennemente attribuiti a Paolo III.

Che dovremo poi dire delle due celebri Costituzioni del medesimo Gregorio XIII. *Quanto fructuosius*, 1 febbraio 1582 e *Ascendente Domino* 25 di maggio 1584, nelle quali si approvano tutte le costituzioni della Compagnia mentre in un modo esplicito se ne enumerano alcune parti sostanziali? In-

[1] Vita di S. Ignazio. Lib. III. Cap. XI.

fatti nella Bolla *Quanto fructuosius* si dice espressamente che tutti quelli i quali fanno i voti anche semplici della Compagnia sono *veri religiosi.*

« *Qui in ipsa Societate admissi, biennio probationis peracto tria vota praedicta* (cioè i tre voti religiosi) *tametsi simplicia emiserint, emittentque in futurum, vere et proprie Religiosos fuisse et esse et ubique semper et ab omnibus censeri et nominari debere ac si in professorum numerum adscripti fuissent.* [1] » Colle quali parole, evidentemente si distinguono i voti semplici dai voti solenni, e conseguentemente si dice che gli uni e gli altri si facevano nella Compagnia.

Parimente si leggono in essa queste altre parole: *Constitutiones quoque et statuta qualiacumque sint, ea omnia ac si ad verbum praesentibus insererentur pro expressis habentes, auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus et confirmamus.* Nelle quali si contiene la più ampia, perentoria, manifestissima conferma ed approvazione di tutte le Costituzioni e delle singole parti che le compongono, del pari che di

[1] Nota il Chaillot che la Bolla di Gregorio XIII « *Ascendente* » « è « importante per la dottrina, perchè stabilisce che i voti semplici ba- « stano per costituire lo stato religioso. » Chi legga attentamente tutto quel che segue (pag. 101) si accorgerà subito che questa lode cela uno scopo molto ostile ai veri Ordini Regolari. Per intenderlo basta riflettere al nesso che hanno fra loro nel contesto queste due proposizioni: I. San Pio V, colla sua Costituzione: *Lubricum vitae genus,* 1 dic. 1568, avendo soppresso tutte le Comunità di voti semplici, alcuni scrittori dissero non essere veri Religiosi coloro che li professavano. II. Gregorio XIII ristabilì la vera dottrina. La sua Bolla preparò la strada alle Congregazioni ecclesiastiche successivamente fondate dipoi con sì grandi vantaggi per la Chiesa e la Religione. Queste due proposizioni ne inchiudono una terza la quale non si esprime ed ha due parti; primieramente la Compagnia può dirsi *Religione,* e i suoi membri Religiosi, e tuttavia non avere che i voti semplici. In secondo luogo se per un' ipotesi si riducessero tutti gli Ordini Regolari attualmente esistenti a Congregazioni di voti semplici, ciò sarebbe con grandissimo vantaggio della Chiesa e della Religione. Ben' inteso che in tal caso dovrebbero essere pienamente soggetti alla giurisdizione dei Vescovi, non aver quel cosmopolitismo esagerato ch' egli riprova (pag. 58) co-

tutto ciò che costituisce il Codice legislativo della Compagnia. Quali poi sieno queste Costituzioni lo dice nel principio di questa Bolla medesima con quelle parole già altrove citate: « *Cum enim sicut iuxta dictae Societatis constitutiones, et laudabile Institutum a felicis recordationis Paulo III et Iulio etiam III confirmatum ac etiam a Paulo IV Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris diligentissime examinatum, et a Concilio Tridentino commendatum, Societas ipsa non solum professis et novitiis sicuti et reliqui Regulares Ordines constet, sed varii in eadem Societate religiosarum personarum gradus sint etc.* »
È ancor persuaso il Chaillot ch' è proprio Paolo III con quelle Bolle appunto ch' egli ha in quel modo malmenato da travolgerne in tutto il senso, è proprio, dico, Paolo III che ha approvato tutte le Costituzioni della Compagnia, con quella forma speciale di governo che contengono, considerando la Compagnia come un' Ordine regolare, con quella distinzione *dei voti religiosi, semplici e solenni,* ossia con tutto ciò ch' egli dalla pag. 35 fino alla pag. 85 con tutti gli artifizî, con tutti i sofismi possibili, con tutte le falsificazioni

smopolitismo che priva i Religiosi di ogni sentimento nazionale e patriottico, ciò che non deve essere d' altri che de' Giudei per punizione speciale del Cielo.

Sono ben lungi dal voler diminuire menomamente il merito di quegli insigni servigi che tante di quelle che diconsi *Congregazioni di voti semplici* rendono in questi tempi alla Chiesa e alla società. Tuttavia è bene d' intendersi una volta senza equivoci. Gli Ordini Regolari propriamente detti sono la vera e più solenne espressione della professione dei consigli evangelici, quale esser dovrebbe nello stato normale della Chiesa in cui essa ha il pieno possesso di tutti i sùoi diritti divini. Di guisa che la vita Religiosa, sebbene nella sua sostanza ed essenza si trovi eziandio in quelle Congregazioni che diconsi di voti semplici almeno perpetui, non può negarsi che si manifesta in esse in un modo meno perfetto e da attribuirsi per la massima parte alle infelicissime condizioni della Società Cristiana.

Lungi quindi dal vedervi un progresso, come fa il Chaillot, vi si dee scorgere una di quelle tante *dolorose necessità,* cui dee soggiacere per evitare mali maggiori, o per operare i beni possibili, la Chiesa di Gesù Cristo, in questi tempi di sociale apostasia.

immaginabili, le ipotesi più arbitrarie, le spiegazioni più inverosimili, i sarcasmi e gl' insulti più volgari nega aver Paolo III approvato? Se non gli basta gli diremo che nella altra Costituzione *Ascendente Domino*, dice così: « *Paulus III et Iulius etiam III Constitutiones et laudabile dictae Societatis Institutum confirmarunt, Paulusque idem eam ipsam ab omni quorumcumque Ordinariorum iurisdictione exemit, quo Instituto per Paulum IV examinato, et a Synodo Tridentina commendato Pius V item Praedecessor Noster Societatem ipsam Ordinem esse Mendicantem declaravit.* »

E poi ordinatamente enumera il fine della Compagnia, i mezzi molteplici che adopera per conseguirlo, le lunghe prove, il biennio del Noviziato, i tre voti semplici sostanziali per i quali i Novizi divengono o Scolastici approvati, o Coadiutori temporali, i tre voti sostanziali parimente semplici, *licet publica*, dei Coadiutori *formati*, il terzo anno di probazione, la professione solenne dei quattro voti, i Professi di tre voti, gli altri voti semplici che fanno i Professi, la piena giurisdizione del Preposito Generale, insomma tutto ciò che costituisce il governo speciale della Compagnia e sempre s' inculca, *tutto questo trovarsi nelle Costituzioni da Paolo III approvate.*

Con ciò è chiaro per tale testimonio, esser sempre identiche le basi giuridiche dell' esistenza legale della Compagnia di Gesù. Ne segue altresì, essere assurde quelle note che perfino a questa Costituzione così chiara di Gregorio XIII osa fare il Chaillot. Egli dice che la distinzione dei gradi e la solennità dei voti, da alcuni passi di questa Bolla risultano essere stati per la prima volta approvati con apostolica autorità da Gregorio XIII medesimo. Veramente per dir questo, bisogna supporre che nessuno possa leggere quella Costituzione, così son chiari per mostrare l' opposto i passi che ne abbiamo recati, i quali richiamano tutto a Paolo III. Aggiunge un' altra cosa ancora più assurda, cioè pretende che non si può ricavare dalle Costituzioni di Gregorio XIII

l' esenzione dalla giurisdizione episcopale, ammettendo in ciò un falso supposto, ed una vergognosissima contradizione. Un falso supposto che cioè fu solo Gregorio XIV che accordò la vera giurisdizione canonica ai Superiori della Compagnia, cosa che ho già dimostrata falsa. Una contradizione vergognosa, perchè pretendendo quantunque assurdamente che Gregorio XIII fu il primo a concedere alla Compagnia i voti solenni, ciò era lo stesso pel diritto vigente, che darle come necessaria conseguenza l' esenzione della giurisdizione episcopale. Una terza assurdità più enorme ancora se è possibile delle precedenti è che « la Bolla di Gregorio XIII non parla della forma particolare di governo osservata nella Compagnia, mentre il suo scopo è appunto di approvare e confermare in *forma specifica* alcuni dei punti principali di quel governo in essa enumerati, anzi tutte quante le Costituzioni condannandone solennemente i calunniatori.

Prima di lasciare Gregorio XIII, per confermare sempre più quanto sia falso quel che dice il Chaillot che la Compagnia fin dalla sua prima origine non sia stata esente dalla giurisdizione dei Vescovi, basta por mente a queste parole del Breve apostolico *Satis superque*, 10 settembre 1584 di Gregorio XIII: « *Nonnulli Romani Pontifices praedecessores Nostri dictam Societatem* A PRIMAEVA EIUS ERECTIONE, *illiusque personas et bona quaecumque a quorumvis Ordinariorum* VISITATIONE, IURISDICTIONE, CORRECTIONE ET SUPERIORITATE *exemerunt et sub Sedis Apostolicae protectione susceperunt, ut illa Romani Pontifici pro tempore existenti immediate subiecta esse noscatur.* » Ora se qui non s' intende la vera e propria esenzione dalla giurisdizione episcopale, non vi sono in tutto il Diritto Canonico parole per esprimerla; e tuttavia si dice apertamente ch' essa fu conceduta alla Compagnia *fin dalla prima sua origine*, A PRIMAEVA EIUS ERECTIONE. Ma è ormai inutile estendersi più su questo punto troppo manifesto.

V. Gregorio XIV.

È tempo ormai che diciamo alcuna cosa della celebre Bolla di Gregorio XIV « *Ecclesiae Catholicae* » 27 Giugno 1591, per due principalissime ragioni. Primo, perchè il Chaillot non solo concede che in essa si contiene l' approvazione esplicita del governo privilegiato, come egli lo chiama, della Compagnia, ma anzi afferma che è soprattutto in questa Bolla di Gregorio XIV che conviene cercare la regola secondaria che Pio VII volle eliminare nella ristabilita Compagnia [1]. Secondo, perchè se si possa quindi dimostrare evidentemente che Gregorio XIV non fa altro che confermare e difendere contro i calunniatori l'istituto della Compagnia approvato da Paolo III, la confutazione di tutto il libro del Chaillot non può essere più perentoria e luminosa. Ora Gregorio XIV parla così. « *Et quoniam neque tranquillitati neque firmitati huiusmodi ordinum Religiosorum prospectum esse poterit, nisi eorum instituta firmiter inconcussa serventur, iisdemque modis feliciter progrediantur et crescant quibus a fundatoribus, Domino inspirante atque S. Sede approbante, primum fundati sunt, necessarium duximus ea quae ab Ignatio huius Ordinis fundatore ordinata et a praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus circa eiusdem Societatis institutum sancita sunt, Apostolicae firmitatis munimine denuo roborare. Quamvis enim praefatae Societatis institutum iam inde ab eius primordiis fuerit per felicis recordationis Paulum III et Iulium etiam III Romanos Pontifices Praedecessores nostros approbatum, et a felicis recordationis Gregorio XIII etiam praedecessore Nostro primo per eius quasdam litteras sub dat. Kalendis Febr. Pontificatus eius anno XI deinde copiosius per Constitutionem quae incipit.* « *Ascendente Domino* » *confirmatum, nihilominus tamen non idcirco defuerunt qui adhuc sub zeli et boni specie*

[1] Pag. 17.

aliqua ex iis quae in dictis Pontificiis approbationibus et confirmationibus continentur, et alia etiam quae ad institutum et rationem gubernandi dictae Societatis pertinent, variis modis impugnare quin etiam apud piae memoriae Xistum V praedecessorem item nostrum oblatis libellis et variis excogitatis, ut ea quae consultissime sancita erant, infringerentur, conari veriti non fuerint etc. » Dove chiaramente si dice da Gregorio XIV che egli non intende fare altro se non che confermare e soprattutto difendere dagli accusatori quelle medesime costituzioni della Compagnia *fatte dal fondatore di lei S. Ignazio* che erano state approvate e confermate fin dai suoi primordii da Paolo III: quali poi fossero le cose che gli accusatori riprovavano, lo dice lo stesso Pontefice colle parole seguenti citate anche dal Chaillot (pag. 111 e nota) il quale però si guarda molto bene dal dedurre quella conclusione che lo annienta e che noi qui metteremo in sua vece. « *Instantes* (gli accusatori) *ut res et negotia Societatis non per Superiores ut hactenus iuxta illius constitutiones et Apostolica diplomata factum est, sed per Capitula seu Congregationes definiantur: ut electiones tam Provincialium quam Superiorum localium, non a Praeposito Generali iuxta huiusmodi Constitutiones ac diplomata, sed in Capitulis eisdem fiant: ut Novitii in Societatem, et ad vota scholasticorum, peracto biennio Novitiatus in capitulis eisdem admittantur: ut professioni certum ac praefixum tempus statuatur, quo exacto, per suffragia Congregationis Religiosi huiusmodi ad professionem admittantur: ut qui iuxta institutum ac formulam ipsam votorum qua voverunt Sanctaeque huius Sedis approbationem a Societate dimittuntur nonnisi ordinarii iudicii forma servata dimittantur. Illa etiam in controversiam et examen eodem tempore adducta fuere nempe nomen ipsum Societatis Iesu quod non esset ita deinceps vocanda: Religiosos non professos non debere ad sacros ordines promoveri, huiusmodi Religiosos non esse prohibendos quin ad alios Regulares ordines transire, similiter nec Laicos ut ad Sacerdotium, nec alios non professos ut ad professionem aut ad*

gradus mutationem aspirare possint: facultatem praeterea eos qui professi non sunt dimittendi non probari. » Nelle quali cose si contiene senz'alcun dubbio, e lo concede il Chaillot, quella forma speciale di governo che è propria della Compagnia. Che anzi soggiunge lo stesso Pontefice che ammesse queste innovazioni si distruggerebbe la stessa Compagnia. « *Quibus et huiusmodi aliis novis impugnantium inventis si aditus pateret, universa Societatis structura labefactaretur atque convelleretur.* » Ora Gregorio XIV specificatamente approva e conferma tutti questi punti impugnati, e tutte le Costituzioni, volendo che si abbiano come inserite parola per parola in quella Costituzione e sempre le considera e le dichiara essere le stesse già fatte da S. Ignazio, e confermate ed approvate da Paolo III. Dunque è evidente che tutto ciò che costituisce il governo della Compagnia è opera di Sant'Ignazio, ed è approvato e confermato da Paolo III. Di qui viene una conseguenza rilevantissima, cioè che Pio VII col volere che la Compagnia rivivesse secondo la Regola di S. Ignazio approvata e confermata nelle Costituzioni Apostoliche di Paolo III, non solo non escluse questa forma speciale di governo, ma nominatamente la volle ristabilita nella novella Compagnia. Il che è precisamente la contraddittoria della tesi assurda che in tutto il suo libro prese a difendere il Chaillot.

Siccome poi scopo di Gregorio XIV era quello di difendere soprattutto la Compagnia dalle accuse, e dalle calunnie contro le Costituzioni che Essa ha, si comprende facilmente che in un modo più determinato parli il Pontefice di alcune cose, per esempio della giurisdizione, con quelle parole che già altrove ho citato. (V. pag. 71). Vediamo ora che cosa sa dire il Chaillot intorno a questa Bolla di Gregorio XIV. Egli *crede* (e questo dee bastare) che questa sia la prima Costituzione Apostolica che confermi espressamente la soppressione del sistema Capitolare nella Compagnia. Ma se egli crede così, è molto in errore, perchè il Pontefice di-

chiara che tutto ciò che egli conferma, era già confermato da Paolo III. Soggiunge esser bensì vero che il Papa dice che gli Statuti della Compagnia, ed i *Diplomi* Pontifici avevano già consecrata questa forma di governo speciale della Compagnia, ma che la parola diplomi è ambigua, e non può intendersi di vere Bolle Pontificie, ma tutto al più di privati rescritti, o di *oracoli vivae vocis* (pag. 113 e 114). Rispondiamo che abbiamo già dimostrato che tutte quante le Costituzioni furono in forma specifica approvate da più Pontefici prima di Gregorio XIV con vere *Bolle* Pontificie che abbiamo a verbo allegate. Dice finalmente che la vera esenzione dalla giurisdizione spirituale dei Vescovi non si può provare essere stata conceduta alla Compagnia prima di Gregorio XIV e di questo anno 1591. Vi è questa difficoltà: 1° Che Gregorio XIV dice di confermare ciò che fu già dato da Paolo III; 2° Che abbiamo portati già almeno dieci argomenti sia dalle Costituzioni di Paolo III, sia da quelle di altri Pontefici predecessori di Gregorio XIV per dimostrarlo. Che poi due articoli siano omessi cioè la nomina del Generale a vita, e l'abolizione della Congregazione generale ad epoche determinate non è già per quella ragione che pretende il Chaillot che cioè non furono approvati mai dalla S. Sede, ma perchè non essendo nominatamente impugnati, non vi era bisogno che fossero determinatamente dichiarati, e rimanevano quindi come tutte le altre Costituzioni in forma specifica approvate con quelle parole: « *Laudabile ipsius Societatis institutum, constitutionesque omnes ac statuta et decreta, et quae illud concernunt praemissa omnia et singula..... ac si ad verbum praesentibus insererentur pro expressis habentes tenore praesentium approbamus et confirmamus.* » A concludere questa nostra dimostrazione, e darle se ancora è possibile evidenza maggiore aggiungiamo ai già enumerati tre altri Pontefici; cioè Paolo V, Benedetto XIV e Clemente XIII.

VI. Paolo V.

Noto in prima che il Chaillot dopo di aver detto che Paolo V chiude la serie delle Bolle Apostoliche che riguardano la Compagnia (pag. 33) non si degna di dirne neppure una parola. In quella vece dopo Gregorio XIV divagando in questioni al tutto estranee al suo argomento [1] accumulando calunnie senza provarle nei Capi 9, 10 e 11 della seconda parte, passa al Breve di Clemente XIV. Vi deve essere una qualche ragione di ciò, e forse essa è in quelle parole che stanno al principio della Bolla di Paolo V. « *Quantum religio Societatis Iesu in Ecclesia ad Fidei, pietatis, et religionis augmentum profecerit, et in dies magis proficiat, Nos ipsi scimus et Christiana Respublica novit universa.* » Imperocchè la Bolla di Paolo V. « *Quantum Religio* » 4 Settembre 1606 è certamente una prova evidentissima che fino a quel tempo non solo il Vicario di Cristo non giudicava nocevole l'istituto della Compagnia, ma solennemente dichiarava colle parole citate che esso le era di grandissimo giovamento.

Un'altra ragione forse che ha impedito il Chaillot dal dire pure una parola della Bolla di Paolo V. è perchè essa lo convince di una menzogna più volte ripetuta, [2] che la perpetuità del Preposito Generale non si racchiude in quegli articoli che furono espressamente approvati e confermati

[1] Infatti tolto ciò che egli acccenna del Breve « *Prospero Felicique* » di Innocenzo X del quale dirò qualche cosa fra poco giacchè ad esso si riferisce una Costituzione di Benedetto XIV, domando qual relazione abbiano collo scopo del Chaillot, la *confessione epistolare* e la sentenza che *egli asserisce* tenuta dal Suarez, le *Gesuitesse*, i decreti di Clemente VIII. È troppo chiaro che tutto ciò non è messo per altro che per infamare la Compagnia. Siccome questo è uno de' caratteri generali del libro dell' Ab. Chaillot ne parlerò altrove insieme cogli altri per non interrompere qui l'ordine della dimostrazione.

[2] Pag. 57 e pag. 116 etc.

dalla Sede Apostolica; però dedichiamo al Sig. Chaillot le parole seguenti che ivi si leggono: « *Nihilominus quia nonnulli inquieti spiritus, ad suam temeritatem promovendam, perpetuitatem Praepositi Generalis dictae Societatis in illius constitutionibus statutam, et perpetuo usu in dicta Societate quemadmodum et in Religione S. Dominici sancitam et approbatam, impugnare atque immutandam satagere veriti non sunt etc.* » Quindi il Sig. Chaillot sa in qual classe, e con quali titoli egli è dal Pontefice collocato, aggiungendosi anch'egli a riprovare quel capo delle Costituzioni.

Una terza ragione per cui forse non ha creduto di dir nulla di questa Costituzione Apostolica di Paolo V, può esser quella che il Pontefice attribuisce alle male arti di Satana tutto ciò che si era tentato dai perturbatori contro l' Istituto della Compagnia, e dice essere quindi suo dovere di mantenerlo intatto in ogni sua parte, e ciò aver procurato altresì i suoi predecessori: « *Propterea illam diversimode perturbare (Societatem) et ab incoepto retardare malis artibus humani generis hostis quotidie nititur, e contra vero illam et in suo laudabili proposito confovere, et ad instituti ipsius puritatem et nitorem pristinum retinendum adiuvare, in quo uno solo vis religionis consistit, procurarunt praedecessores Nostri et Nos totis viribus contendimus.* »

Una quarta ragione per cui il Chaillot ha creduto bene di non dir nulla della Costituzione di Paolo V è forse questa; che il Papa dichiara apertamente di confermar quell'istituto: « *Iam inde ab initio a fel: record. Paulo III simul per quasdam sub datum V Kalendas Octobris Pontificatus sui anno VI, et iterum per alias sub datum pridie Idus Martii eiusdem Pontificatus sui anno X, et a Iulio etiam III ac a Gregorio XIII, et denique a Gregorio XIV Romanis Pontificibus approbatum, et confirmatum, et in pristino candore quo dicta Societas a bo. mem. Ignatio Loyola illius institutore et Fundatore, Sancto Spiritu inspirante, decoratum adversus malas quorumdam quae sua sunt, non quae Iesu Christi, quaerentium*

impugnationes et calumnias, Apostolica auctoritate poenis etiam adhibitis conservatum. » Nelle quali parole specialmente sull'ultimo, ha il Sig. Chaillot molte cose da applicare a sè medesimo.

Una quinta ragione per la quale forse il Sig. Chaillot non ha detta parola della Bolla di Paolo V è perchè in essa il Pontefice nominatamente approva e conferma alcuni punti dell'Istituto che a lui meno piacciono, accogliendo la supplica che di ciò gli avea fatto la medesima Compagnia radunata nella quinta Congregazione Generale, ed inoltre approva di bel nuovo e conferma in tutte le sue parti in forma specifica colle formole consuete *(Eorum tenores pro expressis habentes)* « *Laudabile dictae Societatis institutum, constitutiones, ac perpetuitatem Praepositi Generalis Societatis huiusmodi iamdiu stabilitam, et in eadem Societate usu receptam ac solitam, ac ipsum Praepositum ad vitam eligendi usum et consuetudinem, illiusque in urbe ordinariam residentiam et ipsius Societatis unitatem in dictis Constitutionibus sancitam etc.* » le quali parole tutte ben si capisce che non doveano essere molto gradite al Sig. Chaillot, molto più perchè il Pontefice raccomanda al Preposito generale, ed agli altri Superiori di correggere e punire i perturbatori della Compagnia, e quelli che volevano introdurre novità: « *Contra ipsius Societatis institutum, constitutiones, decreta, canones, regulas, ordinationes, et communem vivendi rationem et normam ipsius, et praesertim dicti Praepositi Generalis perpetuitatem usumque eligendi illum ad vitam ac ipsius Societatis unitatem ac sub uno capite collectionem et liberam, et sine ulla triennii, aut certi temporis praefixione Superiorum localium gubernationem.* » Che sono appunto quelle cose che costituiscono soprattutto, quello che il Chaillot chiama governo privilegiato della Compagnia.

Ora Paolo V solennemente dichiara che Egli altro non fa se non confermare di bel nuovo, approvare e nominatamente difendere contro i perturbatori interni ed esterni

quelle costituzioni medesime che fatte da S. Ignazio erano state approvate da Paolo III. Quindi Paolo V solennemente dichiara che al principio del secolo XVII erano le stesse come nei suoi primordii le basi giuridiche dell'esistenza legale della Compagnia.

Un'ultima ragione, per cui forse il Chaillot ha passato sotto silenzio questa Bolla di Paolo V, è perchè nelle amplissime clausole derogatorie si contiene anche quella della famosa regola XVIII della Cancelleria Apostolica: « *De iure quaesito non tollendo.* » E quindi non gli rimaneva nè anche quell'appiglio per guastarla, e falsarla come avea fatto delle altre. Per tutte queste ragioni non abbiamo niuna difficoltà a comprendere perchè il Chaillot si sia contentato di accennare la Bolla di Paolo V senza dirne altro, ed è perciò che io era in debito di farne una più dichiarata esposizione.

VII. Benedetto XIV.

Alle già riferite fin qui dobbiamo, come già abbiamo avvertito, aggiungere ancora due altre Costituzioni Apostoliche importantissime; una di Benedetto XIV, l'altra di Clemente XIII; non essendo vero quel che dice il Chaillot (pag. 33) che la Bolla di Paolo V « chiude il ciclo dei diplomi Pontificî relativi agli statuti particolari dei Gesuiti. »

Sono riconoscente al Chaillot per aver citato a pag. 263 sebbene ad uno scopo alieno dalla verità, la Bolla di Benedetto XIV « *Devotam maiori* » 16 Decembre 1746 [1] ma gli sarei stato più ancora riconoscente se come ha citato alcuni tratti, avesse citato anche i seguenti: « *Devotam maiori Dei gloriae promovendae, adiuvandaeque proximorum saluti, Societatem a S. Ignatio Confessore sub Salvatoris Nostri Iesu nomine auspicioque constitutam, sicuti Ecclesiae Dei utilissimam operam assidue navare, ita ex praescripto sapientissimarum legum et Constitutionum ab eodem beato Institutore*

[1] Bull. Ben. XIV Tom. II pag. 75. Ed. Ven. 1778.

ipsi traditarum a duobus et ultra saeculis feliciter rectissimeque gubernari compertum habemus. Quapropter libenti animo adducimur ut et universae huiusmodi Societatis commodis atque utilitatibus amplificandis, et praedictarum legum et Constitutionum observantiae asserendae sive in pristinum vigorem revocandae Apostolicae Auctoritatis Nostrae providentia consulamus. » E dopo di aver detto quali innovazioni avesse indotte il Papa Innocenzo X col suo Breve « *Prospero felicique statui* » 1 Gennaio 1646 prescrivendo la Congregazione generale ogni novennio, l'elezione in essa di nuovi assistenti, il non durare più di un triennio nel governo i Superiori, tolto il Preposito Generale e i Maestri dei Novizii, e non poter essere fatti di bel nuovo Superiori se non un anno e mezzo dopo aver dimesso quell'ufficio, soggiunge che la Compagnia più volte radunata nelle Congregazioni generali, domandò l'abrogazione di tali innovazioni, e ne ottenne parzialmente o la revoca, o la sospensione.

Ora fra le altre cose dice il Pontefice: « *Cum autem nova haec methodus tam in generali totius Societatis gubernio, quam in peculiarium munerum et officiorum administratione, vigore huiusmodi literarum inducta, neque constitutionibus ipsius Societatis a S. Ignatio fundatore praedicto conditis et a Romanis Pontificibus Paulo III, Iulio III, Gregorio XIII, Gregorio XIV et Paulo V praedecessoribus pariter Nostris approbatis et confirmatis, consona dignosceretur, neque vero in praxi utiliter observari posse iudicaretur etc.* » Dove anche Benedetto XIV dichiara espressamente che quel *governo speciale* che il Chaillot chiama privilegiato della Compagnia si conteneva nelle Costituzioni fatte da S. Ignazio ed approvate da Paolo III, e come udimmo più sopra, che la Compagnia con queste Costituzioni per due secoli e più si era rettamente e felicemente governata. Quindi è che dipoi egli abroga in ogni sua parte il Breve di Innocenzo X, e richiama nel pieno vigore riguardo al convocare le Congregazioni generali, la norma che si contiene nelle Costituzioni di S. Ignazio. Adun-

que anche alla metà del secolo XVIII per l'autorevole testimonianza del Vicario di Cristo la Compagnia avea le stesse basi giuridiche della sua esistenza legale come ai suoi principî; e queste abbracciavano nominatamente quei punti di speciale governo che il Chaillot nega essersi contenute nella regola approvata da Paolo III.

Si capisce anche qui perchè egli non abbia fatto parola dove avrebbe dovuto farlo di questa Bolla di Benedetto XIV facendone solo incidentemente menzione per diminuirne il valore, quando nella IV parte impugna quel punto delle Costituzioni che esclude la convocazione periodica delle Congregazioni generali. [1] Ultimo ci rimane Clemente XIII della cui celebre Bolla dobbiamo pur dire alcuna cosa.

VIII. Clemente XIII.

Tre cose rendono importantissima questa Bolla apostolica: La prima è il tempo in cui fu emanata, cioè ai 7 di gennaio 1764, quindi pochi anni prima dell'abolizione della Compagnia nel luglio 1773. L' altra che essa fu da Clemente XIII emanata quando erano non solo cominciati, ma nel massimo loro furore gli assalti di ogni maniera contro la medesima Compagnia. La terza finalmente che essa fu appunto riconosciuta di tale importanza che i nemici della Compagnia di Gesù non risparmiarono mezzo alcuno scrivendo anche interi libri, per iscemarne, ed eziandio distruggerne l' autorità [2] in quella guisa, che i buoni ne ebbero grande consolazione e conforto. Il Chaillot, come era ben d' aspettarsi,

[1] Non credo mi si possa ragionevolmente opporre, potersi di Benedetto XIV recare alcuni atti meno favorevoli alla Compagnia. Io non allego questa Bolla come *testimonio di benevolenza*, ma solamente come *documento storico* comprovante *l' identità dell'esistenza legale* della Compagnia.

[2] Uscirono anzi alla luce due libelli, in cui si dichiarava, essere stata quella Bolla estorta, e il papa Clemente XIII li fece solennemente condannare con due decreti del S. Uffizio.

non dice sillaba di questa Costituzione di Clemente XIII, perchè essa è la perentoria condanna di tutto il suo libro, il quale si aggira su due cardini cioè, la soppressione della Compagnia aver avuto per sua cagione principalissima quella forma di speciale governo, espressa nelle sue Costituzioni, e in secondo luogo Pio VII non aver restituito alla Compagnia una tale forma di governo per evitare quegli inconvenienti medesimi che avevano resa necessaria la soppressione decretata da Clemente XIV. Ora a dimostrare la falsità della prima asserzione basta ricordare queste parole della Bolla sempre memorabile di Clemente XIII. « *Institutum Societatis Iesu ab homine conditum cui ab universali Ecclesia idem qui sanctis viris cultus et honor tribuitur, a fel. rec. Praedecessoribus Nostris Paulo III et Iulio itidem III, Paulo IV, Gregorio XIII et Gregorio XIV, Paulo V diligenti examine perpensum, approbatum, saepius confirmatum, et ab iisdem pluribusque aliis e novendecim praedecessoribus Nostris ornatum peculiaribus favoribus et gratiis, Episcoporum non modo huius sed superiorum etiam aetatum praeconio commendatum, ut maxime frugiferum, et fructuosum, ut ad promovendum Dei cultum, honorem et gloriam, aeternamque animarum salutem procurandam aptissimum, potentissimorum, piissimorumque Regum, et clarissimorum in Christiana Republica Principum praesidio et tutela usque munitum, cuius ex disciplina novem prodiere viri in Sanctorum vel Beatorum numerum relati, quorum tres Martyrii gloriam sunt consequuti, a pluribus sanctitate claris viris quos Beatos in coelo novimus sempiterna perfrui gloria collaudatum, quod Ecclesia universa longo duorum saeculorum spatio in suo sinu aluit et fovit, eiusque professoribus praecipuam sacri ministerii partem semper commisit magno cum emolumento animarum, quod ipsa denique Catholica Ecclesia in Tridentina Synodo declaravit ut pium.* »

Posto ciò che dice qui Clemente XIII, è impossibile che in meno di un decennio di poi quel medesimo Istituto sia

stata principalissima cagione dell' avvenuta abolizione della Compagnia. E che ivi si parli non della prima formola soltanto, ma di tutto il corpo delle Costituzioni, si rileva chiaramente dall' approvare e confermare di bel nuovo che fa il pontefice Clemente XIII quell' istituto medesimo approvato e confermato dopo un diligente esame da più Pontefici, nominatamente da Paolo III, Giulio III, Gregorio XIII, Gregorio XIV e Paolo V. Ora qual forma di governo abbiano essi riconosciuto nella Compagnia, dopo tutto ciò che ne abbiamo detto prima, appena uopo è qui ricordarlo. Qualunque dir si vogliano le cagioni per le quali Clemente XIV stimò dover compiere la distruzione della Compagnia di Gesù, questo è certissimo che non fu, come falsamente dice il Chaillot, per la speciale forma del suo organismo, e del suo governo. Del rimanente, quando non si voglia per passione travolgere lo scopo e le espressioni del Breve di Clemente XIV, nulla potrà in esso trovarsi che in modo chiaro affermi, essere stato l' istituto della Compagnia cagione della sua soppressione.

Distrutto questo fondamento, cade di per sè l' altra falsissima proposizione che tutta su di esso si appoggia. Imperocchè se la forma speciale di governo che ha la Compagnia non fu, nè potè essere cagione della sua abolizione, non può se non assurdamente dirsi impossibile, che Pio VII l' abbia in quella forma medesima ristabilita. Con che tutta quanta la serie di sofismi, di equivoci, di falsità nel suo libro accumulate dal Chaillot, rimane da questa sola Costituzione apostolica pienamente distrutta. Per tornare ora ad essa, segue il Pontefice a ricordare con quanto accanimento anche a quei tempi fosse combattuto quell' Ordine religioso impugnandosene soprattutto le costituzioni; ed afferma aver quindi giudicato, pel bene della Chiesa, per l' onore della Sede Apostolica, per la difesa della giustizia e della verità, per conforto degli innocenti allora più che mai perseguitati ed oppressi, di approvare e confermare di bel nuovo come

sommamente pio e santo quell' Istituto. Che anzi scendendo ai particolari loda in maniera amplissima i principali ministeri nei quali secondo lo spirito delle Costituzioni si adopera la Compagnia.

Per rimanere nello scopo che mi sono prefisso, osservo che la Bolla *Apostolicum* di Clemente XIII mentre chiude la serie di quegli Atti pontificî che riguardano la Compagnia di Gesù da Paolo III fino a Clemente XIV, cioè dalla sua origine fino alla sua abolizione, è una pruova luminosa che sempre le medesime perdurarono le basi giuridiche della sua esistenza legale, di guisa che quelle Costituzioni che furono la prima volta approvate da Paolo III erano ancora poco meno di un decennio prima dell' abolizione della Compagnia da un altro Pontefice nella medesima forma approvate e riconosciute come il fondamento di tutto il suo essere e di tutto il suo operare.

Con ciò abbiamo pienamente soddisfatto a quanto ci eravamo proposti in questo capo, e l' identità dell' esistenza legale della Compagnia di Gesù fondata sui medesimi titoli giuridici è messa fuor di ogni controversia. Rimane solo, che prima di esaminare quel che dice il Chaillot intorno alla Compagnia ristabilita da Pio VII, deduciamo dal fin qui detto alcune conclusioni.

CAPO IX.

Si deducono alcune importanti conseguenze dalle cose fin qui dimostrate.

Quella serie di documenti pontificî che noi siam venuti mano mano ponendo sott' occhio al lettore, e che ci servì a dimostrare con un succedersi di autentiche dichiarazioni, non aver mai mutato le basi giuridiche dell' esistenza legale della Compagnia di Gesù, dalla sua origine quando esse furono stabilite nelle costituzioni scritte da S. Ignazio e ap-

provate e confermate da Paolo III, fino alla sua abolizione sotto Clemente XIV, ha da prima un valore storico indubitato, in quanto essa è pruova di un fatto e pruova autentica. Ciò riconosce anche il Chaillot, sebbene non intenda o mostri non intendere quale ne sia il vero valore. « Il Bollario Romano, egli dice, racchiude un gran numero di Bolle e di Brevi da Paolo III a Paolo V (dir dovea a Clemente XIII per quel che appartiene all' antica Compagnia) riguardanti le Costituzioni dei Gesuiti. La più gran parte di questi diplomi non offre più altro interesse che storico. Ve ne ha pochissimi che conservino ancora un valore legale e pratico. » Dissi che il Chaillot mostra di non intendere che cosa significhi il valore storico che egli concede a cotali documenti. Imperocchè da essi anche solo storicamente considerati, si ha una pienissima confutazione di tutto quanto il suo libro. Per verità, vien da quei documenti concordemente attestato questo fatto di sommo rilievo, che quanti Pontefici da Paolo III a Clemente XIII approvarono e confermarono l'istituto della Compagnia, tutti solennemente dichiararono di approvare e confermare quell'istituto che opera di S. Ignazio era stato approvato e confermato da Paolo III. Che poi in quell' istituto si contenesse quella forma specialissima e propria di regime di organismo di azione ad essi corrispondente, che costituisce la natura e l' essenza della Compagnia quale è espressa nelle Costituzioni ed adombrata nella formola primitiva che ne è l' embrione e il compendio, [1] il dichiararono espressamente sia coll' approvare e con-

[1] Sebbene dopo tutto ciò che ne dissi in proposito (Cap. IV) appena sia uopo tornarvi sopra, voglio notare che in quella formola si dice ESPRESSAMENTE che essa è un *embrione* e un *compendio*. Ecco come si termina: « *Haec sunt quae sub praefati Domini Nostri Pauli et Sedis Apostolicae beneplacito, de nostra professione* TYPO QUODAM *explicare potuimus. Quod nunc facimus ut* SUMMATIM SCRIPTIONE HAC *informaremus etc.* (Const. *Regimini* prope fin.)

Credo che queste parole per chi capisce il latino sian chiare abbastanza. Ed esse sole bastano a mandare in fascio tutta la macchina

fermare tutto il corpo delle Costituzioni, sia coll' approvarne e confermarne nominatamente i punti più rilevanti. Non ve ne è uno di quelli che il Chaillot nega potersi provare confermati da Paolo III o da altri Pontefici, che non si dimostri da quella serie *espressamente* approvato e confermato.

A modo di esempio, l' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi l' abbiamo dimostrata conceduta da Paolo III con le testimonianze autentiche di S. Pio V, di Gregorio XIII, di Gregorio XIV, di Paolo V non che dalle Costituzioni medesime di Paolo III.

La solennità dei voti dei professi nel vero e proprio senso giuridico-ecclesiastico, si trova in mille modi ora ripetutamente affermata, ora evidentemente supposta, ora virtualmente inchiusa in tutte quelle Costituzioni apostoliche, e sempre come contenuta nell' approvazione di Paolo III.

I varî gradi che trovansi nella Compagnia, di professi, coadiutori formati, scolastici ecc., sono nominatamente dichiarati contenersi nelle Costituzioni approvate da Paolo III, per testimonianza di Gregorio XIII, di Gregorio XIV, di Paolo V, di Clemente XIII.

La natura dei voti semplici i quali costituiscono veri Religiosi, è espressamente confermata da Gregorio XIII, da Gregorio XIV, da Clemente XIII e dichiarata come cosa di essenza dell' istituto scritto da S. Ignazio e approvato da Paolo III.

La perpetuità del Preposito Generale, in quanto una volta eletto dura per tutta la vita, la vedemmo da Paolo V con un' apposita Bolla espressamente confermata, difesa, dichiarata contenersi nelle Costituzioni approvate da Paolo III e solennemente autenticata.

Udimmo S. Pio V, Gregorio XIII, Gregorio XIV dichia-

della *Regola primigenia*, che mal si puntella colle erudite digressioni del Piazza nella sua dotta *Analisi* dei Brevi di Pio VII. (V. nell'Append. n. XII. M) e peggio coi sofismi e le *reticenze* del Chaillot nelle sue *Osservazioni* sulle Bolle di Paolo III.

rare che secondo l'istituto della Compagnia approvato da Paolo III, la piena amministrazione dei beni dei Collegi come di ogni altra cosa spetta in tal guisa al Preposito Generale, e per lui a chi sarà da lui destinato, da escludere il sistema ordinario delle deliberazioni capitolari, comune negli altri Ordini regolari.

Insomma, a conchiudere, non vi è un punto solo di quelli che il Chaillot chiama costitutivi del governo privilegiato e speciale della Compagnia, che dalla serie dei documenti che abbiamo allegato, *storicamente autentici*, non si dimostri approvato e confermato da quasi tutti i Pontefici, da Paolo III a Clemente XIV sia in globo con tutte le Costituzioni, sia in modo espresso e determinato, e sempre approvato e confermato come proprio della Compagnia, in forza delle Costituzioni scritte da S. Ignazio, approvate da Paolo III. Ora una tale serie di documenti abbraccia riguardo al tempo, tutta la durata della Compagnia dalla sua origine fino alla sua abolizione, riguardo alla materia, tutte quante le sue Costituzioni, riguardo all'autorità, anche solo storicamente considerata, essa è massima come quella che emana da fonti storicamente certe; adunque l'identità delle basi giuridiche dell'esistenza legale della Compagnia di Gesù da Paolo III a Clemente XIV, è un fatto *storicamente* certo. Dunque l'assunto che il Chaillot ha preso a dimostrare nella II parte del suo libro è *storicamente* falso. Prima conseguenza.

Tuttavolta concedemmo troppo al Chaillot, ammettendo che quei documenti pontificî abbiano, come egli dice, perduto ogni valore legale dopo il Breve di Clemente XIV dal quale furono espressamente rivocati. Imperocchè debbonsi accuratamente distinguere in essi due cose al tutto diverse: l'approvazione e conferma dell'istituto, e la benevola concessione di privilegî speciali, cioè non contenuti nel diritto comune vigente ancora nella Chiesa, riguardo agli Ordini regolari. Dei privilegî speciali che si contengono in quei diplomi pontificî a me non ispetta qui ragionare non es-

sendo ciò per nulla connesso colla tesi assurda difesa dal Chaillot, e che io combatto, essere cioè in tutto diversa la moderna Compagnia dall' antica abolita da Clemente XIV. Solo dovetti avvertire, e l' ho fatto più volte, segnatamente nel Capo III, il misero equivoco su cui il Chaillot appoggia tutto il suo sofisma, cioè il vario senso della parola privilegio. Mostrai infatti, non potersi dir privilegio se non in un senso molto improprio e da spiegarsi, sia ciò che pel diritto comune è conceduto a tutti gli Ordini Regolari, sia molto più ciò che costituisce la natura e l'essenza propria dell' istituto della Compagnia.

Ma per quanto si attiene all' approvare e confermare che fanno quelle Costituzioni apostoliche l' istituto della Compagnia, dico senza peritanza che esse hanno al presente tutto quanto il loro valore giuridico e lo hanno in forza della Bolla di Pio VII *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 7 agosto 1814, colla quale solennemente ristabiliva in tutto il mondo la Compagnia di Gesù. Imperocchè dichiarando in essa di volere che i membri della novella Compagnia « in tutto si governino secondo la Regola di S. Ignazio di Loyola approvata dalle Costituzioni apostoliche di Paolo III » [1] venne con ciò a ristabilire nel suo primitivo valore giuridico tutto ciò che virtualmente si conteneva nelle Costituzioni di sant' Ignazio.

Quindi tutte quelle dichiarazioni autentiche date dai suoi predecessori di quelle Costituzioni medesime, in quanto cioè essi dicano, che nelle Costituzioni di S. Ignazio approvate da Paolo III contenevansi quei determinati punti, riacquistarono tutto il loro valore.

Adunque Pio VII col ristabilire la Compagnia, mentre fece rivivere come legge le Costituzioni di lei, fece del pari ritornare nel loro primitivo valore legale e giuridico, quelle autentiche dichiarazioni pontificie. Ne segue che l' assunto

[1] *Ad praescriptum regulae S. Ignatii de Loyola apostolicis Pauli III constitutionibus approbatae suam accomodent vivendi rationem.*

del Chaillot è non solo *storicamente* ma anche *giuridicamente* falso, perchè contrario ad un titolo che conserva ancora tutto il suo valore legale e giuridico. Seconda conseguenza.

Da quanto abbiamo detto consegue altresì aver la Congregazione generale XX^a^ con ogni ragione e diritto sancito nel suo decreto sesto, che nella restituita Compagnia fossero richiamate in pieno vigore tutte le Costituzioni, i decreti delle Congregazioni generali, le regole, le formole, le Ordinazioni dei Generali, in una parola tutto il Codice legislativo dell'antica Compagnia. In fatti essa poteva prescriverlo per due ragioni che ivi molto accuratamente si accennano: Primo, perchè avendo Pio VII voluto manifestamente che la Compagnia da sè ristabilita si reggesse colle medesime leggi di prima e però riavesse il suo vigore l'Istituto della Compagnia, volle con ciò stesso si rimettesse nella pristina autorità quanto ad esso apparteneva: Secondo perchè nelle Costituzioni di Paolo III, come abbiamo altrove dimostrato, (V. pag. 37) contenendosi esplicitamente accordato alla Compagnia il più ampio potere legislativo, poteva la Congregazione generale anche, se fosse d'uopo, colla propria autorità, fare che divenissero leggi della Compagnia ristabilita tutte quelle che lo erano dell'antica.

Dal che si vede una volta di più che il Chaillot non ha per nulla riflettuto a tutto ciò che si contiene esplicitamente nelle Costituzioni di Paolo III. È quindi falso tutto ciò che egli dice contro questo decreto della Congregazione generale XX^a^, dove fra le altre cose vi è un falso supposto. Egli suppone che quelle parole del Decreto sesto: « *Cum manifestissima fuerit Summi Domini Nostri Pii VII voluntas ut Societas a se restituta iisdem quibus antea legibus regeretur* » si riferiscano ad un oracolo *vivae vocis* dello stesso Pontefice. Fa quindi sfoggio di erudizione, dicendo che Gregorio XV e Urbano VIII hanno espressamente rivocato le concessioni verbali dei Papi, che nessuno della Compagnia può validamente attestarle, e quindi neppure la Congregazione

generale, richiedendosi a ciò la firma di un Cardinale: conchiude che non avendosi la prova legale di questa concessione pontificia, si può a ragione impugnare la validità di quel decreto.

Ma su qual fondamento si appoggiasse la Congregazione generale XX^a^ nel far quel decreto, bene si rileva da queste sue parole: « *Ad tollendas omnes anxietates, et ad frangendam aliquorum perturbatorum pertinaciam, Congregatio non solum Constitutiones cum declarationibus, sed etiam decreta Congregationum generalium, regulas communes et peculiares singulorum officiorum, rationem studiorum, ordinationes Generalium, formulas et quidquid ad legislationem nostrae Societatis pertinet, confirmat et quatenus opus sit de novo statuit, iuxta potestatem datam Praeposito Generali et Congregationibus a Pauli III Constitutionibus.* »

Non è dunque per una dichiarazione verbale, [1] ma per avere Pio VII solennemente rimesse in vigore le Costituzioni apostoliche di Paolo III, e quindi il potere legislativo della Compagnia, che la Congregazione generale XX^a^ fece quel decreto. Si risponde poi facilmente a quel che dice il Chaillot: « Che i Brevi e la Bolla di Pio VII riservando alla S. Sede il potere di fare delle costituzioni, e non essendo provato che Pio VII abbia derogato alle clausole formali espresse nei suoi propri atti, *pare dubbioso* che la Congregazione generale dei Gesuiti del 1820 abbia avuto il potere di fare uno statuto di un'importanza capitale, il quale rovescia di un colpo solo le clausole essenziali dei Brevi, e della Bolla pontificia, e toglie le condizioni apposte al rista-

[1] A togliere ogni equivocó basta distinguere due cose totalmente diverse. *Primo*, Pio VII mostrò manifestamente la sua volontà che la Compagnia rivivesse per l'era presente dell'abolizione. *Secondo*, dal canto suo, la Congregazione generale, in forza del *potere legislativo* conferitole dalle Costituzioni di Paolo III, rimesse in vigore da Pio VII *colla sua Bolla*, rimise in vigore quanto era d'uopo *tutto* l'Istituto. La prima cosa fu *creazione* o, anche, se vuolsi, *ripristinazione* dell'*esistenza* della seconda, ma è totalmente diversa da essa.

bilimento della Compagnia. » (pag. 496). Ad intendere che cosa si nasconda sotto queste parole del Chaillot, conviene avvertire che egli allude a quelle parole della Bolla *Sollicitudo* con cui il Pontefice riserva a sè e ai suoi successori lo stabilire e il prescrivere tutto ciò che a maggiormente raffermare e tutelare la Compagnia, e se sia d'uopo, a correggere gli abusi che in essa si rinvenissero, fosse giudicato espediente. « *Nobis et Romanis Pontificibus successoribus Nostris reservantes ea statuere ac praescribere quae ad eamdem Societatem magis magisque constabiliendam atque communiendam et ab abusibus si forte, quod Deus avertat, irrepserint repurgandam, statuere, ac praescribere visum fuerit expedire.* » (§ 8° fin.)

La prima cosa che si ricava da queste parole è, se non erro, che il Pontefice toglie ad ogni altro, anche sotto il pretesto di abusi, il potere di stabilire e prescrivere qualsivoglia cosa riguardo alla Compagnia, riservando ciò immediatamente ed unicamente alla Sede Apostolica, e quindi in queste parole si contiene una tale manifestazione del privilegio di esenzione che ben si capisce perchè esse vengano dopo quelle altre. « *Iam nunc (Societatem) sub immediata Nostra et huius Apostolicae Sedis tutela, praesidio, et obedientia recipimus.* » [1] Una cosa dunque si contiene *certamente* in queste parole, ed è la confutazione diretta, luminosa, perentoria di tutti quei sofismi che accumula il Chaillot nella terza parte, ma principalmente nel Capo quarto [2] per negare all'attuale Compagnia l'esenzione dalla giurisdizione episcopale.

Del rimanente chi legga con attenzione quelle parole scorge subito, che dicendosi *Ad eamdem Societatem magis magisque constabiliendam*, si suppone che le Costituzioni di Paolo III

[1] È bene osservare che qui non si parla solo di *protezione* e di *soggezione*, ma vi è anche la parola *obedientia*.

[2] In questo Capo ha radunato il Chaillot tutte le armi più potenti per combattere un tal privilegio. Egli lo intitola « Esenzione dei Gesuiti. Sette ragioni fondamentali. » Pare che egli creda di gran peso cotali ragioni, perchè modestamente se ne vanta fin dall'avvertenza

già richiamate in vigore abbiano tutta la loro efficacia. Ora quelle Costituzioni contenendo la facoltà di fare qualsivoglia legge ed ordinamento intorno alla Compagnia data al Preposito Generale e alle generali Congregazioni, dee dirsi che Pio VII non solo non ha tolto, ma ha specialmente confermato una tal facoltà. Inoltre è manifesto che il Pontefice, con quelle parole « *Ad Societatem magis constabiliendam* etc. » avea in mira quei particolari privilegi per l'esercizio de' ministeri, che per non destare importuno rumore non istimò bene ricordare nella sua Bolla: sebbene più volte avesse a voce palesata la sua intenzione di concederli, come si ricava dagli stessi documenti che il Chaillot ha publicati in fine. Ciò fece poi Leone XII col suo Breve « *Plura inter* » del quale dovrò fra poco parlar di proposito.

Quindi è non solo assurdo ma muove a riso quel che dice il Chaillot con molta gravità a pag. 193: « Che avendo esaminato *maturamente* quest'articolo della Bolla, è venuto nel pensiero che esso non sia altro che una cautela presa contro il Generale e la Compagnia. » Per verità quando si ha il coraggio di dire simili cose non è a stupire se invece di pruove si accumulino falsità e sofismi sempre più vergognosi. Adunque la Congregazione XX^a^ come ristabilita nel suo pieno potere legislativo per autorità del Pontefice, avea il diritto e il dovere di sancir quel decreto.

Terza conseguenza di massima importanza.

Un' altra non meno rilevante illazione che legittimamente si trae da quella serie esposta di documenti pontificî è che per essa rimane pienamente confutata, anche prima di esaminare direttamente la quistione, tutta la quarta parte del-

premessa all' opera (pag. VII) con queste parole: « Ciò che io ho detto dell' esenzione dei Gesuiti attuali (pagg. 183-197) mi sembra importante. » Vi è solo una piccola difficoltà, ed è che tutte quelle grandi fondamentali ragioni sono tutte smentite sia dalla Bolla di Pio VII, sia dalle esplicite dichiarazioni dei suoi Successori come si vedrà nel Capo seguente.

l' opera del Chaillot. Essa è intitolata *Considerazioni sull'organismo dei Gesuiti*, ed è la più velenosa di tutte, sia perchè falsifica i fatti e perverte il senso dei documenti, sia perchè vi aggiunge principi pericolosi ed erronei, ed impugna direttamente in sè medesimo nelle singole sue prescrizioni l' istituto della Compagnia, da tanti Pontefici con somme lodi approvato.

Noi abbiamo dimostrato che quelle cose medesime da lui impugnate, non in un modo qualunque, ma con intere Costituzioni apostoliche sono state ripetutamente approvate e confermate. Criticarle adunque, mostrare che esse racchiudono gravissimi inconvenienti, è lo stesso che riprovare quanto ha fatto la Sede Apostolica, la quale solennemente riconobbe ed autenticò con quelle forme, e con quei modi l' istituto della Compagnia.

Consegue da ciò che oltre l' intollerabile audacia e temerità, il Chaillot è convinto da quella serie di documenti pontificî da noi allegati di manifesta menzogna. Quarta conseguenza meritevole di essere notata.

Parimente se si consideri che l' approvazione dell' istituto della Compagnia, segnatamente riguardo a tutte quelle cose che la distinguono dagli altri Ordini regolari e le danno essere ed organismo suo proprio, comincia dalla sua origine e progredendo mano mano giunge a pochi anni prima della sua abolizione colla Bolla di Clemente XIII del 1764, è chiaro che senza un'assurdità manifesta, non si può dire che cagione della sua soppressione sia stata quella forma particolare di governo che essa aveva.

Quindi non solo è assolutamente falso, ma impossibile che ciò che meno di dieci anni prima era encomiato da Clemente XIII, ciò che per testimonio di Benedetto XIV nel 1747 era stato per più di due secoli cagione benefica del prosperare che avea fatto la Compagnia di Gesù a gloria di Dio e bene delle anime, [1] pochi anni dopo cioè nel

[1] Abbiamo nel Capo precedente citate le parole di Benedetto XIV: « *A praescripto sapientissimarum legum et Constitutionum ab eodem B. In-*

1773 fosse proclamato come principalissima cagione di mali avvenuti alla Chiesa e alla Compagnia. Con ciò solo anche prima di ogni diretta confutazione, è radicalmente falso tutto ciò che dice il Chaillot intorno al Breve di Clemente XIV, pretendendo che cagione della soppressione sia stata la forma speciale di governo proprio della Compagnia e l'esagerazione dei privilegi ad essa concessi, per dedurne poi con non minore assurdità, essere impossibile che Pio VII abbia voluto ristabilire ciò che Clemente XIV avea distrutto. Riservandomi a parlare a suo luogo del Breve di Clemente XIV, dico intanto, che eziandio guardando solo a quella serie di documenti che ho allegati, è evidente che le ragioni che ebbe Clemente XIV per venire a quella risoluzione di sopprimere la Compagnia di Gesù, ragioni e risoluzione che ogni buon cattolico deve rispettare, non furono certamente quelle stoltamente immaginate dal Chaillot. Quinta conseguenza di massimo rilievo.

Finalmente da quella serie di documenti pontificî da noi allegati, risulta per ogni imparziale e disappassionato amatore della verità, la più luminosa e compiuta apologìa della Compagnia di Gesù dalla sua origine fino alla sua abolizione sotto Clemente XIV. Dico della Compagnia di Gesù, perchè non può con giustizia affermarsi che un qualche trascorso di alcuni dei suoi membri, od eziandio un qualche fatto parziale, specialmente se esaminato nelle sue circostanze appaia più umano difetto che ostinazione di malizia, bastino a rendere colpevole e degno di morte un intero Ordine Regolare.

Ora ecco un fatto innegabile: noi abbiamo innanzi due serie di persone, di testimonianze e di fatti riguardo alla Compagnia di Gesù. Una è in sua difesa e favore, l'altra a lei mortalmente nemica. Se mirisi la cosa nella sua universalità, nella prima classe di coloro cioè che l'amano, la

stitutore ipsi (Societati) traditarum a duobus et ultra saeculis feliciter rectissimeque gubernari compertum habemus. »

difendono da ogni assalto nemico, la ricolmano di somme lodi, vi ha in primo luogo quasi tutti i Pontefici da Paolo III fino a Clemente XIII, l'immensa maggioranza dei Vescovi, quanto vi ha di più illustre nella Chiesa cattolica per santità di vita, pregio di virtù, fama intemerata, di guisa che si può affermare, se parlisi della generalità, che tolti alcuni pregiudizî che possono aver nutrito verso di lei senza colpa alcuni uomini probi e virtuosi, nel complesso quanti sono buoni e sinceri cattolici, se le mostrano sommamente benigni, o certamente non avversi.

Nell'altra serie in quella vece, tolti alcuni casi particolari, i quali come dissi, considerati in tutte le loro circostanze perdono in gran parte ciò che avrebbero di più grave, tolti due o tre Papi che stimarono introdurre una qualche mutazione in qualche parte dell'istituto, mutazione che dai loro successori riconosciuta coll'esperienza meno adatta venne da loro abolita, tolte altresì alcune particolari controversie che poterono a quando a quando aver luogo con qualche Vescovo od Ordine Regolare, nelle quali vi potè essere e anche vi fu per parte di uno o più membri della Compagnia difetto più o meno grave, tolto, dico, tutto questo e concedendolo anche colla massima ampiezza, purchè dentro i limiti della verità, rimane pur sempre questo fatto innegabile e degno di essere attentamente considerato. Esso è che quanti vi furono, fatte ben poche eccezioni, eretici, increduli, indifferenti in fatto di religione, scellerati politici, nemici di Dio, della Chiesa cattolica, dei Romani Pontefici, degli Ordini religiosi e del chiericato, quanti promossero nei popoli l'empietà, il disordine, la corruzione, tutti si trovano nella schiera dei nemici della Compagnia di Gesù.

Questo è un fatto costante, universale, manifestissimo. Questa guerra accanita, implacabile, si esprime universalmente con due accuse che si distruggono a vicenda. Ora si afferma che gl'individui per sè medesimi sarebbero buoni ed utili alla Chiesa e alla società, ma riescono dannosi per

la mala natura di quel corpo di cui sono membri e ne subiscono le occulte leggi; di guisa che tutto il male è nell'istituto della Compagnia. Ma esso è quello istituto che noi vedemmo approvato, confermato, lodato ripetutamente in vari modi dalla Sede apostolica. Questa accusa adunque per ogni buon cattolico non può sussistere. Ora in quella vece si afferma che sante sono le leggi, ma perversi coloro che dovrebbero osservarle. Se non che chi dice così non pone mente che tutta quanta la storia attesta in modo indubitato, che se parlisi segnatamente di quelle tante persecuzioni che ebbe a sostenere mentre s'infierì in ogni maniera a danno della Compagnia, niuno osò mai sottoporre ad un regolare giudizio la causa di lei, discutere le pruove, esaminare le accuse, confrontare i testimoni, ma in quella vece sostituendosi la violenza e l'arbitrio alla giustizia e al diritto, si commise ogni eccesso perchè si avea il potere di farlo impunemente.

Questa doppia serie di persone e di fatti, starà sempre monumento non perituro a difendere la Compagnia di Gesù per tutto il periodo della sua esistenza, dalla prima sua origine fino alla sua abolizione sotto Clemente XIV, come perdura la Dio mercè comprovata da recentissimi fatti, anche ai giorni nostri. Ultima conseguenza che dovevamo trarre dalla dimostrazione tratteggiata da noi, per confutar pienamente quanto cogli antichi nemici della Compagnia di Gesù ripete ora il Chaillot.

È tempo omai che dall'antica passando alla Compagnia ristabilita da Pio VII, dimostriamo del pari, altro non essere che un cumulo di sofismi, quanto egli dice nella terza parte, esaminando col consueto suo modo, e le Costituzioni apostoliche e gli altri storici documenti.

CAPO X.

La Compagnia di Gesù in qual modo ristabilita da Pio VII. Si dimostra essere la medesima l' esistenza legale della nuova Compagnia che quella dell'antica prima di Clemente XIV.

Se unico scopo del presente libro fosse quello di mostrare soltanto la falsità della tesi fondamentale espressa dal Chaillot fin dalla prima pagina con questa sentenza: « *È al tutto vero che la Compagnia soppressa da Clemente XIV non è stata giammai ristabilita* » [1] il nostro compito sarebbe assai agevole.

Infatti, unica ragione per provare un tale assurdo, essendo che la moderna Compagnia non ha per suo legale fondamento se non le Costituzioni apostoliche di Paolo III, sole richiamate in vigore da Pio VII, dopo tutto quello che esaminandole con ogni maniera di canoni intrinseci ed estrinseci di legittima interpretazione ne venni assai distesamente fino a qui ragionando, apparisce indubitato, che Pio VII ciò facendo, richiamò nel 1814 a vita novella in tutto il mondo, quella medesima Compagnia di Gesù che da Clemente XIV era stata abolita nel 1773.

Imperocchè la Compagnia non è costituita essenzialmente da quei *speciali privilegi* che i Romani Pontefici con tanta benevolenza avevano nel corso degli anni moltiplicati, distinti così dai *privilegi di diritto comune, come dalle sue costituzioni*, ma essa è ciò che è, e si distingue da ogni altro Ordine Regolare, per quella particolare forma di organismo, di governo, di azione ch' è espressa nelle costituzioni medesime. Ora avendo noi dimostrato che tutto il corpo di tali costituzioni fu approvato e confermato con autorità apostolica da Paolo III, ne viene per legittima conseguenza che Pio VII richiamandola a vita e prescrivendole a norma la regola di

[1] « Il est très vrai que la Compagnie supprimée par Clément XIV n'a jamais été rétablie. » (Pag. I.)

S. Ignazio approvata nelle Bolle apostoliche di Paolo III, la volle appunto ripristinata in quella forma speciale di regime, di organismo e di azione.

Ma siccome mi propongo non solo di confutare la tesi fondamentale del Chaillot, ma ribattendo i sofismi coi quali studiasi dimostrarla, mettere in tutta la sua luce l' opposta verità, dopo di avere accennato, come a pienamente convincerlo di errore, basti dedurre dal fin qui detto una conseguenza innegabile, mi accingo ora a trattarne qui di proposito.

Tre sono gli atti pontificî di Pio VII che riguardano l'esistenza legale della Compagnia di Gesù da lui richiamata a novella vita; due Brevi ed una Bolla.

Il primo è il Breve *Catholicae fidei* dei 7 marzo 1801, che riguarda la Compagnia di Gesù nell' impero delle Russie; l' altro è il Breve *Per alias*, dei 30 luglio 1804, col quale la estende nel Regno delle due Sicilie; il terzo finalmente è la celebre Bolla *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* del 7 agosto 1814, colla quale quel grande Pontefice ristabilì in tutto quanto il mondo la Compagnia di Gesù, compiendo così quella risoluzione che avea preso seco medesimo fin dai primi anni del suo sì travagliato e glorioso pontificato. *Id exequi*, son sue parole, *tandem statuimus quod in ipso Pontificatus Nostri exordio veehementer optabamus.*

Ora nell' esaminare cotali atti pontificî e dedurne quindi quali fondamenti giuridici abbia per essi l' esistenza *legale* della moderna Compagnia di Gesù, credo sia necessario seguire un metodo di discussione diametralmente opposto a quello seguito dal Chaillot. Egli prende come norma il Breve del 7 marzo 1801 per l' impero di Russia. « Questo Breve, « dice a pag. 151, è servito di modello ai seguenti. Convien « dunque esaminarlo accuratamente. »

Avvezzi omai all' *accuratezza* portentosa del Chaillot nell' esaminare i documenti pontificî, possiamo stare certi che

se ha scelto questo metodo, è perchè vi ha scorto più facile l'adito alle sue solite tranellerie.

Noi invece crediamo che ad intendere la mente di Pio VII nel ristabilire la Compagnia di Gesù, debba prendersi per fondamento la Bolla *Sollicitudo*, ed eccone le ragioni. I due Brevi, quello per la Russia e l'altro per le due Sicilie riguardavano uno stadio di esistenza della Compagnia *straordinario e temporaneo:* straordinario, perchè l'essere ristretta in angusti confini relativamente all'ampiezza del mondo intero, era effetto delle circostanze speciali di quei tempi, notissime a chi ne conosce la storia; temporaneo, perchè non può essere stabile ciò che da speciali circostanze ha la sua totale ragione di essere. In quella vece, la Bolla apostolica *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, mentre ristabiliva la Compagnia in tutto il mondo, la costituiva in una condizione stabile e regolare, ed inoltre era emanata, quando per il glorioso trionfo del Romano Pontificato, erano totalmente cambiate quelle circostanze sopra accennate.

Quindi, se vi sia necessità di farlo, non sono i due Brevi che debbono prendersi come norma per interpretare le parole della Bolla, ma sono queste che debbono prendersi come criterio, per intendere rettamente la forza di alcune espressioni che si trovano in quei due Brevi apostolici.

Senza curarci per ora di rispondere ai sofismi, coi quali dovea necessariamente studiarsi il Chaillot di pervertire il senso anche di questa Bolla apostolica, anzi di questa a preferenza delle altre, perchè fondamento giuridico dell'esistenza legale dell'attuale Compagnia di Gesù da lui direttamente impugnata, vediamo dapprima ciò che essa racchiude. Non voglio tuttavia omettere qui di avvertire, che mentre delle Bolle di Paolo III, il Chaillot dà un' *analisi* in articoli soggiungendo ad ognuno le sue *osservazioni*, qui si contenta di farne alla pag. 174 un breve compendio. [1] Mette poi le os-

[1] Debbo tuttavia per giustizia avvertire che la riporta intera fra i documenti (pag. 313 seg.)

servazioni intorno ad essa tutte alla rinfusa, senza alcun ordine e nel modo più subdolo e frodolento, il che non è senza la sua ragione. Conviene adunque che noi supplendo a tal difetto parliamo con alquanto più di accuratezza di questa memorabile Costituzione apostolica, per la quale fu ripristinata in tutto il mondo e richiamata a novella vita la Compagnia di Gesù. [1]

La prima cosa che noi in essa osserviamo è che i membri della Compagnia di Gesù sono chiamati *Chierici Regolari*. Imperocchè parlando ivi dell' altro Breve per le due Sicilie, dice che acconsentì alle preghiere del re Ferdinando, che chiedeva nel suo regno il ristabilimento della Compagnia di Gesù, perchè stimava cosa oltre modo opportuna il giovarsi dell'opera dei Chierici Regolari della Compagnia di Gesù, nell' ammaestramento delle publiche scuole: « *In collegiis scholisque publicis Clericorum Regularium Societatis Iesu opera uti in primis opportunum sibi arbitrabatur.* » (Ibi). Ora il Chaillot ci ha insegnato (a pag. 50 e 51) che il titolo di Chierici Regolari fa presumere la professione solenne, e si noti dippiù che qui non si parla se non dei Gesuiti ristabiliti nelle due Sicilie con quel Breve.

La seconda cosa che vediamo in questa Bolla è che il Papa parlando anche dei Gesuiti di Russia, dice di aver dato loro facoltà di ritenere ed osservare la regola di S. Ignazio di Loyola confermata ed approvata da Paolo III con le sue Costituzioni apostoliche. « *Ut S. Ignatii de Loyola regulam a fel. rec. Paulo III, apostolicis suis constitutionibus approbatam et confirmatam, retinerent et sequerentur.* » (Ibidem). Ora che cosa si contenga nelle Costituzioni di Paolo III, credo di averlo dimostrato abbastanza a suo luogo.

La terza cosa che notiamo è, che il Pontefice dice che a far ciò lo aveano mosso le istanze di tutto il mondo cristiano, il quale insieme coi membri dell' Episcopato, sup-

[1] V. nell'Appendice n. V.

plicava che fosse restituita la Compagnia di Gesù. « *Pro eiusdem Societatis Iesu restitutione, unanimi fere totius Christiani orbis consensu instantes, urgentesque petitiones a Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis atque ab omnium insignium personarum ordine et coetu quotidie ad Nos deferuntur* » (Ibidem).

Ora ciò sarebbe falso, se come pretende assurdamente il Chaillot, non solamente Pio VII non avesse ristabilita l'antica Compagnia, ma anzi positivamente avesse ciò escluso.

La quarta cosa che noi vediamo in questa Bolla Apostolica è che il Papa arreca come ragione di ciò che vuol fare, la cura speciale di ristorare la decaduta disciplina degli *Ordini Regolari* « *Fatiscens disciplina Regularium Ordinum (Religionis et Ecclesiae Catholicae splendor et columen) quibus nunc reparandis cogitationes curaeque nostrae diriguntur, efflagitat ut tam aequis et communibus votis assensum nostrum praebeamus* » (Ibidem).

Aggiunge, il credersi reo di gravissima colpa, se trascurasse di valersi di questi aiuti salutari, che gli offeriva la providenza e rifiutasse il concorso di *esperti* e valorosi nocchieri, mentre la navicella di Pietro era così trabalzata dalle tempeste. « *Gravissimi enim criminis in conspectu Dei reos nos esse crederemus, si in tantis Reipublicae necessitatibus ea salutaria auxilia adhibere negligeremus, quae singulari providentia Deus nobis suppeditat, et si Nos in Petri navicula assiduis turbinibus agitata et concussa collocati, expertes et validos qui sese nobis offerunt remiges ad frangendos pelagi, naufragium nobis et exitium quovis momento minitantis, fluctus reiiceremus* » (Ibidem). Il che indica annoverarsi la Compagnia fra gli Ordini Regolari, e volersi restituire quell'Ordine il quale per prove già fatte era da lungo tempo illustre nella Chiesa.

Dopo tutte queste premesse vediamo adunque che cosa concede il Pontefice. Ecco le sue parole: « *Quare concedimus et indulgemus dilecto filio praesbytero Thaddaeo Brozozowski moderno Praeposito Generali Societatis Iesu, aliisque ab*

eo legitime deputatis omnes necessarias et opportunas facultates, ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum, ut in cunctis praefatis statibus et ditionibus [1] *omnes illos qui* IN REGULAREM ORDINEM SOCIETATIS IESU *admitti et cooptari petent, admittere et cooptare libere ac licite valeant; qui in una vel pluribus domibus, in uno vel pluribus Collegiis, in una vel pluribus provinciis, sub Praepositi Generalis pro tempore existentis obedientia coniuncti, et prout res feret distributi, ad praescriptum Regulae S. Ignatii de Loyola Apostolicis Pauli III Constitutionibus approbatae et confirmatae, suam accommodent vivendi rationem.* » Si noti che in queste parole si contiene quel che dicesi *dispositivo* della Bolla, e quindi se mai altra volta vale la nota regola « *Verba accipienda sunt cum effectu.* » [2] La Compagnia si chiama qui *Regularis Ordo Societatis Iesu*, la quale espressione ci ha insegnato anche il Chaillot (pag. 48) che nella Giurisprudenza Ecclesiastica non si adopera se non degl' Istituti di professione solenne. Crediamo che egli non vorrà negare per questa Bolla, ciò che ivi ha affermato come principio generale. Inoltre si dice che la distribuzione dei soggetti in una o più case, in uno o più Collegii, in una o più provincie tutto dee farsi « *ad praescriptum regulae Sancti Ignatii de Loyola Apostolicis Pauli III Constitutionibus approbatae et confirmatae.* » Ora ciò significa, come si dice anche nella prima formola dell'Istituto, che il Preposito Generale abbia il potere di reggere tutta quanta la Compagnia, come è dichiarato nelle Costituzioni. Il Papa dunque ristabilisce l' antica Compagnia in tutto il mondo, perchè le dà due caratteri distintivi: Primo, con chiamarla Ordine Regolare indica che essa ha, come ebbe sempre dalla sua prima istituzione fino alla sua soppressione voti solenni: Secondo, col darle a norma

[1] Siccome il Pontefice avea detto sopra di voler estendere allo Stato Ecclesiastico e a tutti gli altri generalmente tutto ciò che avea prima conceduto alla Russia e alle Due Sicilie, allude con questa parola a ciò che avea già sopra ricordato.

[2] *Cap. Relatum 7 de Cler. non resid.*

la regola di S. Ignazio approvata e confermata da Paolo III indica che essa è ristabilita in quella medesima forma di speciale governo e di organismo suo proprio, ossia secondo il suo primiero istituto. Quindi s' intende in primo luogo, perchè subito dopo queste parole si ricordi l'immediata soggezione della Compagnia alla Sede Apostolica, con quelle formole che esplicitamente affermano l'esenzione dalla giurisprudenza episcopale, come già ho dimostrato nel capo precedente, parlando del Decreto Sesto della XX^a^ Congregazione Generale.

S' intende in secondo luogo, perchè il Pontefice soggiunga queste parole: « *Alumnos qualescumque huius* restitutae Societatis *quantum in Domino possumus commonefacimus et exhortamur, ut in omni loco et tempore sese fideles asseclas et imitatores, tanti sui parentis et Institutoris exhibeant, regulam ab ipso conditam ac praescriptam accurate observent, et utilia monita ac consilia quae filiis suis tradidit summo studio exequi conentur.* » Tutto questo sarebbe un cumulo di falsità, nell'omai troppo assurda e ridicola ipotesi propugnata dal Chaillot, che totalmente diversa sia dall'antica la moderna Compagnia di Gesù ristabilita da Pio VII, che tutte le Costituzioni di S. Ignazio delle quali la prima formola non è che il sunto, siano senza alcun valore legale, che la nuova Compagnia nè abbia voti solenni, nè alcuna forma speciale nel suo organismo come avea prima di Clemente XIV, di guisa che l' antica Compagnia sia rimasta morta per sempre.

È dunque fuor di ogni dubbio, anche solo considerando le formole di questa Bolla Apostolica, che Pio VII non fece altro, nè volle altro fare, se non richiamare in vita quella Compagnia di Gesù che era stata abolita da Clemente XIV; e la richiamò in vita appunto dandole la stessa natura ed essenza di *vero* Ordine Regolare, e quella particolar forma che secondo le Costituzioni di S. Ignazio, la distingue dagli altri Ordini Religiosi.

CAPO XI.

Si risponde alle osservazioni che fa l' Ab. Chaillot alla Bolla di Pio VII.

Stabilito così il vero senso delle parole della Bolla di Pio VII, vediamo brevemente quali cose intorno ad essa osserva il Chaillot. Concede dapprima che essa è una vera Bolla Apostolica e non un Breve, ma però nota che le *formole* e le *clausole* dei due Brevi sono le stesse che nella Bolla.

Ciò in quanto alle formole è falso, perchè solo nella Bolla vi è quella formola *esplicita* « *in Regularem Ordinem Societatis Iesu* » formola che come ho detto, indica un Ordine di voti solenni. Perchè poi io dica *formola esplicita* si vedrà a suo luogo. Così pure, sono nella Bolla quelle altre parole sopra allegate « *Alumnos restitutae Societatis* » le quali qual forza abbiano l'abbiamo or ora accennato. È bene altresì notare a questo proposito, che nel compendio che fa di questa Bolla, il Chaillot ha creduto bene di omettere colla sua solita buona fede quelle parole « *Ordo Regularis* » e che infine aggiunge secondo il consueto, che non si dice parola della deroga alla Regola decimottava della Cancelleria. Per buona nostra ventura sappiamo già quanto valga, cioè nulla, una tale osservazione. Parlando poi delle clausole derogatorie, osserviamo che la loro maggiore o minore ampiezza dipende da ciò che si contiene nella Bolla. Ora siccome la Bolla « *Sollicitudo* » concede molto più, almeno riguardo allo spazio, di quel che era nei Brevi, anche le clausole derogatorie sono per ciò stesso più ampie.

In secondo luogo, osserva il Chaillot che anche nella Bolla non si concede nessun privilegio. Primieramente, almeno forza è che egli conceda, dichiararsi ivi la Compagnia immediatamente soggetta alla S. Sede e quantunque voglia

secondo il consueto spiegar ciò in quel modo assurdo già da noi più volte confutato, è però sempre un privilegio. Dipoi lo scopo della Bolla era di ristabilire la Compagnia in tutto ciò che veramente la costituisce e per questo non erano necessarî speciali privilegî, ma solamente le sue Costituzioni.

In terzo luogo osserva che ben cinque volte Pio VII ha dichiarato. « Che non intendeva rivocare intieramente le « lettere Apostoliche di Clemente XIV intorno alla sop- « pressione della Compagnia, e che si limitava a derogare « alle cose che avrebbero fatto ostacolo alle nuove conces- « sioni, volendo che l'atto di Clemente XIV conservasse il « valore legale in tutto il resto. » (pag. 176).

Siccome il Chaillot deduce da ciò una serie di conseguenze assurde, intorno al modo di esistere della novella Compagnia, è necessario rispondere a questa osservazione in modo irrepugnabile.

Avendo noi dimostrato che nella Bolla « *Sollicitudo*, » per non parlare ora dei due Brevi, si contiene esplicitamente la restituzione della Compagnia di Gesù, primo: come Ordine Regolare propriamente detto cioè con voti solenni; secondo: in guisa che essa abbia come Codice legislativo le Costituzioni di S. Ignazio, approvate e confermate da Paolo III, ne viene che in forza delle Clausole derogatorie, il Breve di Clemente XIV ha perduto ogni valore legale, perciò che si attiene a questi due capi.

Siccome però nel Breve di Clemente XIV considerandosi la Compagnia in tutte le sue appartenenze, si riguardavano necessariamente anche i privilegî speciali, i quali sebben distinti sia dalle Costituzioni, sia dai privilegî di diritto comune, venivano tuttavia insieme con essi in forza di quel Breve annullati, ne consegue, che anche ammesse quelle due cose che ho accennate, rimanevano ancora legalmente soppresse tutte quelle speciali concessioni o privilegî che avea allora la Compagnia. Quindi non parlando direttamente

Pio VII dei privilegi, ne seguiva che il Breve di Clemente XIV dovea ritenere il suo valore legale per quel che riferivasi ai privilegi.

A dimostrarlo chiaramente, ecco quali sono le parole di Clemente XIV nel Breve « *Dominus ac Redemptor* » al § XXVI. « *Ex certa scientia et plenitudine potestatis apostolicae saepe dictam Societatem extinguimus et supprimimus..... tollimus et abrogamus omnia et singula eius officia, ministeria et administrationes, domus, scholas, Collegia, Hospitia et loca quaecumque quavis in provincia, regno, et ditione existentia et modo quolibet ad ea pertinentia, eius statuta, mores, consuetudines, decreta, constitutiones, etiam iuramento, confirmatione Apostolica aut alias roboratas.... omnia item et singula privilegia et indulta generalia vel specialia quorum tenores praesentibus ac si de verbo ad verbum essent inserta, ac etiamsi quibusvis formulis et clausulis irritantibus, et quibuscumque vinculis et decretis sint concepta pro plene et sufficienter expressis haberi volumus. Ideoque declaramus cassatam perpetuo manere, ac penitus extinctam omnem et quamcumque auctoritatem Praepositi Generalis, Provincialium, Visitatorum etc.* »

Ora è chiaro che qui si distinguono tre cose che si sopprimono. Primo, il corpo della Compagnia. Secondo, il Codice della sua legislazione. Terzo, i privilegii speciali di cui era stata arricchita dalla benevolenza dei Romani Pontefici. Pio VII nella Bolla « *Sollicitudo* » ricostituiva il corpo della Compagnia ristabilendo quasi colle stesse formole ciò che Clemente XIV avea soppresso, dicendo che i membri della Compagnia potrebbero legalmente vivere « *in una vel pluribus domibus, in uno vel pluribus collegiis, in una vel pluribus provinciis sub Praepositi Generalis pro tempore existentis obedientia coniuncti.* » Ristabiliva parimente il codice della Compagnia, cioè tutte le Costituzioni di S. Ignazio approvate e confermate da Paolo III, e in conseguenza tutto ciò che essenzialmente ad esse si riferiva. Non credette tuttavia nella sua sapienza, per ragioni che a me non si appartiene investigare

e giudicare, di parlare dei privilegi speciali, escluso ben inteso quello dell'esenzione dalla giurisdizione episcopale, che già virtualmente contenuto, pel diritto vigente, nella qualificazione di Ordine Regolare, volle anche per maggior solennità con formole perentorie ricordare esplicitamente. Era dunque necessario che nelle clausole derogatorie al Breve « *Dominus ac Redemptor* » non si ponesse una deroga universale, ma si apponesse la restrizione « *ad praemissorum effectum expresse ac speciatim intendimus derogare.* » Se non si fosse posta tal restrizione, anche quella terza parte, cioè i privilegii speciali della Compagnia, sarebbe stata al modo medesimo come le altre due solennemente ripristinata. Ecco dunque perchè Pio VII, appose quella restrizione alle clausole derogatorie, riservandosi, come disse più volte a voce, di parlar in altro tempo dei *privilegi speciali.*

Quindi è ridicolo ciò che da questa restrizione deduce il Chaillot, che cioè tutto ciò che riguarda l'istituto della Compagnia sia ancora soppresso, dopo che Pio VII così solennemente le avea restituito con tutto il suo valore giuridico l'intero Codice legislativo.

Ed ora si può far ragione di quel che valgono le parole seguenti del Chaillot sia per il nesso logico, sia per la verità che esse esprimono: « Nè la professione solenne, nè « i gradi distinti, nè l' esenzione dalla giurisdizione dei « Vescovi, nè la forma di governo, essendo necessarie per « osservare la Regola primitiva di S. Ignazio, *sembra* [1] che « il Breve di Clemente XIV dal quale fu abolita la Compa- « gnia rimanga in pieno vigore su tutti quei punti. » (pag. 176)

Tante falsità, quante parole: infatti abbiamo dimostrato:

1° Che la *regola primitiva di S. Ignazio* non è altro

[1] Le frasi *sembrare, presumere, si può credere, si può congetturare, è lecito supporre, non è improbabile affermare,* sono in questo libro del Chaillot adoperate in tutti i modi per un doppio scopo, quello di salvar se medesimo col dire ch'egli non afferma nulla, e l'altro di avviluppare sempre più nei suoi cavilli l'incauto lettore.

che il corpo delle sue Costituzioni approvate e confermate da Paolo III;

2° Che se anche si voglia intendere, quantunque molto impropriamente, come dissi a suo luogo, sotto il nome di regola la prima *formola dell'Istituto* riferita nella prima Costituzione di Paolo III « *Regimini* » essa suppone talmente le Costituzioni che senza queste è un enigma inintelligibile, e come tale solo assurdamente si potrebbe prendere a norma unica di un ordine religioso. Quindi è che insieme colla formola, *per modum unius*, sono da Paolo III confermate le Costituzioni che debbono dichiararla;

3° Che per la dichiarazione autentica di più Romani Pontefici, quei punti medesimi, che il Chaillot qui enumera, sono contenuti in quella regola che approvò e confermò Paolo III. Ora è impossibile spiegare altrimenti una tal cosa se non con dire, come è in realtà, che quella formola è solo il compendio delle Costituzioni colle quali necessariamente deve essere intesa e spiegata;

4° Che finalmente Pio VII disse sempre sia nella Bolla, sia nei due Brevi « *iuxta Constitutiones Pauli III* » e non già « *iuxta Constitutionem*, Regimini, *Pauli III.* » E volle dire con ciò, che intendeva di ristabilire la Compagnia in quella forma ed essenza colla quale era stata approvata da Paolo III.

Quindi confesso di non potere spiegare in altro modo che con una insigne mala fede, non volendo supporre una ignoranza superlativa, quella insistenza ridicola del Chaillot nel voler trovare un mistero o qualche cosa di straordinario in quella formola adoperata da Pio VII. Se scopo del Pontefice era restituire la Compagnia di Gesù abolita da Clemente XIV, dovea necessariamente ricercare ciò che essa era, quando cominciò ad esistere.

Ora ciò tornava lo stesso quanto ricostituirla su' quelle basi medesime sulle quali essa venne fondata per Apostolica autorità da Paolo III. Molto più poi questo dee dirsi, men-

tre queste basi durarono sempre le medesime, per testimonianza di quanti Pontefici confermarono l'istituto della Compagnia, da Paolo III a Clemente XIII. Imperocchè tutti, e lo ho mostrato recando le loro parole, si protestarono di non far altro se non che approvare e confermare, e tutto al più per alcune speciali circostanze dichiarare meglio e difendere ciò che era stato approvato e confermato da Paolo III.

Per verità sarebbe stato in sommo grado ridicolo, il dire di ristabilire la Compagnia conforme era stata approvata da Gregorio XIII, o da Gregorio XIV, o da Paolo V e via discorrendo. Ciò avrebbe fatto supporre che la Compagnia di Gesù avesse avuto diverse intrinseche trasformazioni, secondo quel modo assurdo col quale il Chaillot pervertì tutto il senso delle Bolle Apostoliche, segnatamente di Gregorio XIII e di Gregorio XIV come a suo luogo ho dimostrato. Ma, la Dio mercè, nè la Compagnia di Gesù è un Proteo che ad ogni poco abbia cangiato essenza, organismo e leggi, nè molto meno è conveniente alla maestà, e dignità della Sede Apostolica il supporla autrice, o complice di cotali ingannevoli trasformazioni.

La Compagnia di Gesù come fu da S. Ignazio suo Fondatore instituita, così perdurò fino alla sua abolizione, quindi col richiamare in vigore quella legislazione che essa ebbe confermata con autorità Apostolica fin dalla sua origine, Pio VII la ristabilì tale qual'era quando fu abolita da Clemente XIV, per tutto ciò che si attiene così al corpo della Compagnia come a tutto il suo Codice legislativo.

Però a gran ragione il sommo Pontefice Leone XII immediato successore di Pio VII, nel suo Breve « *Cum multa* » 17 Maggio 1824 col quale restituiva alla Compagnia di Gesù il Collegio Romano, parla così della Bolla *Sollicitudo:* « *Cum vero nutu fel. recor. Pii VII Praedecessoris Nostri per Apostolicas literas datas VII Idus Augusti Anno 1814, Societas Iesu* in pristinam dignitatem *restituta fuerit, ex illa potissimum causa*

ut iuventutem et literis et moribus instituendam susciperet, Nos qui probe noveramus eiusdem Pii Pontificis sententiam de Societate Iesu in Collegium Romanum revocanda etc. »

Crediamo che il Sig. Chaillot non si offenderà se preferiamo alla sua interpretazione quella di Leone XII. E per verità è lecito chiedergli, quando fossero vere quelle portentose supposizioni che egli fa, e prima fra tutte quella che la Compagnia abolita da Clemente XIV non fu mai ristabilita, se dir si possa con verità « *Societas Iesu in pristinam dignitatem restituta?* » Perchè mai allora fa egli tanta forza sugli scritti dell' Angiolini da lui riportati nei documenti, in cui tutto l'equivoco, sul quale nelle sue allucinazioni miseramente questi si appoggia, stà in questo che la Compagnia non era stata *in pristinum restituta?* L' Angiolini appunto perchè ammetteva falsamente molte differenze fra l'antica e la nuova Compagnia, negava recisamente potersi dire che essa era stata restituita *in pristinum.* Non è questo un dire che il chiamarla *in pristinum restituta* come fa Leone XII tanto vale, quanto affermarla ristabilita nella medesima forma colla quale esisteva prima della sua abolizione?

Dopo tutto quello che abbiamo detto qui e altrove intorno alle Costituzioni di Paolo III, si può fare il conveniente giudizio di queste altre parole del Chaillot. « Le Costituzioni di Paolo III che confermarono la regola primitiva di S. Ignazio, non prescrivono *affatto i voti solenni*, la distinzione dei gradi (e vi è per es. il Breve *Exponi nobis* che parla *esplicitamente della professione solenne* e della distinzione dei Coadiutori dai Professi ed inoltre tal distinzione si ricorda pure *esplicitamente* nella Bolla « *Licet debitum* » con parole *omesse per inavvertenza* dal Chaillot), l'abolizione del regime capitolare, il potere assoluto del Preposito Generale e la sua durata nel governo per tutta quanta la vita; (e pure abbiamo dimostrato con altrettante autentiche dichiarazioni pontificie che tutte queste cose erano state ap-

provate e confermate da Paolo III). *Ciò è quello che io credo*, soggiunge il Chaillot, aver dimostrato nei due primi capi della seconda parte, » (pag. 177).

Siccome il credere è una cosa subbiettiva, è padrone il Chaillot di credere quel che meglio gli talenta, anche di aver dimostrato ciò che non solo non ha per niun modo provato, ma che in quella vece è stato da noi manifestamente chiarito falso in tutto, e calunnioso. Nè solo da noi, ma sono almeno sedici fra Bolle e Brevi Apostolici i quali affermando che tutte quelle cose che egli nomina furono approvate da Paolo III, dicono con ciò stesso che il Chaillot crede molto male.

Con ciò cadono a terra quelle altre pellegrine conseguenze, colle quali pretende distruggere il vero significato della Bolla « *Sollicitudo* » di Pio VII, ed inoltre si possono tutte ritorcere contro di lui.

Infatti egli dice, (pag. cit.) che l'insistere di Pio VII sulle Costituzioni di Paolo III e la regola primitiva che Esso approva, debbono pur significar qualche cosa. « Non è dunque evidente, soggiunge, che Pio VII volle allontanare dalla nuova Compagnia le disposizioni che non sono esplicitamente rinchiuse nelle Bolle di Paolo III? »

Rispondo: Primo, nella Bolla « *Sollicitudo* » la parola *primitiva* non v' è, ma si dice semplicemente « *ad praescriptum Regulae S. Ignatii de Loyola Apostolicis Pauli III Constitutionibus approbatae* » questo non perchè porti un'intrinseca differenza ma per dir le cose esattamente; Secondo, fra le Bolle di Paolo III vi è quella che comincia « *Licet debitum* » nella quale, come ho dimostrato a suo luogo, tutti i punti più importanti delle Costituzioni e nominatamente tutti quelli citati dal Chaillot sono esplicitamente confermati, o di tal modo connessi e virtualmente inchiusi in ciò ch' è esplicitamente confermato, che senza essi ciò che ivi si dice esplicitamente non ha più senso intelligibile; Terzo, se vi è cosa la quale si dice esplicitamente nelle Bolle di Paolo III,

è che tutto si deve intendere secondo le Costituzioni della Compagnia; Quarto, tutti quei Sommi Pontefici i quali hanno confermato l'istituto della Compagnia sia partitamente, sia nel suo complesso, tutti hanno dichiarato che tutto ciò era approvato e confermato da Paolo III.

Non vi ha dunque altro significato nel richiamare che fa Pio VII la ristabilita Compagnia alla regola di S. Ignazio approvata da Paolo III se non che egli volle espressamente che essa in quella forma rivivesse che è contenuta nelle Costituzioni del suo Fondatore. Il che è precisamente l'opposto di quel che immagina il Chaillot.

Quindi si vede altresì il sofisma che si racchiude nell'applicazione fallacissima che fa il Chaillot del proverbio giuridico « *Inclusio unius est exclusio alterius.* »

Certamente se si ammettono tutti quei falsi supposti sui quali si appoggia il Chaillot, di modo che l'*inclusio unius* significhi quello solo che a suo capriccio ha voluto trovare nelle Bolle di Paolo III, ne verrà, che l'*exclusio alterius* sarà il negare tutto ciò che a capriccio ha egli del pari negato. Ma se l'*inclusio unius* significhi ammettere ciò che realmente si contiene nelle Bolle di Paolo III, cioè tutta l'essenza della Compagnia, il suo codice legislativo, il suo potere costituente, l'*exclusio alterius*, non potrà riferirsi a nessuna di queste cose ma unicamente all'esclusione di alcuni speciali privilegi, da altri Pontefici aggiunti, ed in tutto diversi sia dalle Costituzioni, sia dai privilegi comuni a tutti gli Ordini Regolari.

Abbiamo con ciò risposto a tutte quelle difficoltà e storte interpretazioni che fa il Chaillot intorno alla Bolla « *Sollicitudo* » colla quale restituì Pio VII in tutto il mondo la Compagnia. Appena poi uopo è il notare dileguarsi con ciò le due osservazioni colle quali conchiude la sua analisi. La prima è; se l'attuale Compagnia goda ancora della deroga esplicita fatta in suo favore dal Concilio di Trento intorno

al tempo del noviziato. [1] Il Chaillot per trovare qualche altra cosa da opporre malignamente alla Compagnia, stabilisce un principio assoluto il quale espresso così, non può ammettersi nel Diritto Ecclesiastico: ecco le sue parole (pag. 181). « Debbo osservare che il Papa non ha uopo di ricordare espressamente il Concilio di Trento per derogare alle sue disposizioni. *Gli altri Concilii generali esigono la deroga espressa e nominale.* » È bene distinguere qui una falsa affermazione riguardo alla Compagnia e quella generale dottrina da lui esposta di scienza canonica. L' affermazione falsa riguardo alla Compagnia è questa: Pio VII nella Bolla e nei Brevi non dice espressamente di concedere alla Compagnia due anni di noviziato, perchè non la sottrae al diritto comune. Quindi dee dirsi che per l'attuale Compagnia quella deroga fatta dal Concilio di Trento non ha più alcun valore, o almeno il dir così non è sentenza improbabile.

Rispondo che avendo Pio VII, per quel che dissi, ristabilita la Compagnia secondo le Costituzioni di S. Ignazio approvate da Paolo III, la ristabilì con ciò stesso secondo quello che le Costituzioni prescrivono in ordine al tempo del Noviziato. Quindi non avea mestieri di derogare esplicitamente a ciò che prescrive agli Ordini Regolari il Concilio di Trento, perchè già il Concilio medesimo lo avea fatto.

Ma ciò che non credo possa così generalmente ammettersi come cosa certa nella scienza canonica, sta nel pretendere che mentre riguardo al Concilio di Trento non si richiede per derogarvi negli atti Pontificî una menzione esplicita, in quella vece essa sia assolutamente necessaria pei decreti disciplinari degli altri Concilii Ecumenici. Conviene dapprima distinguere la podestà *ordinaria* da quella che dicesi *pienezza dell'Apostolica Autorità*. Riguardo a que-

[1] Si veda quel che ne fu detto in proposito a pag. 98.

sta, la deroga espressa di una legge contraria non è punto richiesta, anche se si tratti di un canone disciplinare di un Concilio Ecumenico. È noto l'assioma giuridico « *Principem ius ignorare nunquam praesumi* » come pure quel che Bonifacio VIII dice generalmente *(Cap. Licet 1. de Const. in sexto)*, dove distingue fra le leggi e le consuetudini particolari di luoghi e di persone. Ora riguardo alle prime dice non richiedersi la deroga espressa perchè siano abrogate, ma bastare una legge ad esse contraria, mentre per le consuetudini particolari, « *cum sint facti et in facto consistant* » potendosi supporre l'ignoranza, non s'intende che il Pontefice voglia ad esse derogare senza nominarle espressamente. Ora al tempo di Bonifacio VIII vi erano molti decreti disciplinari di Concilii Ecumenici.

Inoltre anche la glossa a quel testo non nega il principio generale, ma solo indica alcune *antinomie* che sembrano nascere da altri testi opposti, intorno ai quali non è ora qui da discorrere partitamente, ma che secondo il comune consenso dei Dottori debbono spiegarsi come particolari decisioni dipendenti dalle speciali circostanze del fatto a cui si riferiscono.

Ciò abbiamo voluto dire unicamente per mostrare la falsità di quella perentoria sentenza del Chaillot. « *Gli altri Concilii generali esigono la deroga espressa e nominale.* » Che poi S. Pio V nella Costituzione « *Cum contingat* » 23 Decembre 1570 e la S. Congregazione del Concilio (*in Abulens: 1593*) parlino della deroga non necessaria per i decreti disciplinari del Concilio di Trento, questo dapprima significa che la controversia era nata intorno ad alcuno di questi, ossia quella decisione riguardante i decreti del Concilio di Trento non è altro che una particolare applicazione del principio generale. Tuttavia si può dire altresì, come nota Benedetto XIV (*De Syn. l. IX c. 4 num. 7 coll. l. XIII c. 10 num. 28 etc.*), che per il Concilio di Trento vi è una

doppia ragione che esclude la necessità della deroga espressa, cioè la generale, a cui si riferiscono le parole di Bonifacio VIII *(Cap. Licet de Constitut. in 6°).* « *Summus Pontifex habet omnia iura in scrinio pectoris sui* » ed inoltre la particolare, per la *riserva espressa* fatta dal medesimo Concilio di riverire in tutti i decreti da sè fatti la suprema autorità del Romano Pontefice (Sess. XXV c. 21 de Ref.). Ad ogni modo è sempre falsa quella generale affermazione, che gli altri Concilii Ecumenici *esigono* la deroga espressa. — Questo volli notare a prevenire l'abuso che potrebbe farsi di tale principio a detrimento della Suprema Autorità Pontificia.

Finalmente anche qui almeno per la decima volta ritornano i due soliti sofismi: la forma particolare del governo dell' antica Compagnia era un privilegio, ora Pio VII non ha conceduto alcun privilegio, e Leone XII non ha nel suo Breve « *Plura inter* » detto alcuna parola intorno a quella; dunque la forma speciale del governo della Compagnia non ha alcuna forza dall'Autorità Pontificia.

In secondo luogo, il diritto comune prescritto dal Concilio agli Ordini Regolari inchiude queste tre leggi: Il Capitolo generale ogni triennio; l'elezione dei Superiori a voti segreti fatta dagli stessi Regolari; la riserva alla S. Sede della dispensa dai voti semplici fatti nelle Comunità religiose. Ora nè Pio VII nè Leone XII hanno derogato alla Regola XVIII della Cancelleria e quindi al *diritto acquisito* dei Regolari che siano osservate queste tre leggi; dunque tutto ciò che si fa nell' attuale Compagnia in forza del suo Istituto contro queste tre leggi è illegale. Così, in sentenza, il Chaillot pag. 182, 183.

Rispondiamo, che il Chaillot quando ha scritto tali cose avea dimenticato primieramente che ciò che costituisce l'essenza di un Ordine Religioso non è un privilegio; in secondo luogo che Pio VII avea ristabilita la Compagnia com' era stata approvata da Paolo III e in conseguenza colla stessa natura ed essenza con cui esisteva prima dell' abolizione.

Finalmente che avendo il Concilio di Trento dichiarato di non volere derogar nulla all'istituto della Compagnia, come fu *autenticamente* attestato da Gregorio XIII ed abbiamo riferito altrove le sue parole: « *Cui* (Instituto Societatis) *per Concilium Tridentinum derogatum minime exstitit:* » ne viene che la nuova Compagnia si trova a questo riguardo nella medesima condizione dell' antica, e quindi non vi è alcun *diritto* nei suoi membri che si osservino quelle tre leggi.

Sarebbe ora qui il luogo di rispondere alle *sette ragioni fondamentali* contro l'esenzione degli attuali Gesuiti che l'Autore propone nel Capo quarto della III[a] parte (pag. 183-197). Ma siccome esse si dileguano dalla semplice esposizione del modo con cui i Pontefici successori di Pio VII fino al Regnante Leone XIII intesero di qual forma fosse la Compagnia ristabilita da Pio VII, mi riserbo a farlo brevemente come corollario dopo di aver recato tali nuovi documenti pontifici.

Così pure rimetto a luogo più acconcio il parlare dei due Brevi di Pio VII che ristabilirono parzialmente la Compagnia nella Russia e nelle Due Sicilie.

Senonchè mi riterrei gravemente colpevole, se lasciassi di riferir qui per esteso prima di chiudere questo capo, un preziosissimo Breve dello stesso Pio VII venutomi per sorte tra mano, nel quale Egli medesimo apertamente dichiara qual fu il suo intendimento nel ristabilire la Compagnia, e quel che in fatto Egli eseguì. Il Breve è dei 15 Dicem. 1814 ed è diretto a Ferdinando VII Re di Spagna, per animarlo a compiere il disegno da lui fatto di richiamare ne' suoi Stati la Compagnia di Gesù da pochi mesi ristabilita in tutto il mondo.

Il Breve è del seguente tenore.

Carissimo in Christo Filio Nostro

FERDINANDO VII.

PIUS PAPA VII.

Cum primum ex Cat. Mai. Tuae literis intelleximus initum a Nobis Societatem Iesu e suis cineribus excitandi consilium, quod per Constit. Nostram VII Idus praeteriti Augusti datam iam executioni mandavimus, per quam iucundum Tibi accidisse, nec non in animo Tibi esse eamdem Societatem Tua in Regna revocare, satis explicare non possumus quanta animus noster laetitiae voluptate in Domino affectus fuerit.

Etsi iustissimae illae causae, quae Nos ad Institutum illud tam salutare atque a tot Rom. Pontificibus Decessoribus Nostris commendatum adprobatum confirmatumque restituendum impulerant, *apertissime Nobis demonstrarent, maximo cum gaudio ab omnibus Christi Fidelibus propositum hoc Nostrum auditum iri: ad summam tamen laetitiam Nostram accessit cum Tibi charissime in Christo Fili Noster cuius Religionem, Sapientiam Prudentiamque iure admiramur gratum in primis acceptumque fuisse cognoscimus.*

Atque ea de causa potissimum laetati sumus quod magna Nobis affulsit spes, fore ut amplissima Mai. Tuae Regna ex Presbyterorum Regularium Societatis Iesu *reditu uberrimam utilitatum copiam percipiant. Nam ut longa annorum experientia docuit, iidem Societatis Iesu Regulares Presbyteri non modo ob probatos eorum atque ad Evangelicam vitam conformatos mores bonum, ubicumque terrarum degunt, Christi odorem longe lateque diffundunt; sed ad animarum salutem procurandam tota animi contentione se conferunt. Quem ad finem consequendum omnigenarum scientiarum suppellectilem cum vitae integritate copulantes, in amplificanda Religione eaque a nefariis impiorum hominum conatibus defendenda, in corruptis*

Christianorum Fidelium moribus ad bonam frugem revocandis, in iuventute ad omnem litterarum et pietatis Christianae rationem informanda summa cum utilitate versantur.

Quamobrem dubitare nullo modo possumus quominus hac Religiosorum hominum Societate in Regna Mai. Tuae revocata, ac propriis Instituti sui muneribus fungente, et Catholicae Religionis amor ac bonarum artium disciplina et Christianorum morum sanctitas reflorescat atque in dies magis magisque confirmetur. Quas utilitates aliae quamplurimae consequentur; amor videlicet debitumque erga Regem obsequium, iugis civium inter se concordia, tranquillitas, incolumitas; privata denique, ut omnia uno verbo complectamur, et publica Populorum Regiae Maiestatis Tuae auctoritati commissorum felicitas.

Nec vero Tibi dumtaxat, charissime in Christo Fili Noster, sed etiam universae Hispanorum nationi pro tot tantisque utilitatibus gratulamur: quod Natio isthaec (quam Nos ob constans eius in Catholicam Religionem studium, ob tot tamque praeclara eius in Nos atque hanc Nostram Apostolicam Sedem merita maxime in Christo diligimus) inter primas aliarum terrarum gentes saluberrimos illos fructus colliget quos in hoc tam laudabili Instituto ad pristinum statum revocando *omnibus Christi Fidelibus procurandos nobis proposuimus.*

Maiestati vero Tuae omni asseveratione affirmare possumus huius Societatis restitutionem *cuius S. ille Fundator et genere et ortu Hispanus fuit, quam tot tamque inclyti Hispani viri et moribus et doctrina illustrarunt, quae denique de Hispania universa tam bene merita est, a Mai. Tuae populis tamquam novum beneficium acceptum iri, nullique eorum beneficiorum secundum fore quae plurima et maxima a Clementia providentiaque Tua acceperunt. Hoc profecto beneficium florentissima Hispaniarum Regna Sacrae Maiestatis Tuae personae magis magisque devinciet: hoc Nominis Tui gloriam apud bonos omnes mirifice provehet, et sempiternae posterorum memoriae commendabit: hoc denique quod caput est Tuis erga Deum meritis cumulum adiiciet.*

Quae omnia quemadmodum eventura Tibi ex animo cupimus, ita etiam Te hortamur ut tam salutaris religiosique consilii executionem perficias, quam ut quamprimum Deo favente feliciter auspicari possis, Apostolicam Catholicae Maiestati Tuae universaeque Regiae Domui benedictionem amantissime impertimur.

Dat. Romae die 15 Decemb. 1814 Pontif. Nostri anno XV.

Di qui si scorge che le parole citate più sopra di Leone XII, che Pio VII avea restituita la Compagnia « *in pristinam dignitatem* » esprimono non solo il fatto, ma ripetono a verbo ciò che avea detto lo stesso Pio VII.

CAPO XII.

Si dimostra uguale all' antica l'esistenza legale della Compagnia di Gesù dal suo pieno ristabilimento nel 1814, fino al tempo presente.

Da quanto siam venuti fino a qui dicendo intorno al modo con cui Pio VII ristabilì la Compagnia, appena sarebbe uopo dichiarare partitamente, in qual maniera i Pontefici suoi successori abbiano inteso di qual forma fosse la Compagnia richiamata a vita novellamente. Infatti l'esistenza della Compagnia in quella forma che essa ora ha, non è fatto che potesse essere da loro ignorato, di guisa che anche il loro silenzio ne proverebbe la piena legalità. Tuttavia ci gioverà il farlo almeno brevemente, sia per compiere tutta la serie della dimostrazione che abbiamo intrapreso, sia perchè avremo quinci occasione di ribadire quanto abbiamo già detto in confutazione dei sofismi del Chaillot.

I. Leone XII.

Sia primo Leone XII. — Abbiamo già notato altrove che nel Breve « *Cum multa* » 17 Maggio 1824. Leone XII re-

stituendo il Collegio romano alla Compagnia si esprime in tal modo che manifestamente chiama la Compagnia Ordine Regolare, afferma essere essa stata ristabilita da Pio VII nella forma pristina, e conseguentemente afferma identiche le basi giuridiche della sua esistenza legale. Infatti ivi il Pontefice: primo, non una ma più volte chiama i membri della Compagnia *chierici regolari della Compagnia di Gesù* anzi della Compagnia di Gesù *istituita* da S. Ignazio « *Clericis Regularibus conditae ab ipso (S. Ignatio Loyola) Societatis Iesu* » secondo, dice che colla bolla di Pio VII la Compagnia di Gesù « *in pristinam dignitatem restituta fuit* ». Quindi manifestamente afferma una ed identica essere la Compagnia istituita da S. Ignazio e ristabilita da Pio VII.

Pel Breve « *Plura inter* » di cui tanto abusa il Chaillot, nel quale si concedono varii privilegi speciali alla Compagnia, del quale perciò dovremo occuparci di proposito nel Capo seguente, osserviamo intanto ch' esso comincia colle parole seguenti: « *Plura inter et egregia quae, summi consilii Pontifex Pius VII praedecessor Noster cum ante suam ex Urbe deportationem tum post eius reditum pro Rei Christianae bono perfecit, illud profecto est quod Societatem cui a parente S. Ignatio Iesu nomen inditum (siquidem ipsi per speciem sese obtulit Deus eum sociosque Iesu filio baiulanti crucem commendans) instaurandam curavit* » Preghiamo il Chaillot ad osservare in questo periodo due cose: La prima che il Papa Leone XII dice che Pio VII « *instaurandam curavit* » quella medesima Compagnia di Gesù che fu istituita da S. Ignazio. La seconda che dice aver fatto questo così innanzi la sua deportazione come dopo il suo fausto ritorno: ossia non fà alcuna differenza riguardo *alla natura* della Compagnia ristabilita fra i due brevi che riguardavano solo la Russia e le Due Sicilie, e la Bolla « *Sollicitudo* » che la ristabiliva in tutto il mondo. Ora abbiamo fin' all' ultima evidenza dimostrato nel Capo antecedente che la Compagnia ristabilita in tutto il mondo colla Bolla « *Sollicitudo* » era vero Ordine Re-

golare, secondo le costituzioni di S. Ignazio, esente dalla giurisdizione dei Vescovi. Questo ci servirà fra poco per determinare il vero significato di quei due Brevi di Pio VII.

Crediamo che non possa rivocarsi in dubbio che in questi due Brevi Leone XII riconobbe autenticamente la Compagnia di Gesù, come fondata sulle stesse basi giuridiche della sua esistenza legale che aveva l' antica abolita da Clemente XIV.

II. Gregorio XVI.

Una luminosa conferma di quanto veniamo esponendo intorno al modo con cui la Compagnia di Gesù ristabilita da Pio VII, è stata ognora riguardata dalla Sede Apostolica, si ha nello stupendo Breve che il sommo Pontefice Gregorio XVI mandò all'Arcivescovo allora di Parigi Mons. Affre il quale avea stabilito alcune cose meno conformi alle leggi canoniche intorno alla Compagnia. In esso il Pontefice mentre parla con somma lode della Compagnia di Gesù, ne afferma chiaramente la natura di vero Ordine Regolare e ne difende la compiuta esenzione della giurisdizione Episcopale. Ecco in qual modo parla quel grande Pontefice, il quale per ogni saggio estimatore della vera grandezza, sarà sempre annoverato come uno fra i più illustri Pontefici della Chiesa Cattolica.

Venerabili Fratri DIONYSIO Archiepiscopo Parisiensi

Venerabilis Frater.

« *Allatum isthinc ad Nos est exemplum mandati, die IX Septembris a Fraternitate tua editi, super Presbyteris Societatis Iesu, ad excipiendas in Metropolitana tua urbe sacramentales fidelium confessiones approbatis, quod quidem intimo perlegentes doloris sensu vix Nobismetipsis persuadere poteramus, te edixisse ac statuisse quae inibi habentur quaeque, licet aliter ipse putaveris, et congrua minime sunt canonicis Sanctionibus et hoc*

praesertim tempore cessura erunt in sacrae rei detrimentum. Cave tamen existimes, Ven. Frater, Nos hinc minori te prosequi charitatis studio, cuius imo non aliud nunc praebere tibi possemus luculentius documentum, quam ut nostris hisce literis ea de re tecum loquamur.

Ac primum Fraternitatem tuam considerare volumus, decretum Concilii Tridentini (Ses. XXIII c. 15 de Reform.) de confessionibus secularium personarum a nullo vel regulari presbytero nisi post acceptam Episcopi approbationem excipiendis, et recentiores in eamdem sententiam Romanorum Pontificum constitutiones non eo certe spectare, ut Episcopus datum inde sibi putet arbitrium adiiciendi approbationi suae limites inutiles, aut etiam Regularium Confessariorum ordini iniuriosos; qualis sane praefinitio illa est qua iidem confessiones audire prohibeantur in Ecclesia sua. Deinde ad poenitentium causam quod attinet, legimus in mandato tuo discrimen positum inter homines ecclesiasticos et laicos, et circa hos solummodo, sive foeminae sint, sive sint viri, statutum ne presbyteri Societatis Iesu extra destinatam unicuique parochialem Ecclesiam et alia quaedam definita loca, sacramentales confessiones auscultent. Atqui nostra hac aetate atque in urbe ista praesertim, magnus est laicorum numerus in primis virorum quos nimius pudor vel derisionum metus a Sacramentorum usu retrahit adhuc in praesens aut alias retraxit. Hi autem, si iustam non habeant libertatem seu Confessarii cui plane confidant seu loci et temporis quo illum adeant eligendi, longe inde difficilius adduci poterunt ad eluendas per Sacramentum poenitentiae animi sordes divinamque subinde comunionem salubriter accipiendam, aut ab assumpto iam more utriusque sacramenti rite ac saepius suscipiendi, facile admodum recedent: tua igitur ex inconsultissima eadem praescriptione mandati tui non leve animarum periculum consequetur: tuum vero est, Ven. Frater, videre qualem eius rei excusationem habiturus sis apud divinum iudicem, qui rationem ab Episcopis reposcet vel unius creditarum cuique ovium, si non propria tantum, sed pastoris etiam culpa perierit.

Post haec fatemur ignorare Nos quare illud nominatim statueris circa solos Confessarios e Societate Iesu, et qua porro auctoritate quave ex causa, iisdem insuper interdixeris ne recedant ab urbe ista aut in eam veniant nisi Te ante mensem consulto. Novimus tamen hanc Societatem, utpote de Catholica re benemerentem, apud prudentiores et ferventiores Catholicos, atque adeo apud hauc S. Sedem magno in pretio esse ; ipsam vero male audiisse apud homines aut incredulos aut sacrae Ecclesiae auctoritati parum amicos, qui posthac nomine Fraternitatis tuae gloriari poterunt ut suis contra illam calumniis fidem concilient.

De reliquo persuasum habemus te, Ven. Frater, mandatum illud haud mala edidisse mente, sed aliqua potius utilitatis specie deceptum, non perspexisse animo quanta inde damma consequerentur.

Firmam igitur erigimur in spem fore ut hac accepta epistola Nostraque de mandato eodem sententia perspecta, revocare illud festines.

Ita et scandalum tolles quod exinde iam venerat et insigne Nobis documentum praebebis sincerae tuae erga Romanum Pontificem reverentiae germanaeque humilitatis, qua nihil potius esse debet Christiano Antistiti, suas omnes spes in eo collocanti qui superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.

Nec vero timendum est ut ea propter quidquam apud prudentes quosque bonosque viros amittas, qui norunt sapientis esse mutare consilium et eo vel magis observabunt personam ac dignitatem tuam, quo Te promptiorem viderint in Tua omni ratione ad gloriam Divini nominis atque ad spiritualem gregis utilitatem accommodanda.

Interea Nostrae in Te voluntatis pignus adiungimus Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo corde depromptam Tibi, Ven. Frater, eidemque tuo gregi peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem Die XII Octobris Anni millesimi octingentesimi quadragesimi tertii Pontificatus Nostri Anno XIII. »

III. Pio IX.

Tralasciati altri atti pontifici di minor importanza, dobbiamo dire alcuna cosa di parecchi rilevantissimi che appartengono al sempre glorioso e memorabile pontificato di Pio IX.

Tuttavolta è bene osservare, che non essendovi stato alcuno il quale dopo il ristabilimento della Compagnia di Gesù a quest'ultimi tempi, abbia mosso il ben che menomo dubbio intorno alla vera natura dell' istituto di essa, nè che abbia osato prima del Chaillot impugnare la sua esistenza legale secondo tal forma sua propria nella Chiesa, non è maraviglia che non vi siano atti pontifici i quali direttamente confermino o dichiarino l'istituto della Compagnia. Contuttociò non mancano alcuni di cotali atti pontifici dai quali si può dedurre una conferma di ciò che abbiamo fin qui dimostrato. Così a modo di esempio, il sommo Pontefice Pio IX nelle sue lettere Apostoliche « *Senogalliae urbis* » 30 Agosto 1853, con cui affida alla Compagnia il nuovo ginnasio da se istituito in Senigallia sua patria, così si esprime « *Iam vero huius Senogalliensis Gymnasii a Nobis instituti regimen curam et administrationem dilectis filiis Clericis Regularibus inclytae Societatis Iesu quam libentissime committendam esse censuimus. Etenim probe cognoscimus, quomodo Deo auxiliante, ipsa Societas tot sane viris sanctitatis, doctrinae et eruditionis laude clarissimis illustris, ac de Catholica Ecclesia deque hac Apostolica Sede praeclare sit merita atque idcirco amplissimis privilegiis et laudibus a Romanis Pontificibus Praedecessoribus Nostris decorata* ». Nelle quali parole oltre la denominazione solennemente data *di Chierici regolari,* [1] è manifesto considerarsi la Compagnia di Gesù come una cosa sola con quella che la precedette di guisa che non solo non s'indichi una ben che me-

1 Insisto in questa denominazione perchè più volte il Chaillot afferma che nello stile ecclesiastico non si dà che ad istituti che professano voti solenni.

noma intrinseca differenza, ma le antiche glorie di santità, dottrina, erudizione si considerino ad essa comuni. Ora ciò è diametralmente opposto a quanto pretende il Chaillot. Così pure nel Breve « *Gravissimum Supremi* » 12 Febbraio 1866. con cui istituisce un Collegio di Scrittori i quali nominatamente si adoperino alla pubblicazione del Periodico « *La Civiltà Cattolica* » dice « *Optavimus, ut Religiosi inclytae Societatis Iesu Viri, Scriptorum Collegium ex ipsius Societatis sodalibus conflatum constituerent* » e poco dopo soggiunge che essi « *illustria maiorum suorum vestigia sectantes..... per eamdem Ephemeridem diligenter sapienterque elaboratam nihil antiquius habuere etc.* » E venendo a parlare della istituzione, manifestamente allude come a norma all'istituto della Compagnia dicendo « *Itaque hisce litteris idem Collegium Societatis Iesu Scriptorum Ephemeridis vulgo* la Civiltà Cattolica *in peculiari ipsis domo habendum Auctoritate Nostra Apostolica perpetuum in modum erigimus et constituimus* iuxta leges et privilegia, quibus alia eiusdem Societatis Iesu Collegia utuntur *ac fruuntur, ita tamen, ut Collegium idem a Praeposito Generali ipsius Societatis* in omnibus *pendere plane debeat* », dove l'*unica* e *totale* dipendenza che si accenna è quella dal Preposito Generale della Compagnia. Il che suppone la vera personalità giuridica, e l' esenzione da ogni altra giurisdizione.

Ma siccome più chiaramente appare la verità al contrasto dell'errore opposto o quando il diritto è messo in controversia; è degno venga più attentamente da noi considerato quell'insigne monumento che è la Lettera del Sommo Pontefice Pio IX all' Arcivescovo di Parigi Giorgio Darboy del 26 Ottobre 1865. [1] In essa fra le altre cose si rimprovera quel Prelato per aver voluto esercitare *atti di episcopale giurisdizione contrari al privilegio di esenzione* a' Regolari conceduto dalla Sede Apostolica. Suppongo che il Chaillot

[1] Oltre l' analisi che qui ne ho fatto, l' ho riferita per intero nell' Appendice dei Documenti al n. XIII.

non voglia dire che Pio IX abbia abusato della sua autorità. Ora ivi *specialmente* si parla altresì della Compagnia di Gesù con queste memorabili parole: « *In plures autem ambiguitates te incidisse dolemus, Venerabilis Frater, quoad Regularium negotium. Nam pro tua prudentia primum serio consideres velimus hic agi* de episcopali visitatione *tum* religiosis Societatis Iesu, *tum Franciscalis Ordinis Cappuccinorum viris, facta, qui pluribus ab hinc annis in ista Parisiensi civitate et sub variis Archiepiscopis tuis praedecessoribus commorantes, pacifica eorum exemptionis possessione potiebantur et proinde Apostolica etiam Sedes peculiari seu privativa sua in ipsos iurisdictione pollebat.* » Dove il privilegio dell' esenzione non solamente si afferma riguardo all'*attuale* Compagnia, ma si deduce qual conseguenza dell' essere l' *attuale* Compagnia vero Ordine Regolare. Passa di poi il Pontefice a ribattere le tre ragioni per le quali l'Arcivescovo asseriva che le Case religiose esistenti in quella Diocesi non si potevano dire canonicamente erette, ragioni prese in gran parte dallo stato anormale che in forza della legislazione civile atea, debbono avere gli Ordini Regolari privi della personalità civile giuridica. Dove è da notarsi che neppur quell' Arcivescovo sebbene ostile all'esenzione dei Regolari, osava impugnare la cosa per se medesima, ma ammetteva come certo che ove le Case della Compagnia fossero state ivi canonicamente erette avrebbero goduto del privilegio dell' esenzione. Ora ciò è l' opposto di quel che pretende il Chaillot, giacchè ciò suppone manifestamente che la Compagnia è vero Ordine Regolare. Per quello che riguarda le tre ragioni allegate, cioè il non avere personalità legale innanzi alla Civile Società non essendo gli Ordini Regolari da lei riconosciuti, e non aver quindi il diritto di possedere come enti morali, finalmente di non aver avuto il consenso dell'Ordinario, richiesto dai Sacri Canoni; risponde il Pontefice che le due prime cose dimostrano solo l'ingiustizia di quelle leggi Civili delle quali non deve innanzi la Chiesa tenersi verun conto; per la terza poi, il

fatto della sola esistenza di quelle Case religiose, e l'essersi tanti Arcivescovi suoi predecessori giovati dell' opera di quei Religiosi nei sacri ministeri, provare soprabbondantemente il loro consentimento.

Abbiamo dunque qui un argomento tanto più convincente, quanto si fonda sopra una controversia eccitata appunto su questa materia dell'esenzione, riguardante l'attuale Compagnia di Gesù, esenzione che a lei rivendica il Pontefice in forza dell' esser essa *vero Ordine Regolare*. Ma a vero dire l'Arcivescovo di Parigi non negava il *diritto* ma solo diceva, sebbene falsamente, non potersi in quel caso applicare: solo il Chaillot poteva sostenere una simile assurdità.

IV. Leone XIII.

A questo proposito rechiamo per ultimo ciò che si legge nella recente Costituzione Apostolica del Regnante Pontefice Leone XIII la quale decide alcune controversie nate fra gli Ordini Regolari, fra i quali nominatamente era la Compagnia, e i Vescovi d' Inghilterra e di Scozia, intorno ad alcuni punti di giurisdizione Episcopale rispetto a quei Religiosi i quali sono ivi adoperati nelle così dette Missioni. Noto da prima che da qui si vede chiaramente che anche quei Vescovi, almeno nel modo con cui difesero la loro causa, non ebbero mai in pensiero di pretendere che fossero sottomessi in quanto alla giurisdizione canonica quei Religiosi e quindi anche i membri della Compagnia, i quali non erano dispersi nelle Missioni, ma vivevano nelle case loro religiose. Con che si conferma di bel nuovo essere ciò cosa fuori di ogni controversia.

Ora in tal modo parla il Pontefice di cotal privilegio nella sua sapientissima Costituzione « *Romanos Pontifices* » 8 Maggio 1881, che colla sua augusta parola confuta ed annienta, a dir così, tutta quanta la conclusione della prima parte del libro del Chaillot nella quale egli si argomenta

di provare che la S. Sede soprattutto nei tempi presenti tende a togliere una tale esenzione [1]. Ecco come parla il Pontefice:

« *Ad Regularium exemptionem quod attinet, certa et cognita sunt Canonici iuris praescripta. Scilicet quamvis in Ecclesiastica Hierarchia quae est divina ordinatione constituta, Presbyteri et ministri sint inferiores Episcopis eorumque auctoritate regantur; tamen* quo melius in Religiosis Ordinibus omnia essent inter se apta et connexa ac Sodales singuli pacato et aequabili vitae cursu uterentur; *denique ut esset incremento, et perfectioni religiosae conversationis consultum, haud immerito Romani Pontifices quorum est Dioeceses describere, ac suos cuique subditos sacra potestate regundos adtribuere, Clerum Regularem Episcoporum iurisdictione exemptum esse statuerunt. Cuius rei non ea fuit causa quod placuerit Religiosas sodalitates potiore conditione frui quam Clerum Saecularem, sed quod eorum domus habitae fuerint iuris fictione quasi territoria quaedam ab ipsis Dioecesibus avulsa.*

Ex quo factum est ut Religiosae familiae quas iure communi et Episcopis propter hieraticum principatum, et Pontifici Maximo propter primatum Pontificium immediate subesse oporteret, in eius potestate esse perrexerint et ex Episcoporum potestate per privilegium exierint. » Non possono esprimersi più chiaramente la *natura*, i *fondamenti*, la *somma convenienza*, l'*attuale esistenza del privilegio di esenzione* negli Ordini Regolari fra i quali sen-

[1] Ecco intanto la conclusione di quella prima parte (pag. 28). « *Le Saint-Siége a autorisé fort peu de nouveaux ordres religieux de profession solennelle et exemptés de la juridiction épiscopale. Je n'en pourrais citer aucun au siècle précédent et pendant le nôtre, tandis que durant la même époque on a vu naître un très-grand nombre d'instituts soumis à la juridiction des Ordinaires..... Ces réflexions me paraissent indiquer la tendence moderne, la pensée actuelle et la tradition du Saint-Siége.* » Noto solo che non è in tutto vero che a *niuno* degli Istituti di voti semplici sia stato conceduto il *privilegio straordinario e speciale dell'esenzione.* Lo hanno p. e. i Missionari di S. Vincenzo de' Paoli, come fu recentemente riconosciuto dalla S. Congregazione del Concilio di cui recherò più sotto il testimonio.

z'alcun dubbio, secondo la mente del Pontefice e per la *natura medesima di quella controversia* e per le *clausole derogatorie* che nominano *espresssamente* l'Istituto della Compagnia di Gesù è inchiusa la *attuale* Compagnia.

V. Concilio Vaticano.

Aggiungo ancora a conferma di quanto dissi intorno alla natura ed essenza dell' attuale Compagnia di Gesù, la splendida prova che ne dà il Concilio Ecumenico Vaticano nell'avere ammesso fra gli altri Ordini Regolari l'attuale Preposito Generale della Compagnia di Gesù come già il Concilio Ecumenico di Trento avea ammesso il Lainez. Ma deve osservarsi a questo proposito da quali ragioni fu mossa la Congregazione direttrice preparatoria a determinare quale esser dovesse il criterio onde giudicare quali Superiori di Ordini Religiosi dovessero ammettersi come Padri del Concilio.

Siccome appare dalla storia del Concilio Vaticano scritta dall' illustre Eugenio Cecconi attuale Arcivescovo di Firenze [1] che io medesimo come Consultore di quella Congregazione ebbi l' incarico di rispondere al quesito da essa propostomi. « *Utrum vocandi et admittendi sint ad Concilium omnes Generales Ordinum Religiosorum etiamsi Ordines aliqui ob paucitatem membrorum fere ad nihilum sint redacti* » non si attribuirà ad altro che alla necessità di provare il mio assunto se mi valgo di quei principii che mi servirono allora di scorta per determinare la mia risposta, la quale fu ammessa dalla Congregazione e secondo la quale furono mandati gli inviti ai Superiori degli Ordini per intervenire con voce definitiva al Concilio. Noto che quantunque riguardo agli Abbati di cui si parla anche nel luogo citato della storia del Cecconi, vi furono dei richiami, soprattutto per quelli

[1] *Storia del Concilio Ecumenico Vaticano scritta sui documenti originali, Parte I. Vol. I. pag. 116-123.*

che diconsi *di governo* che non sono nè Abbati *nullius nè Abbati generali* [1] nessun richiamo fu fatto riguardo ai Generali degli Ordini.

I principî su i quali fondai la risposta furono due: Il primo, trattarsi di un diritto non già *insito,* come quello dei Vescovi, ma *acquisito in forza di un privilegio* ad essi conceduto dalla Sede Apostolica. Il secondo, che se si voglia assegnare una qualche origine di un tal privilegio si dee dire ch'esso nacque dalla necessità, o almeno dall'opportunità che vi fosse chi rappresentasse una qualche classe di persone, la quale come esente dall'ordinaria giurisdizione dei Vescovi, non sarebbe stata opportunamente rappresentata. Tuttavia una tale necessità od opportunità non deve intendersi in guisa che il diritto che da essa nasce non sia sempre a tutto rigore un privilegio revocabile. Ora tuttociò suppone che i Generali degli Ordini Regolari, godano della vera giurisdizione quasi episcopale sui loro sudditi; e così infatti ammise la Congregazione intorno alla cui decisione odansi le parole del Cecconi: [2] « quanto ai *Generali degli Ordini Religiosi* ben più facile è la soluzione dei quesiti. Nessuno infatti muove dubbio intorno al loro diritto acquisito, di prender parte ai Concili Ecumenici, conciossiachè sia evidente la loro *quasi episcopale* giurisdizione sui sudditi. Pertanto la Congregazione direttrice, rispose affermativamente alla domanda se doveano invitarsi i Generali degli Ordini Religiosi. La quale decisione fu estesa a quei Vicarii Generali che per le Costituzioni dei rispettivi istituti, o per Breve Apostolico stanno in luogo e vece del Generale *con tutti i diritti e privilegii* che ad esso appartengono. Chiaro è infatti che fra questi diritti e privilegii vi ha quello di cui teniamo parola.

Alla domanda se l'invito debba estendersi ai Generali di

[1] Pag. 125-127.
[2] Pag. 121-123.

quegli Ordini che per la piccolezza del numero dei Religiosi sono ridotti quasi a nulla, la Congregazione, considerando che i detti Generali non cessano per il fatto accennato, di essere *supremi* moderatori di un Ordine realmente esistente, non potè porre in dubbio il loro diritto d'intervenire al Concilio..... Fu pure esaminato se fosse opportuno estendere il rammentato diritto, ai Superiori Generali delle Congregazioni Religiose in quanto esse distinguonsi dagli Ordini Religiosi *(cioè senza voti solenni come appare da quel che dissi di sopra)* ma si stimò conveniente di non introdurre privilegii novelli. »

Ora secondo tali principî senz' alcuna controversia nè allora nè poi, sedette tra i Padri del Concilio Ecumenico Vaticano fra gli altri Generali degli Ordini di Chierici Regolari il Preposito Generale della Compagnia di Gesù, avendo fra essi il terzo luogo come appare dall'Elenco riferito anche dalla Civiltà Cattolica Serie VII Vol. 8° pag. 716.

Fu dunque riconosciuto che l'attuale Compagnia è vero Ordine Regolare cioè con voti solenni, col pieno esercizio della giurisdizione *quasi episcopale* nel suo Superiore, e quindi che in forza di una tale esenzione, il suo Superiore generale aveva il diritto acquisito di sedere nel Concilio.

Ed ora dopo quattro prove splendidissime dell'esenzione dell'attuale Compagnia di Gesù dall'immediata giurisdizione Episcopale, cioè il Breve di Gregorio XVI, il Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano, la Lettera di Pio IX all'Arcivescovo di Parigi, la recente Costituzione del Regnante Pontefice Leone XIII, è tempo di esaminar brevemente le sette fondamentali ragioni del Chaillot (Pag. 183-198) contro il privilegio di esenzione dell'attuale Compagnia di Gesù, che pare siano secondo lui, *le sette nuove maraviglie del Mondo Canonico.*

La prima è che l'esenzione non può presumersi, ma deve provarsi con argomenti positivi e indubitati.

Rispondo che ne abbiamo recato tante prove positive

quanti sono Atti pontificii dalla Bolla e dai Brevi di Pio VII fino alla recente Costituzione di Leone XIII.

Seconda ragione. Dal tempo del Concilio di Trento fino a Noi mentre la Sede Apostolica ha approvato un gran numero di istituti religiosi soggetti alla giurisdizione Episcopale non ne ha approvato quasi veruno di voti Solenni ed esente. Quindi per dire che la Compagnia ristabilita, che può essere considerata come nuovamente creata, goda di un tal privilegio, si richiedono espressioni e clausole chiare e perentorie.

Do la medesima risposta data sopra, e riguardo alla Compagnia ristabilita, ricordo che Pio VII la chiama *Societas restituta*, e Leone XII *in pristinam dignitatem restituta*. Pare che queste parole siano chiare e perentorie.

Terza ragione. Riguardo alla Compagnia di Gesù vi è tanto maggior motivo di non presumere per gli attuali suoi membri l' esenzione, quanto dal Breve di Clemente XIV vien chiarito autenticamente che fu l' esenzione unita agli altri privilegii, la causa della sua soppressione. Non può quindi supporsi che Pio VII abbia voluto esporre i Gesuiti e la Chiesa a nuove turbolenze col concederla di bel nuovo.

Rispondo che il Chaillot deve prima di tutto mettersi d' accordo col P. Gaetano Angiolini di cui egli fa tanto conto che ne mette le allucinazioni fra i suoi *documenti* posti in fine del libro. [1] Imperocchè l'Angiolini in una sua lettera al Generale della Compagnia in Russia ai 24 dicembre 1814, e quindi dopo la Bolla *Sollicitudo* scrive, (ed è citato dal Chaillot pag. 354) così: « *Non ergo deliravi ego, ut non pridem de me scripsit Pater Zuniga, cum asseruerim atque probaverim, omnibus antiquis privilegiis,* UNA EXCEPTA AB EPISCOPIS EXEMPTIONE, SOCIETATEM NOSTRAM FUISSE DESTITUTAM.» Dunque anche l'Angiolini il quale pure falsamente cre-

[1] Dimostrerò fra poco quel che valgano i monumenti recati dal Chaillot e anche dal ch. Professor Cugnoni citati nella sua vita del Rezzi.

deva che la nuova Compagnia fosse in parte diversa dall'antica, concedeva come indubitato che l'*unico* privilegio restituito da Pio VII era quello dell'esenzione.

Rispondo in secondo luogo, che è un falso supposto del Chaillot che l'esenzione sia stata la causa dell'abolizione della Compagnia, e ne porto per prova tutte le Costituzioni pontificie che ho citate nel Capo VIII, e nominatamente quelle di Benedetto XIV e Clemente XIII, immediati predecessori di Clemente XIV.

Quarta ragione. L'esenzione è un privilegio: ora Pio VII, come tutti consentono non accordò alcun privilegio alla Compagnia, dunque neppur l'esenzione.

Rispondo come sopra, ed inoltre che l'esenzione è un privilegio nel *diritto attuale* inseparabile dall'esistenza di un Ordine veramente Regolare, quale è la Compagnia.

Quinta ragione. Gregorio XIV accordò per il primo la vera giurisdizione canonica ai Superiori della Compagnia; ora Clemente XIV l'abolì e la trasferì agli ordinarî; dunque era necessaria una revoca espressa di tale trasferimento, il che non vi è nella Bolla di Pio VII. Rispondo che siccome dalla Bolla la Compagnia è ristabilita come *Ordine Regolare*, e come tale è chiamata, l'esenzione pel diritto comune è da essa inseparabile. In quanto poi al Breve di Clemente XIV vi provvedono ampiamente le clausole derogatorie della Bolla di Pio VII « *ad praemissorum effectum expresse ac speciatim intendimus derogare.* » Ma per concedere la giurisdizione non v'era bisogno neanche di questo.

È poi strano, per non dir'altro, che il Chaillot il quale, come ho già notato più volte dice, che *Ordine Regolare*, significa Ordine di voti solenni, riferisca quel tratto della Bolla in cui Pio VII chiama la Compagnia *Ordine Regolare*, e tutt'insieme abbia la fronte di dedurne che non si può provare altro se non che è ivi conferita al Generale della Compagnia la semplice potestà dominativa. Come pure si richiede una fronte non comune per asserire che quelle pa-

role del Pontefice *che i membri della Compagnia debbono vivere sotto l'obbedienza del Preposito Generale* PROTEMPORE non sono da intendere della vera giurisdizione; e ciò mentre il Pontefice chiama la Compagnia Ordine Regolare. Ma omai il Chaillot ci ha avvezzi a tali contradizioni ed inutili sforzi d' incredibile audacia.

Sesta ragione. Dalla Bolla di Pio VII si ricava che la Compagnia è posta sotto l' immediata tutela, presidio e obbedienza della S. Sede. Ora tutto ciò non inchiude la vera giurisdizione canonica.

Rispondo che avendo io dimostrato che in quella Bolla Pio VII restituisce la Compagnia come era stata approvata da Paolo III, e conseguentemente con quella forma determinata di governo che è espressa nelle Costituzioni, e come Ordine Regolare nel vero e proprio senso, ne viene che quelle parole indicano, *direttamente* la esclusione di qualunque altra giurisdizione che non sia l' immediata della S. Sede, *indirettamente* il modo con cui la S. Sede la esercita ordinariamente cioè per mezzo delle Costituzioni della Compagnia da essa approvate, e munite dell' apostolica autorità. Quindi è anzi tutto ridicolo quel che dice il Chaillot riguardo alla parola *tutela*, sofisticandovi sopra con miserabili equivoci intorno ai diritti dei tutori sopra i minori; e applicando i principi della giurisprudenza tutoria al modo con cui nella Compagnia si debbono fare i contratti, le alienazioni, e simili.

Infatti basta osservare che avendo Pio VII ristabilito la Compagnia secondo le Bolle di Paolo III, ed ivi dicendosi espressamente che tutta l' amministrazione e governo dei Collegî e delle Case è in mano al Preposito Generale anche questo si trova legalmente confermato nella presente Compagnia. Se non che tutto ciò non ha nulla da fare coll' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi.

Secondo; non è meno assurdo quel che afferma il Chaillot che dicendo Pio VII nella Bolla di prendere sotto l'imme-

diata tutela della S. Sede tutti i collegii, case, e provincie della Compagnia ne segue che da ciò non può dedursi l'esenzione della giurisdizione dei Vescovi, altrimenti dovrebbero dirsi esenti anche i giovani secolari che ricevono l'educazione nei Collegii e nei Seminari. Ad intendere quanto sia assurda una tale osservazione bastano le parole della Bolla che sono queste « *Omnia vero Collegia, domus, provincias, Sociosque* « *sic coniunctos et quos in posterum coniungi et aggregari con-* « *tigerit, iam nunc sub immediata Nostra, et huius Apostolicae* « *Sedis tutela praesidio et obedientia recipimus;* » Dove è chiaro distinguersi l' esenzione locale, e personale, e la personale non darsi se non ai membri della Compagnia. Ora credo che il Chaillot concederà che gli Ordini Regolari hanno l'esenzione locale, anche quando in alcuno dei loro domicilii vi siano delle persone non esenti dalla giurisdizione episcopale.

Finalmente per dare una prova di più, della franchezza con cui il Chaillot afferma le cose più false, è bene riferire le sue parole, (pag. 192): « Io ho allegato il Breve di Alessandro VII che concede ai Lazzaristi (Sacerdoti della Missione) l'immunità da ogni soggezione verso gli Ordinari, quantunque *sia in tutto certo* che i Lazzaristi non sono esenti dalla giurisdizione Episcopale ». Ora recentissimamente, cioè ai 23 Settembre 1881, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari discusse il seguente dubbio a lei proposto « *Utrum* « *membrum Congregationis Missionis possit absque licentia Su-* « *perioris, confessionem sacramentalem valide peragere apud Sa-* « *cerdotem externum approbatum, dum facile habere posset* « *Sacerdotem confessarium etiam in Congregatione.* » E la S. Congregazione al dubbio proposto rispose *negative.* Nei voti consultorii presentati alla stessa sacra Congregazione si stabilisce come principio ciò che segue. « *Ex Bulla erectionis Urbani VIII, ex Brevi Alexandri VII 22 Septembris 1655, atque ex declaratione Benedicti XIII 17 Septembris 1725, constat Congregationem Missionis donatam fuisse* plena exemptione *a iurisdictione Ordinariorum, iis exceptis quae Missiones tan-*

gunt. » E questo fu talmente ammesso senza controversia, che uno dei Consultori il quale pensava che la confessione fatta senza la licenza del Superiore fosse valida, si appoggiava unicamente ad una consuetudine contraria la quale in questa parte avesse abrogato il privilegio; il che non fu ammesso dalla S. Congregazione. Dal che ricavo due conseguenze:

Prima, quale sia la scienza canonica del Chaillot il quale dice essere pienamente certo ciò che la S. Congregazione dice essere pienamente falso.

Seconda che l'avere la potestà di determinare ai membri di un Ordine Religioso chi debba confessarli, è segno di avere la piena esenzione della giurisdizione episcopale, il che dimostra falso nuovamente quel che a proposito di una simile potestà accordata da Paolo III alla Compagnia dice il Chaillot, come altrove ho notato. (V. pag. 88.)

Settima ed ultima ragione contro l'esenzione dei Gesuiti e in favore della giurisdizione episcopale sopra di essi è che Pio VII non ha derogato alla Regola XVIII della Cancelleria Apostolica.

Rispondo che, siccome già altrove ho dimostrato la frivolezza di questa allegazione della Regola XVIII della Cancelleria Apostolica, non ho altro da aggiungere a quello che ivi ho notato. (V. pag. *63 nota*)

E queste sono le sette fondamentali ragioni, le quali avendo per iscopo di provare, che ciò che certamente esiste per la testimonianza diretta dalla Sede Apostolica, tuttavia dee dirsi che non esiste, non potevano riuscire ad altro che a sette portentose mancanze di senso comune.

CAPO XIII.

Il Breve di Leone XII intorno ai privilegii della ristabilita Compagnia di Gesù. (V. nell'Appendice n. VI.)

Posso trarmi con poche parole da ciò che mi rimane ad esporre intorno al Breve di Leone XII « *Plura inter* » 11

Luglio 1826, da me più volte già accennato. Mi riuscirà facile il confutare quanto di errori e paralogismi ha nell'esporlo raccolto il Chaillot dalla pag. 198 fino alla pag. 234. La ragione del potere io pienamente ed insieme con somma brevità confutarlo è perchè quanto son per dire dee aversi come legittima conseguenza di ciò che già ho a lungo dimostrato.

Infatti ad intendere il Breve di Leone XII, che accorda vari privilegii alla ristabilita Compagnia di Gesù, uopo è presupporre come principii tre verità che ho dimostrato con ogni maniera di validi argomenti.

La prima è che la Compagnia come fu ristabilita da Pio VII è fuor di ogni dubbio Ordine Regolare, cioè di voti solenni, non già Congregazione di voti semplici. Ciò dimostrai così dagli Atti di Pio VII, come dal modo con cui parlarono della Compagnia i Romani Pontefici da Pio VII fino al giorno presente.

La seconda verità è che la Compagnia ristabilita ebbe da Pio VII, con la Regola di S. Ignazio confermata ed approvata colle Apostoliche Costituzioni di Paolo III, tutte quante le Costituzioni di S. Ignazio, e con esse il pieno potere legislativo, ossia che essa fu ristabilita con quella forma speciale sua propria che la distingue dagli altri Ordini Regolari. Anche questo per quei medesimi argomenti ora accennati è posto già fuor di ogni dubbio.

La terza verità è che pel diritto comune da tempi antichissimi vigente nella Chiesa ed anche al tempo presente nella *sua verde osservanza*, come dicono, essa ha nella sua qualità di Ordine Regolare, cioè di voti solenni, l'esenzione piena dalla giurisdizione immediata dai Vescovi ed è immediatamente soggetta alla Sede Apostolica. Anche intorno a ciò non può muoversi lite, essendo cosa manifestissima.

Da questi tre principii certissimi ecco quali conseguenze discendono.

Primieramente, il Breve di Leone XII non tocca, e non

può toccare nessuna di queste tre cose. Non le tocca e basta leggerlo: neppure vi ha sillaba di esse. Non può toccarle, perchè secondo la mente del Pontefice quale Egli stesso l' esprime, volendo Egli supplire a ciò che si era riservato di fare Pio VII da se, o per i suoi successori, prese ad esaminare gli antichi privilegii e determinare quali convenisse conservare, quali aggiungere, quali togliere di mezzo.

Ora fin dal Capo II ho dimostrato che nè le Costituzioni nè i privilegii di diritto comune, finchè esso dura, possono propriamente dirsi privilegii.

Osservo qui di passata che Leone XII annienta a dir così il sofisma già da noi confutato, con cui quelle parole di Pio VII voglionsi spiegar dal Chaillot quasi abbia tolto con esse alla Compagnia ristabilita il potere costituente che da Paolo III esplicitamente e per *modum unius* era stato a lei dato coll' approvazione della formola dell' istituto (Vedi pagg. 37, 136-139.) Infatti Leone XII spiega quelle parole di Pio VII in guisa che esse null' altro riguardino che il determinare quali *speciali privilegii* dovessero venirle conceduti.

La seconda conseguenza legittima dei tre principii ora posti stà in ciò che quei privilegii speciali che hanno relazione con alcuno di essi debbono essere interpretati secondo la natura di quei principii che loro debbono servire di norma. Quindi, per es: se l' uso di un privilegio, ove non si avesse l'esenzione, richiederebbe il consenso del Vescovo, posta l'esenzione già certa, non lo richiede.

Ora che il Chaillot dica (pag. 211) « Che l'esenzione dei Gesuiti attuali è estremamente dubbiosa per dir poco » e ciò dopo il Breve di Gregorio XVI a Mons. Affre e la lettera di Pio IX a Mons. Darboy, ambedue Arcivescovi di Parigi, e dopo tutti gli altri argomenti che ho recati nel Capo antecedente, quando non voglia scusarsi col dire che tutto ciò gli sia ignoto, il che è assai difficile ammettere, sembra peccare di non poca temerità.

La terza conseguenza è che quei privilegii speciali conte-

nuti nel Breve di Leone XII che non hanno relazione con veruno dei tre principii premessi, debbono intendersi secondo le parole del Pontefice, e i canoni comuni d'interpretazione, ed inoltre, in forza di questo Breve, soli sono restituiti o dati alla Compagnia ristabilita, quali in perpetuo, quali da rinnovarsi ogni venti anni, quelli che vengono ivi enumerati.

Tale e non altra è o può essere la legittima interpretazione del Breve di Leone XII. Esso è una speciale dimostrazione di benevolenza e di amore, con cui dopo tante altre, volle il Pontefice accrescere favori a quella Compagnia che in questo stesso Breve chiama ristabilita da Pio VII come fu istituita da S. Ignazio, e in un altro restituita nella pristina dignità. Si richiedeva tutta la malignità per altro impotente del Chaillot, per trasformare un atto di benevolenza paterna in una specie di *Requisitoria fiscale* contro la Compagnia, usurpatrice dei diritti dei Vescovi e dei Parrochi.

Dal fin qui detto è dunque chiarissimo che l'interpretazione di questo Breve data dal Chaillot è falsa di pianta per più capi.

Primieramente essa sbaglia riguardo allo *scopo* del Breve di Leone XII. Imperocchè persevera ed insiste su quell' equivoco della nozione di *privilegio* intendendo sotto un tal nome anche la *forma speciale* del governo e dell'organismo della Compagnia, del pari che l'esenzione degli Ordini Regolari. Siccome di tutto questo non vi ha nè vi può essere parola nel Breve, perchè tutto questo è già supposto, ne conchiude che l'esistenza di fatto di tutte queste cose nella attuale Compagnia è priva di giuridica legalità. Da tali assurdi principii non potea trarsi che una più assurda conseguenza. Infatti quale sia il vero scopo del Breve di Leone XII « *Plura inter* » l' abbiamo detto di sopra. Nè meno sbaglia nel determinar *la natura* di questo Breve di Leone XII, supponendo che esso intenda di esporre tutto ciò che riguarda la natura e l'essenza della Compagnia, mentre esso unicamente contiene

alcuni speciali privilegii distinti dalle Costituzioni e dai privilegii di diritto comune, e alcuni di questi privilegii speciali restituisce alla Compagnia perchè già da essa posseduti, altri per la prima volta concede temporaneamente, o in perpetuo. Ora come ho notato la natura dei privilegii qui enumerati non si può determinare in astratto, ma deve già considerarsi come di privilegii *appartenenti ad un Ordine di voti solenni, esente perciò dall'immediata giurisdizione dei Vescovi, e di forma sua propria.* Quindi quelle diffuse e superflue osservazioni intorno all'uso e all'estensione di cotali privilegi, non servono ad altro che a confondere il lettore e a fargli dimenticare che trattasi di un Ordine Regolare esente perciò dalla giurisdizione dei Vescovi. In tal caso i diritti dei Vescovi e dei Parrochi non hanno alcuna forza se non in quelle determinate circostanze in cui i Vescovi o per autorità ordinaria, o come Delegati della Sede Apostolica, hanno giurisdizione per una legge speciale della Chiesa anche su i Regolari, quantunque generalmente questi siano esenti dalla giurisdizione episcopale. Stabilito questo punto ne viene che il Chaillot ha pienamente errato intorno al modo di intendere la *natura* di tali privilegii.

Finalmente anche nelle singole prescrizioni che si contengono nel Breve, in forza di questi due sbagli accennati dovea necessariamente errare. Imperocchè esaminandole senza alcuna relazione alla natura dell'Ordine cui sono date, dovea di necessità presentarle in un modo non solo inesatto, ma in tutto falso.

Così per esempio tutto ciò che riguarda il consenso e l'approvazione degli Ordinarii riguardo all'amministrazione de' sacramenti, non può più riferirsi ai religiosi medesimi, ma solamente agli esterni; e ciò che dicesi per la predicazione, suppone quanto già per diritto comune è conceduto ai Regolari nelle chiese del proprio Ordine. Ora tutte queste cose confonde ad arte il Chaillot, per dedurne assurdissime conseguenze.

Parimente riguardo alle Ordinazioni tutto ciò che dalla Chiesa è già stabilito per le Ordinazioni dei Regolari, è già supposto, e solo si concedono speciali privilegi riguardo agli interstizi, al vescovo ordinante ecc. Leone XII non parla nè del *titolo* nè delle *dimissorie* perchè intorno a ciò vi è già la sanzione del diritto comune. Pare che il Chaillot abbia dimenticato la celebre costituzione di Benedetto XIV. « *Impositi Nobis* » 27 Febbraio 1747.[1] La legga e vedrà che ivi si distingue quel che è proprio di *tutti* i Regolari e ciò che anche i Regolari non hanno se non per *ispeciale privilegio*, e questo *direttamente* e non per via di *comunicazione* ottenuto. Ora è appunto questo speciale privilegio che da Leone XII si concede alla Compagnia con quelle parole: *possint praeterea ordines qua minores qua maiores accipere etiam extra tempora ac interstitiis nequaquam servatis, a quocumque sacro antistite cum cathedra Romana sociato, adepto tamen consensu ordinarii illius loci praesulis in quo id fiet* » il che è necessario per l'*uso lecito de' pontificali nella diocesi altrui*. Del resto *se non si suppone* l'esenzione, questo privilegio è inintelligibile, anzi è *contro il senso comune*. — Perchè se pel *titolo di ordinazione o per le dimissorie* la Compagnia dipendesse dagli Ordinarii, sarebbe contradditorio concederle il privilegio di ricevere gli Ordini da qualunque Vescovo. Mentre in quella vece anche col potere di dare le *dimissorie* e col titolo di *povertà* richiedendosi nei regolari un privilegio *speciale* per poter ricevere gli Ordini da altri che dal Vescovo del luogo ove il Regolare risiede, si intende perchè esso venga espressamente conferito. Il Chaillot fa più d'una volta a fidanza coll' ignoranza o colla sbadataggine de' suoi lettori.

Ne meno è ridicolo quel che dice intorno al diritto di espellere che ha la Compagnia gli indegni del suo seno, « *sola inspecta* » come dicesi « *facti veritate* » — Il Chaillot concede che questo è uno dei *punti essenziali del governo spe-*

[1] Bull. Ben. XIV. Tom. II. pag. 82 ed. Ven. 1778.

ciale della Compagnia — Niuna meraviglia che Leone XII non ne parli in questo Breve. In forza dei tre principii che ho messi al cominciar di questo capo nè poteva nè doveva parlarne. Vi avea già provveduto Pio VII col ristabilire l'Istituto della Compagnia — Ora tutto ciò si trova *nelle costituzioni di S. Ignazio approvate da Paolo III* (P. II. cap. 3 cum. decll. A. et B).

Questo valga a modo d' esempio, giacchè ben si scorge che avendo il Chaillot preso un enorme abbaglio intorno allo *scopo,* e alla *natura* dei privilegi contenuti nel Breve « *Plura inter* » di Leone XII doveva necessariamente farneticare nell' interpretarne le singole prescrizioni.

E infatti dopo tutto ciò che abbiamo con *autentici documenti pontificii* dimostrati nei capi X-XII, della attuale Compagnia di Gesù, sia riguardo all'essere essa *vero Ordine Regolare, con quella forma sua propria che è nelle costituzioni di S. Ignazio,* sia per la sua *esenzione* dalla *giurisdizione dei Vescovi* e molto più dei parrochi, non possono essere altro che vaneggiamenti di chi farnetica, le seguenti proposizioni del Chaillot nella sua interpretazione di questo Breve di Leone XII, con cui conchiudo:

1. Lascio alle persone illuminate, il decidere se i Gesuiti che non ottengono l' approvazione del Vescovo diocesano possano confessare i loro colleghi — (pag. 207).

2. Mi sembra dubbio che i superiori nella Compagnia attuale abbiano il diritto di amministrare ai loro sudditi la comunione pasquale, il viatico e l'estrema unzione — (pag. 211).

3. I Gesuiti ebbero altra volta il privilegio di far ordinare i loro sudditi *titulo paupertatis* quantunque non avessero che i voti semplici. Leone XII non ha rinnovato questo privilegio — (pag. 215).

(E da omai settant'anni quì *in Roma* e in tutto il mondo i Gesuiti non hanno altro titolo d'ordinazione).

4. Leone XII non ha accordato espressamente ai Provin-

ciali della Compagnia la facoltà di dare le dimissorie per le Ordinazioni — (pag. 215).

(E chiaro che non dovea parlarne trattandosi di un Ordine Regolare il quale già ha tal facoltà pel diritto comune).

Queste enormità non abbisognano di venir confutate. — Prima di lasciar questo Breve di Leone XII intorno ai privilegii della Compagnia mi conviene dir due parole intorno al citare che fa due volte il Chaillot in favore suo l'autorità del P. Vittore De Buck notissimo al mondo per la sua singolare erudizione e profonda dottrina ed una delle glorie così della moderna Compagnia, come della Società dei Bollandisti nel Belgio.

Il Chaillot a pag. 197, e poi anche a pag. 239, dice che il De Buck conosciuto da lui a Bruxelles nel 1867, parlando della condizione legale della attuale Compagnia la espresse in questa forma: « Si crede e si dice volgarmente che Pio VII ha ristabilito la Compagnia: Vi è un grand' errore in ciò, perchè quel Papa non rese gli antichi privilegii. Pio VII fondò *un nuovo* Istituto molto differente dall'antico. » Se noi innanzi tutto dicessimo al Sig. Chaillot, che non crediamo sillaba di questo, egli non avrebbe ragione di offendersi. Troppe volte in questo libro lo abbiamo colto in fallo nella veracità e nella buona fede. Il P. De Buck è morto ed è facile il produrre il testimonio di un morto incapace di smentirlo. Tuttavia il P. De Buck vive nell'opuscolo da lui pubblicato « *De exemptione Regularium conservanda et confirmanda, Commentarius* » che il Chaillot conosce perchè come dissi fin dal bel principio vi attinse quasi tutta la prima parte prendendo le obbiezioni e tacendo le risposte. [1] Ora scopo del P. De Buck era il dimostrare che nell'imminente Concilio Vaticano se si proponesse di togliere l'esenzione, conveniva che i Padri fossero appieno informati delle ragioni per conservarla e confermarla. Il P. De Buck avea princi-

[1] V. Capo II.

palmente in mira di difendere un tal privilegio riguardo alla Compagnia; e per persuadersene basta leggerlo. È dunque certo che il P. De Buck ha stampato ciò che diametralmente si oppone a tutto il libro del Chaillot.

Ora ognuno crederà più a quello che il P. De Buck certamente ha mantenuto come vero in un suo libro, che a quello che il Chaillot *dice* aver sentito da lui in una privata conversazione.

Se non che quando si voglia trovare un qualche fondamento di realtà a quanto dice il Chaillot, potrà trovarsi anche qui nell' avere egli male interpretato quelle parole del De Buck che si riferivano ai privilegii. Imperocchè il Chaillot secondo il modo suo assurdo d'intendere quella parola, comprendendo sotto il nome di privilegio anche il governo speciale della Compagnia, la distinzione dei gradi, il generalato a vita etc. intese le parole del De Buck nel modo medesimo. Laddove il De Buck rettamente significando per la parola privilegii quelli che noi abbiamo detto privilegii speciali, distinti dalle costituzioni e dai privilegii di diritto comune accennava solo alla sua opinione intorno ad una controversia che io non ho mai toccata in questo libro perchè non necessaria, cioè se tutti gli antichi speciali privilegii siano rimasti o no nella Compagnia superstite nella Russia e poi di bel nuovo estesa in tutto il mondo.

Ma in ciò non entra per nulla nè l'Istituto della Compagnia nè l'esenzione pel diritto comune, e però se vi è citazione a sproposito è questa del P. De Buck.

Con ciò pongo fine a quanto appartiene alla Compagnia ristabilita da Pio VII in tutto il mondo, avendosi in ciò una nuova pruova della falsità della tesi del Chaillot.

CAPO XIV.

Esistenza legale della Compagnia dalla soppressione al pieno ristabilimento.

I due Brevi di Pio VII [1] quello che riguarda la Compagnia di Gesù nell' Impero di Russia, e l' altro pel medesimo scopo riguardo al regno delle due Sicilie da noi solo accennati al principio del Capo X, meritano di essere alquanto più intimamente esaminati così in sè medesimi, come in ordine alla storia con cui hanno una necessaria connessione. La prima cosa che vuol essere attentamente ponderata, è la relazione che si suppone nella Bolla medesima *Sollicitudo* di Pio VII, esistere fra essa, e i due Brevi. Che anzi una tal relazione sembra essere in ciò che la Bolla null' altro faccia che estendere a tutto il mondo quello che i Brevi avevano stabilito riguardo all' Impero di Russia e al Regno delle due Sicilie. Ecco infatti le parole della Bolla § 7, *Tot ac tantis:* « *Ex certa scientia deque apostolicae potestatis plenitudine ordinare, ac statuere decrevimus, uti revera hac nostra perpetuo valitura constitutione ordinamus, et statuimus, ut omnes concessiones et facultates a Nobis pro Rossiaco imperio, et pro utriusque Siciliae regno unice datae nunc extensae intelligantur, et pro extensis habeantur, sicut vere eas extendimus ad totum nostrum Statum Ecclesiasticum aeque ac ad omnes alios status et ditiones.* § 8. *Quare concedimus et indulgemus dilecto Filio presbytero Thaddaeo Brozozowski etc.*» Segue la parte dispositiva della Bolla che abbiamo recata al Capo X. Qui il Chaillot mena trionfo, ma questo non può che degenerare in una piena sconfitta. Egli argomenta così: È evidente che ciò che si concede a tutto il mondo è ciò che era stato conceduto alla Russia e alle due Sicilie. Il

[1] Nei Documenti num. VII-VIII.

Pontefice lo dice espressamente, e quindi deduce come conseguenze le disposizioni che da « *Quare concedimus etc.* » Ora la Compagnia ristabilita in Russia e nelle due Sicilie, era intrinsecamente diversa dalla abolita da Clemente XIV, dunque anche dee dirsi tale quella ristabilita in tutto il mondo, ossia l' attuale Compagnia di Gesù. Quest' argomento che ha l' apparenza di essere invincibile, è un puro sofisma, che forma tutto il fondo di quei *documenti inediti* dei quali mi converrà parlare in seguito, e che sono il fragile sostegno di tutta la sofistica argomentazione del Chaillot. A dimostrarlo basta distinguere due cose totalmente diverse fra loro, cioè: l' esistenza legale dell' attuale Compagnia di Gesù, come risulta da quei titoli giuridici che in maniera indubitata la comprovano, dal suo pieno ristabilimento colla Bolla *Sollicitudo* fino ai giorni nostri, e il nesso di questa esistenza legale con quella che ebbe la Compagnia in quello stadio come dicemmo altrove, *straordinario* e *temporaneo*. Se con titoli giuridici *certi* che non inchiudono nè i due Brevi, nè la storia di quel tempo, cioè dello spazio di tempo fra Clemente XIV e il pieno ristabilimento, si dimostra che la Compagnia di Gesù come fu ristabilita da Pio VII in tutto il mondo nel 1814, sia per la Bolla stessa intesa secondo i legittimi canoni d' interpretazione, sia per l' autentica dichiarazione e il pieno riconoscimento dei Romani Pontefici, è Ordine Regolare, colla forma sua propria, esente dalla giurisdizione dei Vescovi, tutto ciò *preso da se* ha indubitata certezza. Se quindi quelle parole della Bolla con cui il Pontefice dice di estendere a tutto il Mondo quello che era in Russia e nelle Due Sicilie si prendano in senso *esclusivo*, cioè significhino che estende a tutto il Mondo *quello solo* che già era in Russia e nelle Due Sicilie, ne verrebbe quest'unica conseguenza: dunque anche la Compagnia era ivi Ordine Regolare con tutte le Costituzioni di S. Ignazio esente dai Vescovi, solo per ispecialissima disposizione della

Sede Apostolica era ristretta in forza di quegli atti pontificii a luoghi determinati. Questo seguirebbe e null' altro. Giacchè si urta nel principio medesimo di contraddizione. Infatti se con *argomenti proprii e certi* la Compagnia dopo il 1814 si pruova *Ordine Regolare* e d' altra parte sia certa per ipotesi l'identità collo stato precedente, ne viene che anche prima era Ordine Regolare: altrimenti una stessa cosa sarebbe e non sarebbe al tempo medesimo. Se poi quell'*estendere* si prenda in senso *affermativo* in quanto cioè direttamente si rende legale l' esistenza della Compagnia in tutto il mondo come tale era in Russia e nelle Due Sicilie, con tutto ciò che ivi aveva (e ciò appunto dice il Pontefice, *omnes concessiones et facultates etc.*) il che non toglie che le si possa dare di più, allora da quella formola di *estendere,* e dai Brevi non si ricava nulla per negare l'esistenza legale d' Ordine Regolare propriamente detto dopo il 1814. Quindi nell'un modo o nell'altro che s'intendano quelle parole, l'argomentare del Chaillot è sempre sofistico.

Quale delle due maniere d'intendere quelle parole: « *Omnes concessiones et facultates a Nobis pro Rossiaco imperio, et utriusque Siciliae Regno unice datae, nunc extensae intelligantur etc.* » dee preferirsi? Noto innanzi tutto, che questa quistione al mio scopo non è necessaria: l'esistenza legale della Compagnia dopo la Bolla, « *Sollicitudo* » è certa per titoli giuridici *certi*, e gli ho recati e discussi nei Capi X-XII. Fra essi non ho inchiuso nè direttamente nè indirettamente i Brevi anteriori, e la storia di quel tempo al quale essi si riferiscono. Dunque quando io trasmettessi tutta questa questione, tutta la mia confutazione di Chaillot rimarrebbe intatta.

Tuttavia siccome il trattarla almeno pei sommi capi può dare gran luce a ben intendere i *grandi documenti inediti* recati dal Chaillot, convien farne qualche cenno.

La prima quistione che si presenta è questa: Qual periodo di tempo abbraccia l' esistenza *legale*, dico legale,

della Compagnia di Gesù, fra i due termini della sua abolizione nel 1773 sotto Clemente XIV e il suo pieno ristabilimento nel 1814 sotto Pio VII? Per determinarlo senza tema d'errare, convien distinguere i varii modi con cui può esistere una Società o corpo morale qualsiasi. Essi sono generalmente parlando, due: l'esistenza *di diritto* che dicesi anche *legale*, e l'esistenza *di fatto*. Ma siccome il fatto può essere *legittimo* o *illegittimo* e il diritto parimente (parlando di legalità esterna) o *vero* o *supposto* ne viene che quattro sono i modi con cui può esistere una Società.

Primo: l'esistenza di fatto illegittima, così esiste p. e. una Società segreta sovversiva dell'ordine sociale.

Secondo: l'esistenza di fatto legittima; così nelle nostre società civili atee, sono solo di fatto gli Ordini Religiosi, ma un tal fatto è legittimo anzi santo.

Terzo: l'esistenza legale non legittima; così esiste legalmente la Massoneria a giorni nostri sebbene intrinsecamente malvagia.

Quarto: l'esistenza legale e legittima; il che è proprio di qualunque Società ordinata secondo ragione e publicamente riconosciuta.

È chiaro che l' esistenza *di fatto* è quella di una Società che non può recare un *titolo giuridicamente valido* del suo essere ed esistere così. Mentre in quella vece l'esistenza *di diritto* è quella di una Società che presenta titoli *giuridicamente validi* del suo essere ed operare.

Siccome una tal distinzione dovrà servirci di guida in importantissime controversie, è bene dichiararla alquanto di più.

Trattandosi di Ordine Religioso, non può prescindersi dalle leggi della Chiesa e sotto questo aspetto non si può dire *legittimo* se non ciò che è coll'approvazione della Chiesa. Ma questa approvazione può essere *pubblica* e da potersi provare con un titolo giuridicamente valido p. e. una Costituzione o un Rescritto, ovvero *occulta* p. e. con un *ora-*

culo vivae vocis e come udiremo a suo luogo da Pio VII quasi *in foro conscientiae.*

In tal caso l'esistenza è *legittima*, perchè è approvata sebbene occultamente dalla Chiesa, ma non potendo provarsi, è sotto un riguardo *non legale*. Mentre nell'altro ha anche l'*esterna legalità.*

Ciò posto dico senza esitare che fra la soppressione nel 1773, e il pieno ristabilimento della Compagnia di Gesù nel 1814, non vi ha altro periodo di esistenza legale che dal 1801 in poi per i Gesuiti di Russia, e dal 1804 in poi per quelli delle Due Sicilie. Ciò è evidente dai Brevi di Pio VII. Il Breve « *Catholicae Fidei* » del 1801 è il primo titolo *giuridicamente valido* per i Gesuiti che erano nell'impero delle Russie.

Infatti il Breve di Clemente XIV avea nel 1773 secolarizzati i Gesuiti. Ora in quel Breve il Papa chiama Francesco Kareu e i suoi compagni « *preti dell'estinta Compagnia di Gesù.* » Anzi nell'altro Breve « *Per alias* » li chiama espressamente *preti secolari* [1]. Riconosce dunque in loro *legalmente* solo quel carattere che era necessaria conseguenza del Breve di soppressione.

Così pure il Breve « *Per alias* » del 1804 estende alle Due Sicilie il Breve fatto per la Russia; dunque anche ivi i Gesuiti sono considerati nell'atto del ristabilirli come *preti secolari* in forza del Breve di Clemente XIV.

Dico anzi di più, che nella Bolla « *Sollicitudo* » estendendosi a tutto il mondo ciò che parzialmente erasi fatto per la Russia e le Due Sicilie, anche ivi i Gesuiti che per niun modo appartenevano a quelli di Russia e delle Due Sicilie che formavano un solo corpo con quelli sotto uno stesso capo, come si dice espressamente nel Breve « *Per alias* » quei Gesuiti dico, non erano e non potevano essere legalmente che *Preti secolari.* Quindi per essi l'esistenza legale cominciava col 1814 dopo promulgata la Bolla.

Ciò non toglie che non possa aver avuto luogo l'esistenza

di fatto e questa o illegittima o legittima. Così per esempio, se fosse vero quello che con manifesta falsità asserisce il Theiner, che accusa d' impudente ribellione i Gesuiti della Sicilia e della Russia, e dice che l'aver esistito la Compagnia nella Russia, devesi all' impudente tracotanza de' Gesuiti che forti dell'appoggio del potere civile rifiutarono obbedienza, noi avremmo un'esistenza di semplice fatto e per soprappiù illegittima. Se invece avessero durato così, perchè certi del consenso del Papa manifestato in modo *non giuridicamente valido*, quantunque pienamente legittimo in se medesimo, noi avremmo allora che la Compagnia avrebbe ivi esistito di fatto in modo legittimo ma non legale. Ma il periodo di tempo anteriore al Breve del 1801 non entra per ora nel mio intento, giacchè io parlo qui solo dell'esistenza *legale* secondo l'idea che ne ho dato. Quindi alla prima quistione propostami rispondo, essere certo che l'esistenza legale per quello stadio intermedio fra il 1773 e il 1814, non ha per suo fondamento giuridico che i Brevi di Pio VII e pel *tempo* e pel *luogo*.

A questa prima succede un'altra quistione anche più importante ed è in qual modo fu ristabilita la Compagnia quando per i Brevi di Pio VII cominciò legalmente ad esistere prima nella Russia poi nelle Due Sicilie? Fa mestieri esaminare con molta accuratezza tale quistione, perchè dal darne la vera soluzione dipende il rovesciare d'un colpo solo tutto ciò che coi nuovi *documenti inediti* pretende di provare il Chaillot. Le allucinazioni dell'Angiolini, gli intrighi del Rezzi e di altri pochi perturbatori della Compagnia in occasione della Congregazione Generale vigesima, l'analisi che fa il P. Piazza dei Brevi di Pio VII, tutto rovina, se sia certo che la Compagnia ristabilita in Russia e nelle Due Sicilie era intrinsecamente la stessa di quella abolita da Clemente XIV. A conoscerlo vi ha due serie d'argomenti: i documenti scritti, la serie dei fatti. Cominciamo dai documenti.

Essi si possono dividere in tre classi: i Brevi, gli Atti delle Congregazioni generali celebrate nella Russia dopo il 1801, altri documenti *giuridicamente validi* che diano sufficiente fondamento a conoscere in quale stato esistesse ivi la Compagnia. Parlo solo della Russia, perchè ad essa come centro si raggrupparono i Gesuiti ristabiliti nelle due Sicilie. Sono chiarissime a tal proposito le parole del Breve del 1804 diretto al P. Gruber Generale della Compagnia nella Russia: « *Sive per te, sive per dilectum Filium Caietanum Angiolini antedictae Congregationis procuratorem generalem, omnes et singulos qui in utriusque Siciliae regno Congregationi huiusmodi quae Petropoli ac in imperio Rossiaco auctoritate nostra constituta existit, nomen dare velint,* eidem Congregationi *unire ac coniungere intra fines Regni utriusque Siciliae libere ac licite possis et valeas.* » Tutto dunque si riduce ad esaminare in qual forma esistesse legalmente dopo il 1801 la Compagnia di Gesù nella Russia.

Ciò posto cominciando dal Breve *Catholicae fidei*, cioè dal 1801, prima di esaminare quale difficoltà presentino alcune parole, credo necessario cercare quel che è sostanziale, cioè *quale Compagnia di Gesù volle ristabilita nella Russia Pio VII.* Parmi che intorno a ciò non vi sia dubbio. Quella approvata e confermata dalle Costituzioni di Paolo III. Ciò si dice espressamente: « *Primigeniam S. Ignatii regulam a Paulo PP. III. Praedecessore nostro suis apostolicis constitutionibus confirmatam et approbatam sequi et tenere posse concedimus.* »

Ora dopo tutto quello che assai minutamente ho a bello studio altrove dimostrato, [1] è indubitato che la Compagnia approvata colle costituzioni di Paolo III, e quale esistette di fatto sotto Paolo III fu vero *Ordine Regolare dotato di forme sue proprie esente pel diritto comune dalla giurisdizione dei Vescovi.* Se dunque Pio VII volle ristabilire la Compagnia *come* fu approvata da Paolo III, non potea ristabilirla

[1] Vedi i capi IV-VII inclus.

in altro modo. Quando anche si voglia cavillare sulla parola *primigenia*, e dire come ripete più e più volte il Chaillot che tale *Regola primigenia* è la prima *formola* dell'Istituto inserita nella prima costituzione *Regimini*, non si guadagna nulla. — Ho dimostrato che essa non può separarsi dalle Costituzioni, [1] ossia è con esse *per modum unius* confermata ed approvata. — Con quelle parole adunque non poteva più chiaramente esprimere Pio VII la sua volontà di ristabilire nell' impero di Russia quella medesima Compagnia di Gesù già abolita da Clemente XIV.

Essendo così chiare le parole di questo Breve di Pio VII, non possono considerarsi come ragioni capaci di distruggerne il vero significato, alcune espressioni ambigue che in esse si trovano. Ora ho risposto alla difficoltà che potrebbe dedursi dal richiamarsi la Compagnia *alla regola primigenia* di S. Ignazio. Per questo lato non vi è quindi nulla da opporre: potrebbe forse in quella vece fare una qualche difficoltà il chiamarsi la Compagnia *Congregatio Societatis Iesu.* Ma convien osservare che la parola *Congregatio* nella giurisprudenza canonica è universale e può quindi attribuirsi così agli Ordini Regolari di voti solenni, come a quelli istituti che diconsi di voti semplici. Ciò è manifesto per lasciare altri argomenti dal Catalogo medesimo dei Padri dell' ultimo Concilio Ecumenico Vaticano, [2] dove dopo gli Abbati generali degli Ordini monastici *che hanno il privilegio della Mitra*, si mettono i Generali e Vicarî Generali con questo ordine. 1° Generali e Vicarî Generali delle *Congregazioni dei Chierici Regolari.* Ora con voce definitiva nel Concilio non entrano se non quei Generali che presiedono ad Ordini di voti solenni. [3]

[1] V. capo IV.

[2] Vedi questo Catalogo riferito dalla *Civiltà Cattolica* Serie VIII Vol. 8° pag. 697 segg.

[3] Vedi quanto intorno a ciò fu detto nel Capo XII in occasione del Concilio Vaticano (pagg. 176 e segg.)

La voce adunque *Congregatio* non significa che la Compagnia ristabilita nella Russia non fosse ivi *vero* Ordine Regolare. Tolta questa difficoltà, nulla vi ha nel Breve *Catholicae fidei*, che dia il ben che menomo indizio che la Compagnia ivi ristabilita sia come pretende il Chaillot coll'Angiolini, col Piazza, col Rezzi e cogli altri pochi dei quali nei documenti si allegano le testimonianze, diversa in tutto dall' antica abolita da Clemente XIV. All' opposto dicendosi con una formola perentoria che la Compagnia è ivi ristabilita come fu approvata dalle Costituzioni di Paolo III, e la Compagnia sotto Paolo III non essendo esistita in altro modo di quello che abbiam già detto tante volte, ne viene che dai Brevi coi quali venne ristabilita parzialmente, essa è rappresentata come vero Ordine Regolare, fondato sulle Costituzioni di S. Ignazio, e conseguentemente con una forma ed organismo suo proprio, e quindi pel diritto comune esente dalla giurisdizione episcopale. Il che torna a dire che la Compagnia ivi ristabilita era identica a quella soppressa da Clemente XIV.

Tuttavia anche Pio VII in quella guisa che fatto avea Paolo III, volle espressamente ricordare il privilegio della esenzione con queste parole: « *Vosque praeterea omnes et Congregationem istam Societatis Iesu, sub Nostra et Apostolicae Sedis immediata protectione ac subiectione recipimus, et quae ad illam firmandam et communiendam atque ab abusibus et corruptelis, si quae irrepserint, repurgandam in Domino visum fuerit expedire, Nobis et Successoribus Nostris praescribenda, ac sancienda reservamus.* » Queste parole sono le medesime che furono anche poi dopo ripetute nella Bolla « *Sollicitudo* » e come osservai quando mi fu d'uopo altrove parlarne (pag. 138) escludono nella maniera più esplicita dalla Compagnia l'ingerenza di qualsivoglia altra giurisdizione, che non sia la pontificia.

Il Chaillot (pag. 155) dice che riguardo all' esenzione « è poco probabile che Pio VII abbia voluto sottrarre alla

giurisdizione degli Ordinarî *una diecina di Religiosi* dispersi nel vasto e lontano impero dei Moscoviti. » Queste parole non possono attribuirsi ad altro che all' ignorare egli compiutamente in qual modo esistesse allora la Compagnia nella Russia.

Infatti basta consultare i decreti della 3ª Congregazione Generale Polocense celebrata il 27 Gennaio 1798 nella quale fu eletto a Generale il Padre Francesco Saverio Kareu, *quel medesimo cui è diretto il Breve di Pio VII* nel 1801, per vedere se era solo una diecina di Religiosi dispersi nel vasto Impero della Russia la Compagnia che ivi era allora. In quei decreti apparisce che la Compagnia ivi esisteva con quella forma che essa ha dall'Istituto di S. Ignazio; che secondo tutte le norme in esso prescritte fu celebrata la Congregazione Generale dai trenta Elettori che la componevano, il che suppone un molto maggior numero di membri dell'Ordine. Inoltre si sà che varii erano i Collegii e domicilii che essa avea nella Russia bianca oltre a varie Missioni, e conseguentemente ciò che dice il Chaillot è pienamente falso.

A dimostrare colle cifre alla mano tutta la falsità dell'asserito dal Chaillot, mi varrò di un documento autentico che sta in fine del libro pubblicato dal P. Gagarin d. C. d. G. che ha per titolo « *La Compagnie de Jésus conservée en Russie après la suppression de 1773. Récit d'un Jésuite de la Russie Blanche. Paris, Palmé 1872.* Esso è il *Catalogus personarum et officiorum S. I. in Alba Russia ex anno 1784 in annum* 1785. » Ora ivi nell' *indice* (pag. 184) o somma totale, si contano 172 soggetti, cioè 95 Sacerdoti, 29 Scolastici, 48 Coadiutori temporali, distribuiti in sei Collegi e sei Missioni. In uno di essi cioè in quello di Polock vi era altresì il Noviziato riaperto nel 1780 ai 2 di Febbraio e in quello di Duneburg la terza Probazione. Il solo Collegio di Polock avea 71 soggetti. Si può avere di qui una novella prova dell'esattezza storica delle asserzioni del Chaillot. Si

aggiunga che dal 1785 al 1800 il numero era molto maggiore. L'ho aggiunto come preziosa memoria nell'Appendice agli altri Documenti riguardanti i Gesuiti di Russia. (n. XI)

Del rimanente avrebbe potuto congetturarlo anche da alcune parole di questo Breve medesimo di Pio VII. Infatti ivi si dice: « *Te caeterosque Presbyteros istic degentes aut qui in posterum adventuri sunt, quique* dudum istiusmodi Congregationi nomen dederunt, *aut deinceps daturi sunt in unum corpus et Congregationem Societatis Iesu uniri, adunari, coniungi posse intra tamen Rossiaci imperii fines dumtaxat et non extra in una aut pluribus domibus arbitrio Superioris designandis, eadem Apostolica auctoritate permittimus et indulgemus.* »

La Compagnia adunque esisteva in Russia come *Congrezione* almeno *di fatto* prima di questo Breve, e quindi l'osservazione del Chaillot per negare il privilegio della esenzione è contro la storica verità.

Finalmente il derogarsi solo in parte al Breve di Clemente XIV ha la sua ragione sufficientissima sia nell'essere la Compagnia ristretta ad un luogo determinato riguardo *alla sua esistenza legale*, sia nel non farsi ivi alcuna menzione di quei privilegii speciali distinti dalle Constituzioni e dai privilegii di diritto comune che la Compagnia avea per soprappiù prima di Clemente XIV.

Conchiudo adunque che dalla prima serie di documenti cioè dai Brevi Pontificii, non solo non si deduce argomento valevole a negare che la Compagnia in quei limiti che ho accennati fosse la medesima che la soppressa da Clemente XIV, ma anzi almeno implicitamente si afferma in modo indubitato.

Venendo ora alla seconda serie di documenti, non meno apparisce una tale verità se si consultino gli atti [1] delle Congregazioni Generali celebrate nella Russia dopo il 1801;

[1] V. Instit. Soc. Iesu, ed. Rom. 1869, Vol. I, pagg. 418-435.

cioè dopo che la Compagnia col Breve di Pio VII ebbe ivi la vera esistenza *legale*.

Esse sono due, cioè la quarta celebrata ai 4 di Ottobre 1802, la quinta celebrata agli 8 di Settembre 1805. Nella quarta fu eletto Generale il P. Gabriele Gruber, al quale troviamo nel 1804 diretto il Breve di Pio VII « *Per alias* » pel ristabilimento della Compagnia nel Regno delle Due Sicilie. Nella quinta poi morto il P. Gruber fu eletto Generale il P. Taddeo Brzozowski, quel medesimo di cui parla Pio VII nella Bolla « *Sollicitudo* » e che riconosce come Preposito Generale della Compagnia di Gesù.

Ora chi legga gli atti di quelle Congregazioni deve manifestamente convincersi che la Compagnia come esisteva nella Russia, e poi anche nel Regno delle Due Sicilie, era in tutto la medesima dell'antica sia riguardo all'avere come Codice legislativo tutto l' Istituto della Compagnia, sia riguardo all'essere in lei di necessaria conseguenza la distinzione dei gradi, la diversa natura dei voti, il pieno potere del Preposito Generale e la durata di questo nel governo per tutta la vita

Di tutto ciò non vi può essere alcun dubbio se si consultino quei documenti autentici, e d'altronde è confessato dallo stesso Angiolini nei documenti citati dal Chaillot, e solo da lui falsamente tacciato d' illegalità.

Essendo dunque certo questo fatto, ed avendo io già dimostrato che il Breve di Pio VII ne rende piena ragione, e lo costituisce perfettamente legale, ho con ciò solo pienamente dimostrato il mio assunto. Se non che una tal cosa è di tanta importanza, che mi conviene confermarla in un modo irrepugnabile per istabilire così in tutta la sua luce questa storica verità.

Dico adunque che questo modo di esistere della Compagnia, il quale secondo il Chaillot che si appoggia sull' Angiolini, sarebbe stato in tutto privo di giuridica legalità, era pienamente conosciuto ed espressamente approvato dal Vi-

cario di Cristo. A dimostrarlo debbo qui fedelmente riferire da quegli atti medesimi della 4ª Congregazione Polocense quanto ivi si dice intorno alla lettera scritta dal nuovo Generale P. Gruber al Sommo Pontefice Pio VII.

Nel Decreto VII si legge così: « *Lecta fuit epistola quam R. Pater Noster ad summum Pontificem daturus erat, repetens gratias a Praedecessore suo iam actas* pro confirmatione Societatis, *et promptam Sociorum,* maxime Professorum *obedientiam ad nutus Apostolicae Sedis exhibens. Hac epistola probata actum fuit de dissolvenda Congregatione.* »

E poi nel fine degli atti si riferiscono la lettera del Padre Gruber al Papa, e la risposta ad essa fatta dal Sommo Pontefice; e l'una e l'altra meritano di essere attentissimamente considerate.

La prima è di tal forma.

Beatissime Pater

Tandem post superatos omnes obices placuit Imperatori N. Clementissimo, suae Sanctitatis Breve confirmans *Societatem Iesu in Imperio Russiaco nobis tradere; id quod Societatem hanc parvam ingenti cumulavit gaudio, indictae ubique* in Nostris Collegiis *gratiarum actiones et preces ad Dominum pro incolumitate SS.mi N. Patris qui parvulam hanc Societatem toto corde Romanae Sedi devotam, paterno oculo respicere dignatus est. Sed statim post gaudium luctus; eripitur nobis Generalis Praepositus P. Franciscus Kareu, cui Dominus Deus tantum videtur eo usque vitam protraxisse, ut per confirmationem Societatis Iesu, adhuc in hac vita eum solaretur pro longae infirmitatis molestiis quas patienter toleravit. Ut igitur Societas praecipue criticis his temporibus non sine Generali esset, petita illico facultas a Sua Maiestate, ut Electores ex omnibus Collegiis convenire possent; quod illico concessum cum addito ut secundum Institutum nostrum electio fieret. Facta igitur Congregatione Polociae, die* 10 *Octobris, servato ordine, et forma per*

Institutum praescripta, visum est Patribus me, licet oppido huic oneri imparem, in eiusdem Societatis Praepositum Generalem unanimi suffragio eligere.

Ego itaque tamquam filius ad pedes Beatissimi Patris prostratus, humillime benedictionem paternam efflagito. Tui sumus, Beatissime Pater, nec minus debemus tibi qui nos paucas reliquias e communi clade superstites *in imperio Russiaco confirmasti, quam Paulo III qui primus Regulam S. Ignatii approbavit. Parvula haec licet Societas Iesu angustis adhuc limitibus circumscripta, tota tamen ad nutus Suae Sanctitatis est promptissima; nihilque aliud desiderat, quam ut Christus Dominus qui Romae denuo nobis per suum in terris Vicarium propitius esse dignatus est, Sanctitatem Vestram Ecclesiae Sanctae nobisque in longitudinem dierum servet incolumen.*

O utinam haec nostra quotidiana ad Deum vota mihi quantocius liceret oretenus exponere, atque cor filiale in sinum Sanctissimi Patris effundere. Interea absens ad sacrorum pedum osculum provolutus ego cum omnibus meis sociis Apostolicam Benedictionem pro me nobisque omnibus cum profundissima animi demissione efflagito.

Polociae 12 Octobris 1802.

Sanctitatis Vestrae

Infimus ac obedientissimus Filius
GABRIEL GRUBER P. G. S. I.

RESPONSIO SUMMI PONTIFICIS

DILECTO FILIO GABRIELI GRUBER
PRAEPOSITO GENERALI SOCIETATIS IESU.

Dilecte Fili. Non è piccola la parte che noi prendiamo alla letizia nata in Lei e nei suoi Compagni per le dimostrazioni di benevolenza e patrocinio che cotesto Potentissimo Monarca le ha date anche col fatto da Lei espostoci nella sua dei 12 del passato Ottobre; e ci siamo non meno

rallegrati nel sentire la scelta fatta a voti unanimi della di Lei degna persona in Generale della Compagnia. La stima e giusta opinione dei molti di Lei meriti e del suo sapere unito al più sincero zelo e ad una saviezza non comune, ci assicurano che la Società non tanto avrà a dolersi della perdita del suo defunto Capo, quanto avrà a rallegrarsi sempre più della scelta del nuovo. Noi non lasceremo di raccomandarla fervorosamente all' Altissimo, e ci ripromettiamo dalla di Lei opera, e dei suoi Compagni i più costanti vantaggi a favore della Religione a cui sono rivolte le più fervide cure del Nostro ministero, e desiderosi di poter essere a Lei utili, ove le occasioni ci si presentino, restiamo dandole con paterno affetto l' Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem Die 15 Ianuarii 1803 Pontificatus Nostri Anno tertio.

Pius PP. VII.

Dissi che queste due lettere meritano di essere attentamente considerate. Imperocchè il nuovo Generale P. Gruber chiama primieramente il Breve di Pio VII « *Breve confirmans Societatem Iesu in imperio Russiaco* » ossia lo considera come Breve il quale non crea una nuova Congregazione ma riconosce una cosa già esistente. [1] In secondo luogo afferma esplicitamente essere egli stato eletto col voto unanime degli Elettori radunati in Congregazione Generale secondo l'ordine e la forma dell'Istituto della Compagnia. « *Servato ordine et forma per Institutum praescripta, visum est Patribus me in eiusdem Societatis Praepositum Generalem unanim suffragio eligere.* »

Chiama in terzo luogo i Gesuiti di Russia *poche reliquie superstiti dalla strage comune e confermate da Pio VII.* Finalmente per tutte queste cose domanda l'Apostolica Benedi-

[1] Non insisto tanto sulla parola *confermare*, quanto sul significato che essa ha in tutto il contesto.

zione deplorando di non poter venire in persona ad implorarla a piedi del Pontefice. Ora in tutto ciò si contengono tre *affermazioni* le quali senza la distinzione che ho fatto più sopra tra lo *stato legale*, e lo *stato legittimo* sarebbero tre affermazioni di un'impudenza e tracotanza inconcepibile, anzi tre affermazioni con cui il P. Gruber in faccia al Pontefice, oserebbe mantenere come pienamente valido, tutto ciò che dalla Sede Apostolica sarebbe stato apertamente riprovato. Infatti se il Breve « *Catholicae Fidei* » non riferivasi solo alla Compagnia in ordine alla esistenza legale di lei, ma abbracciava anche il suo stato di esistenza legittima, negando, come pretendeva l'Angiolini con altri pochi perturbatori della Compagnia, che tutto ciò che si era fatto tra il Breve di Clemente XIV e il Breve di Pio VII fosse valido e legittimo, queste tre affermazioni in una lettera del Padre Gruber al Papa Pio VII sono inesplicabili. Consideriamo adesso come risponde Pio VII.

Il Pontefice si rallegra dapprima del patrocinio che l' Imperatore delle Russie ha verso la Compagnia e della novella pruova di esso nell'aver comunicato il Breve, ma questo egli lo dice in un modo velato da parole indeterminate. [1] In secondo luogo si rallegra della scelta fatta nella sua persona con voti unanimi. Ora il P. Gruber dice che fu fatta secondo la forma dell' Istituto, conseguentemente da quegli Elettori che nell'ipotesi che il Breve non riguardasse *solo* il nuovo stato legale, non avevano alcuna autorità di farlo. Finalmente colle espressioni più affettuose di benevolenza e di paterno amore verso il Gruber e tutta quanta la

[1] Aveva pure l'imperatore Paolo domandato al Papa questo Breve di confermazione della Compagnia. Ecco le sue parole: « *Avendomi manifestato il P. Gruber della Compagnia di Gesù, che gli individui della medesima desideravano di essere* publicamente riconosciuti per autorità apostolica da V. S., *credo dover sollecitare una formale approvazione di questo Istituto, che io tengo in particolar pregio, e spero che la mia raccomandazione non sarà loro inutile.*

Compagnia [1] dimostra quali siano i suoi sentimenti verso di lui.

Se sono inesplicabili le tre affermazioni del Gruber quando non si ammetta il nostro modo di spiegarle, è ancora più inesplicabile la risposta del Sommo Pontefice Pio VII. Per restringermi ora soltanto a ciò che appartiene al tempo che seguì la publicazione del Breve « *Catholicae Fidei* » è chiaro che la Compagnia ristabilita *canonicamente* nella Russia, cioè nello stato di vera esistenza legale col consenso *pubblico* della Sede Apostolica, non avea in nulla cambiato quel modo di esistere, quella forma ed organismo che espresso nel suo istituto, la costituiva tale quale esisteva al tempo di Clemente XIV. Quindi è che i due decreti delle due Congregazioni Generali Polocensi la IV e la V sono documenti che attestano in modo indubitato un tal modo di esistere nella Compagnia, modo che non può, come nelle sue posteriori allucinazioni pretendeva l'Angiolini essere considerato come effetto di un'errore sia pure incolpevole dei Gesuiti di Russia, ma che avea il suo espresso fondamento nella approvazione della Sede Apostolica. Infatti come noi troviamo dopo la Congregazione quarta le due lettere citate, così troviamo nei decreti della Congregazione generale Polocense quinta, celebrata dopo la morte del P. Gruber per l'elezione del suo successore che fu il P. Taddeo Brzozowski queste parole: « *Daturus A. R. P. N. Summo Pontifici plenas profundae reverentiae promptissimi obsequii ad omnes nutus et gratissimi animi litteras simul cum munusculo bismille sacrificiorum aliarumque totidem, et amplius devotionum et orationum quas Societas pro sui Restauratoris incolumitate fortunisque ab-*

[1] È pur da notarsi la denominazione di *Compagnia* usata dal Papa che è quello dell'Ordine Regolare istituito da S. Ignazio, mentre gli avversarii traevano motivo di cavillare anche dal dirsi nei Brevi di Pio VII. *Congregatio Societatis Iesu*. Di più il Papa indirizza la sua lettera *Praeposito Generali Societatis Iesu:* il che pure significa qualche cosa.

solvendas suscepit, cum legisset in coetu Electorum, placuit iisdem huiusmodi argumentum et homagium etc. »

Dal che apparisce che nulla si faceva senza ragguagliare il Sommo Pontefice. Ed infatti si legge ivi riferita la risposta di Pio VII al detto P. Brzozowski nuovo Generale della Compagnia in data dei 31 Ottobre 1805 la quale è di questa forma.

Dilecto Filio THADDAEO BRZOZOWSKI

Praeposito Generali Societatis Iesu.

Pius PP. VII.

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. La notizia da Lei dataci con sua lettera del 14 decorso Settembre, della elezione della di Lei persona in Generale della Compagnia, ci ha rallegrati non solo perchè con essa abbiamo ricevuto una nuova testimonianza della divozione ed attaccamento per cui *la Compagnia medesima* si è sempre distinta verso questa Santa Sede; ma ancora perchè essendoci stati riferiti i di Lei meriti e virtù, vediamo con quanta prudenza e savièzza sia stata collocata nella di Lei persona questa dignità. È questo perciò un nuovo motivo in Noi, di costantemente nudrire quella premura e quell' affetto con cui riguardiamo *un Corpo da cui la Chiesa di Dio e la Religione hanno ritratto considerabili vantaggi;* e il quale non può non interessare il Nostro paterno cuore, per la giusta e fondata fiducia che simili vantaggi debbano derivarne in avvenire. [1]

[1] Si osservi come ripetutamente con formole espresse afferma il Pontefice l'*identità* della ristabilita Compagnia colla soppressa. Dice di aver avuto una nuova testimonianza di quella devozione per cui la Compagnia si è sempre distinta verso la S. Sede, soggiunge di ri-

Noi quindi non lasciamo di raccomandarla al Padre delle misericordie, onde si degni dirigerlo incessantemente alla gloria sua, al bene della Chiesa, ed al vantaggio spirituale dei Fedeli; e in pegno di questi Nostri voti restiamo col dare a Lei ed a cotesti individui della Compagnia l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem pridie Kalend. Novembris 1805 Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Pius PP. VII.

Adunque anche dalla seconda serie dei documenti, cioè dagli atti delle Congregazioni Generali celebrate nella Russia, si ha la risposta medesima alla dimanda che ci siamo fatta, in qual modo fu ristabilita la Compagnia nella Russia e nelle Due Sicilie in ordine alla sua esistenza legale.

E questa risposta è che la Compagnia, tolto il solo essere ristretta ad un luogo determinato per una speciale legge del Pontefice, in tutto il rimanente era la medesima che l'abolita da Clemente XIV.

Appena vi sarebbe necessità dopo questa doppia serie di documenti allegare anche quelli che abbiamo messi nella terza serie, cioè altri documenti *giuridicamente validi* i quali comprovino quella forma di esistenza legale della Compagnia che abbiamo accennata.

Tuttavia per confermare maggiormente quanto abbiamo fin qui esposto recherò uno di cotali documenti i quali comprovano ciò che abbiamo già dimostrato sia dai Brevi di Pio VII, sia dagli atti delle Congregazioni Generali.

Esso è un rescritto con cui per autorità del Sommo Pon-

guardare con ispeciale affetto un Corpo, da cui la Chiesa e la Religione hanno ritratto considerabili vantaggi. Ciò prova che agli occhi di Pio VII *una* era l'antica e la nuova Compagnia. Anche qui ricorre l'appellazione esplicita e propria: « *Praeposito Generali Societatis Iesu.* »

tefice Pio VII si dichiara che quei giovani scolastici i quali erano aggregati alla Compagnia esistente nella Russia, sebbene si ritrovassero in altri paesi, erano veri Religiosi e potevano quindi essere ordinati a titolo di povertà. Ad intendere la occasione di questo Rescritto di cui dovrò valermi in seguito, per dimostrare anche molto più di quello che è materia della presente discussione, convien sapere che alcuni Vescovi e Vicari Apostolici dell'Inghilterra, della Grecia e dell'America ricusarono di ordinare i giovani scolastici della Compagnia che ivi erano, col titolo di povertà e di riconoscere nei Padri i privilegi propri della Compagnia. Quindi il P. Brzozowski Generale supplicò alla Santità Sua per avere un rescritto in questa materia: ed ecco la risposta avutane:

« *Attenta difficultate Illustrissimorum et RR.mi Episcoporum et Vicariorum Apostolicorum in Anglia, Hibernia, America, atque insulis maris Aegei, eos Sacerdotes aut clericos qui ex benignitate Apostolica sub obedientia Praepositi Generalis, Societatis institutum profitentes, in veste Presbyterorum saecularium, aut propria Ordinis ibi degunt, habendi tamquam* Regulares *praefatae Societatis alumnos*, eo quod Apostolicum hac super re beneplacitum illis non innotescat; *Praepositus Generalis eiusdem Societatis ea qua par est humilitate ac reverentia, supplicat Sanctitati Suae*, ut declarare dignetur praefatis Illustrissimis et Reverendissimis Episcopis et Vicariis, Clericos ac Sacerdotes supra descriptos ita ad Societatem Iesu pertinere, ut primi promoveri possint ad ordines titulo paupertatis, caeteri vero iis privilegiis omnibus ibi gaudeant, quibus gaudent Socii in Russia existentes.

Auctoritate Apostolica a SS.mo D. N. Pio PP. VII nobis specialiter tributa sub die 10 Novembris 1813 declaramus, Sacerdotes ac Clericos de quibus in precibus ita pertinere ad Societatem Iesu ut isti titulo paupertatis *ad sacros ordines, servatis servandis, possint admitti; ii vero in regionibus ubi modo ex Apostolica benignitate degunt, iisdem privilegiis fruantur quibus*

gaudent alumni Societatis Iesu in Russia. Vindobonae ex aedibus S. Nunciaturae 24 Decembris 1813. [1]

A. G. Archiep. Episcopus Viterbii
Nuncius Apostolicus Delegatus.

Ioannes Baptista Beazzi
Sacrae Apostolicae Nunciaturae Pro-Cancellarius. [2]

Da questo Rescritto pontificio considerato solo in ordine all'esistenza legale della Compagnia dopo il Breve di Pio VII nella Russia, si ricava che essa ivi era ordine Regolare nel vero e proprio senso, e non già Congregazione di voti semplici come pretende il Chaillot, giacchè altrimenti non si sarebbero potuti ordinare i giovani scolastici col titolo di povertà. Inoltre non avendo essi ancora altro che i voti semplici e tuttavia per essere della Compagnia chiamandosi veri Religiosi, ciò vuol dire che era positivamente approvata dalla S. Sede la differenza dei gradi, e la diversa natura dei voti, che in forza delle Costituzioni è nella Compagnia, ossia che ivi la Compagnia esisteva con quella forma di speciale organismo che a Lei nega il Chaillot.

Finalmente che la Compagnia ivi avea dei privilegî fra i quali certamente per la natura medesima di vero Ordine Regolare, si conteneva l'esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi, oltre che, come abbiamo veduto, Pio VII nei Brevi avea voluto specialmente ricordarlo. È dunque certissimo che la Compagnia ristabilita nella Russia *legalmente*, ivi esisteva, tolta la sola restrizione del luogo, tale quale era prima che fosse abolita da Clemente XIV. [3]

[1] Questo Rescritto fu ottenuto dal P. Brzozowski per mezzo di Mons. Severoli Nunzio Apostolico a Vienna, come si rileva dalla lettera dello stesso P. Brzozowski al Provinciale d' Inghilterra che ho riferita nell'Appendice fra gli altri documenti del n.° XI.

[2] *Ex autographo.*

[3] Essendomi venute alla mano dopo già compiuto questo scritto le memorie del Cardinal Consalvi celebre Segretario di Stato di Pio VII

Abbiamo dunque tre serie di documenti i quali comprovano questa medesima verità. Rimane che diciamo qualche cosa della serie dei fatti la quale non solo confermerà quanto abbiamo detto fin qui, ma ci darà maggior luce ad intendere tutto ciò che riguarda l'esistenza della Compagnia dalla soppressione al pieno suo ristabilimento.

pubblicate per la prima volta tradotte in francese, da Crétineau-Joly. (Mémoires du Cardinal Consalvi Paris Plon 1866) non voglio lasciare di riferire due tratti che in esse si trovano riguardo ai Gesuiti di Russia.

Nel volume I. a pag. 355 racconta come la prima volta ch'Egli si presentò a Parigi a Napoleone allora Primo Console per le trattative del Concordato nel mese di Giugno 1801 fra le altre cose Napoleone parlò anche del ristabilimento dei Gesuiti, col Breve dato da Pio VII pochi mesi prima nella Russia.

Ecco le sue parole: « Mais je ne saurais m'empêcher de rappeler une seule chose, uniquement comme indice qu'il me donna dès ce moment de son aversion pour la Société religieuse dont je vais parler. Il dit donc « qu'il ne pouvait voir sans etonnement, et sans scandale, l'union du Pape avec une puissance non catholique comme était la Russie, manifestée par le rétablissement des Jésuites sur la demande de Paul I (qui venait de finir par une mort tragique). Cette union, ajouta-t-il doit évidemment contrarier et blesser le Roi Catholique, puisque elle est faite pour plaire à un Souverain schismatique » Je répliquai avec une grande franchise « qu' il avait été très-mal informé sur ce fait, attendu que si le Saint-Père n'avait pas cru devoir refuser à l'Empereur de Russie le rétablissement des Jésuites pour ses États, il n' avait pas agi sans la déférence que Lui commandaient sa paternelle affection et sa haute considération pour le Roi d'Espagne, et que la preuve en était dans le intervalle de plusieurs mois écoulés entre la demande de Paul I^er^ et l'envoi de la Bulle, laquelle n'avait été expediée qu' après que le Pape se fut assuré que la cour d'Espagne n'y trouverait aucun sujet de plainte. »

Più ancora esplicito per lo scopo che mi sono proposto è ciò ch'Egli dice nelle *Memorie sopra il suo ministero* (Pagg. 305-308), dove distesamente racconta come andasse la cosa. Ecco le sue parole « Je viens aux affaires de Russie. La premiere négociation eut lieu sous Paul I.^er^ Il s'agissait du rétablissement *légal* des Jésuites en Russie. On sait que quand Clément XIV détruisit cet ordre, la Russie ne permit pas que le Bref de suppression fût publié. Les Jésuites qui residaient alors dans cet empire y resterent donc, et ce fut avec une joie infinie qu'ils prirent cette détermination, car ils étaient fort attachés á leur Institut. Ce-

CAPO XV.

Si esamina colla serie dei fatti in qual modo la Compagnia fu nella Russia dal Breve di soppressione di Clemente XIV al parziale suo ristabilimento col primo Breve di Pio VII.

Quanto abbiamo detto nel Capo antecedente riguardava quel modo di esistenza che dicesi *legale*, e abbiamo spie-

pendant ils devaient s' avouer l' *illégalité* de leur existence et souhaiter que la situation fût éclaircie, et mise hors de tout débat.

Des que le Pape Pie VII se vit de retour à Rome, il reçut une lettre de l'Empereur Paul Ier qui Lui demandait avec instance le rétablissement des Jésuites dans ses états. On ne sut jamais si le Czar avait été poussé a cette démarche par les sollicitations des Péres, ou s' il agit par un mouvement de volonté personelle. Le Pape saisit avec joie une aussi bonne occasion d'être agréable a un grand monarque, et de faire une louable action.

C'en était une en effet que de rendre la vie à un Institut si bien méritant de la Chrétienté, et dont la chute avait hâté la ruine de l'Eglise, des trones, de l'ordre public, des moeurs, et de la société. On peut s'exprimer ainsi sans craindre d'être taxé d'éxageration ou de mensonge par les hommes probes, raisonnables, et qui ne sont pas imbus d'une fausse philosophie, et de l'esprit de parti. Quoique tout disposé a remplir les voeux de l'Empereur, le Pape comprit bien la délicatesse de l'affaire qui lui incombait, et les suites que le Saint-Siege pouvait avoir a redouter de la part des adversaires de la Compagnie de Jesus, c'est-a-dire de tous les philosophes et des ennemis de l'ordre public et de la Religion. Pie VII saisit encore qu'ils s'opposeraient tous à ce rétablissement auprés des cours, ayant exigé la destruction, et l'ayant arrachée de force a Clement XIV. Après avoir différé autant que possible l'exécution de la mesure, ce Pape crut devoir enfin céder à le tourmente, et ne pas compromettre pour la conservation d'un' ordre religieux la paix de l'Eglise, menacée en paroles et en actions par tous les États catholiques qui en réclamèrent l'abolition.

Comme dans cette affaire, l'Espagne s'était placée à la tête des puissances, le Saint-Pére crut qu'il fallait d'abord s'assurer d'elle puisque les cours de Vienne et de Portugal ne témoignaient plus aucune animosité contre la Société de Jesus, et que le France n'était pas ralliée à la Chaire de Pierre par un Concordat. Il n'eut lieu que plus

gato in qual modo debba intendersi tale parola, cioè coll'approvazione della S. Sede comprovata con *un documento pubblico e manifesto*. Vedemmo che un tal modo non comincia che col Breve di Pio VII « *Catholicae Fidei* » del 1801. A dir vero la dimostrazione che noi dobbiamo fare per convincere di errore il Chaillot, non richiede più di ciò che abbiam già provato, cioè che la Compagnia legalmente ristabilita nella Russia da Pio VII era in tutto la medesima d quella abolita da Clemente XIV, sia perchè era Religione nel

tard. Le Pape différa de répondre a Paul I et il s'adressa d'abord a l'Espagne. Il ecrivit au roi Charles IV une lettre autographe si bien conçue, si persuasive, si sage, si modéréé, si pleine de deference, et d'affection, que cette seule suffirait pour donner une idée de la prudence du bon sens et de la capacitè du pontife Pie VII ainsi que de sa manière de voir, et de traiter les affaires. Le Pape mandait au roi d'Espagne que, sans préjudice pour la Religion en Russie, il était dans l'impossibilité de rejeter la prière que l'Empereur Paul faisait en faveur de ses états puisque lui, Pape n'avait aucune bonne raison a alleguer pour legitimer son refus, et puisque il s'agissait d'une chose excellente et utile en elle-même.

Le Roi d'Espagne bien que peu charmé, s'aperçut de la position dans la quelle se trouvait Pie VII. Touché des egards dont le Saint-Père le comblait, il ne mit pas des obstacles à son dessein, et ne s'en plaignit même point. Après la réponse du Roi, le Pape ne perdit pas de temps. Il composa le Bref du rétablissement de la Compagnie de Jesus pour les diverses parties de l'empire Russe, il revoqua en tant que c'était necessaire l'acte Clémentin, puis avec le Bref de Resurrection, il adressa une lettre tres-affectueuse à l'Empereur Paul. Mais la triste mort de ce prince était arrivée quand le Bref et la dépêche paururent a Saint Petersbourg. Le successeur bien que moins favorablement disposè que Paul en faveur des Jésuites, executa cependant le Bref et les Jésuites furent reconstitues en Russie.

Quelques années plus tard, le Roi Ferdinand demanda leur rétablissement dans ses états de Naples et de Sicile. Le Saint-Pére ayant encore écrit a Charles IV Roi d'Espagne fit un second Bref par le quel il les reinstituait daus ce royaume. Il s'en fallut de peu qu'ils ne rentrassent aussi a Vienne. La cour les demanda, disons mieux, l'Empereur les réclama, mais des que le Ministère eut vent de cette démarche il accumula tant et de si energiques manoeuvres qu'elles firent avorter ce sage projet. *On consentait à avoir des Jésuites, mais de telle façon et sous une telle forme, qu'ils n'auraient plus été Jésuites.* Le Pape ne se

proprio senso di tal parola, sia perchè avea come suo Codice legislativo il medesimo istituto che l'antica Compagnia, sia finalmente perchè come Ordine Regolare e per una speciale concessione di tal privilegio, era esente dalla giurisdizione episcopale, essendo queste le tre *basi giuridiche* altrove stabilite. Che anzi da quel Rescritto che abbiamo in ultimo luogo citato, oltre ad altre pruove che dovrò recare in questo capo, si ritrae che la Compagnia era in tal modo ristretta alla Russia, che non le veniva interdetto di aggregare altri fuori di quell'impero sia che avessero legale esistenza come nelle Due Sicilie, sia che vivessero coll'esteriore apparenza di semplici preti secolari.

Tuttavia è pregio dell' opera, il ricercare alquanto più intimamente in quale stato si trovasse la Compagnia nella Russia, quando fu emanato in suo favore il primo Breve di Pio VII che le ridonava ivi l'esistenza *legale*. Si noti che intendo di parlare di uno stato riconosciuto, in quanto alla validità almeno intrinseca, dalla Sede Apostolica, non già di

prêta point à les retablir dans ces conditions, et la cour imperiale ne les ayant pas acceptés tels qu'ils etaient, on ne parla plus de l'affaire. »

Tre cose mi sembrano degne di speciale attenzione in questo tratto assai lungo che ho recato delle Memorie del card. Consalvi.

Primieramente egli dice che la Compagnia fu ristabilita *legalmente* nella Russia. Che il card. Consalvi distinguesse accuratamente fra *legale* e *legittimo* si rileva da ciò ch' ei dice del divorzio fatto da Napoleone I. Ecco le sue parole (op. cit. vol. 2. pag. 196) intorno al processo di nullità fatto dalla Curia di Parigi: « *Treize cardinaux du nombre desquels j' etais, trouvèrent cette procedure illégale et illegitime.* » *Illegale* per *l' incompetenza* del tribunale, come egli soggiunge, *illegitima* per l' intrinseca debolezza delle prove recate. Quando dunque parla di ristabilimento legale della Compagnia nella Russia, intende quello appunto che abbiamo sin qui difeso. In secondo luogo è chiarissimo da ciò che ei dice, che Pio VII ebbe in animo di *ristabilire l' antica Compagnia di Gesù* in quella forma in cui era quando fu abolita da Clemente XIV, confutando con ciò direttamente la tesi assurda del Chaillot.

Finalmente quanto egli dice riguardo al fallito tentativo di ristabilire la Compagnia a Vienna, è una luminosa conferma che Pio VII volea rivivesse nella sua interezza l'antica Compagnia.

una semplice esistenza di fatto priva di ogni legittimità o sia con colpa, o in buona fede.

Mi asterrei di buon grado dal toccar questo argomento, se non vi fossi astretto dalla necessità di mostrare con tal trattazione, la falsità di que' fondamenti su cui appoggiavansi ne' loro ragionamenti l' Angiolini ed il Rezzi i cui miseri sofismi ha il Chaillot riferiti in fine come preziosi inediti documenti. Tuttavia mi studierò di farlo in guisa da argomentare modestamente e con animo scevro da pregiudizi, col progredire dal certo a rintracciare il meno accertato. Confido che tutto mi si potrà rimproverare fuorchè l'audacia dell'affermare senza prove in ciò che dovrò dire di tal materia.

Riassumo adunque le due lettere da me citate quando parlai della Congregazione IV Polocense, quella cioè del P. Gruber eletto Generale a Pio VII, e la risposta che degnò ad essa fare il sommo Pontefice. A togliere ogni equivoco, non mi si chieda ora che io parli di giuridica legalità perchè ho già affermato che essa non comincia che col Breve di Pio VII; basta adunque che io provi la vera legittimità.

Ora, come abbiamo veduto, ivi il P. Gruber dice al Papa notificandogli la sua elezione, che essa fu fatta secondo tutte le norme dell'Istituto della Compagnia. Vi erano dunque degli elettori. Essi di necessità erano professi di voti solenni perchè questi soli secondo l' Istituto sono Elettori. Ora il Breve di Pio VII è del 7 Marzo 1801 l'elezione del P. Gruber fu fatta ai 10 Ottobre del 1802 cioè poco più di un anno dopo.

È dunque chiaro che questi Elettori aveano fatto la loro professione prima del Breve di Pio VII. Giacchè secondo l'Istituto della Compagnia si richiede assai spazio di tempo trascorso nella Religione.

Inoltre parecchi e fra essi il P. Gruber, sono ricordati nelle Congregazioni Generali precedenti, erano dunque già Professi. Ciò anche può confermarsi dal Catalogo del 1785

al quale ho accennato più sopra. Questo è tanto vero, che l'Angiolini e il Rezzi impugnavano l'autorità così del Preposito Generale come degli altri, perchè essi aveano fatto la professione prima del Breve di Pio VII.

Abbiamo dunque qui riconosciuta formalmente dal Papa un'elezione, fatta da chi non avea nessun diritto di farla, nell'ipotesi che tutto ciò che precedette il Breve di Pio VII fosse non solo destituito di giuridica legalità, ma anche illegittimo ed invalido.

Ne segue adunque, che chiunque voglia esaminare queste due lettere imparzialmente, col solo amore della verità deve inferirne, che dovea esservi un fatto conosciuto da Pio VII e pienamente da Lui approvato, in forza del quale la Compagnia quantunque non avesse nella Russia un'esistenza legale cioè con un'approvazione *pubblica* e *giuridicamente valida* della S. Sede, vi avea un'esistenza pienamente legittima, cioè in forza di una approvazione occulta ed *intrinsecamente valida* della S. Sede, ma priva di esteriore giuridica legalità. Quindi ne segue in primo luogo essere assolutamente falsa la spiegazione di un tal fatto data dai nemici della Compagnia, e più recentemente dal Theiner [1] che cioè una tale esistenza di fatto dei Gesuiti, si debba alla loro aperta ribellione agli ordini della S. Sede, e non solo non sia stata approvata dai sommi Pontefici, ma in quella vece sia stata da essi espressamente riprovata. Questa ipotesi è impossibile dinanzi alla critica storica. In tal caso, il P. Gruber in faccia a Pio VII si vanterebbe di essere stato eletto da chi non avea altro diritto di farlo che la propria ribellione. Imperocchè tutto allora è nullo. È nulla ed invalida l'elezione, nullo il potere degli elettori perchè è nulla la loro professione come nullo è altresì il fondamento su cui si appoggiano delle Costituzioni. Se è così la risposta di Pio VII è un assurdo. Essa senza dare di ciò un benchè minimo

[1] Op. cit. Vol. I. pagg. 237 segg. Trad. it. di Longhena Firenze 1854.

cenno, ammette e riconosce tutto come valido e legittimo. Dunque vi era un fatto conosciuto e pienamente approvato dal Papa, che lo rendeva valido e legittimo. [1] Posto ciò rimarrà solo ad investigare quale esso fosse.

Osservo da prima che quando anche non si avessero positivi monumenti con cui spiegarlo, non ne verrebbe per nulla a vacillare l'indubitata certezza. Noi ci troveremmo a fronte di uno di quei casi non rari nella Critica Storica nei quali due fatti egualmente certi non si possono spiegare senz' ammetterne un terzo, del quale, qualunque ne sia la cagione, mancano le prove *dirette* per dimostrarlo. Tuttavia se si abbia una serie di indizi o di testimonianze la cui autorità in ordine all'esprimere il vero, non possa ragionevolmente rifiutarsi almeno come sommamente probabile, una tal serie sarà un aiuto preziosissimo per ispiegare almeno colla massima probabilità storica quel fatto, ignoto almeno nell'ultima sua determinazione, e d' altronde certissimo. È chiaro che nel fatto nostro quella serie di indizi e di monumenti non può essere costituita da monumenti pubblici e *giuridicamente* validi, giacchè in tal caso noi saremmo in tutt'altra questione; noi non proveremmo allora più l'esistenza *legittima*, ma l' esistenza strettamente *legale*. Questo

[1] A sfuggire la forza di tale argomento, non si può opporre che il Papa poteva *riconoscere il fatto senza approvarlo*, in quella guisa che può pel bene della Chiesa riconoscere l'*esistenza di fatto* di un Governo, nè per questo viene a dichiararne la legittimità. Si vede subito l'enorme differenza. Primieramente qui il fatto dipendeva tutto dal Papa, giacchè è solo la S. Sede che può approvare un Ordine Regolare. In secondo luogo vi sarebbe stata una violazione *aperta* delle prescrizioni del Breve di Pio VII e quindi è impossibile che Egli potesse approvarle. Ciò tanto più perchè, come apparisce, la lettera è *confidenziale*, come suol dirsi, e quindi molto più gli sarebbe stato agevole render avvisati il Gruber e gli altri della Compagnia del loro errore, anche se vuolsi in buona fede. In quella vece e prima e poi il Pontefice approva tutto con formole amplissime, anzi adopera titoli, come quello di *Preposito Generale della Compagnia di Gesù*, che non si trovano nel Breve. È dunque evidente che il Pontefice riconosce ed approva tutto come valido e legittimo.

è in tutto opposto al principio che abbiamo stabilito nel capo precedente, che cioè l'*esistenza legale* della Compagnia nella Russia, non cominciò che col Breve di Pio VII dell'anno 1801.

Stabiliti così i termini della controversia, affermiamo che non vi ha guida più sicura per condurci a discoprire l'ignota spiegazione, quanto gli atti delle Congregazioni Generali Polocensi anteriori alla quarta, alla quale si riferiscono le due lettere che ci furono di fondamento in questa investigazione. Ho già dimostrato che la lettera di Pio VII al P. Gruber dimostra *certamente* legittima l'esistenza della Compagnia prima del Breve di Pio VII. Ora noi troviamo i decreti della Congregazione Generale Polocense III[a] nella quale *secondo tutte le forme prescritte dall'istituto,* come si dice negli atti, è eletto il P. Francesco Saverio Kareu a Vicario Generale. Ed è appunto il P. Kareu quello a cui è diretto il Breve di Pio VII e che viene dal Pontefice costituito Capo della Compagnia ristabilita legalmente nell'impero di Russia. [1]

Da questo fatto s'intendono due cose: Primo perchè il P. Gruber chiami il Breve di Pio VII Breve *di conferma* della Compagnia nella Russia, e le espressioni del Breve sembrino accennare ad una nuova creazione, chiamandosi la Compagnia *nova Congregatio,* dicendosi che essa non era sostenuta da niuno di quei presidii coi quali la Sede Apostolica ha in costume di munire gli Ordini e le Congregazioni Regolari. « *Nullis fulcita praesidiis quibus Apostolica Sedes Regulares Ordines ac Congregationes munire consuevit.* » Tutto ciò accenna un doppio stato della Compagnia, riguardo al suo modo di esistere, cioè l'esistenza legittima e l'esistenza legale. Il Sommo Pontefice nell'emanar questo Breve, poteva adottare tre modi diversi riguardo al tempo anteriore. Poteva in primo luogo *esplicitamente* dichiararlo

[1] V. il Breve « *Catholicae Fidei* » nei Documenti al n. VII.

legittimo e con ciò stesso dargli altresì la giuridica legalità, poteva in secondo luogo esplicitamente dichiararlo illegittimo e nulli conseguentemente tutti gli atti che ad esso si riferivano, e poteva finalmente solo dichiarare esplicitamente la nuova condizione di esistenza legale; riguardo allo stato anteriore, lasciarlo con non dirne nulla in quello stato di legittimità che esso aveva, in forza di quei titoli legittimi bensì, ma non legali, come a modo di esempio sarebbero stati quelli che diconsi *Oracoli Pontificî di viva voce*, i quali non sono certamente il modo con cui la Sede Apostolica suole confermare *canonicamente* gli Ordini Regolari.

In tale ipotesi vi debbono essere necessariamente due cose. Nell'esistenza pubblica e negli atti che ad essa si riferiscono, non si deve esplicitamente parlare che della estrinseca legalità, ma nel tempo medesimo nel *modo pratico* di operare conforme alla legittimità anteriore, esplicitamente approvato dalla Sede Apostolica, si deve implicitamente riconoscere questa medesima legittimità.

Il Sommo Pontefice Pio VII nell'alta sua sapienza ed e anche per le circostanze malaugurate dei tempi, prescelse questo terzo modo dei tre accennati. Quindi nel suo Breve « *Catholicae fidei* » creando il Kareu Superiore Generale della nuova Congregazione della Compagnia di Gesù, non dice nulla che egli già fosse a tal carica stato eletto dalla terza Congregazione Polocense, ma neppure dice esplicitamente che una tale elezione fosse illegittima.

Il Breve adunque di Pio VII lascia la legitttimità di tutto ciò che avea preceduto, come essa è in sè medesima. Ma siccome egli la riconosce per tale, senza esplicitamente dichiararlo, implicitamente la riconosce nell'ammettere come legittima l'elezione del P. Gruber, la quale non è fatta in altro modo che quella del P. Kareu, e apparentemente, come nelle sue allucinazioni l'Angiolini e ne'suoi intrighi il Rezzi opponevano, fatta contro il tenore del Breve, il quale sembra richiedere che il Generale sia immediatamente nominato

dal Pontefice e neppure a vita. Dico apparentemente, perchè dicendosi nel Breve: « *Ad Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum Te dilecte Fili deputamus et constituimus huius Congregationis Superiorem etc.* » siccome il beneplacito della S. Sede era che tutto si facesse secondo l'istituto della Compagnia legittimamente esistente nella Russia, l'elezione fatta dalla Congregazione generale era secondo il medesimo beneplacito.

Questo non è arbitrario, perchè noi abbiamo un positivo documento nella Lettera di Pio VII al P. Gruber, che le elezioni del Generale fatte in cotal forma, erano legittime e pienamente approvate dal Papa.

Di qui s'intende tutta la confusione d' idee, nata nella mente dell'Angiolini dietro le suggestioni del Rezzi, quando al raggio di quella che egli chiamò *nuova luce* che altro non era che il suo amor proprio ferito, non distinguendo nel Breve di Pio VII la sua doppia relazione allo stato legale e allo stato legittimo della Compagnia nella Russia, pretese che il Breve non considerando per nulla lo stato anteriore avea per ciò stesso dichiarato nullo, illegittimo, invalido quanto lo avea preceduto. Il che quanto sia falso apparisce dalla lettera del Padre Gruber e dalle risposte di Pio VII così alla lettera medesima come all' altra del Brzozowski successore del Gruber.

Proseguendo ora in questo esame retrospettivo, noi troviamo i decreti della II[a] Congregazione Polocense celebrata il primo Ottobre 1785 nella quale è eletto a Vicario generale perpetuo il P. Gabriele Lenkiewicz ed anche ivi si osserva esattamente tutto ciò che è prescritto nell'istituto. È chiaro che le Congregazioni che vennero dopo di questa cioè la terza in cui fu eletto il P. Kareu e la quarta in cui fu eletto il P. Gruber, sia per il diritto degli elettori, sia pel valore dell'istituto si trovano nelle identiche condizioni di questa. Ora abbiamo veduto che Pio VII riconobbe la piena legittimità della quarta. Non v' è dunque ragione

perchè non dicasi il medesimo di questa seconda. Ora passando alla prima Congregazione Polocense celebrata il 10 Ottobre 1782, noi troviamo in fine ai suoi decreti questo documento.

Ex audientia SS. D. N. Pii PP. VI. habita Anno 1783 die 12 mensis Martii.

Cum ab Augustissima Imperatrice totius Russiae Catharina II. ad tractanda negotia, Archiepiscopatum Mohiloviensem, Coadiutoriam eiusdem Archiepiscopatus et approbationem Iesuitarum concernentia, Romam ad SSmum D. N. Pium PP. VI missus fuissem, exposui Sanctitati suae statum Iesuitarum conformiter instituto suo viventium, et quod sibi ad statum hunc suum conservandum de mandato eiusdem Augustissimae Imperatricis Praepositum Generalem elegerint. Quibus auditis SSmus D. Noster et statum illorum et electionem Praepositi Generalis factam benigne confirmavit, repetitis vicibus dicendo: Approbo, Approbo, Approbo.

De hoc vivae vocis oraculo fidem plenissimam facio, manumque meam et sigillum appono. Datum Polociae mensis Iulii die 24 anno 1785 Ioannes Benislawski Episcopus Gadarensis Coadiutor Archiepiscopatus Mohiloviensis Eques Ordinis S. Stanislai m. pr. [1]

[1] Non voglio lasciar di notare che anche dalla data sola di questo documento, apparisce la falsità manifesta di ciò che dice il Theiner intorno ad esso che cioè il Benislawski affermò tal cosa contro la verità e che fu in seguito a ciò che Pio VI « *si vide nella triste necessità di inviare suoi Brevi ai Re di Francia, di Spagna, delle Due Sicilie ed a Maria Francesca Regina di Portogallo per riprovarlo.* »

Infatti basta osservare che i Brevi sono del 29 Gennaio e 20 Febbraio, mentre l'udienza cui si riferisce questo documento è del 14 Marzo: oltre che anche in quei Brevi non si dice altro se non che si riprova tutto ciò che fosse stato fatto in Russia contro il Breve di abolizione.

Ora questa frase è come suol dirsi oltre modo elastica, perchè non essendo ivi intimato il Breve com'era richiesto dallo stesso Clemente XIV per la sua esecuzione, non poteva conseguentemente dirsi con-

Ora, o si ammette l'autenticità *storica* di questo documento, ed in tal caso si ha la determinata prova di quel *fatto certo* per cui tutto ciò che era avvenuto in Russia prima del Breve del 1801 era *agli occhi di Pio VII pienamente legittimo;* o non si ammette l'autenticità storica di questo documento, e in tal caso quel fatto rimane certo come prima e dinanzi alla *critica storica necessario,* solo rimarrebbe ignota per mancanza di documenti diretti, la determinata prova di esso. Aggiungo che ammessa l'autenticità storica di questo documento, si rende sommamente probabile sia l'*esistenza* di altri simili oracoli pontificî di Pio VI ed anche di Clemente XIV e l'autenticità storica dei documenti che li affermano, sia l'*occasione* che essi ebbero, il non essersi cioè in quelle provincie intimato ai Gesuiti, qualunque ne fosse la cagione, *esclusane sempre la loro ribellione contro i decreti pontificî,* il Breve di soppressione. [1]

traria ad esso l'esistenza dei Gesuiti nella Russia. Ciò molto più se si ammetta l'autenticità storica di quei documenti i quali provano che lo stesso Clemente XIV vi aveva espressamente consentito.

1 Nel principio dei Decreti della prima Congregazione Generale tenuta dopo l'universale soppressione in Polok nel 1782 si legge ciò che segue:

« *Singulari Omnipotentis Dei Providentia factum est ut quum iam Breve Clementis XIV quo Societas Iesu supprimebatur in aliis poene universi orbis ditionibus executioni fuerit demandatum, exigua eiusdem Societatis pars in Alba Russia ab illa communi clade praeter omnium exspectationem praeservaretur.*

Quum enim, sicut in Urbe a Sanctissimo, ita a Congregatione Cardinalium specialiter deputata cautum fuerit, ut extra Urbem, praedictum Breve a singulis locorum Ordinariis in unaquaque Societatis domo intra limites suae dioeceseos singillatim indiceretur, quo vim suam habere posset, *Illmus D. Ignatius Massalski Episcopus Vilnensis, cui ea cura pro Russiaco Imperio commissa fuerat, datis litteris die 19 Septembris 1773, mandavit omnibus domorum nostrarum Superioribus* in virtute obedientiae *ne quispiam e Societate auderet collegia deserere et consueta Societatis ministeria quoquo modo intermittere, donec ipse vel* per se *vel* per alios *iudicaret publicandum esse Breve;* quod hactenus factum non est.

Quare socii omnes, iuxta Delegati Apostolici ac respective Ordinarii voluntatem, *munia sua obire perrexerunt sub regimine R. P. Stanislai*

Chi voglia ammettere tutto ciò, avrà la spiegazione ovvia e sommamente ragionevole di quel fatto, che ci servì di guida, cioè il pieno riconoscere che fa Pio VII nella sua lettera al P. Gruber come legittimo e valido, ciò che sarebbe stato *essenzialmente illegittimo e invalido.*

Chi non vuol ammettere tale spiegazione e i documenti che la provano e le cose che presuppone, dovrà sempre escludere *per necessità storica* così l' ipotesi della colpevole ribellione dei Gesuiti, falsamente ripetuta ai nostri tempi dal Theiner [1] come l'ipotesi di un errore non colpevole per buona fede, come pretendeva l'Angiolini, perchè ciò non renderebbe *legittima* l' esistenza. Solo potrà dire che mancano le *prove dirette* per determinare di qual forma fosse il fatto d'altronde certo, in forza di cui Pio VII riconobbe pienamente *legittima* l'esistenza della Compagnia in Russia anche prima del Breve del 1801. Tutt' al più se ne avrà quest'*idea generica*, che tutto si fece coll'approvazione dei Sommi Pontefici, senza poter determinare colla scorta di autentici documenti in qual modo ciò avvenne, cosa non infrequente nella critica storica.

Senonchè parmi non vi sia alcuna ragione sufficiente

Czerniewicz Vice Provincialis Masoviensis et Collegii Polocensis Rectoris. Verum cum nullam in hisce locis domum probationis Societas haberet, neque amplius ullum qui Praepositi Generalis facultate instructus eam gubernaret, Deus qui residuam hanc Societatem non servare dumtaxat, sed in dies augeri, eademque atque antea ratione dirigi voluit, pari providentia disposuit, ut in primis Roma, Decretum SS. D. N. Pii VI Papae die 9 Augusti 1778 emanatum, mitteretur ad Illustrissimum tum Episcopum Albae Russiae Stanislaum Siestrzencewicz, cum plena potestate statuendi, reintegrandi, de novo condendi religiosos eius dioeceseos ordines: quo ab Aula Petropolitana admisso, eidem Illustrissimo loci Ordinario, ut ad aperiendum Iesuitis novitiatum uteretur fuit demandatum: quod ipse, convocato Capitulo Canonicorum Albae Russiae, exploratisque diligenter terminis memorati Decreti ex Congregatione de Propaganda Fide submissi, confectisque ad hunc finem litteris pastoralibus, praestitit die 30 Iulii 1779.»

[1] Storia del Pontificato di Clemente XIV l. c.

di porre in dubbio l'autenticità *storica* di quei documenti [1] che ho accennati, e la verità di quella narrazione che intorno a tal fatto si contiene nel principio degli atti della prima Congregazione Generale Polocense celebrata nel 1782, che ho messo in nota.

Per riassumere adunque quanto venni dicendo intorno a questa materia essa si riduce a queste proposizioni:

1° La legittima esistenza della Compagnia nella Russia in quella forma in cui essa esisteva prima di Clemente XIV cioè *come vero Ordine Regolare, e secondo le sue costituzioni*, è cosa certissima. Lo dimostra la lettera di Pio VII al Padre Gruber, la quale necessariamente la suppone.

La prima proposizione dunque è fuori di ogni controversia.

2° Vi deve adunque essere stato un fatto che *genericamente* si riduce al consentimento ed approvazione della Sede Apostolica, in forza del quale potè legittimamente ivi esistere la Compagnia, anche prima di avervi l'esistenza legale col Breve del 1801.

[1] Anche altri documenti che provengono da diverse fonti e che tutti collimano allo stesso scopo di dimostrare legittima l'esistenza della Compagnia nella Russia, per l'ottenuta approvazione della S. Sede furono distesamente recati in confutazione del Theiner dal P. Boero, nelle sue *Osservazioni sopra l'Istoria del Pontificato di Clemente XIV, Modena 1853 pagg. 129-151 e nell'Appendice pagg. 178-184.*

Ma giusta quel metodo di dimostrazione che ho adottato, io non avrei d'uopo nè di difenderne l'autenticità storica, nè di risolvere la difficoltà che può nascere da alcuni Brevi spediti alle Corti al tempo di Pio VI. (Theiner op. cit. *Clementis XIV Documenta varia* pagg. 125-429). Tuttavia, se si distingua fra l'esistenza *legittima* e l'esistenza *legale* e quindi si ponga mente alla doppia serie di atti che indi proviene, una tale difficoltà si dilegua. Molto più poi poteva il Pontefice per giuste ragioni lasciar ignorare ad altri, almeno per un certo tempo, quello che *in foro coscientiae*, come si espresse Pio VII intorno a tale materia, egli aveva riconosciuto come legittimo. In tal caso si debbono per necessità avere documenti contrarii, fondati *sull'ignoranza del fatto occulto.*

Ma, ripeto, io prescindo da tale ricerca perchè a me non necessaria. Tuttavia ho riferito nell'*Appendice di Documenti* che ho messa in fine, i principali fra essi. V. nell'Appendice nn. IX-XI inclus.

3° Se si ammette l'autenticità storica di quei documenti che ho sia riferiti sia ricordati, si ha la spiegazione di tal fatto con prove *dirette*. Se non si ammette, rimane la *certezza* del fatto, e la sua *necessità per la critica storica*, solo manca la *prova diretta* per ispiegarlo.

4° Considerato il complesso di tutti quei documenti, dei quali alcuni sono indubitati, (Prop. I.) tutta la spiegazione del fatto d'altronde certo, che essi somministrano, ha per lo meno il massimo grado di storica probabilità.

Parmi di aver con ciò pienamente soddisfatto a quanto mi era proposto di ricercare, senza mettermi in controversie non necessarie, intorno al modo di esistere della Compagnia nella Russia prima del Breve del 1801, che legalmente ivi la ristabilì.

Non credo poi di dover confutare di proposito, perchè estranee al mio scopo, alcune frivolezze, non so chiamarle con altro nome, dette dal Chaillot intorno ai Gesuiti della Russia. Egli dice (pag. 151) che Pio VII prese i Gesuiti di Russia sotto l'immediata protezione della Santa Sede, perchè Paolo I Czar delle Russie essendosi già fatto gran Maestro dell'Ordine di Malta, era a temersi che non volesse divenire il Capo Supremo della Compagnia. Se il Chaillot parla sul serio non merita risposta. Per non dir nulla dell'insulto che contro ogni giustizia, si scaglia contro un Ordine Religioso, supponendolo capace di tale viltà. Giacchè a chi insulta così senza altra prova che l'asserire, si dovrebbe altra risposta. Del rimanente tutto quello che ho detto in questo Capo e nel precedente, intorno al vero senso dei Brevi di Pio VII, mostra la falsità di tale frivola asserzione. [1] Così pure ho già di proposito confutate le altre sofistiche sue cavillazioni intorno a quei Brevi.

[1] V. pag. 212 segg. in nota, e tutto il capo XIV.

CAPO XVI.

I nuovi documenti inediti.

È omai tempo che tocchiamo alcuna cosa dei famosi *documenti* che formano parte non piccola del libro del Chaillot, estendendosi dalla pagina 305 alla pagina 452 inclusivamente. Non tutti fra essi sono inediti, ma è sopratutto sugli *inediti* che fin dal frontispizio del suo libro si affida l'Ab. Chaillot. Essi sono distinti per numeri, dal 1 fino al 30, dopo il quale, senza numero se ne aggiungono due assai brevi. Uno è la formola di un *precetto di obbedienza* intimato al P. Luigi Rezzi dal Vicario Generale, l'altro un breve estratto del libro « *Epitome Instituti Societatis Jesu.* »

Tutti questi documenti si possono ridurre a tre classi.

La prima. Documenti *Pontifici* riguardanti la *ristabilita Compagnia di Gesù.*

La seconda. Documenti privati intorno al medesimo argomento.

La terza. Documenti diversi sia riguardo alla Compagnia in genere, sia di estraneo argomento.

Parmi aver già detto quanto basta nei capi precedenti, dei documenti Pontifici riguardanti la ristabilita Compagnia di Gesù. Essi sono:

(Doc. 1.) Il Breve « *Catholicae fidei* » per la Russia. (App. n. VII.)

(Doc. 2.) Il Breve « *Per alias* » per le Due Sicilie. (ib. n. VIII.)

(Doc. 3.) La Bolla « *Sollicitudo.* » (ib. n. V.)

(Doc. 4.) Il Breve di Leone XII. « *Plura inter* » (ib. n. VI.) riguardante alcuni privilegi *speciali* concessi alla ristabilita Compagnia.

Ora intorno a tutti questi documenti ho a lungo ragionato, e dimostrato che da essi chiaro risulta, che per

la natura di *vero* Ordine Regolare, e per la forma ed essenza sua propria, quale si esprime nelle costituzioni di S. Ignazio, e pel privilegio ad essa inerente ed inoltre specificamente ricordato dell'esenzione, la Compagnia ristabilita da Pio VII *è la medesima già abolita da Clemente XIV.*

La prima classe adunque dei documenti allegati cioè la più augusta e quel che è più, la *sola* veramente *decisiva*, non solamente non giova in alcuna maniera la causa del Chaillot, ma gli è *positivamente contraria.*

Venendo alla seconda che ho intitolata « *Documenti privati riguardanti la ristabilita Compagnia di Gesù* » essa dee suddividersi ancora in tre sezioni. La prima contiene quelli *contrarii* alla tesi del Chaillot. La seconda i documenti in parte a lui *favorevoli*, ma scritti da chi era in causa cioè l'Angiolini e il Rezzi. La terza i documenti scritti da persone estranee.

Riferisco alla prima sezione:

1. La lettera del P. Generale Taddeo Brzozowski al P. Gaetano Angiolini (Doc. 18, nell'App. n. X.)

2. Le varie lettere dei PP. Inglesi al P. Angiolini (Documenti 15, 16, 17, 19, 20, 23, nell'App. n. XII.)

Metto nella seconda classe.

1. Gli scritti dell' Angiolini (Docc. 5, 6, 9, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, nell'App. n. XII.)

2. Gli scritti del Rezzi (Docc. 11, 12, 13, nell'App. n. XII.)

Finalmente pongo nella terza sezione:

1. Decisione data dal Vescovo di Girgenti (Doc. 7.)

2. Sentenza del Vescovo di Siracusa (Doc. 8.)

3. Analisi dei due Brevi, fatta dal P. Piazza (Doc. 14.)

4. Lettera di Pio VII al P. Angiolini (Doc. 28, tutti nell'App. n. XII.)

Questa seconda classe di documenti è quella che merita di essere più accuratamente esaminata. Ma prima di far ciò, uopo è premettere un pò di storia.

Avendo saputo il P. Gabriele Gruber, Generale della Compagnia nella Russia dal 10 ottobre 1802 al 7 aprile 1805

in cui morì, che Ferdinando re di Napoli avea intenzione di ristabilire la Compagnia nel suo Regno delle Due Sicilie, mandò in Italia il P. Gaetano Angiolini, che era Assistente eletto a tal carica nella Congregazione Generale, la quarta tenutasi in Polotzch, nella quale era stato eletto a Generale il suddetto P. Gruber.

Il P. Angiolini fu altresì a questo effetto nominato Procuratore Generale. È quì da osservare per ben intendere le cose, che nella Compagnia non è il Procuratore Generale come nelle altre Religioni, nelle quali è fra le prime dignità. Egli viene eletto ad arbitrio del Generale, e neppure tra i professi senza speciale licenza della Congregazione Generale (e fu con tale licenza che venne eletto il P. Angiolini, essendo egli professo) ed è amovibile per disposizione dello stesso Generale. La sua autorità si restringe ad aver cura delle cose temporali, e a spedire le cause occorrenti. Fuori di questo non ha altra autorità, nè preminenza, nè dignità, ed è soggetto in tutto e per tutto al Generale.

Tornando ora al P. Angiolini, ottima era la scelta fatta di lui per trattar quel negozio di rimettere in piè la Compagnia nel Regno delle Due Sicilie. Accoppiava egli alle doti dell'erudizione e della perizia nel maneggio degli affari, un amore grandissimo alla Compagnia. Quindi dopo la soppressione, che colse lui non ancor sacerdote, volle seguir la sua vocazione, recandosi in Russia nel 1783 aggregandosi ai Padri che ivi erano, il che pur fecero altri suoi fratelli, morti nella Russia. [1]

Da tutto questo apparisce che l'Angiolini non riputava allora illegitima l'esistenza della Compagnia di Gesù nella Russia, avendo ivi ripresa la vita religiosa e fatta la solenne professione. Tutto ciò è da ritenere per poter far prudente e sicuro giudicio della mutazione dipoi in lui avvenuta.

[1] Elogio storico del P. Angiolini nel *Giornale di Roma* del 21 novembre 1816. (Riferito dal Chaillot, fra i documenti num. 30 e nell'App. n. XII.)

Pubblicatosi da Pio VII, ai 30 di luglio 1804 il Breve di ripristinazione della Compagnia nel regno delle Due Sicilie, il P. Generale Gruber confermò Provinciale di tutta l'Italia il P. Giuseppe Pignatelli, già creato tale fin dai 7 maggio 1803, quando era ancora in Colorno negli Stati di Parma, e gli rinnovò la raccomandazione già fattagli nella prima nomina, ove diceva: « Ho mandato a Roma per trattarvi i negozi della Compagnia il P. Gaetano Angiolini Assistente. Nelle cose di maggior momento ricorra al consiglio di lui che pure ho nominato Procuratore Generale, a cui ho raccomandato che se l'intenda con V. R. intorno all'accettazione di nuove case e collegi. [1]

Dunque era mente del P. Generale che solo di consiglio dovesse il P. Angiolini giovare il P. Pignatelli Provinciale, non già aver sopra lui autorità. Inoltre per l'accettazione di nuove case doveano andar di concerto; ma unico Provinciale nelle due Sicilie era il P. Pignatelli.

Passò da Roma a Napoli il P. Angiolini, e superate felicemente molte difficoltà, mise in sesto le cose temporali. Ciò fatto partì per la Sicilia, dove già il P. Pignatelli Provinciale, aveva spedito il P. Francesco Maria Tomasi, stato nell'autunno del 1803 in Roma, per assistere alla beatificazione del Cardinal Tomasi suo parente, e già avea in Palermo preso possesso della casa professa, del collegio massimo e del convitto dei Nobili. In sul partire da Napoli, insieme con altri Padri italiani e spagnuoli, il buon P. Angiolini, per sua mala ventura, condusse seco Luigi Maria Rezzi, giovane di età, ardente di spiriti, e di carattere torbido, uscito appena dal noviziato. Era egli entrato nella Compagnia in Colorno nel Ducato di Parma ai 4 di agosto del 1803. Prese il Padre tanto affetto per questo giovane, che il volle, fattolo ordinar sacerdote, per suo compagno, suo consigliere, suo tutto; quindi a insinuazione di costui faceva

[1] Boero, Vita del V. P. Pignatelli pag. 355.

e disfaceva ad arbitrio, e senza avere più minima dipendenza dal Provinciale Pignatelli *unico vero superiore*, secondo l'ordinamento del Generale. Non sofferendo quei vecchi Padri di essere in tal modo governati a senno di un giovane, se ne lamentarono col Provinciale, pregandolo a stendere efficacemente colà le sue cure, secondo l'autorità che ne aveva. Ma il sant'uomo, vedendo che sino allora non si era tenuto alcun conto del suo carico e che le cose erano già troppo avanzate, per sua umiltà e per amore di pace si ritirò, nè volle impacciarsi più delle cose della Sicilia, rimettendo al Generale l'apporvi rimedio. E in questo senso egli scrisse in risposta al P. Angiolini la lettera con cui il recente biografo del Rezzi il ch. Prof. Giuseppe Cugnoni, vuol provare « *quanto a torto i padri Monçon e Boero pretendono di dimostrare la superiorità del Pignatelli sull'Angiolini.* » La lettera che egli trascrive è la seguente: « Le voci che V. R. « mi dice sulle autorità e facoltà di V. R. le ho intese non « dai spagnuoli come è detto, ma bensì da altri nostri; ma « non furono nè saranno capaci di intorbidare la pace, e « anco spero dalla infinita misericordia del Signore. (sic) « Io certamente nè le accolgo nè le fomento, Dio me ne « guardi. Credo conoscermi ed amare la Compagnia, nè « sono per ismentire o cambiare la mia condotta si in « questo particolare come anche in tutt' altro. V. R. ab- « bia la carità di correggermi, sicuro che lontan da offen- « dermi li resterò obbligato. Forse potrà V. R. ricordarsi « che scrivendo alla buona memoria di N. P. Generale, ho « reso sempre giustizia al zelo, fatiche, e vero interesse di « V. R. per nostra S. Madre la Compagnia. » [1] Ove sta quì la *prova* contra il Monçon che il Cugnoni chiama *ignorantissimo Spagnuolo e nemico fanatico* dell'Angiolini e contro la *bonarietà* del Boero che *ha copiato dal Monçon?* Questa lettera del Ven. P. Pignatelli è in data dei 24 luglio 1805,

[1] Cugnoni, Vita di Luigi Maria Rezzi, All. 1 pagg. 173, 174.

come nota a piè di pagina il Cugnoni. Ora morto il P. Gruber, gli fu sostituito Generale ai 2 di settembre di quest'anno il P. Taddeo Brzozowski, il quale sotto la data del medesimo giorno della sua elezione, dandone notizia al P. Pignatelli, così gli scrive: « *Confirmo omnes facultates a Praedecessore meo Rev. Vestrae collatas ad officium* Praepositi provincialis *rite gerendum, cupioque ut Rev. Vestra* iuxta tenorem sancti Instituti nostri, plenam *huius nominis et officii exerceat auctoritatem quam diutissime.* » [1]

Dopo tutto quello che ho provato nel capo antecedente, è chiaro che tutto ciò è non solo legittimo ma legale, ed era d'*intelligenza colla S. Sede;* ed anche si sa donde nacque l'allucinazione dell'Angiolini, quando *con una nuova luce* credette cogliere il vero senso del Breve di Pio VII.

Ricordisi il Cugnoni, che l' autorità e le facoltà date dal predecessore P. Gruber al P. Pignatelli erano *assolute* e *indipendenti* e solo s'ingiungeva a lui di *ricorrere nelle cose di maggior momento al consiglio dell'Angiolini;* e all'*Angiolini,* si raccomandava *d'intendersela col P. Pignatelli,* intorno *all'accettazione di nuove case e collegi* come si è detto di sopra. Era dunque mente e disposizione dei due Generali, che l'unico superiore delle Due Sicilie fosse il P. Pignatelli e che l'Angiolini sottostesse ai suoi ordini. [2]

Ora per tornare alla storia, vedendo i Padri della Sicilia che il Provinciale, per umiltà e per amore di pace, rimetteva al Generale l'affare del P. Angiolini, scrissero tostamente in Russia rappresentando lo stato delle cose. Era a que'tempi cosa assai lunga e difficile far pervenire colà le lettere dell'Italia, onde il Generale Brzozowski dovette tardare non poco a rispondere sì per la difficoltà della trasmissione delle lettere, sì perchè avea pure ricevuto contrarie

[1] Boero, Vita del Pignatelli pag. 612.

[2] Si noti che nella Compagnia la carica di Assistente non da per se veruna superiorità, molto meno poi, come si è detto, l'uffizio di Procuratore Generale.

informazioni dall' Angiolini e dal Rezzi; ma finalmente bilanciate le ragioni dell'una e dell'altra parte, e verificato il netto della cosa, nominò Provinciale di Sicilia il P. Saverio Ruffo, e depose l'Angiolini dalle due cariche di Assistente e di Procuratore Generale, lasciandogli, poichè vi avea già per entro le mani, la procura parziale dei beni di Palermo. Già fu notato che nella Compagnia il Procuratore Generale è uffizio non dignità.

Spiacque sommamente per umana miseria al P. Angiolini questa determinazione del suo Generale. Nondimeno si sarebbe facilmente rassegnato, se non avesse avuto a fianco il Rezzi. Questi, come appare anche dai suoi scritti, fece osservare all'Angiolini che il Generale non aveva facoltà di deporlo, perchè era nominato nel Breve con cui Pio VII rimetteva la Compagnia nel regno delle due Sicilie. Il Breve era diretto al P. Gabriele Gruber Generale e in esso si dava facoltà « *ut sive per te sive per dilectum filium Caietanum Angiolini Procuratorem generalem* » potesse adunar compagni, congregarli in una o più case, ove vivessero sotto l' ubbidienza di lui e dei Prepositi Generali *pro tempore* secondo la regola di S. Ignazio confermata da Paolo III etc. Fece intendere il Rezzi all'Angiolini che per esser egli ivi sebbene incidentemente nominato, egli era creato da Pio VII come delegato apostolico e superiore immediato nelle due Sicilie.

L'Angiolini, in quel turbamento di animo, prese la cosa sul serio, e si mise a voler sostenere e difendere la sua causa. Per dir brieve, la causa fu deferita all'Arcivescovo di Palermo, il quale stato da prima favorevole all' Angiolini, udite poi le ragioni contrarie, consigliollo a starsi cheto e rinunziare alle due cariche. Non si acquetò il buon Padre, e volle portar la sua causa direttamente al Papa. Intanto poichè Pio VII era stato deportato fuori di Roma e perciò non si poteva trattare il negozio, il P. Angiolini stimolato dal suo fido Acate cominciò e proseguì con animo alterato

a raccogliere voti per la sua causa, [1] a mettere in dubbio la facoltà del Generale e fin l'esistenza legittima nella Russia almeno fino alla data del primo Breve di Pio VII, la fatta aggregazione di altri soggetti alla Compagnia esistente in Russia, e sopra questi e altri punti scrivere lettere e memorie mandandole qua e là, e turbando la pace e le coscienze dei suoi fratelli. Il P. Generale Brzozowski avuta notizia dai Padri d' Inghilterra di queste voci sediziose che spargeva l'Angiolini, sotto il di 16 ottobre 1809 gli scrisse da Pietroburgo, mettendolo in contraddizione con se medesimo, e ricordandogli le lettere da lui scritte al P. Gruber in contrario di ciò che allora spacciava, e recandogli altri documenti parte a lui già noti parte ignorati da lui, coi quali si provava la facoltà data dal S. Padre di aggregare a quei di Russia altri Padri che erano in Inghilterra, in America e in altre parti. Questa lettera è pure riferita dal Chaillot (Doc. 18, nell'Appendice n. X) il quale non ha posto mente che essa confuta vittoriosamente gran parte delle sue asserzioni.

Tornato nel 1814 e ristabilito ne' suoi stati il Pontefice Pio VII, fu presto il P. Angiolini a recarsi a Roma conducendo seco l'indivisibile compagno il P. Rezzi, e quivi rinnovarono memorie, istanze e suppliche, perchè si decidesse la causa della miserabile superiorità.

Ma non ostanti tutte le loro premure, e gli impegni acquistatisi anche da persone potenti, Pio VII non ne fece mai nulla. Ciò dovrebbe certamente bastare oltre il già detto nei due capi precedenti, per dare a conoscere l'insussistenza delle addotte ragioni. E si noti, che non trattavasi di una cosa qualsiasi ma della nullità di una quantità di atti gravissimi, tutti da rinvalidare.

[1] A questo si riferiscono oltre le varie scritture dell'Angiolini e del Rezzi riportate dal Chaillot e dal Cugnoni, i pareri dei Vescovi di Siracusa e di Girgenti e l'analisi dei Brevi di Pio VII del P. Piazza Domenicano presso il Chaillot. (Docc. 7, 8, 14, riportati nell'App. n. XII.)

Pare che anche il buon Padre Angiolini ne rimanesse in fine persuaso, giacchè nell'ultimo anno della sua vita non diede più a parlare di se, ma ritirato nella sua camera e dispostissimo ad ogni cenno de' superiori tutto si diè con esempi di rara virtù e di perfezione religiosa a prepararsi alla morte che lo colse ai 17 di novembre 1816.

Non così si diportò il Rezzi. Continuò egli a mantenere e disfogare il suo spirito inquieto e turbolento, soprattutto nell'occasione della Congregazione Generale vigesima radunata per dare un successore al P. Brzozowski. Avea questi morendo nominato Vicario il P. Mariano Petrucci, il quale tostamente da Genova ove era maestro de' Novizi venne a Roma, e come era suo uffizio, intimò subito la Congregazione Generale pel dì 14 di settembre del 1820. Se gli mise attorno il Rezzi e come avea già fatto col P. Angiolini, ottenne dal Petrucci piena confidenza, onde non gli fu malagevole trarlo ne'suoi sediziosi disegni e condurlo, presenti già in Roma tutti i Padri elettori, a far passi e dare ordini tutto in contrario a ciò che egli stesso avea già disposto, e tutto in opposizione alle nostre leggi. [1] Si procurò con buone maniere di persuaderlo a mutare stile, ma confermato nella sua ostinazione dal Rezzi e da altri due, resistette ad ogni prova. Quindi nella terza sessione della Congregazione Generale che si tenne ai dieci di ottobre, fu con pubblico decreto deposto dalla carica di Vicario, e furono mandati quattro Padri al Pontefice Pio VII, af-

[1] Anche dalla relazione del Rezzi riferita dal Cugnoni (op. cit. pagg. 37 segg.) e in parte dal Chaillot (Doc. 11 pagg. 366 segg. nell'App. n. XII) sebbene scritta *pro domo sua*, si vede abbastanza quanto egli senza averne alcun diritto, si maneggiasse per impedire la Congregazione Generale. Si noti che dopo tutto ciò che ho dimostrato, è chiaro che egli turbava la Compagnia senza alcuna ragione, perchè tutto ciò che si faceva era legittimo, e non vi era stata nessuna irregolarità come pretendevano il Rezzi e gli altri perturbatori. Il fatto stesso che Leone XII favorì sommamente la Compagnia, mentre da Cardinale avea in buona fede creduto alquanto al Rezzi, lo dimostra palesemente.

finchè esponessero le ragioni del fatto e si avesse da Sua Santità l'approvazione della deposizione. Qual fosse la risposta del S. Padre, si ha dagli atti della Congregazione, ove nella Sessione quinta tenuta alli undici di ottobre così si legge: « *P. Praeses Congregationis rationem reddidit eorum quae acta sunt, in audientia Summi Pontificis quam pridie vespere ipse et alii Patres deputati habuerant: dixitque, se fuisse quam benignissime exceptos a Sua Sanctitate; decretum depositionis Vicarii fuisse approbatum: Summum Pontificem plurimum laetatum fuisse de felici inchoatione Congregationis, et desiderium manifestasse, ut citissime fieret* electio Praepositi Generalis; tandemque hortatum esse ut Congregatio fortiter ageret et pacis perturbatores coerceret. »

Pertanto in esecuzione di questi ordini pontificî, si venne tosto all'elezione del P. Luigi Fortis, e nella Sessione dei 21 ottobre, si legge che « *proposita fuit quaestio de perturbatoribus, quid circa eos esset decernendum; et re diligenter discussa, sententiisque singulorum Patrum petitis, statutum fuit: P. Rezzi et NN. qui* a sex annis *inter perturbatores numerabantur, et ab omnibus etiam saecularibus dicebantur, nihil, praeter vestem, habere religiosi, e Societate dimittendos esse: interim vero colligendas esse contra ipsos probationes et testium depositiones, ut casu quo se defendere tentarent, manifestis testimoniis convincerentur.*» Come fu decretato così fu eseguito. [1]

Non istimo sia a me necessario dilungarmi più in questa narrazione, giacchè avendo già dimostrato essere tutte le ragioni dell'Angiolini e del Rezzi basate sul falso, e pienamente valido e legittimo ciò che essi ritenevano di nessun valore canonico, il toccarne brevemente la storia fu solo a chiarire in quale occasione e in quali modi esse venner proposte, e solo per necessità di legittima difesa. Dal fin qui detto segue da prima che i documenti recati dal Cugnoni

[1] *Ex Actis ms. Cong. Gen. XX et mon. auth. et ex Vit. V. P. Pignatelli.* A questo si riferisce l'importante rescritto di Pio VII che ho messo nell'App. al n. XII.

e dal Chaillot sono per questa parte oltremodo sospetti, perchè esprimono solo le ragioni di una parte. Dico questo non solo per la forza dimostrativa degli argomenti, ma eziandio per l'esposizione dei fatti. Inoltre deve altresì riprovarsi la pubblicazione degli scritti dell'Angiolini e del Rezzi fatta dal Cugnoni e dal Chaillot, pel discapito che ne soffre la riputazione non della Compagnia, la quale dopo tutte le prove recate, ben si vede che non ha nulla a temere che si propalino, sibbene dell'Angiolini e del Rezzi. La Compagnia vi avea provveduto volendo ritirare e distruggere tali scritti per salvare il buon nome e fama degli autori presso i posteri. Il Chaillot ci fa la grazia di pubblicare il *precetto di ubbidienza*, dato al Rezzi dal Vicario Giovanni Perelli, di consegnare tutti gli scritti che avev: intorno la causa Angiolini.

È il primo dei documenti messi senza numero alla pag. 451 presso il Chaillot (App. n. XII.) Esso è in tal forma: «*P. Ioannes Perelli Vicarius Generalis*, in virtute sanctae obedientiae, *praecipit P. Aloisio Rezzi, ut intra triduum, omnia quae ad P. Caietanum Angiolini spectabant, sive epistolae sint, sive libri vel manu exarati vel typis editi sive quaecumque aliae chartae quae vel apud se extant vel apud alios quoscumque, in ipsius P. Vicarii Generalis cubiculum comportet. Et* sub eodem praecepto *idem P. Vicarius Generalis eidem P. Aloisio Rezzi prohibet ne vel minimam chartulam ad eumdem P. Caietanum spectantem, aut discerpat aut comburat. Insuper* sub eodem praecepto *idem P. Vicarius Generalis eidem P. Aloisio Rezzi imperat ut sincere eos omnes manifestet apud quos scit aliquid extare quod ad P. Caietanum Angiolini pertinebat.*» Sono *tre formali precetti di ubbidienza*, a cui il Rezzi mancò, ritenendo gli scritti. Ora che si conoscono, ben si scorge che ove si cerchi imparzialmente la sola verità, non è davvero la Compagnia che debba per essi temere della sua causa.

Tuttavia è bene osservare, essere cosa assai strana che il Chaillot abbia con tanta sollecitudine riportati questi

scritti, fra *i documenti inediti*, e ne abbia fatto pompa fin nel titolo del suo libro. Imperocchè tre almeno delle sue *fondamentali asserzioni sono dagli scritti* dell'Angiolini e anche del Rezzi vittoriosamente confutate.

Infatti il Chaillot non una ma molte volte nega che l'attuale Compagnia abbia la vera esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi, e lo abbiamo veduto.

Ora l'Angiolini dice *espressamente* che l'*unico privilegio* dato alla novella Compagnia è questo. « *Non ergo deliravi*, scrive così al P. Generale a Pietroburgo il 24 Dicembre 1814 [1] *ego ut non pridem de me scripsit P. Zuniga cum asseruerim ac probaverim, omnibus antiquis privilegiis, una excepta* AB EPISCOPIS EXEMPTIONE, *Societatem nostram fuisse destitutam.*

Pare, come notai anche altrove, che il Chaillot, non abbia letto queste parole, o non le abbia considerate a dovere.

Così pure il Chaillot dice non so quante volte che la presente Compagnia non ha voti solenni.

Ora l'Angiolini nega bensì la validità delle professioni fatte prima del Breve di Pio VII, ma ammette come valide le professioni *solenni* fatte dopo. Quindi mentre assegna *otto* differenze [1] fra l'antica e la nuova Compagnia, sempre secondo le sue allucinazioni, tuttavia non dice neanche per ombra che in essa non vi siano voti solenni e semplici, la distinzione dei gradi etc. Dunque anche in questo confuta il Chaillot.

Finalmente il Chaillot, sebbene anche in ciò come mostrai si contraddica, nega che abbiano valore legale nell'attuale Compagnia tutte le Costituzioni di S. Ignazio.

Ora l'Angiolini, *per regola primigenia* intende le dieci parti delle Costituzioni di S. Ignazio [2] e solo senza alcuna ragione esclude le altre parti dell'Istituto. Dunque anche in questo contradice apertamente al Chaillot.

[1] Vedi il doc. n. 26 (presso il Chaillot p. 439) nell'*Appendice* dei documenti al n. XII.

[2] V. il documento riferito dal Chaillot sotto il numero 6 e riportato qui nell'*Appendice* n. XII.

Ne consegue che la stranissima idea che il Chaillot si fa della presente Compagnia di Gesù, è *direttamente* e *perentoriamente* confutata da quei medesimi *documenti inediti* di cui fa tanto rumore.

Vediamo ora quel che valgano in se medesimi questi scritti del Rezzi e dell'Angiolini, come pure qual giudizio debba farsi del rimanente dei documenti dal Chaillot allegati.

CAPO XVII

Segue lo stesso argomento

Paragonando con quella serie di fatti che abbiamo esposto nei Capi XIV-XV con animo scevro di ogni pregiudicata opinione, quanto si contiene negli scritti dell'Angiolini e del Rezzi, tosto si scorge su quali erronei principii fondassero quelle conseguenze che ove non fossero state sollecitamente combattute avrebbero messo in fondo la Compagnia appena per divina mercè ristabilita.

La prima cosa che essi affermano è che l'esistenza della Compagnia in Russia, prima del Breve di Pio VII, non può nè dee dirsi legittima. E ne recano per prova che nel Breve i Gesuiti che erano in Russia sono chiamati « *presbyteri extinctae* Societatis Iesu, e nell'altro Breve « *Per alias* » *presbyteri saeculares*, quindi ne inferiscono che tutto quanto precedette non era di nessun valore, professioni, Congregazioni generali etc. Ossia in altri termini tutto si basa sul misero equivoco fra *legale* e *legittimo*. Ma di ciò ho parlato a lungo nel Capo XIV. Tutto quindi il modo di ragionare in se e nelle sue conseguenze è basato sul falso.

Un altro punto intorno a cui s'aggirano i lamenti dell'Angiolini quasi la Compagnia avesse deviato dalle norme prescritte nei Brevi di Pio VII, è l'essere stati aggregati altri alla Compagnia fuori della Russia e delle Due Sicilie.

Tanto l'Angiolini quanto il Rezzi negano che Pio VII abbia mai data tale facoltà.

È bene innanzi tutto notare che l'Angiolini non fu sempre anche riguardo a questo del parere medesimo, anzi egli stesso rende testimonianza del contrario. Infatti in una lettera scritta da lui al Generale in Russia prima che fosse dal Rezzi tratto a sentir altrimenti, dice che ito a Propaganda e domandato se si potessero aggregare ai Padri della Russia il P. Poirot con altri pochi rimasti a Pekino nella Cina, come avevano supplicato, gli fu risposto *negative e tale essere l'intenzione di Sua Santità Pio VII.* Andato poi pochi giorni dopo all'udienza del S. Padre e fattagli la stessa domanda, il Papa subitamente rispose *affirmative.* L'Angiolini dunque si confuta da se stesso.

Ciò mi conferma sempre più, in quel modo di considerare tutto ciò che riguarda questo stadio di esistere della Compagnia, sotto il doppio aspetto di esistenza *legittima* e di esistenza *legale,* a cui corrisponde una doppia serie di atti pontificii, i quali intesi come debbono intendersi *secondo la loro natura,* non solo non si contradicono per nulla ma armonizzano mirabilmente.

Per tornar ora al punto dell'aggregarsi altri alla Compagnia sebbene dimorassero fuori della Russia e delle Due Sicilie, che ciò fosse *pienamente legittimo per espresso consenso del Papa Pio VII,* ne abbiamo molteplici prove in quella stupenda lettera del P. Generale Taddeo Brzozowski al Padre Angiolini che il Chaillot ha recato nei documenti (Doc. 18, nell'App. n. X) nella quale per disingannarlo di quelle ubbie venutegli in capo e fomentate dal Rezzi, gli dice « *aver egli dimenticato molte cose* » *Paternitas vestra videtur oblita multorum.* » E a provarlo gli ricorda le cose seguenti: [1]

1° Quello che riguarda l'aggregazione dei Gesuiti in-

[1] Questa lettera sta in fine fra i documenti al n. X.

glesi alla Compagnia esistente in Russia, intorno alla quale cita un lettera del Cardinal Consalvi al P. Gruber, che sopra ciò avea presentato espressa supplica, e un oracolo *vivae vocis* di Pio VII dei 28 dicembre 1802 comunicato in Russia per mezzo del P. Vincenzo Giorgi teologo della S. Penitenzieria;

2° Quello che avvenne per l'aggregazione del P. Poirot e degli altri missionari della Cina. Dove mi sembrano notevolissime le parole ivi riferite di Pio VII che danno *la vera chiave,* a mio credere, per intendere tutto. « *Revocet etiam,* segue il Brzozowski, *Reverentia vestra in memoriam, quid Summus Pontifex responderit occasione supplicationis factae a P. Poirot Pekinensi, ut liceret sibi aggregari ad Societatem Iesu Rossiacam; respondit: liberum esse utut extra Rossiam, aggregationem obtinere ad Societatem per eiusdem Praepositum Generalem,* REM HANC TOTAM AD CONSCIENTIAE FORUM PERTINERE, CUM VESTIS NON PORTETUR, IDEOQUE NON POSSE ULLAM OFFENSIONEM INCURRERE. Tre cose di qui si rilevano. Primo, aver avuto il Generale facoltà di aggregare qualunque volesse e in qualunque luogo. Secondo, tutto ciò appartenere, al *foro della coscienza,* ed esserne prova il non avervi il segno esteriore di quell'abito che per consuetudine ha la Compagnia ove *legalmente* è dal potere civile riconosciuta. Terzo il motivo precipuo di adottare tale economia, cioè l'evitare che se ne levasse romore con dispiacere di taluno. Quindi è chiaro che il motivo per cui ciò che era legittimo non si voleva dal Papa altresì legale, era affatto estrinseco e temporario.

Questa è la vera spiegazione di quei lamenti, che a detta dell' Angiolini che deve essere cautamente inteso, mosse Pio VII per tali aggregazioni, e di altri simili fatti: ciò non riguardava la *cosa* ma il *modo,* ossia non si riferiva a biasimar la legittimità ma la prudenza.

3° Oltre un'altra simile concessione pontificia per quei dell'Isola di Sardegna, [1] ne reca il P. Brzozowski una ancora

[1] Si vegga riguardo a ciò quanto scrisse il P. Boero nella vita del Pignatelli ed è riferito fra gli altri documenti, nell'appendice al n. XI.

più esplicita intorno alla stessa materia fatta verbalmente da Pio VII e comunicata per mezzo di Mons. Avogadro già Vescovo di Verona. (V. nei documenti l. c.) Quindi a ragione conchiude la sua lettera con queste gravissime parole: « *Revocet ergo Paternitas vestra dicta sua P. Glover, et in futurum sit in loquendo cautior. Paternitas vestra videtur oblita multorum, nescit quid posterius actum sit, relinquat ergo mihi curam nostrorum in Anglia; non faciam certe quidquam, quod Sancto Patri displicere possit.* » Queste parole sono così chiare, così sicure, e portano così luminosa l'impronta della verità, che mostrano l'insussistenza di tutti i cavilli dell'Angiolini e del Rezzi.

A confermare viemaggiormente il detto sin qui intorno alla *legittimità* delle aggregazioni di altri Gesuiti ne' varii paesi, alla Compagnia *legalmente* ristretta in forza dei Brevi pontificii solo alla Russia e alle Due Sicilie, aggiungerò le cose seguenti:

1° Fin dal Novembre del 1801, e poi nel Febbraio del 1802, il P. Gruber avea scritto a Mons. Giuseppe Marotti Segretario delle lettere latine, che in suo nome domandasse al S. Padre la facoltà di poter aggregare alla Russia i Padri di altre regioni e specialmente quelli che si adoperavano pel bene delle anime nelle terre degli eretici ed infedeli. Nella prima lettera scrive così:[1] « *Non dubito quin meae priores litterae cum inclusa epistola Patrum londinensium ad manus pervenerint. Quam optarem, ut boni viri qui semper in vinea Domini laborarunt, consolarentur. Si ego Romae praesens essem possem, prosternerem me ad pedes Sanctissimi Patris Nostri, illumque per Sanctissimum Cor Salvatoris nostri rogarem pro permissione ut in locis infidelium et acatholicorum missiones suscipere possemus* » e nell'altra scrive così: « *numerus personarum successive augetur, multum adhuc crescet, si quam primum habuerimus facultatem aggregandi illos*

[1] Ho messo fra gli altri documenti nell'Appendice (n. XI) tre lettere del P. Gruber a Mons. Marotti.

qui sunt in terris haereticorum et mittendi nostros in terras infidelium » *(Ex autographo).*

La risposta a nome del S. Padre fu mandata affermativamente, per mezzo di Mons. Arezzo Arcivescovo di Seleucia, e per lui scrisse anche Mons. Marotti sotto il dì 25 Giugno 1802, ove dice: *cognosces ex eo (Archiepiscopo) quae sit mens Sanctissimi, circa ea quae tum de missionibus asiaticis, tum de Sacerdotibus anglicanis postulasti* » *(Ex autographo).* [1]

Quindi avuta questa risposta e altre simili, il P. Gruber sotto il dì 17 Febbraio 1803 così scrisse al P. Marmaduc Stone in Inghilterra: « *facultas aggregandi et uniendi nobis alios in partibus tum catholicorum tum acatholicorum*, vivae vocis oraculo *data nobis est et significata tam per Eminentissimum Cardinalem Consalvi Secretarium Status, quam per P. Giorgi theologum poenitentiarium. Hic ultimus* ex voluntate Summi Pontificis *disertis verbis ad me perscripsit, omnia a me postulata et rogata, quae sive Angliae regnum sive alias terras concernunt, esse concessa,* dummodo vestis iesuitica non portetur ibi, ubi per Regimen Societas nondum fuit a Sede Apostolica *expetita.* Breve aggregationis nondum dari ob molestias, quas Summus Pontifex ob Breve pro Russia datum, a Ministerio Aulae Catholicae iam sustinuit; discretionem requirere, ne nos S. Patri qui nobis vere tanquam pater est addictissimus, suscitemus novas tricas; et contenti *simus praesenti rerum* statu qui ad LEGITIMAM SOCIETATIS EXISTENTIAM ETIAM IN ANGLIA IAM SUFFICIT. [2]

2° Quando a richiesta del Duca di Parma Ferdinando fu ristabilita ivi la Compagnia ed aperto il Noviziato in Colorno, il Sommo Pontefice Pio VI cui il Duca avea *segretamente* scritto il 23 Luglio 1793 gli fe *con pari segretezza rispondere* « che aprisse pure collegi e noviziato alla Com-

[1] V. Boero, Vita del P. Pignatelli pag. 611.
[2] Ib. pag. 609.

pagnia [1] ma con prudente cautela, senza fare strepito, nè darne pubblica mostra. Perciò non vestissero i Padri che da chierici secolari, nè s' ammettessero i novizi, compiuto il biennio a voti semplici della religione, potendo per ciò fare trasferirsi nella Russia. » Era dunque col pieno consenso della Sede Apostolica che eransi fatte tali aggregazioni.

3° Finalmente ho recato in fine del Capo XIII un autentico rescritto del Nunzio di Vienna [2] con cui *per autorità apostolica* ai 24 Dicembre 1813, conferma tutti gli oracoli pontificî, prima dell' universale ristabilimento della Compagnia, sull'aggregazione dei Padri che erano nell' Inghilterra, nella Grecia, nell'America, i quali sono *veri religiosi della Compagnia, sotto l'ubbidienza del Preposito Generale* non meno di quelli che erano in Russia. Con ciò sono pienamente confutati su questo punto, tutti gli arzigogoli dell'Angiolini e del Rezzi e i commenti dei loro editori, panegiristi e difensori il Chaillot e il Cugnoni.

Un' altra fisima del Padre Angiolini era quella, che nel Breve la Compagnia essendo chiamata *Congregazione* era con ciò vietata la divisione *in Provincie,* e quindi nulla, quella che era stata fatta. Osservo da prima, che la cosa presa così generalmente non è vera. Ne porto un esempio ovvio e recentissimo: nel Catalogo come dicono, *ufficiale*, dei PP. del Concilio Vaticano, tutti gli ordini dei Chierici Regolari sono chiamati « *Congregazioni di Chierici Regolari.* » [3] Ora ognuno sa che moltissimi fra essi sono divisi in Provincie.

Ma inoltre osservo che riguardo al caso, anche questo era con *espresso consentimento del Sommo Pontefice,* quantunque fosse già implicito nella legittimità delle aggregazioni. Ne reco in prova queste parole di una lettera del P. Gruber al

[1] Ibid. pag. 267 segg. ove si narra distesamente l'avvenuto. Anche il Cugnoni (Vita di Luigi Maria Rezzi pag. 3) con termini ambigui concede la sostanza della cosa.

[2] V. sopra pag. 211.

[3] È riportato nella Civ. Cattol. Serie VII Vol. 8 p. 716.

P. Pignatelli sotto il dì 19 Agosto 1803 [1] in cui conferma la nomina fatta di questo a Provinciale d'Italia malgrado le sue umili rimostranze. « Reverendo in Cristo Padre. Ricevuta ieri la lettera di V. R. ho lette ed esaminate le ragioni ed osservazioni che per la sua umiltà e prudenza mi ha esposto intorno all'ufficio commessogli di provinciale. Io però giudico nel Signore, che le ragioni addotte non siano tali da dover per esse rimuovermi da ciò che ho stabilito. Imperciocchè il Signore è più forte dei nostri avversari, *e oltre a ciò il S. Padre è già informato* ed è contento della *mutazione fatta.* » Si scorge di qui che la nomina dei Provinciali era cosa pienamente consentita dal Sommo Pontefice, e che anche il predecessore del Ven. P. Pignatelli che era il P. Luigi Panizzoni era come tale riconosciuto dal Papa. Quindi acconciamente nota qui il ch. P. Boero: « Veggasi di qui, come i PP. Generali nella Russia non movevano nulla senza previa intelligenza del Sommo Pontefice e quindi quanto a torto e contro ogni verità sieno accusati come refrattarii da un moderno autore. » La stessa cosa è ampiamente confermata anche dalla lettera or ora citata dal P. Generale Brzozowski dove parlando dell'oracolo Pontificio avuto per mezzo di Mons. Avogadro, dice così: « *Ad hanc meam epistolam Illmus Avogadro litteris quae pervenerunt Petropolim die 14 Octobris 1807 in haec verba respondit: collatis studiis* cum P. Provinciali *de omnibus etc.* e più sotto *P. Provincialis adibit summum Pontificem ut ei gratias referat etc.* » [2] È dunque falsissimo quel che dicono l'Angiolini e il Rezzi e come certissimo riferisce il Cugnoni [3] che cioè fosse illegittima e contro il Breve di Pio VII la nomina dei Provinciali. Quindi anche questa fisima va in dileguo al par delle altre.

Non credo dover ispendere più parole a confutare quelle

[1] Boero, Vita del Ven. P. Pignatelli pag. 356.
[2] Vedi doc. num. X.
[3] Chaillot pagg. 335, 447, Cugnoni pagg. 173, 234.

due altre ubbie dell'Angiolini e del Rezzi, che cioè Pio VII abbia riservato a se *esclusivamente* togliendolo alla Compagnia, il potere di fare Costituzioni ed ordinamenti, annullando così il potere costituente a lei dato da Paolo III, e l'altra che non abbia rimesso in vigore tutto il Codice legislativo della Compagnia. Da tutto ciò che ho detto nell'esporre e difendere così la Bolla « *Sollicitudo* » di Pio VII come il Breve di Leone XII, e il Decreto VI della vigesima Congregazione Generale si dimostra che tutto ciò che dicevano l'Angiolini e il Rezzi non ha alcun fondamento.

Con ciò abbiamo esaurito quanto appartiene alla seconda sezione della seconda classe dei documenti di persone private intorno alla vera natura della Compagnia di Gesù ristabilita da Pio VII, le quali furono parte nella controversia, e quindi sono a ragione non solo sospette, ma manifestamente convinte di falsità.

La terza sezione poi di questa seconda classe, che contiene i documenti favorevoli all'Angiolini e al Rezzi, che provengono da persone estranee si dimostra di niun valore: giacchè, salva la buona fede de' loro autori, affermano ciò che abbiamo mostrato manifestamente falso, o tutto al più, almeno in parte, riferir deggionsi alla particolar controversia, totalmente diversa, dei privilegî *speciali* se avessero o no vigore. Questo riguarda le lettere dei Vescovi di Girgenti e di Siracusa, [1] e l'Analisi del P. Piazza. La lettera poi di Pio VII [2] al P. Angiolini è una testimonianza di stima personale e riguarda il ristabilimento *legale* della Compagnia.

Finalmente vi ha una terza classe dei Documenti riferiti dal Chaillot, che abbiamo intitolata *Documenti estranei alla presente controversia* giacchè o riguardano la Compagnia in genere, o altro estraneo argomento.

[1] Chaillot, Doc. 7, 8, 14 nella nostra App. al n. XII.
[2] Ib. Doc. 28.

Mettiamo in essa:

Il memoriale di Giulio Clemente Scotti ad Innocenzo X. (Doc. 21.) L'elogio storico dell'Angiolini scritto dal Rezzi quando questi era ancora della Compagnia. (Doc. 10). Le due lettere del P. Angiolini ai PP. Pancaldi e Ventura (Doc. 24, 25). L' Elogio funebre del P. Angiolini nel *Giornale di Roma* (Doc. 30).

Il Chaillot ha messo nei Documenti un estratto del memoriale dello Scotti, anzi lo ha raccomandato al lettore fin dall'*Avvertenza* in principio del suo libro (pagg. VI, VII). Non credo necessario nè opportuno rispondere alle calunnie e temerarie asserzioni di quel libello, opera di chi era stato espulso dalla Compagnia. Non necessario perchè non appartiene al mio argomento che è l' esistenza legale della Compagnia come ora esiste, non opportuno perchè oltre essere stato condannato dalla Congregazione dell' Indice è già stato pienamente ed in ogni sua parte confutato dal Cardinale Sforza Pallavicino nelle sue « *Vindiciae Societatis Iesu* » che sono tutte dirette contro questo libello.

Gli elogi del P. Angiolini proveranno bensì che egli fu un' ottima e degnissima persona, ma non provano che avesse ragione in ciò in cui manifestamente avea torto.

Le lettere ai PP. Ventura e Pancaldi provano solo che essi come il Rezzi erano mestatori e quindi non è meraviglia se riuscirono allo stesso fine riguardo al rimanere nella Compagnia.

E questi sono tutti i *grandi documenti* allegati dal Chaillot i quali, a vagliarli per ogni verso, tolto quello in cui manifestamente lo convincono di errore, nel resto provano solo che egli ha riferito gli spropositi altrui.

Tuttavia a dare ancora maggiore forza alla dimostrazione da me fatta, aggiungo che negli scritti dell'Angiolini si debbono accuratamente distinguere quattro *quistioni*, come diconsi, fra loro diversissime: La prima, quale fosse l'esistenza della Compagnia nella Russia prima del Breve del 1801. La

seconda, in qual modo fu stabilita la Compagnia in forza del Breve di Pio VII, nella Russia. La terza, se egli fosse l'unico e vero Superiore costituito dal Papa come Delegato Apostolico nelle due Sicilie. La quarta finalmente intorno ad alcune riforme che riguardavano punti speciali di disciplina domestica.

Ora in quanto alla prima questione egli errava manifestamente, pretendendo che dopo il Breve tutto quello ch' era stato fatto prima era nullo ed invalido e dichiarato come tale, ammettendo quindi un errore quantunque in buona fede intorno alla validità di tutto ciò che si era fatto prima del Breve. (V. cap. XV).

Intorno alla seconda questione andava altresì errato, come dimostrai, pretendendo che il Generale non poteva essere eletto dalla Congregazione generale, ma dovea essere immediatamente nominato dal Papa. Secondo, che non si potevano aggregare soggetti fuori del territorio della Russia; terzo, che non era in vigore tutto l'istituto della Compagnia ma solo le dieci parti delle Costituzioni di S. Ignazio; quarto che non erano restituiti tutti gli antichi privilegî *eccetto sempre l' esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi.* Tolto quest'ultimo punto sul quale vi poteva essere un qualche dubbio, negli altri l' errore dell'Angiolini è manifesto per quel che abbiamo dimostrato. (V. capp. XIV-XVII).

Così pure è manifesto il suo errore intorno alla questione della Superiorità e le prove che ne abbiamo recato il mettono fuori di ogni dubbio. Tuttavia questa è una questione secondaria, la quale non appartiene alla presente controversia.

Sulla quarta finalmente si può anche ammettere che in qualche punto particolare pensasse rettamente, per quella conoscenza che avea venendo dalla Russia, del modo pratico di vivere della Compagnia.

Come si scorge è al tutto diversa l' indole di queste quattro questioni ed insieme si vede quanto a ragione dicemmo,

che il Chaillot col riferire gli scritti dell'Angiolini e del Rezzi senza curarsi di conoscere la vera storia degli avvenimenti cui si riferiscono, non ha fatto che copiare gli spropositi altrui.

Quantunque sul finire del Capo XV abbia brevemente riassunto ciò che appartiene all'esistenza legittima della Compagnia di Gesù nella Russia anche prima del Breve di Pio VII « *Catholicae Fidei* » non sarà male porre sott'occhio al Lettore quasi un compendio di tutto ciò che nei suoi svariati elementi, forma la vera natura di questa controversia. Imperocchè a rettamente giudicare di un tale fatto conviene, a mio giudizio, distinguere primieramente varii elementi che lo costituiscono, e in secondo luogo il modo diverso con cui possiamo ora giudicarne e quello con cui, anche in buona fede, potea giudicarne taluno, in quel tempo nel quale esso avveniva.

A rendere pienamente legittima l' esistenza dei Gesuiti nella Russia concorsero del pari, la non intimazione avvenuta del Breve di soppressione, e l'approvazione più volte ripetuta e confermata della Sede Apostolica, così della legittimità dell' esistenza della Compagnia di Gesù, come delle conseguenze che da essa derivano. Tutto ciò fu da noi dimostrato nei Capi XIV-XVII con irrefragabili documenti. Ma insieme con questo vi era un altro fatto cagione di non lievi difficoltà. Esso era che la prova di tutto ciò o sfuggiva a quella classe di prove che diconsi strettamente *legali* e *giuridiche*, perchè si appoggiava unicamente sopra approvazioni certe bensì ed esplicite, ma espresse con oracoli di viva voce, ed in modo occulto e come disse il medesimo Pio VII *in foro conscientiae;* ovvero quantunque manifesta, come p. es. la non intimazione del Breve di soppressione, poteva dalla calunnia, dal malvolere o anche da sfavorevoli pregiudizi venir attribuita alla ribellione degli antichi Gesuiti. Quindi non è maraviglia che cotale giudizio si sia fatto allora da molti intorno alla legittimità, o illegittimità dei Gesuiti della Russia, sebbene sia da maravi-

gliare che dopo pienamente ristabilita la Compagnia e messe in chiaro le cose, vi sia stato anche nei tempi recenti, chi con il Theiner abbia ripetuto le antiche calunnie. Da tutto ciò poteva benissimo nascere un qualche dubbio, anche in alcuno degli antichi membri della Compagnia, che ignorava tutto quello che si riferiva a tal controversia. Molto più poi poteva nascere una tale difficoltà, mentre nel Breve di Pio VII « *Catholicae Fidei* » *direttamente* non si faceva alcuna menzione dello stato antecedente, ma solo come dissi nel Capo XIV si ristabiliva legalmente la Compagnia, lasciando tutto il resto nella medesima condizione *intrinseca*. Ciò è manifesto dalle allucinazioni dell' Angiolini, e dagl' intrighi del Rezzi che non ebbero altro fondamento.

Tutt' altro in quella vece è l' aspetto che per ogni imparziale estimatore delle cose prende una tal controversia, ove ora chiunque si faccia ad esaminarla col solo amore della verità. Egli può bensì comprendere, come si sia potuto anche da alcuni in buona fede muover dubbio o prenderne scandalo, ma in quanto alla cosa in se medesima, non vi ravvisa, nè può ravvisarvi altro che un disegno maraviglioso di Provvidenza, la quale a dispetto degli uomini congiurati contro di lei, conservava la Compagnia di Gesù intatta nelle sue istituzioni in un angolo dell'Europa, in una Regione scismatica, affinchè ivi lentamente svolgendosi quei semi ivi rimasti, potesse poi giunto il tempo stabilito negli eterni consigli, fruttificar di bel nuovo in mezzo alle rinnovellate ire degli empi, sotto lo sguardo vigile ed amoroso dei Romani Pontefici a bene delle anime in tutta quanta la terra.

CAPO XVIII.

Valore reale e valore chimerico del Breve di Clemente XIV.

A chiunque scevro di pregiudizi voglia esaminarlo, si presenta un fatto assai strano nella storia, per ciò che s'attiene

al celebre Breve « *Dominus ac Redemptor* » di Clemente XIV col quale fu soppressa la Compagnia di Gesù.

Vi ha da prima una schiera numerosa di scrittori, eterodossi, increduli, atei, notoriamente nemici della Chiesa cattolica. Essi non hanno per lei che odio e disprezzo, versano a piene mani sui Romani Pontefici ogni sorta di calunnie, di onte, di villanie, mostrano per ogni atto della loro suprema autorità esecrazione e abbominio. Ma non appena deggiono parlare di proposito o anche soltanto toccar di volo di questo Breve, cangiano modi e stile. Tutto diviene in esso grande, sublime, stupendo. Inneggiano alla veneranda maestà del Romano Pontificato, alla autorità divina del suo magistero, e per poco non ne fanno una dommatica definizione, cui in altre cose si pregiano di empiamente schernire e aver in non cale. Possibile che siano tutto ad un tratto trasnaturati e ridivenuti cattolici sviscerati? Se così fosse dovrebbero mostrarlo a molte altre prove. Eppure si rimangono empi e demoni in carne non meno di prima! Ammirazioni e lodi son queste, chi voglia riflettervi, che danno assai a pensare.

Ve ne ha poi degli altri, i quali in modi più coperti valgonsi di questo Breve. Essi, sia per isfogare rancori lungamente covati nell'animo, o per ira, gelosia, avversione, o per qualsivoglia altro fine, nemici alla Compagnia, sperando trovare in esso armi poderose a combatterla, tutti s'adoperano a farne un miracolo, un portento, uno stillato di tutto ciò che può imaginarsi di più perfetto. Uno di cotali entusiastici ammiratori fra i più recenti fu il Theiner [1] ed ora a lui si aggiunge il Chaillot. [2]

Egli è che in questo libro, per parlar solo di esso, si mostra in sommo grado irriverente verso la Sede Apostolica, e gli atti pontifici. Quando ne falsa il senso, quando li torce con ipotesi, congetture, presunzioni arbitrarie, assurde, con-

[1] Theiner op. cit. Vol. III nn. XXXVI segg.
[2] Pagg. 133-145.

traddittorie, a dimostrare il contrario di quel che dicono anche secondo autentiche dichiarazioni. Egli è che osa scrivere, che Paolo III ha approvato cose che non conosceva se non in confuso. Egli è che insinua che un atto del Papa in ciò che è mera disciplina ecclesiastica può esser *nullo* per difetto di giurisdizione, e ciò dopo le dommatiche definizioni del Concilio ecumenico Vaticano. Egli è infine che ripete fino alla nausea quella sciocca ed insieme scismatica spiegazione della Regola XVIII della Cancelleria che ho già molte volte confutata, costringendo ogni atto pontificio a passare sotto queste nuove forche caudine di giansenistica legalità. E dopo tutto questo il Chaillot è tenero e dilicatamente geloso di tutto ciò che riguarda il Breve di Clemente XIV! Anima pudibonda!

Ad udirlo, non è solo la fama di un Pontefice, è l'autorità del magistero del Vicario di Cristo, è la Chiesa stessa che verrebbe a scapitare, ove si dicesse che Pio VII ha ristabilita quella Compagnia di Gesù che Clemente XIV aveva distrutta. Egli osa fare un analisi del Breve di Clemente XIV la quale travisa compiutamente l'indole e la natura di quel venerando atto pontificio. Dico venerando, col più intimo convincimento e la riverenza più illimitata.

Il Breve « *Dominus ac Redemptor* » è un atto di quell'universale giurisdizione, cui, come ogni altro membro o parte della Chiesa, sono gli Ordini regolari pienamente sottoposti. Come essi non hanno vita, organismo, azione che per l'autorità della Sede Apostolica, così tutto in loro cessa e viene distrutto, allorchè essa giudica che più non debbano esistere nella Chiesa. Clemente XIV giudicò nella sua coscienza di Pontefice cui solo Dio può investigare, che così convenisse fare riguardo alla Compagnia di Gesù e con quel Breve la estinse. Quanto era in lei, tutto fu, per l'autorità di quel Breve, distrutto. Il corpo della Compagnia, il suo codice legislativo, il suo organismo, il suo governo, i suoi privilegi, la sua azione, tutto. È pago il signor Chaillot? Se non

vuol altro, non occorre che lo dica e lo ripeta a dritto e a rovescio come fa nel suo libro, per puntellare i suoi paralogismi e le sue contraddizioni. In ciò, mi ha consenziente in guisa che nulla più può desiderare.

Ma quella medesima autorità pontificia era in Pio VII, per ristabilire nella Chiesa, quando nella sua coscienza di Pontefice lo giudicasse conveniente, ciò che Clemente XIV aveva abolito. Come la Compagnia di Gesù riguarda con sommo rispetto il Breve di Clemente XIV, così il Chaillot e la turba dei nostri nemici, riguardino con pari riverenza l'operato da Pio VII. Con ciò tutto sarà finito.

Ma in quella vece il Chaillot pretende di fare del Breve di Clemente XIV ciò che non è, e non può essere. Egli oltre il valore *reale*, vuol attribuire a quel Breve un valore *chimerico*. Questa chimera, io la rigetto. Io non ho dunque innanzi a me che il solo Signor Chaillot, il quale intinta la penna nel fiele, scrive contro quella madre di cui son figlio, pagine piene di calunnie, di menzogne, di fantasticherie a proposito del Breve di Clemente XIV. A lui solo debbo rispondere e a lui solo rispondo. Ciò valga a prevenire tutti gli scandali farisaici o puerili nella presente trattazione.

La prima cosa che osservo nell'analisi che fa il Chaillot del Breve Clementino è che egli tace affatto, ciò che è fondamentale ed essenzialissimo, cioè che esso non è una sentenza *giudiziaria* ma un provvedimento ossia una determinazione che prende la Suprema autorità per ragioni di prudenza a lei note, esercitando quella *pienezza di potestà che compete al Pontefice*, come Vicario di Cristo. Che sia così, basta leggerlo. Infatti dopo di avere dal paragrafo primo al decimo quarto, ricordati altri esempi di Romani Pontefici che distrussero colla loro autorità altri Ordini regolari ed Istituti, nel paragrafo decimo quarto dice così:

« *In his vero omnibus decernendis perficiendisque, satius semper duxerunt praedecessores Nostri ea uti consultissima agendi ratione, quam ad intercludendum penitus aditum animorum con-*

tentionibus, et ad quaelibet amovenda dissidia vel partium studia magis conferre existimarunt. Hinc molesta illa ac plena negotii praetermissa methodo, quae in forensibus instituendis iudiciis adhiberi consuevit, prudentiae legibus unice inhaerentes, ea potestatis plenitudine, qua *tanquam Christi in terris Vicarii ac supremi christianae reipublicae moderatores amplissime donati sunt,* rem omnem absolvendam curarunt, quin regularibus Ordinibus suppressioni destinatis, veniam facerent et facultatem, sua experiendi iura, et gravissimas illas vel propulsandi criminationes vel caussas amoliendi, ob quas ad illud consilii genus suscipiendum adducebantur. »

Il Chaillot nella sua analisi agli articoli 1-16 mette quali furono gli Ordini soppressi ma non dice *sillaba* di questo articolo 14 che espone il *modo* tenuto nel sopprimerli. Fu omissione inavvertita? Glielo dirà la sua coscienza.

Ora ogni provvedimento che si prende in cotal guisa dall' autorità suprema, ed ha per sua regola le leggi della prudenza, è una di quelle che a giorni nostri diconsi *disposizioni prese in via amministrativa.* E cotali provvedimenti hanno questi caratteri essenziali. Primieramente essi non determinano se quelle cagioni o espresse o anche taciute che muovono l'autorità ad agire così, abbiano o no la qualità di reato, quindi da essi non si può inferire se l'esistenza di tali cagioni sia imputabile a coloro che sono colpiti. In secondo luogo, cotali provvedimenti sono essenzialmente relativi, anche nell'ipotesi che siano giustissimi, cioè dipendono quasi totalmente dalle circostanze. In terzo luogo, essi non possono conseguentemente essere norma generale, di guisa che non possano con ogni ragione e con tutta prudenza, ove si giudichino esistere sufficienti motivi, annullarsi. In quarto luogo essi sono quindi essenzialmente temporanei di guisa che se durano, ciò non sia se non perchè si giudica convenir che così si faccia, non perchè vi sia una ragione di giustizia legale che lo prescriva.

Questi essenziali caratteri dovendosi dunque rinvenire nel

Breve di Clemente XIV, in forza dell'essenza di quell'atto di autorità pontificia che esso esprime, ne consegue:

1.° Che tutto ciò che in esso si dice riguardo alla Compagnia di Gesù, anche nell'ipotesi che esprima le sole cagioni per le quali nella sua prudenza giudicò il Pontefice unico rimedio l'abolizione, *esclude positivamente ogni determinazione di reato*, di guisa che non si può *nè con giustizia nè con verità* dire, che la Compagnia fu colpevole in ciò che diede *occasione* a sopprimerla.

2° Nel fatto poi della Compagnia, tutte quelle cose che diconsi nel Breve occasione di lamenti, di controversie, di turbamenti, essendo state o concedute immediatamente dalla S. Sede, come i privilegî, o espressamente approvate da Lei, come le Costituzioni, ed escludendosi il reato, neppur può dirsi che vi sia stato vizio nel modo di usarne.

3° Tutto dunque si riduce ad esporre un semplice fatto, senza determinare se legittimo ovvero da imputarsi alla calunnia, all'invidia, alla malvagità.

4° Quindi da questo Breve la Compagnia non apparisce nè rea nè innocente, e conseguentemente, non si può determinare se quelle cose che diedero occasione alla sua abolizione fossero un bene o un male.

5° Ciò acquista maggior forza da ciò, che se alcuni Pontefici vollero mutar in essa alcuna cosa, altri in maggior numero quelle stesse cose approvarono e confermarono, ed alcuni, come Gregorio XIII, Gregorio XIV, Paolo V. Clemente XIII, appunto perchè erano più accanitamente contraddette e osteggiate. Di tutto ciò rende testimonianza lo stesso Breve.

6° Quindi consegue che se vi è documento inetto a provare non solo che quei privilegi o quella forma speciale che ha la Compagnia fossero un male in se medesimi, il che è assurdo, ma anche che fossero male adoperati, se dico, vi ha documento inetto a provarlo, è proprio questo Breve.

7° Quindi s' intende con quanta ragione e prudenza, dopo esposte tutte queste *occasioni*, si dica nel Breve (§ 26). « *Tot itaque, ac tam necessariis adhibitis mediis, divini Spiritus, ut confidimus, adiuti praesentia et afflatu, nec non muneris Nostri compulsi necessitate, quo et ad christianae reipublicae quietem et tranquillitatem conciliandam, fovendam roborandam, et ad illa omnia penitus de medio tollenda,* quae eidem detrimento vel minimo *esse possunt, quantum vires sinunt, arctissime adigimur; cumque praeterea animadverterimus praedictam Societatem Iesu uberrimos illos amplissimosque fructus et utilitates afferre amplius non posse, ad quos instituta fuit,* a tot praedecessoribus nostris approbata ac pluribus ornata privilegiis, *imo fieri vix aut nullo modo posse ut ea incolume manente,* vera pax ac diuturna Ecclesiae restituatur; his propterea gravissimis adducti caussis aliisque pressi rationibus, quos et prudentiae leges et *optimum universalis Ecclesiae regimen nobis suppeditant* ALTAQUE MENTE REPOSITAS SERVAMUS *etc.* »

Sarebbe dunque falso e temerario affermare che quelle sole *occasioni* di lamenti etc. furono ciò che mossero il Pontefice a questo atto augusto della sua autorità. Imperocchè altre gliene suggerivano le leggi della prudenza, e l'ottimo reggimento della Chiesa universale, *che egli gelosamente serbava nel sacro petto pontificale.*

8° Se vi è quindi atto essenzialmente relativo, personale, e però soggetto ad apprezzamenti diversi è questo. Basterà infatti che un altro Pontefice giudichi per le ragioni medesime, che convenga ristabilire ciò che fu distrutto, non avendosi prova nè di reità intrinseca della cosa stessa, nè dell'uso men retto fattone, e con pari sapienza, prudenza, cura del bene della Chiesa ristabilirà, come fece appunto Pio VII, la Compagnia.

9° È dunque non solo falsa ma ridicola, quell'impossibilità che discopre il Chaillot, che Pio VII abbia potuto

operar diversamente da Clemente XIV, col ristabilire la Compagnia con quella forma sua propria e con quelle leggi che essa aveva prima che venisse da quello abolita.

Infatti ciò non può dedursi da un *reato* che, *in forza del Breve*, come dissi, non può provarsi. Nè parimente dedursi può dalle turbolenze e lamenti cui diede occasione la Compagnia, perchè ammesso anche tutto come vero, non constando nè della reità intrinseca delle cose, nè dell' uso meno retto di esse, non rimangono che le particolari circostanze essenzialmente mutabili.

È dunque attribuire un valore non *reale* ma *chimerico* al Breve di Clemente XIV, il dire essere impossibile che Pio VII abbia ristabilito ciò che Clemente XIV aveva distrutto.

Stabilite così le cose secondo i retti principii e la verità, è facile il fare il giudizio che meritano queste proposizioni del Chaillot intorno al Breve di Clemente XIV.

« Noi non possiamo prendere altra guida (nel ricercare « le cagioni della soppressione) che il Breve stesso di Cle- « mente XIV. Sarebbe temerario di allegare altre ragioni « diverse da quelle che egli espose nelle considerazioni « (considerants) della sua sentenza. »

Questo è *manifestamente falso*. Ho citate le parole del § 26 in cui si dice che vi erano anche *altre ragioni, chiuse nel petto pontificio*. Quindi anche nella fine del Breve si vieta *sotto pena di scomunica* « *ne defendere audeant, impugnare, scribere vel etiam loqui de huiusmodi suppressione deque eius causis et motivis, quemadmodum nec de Societatis Instituto, regulis, Constitutionibus, regiminis forma aliave de re quae ad huiusmodi pertinet argumentum etc.* » (§ 36). Il Chaillot colla *sua solita buona fede* dal § 34 salta nella analisi al § 39 e la ragione è perchè le parole da me citate del Breve sono la perentoria condanna di tutti i suoi paralogismi. Infatti tutto il suo ragionamento è questo:

La cagione della soppressione furono i privilegi e soprat-

tutto la forma speciale dell'istituto della Compagnia, perchè da ciò vennero tutti gli scompigli lamenti dissidii etc.

Dunque Pio VII non potè ristabilire una cagione di tanti mali.

Ora Clemente XIV appunto per evitare che l' Istituto della Compagnia, la sua forma di governo etc. fossero biasimati come cagione di que'mali, fe' quel divieto. Dunque il Chaillot è confutato da quel Breve medesimo su cui vuole appoggiarsi.

Quindi non è che un grande sproposito, per non usar altra parola, questa proposizione con cui comincia la terza parte, che riguarda il ristabilimento della Compagnia sotto Pio VII.

« La dignità della Santa Sede e la venerazione che esige « la memoria dei Sommi Pontefici, ci assicurano che gli atti « di Pio VII e di Leone XII intorno al ristabilimento dei « Gesuiti, non possono contradire assolutamente ed aperta- « mente il Breve « *Dominus ac Redemptor* » che abolì la « Compagnia. »

Per chi scrive il Signor Chaillot? probabilmente per gli abitatori del mondo della luna. Si domanda: Clemente XIV, non ha forse annullato quello che diciannove papi aveano approvato? Ha mancato con questo forse al rispetto e alla venerazione dovuta alla loro memoria? Dunque se Pio VII ha ristabilito quel che Clemente XIV avea distrutto, non vi è nulla a ridire.

E tanto basti del Breve di Clemente XIV.

CAPO XIX.

Considerazioni del Chaillot intorno alla costituzione della Compagnia di Gesù.

Assai brevemente dopo tutto quello che siam venuti fin qui dicendo, ci trarrem fuori da quell'informe congerie di cose estranee all' assunto, di sofismi, di false supposizioni,

che formano la quarta parte del libro del Chaillot che egli intitola: « *Considerazioni intorno all'organismo dei Gesuiti.* »

E possiamo farlo assai agevolmente distinguendo tre quistioni totalmente tra loro diverse, cioè di *mera possibilità, di fatto giuridico, di apprezzamento subbiettivo.* La prima è di *possibilità,* cioè se quella forma speciale che ha nel suo organismo la Compagnia sia talmente necessaria alla perfezione di un ordine religioso, che non possa darsene un'altra di eguale o maggior perfezione. Posta così tal quistione, è evidente che sarebbe ridicolo asserire una tale necessità, e negare che possa aversi con altra forma un organismo di eguale o eziandio maggior perfezione.

Oltrechè il fatto di tanti altri illustri e venerandi Ordini Regolari che si reggono con altre leggi lo dimostra, il campo dei possibili è così vasto, che sarebbe massima stoltezza lo specolare oziosamente in quale forma s' avrebbe l'ottimo. Per quella parte adunque, e non è la minore, in cui il Chaillot reca esempi di altre forme che adoperano altri Ordini Regolari, o Congregazioni, nulla abbiamo a ridire, senonchè abbiamo la massima riverenza e cordiale simpatia come per coloro che professano tale forma di vita così per quella forma medesima. Tuttociò adunque non fa nulla allo scopo che ci siamo proposti nel confutarlo. É uno sfoggio di superflua erudizione, non sempre esatta, e null'altro.

L'altra quistione è *di fatto,* e *fatto giuridico* ed è se l'attuale Compagnia di Gesù possa con *titolo giuridicamente valevole* esistere nella Chiesa, con quella speciale forma che è espressa nelle Costituzioni di S. Ignazio, e colla quale legalmente esisteva quando fu abolita da Clemente XIV. E perchè il Chaillot non possa darmi taccia di adoperare parole indeterminate a produrre studiatamente confusione a mio pro, prendo da lui gli elementi di cotale forma particolare, quali appunto toglie a considerarli nella quarta parte.

Essi sono, la diversa natura dei voti — la distinzione dei

gradi — la vera giurisdizione canonica — la convocazione indeterminata delle Congregazioni generali — il Generale a a vita — l'esclusione del sistema capitolare ed elettivo.

A questi capi uno ne aggiunge in fine col nome di *Varia,* cui converrebbe più quello di *Caos*, così vi quadra a capello:

« *Frigida pugnabant calidis humentia siccis.*
« *Mollia cum duris sine pondere habentia pondus* » [1]

perchè vi è un po di tutto fuorchè una regola di ordine qualsiasi.

Ora nel corso di questo libro io ho dimostrato due cose: Primo, che ognuno di questi punti non solamente fu approvato dai Sommi Pontefici in quella generale conferma che essi fecero dell'istituto della Compagnia, ma fu anche esplicitamente e talora con intere Costituzioni Apostoliche approvato e confermato dai medesimi. Secondo, che nel dare cotali conferme ed approvazioni, i Sommi Pontefici dichiararono di approvare e confermare ciò che era stato approvato e confermato da Paolo III e che da S. Ignazio Fondatore della Compagnia era stato messo nelle sue Costituzioni. Infatti ciò che riguarda la diversa natura dei voti, e la distinzione dei gradi, è esplicitamente approvato e confermato da Giulio III, Gregorio XIII, Gregorio XIV; l'esclusione del sistema capitolare per il governo ordinario della Compagnia, da San Pio V; l'esclusione delle Congregazioni Generali da convocarsi a tempi determinati da Benedetto XIV; l'esenzione dall'immediata giurisdizione dei Vescovi, oltre essere implicita nella natura di vero Ordine Regolare, è esplicitamente ricordata da Gregorio XIII; il generalato a vita da Paolo V. Tutto questo è già stato ai suoi luoghi dimostrato. Ne siegue adunque che l'antica Compagnia possedeva tutte queste cose in forza di un titolo giuridicamente valido, il

[1] Ovid. Metam. Lib. I.

quale per le dichiarazioni autentiche dei Sommi Pontefici risaliva alle sue origini, e all'essenza del suo istituto come fu espressa da S. Ignazio nelle Costituzioni e approvata e confermata da Paolo III. Di modo che la Compagnia dalla sua origine fino alla sua abolizione non ha mai esistito se non in questa forma determinata.

Ora ho altresì dimostrato che, tolti *alcuni privilegî speciali*, Pio VII ha ristabilito la Compagnia in quel modo medesimo, con quella medesima forma ed essenza con cui esisteva prima dell'abolizione fatta da Clemente XIV.

Questo ho dimostrato così dalla Bolla medesima di Pio VII come dalle dichiarazioni autentiche di quanti Pontefici furono suoi Successori fino a questo giorno, i quali non in un modo qualunque ma esplicitamente in più occasioni, si espressero di riconoscere in lei questa forma medesima. Dunque anche la Compagnia ristabilita da Pio VII possiede al presente tutte queste cose accennate, per cui differisce dagli altri Ordini Regolari, in forza di un titolo pienamente e giuridicamente valido.

Da ciò inferisco che anche la seconda quistione la quale è quistione di fatto, e fatto giuridico, dee risolversi pienamente in favore dell' attuale Compagnia di Gesù contro le assurde e temerarie imputazioni del Signor Chaillot [1].

Rimane una terza questione la quale è, se mi è lecito dir così, una questione di *apprezzamento subbiettivo*, cioè se sieno commendevoli queste speciali prescrizioni, riguardate in se medesime, che S. Ignazio stabilì nel fondare la Compagnia e i Sommi Pontefici approvarono.

[1] Non deve quindi attribuirsi ad altro che ad una temeraria supposizione ingiuriosa più che ad ogni altro alla Sede Apostolica, quel ripetere che fa più volte in questa quarta parte il Chaillot, dovere la Compagnia formarsi un nuovo Codice legislativo in armonia colla sua nuova condizione di esistere quale fu stabilita da Pio VII. Ciò suppone che quello che essa ora ha col pieno ed espresso consenso della S. Sede non sia legittimo, nè legale. Ciò più che alla Compagnia è, come io diceva, un' ingiuria scagliata contro la Sede Apostolica,

Noto da prima essere inaudita temerità, che un semplice privato si eriga a giudice di quello, che un Santo ha prescritto a quell'Ordine che per una speciale provvidenza di Dio era destinato a fondare nella Chiesa, e molto più di quello che i Romani Pontefici Vicarii di Gesù Cristo, non solo approvarono e confermarono, ma eziandio come per es. Gregorio XIII riconobbero essere stato stabilito da Sant'Ignazio per una speciale ispirazione di Dio.

Ecco infatti, come parla Gregorio XIII nella sua Costituzione. « *Quanto fructuosius* » altrove citata: « *Quapropter Societatis corpus in sua membra ordinem et gradus idem Ignatius* divino instinctu *ita duxit disponendum ut etc.* » le quali parole mostrano in qual concetto avessero i Romani Pontefici quelle speciali prescrizioni che, a differenza degli altri Ordini Regolari, S. Ignazio avea posto nel suo Istituto.

È dunque inaudita temerità che un semplice privato, si chiami pure canonista, si eriga a giudice, o meglio a critico intemperante di ciò che non conosce sufficientemente, che anzi per la maggior parte non conosce per nulla, giacchè intorno all'istituto della Compagnia, il Chaillot si dimostra del tutto ignaro, e ne ho recato molte prove.

Avendo adunque per encomiare ciò che egli critica, l'autorità non solo di un Santo, che ne fu l'Istitutore, ma l'autorità veneranda di tanti Sommi Pontefici che l'approvarono, non ho alcuna necessità di combattere direttamente gli errori e le arbitrarie congetture del Chaillot, in coteste sue osservazioni.

Solo per dare un saggio del modo profondo, e soprattutto conforme alla verità con cui procede, noto da ultimo alcuni dei principali errori che si contengono in questa quarta parte del suo libro.

Nel Capo I. intitolato « *Regola dei Gesuiti* » ammette come certo ciò ch' è pienamente falso, come ho a suo luogo dimostrato (V. Capo IV, pagg. 30-43) che la prima *formola* dell' Istituto sia la regola primitiva di S. Ignazio, di cui parla

Pio VII; e che tutto il resto come fu soppresso, così tale rimanga ancora. Siccome il Chaillot torna quì a rifriggere che Pio VII colla Bolla « *Sollicitudo* » non ha ristabilito la Compagnia di Gesù in quella forma con cui esisteva prima della sua abolizione, voglio quì inserir per intero un Rescritto di Leone XII che è una *dichiarazione autentica*, del vero senso della Bolla di Pio VII ed è un' *esplicita conferma* di ciò che disse quel Pontefice in altri Brevi da me a suo luogo allegati (pag. 167). Questo Rescritto che quì soggiungo è in risposta alla domanda fattagli da un Vescovo inglese intorno a tale materia, ed è autografo:

Rescriptum LEONIS XII quo declaratur PP. Societatis in Anglia iisdem frui privilegiis quibus reliqui ordines Religiosi; et Constitutionem Pii VII. « Sollicitudo » *vim habere etiam in Anglia quoad omnes effectus spirituales et canonicos.*

Beatissime Pater

D. Augustinus Baines Episcopus Sigensis R. Bernardini Colligridge Episcopi Thespiensis in districtu occidentali Angliae Vicarii Apostolici Coadiutor, suo suique Coadiuti nomine humiliter Sanctitati Vestrae exponere audet, sibi persuasum esse, religioni plurimum profuturum, si liceret Societati Iesu in Anglia suis privilegiis spiritualibus et canonicis, tamquam vero Ordini Religioso gaudere non secus ac coeteri Ordines Religiosi ibidem constituti suis respective privilegiis perfruuntur.

Sed obstant quaedam Eminentissimorum epistolae ad quosdam Vicarios Apostolicos in Angliam missae, scilicet, una Emi Cardinalis Borgia data die 3 decembris 1803, altera Emi Card. Litta die 2 decembris 1815 scripta; tertia vero Emi Card. Consalvi data die 18 aprilis 1820: ex quibus epistolis dubitatum est a nonnullis, si Vicariis apostolicis liceat sine nova autorizatione S. *Sedis supradicta privilegia admittere.*

Ex memoriali ab Oratore una cum praesenti supplicatione Sanctitati Vestrae exhibito, praesumit dubia supradicta nullo solido fundamento niti. Proinde Sanctitatem Vestram humillime

implorat, omne dubium de medio tollere, simpliciter declarando Constitutionem « Sollicitudo » *a Pio VII. s. m. promulgatam vim habere in Anglia quoad omnes effectus spirituales et canonicos ita, ut singulis Vicariis apostolicis liceat eiusdem Societatis alumnos in Anglia seu alibi professos, ad Ordines Sacros titulo religiosae paupertatis promovere, caeterisque privilegiis spiritualibus et canonicis gaudere permittere, quibus reliqui Ordines religiosi ibidem gaudent, supradictis litteris ceterisque quibuscumque non obstantibus.*

Quare etc.

Rescriptum SS. D. N.

Praesenti rerum statu perspecto, annuimus petitioni Oratoris et Episcopi thespiensis in districtu occidentali Angliae Vicarii Apostolici, cui additus est Coadiutor, declarantes, Constitutionem s. m. Pii PP. VII praedecessoris nostri incipientem « Sollicitudo omnium Ecclesiarum » *etiam in Anglia vim habere quoad omnes effectus spirituales et canonicos, ita ut Venerabilibus fratribus nostris in Anglia Vicariis Apostolicis liceat alumnos Societatis Iesu, quocumque ex loco ii sint, ad sacros Ordines titulo religiosae paupertatis promovere, ac sinere, ut eadem Societas omnibus fruatur privilegiis spiritualibus et canonicis ad formam Brevis fel. record. Benedicti XIV itidem praedecessoris nostri, quibus reliqui Ordines religiosi in Anglia ipsa fruuntur, decretis et litteris apostolicis, aliisque etiam speciali et individua mentione dignis, in contrarium facientibus, quibuscumque non obstantibus; eidem Oratori facultatem tribuimus, ut mentem hanc nostram, prout expedire in domino duxerit, iisdem Venerabilibus fratribus nostris Vicariis Apostolicis notam faciat.*

Datum Romae ad Vaticanum die prima anni 1829.

LEO PP. XII.

Sumptum ex originali manu propria Sanctissimi scripto et signato, nobis exhibito, et Oratori restituto, cum quo collationatum concordat.

Hac die 8 Ianuarii 1829.

✠ *loco sigilli.* C. Card. Guerrieri Gonzaga.

Nel Capo II ripete la falsità che non vi è attualmente nella Compagnia la solenne professione, la distinzione dei varii gradi, nè hanno maggiore forza legale i voti semplici che insieme colla professione solenne, si fanno dai Professi della Compagnia. Ora essendo la Compagnia riconosciuta anche in questi tempi come vero Ordine Regolare cioè di voti solenni, ed avendo la S. Congregazione di Propaganda sotto Pio IX chiesta espressamente la dispensa per i Professi della Compagnia creati Vicari Apostolici, da uno di questi voti semplici dei Professi, è chiaro che anche attualmente la S. Sede li riconosce in vigore. Parimente avendo il sommo Pontefice Pio IX a quei due membri della Compagnia che volle innalzare alla dignità di Cardinali di Santa Chiesa, imposto speciale precetto di obbedienza, conforme al voto semplice che di ciò fanno i Professi della Compagnia, anche ciò prova che questi voti sono riconosciuti in lei come pienamente validi. Tutto ciò adunque che a questo riguardo dice il Chaillot è un cumulo di falsità.

Nel Capo III nega all' attuale Compagnia la *vera* esenzione dalla giurisdizione immediata dei Vescovi. Ma il Breve di Gregorio XVI, la lettera di Pio IX all'Arcivescovo di Parigi, e la recente costituzione di Leone XIII, che ho altrove allegati, (Capo XII, pagg. 168 segg.) convincono il Chaillot di manifesto errore.

Nel Capo IV parla della convocazione normale, e periodica dei Capitoli generali, e pretende che l'attuale Compagnia sia in ciò soggetta al diritto comune prescritto in forza del Concilio di Trento. Ora essendo certo che ciò non si fa in forza delle medesime Costituzioni di S. Ignazio, e la Compagnia ristabilita reggendosi con quelle per espressa autorità della Santa Sede, ne siegue essere al tutto ridicolo quanto a questo proposito dice il Chaillot. Tuttavia è bene presentare ai lettori per loro edificazione questo tratto del Chaillot, il quale è ivi posto come una teoria generale.

« Il Nostro Signore G. Cristo promette di essere in mezzo

« di quelli che sono radunati in suo nome. Questa promessa « riguarda *tutte* le assemblee del Clero Secolare o Regolare.

« Quantunque gli Apostoli fossero personalmente infallibili « essi celebrarono il Concilio di Gerusalemme; *essendosi dati « a fare quell' esatta ricerca di cui parla lo Scrittore ispirato,* « essi comandarono in nome dello Spirito Santo.

« L'assistenza divina è promessa in modo particolare alla « radunanza personale dei membri del Collegio. Sebbene il « Vescovo sia informato dalle relazioni dei Vicarî foranei e « dei testimoni Sinodali, e oltre l' ispezione ch' egli fa per « se medesimo nelle visite annuali, i SS. Canoni prescrivono « l' annuale convocazione del Sinodo Diocesano.

« Sarebbe al tutto ridicolo, che un Vescovo trascurasse « di adunare il suo Sinodo, col pretesto che i Parrochi gli « scrivono frequentemente e che l'adunanza sinodale è inutile.

« L'assistenza divina non può essere comunicata e spedita « per mezzo della valigia postale ». (Pagg. 268, 269).

Per chi sa leggere, come suol dirsi, fra le linee, vi è in tutto questo tratto molto da edificarsi, in quell' amalgama di Concilii Ecumenici, Assemblee del Clero Secolare e Regolare, Sinodi Diocesani, messi tutti in un fascio senza nessuna distinzione e in quella generale affermazione, che la promessa della speciale assistenza divina si estende a tutte egualmente.

Soprattutto poi non potrà non sentirsi un odore assai acuto del Conciliabolo di Pistoja, in quell'idea che si dà del Sinodo Diocesano, e della relazione del Vescovo ai Parrochi in esso, quasi i membri del Clero inferiore siano nel Sinodo veri giudici col Vescovo. Volli solamente notarlo, per far vedere con quali ambiguità, a dir poco, parli il Chaillot in cose gravissime. Ma ciò non appartiene direttamente al mio scopo.

Nel Capo V parla del Generalato a vita ch'è nella Compagnia, pretendendo che non è legale ciò che ora in essai si fa a questo riguardo.

Rispondo che siccome una tal cosa si è sempre fatta e si

fa per autorità della S. Sede, che l'ha sempre riconosciuta come legittima, è una temerità inaudita il dire che è contro ogni legalità. Quindi anche questo si deve aggiungere agli errori del Chaillot.

Nel Capo VI finalmente parla del sistema capitolare per le elezioni dei Superiori, e fra gli altri errori dice che la Regola primitiva di S. Ignazio non da al Generale questo potere di nominare i Superiori. Ora ho dimostrato al suo luogo colle Bolle di Gregorio XIII, Gregorio XIV, Paolo V, per citare questi soli, ch'essi esplicitamente dichiarano che ciò si contiene nell'istituto come fu fatto da S. Ignazio, e approvato da Paolo III.

Non credo poi di dover aggiungere nulla per confutare ciò che riguarda la Compagnia, in quel capo che il Chaillot intitola *Varia* nel quale parla un po' di tutto. Perchè riguardo alla Compagnia la cosa è molto semplice, cioè essa si regola secondo tutto ciò che si contiene nel suo istituto approvato dalla S. Sede, eccetto in quelle cose in cui fu specialmente ad esso derogato. Quindi tutta quell'erudizione di cui fa sfoggio il Chaillot a proposito dell'uno o altro istituto Regolare, non ha alcuna relazione con ciò che riguarda la Compagnia eccetto, come dissi, in quelle cose nelle quali la S. Sede ha stabilito una norma particolare. Con ciò parmi avere pienamente risposto a quanto dice il Chaillot in questa IV parte del suo libro, distinguendo in essa una quistione di possibilità cioè di una maggiore perfezione, quistione pienamente superflua: una quistione di fatto giuridico, la quale si risolve tutta in favor della Compagnia, in quanto cioè essa con un titolo giuridicamente valido ha anche al presente quella forma speciale di organismo, di governo, di azione che le dà un essere e forma sua propria a differenza degli altri Ordini Regolari: finalmente una quistione di apprezzamento subbiettivo la qual mostra solo in chi l'ha fatto una grande ignoranza intorno alle cose della Compagnia, e una pari temerità nel criticarle.

CAPO XX.

Caratteri generali del Libro del Chaillot — Conclusione.

Dopo tutto ciò che ho dimostrato di ciascheduna delle parti del libro del Chaillot, mi è lecito porre sott' occhio al lettore i generali caratteri che gli danno a dir così la sua propria fisonomia. Avendo io già distesamente provato ciò che qui dovrò ricordare, mi basterà il farne solamente menzione.

Il primo carattere del Libro « Pio VII e i Gesuiti » è fuor d'ogni dubbio, un'opposizione manifesta, totale, arditissima, alle Costituzioni pontificie le quali riguardano l' istituto della Compagnia.

Ho dimostrato citando i testi medesimi, che non vi è Costituzione pontificia da Paolo III a Leone XIII, che si riferisca in qualche modo all' istituto della Compagnia, la quale non dica precisamente l'opposto di quel che dice il Chaillot.

L'opposizione adunque è totale e manifestissima. Aggiungo ch'essa è arditissima, sia per la temerità con cui si fa lecito d'interpretare a capriccio le Bolle pontificie, intromettendovi congetture, ipotesi prive di ogni ragionevolezza, e molte volte contraddittorie, sia coll' adoperare generalmente nell'interpretazione il metodo dei Protestanti. Imperciocchè in quella guisa che i Protestanti a torcere la Bibbia ai loro errori, pretendono d'interpretarla a capriccio indipendentemente dal magistero della Chiesa, dalla tradizione, dal consenso dei Padri; così il Chaillot nell' interpretare le Costituzioni pontificie, non si cura di ricercare altro che il senso materiale della parola, senza por mente se esistono già autentiche dichiarazioni, o se altri documenti indubitati e la stessa storia siano contrarii alle sue arbitrarie interpretazioni.

Ne ho dato un esempio luminoso a proposito del Concilio di Trento. Che anzi questa assurda maniera d'interpretazione giunge a tanto da fargli ammettere le più palpabili contradizioni. Così p. es. non trovandosi nella prima Bolla di Paolo III chiamata la Compagnia col nome di Religione, se ne vale per insistere che un tal nome indica soltanto un Ordine Regolare propriamente detto, e quindi tale non essere la Compagnia approvata da Paolo III. Siccome poi questo nome le è dato nella Costituzione ultima di Paolo III egli non ne dice parola, e tira innanzi. Molti sono i luoghi nei quali cade in simili contradizioni, e li venni a mano a mano notando nel corso del libro, come per esempio riguardo all'approvazione delle Costituzioni, al privilegio dell'esenzione, alla forma speciale dell'istituto della Compagnia e altri punti rilevantissimi. Se vi è dunque libro il quale abbia per suo distintivo carattere l'opposizione ai giudizî e agli atti della Sede Apostolica e quindi mostri per l'autorità di quella la massima irriverenza, è il libro del Chaillot.

Pari al poco rispetto verso la Sede Apostolica, se non anzi maggiore è l'ostilità incessante, astiosa, che traspare da ogni pagina del suo libro contro gli Ordini Regolari.

Tutta la prima parte la quale sembra una semplice disquisizione storica sull'origine e lo svolgimento del diritto privilegiato degli Ordini Regolari, è un' insinuazione continua che cotali privilegi e soprattutto quello dell' esenzione ridondano piuttosto in male che in bene della Chiesa, e che però sarebbe oltremodo desiderabile che essi venissero annientati. Ciò che è più strano è che questa parte, come accennai a suo luogo, è tolta quasi tutta dal commentario dottissimo del De Buck, scritto appunto per giustificare e difendere un tal privilegio nell'occasione del Concilio Ecumenico Vaticano. Il Chaillot prese da quel libro le obbiezioni, nominatamente quelle tolte da S. Bernardo, senza punto curarsi delle risposte che ivi si trovano. Questa ostilità verso gli Ordini Regolari parrebbe a prima vista dover ri-

conoscere per sua cagione, un grande rispetto e un grande amore per i diritti della Giurisdizione Episcopale. Tuttavia è lecito dubitare, se sia propriamente lo scopo del Chaillot quello di difendere i diritti dei Vescovi contro i Regolari, o di criticare la S. Sede che li ha conceduti.

Lasciando stare che non vi è tra l'una e l'altra cosa rettamente intesa opposizione veruna, e che negli Ordini Regolari non v'è e non vi può essere altro che una somma riverenza per l'episcopale dignità e autorità, è chiaro che il modo tenuto dal Chaillot suppone tali principii la cui conseguenza conduce all'annientamento come dell'autorità pontificia così dell'autorità episcopale.

Appena poi uopo è qui notare che questa ostilità, riveste una forma di accanimento assai strano quando essa ha per iscopo la Compagnia di Gesù. Qualunque esser ne possa la cagione, questa avversione alla Compagnia, la quale pure in altri tempi non gli fu tanto invisa, si manifesta da parecchi anni in molti modi, di guisa che quest'ultimo libro dee aversi come una delle tante forme con cui il Chaillot hà preso a combattere la Compagnia di Gesù.

Già « nell'*Avenir Catholique* » Giornale pubblicato sotto la direzione dell'allora Mons. Chaillot negli anni 1869 e 70 questo accanimento contro la Compagnia si mostra palesemente. [1]

Egli giunge a trovar da dire qualche cosa a disfavore dei Santi che illustrano la Compagnia. Insinua per esempio che se la causa di Canonizzazione di S. Ignazio, si fosse dovuta trattare dopo i decreti di Urbano VIII non avrebbe forse avuto esito felice. In un altro articolo si studia di provare non esservi alcuna relazione fra la Compagnia e la Divozione del Cuor di Gesù temendo quasi che l'aver la Beata Margherita Maria Alacoque in modo speciale avuto dai PP. della Compagnia e sopra tutto del Ven. P. De la

[1] Vedi Ann. 1870, pag. 530, segg. 550, 562, etc.

Colombiere, efficacissimo indirizzo ed aiuto possa ridondare a qualche onore di quella. In un'altro, mentre dice con ironia troppo manifesta, di voler difendere la Compagnia dall'accusa di soverchia influenza, accumula in poche pagine tutto ciò che si può dire per denigrarla e deprimerla, rispetto alla virtù, alla scienza, alle opere a gloria di Dio e bene delle anime, insomma a tutto ciò che può considerarsi in un Ordine Regolare.

Da questo spirito è nato il libro « Pio VII e i Gesuiti. »

In esso, questo accanimento si mostra anche in ciò che il Chaillot vi ha introdotto, quantunque alieno in tutto dal suo scopo: come sono le calunnie, e perfide insinuazioni che i più fieri nemici della Compagnia pubblicarono contro di lei. Vi sono alcune cose nel libro del Chaillot che non avendo alcuna attinenza col suo libro, si direbbe non abbiano altro scopo che creare invidia alla Compagnia.

Tale è il mettere accuse gravissime senza prova alcuna, lasciando il lettore per lo meno incerto, se esse siano vere o false.

Tale il ricordare, parlando delle costituzioni della Compagnia, non una, ma più volte, come notai altrove, le società segrete, volendo quasi indicare esservi nella Compagnia una tendenza a quel modo di operare subdolo e misterioso proprio di tali società. So che sono molti che danno alla Compagnia questa accusa, ma se il Sig. Chaillot voleva aggiungersi ad essi, la lealtà gli imponeva di recarne le prove.

Nè devesi meno riprovare l'aver introdotto nel suo libro cose affatto estranee a Pio VII e ai Gesuiti, come p. es. la Confessione fatta per lettera, e la sentenza del Suarez a tal riguardo, e altre simili cose le quali si vede chiaramente che non sono messe per altro fine che a disdoro della Compagnia di Gesù.

Parmi che una prova luminosa di questa mia asserzione si racchiude in queste linee della pag. 131.

« Io non iscrivo la Storia della Compagnia e debbo ri-
« stringermi a quelle cose che servono a chiarire la condi-
« zione legale dei Gesuiti. Io taccio delle Bolle di Clemen-
« te IX, Benedetto XIV, sul commercio dei Missionari nelle
« Indie Orientali, ed Occidentali; dei decreti dei Papi Ales-
« sandro VII, Innocenzo XI e Alessandro VIII intorno agli
« aberramenti dei Casuisti, e delle Costituzioni di Clemen-
« te XI, Clemente XII e Benedetto XIV, intorno ai riti
« Cinesi e Malabarici. D'altra parte molti fatti che si rife-
« riscono al II° Secolo dei Gesuiti sono ricordati nel Breve
« di Clemente XIV che soppresse la Compagnia ».

Per verità, affastellare così in poche righe una serie d'imputazioni gravissime contro un Ordine Regolare, senza nemmeno indicare, che intorno a ciascheduna di esse vi sono interi volumi, e in non piccolo numero, di risposte ed apologie, senza distinguere ciò che vi è di calunnioso, e di falso, ciò che vi è di esagerato, ciò che vi è di errore non imputabile a malizia, mettendo tutto in un fascio senza recarne alcuna prova, lascierò che altri giudichi con qual nome debba venir chiamato. Se queste cose non entravano nel suo soggetto poteva e doveva lasciarle. Se era nel suo diritto o almeno nel suo arbitrio il parlarne, dovea non asserire, ma recare le prove. Finchè dunque queste non si adducano, noi non dobbiamo rispondere a queste accuse; il che pur dee dirsi di quel che nota intorno alle riduzioni del Paraguai; essendosi in queste e altre materie fatto l'eco di tutto ciò che i Giansenisti, i falsi Filosofi, ogni fatta di empi e di scellerati, hanno proferito contro la Compagnia. Se poi recherà le prove dell'accusa, allora saremo in debito di confutarle, e lo faremo, sebbene non dovremo durar gran fatica, essendo ciò già stato fatto le mille volte.

Ci pare che questi caratteri bastino a far intendere di quale fatta sia il libro del Chaillot. Una sola cosa vogliamo osservare prima di conchiudere, ed è che mentre un tal libro

per ogni saggio estimatore della verità non è che un volgare libello d' infamia e non può ingerire pel suo autore altro sentimento nell' animo che la commiserazione, per il comune dei fedeli è un vero scandalo, non potendo altro produrre che il disprezzo per l'autorità pontificia e gli Ordini Regolari, in questo tempo in cui si muove dall'empietà contro di essi una guerra così feroce.

CONCLUSIONE

Ed eccomi giunto al termine del mio se non soverchiamente lungo, certo non poco faticoso lavoro: prima però di finire, mi è d'uopo protestare che quanto io venni dicendo, e ancora a dir mi rimane in questo ultimo capo, tutto riguarda il Signor Chaillot come personificato mi sia lecito dir così nel suo libro « *Pio VII e i Gesuiti* ». Aborrente qual'io sono dall'intramettere dispute di persone, io non ricerco quale sia il Chaillot che io neppure conosco di persona, ma solo quale apparisce da ciò che ha scritto.

Niuno quindi vorrà appormi a colpa, se dovetti mostrare più di una volta nel suo libro, interpretazioni erronee, giudizi avventati, falsificazioni manifeste, reticenze studiate, insinuazioni maligne, equivoci e sofismi posso dire continui. Ciò mi fu necessario a confutar pienamente un volgare libello infamatorio (chè tale or posso senza calunnia nominarlo) contro l'attuale Compagnia di Gesù. Libello che colle apparenze mentite di sincerità, di dottrina, e perfin di pietà, cela un fine assai più reo e riesce ad assalire senz'averne l'aria, la Chiesa medesima di Gesù Cristo.

Infatti ho già dimostrato nel capo precedente, che ciò che pur sembra uno dei principali intenti del Chaillot cioè la difesa dei diritti dell' Episcopale giurisdizione, è fatto da lui in tal forma e collo stabilire tali principii e col mostrare una tale irriverenza verso la Sede Apostolica, che non può

certamente tornare nè a sostegno, nè a difesa degli ordini divinamente istituiti dell'Ecclesiastica gerarchia.

Vescovi che accolgano simili libri, potevan trovarsi fra i Giansenisti appellanti dalla Bolla « *Unigenitus* » o fra i dommatizzanti eretici del Conciliabolo di Pistoia o fra i servili adulatori delle prepotenze regali, ma non mai tra quei Vescovi quali si gloria soprattutto ora avere la Cattolica Chiesa, modello di pastorali virtù, i quali più che mai stretti al Vicario di Cristo, Pastore della Chiesa Universale oppongono un muro insuperabile agli assalti furiosi dell'inferno. Finalmente anche ivi ho dimostrato che quel carattere di cieca ostilità contro tutti i venerandi Ordini Regolari che sono nella Chiesa Cattolica, ed in ispecie contro la Compagnia di Gesù, carattere che apparisce fra tutti spiccato nel libro del Chaillot, potrà forse meritargli gli applausi di coloro, che sentono anche mal loro grado bruciarsi la fronte per la vergogna delle invasioni sacrileghe e dei ridicoli assedii delle case religiose, e debbono rendere conto a Dio e agli uomini dello sperpero crudele e dello sbandeggiamento ingiustissimo di migliaia di Religiosi innocenti ed oppressi, ma non sarà mai un titolo per procacciargli la stima e la benevolenza dei sinceri Cattolici, sopra tutto in questi tempi.

Se non che credo non essere temerario il dire che il libro « *Pio VII e i Gesuiti* » sembra parte di un nuovo sistema di guerra, adottato in questi ultimi tempi contro la Chiesa Cattolica, ossia l'unica vera Chiesa di Gesù Cristo. Intendo anche io che una tal sentenza detta così senza reticenze avrà per più di uno *sapore di forte agrume*, ma forse alla fine ogni lettore che voglia giudicare senza preconcette opinioni sarà del mio avviso.

Due sono se mal non mi appongo i caratteri distintivi di quest'ultimo scorcio del Secolo XIX. Esso è un'epoca di *trasformazione sociale*, ed esso è altresì un' epoca di *guerra incessante, multiforme, accanitissima, contro la Chiesa di Gesù Cristo*. Il legame che congiunge queste due cose è manife-

sto. Siccome in questa trasformazione, i *nuovi strati sociali*, secondo una frase celebre, vogliono sovrapporsi agli antichi e precipuo motore di essa è la sociale apostasia da Gesù Cristo, ond' è che i più dei mezzi che si adoperano sono contro ogni diritto, giustizia, santità, anzi apertamente iniqui ed anticristiani; così la moderna società dovea necessariamente trovarsi a fronte la Chiesa, divinamente istituita depositaria della verità e vindice della giustizia, e del conculcato diritto. Essa dunque dovea riguardare la Chiesa Cattolica come nemica, e farle guerra. Essa dovea necessariamente urtare innanzi tutto in quella *pietra* immobile per divina virtù, su cui è fondata la Chiesa di Gesù Cristo, da cui ha il principio dell'unità e della forza, la Sede del successore di Pietro.

Quindi ad abbattere la Chiesa Cattolica fu tolto di mira il Romano Pontefice. Credendosi stoltamente che quel temporale dominio ch' esso avea, per sapiente legge di provvidenza, a tutelarne la libertà e la salutare influenza fra le genti cristiane, racchiudesse il misterioso segreto della sua potenza, questo gli venne a forza rapito, ed ora fra le angustie di uno stato violento che impedisce in non piccola parte la sua azione nel Mondo, si combatte con ogni maniera di armi la sua spirituale autorità.

Se non che alla società civile atea, alla politica moderna, al materialismo epicureo, piaga cancrenosa della presente generazione, ad ogni maniera di empi, libertini, scredenti, liberi pensatori, i quali congiungono tutti i loro sforzi per combattere in qualsivoglia maniera la Chiesa di Gesù Cristo, si aggiungono gli interni nemici, i quali cercano di turbare al di dentro quell' ordine, e quell' armonia che in essa regna e spegnere nel cuor de' fedeli la riverenza e l'amore verso il Pontefice.

Io non voglio ora cercare se il Chaillot per più di una ragione appartenga a questa schiera sia per ciò che scrisse nell' *Avenir Catholique*, nel tempo del Concilio Vaticano;

sia per altri opuscoli che vennero a lui attribuiti. Ma ciò che non può negarsi è che il Libro suo « *Pio VII e i Gesuiti* » sembra non aver altro scopo che aiutare questa guerra contro la Chiesa, col prendere specialmente di mira la Compagnia di Gesù.

Giacchè siamo venuti in questa materia, mi sia lecito conchiudere con alcune franche parole questo esame che io ho fatto del libro del Chaillot. Qualunque ne sia la ragione, è certo che la Compagnia di Gesù è presa in modo speciale di mira in questi tempi.

Come nelle assemblee legislative di alcune nazioni, si sono contro i suoi membri sancite leggi tiranniche, che li spogliarono di ogni più legittimo diritto contro ogni giustizia ed onestà, così si cerca in mille modi di rendere il loro operare inefficace, e se fosse possibile in tutto distruggerlo. D'altra parte le accuse più contraddittorie, di una influenza universale, assurda e ridicola, perchè smentita dal fatto, e di una nullità che, soprattutto in questi ultimi tempi, da alcuno che meno il dovrebbe, ci si getta in faccia, in fatto di scienze, di lettere, di educazione, di ministeri sacerdotali, in una parola di quanto appartiene alla nostra azione nel mondo, si moltiplicano oltre ogni dire. Ma diciamolo chiaramente, coloro da prima, che più parlano e straparlano della nostra sterminata potenza, sono quelli che come notai più sopra meno vi credono, perchè i fatti dicono tutto altrimenti. Per coloro poi che ci rinfacciano sempre la nostra nullità, potremmo loro rispondere che se siamo tutti *nullità gonfie* e conosciuti per tali, non potremo far loro gran male e sarebbe dicevole all'inarrivabile loro altezza, il non abbassare lo sguardo insino a noi. Senza quindi levarci in superbia sciocca e ridicola, e molto meno riputarci necessarii alla Chiesa, possiamo dire tuttavia a nostra gloria, che così i nemici manifesti come gli occulti di quella, o in un modo o in un altro presero sempre a perseguitarci. Ciò malgrado qualsivoglia difetto e mancanza di uno o più individui, inseparabili dall'umana fragi-

lità e miseria, proverà sempre, che la Compagnia di Gesù della sua origine fino al tempo presente, sotto gli occhi e colle benedizioni del Vicario di Cristo, non ha degenerato dal grande fine propostole dal Santo suo Fondatore, che è quello di procacciare con ogni studio la maggior gloria di Dio e la salute eterna dei prossimi.

E a ribadire e confermare autenticamente quanto quì io ho detto in ultimo luogo, mi capita opportunamente tra le mani un prezioso autografo del Sommo Pontefice Pio IX di s. m. nel quale Egli parla in tal forma della guerra che in questi ultimi tempi maggiormente infierì contro la Compagnia di Gesù:

I GESUITI

In questa circostanza, mentre debbo deplorare siccome ho fatto altre volte la persecuzione contro il Clero Secolare e Regolare, non posso a meno di fare una menzione speciale della Compagnia di Gesù la quale è presa di mira ed è sulle bocche di tutti quelli che fanno guerra alla Chiesa Cattolica, fingendo di credere che distrutta la Compagnia di Gesù, la Chiesa camminerà più spedita e potrà meglio essere praticata la sua morale, e il Vaticano libero da questo impaccio emanerà sentenze e decreti più confacienti alla presente civiltà, e ai tempi che corrono. Così la pensano molti che si trovano in tutti i ranghi della Società. E parlando di quelli che sono più in alto locati, dovrebbero avvedersi, che questa guerra giova unicamente alla rivoluzione, a quel gran numero di gente che ha la mente ed il cuore corrotti, giacchè non val nasconderlo, ma sotto il velo dei Gesuiti, la guerra è chiaramente dichiarata alla Chiesa Cattolica. Costoro sanno benissimo non essere vera la influenza che si attribuisce a questo rispettabile corpo sulle disposizioni del Vaticano, ma giova loro il dirlo per prevalersi anche di questo

mezzo per giungere al loro scopo che è quello di togliere alla Chiesa ogni influenza e così distruggere il Cattolicismo. Stolti!.

Questa testimonianza aperta e sommamente autorevole dell' immortale Pontefice, che volli qui riferire con ossequio di affetto riconoscente, mentre a guida dei sinceri cattolici svela le occulte insidie de' malvagi, è altresì sicura difesa e prezioso conforto alla cotanto perseguitata Compagnia di Gesù.

APPENDICE DI DOCUMENTI

I.

PAULI III.

PRIMA INSTITUTI SOCIETATIS IESU APPROBATIO
CUM RESTRICTIONE NUMERI AD PERSONAS SEXAGINTA DUMTAXAT
ANNO MDXL

Paulus Episcopus servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Ordine degli Articoli secondo l'Analisi del Chaillot.

Regimini militantis Ecclesiae meritis licet imparibus disponente Domino praesidentes, et animarum salutem, prout ex debito pastoralis officii tenemur, sollicitis studiis exquirentes, fideles quoslibet qui vota sua in id exponunt, Apostolici favoris gratia confovemus, aliasque desuper disponimus prout temporum et locorum qualitate pensata id in Domino conspicimus salubriter expedire. Nuper siquidem accepimus Artt. 1-3. quod dilecti filii Ignatius De Loyola et Petrus Faber, ac Iacobus Laynez, nec non Claudius Iajus et Paschasius Broet, ac Franciscus Xaverius nec non Alphonsus Salmeron et Simon Rodericus ac Ioannes Coduri, et Nicolaus de Bobadilla Presbiteri Pampilonen, Gebennen, Seguntin, Toletan, Visen, Ebredunen, ac Palentin, civitatum et dioeceseon respective, in Artibus Magistri in Universitate Parisiensi graduati, et in Theologicis studiis per plures annos exercitati, Spiritu Sancto, ut pie creditur, afflati, jam dudum e diversis mundi regionibus discedentes in unum convenerunt, et Socii effecti abdicatis hujus saeculi illecebris eorum vitam perpetuo Domini N. Iesu Christi, atque nostro et aliorum successorum nostrorum Romanorum Pontificum servitio dedicarunt, et jam quam pluribus annis laudabiliter in vinea Domini se exercuerunt, verbum Dei praevia sufficienti licentia publice praedicando fideles privatim ad bene beateque vivendum exhortando et ad pias meditationes excitando, hospitalibus inserviendo, pueros et personas rudes ea quae ad Christianam hominis institutionem sunt necessaria docendo, et demum omnia caritatis officia, et quae ad animarum consolationem faciunt, ubique terrarum ubi peregrinati sunt multa cum laude obeundo. Cumque ad hanc almam Urbem se contulerint, et in caritatis vinculo persistentes ad perficiendam et conservandam eorum

societatis in Christo unionem, quamdam vivendi formam juxta ea quae ad propositum sibi finem conducere usu didicerunt, Evangelicis consiliis, et canonicis Patrum sanctionibus conformem ediderint factum est, ut ipsorum sociorum vitae institutum sub dicta formula comprehensum non solum a multis probis viris et Deum zelantibus laudetur, verum etiam a quibusdam ita approbetur, ut illud etiam sequi velint. Formulae autem praedictae tenor sequitur, et est talis.

Art. 4. « Quicumque in Societate nostra quam Iesu nomine insigniri cupimus, vult sub Crucis vexillo Deo militare, et soli Domino atque Romano Pontifici eius in terris Vicario servire, post solemne perpetuae castitatis votum proponet sibi in animo se partem esse Societatis ad hoc potissimum institutae ut ad profectum animarum in vita et doctrina Christiana ad fidei propagationem per publicas praedicationes et verbi Dei ministerium, spiritualia exercitia et caritatis opera et nominatim per puerorum ac rudium in Christianismo institutionem ac Christi Fidelium in Confessionibus audiendis spiritualem consolationem, praecipue intendat curetque primo Deum, deinde hujus sui Instituti rationem quae via quaedam est ad illum, semper ante oculos habere et finem hunc sibi a Deo propositum totis viribus assequi, unusquisque tamen secundum gratiam sibi a Spiritu Sancto subministratam, et vocationis suae proprium gradum ne quis forte zelo utatur, sed non secundum scientiam. Cujus proprii cujusque gradus iudicium et officiorum discretio ac distributio, tota sit in manu Praepositi seu Praelati per Nos eligendi, ut congruus ordo servetur in omni bene

Art. 5. instituta communitate necessarius. Qui quidem Praepositus de consilio Consociorum, Constitutiones ad constructionem hujus propositi nobis finis conducentes in consilio condendi auctoritatem habeat, maiori suffragiorum parte semper statuendi jus habente. Consilium vero intelligatur esse, in rebus quidem gravioribus ac perpetuis, major pars totius Societatis quae a Praeposito comode convocari poterit, in levioribus autem et temporaneis omnes illi quos in loco ubi Praepositus noster residebit praesentes esse contigerit. Iubendi autem ius

Artt. 6 7. totum penes Praepositum erit. Sciant omnes Socii et non solum in primis professionis suae foribus, sed quoad vixerint, quotidie animo volvant, Societatem hauc universam et singulos, sub SSmi D. N. Papae et aliorum Romanorum Pontificum successorum ejus fideli obedientia, Deo militare. Et quamvis Evangelio doceamur, et fide Orthodoxa cognoscamus ac firmiter profiteamur, omnes Christi Fideles Romano Pontifici tamquam capiti ac Iesu Christi Vicario subesse, ad majorem tamen nostrae Societatis humilitatem, ac perfectam uniuscujusque mortificationem, et voluntatum nostrarum abnegationem summopere conducere

judicavinus, singulos nos ultra illud commune vinculum speciali voto adstringi ita ut quidquid modernus et alii Romani Pontifices pro tempore existentes iusserint, ad profectum animarum et fidei propagationem pertinens, et ad quascumque Provincias nos mittere voluerint, sine ulla tergiversatione aut excusatione illico quantum in nobis fuerit exequi teneamur, sive miserint nos ad Turcas sive ad quoscumque alios infideles etiam in partibus quas Indias vocant existentes, sive ad quoscumque haereticos seu schismaticos, sive ad quosvis fideles. Quamobrem qui ad nos accessuri sunt et antequam huic oneri humeros supponant diu multumque meditentur an tantum pecuniae spiritualis in bonis habeant ut turrim hanc juxta consilium Dominicum possint consummare, hoc est, an Spiritus Sanctus qui illos impellit, tantum illis gratiae polliceatur ut huius vocationis pondus illo adjuvante se laturos sperent, et postquam Domino inspirante huic Iesu Christi militiae nomen dederint, die noctuque succincti lumbos, et ad tam grandis debiti solutionem prompti esse debebunt.

Ne qua autem possit esse inter nos missionum, ac provinciarum hujusmodi aut ambitio vel detrectatio, profiteantur singuli se nunquam directe, aut indirecte de hujusmodi missionibus quidquam cum Romano Pontifice curaturos, sed omnem hanc curam Deo, et ipsi Pontifici tanquam ejus Vicario et Societatis Praeposito dimissuros. Qui quidem Praepositus sicut caeteri, etiam profiteatur se nihil de suimet ipsius missione in alterutram partem nisi de Societatis consilio cum dicto Pontifice esse curaturum. Voveant singuli se in omnibus quae ad Regulae hujus nostrae observationem faciunt obedientes fore societatis Praeposito. Ille autem jubeat ea quae ad constructionem propositi sibi a Deo, et a Societate finis cognoverit esse opportuna. In praelatione autem sua benignitatis et mansuetudinis caritatisque Christi, Petri Paulique formulae semper sit memor; et tam ipse, quam Consilium ad normam hanc assidue spectent, et nominatim commendatam habeant institutionem puerorum, ac rudium, in Christiana doctrina decem praeceptorum, atque aliorum similium rudimentorum quaecumque secundum circumstantias personarum, locorum ac temporum illis congrua videbuntur. Est enim maxime necessarium circa providentiam hujus rei diligenter Praepositum et Consilium invigilare, cum et in proximis aedificium fidei sine fundamento non possit consurgere, et in nostris periculum sit, ne ut quisquis erit doctior, ita provinciam hanc tanquam primo aspectu minus speciosam, forsitan detrectare conetur, cum tamen revera nulla sit fructuosior vel proximis ad aedificationem vel nostris ad charitatis et humilitatis simul officia exercenda. Subditi vero tum propter ingentes ordinis utilitatis, tum

Art. 8.

Art. 9.

propter numquam satis laudatum humilitatis assiduum exercitium Praeposito in omnibus ad Institutum societatis pertinentibus parere semper teneantur, et in illo Christum veluti praesentem agnoscant et quantum decet venerentur. Cum autem experti fuerimus jucundiorem, puriorem et ad proximi aedificationem aptiorem esse vitam ab omni avaritiae contagione quam remotissimam et Evangelii paupertati, quam simillimam, cumque sciamus Dominum N. Jesum Christum servis suis regnum Dei solum inquirentibus necessaria ad victum, et vestitum esse
Art. 10. subministraturum; voveant singuli et universi perpetuam paupertatem, declarantes quod non solum privatim, sed neque etiam communiter possint pro Societatis substentatione aut usu ad bona aliqua stabilia, aut ad proventus seu introitos aliquos ius aliquod civile acquirere, sed sint contenti usum tantum rerum sibi donatarum
Art. 11. ad necessaria sibi comparanda recipere. Possint tamen habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia habentia reditus, census seu possessiones, usibus et necessitatibus studentium applicandos, retenta penes Praepositum et Societatem omnimoda gubernatione seu superintendentia super dicta Collegia, et praedictos studentes, quoad Gubernatoris seu gubernatorum ac studentium electionem, ac eorumdem admissionem, emissionem, receptionem, exclusionem, statutorium ordinationem, circa Studentium instructionem, eruditionem aedificationem ac correctionem, victus, vestitusque eis ministrandi modum, atque aliam omnimodam gubernationem, regimen, ac curam sic tamen ut neque studentes dictis bonis abuti neque Societas in proprios usus convertere possint, sed studentium necessitati subvenire. Qui quidem post cognitum in spiritu et litteris eorum profectum et post sufficientem probationem in Societatem nostram admitti possint.
Art. 12. Socii omnes quicunque in sacris fuerint, quamvis beneficia Ecclesiastica aut eorum reditus non habeant teneantur tamen singuli privatim ac peculiariter, et non communiter ad dicendum officium secundum Ecclesiae ritum. Haec sunt quae sub praefati D. N. Pauli et Sedis Apostolicae beneplacito, de nostra professione typo quodam explicare potuimus. Quod nunc facimus, ut summatim scriptione hac informaremus tum illos qui nos de nostro vitae instituto interrogant, tum etiam posteros nostros si quos Deo volente imitatores unquam habebimus hujus viae quam cum multas magnasque habere annexas difficultates fuerimus experti, opportunam judicavimus etiam statuere ne quis in hac Societate recipiatur nisi diu ac diligentissime fuerit probatus:
Art. 13. cumque prudens in Christo, et vel doctrina seu vitae Christianae puritate apparuerit cospicuus, tunc demum admittatur ad Iesu Christi militiam, qui tenuibus coeptis nostris favere dignetur ad gloriam Dei

Patris cui soli sit semper decus et honor in saecula, Amen. » Cum autem nil in praemissis reperiatur quod pium non sit, aut sanctum, Nos ut iidem Socii, qui nobis super hoc humillime supplicari fecerunt, in eorum pio vivendi proposito eo promptiores existant quo majori se Sedis Apostolicae gratia complecti cognoverint et praemissa omnia et singula tamquam ad spiritualem profectum eorumdem sociorum, et reliqui Christiani gregis opportuna, Apostolica auctoritate tenore praesentium ex certa scientia approbamus confirmamus et benedicimus ac perpetuae firmitatis munimine roboramus, ipsosque socios sub nostra Art. 14. et hujus S. Sedis Apostolicae protectione suscipimus. Eis nihilominus concedentes quod particulares inter eos Constitutiones quas ad Societatis hujusmodi finem et Iesu Christi D. N. gloriam, ac proximi utilitatem conformes esse judicaverint, condere libere, et licite valeant. Non obstantibus generalis Concilii et fel: rec: Gregorii PP. X praeArt. 15. decessoris nostri ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod Art. 16. in Societate hujusmodi usque ad numerum sexaginta personarum normulam vivendi hujusmodi profiteri cupientium et non ultra admitti, et Societati praefatae aggregari dumtaxat valeant. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis, confirmationis, benedictionis, roborationis, susceptionis, concessionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Marcum anno Incarnationis Dominicae MDXL. V. Kal: Octob: Pontificatus nostri Anno Sexto.

II.

PAULI III.

FACULTAS QUOSVIS IDONEOS AD SOCIETATEM IESU SINE RESTRICTIONE NUMERI ADMITTENDI, ET CONSTITUTIONES CONDENDI

ANNO MDXLIII.

Paulus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam Rei memoriam

Injunctum nobis desuper Apostolicae servitutis officium digne peBolla omessa dal Chaillot. ragere credimus, si ad ea solitae benignitatis extendimus affectum per quae Religionis succrescat incrementum fideique orthodoxae dilatatio

ad divini nominis laudem subsequi speretur. Cum itaque nos alias postquam dilecti filii Ignatius De Loyola, et Petrus Faber ac Iacobus Laynez et Claudius Iajus nec non Paschasius Broet et Franciscus Xaverius ac Alfonsus Salmeron et Simon Rodericus nec non Ioannes Coduri et Nicolaus De Bobadilla Socii Societatis Iesu nuncupatae, Praesbiteri Pampilon, Geben, Seguntin, Toletan, Visen, Ebredun, et Palentin, civitatum et dioeceseon respective in Artibus magistri et in universitate Parisiensi graduati, ac in Theologicis studiis per plures annos exercitati, Spiritu Sancto, ut pie creditur, afflati jamdudum e diversis mundi regionibus discedentes in unum convenerant, et Socii effecti eorum vitam perpetuo ejusdem D. N. Iesu Christi atque nostro, et aliorum Romanorum Pontificum successorum nostrorum servitio dedicarant; et cum ad hanc almam urbem se contulissent ad perficiendam et conservandam eorum Societatis in Christo unionem, quamdam vivendi formulam ediderant inter alia continentem: Quod quicumque in Eorum societate praedicta vellet sub crucis vexillo Deo militare et soli Domino et Romano Pontifici ejus in terris Vicario servire post solemne perpetuae Castitatis votum proponeret sibi in animo se partem esse Societatis ad id potissimum institutae ut ad profectum animarum in vita et doctrina Christiana, et ad fidei propagationem per publicas praedicationes et verbi Dei ministerium, et spiritualia exercitia et caritatis opera praecipue intenderet curaretque primo Deum, deinde hujus sui Instituti rationem (quae via est ad illud) semper ante oculos habere, et finem hunc a Deo propositum totis viribus assequi: unusquisque tamen secundum gratiam sibi a S. Spiritu subministratam, et vocationis proprium gradum cujus proprii cujusque gradus judicium, et officiorum discretio ac distributio tota esset in manu Praepositi, seu Praelati per eos eligendi sciret, et quotidie animo volveret Societatem praedictam et ejus singulos sub Romani Pontificis fideli obedientia Deo militare, et ad majorem Societatis humilitatem, et perfectam uniuscuiusque mortificationem, et propriae voluntatis abnegationem se ultra commune vinculum speciali vinculo astringere, ut quidquid R. Pontifex protempore existens jussisset ad profectum animarum, et Fidei propagationem pertinens etiamsi eum ad quascumque provincias mittere vellet, illico, quantum in eo esset, exequi teneretur, sive eum mitteret ad Turcas sive ad quoscumque alios infideles, voveretque perpetuam paupertatem ita ut non solum ipse privatim, sed nec etiam Societas ipsa communiter posset pro Societatis sustentatione, aut usu ad bona aliqua stabilia, aut proventus seu introitus aliquos jus aliquod civile acquirere; sed essent contenti usum tantum rerum sibi donatarum ad necessaria sibi comparanda recipere: possent tamen

habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia habentia census, redditus, et possessiones usibus et necessitatibus studentium applicandos, retenta penes Praepositum et Societatem onnimoda gubernatione seu superintendentia super dicta Collegia et praedictos studentes, quoad gubernatoris seu gubernatorum ac studentium electionem, ac eorum admissionem, emissionem, receptionem, exclusionem, statutorum ordinationem, et circa studentium instructionem, eruditionem, aedificationem, et correctionem victus, vestitusque eis ministrandi modum et aliam omnimodam gubernationem regimen, et curam, sic tamen ut nec studentes dictis bonis abuti nec societas ea in proprios usus convertere possent. Praemissa omnia, et singula per alias nostras literas ex certa scientia approbaverimus, confirmaverimus, et benedixerimus ac perpetuae firmitatis munimine roboraverimus, ipsosque socios sub nostra et Sedis Apostolicae protectione susceperimus, eis nihilominus concedentes quod particulares inter eos Constitutiones quas ad Societatis hujusmodi finem, et Iesu Christi D. N. gloriam, et proximi utilitatem conformes esse judicassent, condere libere et licite valerent prout in eisdem litteris (in quibus voluimus quod in societate hujusmodi usque ad numerum sexaginta personarum normulam eamdem profiteri volentium et non ultra, admitti et Societati praefatae aggregari possent) plenius continetur. Et sicut Ignatius Praepositus et alii Socii praefati nobis nuper exponi fecerunt (Spiritu Sancto in dies cooperante) plures Fideles in Parisiensi et aliis studiorum generalium Universitatibus actu studeant qui normulam vivendi hujusmodi profiteri cupiunt, nec stante voluntate nostra praedicta ultra dictum numerum ad id admitti possint. Quare pro parte Ignatii Praepositi, et aliorum sociorum praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum ut in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ad eorundem Ignatii Praepositi, et Sociorum piam vitam et bonorum operum exemplum attendentes, eorum et dictorum studentium piis desideriis annuentes ac ipsorum et cunctorum Christi fidelium animarum salutem zelantes, ipsosque Ignatium Praepositum et Socios, ac eorum singulos a quisbusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati eisdem Ignatio Praeposito et Sociis quod quoslibet Fideles qui probationes in eadem Formula sub certis Constitutionibus per ipsam societatem factis, seu in posterum faciendis contentas pro tempore fecerint, quotquot fuerint ad Societatem hujusmodi libere admittere, et eorum so-

cietati huiusmodi sub votis per Socios eiusdem Societatis emitti solitis, aggregare possint, auctoritate Apostolica tenore praesentium ex certa scientia concedimus, ac quod quascumque inter eos Constitutiones particulares quas ad Societatis hujusmodi finem et Iesu Christi D N. gloriam, ac proximi utilitatem conformes esse judicaverint condere, et tam hactenus factas, quam in posterum faciendas Constitutiones ipsas juxta locorum et temporum, ac rerum qualitatem et varietatem mutare, alterare seu in totum cassare, et alias de novo condere possint et valeant, quae postquam mutatae alteratae, seu de novo conditae fuerint eo ipso Apostolica auctoritate praefata confirmatae censeantur, eadem Apostolica auctoritate de speciali gratia indulgemus. Quocirca Ven: Fratribus nostris Caesenat. et Albiganen. ac Parentin. Episcopis per Apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium, seu alios, eisdem Praeposito et Sociis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos concessione et indulto hujusmodi pacifice gaudere non permittentes eos desuper per quoscumque contra praesentium tenorem quomodolibet molestari, contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas auctoritate nostra (appellatione postposita) compescendo, invocato etiam ad hoc, (si opus fuerit) auxilio brachii saecularis. Non obstantibus voluntate nostra praedicta, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, nec non omnibus aliis quae in dictis litteris nostris voluimus non obstare, contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excomunicari non possint per litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Volumus autem, quod praesentium transumptis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius Episcopi, seu personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, ubique locorum eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis concessionis, indulti, mandati, et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo quadragesimo tertio pridie Idus Martii Pontificatus nostri Anno Nono — Firm. L. Torres - I. Lambertus.

III.

PAULLI TERTII.

FACULTAS COADIUTORES ADMITTENDI, QUI POSSINT, ETIAM AD SACROS ORDINES PROMOVERI ETC.

ANNO MDXLVI.

Dilectis Filiis modernis et pro tempore existentibus, Praeposito Generali, et Sociis Societatis Iesu in alma Urbe nostra canonice institutae.

PAULUS PAPA III.

DILECTI FILII SALUTEM, ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Breve omesso dal Chaillot.

Exponi nobis nuper fecistis quod vos ob penuriam cooperatorum, personis, quae tam in spiritualibus rebus, et officiis vestris vos coadjuvent indigetis. Quare nobis humiliter supplicari fecistis ut vobis quod sacerdotibus qui vos in spiritualibus, et personis saecularibus quae vos in temporalibus et officiis praedictis coadjuvent, uti possitis licentiam et facultatem concedere, aliasque vobis et statui vestro in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, vobis quod de caetero Sacerdotibus qui vos in spiritualibus et personis saecularibus qui vos in temporalibus et officiis vestris domesticis coadiuvent uti possitis, ipsique coadiutores tam sacerdotes, quam personae saeculares peractis experientiis, et probationibus per constitutiones vestras requisitis ad maiorem eorum devotionem et amplius meritum vota paupertatis et castitatis ac etiam obedientiae ita, ut ad illa servanda pro eo tempore, quo tu, fili Praeposite, et qui pro tempore fuerint eiusdem Societatis Praepositi eis in ministerio spirituali vel temporali utendum iudicaveritis, et non ultra adstringantur; nec propterea ad aliquam solemnem Professionem emittendam teneantur, neque ad eam aliter admittantur, emittere: ac ipsi coadiutores ad omnes etiam sacros et Presbyteratus ordines de licentia tui, fili Praeposite Generalis, si alias idonei fuerint promoveri valeant: sintque omnes et singuli eorum omnium bonorum operum quae in dicta Societate fient, ac meritorum illius participes et illis plene gaudeant prout alii dictae Societatis Pro-

fessi participant, et gaudent; quodque tu fili Praeposite, et pro tempore existens Praepositus Societatis huiusmodi de caetero perpetuis futuris temporibus viginti dumtaxat ex eisdem Presbyteris Coadiutoribus quos ad id idoneos inveneritis, et quando tibi seu eidem pro tempore existente Praeposito placuerit easdem facultates, gratias, et auctoritatem quas professis Societatis huiusmodi concedere potes seu per nos vobis quomodolibet concessae existunt in toto vel in parte libere concedere, ac alios Praepositos seu Vicarios tuos tam provinciales quam locales, cum facultate quoscumque ad Societatem praedictam confluentes ad probationem huiusmodi recipiendi et ad vota praedicta, non tamen dictam professionem solemnem quae Romae dumtaxat fieri possit, et debeat, admittendi, creare et deputare libere et licite valeatis; plenam et liberam Apostolica auctoritate tenore praesentium concedimus licentiam et facultatem. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus, Apostolicis, ac vestris etiam iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis regularibus institutis, ac omnibus illis quae in litteris confirmationis Societatis huiusmodi voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod praesentium transumptis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis ubique locorum ea prorsus fides adhibeatur quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris Die quinta Junii M. D. XLVI. Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

Blo: el. fulgin.

IV.

Explicatio muneris et auctoritatis Praepositi Generalis Clericorum Regularium Societatis Iesu, cum diversarum gratiarum concessione, ordinationumque pro eius bono regimine constitutione. Anno MDXLIX.

PAULUS EPISCOPUS

servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam

Ordine degli Articoli secondo l'Analisi del Chaillot.

Licet debitum pastoralis officii omnibus regularem vitam ducentibus ut in suis disciplinis et laudabilibus institutis conserventur et augeantur, nos reddat favorabiles et benignos, ad Societatem vero de Iesu per Nos institutam et approbatam, cujus specimen veluti ager fertilis in Domino multiplices atque uberes fructus animarum, ad summi Re-

gis laudem et fidei incrementum attulit, et affert quotidie verbo et exemplo in populo Christiano, dirigentes praecipue velut pius pater oculos mentis nostrae, dignum censemus ut ipsam Societatem ejusque in odorem suavitatis Altissimo deservientes personas, specialibus favoribus persequamur, illaque sibi favorabiliter concedamus per quae Societas ipsa utiliter regi, et prospere dirigi ac ad animarum auxilium fideliter in Domino procedere valeat. Huic est quod nos dilectorum filiorum Ignatii de Loyola moderni Praepositi Generalis et aliorum Sociorum ejusdem ordinis supplicationibus inclinati, sibi ut Praepositus Art. 1.
Generalis dictae Societatis pro tempore existens, cum primum juxta Constitutiones ejusdem Societatis in illius Praepositum electus fuerit eo ipso verus ipsius Religionis GENERALIS Praepositus cum libera generali et omnimoda cura et administratione omnium et singulorum ad felix regimen et prosperam directionem dictae Societatis spectantium et pertinentium sit et esse censeatur ac suum Praepositi officium in omnibus exercere incipiat ac plenam in universos ejusdem Societatis Socios et personas sub ejus obedientia degentes ubilibet commorantes etiam exemptos, etiam quascumque facultates habentes suam jurisdictionem exerceat, possitque et debeat dictus Praepositus per personas ad id a dicta Societate Art. 2.
facultatem habentes et ad id deputatas in certis casibus juxta dictas Constitutiones amoveri, et alius ipsius loco per easdem personas substitui, et alias prout personae deputatae praedictae id in Domino conspexerint salubriter expedire, ac ipsemet Praepositus pro tempore existens ire et suos quocumque locorum etiam inter infideles, cum expedire in Domino iudicabit, mittere, et revocare, et per Nos ac Successores Nostros ad locum aliquem missos sive temporis certi limitatione cum id expedire ad Dei gloriam et animarum auxilium visum erit (super quo conscentiam dicti Praepositi oneramus) ad alia loca transmittere libere et licite valeat qui ubicumque morari contingat ad nutum nostrum et Romani Pontificis pro tempore existentis ad Sedem Apostolicam, seu quo oportuerit et sibi per dictam Sedem injunctum fuerit iuxta ipsius Societatis professionem venire debeant concedimus: ac volumus statuimus et ordinamus quod Praepositus absque Societatis Art. 4.
et aliquis ex Sociis hujusmodi absque dicti Praepositi consensu et expressa licentia, electioni, seu provisioni de illius persona in Episcopum, Archiepiscopum, aut aliam quamcumque dignitatem per quemcumque Principem, vel quodcumque Capitulum, aut alias quascumque personas ad id auctoritatem habentes pro tempore factae consentire, aut ad illam admitti, seu alicuius praelationis et dignitatis in eadem Societate, si eam occulta aut manifesta ambitione quaesisse convincetur capax esse nullatenus possit: quodque a correctione Regulae Societatis hujusmodi Art. 5.

secundum ordinationes factae, (ut vigor disciplinae melius conservetur) appellari, aut talis appellatio per ullum judicem admitti, seu ab officiis
Art. 6. absolutio, aut privatio peti non possint, et tam Generalis, quam alii inferiores Praepositi ejusdem Societatis fratres, seu Socios dictae Societatis, Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis seu aliis Ecclesiarum Praelatis et personis in socios aut alias ad ullum eorum ministerium deputare minime teneantur, nisi auctoritate litterarum ejusdem Sedis de Societate, et indulto hujusmodi expressam facientium mentionem, et si quos deputare contingeret, nihilominus sub Ordinis correctione existant, et cum ex-
Art. 7. pedire judicabunt eosdem removere possint: Illos vero ex fratribus seu Sociis praedictis qui ad praedicandum crucem, vel ad inquirendum contra haereticam pravitatem, seu ad alia similia negotia deputati fuerint, Ignatius, et alii illius successores Praepositi Generales dictae Societatis pro tempore existentes removere, seu revocare et transferre ipsisque quod supersedeant injungere ac alios illorum loco substituere cum ex-
Art. 8. pedire viderint, libere et licite valeant: Ac eisdem Ignatio et aliis Generalibus Praepositis pro tempore existentibus ut per se vel per alios ad id per eos pro tempore deputatos omnesque et singulos eiusdem Societatis socios et personas sub eorum obedientia disciplina et correctione pro tempore degentes ab omnibus et singulis eorum peccatis ante vel post ingressum in dictam Societatem per eos commissis, nec non a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque Ecclesiasticis et saecularibus sententiis censuris poenis a jure vel ab homine quomodolibet latis et promulgatis et hujusmodi sententiis innodatos aut in locis suppositis ecclesiastico interdicto divina officia celebrantes, et suscipientes ordines sic ligatos, et propterea irregularitatem incurrentes absolvere, ac cum eis cum dispensatione eguerint dispensare possint, nisi excessus absolvendorum, et dispensandorum hujusmodi adeo graves et enormes fuerint, quod sint ad sedem Apostolicam merito remittendi, et ne saepe in dubium revocetur qui sint ad Sedem Apostolicam destinandi, declarationem in ea parte per fel. record: Sixtum Papam IV. praedecessorem Nostrum in Bulla quam Mare magnum vocant, factam confirmamus. Volumus autem quod postquam Societati, et consortio hujusmodi aggregari volentes absoluti, et cum
Art. 9. eis, ut praefertur, dispensatum fuerit, nisi mox ordinem intrare, et peractis experientiis secundum Constitutiones dictae Societatis vota emittere parati sint etiamsi super hoc induciae eis a Praelatis eiusdem Societatis concedantur, eo ipso in pristinas sententias a quibus eos tota-
Art. 10. liter absolvi contigerit relabantur, et reincidant. Nec non quod quilibet ex Sociis Societatis hujusmodi peccata sua proprio Praeposito vel ab eo deputato, seu deputatis, et alias secundum ordinationes Societatis

praedictae designatis confiteri debeat, nisi super hoc a dicto Praeposito alium Confessorem eligendi facultatem habuerit: Ac inhibemus ne quis post emissa vota secundum Constitutiones praedictas sive Professus, sive Scholaris, sive Coadjutor Societatis hujusmodi sit, ad quemvis alium ordinem etiam per Sedem praedictam approbatum (Carthusiensium dumtaxat excepto) nisi de expressa ipsius Praepositi aut dictae Sedis licentia transferri, egressi vero alias, quam ut praefertur de ordine seu consortio hujusmodi in nullo alio praeterquam Carthusiensium praefato ordine admitti, recipi vel retineri possint, ipseque Generalis et alii inferiores Praepositi per se vel alios illos sic egressos ac alios quoscumque dictae Societatis apostatas ut etiam alios quosvis insolentes, et qui id mereri videbuntur, in quocumque habitu apostatas praedictos contigerit inveniri, excomunicare, capere, incarcerare, et alias suae disciplinae submittere, et ad id si opus fuerit brachii saecularis auxilium invocare libere, et licite valeant: Ipsamque societatem et universos illius Socios et personas illorumque bona quaecumque, ab omni superioritate, iurisdictione, CORRECTIONE, quorumcumque Ordinariorum eximimus et liberamus ac sub nostra et praefatae Sedis protectione suscipimus: Liceatque Praepositis, et de eorum etiam facultate universis fratribus et sociis Societatis hujusmodi in praesbyteratus ordine constitutis, in locis in quibus degunt et eos pro tempore morari contigerit, habere Oratoria, et in eis ac quocumque alio honesto, et congruenti loco in altari portatili cum debitis reverentia et honore etiam tempore Interdicti quavis etiam Apostolica auctoritate appositi, januis clausis excomunicatis et interdictis exclusis, submissa voce Missas et alia divina officia celebrare, et Ecclesiastica Sacramenta recipere, et aliis ministrare dummodo ipsi causam non dederint interdicto nec contingat id ipsis specialiter interdici. Iis vero qui in ipsorum Praepositorum, et Sociorum morantur obsequiis, cuncta libere ministrare possint Ecclesiastica Sacramenta, et ipsos cum decedunt, in eorum coemeteriis sepelire. Si quando in terris in quibus Socii praedicti vel eorum aliqui pro tempore resederint vel in earum personas excomunicationis seu interdicti sententias contingerit promulgari, pueri seu familiares eorumdem Sociorum servitiis deputati, ac eorum et Societatis hujusmodi negotiorum procuratores et operarii hujusmodi sententiis obnoxii minime habeantur, ibique possint adire divina, nisi eisdem causam dederint, vel specialiter excomunicari, seu interdici contigerit eosdem. Nec ullis praelatis contra aliquem de praedicta Societate vel contra alios eorum causa aliquam excomunicationis suspensionis, vel interdicti sententiam contra eiusdem Societatis privilegia per Nos concessa (quorum interpretationem nobis et Apostolicae Sedi reservamus) ferre liceat,

Art. 11.

(Art. 12.) *omesso dal Chaillot.*

Art. 13.

Parola omessa dal Chaillot.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16-17.

et si tulerint, eo ipso irrita nulliusque roboris vel momenti sit, et esse censeatur: ac omnes et singuli alii Christi Fideles cuiuscunque conditionis existant qui verbi Dei concionibus seu praedicationibus Sociorum, seu fratrum Societatis hujusmodi in ecclesiis ubi ipsi concionabuntur interfuerint diebus hujusmodi missas et alia divina officia audire, et ecclesiastica sacramenta ibidem recipere libere et licite valeant: nec ad id ad proprias parochiales Ecclesias accedere teneantur. Et quia ejusdem Societatis fratres et Socios de locis ad loca transferri contingit, propter quod stabilem et continuam in certis et determinatis domibus mansionem habere non possunt, et in ipsa Societate idoneos tantum et comprobatos ad sacros ordines promoveri intelleximus, eidem Praeposito Generali quod ordinandos socios et fratres hujusmodi societatis quibuscumque maluerit Catholicis Antistitibus gratiam, et communionem dictae Sedis habentibus praesentare, ipsisque Antistitibus praesentatos hujusmodi absque omni promissione vel obligatione ipsorum ordinandorum fratrum et Sociorum ad omnes etiam sacros, et Praesbyteratus ordines promovere. Et cum ipsi Socii magnam patientes pro Christi nomine paupertatem exhortationis pio studio bonos ad potiora dirigant, et errantes ad rectitudinis semitam laudabiliter revocare procurent, concedimus ut in excommunicatorum, et haereticorum, vel schismaticorum, vel infidelium terris libere commorari, et cum eisdem conversari, de licentia tamen Praepositi Generalis, et ab eis tunc et etiam quando per ipsas illos transire contingerit necessaria vitae deposcere et recipere valeant. Quodque nullis ipsorum correctionis seu visitationis vel inquisitionis officium monasteriis vel ecclesiis seu quibuscunque personis impendere, vel ad cognitiones causarum citationes partium, et denuntiationes sententiarum interdicti vel excomunicationum procedere aut curam Monialium, seu religiosarum quarumlibet personarum recipere teneantur per litteras Apostolicas impetratas, vel in posterum impetrandas nisi de hoc indulto et ordine Sociorum hujusmodi expressam facientes mentionem auctoritate et tenore praedictis de speciali gratia indulgemus; Concedentes ipsis Sociis ut de iis quae in ornamentis aut pro eis aut libris fabrica, luminaribus seu pro victu vel indumentis eorum, nec non pro annuis censibus redimendis ad quorum solutionem aliquae domus Societatis praedictae obligatae forsan existant, ac de Domibus et Collegiis ac eorum praediis, hortis aliisque locis eisdem Sociis, iuxta eorum vivendi Institutum, haberi concessis; aut de iis, quae sibi pro hujusmodi rebus, Domibus, Collegiis, praediis, locis, et hortis emendis per quascumque personas pro tempore legari aut relinqui contigerit, et aliis bonis quibuscunque per dictam Societatem et ipsius Collegia possessis et obtentis aliquam decimam etiam Papalem solvere, seu canonicam portionem exhi-

Art. 18.

Art. 19.

Artt. 20–23.

bere, seu ad praestationem procurationum Legatorum praedictae Sedis, vel Nuntiorum ipsius aut Ordinariorum locorum, aut exactionum, collectarum, seu subsidiorum, vel provisionum quarumcumque minime teneantur, nec ad id per litteras ejusdem Sedis aut Legatorum, vel Nuntiorum, seu diocesanorum praedictorum cujuscumque tenoris fuerint, ullo unquam tempore compelli possint, nisi ipsae litterae Apostolicae plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto et concessione hujusmodi, ac de eorum ordine mentionem fecerint. Et si forte per Nos vel dictam Sedem de piis legatis dispositis et relictis in genere vel in specie decima vel alia portio seu quarta alteri piae vel non piae causae quomodolibet hactenus concessa fuerit, vel illam in posterum concedi seu solvi, aut dari, mandari contigerit, Socios praefatos et illorum Domus, et bona quaecumque ac eis legata et relicta aut alias in eorum favorem disposita in concessionibus et mandatis hujusmodi decernimus et volumus minime comprehendi nisi de ipsis ac praesenti decreto, et voluntate nostra non per clausulas generales idem importantes, sed vera expressa, et specifica mentio fiat in eisdem.

Et insuper si contingat socios ipsos ut adjuvante aliquo Principe, Duce, Marchione, Comite vel Communitate vel quavis ad id potenti et facultatibus abundanti persona aliquam Domum, Ecclesiam, aut Collegium Societatis praedictae aedificent, et construant, seu id per alicuius similis personae testamentum mandari vel quovis modo eis offerri Domum Ecclesias et Collegia hujusmodi cum omnibus ad id necessariis et opportunis construi, et aedificari ac locum pro hujusmodi constructione oblatum recipi posse, ipsasque Domus Ecclesias Collegia Cellas Oratoria ubilibet per dictos Socios pro tempore constructa vel donata fuerint Apostolica auctoritate praedicta erecta, approbata et confirmata, ac bona quaecumque pro Collegiorum dote seu scholarium inibi pro tempore donata relicta et legata eo ipso praedicta Apostolica auctoritate perpetuo applicata et appropriata esse et censeri (nisi alias ad collationem Sedes praedictae pertinerent) et Ecclesias praedictas cum coemeteriis benedici aut consecrari facere ac primum lapidem poni per quoscumque Episcopos (si Dioecesani ultra quatuor menses id facere distulerint) posse decernimus: inhibentes omnibus et singulis Archiepiscopis, Episcopis aliisque ecclesiarum Praelatis et locorum Ordinariis, ac quibusvis aliis potestatibus Ecclesiasticis et saecularibus, illis nihilominus mandantes ne ipsos Socios aut eorum Domus Ecclesias aut Collegia hujusmodi ad aliquorum requisitionem ex propria eorum voluntate si id in Domino expediens fuerit, aedificare volentes, quoquo modo in hujusmodi constructionibus impediant, perturbent, aut molestent. Et ut Societatis hujusmodi professoribus omnis vagandi occasio, et ad Apostolicam Sedem praedictam re-

Art. 23-26.

Art. 27. currendi subtrahatur pro posse necessitas, Generali, et de ejus licentia Provincialibus Praepositis dictae Societatis pro tempore existentibus, et illorum Vicariis et Locatenentibus, ut cum ejusdem Societatis personis defectum natalium ex adulterio, sacrilegio, incestu, et quovis alio nefario, et illicito coitu provenientem patientibus, nec non cum iis qui ex quavis causa (praeterquam homicidii voluntarii, bigamiae, mutilationis membrorum) irregulares fuerint postquam in ordine ipso vota emiserint, ut defectu et irregularitate hujusmodi non obstantibus ad quoscunque etiam sacros et Presbyteratus ordines promoveri, et in illis etiam in altaris ministerio ministrare, et irregulares defectum natalium patientes praedicti ad quascumque administrationes, et officia dictae Societatis eligi, recipi, et assumi illaque gerere et exercere libere et licite valeant: dispensare possint auctoritate, et tenore praedictis concedimus et indulgemus. Praeterea cum intellexerimus populos, civitatum terrarum et locorum, apud quae habitationem Socii iidem habent, vel ubi eosdem versari aut transire contingit, exemplo allectos et inductos religiosae vitae quam Domino concedente ducunt, libenter ad confitendum eisdem, et sacratissimam comunionem de manibus eorum accipiendum confluere, ut illis sic confluentibus satisfacere valeant uni-

Art. 28. versis utriusque sexus Christi fidelibus ut cuilibet de Societate praedicta confiteri possint, Rectoris sui licentia minime requisita, cui non teneantur eadem peccata de quibus confessi et absoluti fuerint rursus confiteri, nec non omnibus et singulis Christi Fidelibus tam forensibus,

Artt. 29-35. quam in civitatibus et locis in quibus Socii praedicti consistunt commorantibus aut illac transeuntibus Eucharistiae Sacramentum (quod in suis Ecclesiis decenter tenere socios praefatos volumus) quocumque anni tempora praeterquam in festo Paschatis Resurrectionis Dominicae, et mortis articulo nisi necessitas urgeret, eorumdem fidelium parochialium Ecclesiarum Rectorum licentia minime requisita, accipere libere et licite valeant. Nec non animarum profectui providere volentes de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi Fidelibus ubilibet commorantibus, vere poenitentibus et confessis, seu temporibus a jure statutis confitendi propositum habentibus, qui aliquam Ecclesiam, aut alium pium locum dictae Societatis semel singulis annis (praeter annum Iubilaei) in die per pro tempore existentem dictae Societatis Praepositum eligendo a primis vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei inclusive, devote visitaverint, et inibi orationem Dominicam et salutationem Angelicam recitaverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam ac remissionem in forma Iubilaei, auctoritate Apostolica tenore praesentium misericorditer concedimus et elargimur. Et

insuper quatuor aliis scilicet Nativitatis Circumcisionis Epiphaniae et Corporis Christi festivitatum nec non Veneris et Dominicis et Quadragesimalibus diebus singulorum annorum usque ad octavam Paschatis, ecclesias et alia pia loca dictae Societatis devote visitaverint, et inibi orationem, et salutationem praedictas similiter recitaverint, ac verbum Dei si in illis praedicetur, devote audierint, septem annos et totidem quadragenas de injunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Ac praeposito Generali ejusdem Societatis ut quos de suis idoneos in Domino judicaverit ad lectiones Theologiae et aliarum facultatum, alterius licentia ad id minime requisita, ubilibet deputare possit: Et ut cum aliquos ex fratribus seu Sociis Societatis hujusmodi in Saracenorum et Paganorum aliorumque infidelium terras et provincias alias remotissimas a quibus non potest adiri Sedes Apostolica miserit, possit eis auctoritate nostra facultatem concedere ut Christianos ibidem commorantes confessione peccatorum suorum audita, et poenitentia salutari injuncta eos et eorum quemlibet ab omnibus et singulis eorum peccatis etiam in Bulla Coenae Domini reservatis et a consequentibus censuris et poenis absolvere: et cum iis qui ab infidelitate convertentur tantum et in locis remotissimis, qui prius in gradibus non licitis, tamen lege divina non prohibitis matrimonia contraxerant, ut in eisdem manere possint dispensare, ac in locis praedictis remotissimis, quaecumque, Ecclesias, Hospitalia, et alia pia loca prout expediens fuerit erigere, ac nunc et pro tempore erecta reformare sine alicuius praejudicio, et vestes sacerdotales, pallas, corporalia, calices, altaria, coemeteria (si Episcopus, qui ea faciat, catholicus ibi non adsit) benedicere, ac profanatas ecclesias reconciliare possint: Et quaecumque statuta, et ordinationes desuper necessaria facere, illaque postquam facta fuerint mutare, alterare ac illis addere, et detrahere ac Praeposito Provinciali in illis longinquis partibus residente decedente, interim dum alius per Generalem Praepositum mittitur, loco Praepositi sic decedentis alium eligere libere et licite valeant. Et quia in numerosis populis illarum regionum tanta est Sacerdotum raritas ut unus plurium curam populorum suscipere debeat, ut bis eodem die Missam celebrare diversis in locis valeant, et insuper attenta meditatione pensantes quantum utilitatis ad exaltationem Christianae fidei et Evangelicae veritatis Societatis praedictae professores afferant et afferre valeant, omnia et singula, gratias, immunitates, concessiones, privilegia, et indulta antea per nos eidem Societati et illius Sociis et personis quomodolibet concessa quae hic pro specificatis haberi volumus approbantes, innovantes et confirmantes, quod socii dictae Societatis qui alibi quam in urbe Roma professionem emit-

Art. 36

Artt. 37-38. (omissi)

Art. 39.

tere non possunt, litteris Apostolicis ab ipsa Societate ad id ob aliquas causas ad tempus impetratis, non obstantibus eisdem de licentia Praepositi Generalis praedicti ut professionem ipsam ubilibet emittere libere, et licite valeant concedimus et indulgemus. Nec non Ignatio et aliis successoribus suis Praepositis Generalibus dictae Societatis pro tempore existentibus, ut indultum alias per nos eidem Societati super habendis viginti Coadjutoribus concessum, ad alios quoscumque quos idoneos fore censuerint, sub eorum obedientia degentes extendere, et quascumque gratias et concessiones et indulta eisdem Generalibus dictae Societatis Praepositis pro tempore existentibus per Nos concessa, per eorum Vicarios aut personas ad id sibi bene visas, praesertim in Indiarum et aliis partibus remotis pro tempore substitutas, exercere libere et licite valeant. Ac praesentes litteras et in eis contenta quaecumque ex quavis causa de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari nullatenus posse, ac sub quibusvis suspensionibus derogationibus limitationibus, et aliis quibusve contrariis dispositionibus, et gratiarum, ac indulgentiarum concessarum derogatoriis seu revocatoriis etiam per Nos et Sedem eamdem pro tempore concessis nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas existere, ac suos plenarios effectus sortiri, et illarum transumptis manu Notarii publici subscriptis et sigillo alicuius Canonici Metropolitanae vel alterius Cathedralis Ecclesiae seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem prorsus fidem quae adhibetur eisdem originalibus litteris si forent exhibitae vel ostensae, ubique in iudicio et extra adhibere debere, et sic per quoscumque Iudices et Commissarios quavis etiam Apostolica auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari et definiri debere, ac si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus. Ac dilectis in Christo filiis illustribus et nobilibus viris Principibus ac Dominis temporalibus et venerabilibus fratribus Praelatis Ecclesiasticis in quavis dignitate constitutis praedictam Societatem ac singulos illius Socios plurimum in Domino commendantes non solum ne eos inquietari, aut eorum privilegia violari permittant, sed ut benigne et cum caritate ut decet suscipiant, exhortamur, atque in Domino rogamus, et nihilominus universis et singulis venerabilibus fratribus nostris Archiepiscopis et Episcopis ac dilectis filiis Abbatibus, Prioribus et aliis personis in dignitate Ecclesiastica constitutis, necnon Metropolitan: et aliarum Cathedralium Ecclesiarum Canonicis et eorumdem Archiepiscoporum et Episcoporum Officialibus et Vicariis generalibus ubilibet constitutis, per Apostolica scripta mandamus qua-

Art. 40. (omesso) V. il Breve *Exponi* al n. III.

tenus ipsi ac quilibet eorum per se vel alium, seu alios praesentes litteras et in eis contenta hujusmodi, ubi et quando opus fuerit ac quoties pro parte dictorum Sociorum vel alicujus eorum fuerint requisiti solemniter publicantes, eisdemque Sociis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eosdem Socios litteris, et in eis contentis hujusmodi pacifice gaudere; non permittentes eos aut eorum aliquem super praemissis aut quibusque aliis rebus et causis per locorum Ordinarios aut quoscumque alios quomodolibet indebite molestari, sed eos contra quoscumque cuiuscumque conditionis vel qualitatis existentes et quavis etiam Patriarchali Archiepiscopali vel Episcopali aut mundana dignitate ac exemptione fungentes et munitos in quibusvis causis justitiae complementum ministrantes id quod per eos ordinatum fuerit ad executionem debitam perduci faciant, illosque quos censuras vel poenas praedictas incurrisse constiterit, excomunicatos ac interdictos declarent, ac faciant et mandent publice nuntiari ac ab omnibus arctius evitari, et legitimis super his habitis et habendis processibus servatis, illos quoties opus fuerit iteratis viribus aggravare procurent, contradictores auctoritate Nostra appellatione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus ac juramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus nec non privilegiis indultis et litteris Apostolicis S. Benedicti et S. Francisci ac Mendicantium et aliis Ordinibus supradictis illorumque Praelatis et personis etiam super non communicandis gratiis sibi concessis, et alias quomodolibet per Nos et Sedem praefatam concessis, confirmatis ac etiam iteratis vicibus innotatis etiam Mari magno, Bulla aurea, et alias quomodolibet nuncupatis, quibus illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum, concessionum, statutorum, ordinationis, confirmationis, inhibitionum exemptionis liberationis susceptionis, decretorum, voluntatum, elargitionis, relaxationis, exhortationis, rogationis, mandati, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum, Datum Romae apud S. Marcum Anno Incarnationis Dominicae MDXLIX. XV Kal. Novemb: Pontificatus nostri Anno Quintodecimo — Subsignatus G. Grolletti F. De Iafer promagistris.

Art. 41.

V.

BOLLA DI PIO VII.

PEL RISTABILIMENTO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ IN TUTTO IL MONDO

Pius Episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam,

§ 1. Sollicitudo omnium ecclesiarum humilitati nostrae, meritis licet et viribus impari, Deo sic disponente, concredita, nos cogit omnia illa subsidia adhibere, quae in nostra sunt potestate, quaeque a divina providentia nobis misericorditer subministrantur, ut spiritualibus Christiani orbis necessitatibus, quantum quidem diversae multiplicesque temporum locorumque vicissitudines ferunt, nullo populorum nationumque habito discrimine, opportune subveniamus.

§ 2. Hujus nostri pastoralis offici oneri satisfacere cupientes, statim ac tunc in vivis agens Franciscus Kareu, et alii saeculares presbyteri à pluribus annis in amplissimo Rossiaco imperio existentes et olim addicti societati Iesu a felicis recordationis Clemente XIV praedecessore nostro suppressae, preces nobis obtulerunt, quibus facultatem sibi fieri supplicabant, ut auctoritate nostra in unum corpus coalescerent, quo facilius juventuti fidei rudimentis erudiendae, et bonis moribus imbuendae ex proprii instituti ratione operam darent, munus praedicationis obirent, confessionibus excipiendis incumberent, et alia sacramenta administrarent; eorum precibus eo libentius annuendum nobis esse duximus, quod imperator Paulus primus tunc temporis regnans eosdem presbyteros impense nobis commendavisset humanissimis literis suis die undecima augusti anni Domini millesimi octingentesimi ad nos datis, quibus singularem suam erga ipsos benevolentiam significans gratum sibi fore declaravit, si catholicorum imperii sui bono societas Iesu auctoritate nostra ibidem constitueretur.

§ 3. Quapropter nos attento animo perpendentes quam ingentes utilitates in amplissimas illas regiones, evangelicis operariis propemodum destitutas, essent proventurae, quantumque incrementum ejusmodi ecclesiastici viri, quorum probati mores tantis laudum praeconiis commendabantur, assiduo labore, intenso salutis animarum procurandae studio et indefessa verbi divini praedicatione catholicae religioni essent allaturi: tanti, tamque benefici principis votis obsecundare rationi consentaneum existimavimus. Nostris itaque in forma brevis literis datis die septima martii anni Domini millesimi octingentesimi primi prae-

dicto Francisco Kareu, aliisque ejus sodalibus in Rossiaco imperio degentibus, aut qui aliunde illuc se conferre possent, facultatem concessimus, ut in unum corpus. seu congregationem societatis Jesu conjungi, unirique liberum ipsis esset, in una vel pluribus domibus arbitrio superioris, intra fines dumtaxat imperii Rossiaci designandis; atque ejus congregationis praepositum generalem eumdem presbyterum Franciscum Kareu ad Nostrum et Sedis apostolicae beneplacitum deputavimus, cum facultatibus necessariis et opportunis, ut sancti Ignatii de Loyola regulam a felicis recordationis Paulo tertio praedecessore nostro apostolicis suis constitutionibus approbatam et confirmatam retinerent et sequerentur; atque ut hoc pacto sociis in uno religioso coetu congregati juventuti religione ac bonis artibus imbuendae operam dare, seminaria et collegia regere, et probantibus ac consentientibus locorum ordinariis confessiones excipere, verbum Dei annunciare, et sacramenta administrare libere possent; et congregationem societatis Jesu sub nostra et apostolicae Sedis immediata tutela et subjectione recepimus, et quae ad illam firmandam et communiendam, atque ab abusibus et corruptelis, quae forte irrepsissent, repurgandam visum fuisset in Domino expedire, nobis ac successoribus nostris praescribenda et sancienda reservavimus: atque ad hunc effectum constitutionibus apostolicis, statutis, consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodolibet in contrarium praemissorum concessis et confirmatis, praesertim literis apostolicis memorati Clementis XIV praedecessoris nostri incipientibus: *Dominus ac Redemptor noster*, expresse derogavimus in iis tantum quae contraria essent dictis nostris in forma brevis literis quorum initium: *Catholicae* et dumtaxat pro Rossiaco imperio elargitis.

§ 4. Consilia, quae pro imperio Rossiaco capienda decrevimus, ad utriusque Siciliae regnum non ita multo post extendenda censuimus ad preces charissimi in Christo filii nostri Ferdinandi regis, qui a nobis postulavit, ut societas Jesu eo modo, quo in praefato imperio stabilita a nobis fuerat, in sua quoque ditione, ac statibus stabiliretur; quoniam luctuosissimis illis temporibus ad juvenes christiana pietate ac timore Domini, qui est initium sapientiae informandos, doctrinaque et scientiis instituendos praecipue in collegiis, scholisque publicis Clericorum Regularium societatis Jesu opera uti in primis opportunum sibi arbitrabatur. Nos ex muneris nostri pastoralis debito piis tam illustris principis desideriis, quae ad majorem Dei gloriam, animarumque salutem unice spectabant, morem gerere exoptantes, nostras literas pro Rossiaco imperio datas ad utriusque Siciliae regnum extendimus, novis in simili forma brevis literis incipientibus *Per alias*, expeditis die trigesima julii anni Domini millesimi octingentesimi quarti.

§. 5. Pro ejusdem societatis Jesu restitutione unanimi fere totius christiani orbis consensu instantes, urgentesque petitiones a venerabilibus fratribus archiepiscopis, et episcopis, atque ab omnium insignium personarum ordine et coetu quotidie ad nos deferuntur; praesertim postquam fama ubique vulgata est uberrimorum fructuum, quos haec Societas in memoratis regionibus protulerat; quaeque prolis in dies crescentis foecunda, dominicum agrum latissime ornatura et dilatatura putabatur.

§ 6. Dispersio ipsa lapidum Sanctuarii ob recentes calamitates et vicissitudines, quas deflere potius juvat, quam in memoriam revocare: fatiscens disciplina regularium ordinum (religionis et Ecclesiae catholicae spendor et columen) quibus nunc reparandis cogitationes curaeque nostrae diriguntur, efflagitant, ut quam aequis et communibus votis assensum nostrum praebeamus. Gravissimi enim criminis in cospectu Dei reos nos esse crederemus, si in tantis reipublicae necessitatibus ea salutaria auxilia adhibere negligeremus, quae singulari providentia Deus nobis suppeditat, et si nos in Petri navicula assiduis turbinibus agitata et concussa collocati, expertes et validos, qui sese nobis offerunt, remiges ad frangendos pelagi naufragium nobis et exitium quovis momento minitantis fluctus rejiceremus.

§ 7. Tot, ac tantis rationum momentis, tamque gravibus causis animum nostrum moventibus, id exequi tandem statuimus, quod in ipso pontificatus Nostri exordio vehementer optabamus. Postquam igitur divinum auxilium ferventibus precibus imploravimus, suffragiis et consiliis plurium venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium auditis, ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine ordinare et statuere decrevimus, uti revera hac nostra perpetuo valitura constitutione ordinamus et statuimus, ut omnes concessiones et facultates a nobis pro Rossiaco imperio, et utriusque Siciliae regno unice datae, nunc extensae intelligantur, et pro extensis habeantur, sicut vere eas extendimus, ad totum, nostrum Statum ecclesiasticum, aeque ac ad omnes alios status et ditiones.

§ 8. Quare concedimus et indulgemus dilecto filio presbytero Thaddaeo Brzozowski moderno praeposito generali societatis Jesu aliisque ab eo legitime deputatis, omnes necessarias et opportunas facultates, ad nostrum et Sedis apostolicae beneplacitum, ut in cunctis praefatis statibus, et ditionibus omnes illos, qui in Regularem Ordinem societatis Jesu admitti et cooptari petent, admittere et cooptare libere ac licite valeant, qui in una vel pluribus domibus, in uno vel pluribus collegiis, in una vel pluribus provinciis sub Praepositi Generalis pro tempore existentis obedientia conjuncti, et, prout res feret, distributi,

ad praescriptum regulae sancti Ignatii de Loyola apostolicis Pauli III constitutionibus approbatae et confirmatae suam accomodent vivendi rationem: concedimus etiam, et declaramus, quod pariter Juventuti catholicae religionis rudimentis erudiendae, ac probis moribus instituendae operam dare, nec non seminaria et collegia regere et consentientibus atque adprobantibus ordinariis locorum in quibus eos degere contigerit, confessiones audire, verbum Dei praedicare et sacramenta administrare libere et licite valeant: omnia vero collegia, domus, provincias, sociosque sic conjunctos, et quos in posterum conjungi et aggregari contigerit, jam nunc sub immediata nostra, et hujus apostolicae sedis tutela, praesidio, et obedientia recipimus; nobis et romanis pontificibus successoribus nostris reservantes ea statuere ac praescribere, quae ad eamdem societatem magis magisque constabiliendam et communiendam, et ab abusibus, si forte (quod Deus avertat) irrepserint repurgandam, statuere ac praescribere visum fuerit expedire.

§ 9. Omnes vero et singulos superiores, praepositos, rectores, socios, et alumnos qualescumque huius restitutae Societatis quantum in Domino possumus commonefacimus, et exhortamur, ut in omni loco ac tempore sese fideles asseclas et imitatores tanti sui parentis et institutoris exhibeant, regulam ab ipso conditam et praescriptam accurate observent, et utilia monita ac consilia quae filiis suis tradidit, summo studio exequi conentur.

§ 10. Denique dilectis in Christo filiis illustribus et nobilibus viris, principibus ac dominis temporalibus, nec non venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis, aliisque in quavis dignitate constitutis saepedictam societatem Jesu, et singulos illius socios plurimum in Domino commendamus, eosque exhortamur, ac rogamus non solum ne eos inquietari a quocumque permittant, ac patiantur, sed ut benigne illos, ut decet, et cum charitate suscipiant.

§ 11. Decernentes praesentes literas, et in eis contenta quaecumque semper ac perpetuo firma, valida, et efficacia existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari debere, sicque et non aliter per quoscumque judices quavis potestate fungentes judicari et definiri pariter debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§ 12. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac praesertim supramemoratis literis in forma brevis felicis recordationis Clementis XIV incipientibus: *Dominus ac Redemptor noster*, sub annulo piscatoris expeditis die vigesimaprima julii anni millesimi

septingentesimi septuagesimi tertii, quibus ad praemissorum effectum expresse ac speciatim intendimus derogare: caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 13. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, sive exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fidem in judicio et extra adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae ordinationis, statuti, extensionis, concessionis, indulti, declarationis, facultatis, receptionis, reservationis, moniti, exhortationis, decreti, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo quartodecimo, septimo idus augusti, pontificatus nostri anno quintodecimo.

VI.

BREVE DI LEONE XII.

INTORNO AI PRIVILEGI DELLA COMPAGNIA

Leo pp. XII. Ad futuram rei memoriam.

§ 1. Plura inter et egregia, quae summi consilii pontifex Pius VII praedecessor noster cum ante suam ex urbe deportationem, tum post ejus reditum pro rei christianae bono perfecit, illud profecto, quod Societatem, cui a parente sancto Ignatio Jesu nomen inditum (siquidem ipsi per speciem se se obtulit Deus eum sociosque Jesu filio bajulanti crucem commendans) instaurandam curavit. Neminem porro latet quot quantaque in christianam praecipue rempublicam commoda ex hac ipsa societate, quae virorum et pietate et multiplici doctrinarum laude praestantium foecunda nutrix, profecta, et in posterum etiam profectura speramus, cum vix novellis defixa radicibus, ingens ramos late pandit. Equidem praeter alia non solum in principe magistraque orbis terrarum ecclesia, verum etiam in Italia ac transalpinis remotisque regionibus, ubi peramanter excepta, nihil non aggreditur ac movet ut juvenes et adolescentes piis ac liberalibus disciplinis mature imbuti nostrae proxi-

maeque aetatis ornamento sint futuri. Dum vero idem praedecessor noster omnia ejus collegia, domos, provincias, alumnosque in suam ac Sedis apostolicae tutelam, praesidium, et obedientiam omnino recepit, sibi et romanis pontificibus successoribus reservavit ea statuere ac praescribere, quae ad eamdem societatem magis magisque constituendam et communiendam, opportuna viderentur. Quod operis procul dubio perfecisset, nisi aetate jam gravis, curisque in regenda ecclesiae navicula diu multumque jactata confectus, ab Deo evocatus, in ejus sinum complexumque advolasset, promeritam coronae gloriam accepturus. Itaque Nos, qui, etsi impares, ex aeternae mentis inaccesso consilio in suprema pontificia amplitudine et specula collocati, nostri muneris esse ducimus id ipsum promovere, ut Societas Jesu novis firmetur praesidiis, ejusque alumni totidem in agro Domini operarii, partem sibi concreditam magno animo conentur excolere, utilesque plantationes, quas pater coelestis conseruit uberius rigatae, accipiant a Christo Jesu incrementum ad salutem. Quum igitur sedulo perpenderimus, petentibus Societatis Jesu alumnis, privilegia, ac facultates, quibus ex praedecessorum nostrorum Pauli III et Julii itidem III indulgentia s. Ignatius auctus ante celebrationem sessionis decimae septimae et insequentium usque ad postremam vicesimam quintam concilii Tridentini; itemque alias eidem Societati a Romanis Pontificibus sancto Pio V, Gregorio XIII, et Urbano VIII tributas, eas quidem adlegendas existimavimus, quas tum ex ejusdem Concilii decretis, ac deinceps ex variis praedecessorum nostrorum constitutionibus, tum ex temporum inclinatione, et hodierna romanae Ecclesiae disciplina nobis visum est expedire.

§ 2. Quapropter auctoritate nostra apostolica easdem ipsas innovamus, confirmamus, ac iterum concedimus ex harum literarum praescripto, e quo ne transversum quidem unguem discedi praecipimus; quin imo Societati Jesu ejusque alumnis gratificari cupientes, et in primis Generali Praeposito, ut praesuli, ac eorum praefecto, qui e sua familia evangeli causa in longinquas regiones mittuntur, hisce facultatibus nonnullas alias ex benignitate nostra adjungere non gravamur. Illae autem sunt hujusmodi, videlicet.

Primo religiosis in societatem Jesu cooptatis veniam facimus, qua christiani populi sacras confessiones possint excipere, verbum Dei annunciare, sacramenta administrare, assentientibus ac probantibus quibusque locorum ordinariis Praesulibus, in quorum diocesi, vel quasi diocesi eos versari contigerit. Possint praeterea ordines qua minores qua majores accipere, etiam extra tempora, ac interstitiis nequaquam servatis, a quocumque sacro antistite cum cathedra romana sociato,

adepto tamen consensu ordinarii illius loci Praesulis in quo id fiet; nec non de ejusdem sententia possint ecclesiae Societatis Jesu a quolibet episcopo vel archiepiscopo benedici et consecrari. Peculiaribus autem rationibus permoti volumus, ut Societas ejusque alumni nullibi teneantur cujuslibet praesulis rogatu visitandi onus, aut religiosarum mulierum virginumque curam suscipere. Eis item liceat a censuris ac casibus Sedi apostolicae reservatis absolvere, exceptis eis, qui continentur in bulla Coenae Domini. Vota simplicia commutare, nunquam vero vota castitatis, religionis, trium peregrinationum ad sacra beatorum apostolorum limina, ad sanctum Jacobum in Compostellis, et ad Jerusalem, eaque vota in quibus agitur de praejudicio, vel jure tertii. Horam ante auroram, horamve, post meridiem divinis operari. Ac peracto sacrificio, seu ante illius celebrationem, aut alias eucharistiae sacramentum ministrare. Atque etiam eos qui irregularitatem occultam tam ad suscipiendos, quam ad exercendos ordines incurrerint, in foro conscientiae tantum ab hoc impedimento absolvere. Decernimus insuper ut ab animadversione e Societatis legum praescripto irrogata nefas sit extra Societatem provocare. Ut Societatis alumni confiteri nequeant animae noxas, nisi iis qui a praeposito facultatem habuerint sacras eorum confessiones audiendi. Ut nemini, qui in Societate vota nuncupavit, ad aliam sacram familiam, praeter Carthusiensium liceat transire. Ut irregulares, qui Societati dant nomen (nisi irregularitas sit ex homicidio voluntario, bigamia, mutilatione membrorum, defectu animi, et simul excepta irregularitate, quae oritur ex infamia juris vel facti) possint promoveri ad sacros ordines, et ad quaecumque Societatis officia. Ut tyronum magistri nequaquam ei decreto sint obnoxii, quod vetat ne praesules sacras excipiant alumnorum confessiones. Ut Societas ex ejus consuetudine, constitutionibus ac se gerendi modo omnibus privilegiis perfrui possit eis sacris familiis, quae mendicando vivunt, sive, ut vocant, Mendicantium generatim tributis. Demum ut Christifideles templa societatis adeuntes, semel in anno die festo tituli eorum cujuslibet, plenariam indulgentiam valeant lucrari.

§ 3. Praepositum vero generalem, uti praesulem, potestate donamus iis e Societate alumnis, quibus id opportunum ducit, veniam tribuendi, qua in domestico sacello legitime erecto perlitent. Justis de causis eosdem alumnos a jeiunio et vetitis cibis dispensandi. Adversa valitudine laborantibus divinum officium in pias alias preces commutandi. Item indulgendi, ut si aequum est, horae matutinae, peracto sacrificio, recitentur. Iis alumnis quibus expedire existimet, facultatem faciendi, cujus vi libros prohibitos queant legere. Postremo hujusmodi facultatibus omnium Societatis domorum, collegiorum in qualibet pro-

vincia praesules muniendi. Post haec statuimus, ut Generalis Praepositus sacris ubicumque missionibus praesit, quibus suae Societatis alumni ad catholicae religionis commodum, et animarum salutem operam navabunt. Quare ei liceat ad nunciandum Jesu Christi evangelium suos mittere alumnos ubi praecones isti desiderantur,ac praesertim ubi ecclesiasticorum operariorum numerus sit adeo exiguus, ut parvulis panem quaerentibus non sit qui frangat; nec non earumdem missionum praefectos constituere. Et quo uberiores fructus inde possint referri, ipsi Praeposito Generali eas impertimur facultates, quae continentur formulis a supremae Inquisitionis Congregatione ex praedecessorum nostrorum voluntate jamdiu confectis, quaeque iuxta locorum distantiam, sacra efflagitante Congregatione christiano nomini propagando praeposita a nobis hujusce laboriosae provinciae praefectis tribuuntur, ad eos a praeposito generali, ab hisce ad alios tanto ministerio addictos delegandas. Praefecti vero aliique christianae veritatis nuntii in regionibus ordinariorum praesulum jurisdictioni subjectis, id muneris, nisi ex eorum venia nequeant exercere; si vero inibi nulla sit ecclesiastica jurisdictio, eodem munere libere perfungantur. Ut autem ex hac nostra indulgentia omne dubium quod a formularum discrimine, quas commemoravimus, oriri posset omnino arceatur, easdem ipsas facultates, quibus pro ecclesiae bono ipsum Praepositum instruimus, hic sigillatim enumerandas censemus, iisdemque verbis expressas, quas Congregatio christiano nomini propagando praeposita in iis concedendis solet usurpare, nimirum:

§ 4. I. Dispensandi et commutandi vota simplicia in alia pia opera; et dispensandi ex rationabili causa in votis simplicibus castitatis et religionis.

II. Dispensandi in tertio et quarto consanguinitatis et affinitatis gradu simplici et mixto tantum, et in secundo, tertio et quarto mixtis, non tamen in secundo solo, quoad futura matrimonia; quo vero ad praeterita etiam in secundo solo, dummodo nullo modo attingat primum gradum, cum iis qui ab haeresi vel infidelitate convertuntur ad fidem catholicam, et in praedictis casibus prolem susceptam declarandi legitimam.

III. Dispensandi super impedimento publicae honestatis justis ex sponsalibus proveniente.

IV. Dispensandi super impedimento criminis, neutro tamen coniugum machinante, ac restituendi jus petendi debitum amissum.

V. Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter levantem et levatum.

VI. Hae vero dispensationes matrimoniales videlicet 2, 3, 4, 5, non

concedantur nisi cum clausula, dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat; et in dispensatione tenor huiusmodi facultatum inseratur, cum expressione temporis ad quod fuerint concessae.

VII. Dispensandi cum gentilibus et infidelibus plures uxores habentibus, ut post conversionem et baptismum, quam ex illis maluerint, si etiam fidelis fiat, retinere possint, nisi prima voluerit converti.

VIII. Benedicendi paramenta, et alia utensilia ad sacrificium missae necessaria, ubi non intervenit sacra unctio, et reconciliandi ecclesias pollutas, aqua ab episcopo benedicta, et in casu necessitatis etiam aqua non benedicta ab episcopo.

IX. Absolvendi ab haeresi, et apostasia a fide et a schismate quoscumque etiam ecclesiasticos tam saeculares quam regulares, non tamen eos qui ex locis fuerint, ubi s. Officium exercetur, nisi in locis missionum in quibus impune grassantur haereses, deliquerint, nec illos qui judicialiter abiuraverint, nisi isti nati sint, ubi impune grassantur haereses, et post judicialem abiurationem illuc reversi, in haec fuerint relapsi, et hos in foro conscientiae tantum.

X. Absolvendi in omnibus casibus Sedi apostolicae reservatis, etiam in Bulla coenae contentis.

XI. Concedendi indulgentiam plenariam primo conversis ab haeresi, atque etiam fidelibus quibuscumque in articulo mortis saltem contritis, si confiteri non poterunt.

XII. Recitandi rosarium vel alias preces, si breviarium secum deferre non poterunt, vel divinum officium ob aliquod legitimum impedimentum recitare non valeant.

XIII. Consecrandi calices, patenas, et altaria portatilia cum oleis ab episcopo benedictis, ubi non erunt episcopi, vel distent duas dietas, vel sedes vacet.

XIV. Dispensandi, quando expedire videbitur, super esu carnium, ovorum, et lacticiniorum tempore jejuniorum, et praesertim quadragesimae.

XV. Celebrandi bis in die, si necessitas urgeat, ita tamen ut in prima missa non sumpserit ablutionem, per horam unam ante auroram, et aliam post meridiem, in altare portatili, sine ministro, sub diu, et sub terra, in loco tamen decenti, etiamsi altare sit fractum, vel sine reliquiis sanctorum, et praesentibus haereticis, schismaticis, infidelibus, et excommunicatis, dummodo minister non sit haereticus, aut excommunicatus, ac aliter celebrari non possit. Hujusmodi autem facultate bis in die celebrandi nullatenus uti liceat, nisi rarissime, et ex gravissimis, et urgentissimis causis, in quo graviter tam conscientia Praepo-

sti Generalis, quam praefectorum missionum, nec non missionariorum ipsorum oneratur.

XVI. Deferendi sanctissimum eucharistiae sacramentum occulte ad infirmos sine lumine, illudque sine eodem retinendi pro eisdem infirmis, in loco tamen decenti, si ab haereticis, aut infidelibus sit periculum sacrilegii.

XVII. Induendi vestibus saecularibus, si aliter vel transire, vel permanere non poterit in locis missionum.

XVIII. Administrandi omnia sacramenta etiam parochialia, ordine et confirmatione exceptis, et quoad sacramenta parochialia in dioecesibus ubi non erunt episcopi, vel ordinarii, aut eorum vicarii, vel in parochiis ubi non erunt parochi, vel ubi erunt, de eorum licentia. Benedicendi crucifixos, parvas statuas, numismata *medaglie* vulgo nuncupata, et applicandi indulgentias huiusmodi benedictionibus a nobis impertiri solitas Christifidelibus qui secum habentes, vel apud se retinentes aliquod ex praefatis, pia opera praescripta adimplebunt ad formam instructionis, quae per sacram Congregationem de Propaganda Fide missionariis, quibus haec facultas a nobis conceditur, una cum concessae facultatis instromento distribuitur.

XIX. Et praedictae missionariorum facultates gratis et sine ulla mercede exerceantur: ac per viginti annos tantum a data praesentium concessae intelligantur. Quod si forte contigerit indicatum viginti annorum tempus sedis vacantis tempore expirare, nunc pro tunc omnes et singulas prorogatas decernimus usque ad novi Summi Pontificis electionem, ad quem debeat Praepositus Generalis, ut missionum Societatis Jesu superior quam primum recurrere pro earumdem facultatum innovatione.

§ 5. Caeteras autem facultates, ac privilegia in hisce literis contenta tam societati Jesu, suisque alumnis, quam Praeposito Generali uti illius praesuli ex benignitate apostolica in perpetuum concedimus et indulgemus; decernentes easdem ipsas literas firmas, validas, et efficaces existere, ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii nostri apostolici auditores judicari, et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus felicis recordationis Pauli III, Iulii III, sancti Pii V, Gregorii XIII, et Urbani VIII, praedecessorum nostrorum apo-

stolicis literis, nec non omnibus et singulis illis, quae ab ipsis in suo quisque diplomate non obstare decretum est, caeterisque contrariis quibuscumque. Interea vero dum societatis Jesu alumnos peramanter in Christo complectimur, et apostolicam eis omnibus benedictionem impertimur, Deum enixe oramus atque obsecramus, ut patrum et majorum suorum exempla imitantes, omnia ad Dei gloriam sint relaturi.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die undecima julii millesimo octingentesimo vigesimo sexto, pontificatus nostri anno tertio.

VII.

BREVE

PEL RISTABILIMENTO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ NELLA RUSSIA

Dilecto filio Francisco Kareu presbytero,
ac Superiori Congregationis Societatis Jesu in imperio Rossiaco.

PIUS PP. VII.

DILECTE FILII, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

§. 1 Catholicae fidei in amplissimis Rossiaci imperii regionibus conservandae et excolendae, nec non spirituali fidelium regimini instaurando prospiciens rec. mem. Pius pp. VI praedecessor noster, annuente Catharina II tunc in humanis agente, totius Rossiae imperatrice, per apostolicum legatum Joannem Andream archiepiscopum Chalcedonensem, nunc S. R. E. cardinalem et episcopum Sabinensem, unam cathedram archiepiscopalem cum suo capitulo in civitate Mohiloviae erexit, eidemque in archiepiscopum et pastorem praefecit venerabilem fratrem Stanislaum Siestrzencewicz cum ordinaria facultate, ac potestate super catholicos latini ritus in iis omnibus provinciis, ac regionibus totius Rossiaci imperii, in quibus nulla esset erecta sedes episcopalis. Novis aliis provinciis, quae pridem regi ac reipublicae Polonicae suberant, imperio Rossiaco adjectis, praeclara serenissimi imperatoris Pauli I in catholicos voluntate factum est, ut idem praedecessor noster Pius pp. VI per alterum legatum venerabilem fratrem Laurentium archiepiscopum Thebarum, episcopales catholicorum graeci ac latini ritus cathedras, in iisdem regionibus dudum erectas, firmaverit, stabiliverit, atque apostolica auctoritate muniverit, ipsam quoque Mohiloviensem ecclesiam metropolitica potestate auxerit, et decoraverit. Verum

quamvis multa hinc sint ex apostolicae Sedis providentia, et supremi principis Pauli I benignitate catholicis ad eorum spiritualem salutem comparata subsidia, quid tamen illa sunt, aut quomodo satis esse possunt in tanta regnorum latitudine, quae in Europae, et Asiae partes protenditur, in quibus nec ullae sunt sedes episcopales, nec regularium ullius ordinis coenobia, exiguus vel nullus sacerdotum numerus, plurimi pascua quaerentes, sed non habentes, qui pascua salutaria demonstret, ut idcirco nos, qui pastores sumus in universa domo Israel, repetere saepius cum Christo redemptore nostro debeamus: messis quidem multa, operarii autem pauci! Quamobrem cum nonnulli extinctae per apostolicas Clementis pp. XIV praedecessoris nostri literis Societatis Iesu presbyteri, in illis partibus a pluribus annis commorantes, erudiendae, ac bonis moribus, et fidei catholicae rudimentis imbuendae juventuti, Verbi Dei praedicationi, ac sacramentis administrandis sese obstringere valde exoptent, eorum praesertim opera uti se velle ad spiritualem catholicorum subditorum suorum curam ac institutionem clementissimus imperator Paulus I declaravit, eosque in unum corpus coniungi, ac nostra auctoritate muniri enixe postulavit. Tu itaque tuo, ac praedictorum isthic degentium presbyterorum nomine humillimas ad nos dedisti preces, in quibus obsequenti animo supplicasti, ut, quo ne coetus iste, ac Societas vestra nullis fulcita praesidiis, quibus apostolica Sedes Regulares Ordines ac Congregationes munire consuevit, eorum, qui nunc vivunt, interitu dilabatur, in Societatem vos pristinam uniri, et canonice posse existere, apostolica auctoritate decerneremus.

§ 2. Nos, qui ad apostolicae servitutis onus, quamvis imparibus viribus subeundum a Deo vocati sumus, nullum pro nostra pastorali sollicitudine praetermittere officium debemus, quin clericos et presbyteros, qui studium et laborem in excolenda vinea Domini non refugiunt, novis stimulis excitemus, et gratiis etiam, ac favoribus prosequamur. Nil vero ad vitia revocanda, ad morum disciplinam retinendam, ac fidei praeceptis christianam plebem informandam aptius remedium adhiberi posse censemus, quam ecclesiasticos viros in unum corpus consociatos communibus legibus ac institutis sub unius praesidis potestate conjungere, ut dimicando adversus humani generis hostem, quae ejus multiplices atque insidiosae artes nocendi sunt, non dispersis et disjunctis viribus sed uno veluti agmine facto, ac districto verbi Dei gladio frangant illum penitus et expugnent. Vere enim tunc expletur regii psaltes votum: Oh quam bonum et jucundum habitare fratres in unum..... quoniam illic mandavit Dominus benedictionem et vitam usque in saeculum; et iterum alio loco: hâbitantes in domo Domini unius moris, et labii sunt, dulces simul capientes cibos in domo Do-

mini cum consensu. Non eos sane cibos, qui ad alimoniam corporis inserviunt, sed spirituales cibos, qui animae vires augent, reficiuntque famelicos panem quaerentes, nec invenientes, qui illum eis porrigat.

§ 3. Aequa igitur ac honesta cum sit, et catholicae religionis cultoribus perutilis haec postulatio tua, maximum vero ei pondus accedit, ex potentissimi, ac praeclarissimi imperatoris Pauli I commendatione. Iam enim humanissimis suis ad nos datis literis die XI augusti superioris anni millesimi octingentesimi, benevolo se admodum erga vos esse animo ostendit, vestramque postulationem a nobis admitti, gratissimum sibi fore significavit, utilissimum ratus catholicos subditos suos hoc novo spirituali praesidio juvare; nihil enim magis ad juventutem in Dei cultu, in morum disciplina, in obsequio erga sublimiores potestates informandam conducere posse arbitratus est, quam si ecclesiastici, probatique viri huic subeundo oneri praeficiantur; quod de vestra fide, integritate, ac scientia sibi maxime pollicetur. Quare jam imprimis templum, quod pro catholicis Petropoli aedificatum est, vobis custodiendum, ac sacris ministeriis celebrandum magna liberalitate commisit; collegia instaurare, ac vobis commendare, aliaque moliri paratus est, quae nostrae communionis hominibus maxime profutura confidimus. His autem tantis, ac tam magni principis in nostros catholicos collatis beneficiis, nonne gratiam referre debemus ejusque votis assentiri, nec sinere, irritam ac inanem apud Nos esse vestram ab eo susceptam commendationem?

§ 4. Perpensis itaque rebus omnibus, ac praesertim mature consideratis iis temporum, locorum, ac personarum varietatibus, quae nova consilia capessenda aut priora moderanda, prout ecclesiae utilitas postulat, nobis, qui supremi ejusdem moderatores sumus, suadent, ac prope imperant; implorato primum enixis precibus divini Numinis praesidio accitisque in consilium nonnullis S. R. E. cardinalibus, postulationes vestras benigne excipere volentes, te tuosque socios a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, motu proprio, certa scientia, et ex apostolicae nostrae potestatis plenitudine, te, ceterosque presbyteros isthic degentes, aut qui in posterum adventuri sunt, quique dudum istiusmodi Congregationi nomen dederunt, aut deinceps daturi sunt, in unum corpus, et Congregationem societatis Jesu uniri, adunari, conjungi posse, intra tamen Rossiaci imperii fines dumtaxat, et non extra, in una, aut pluribus domibus ar-

bitrio superioris designandis, eadem apostolica auctoritate permittimus et indulgemus.

§ 5. Hujus autem Congregationis Superiorem, seu Praesidem generalem ad nostrum et Sedis apostolicae beneplacitum, te, dilecte fili, deputamus, et constituimus cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis; primigeniam sancti Ignatii regulam a Paulo pp. III praedecessore nostro suis apostolicis constitutionibus confirmatam et approbatam sequi et retinere posse concedimus; tuosque, quos in Congregationem cooptaveris socios, ad puerorum institutionem in bonis moribus et disciplinis incumbere, collegia et seminaria regere, et probantibus et consentientibus locorum ordinariis, confessiones fidelium excipere, verbum Dei annunciare, sacramenta administrare libere, et valide posse, item decernimus, ac declaramus. Vosque praeterea omnes, et Congregationem istam Societatis Jesu sub nostra et apostolicae Sedis immediata protectione ac subiectione recipimus, et quae ad illam firmandam et communiendam, atque ab abusibus, et corruptelis, si quae irrepserint, repurgandam in Domino visum fuerit expedire, Nobis et successoribus nostris praescribenda, ac sancienda reservamus.

§ 6. Decernentes has nostras praesentes literas semper firmas, validas, et efficaces fore, et esse, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere debere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore spectabit in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari.

§ 7. Non obstantibus quibuscumque ordinationibus et constitutionibus apostolicis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque et indultis, et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, ac illis praesertim Clementis pp. XIV incipien. *Dominus ac Redemptor*, sub annulo piscatoris expeditis die XXI julii 1773, in iis dumtaxat, quae praesentibus nostris contraria sunt, et pro dominio imperii Rossiaci tantum. Quibus omnibus et singulis illorum tenore praesentibus pro plene, et sufficienter expresso, et ad verbum inserto habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum tantum specialiter, et expresse derogamus, caeterisque in contrarium quibuscumque.

§ 8. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio et extra adhibeatur quae praesentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Datum Romae

apud sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die septima martii millesimo octingentesimo primo, pontificatus nostri anno primo.

R. Cardinalis Braschius de Honestis.

VIII.

BREVE

PEL RISTABILIMENTO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Dilecto filio Gabrieli Gruber presbytero, superiori, ac praesidi generali Congregationis societatis Jesu in imperio Rossiaco.

PIUS PP. VII

Dilecte fili salutem, et apostolicam benedictionem

§ 1. Per alias nostras in forma brevis datas literas die VII martii 1801 petente serenissimo Paulo I, tunc totius Rossiae imperatore, justisque de causis animum nostrum moventibus, praevia ad infrascriptum tantum effectum derogatione similium in forma brevis literarum Clementis XIV, praedecessoris nostri incipien: *Dominus ac Redemptor*, super suppressione, ac extinctione Regularis Ordinis Societatis Jesu datarum die XXI julii anni 1773, presbyteris saecularibus in imperio Rossiaco degentibus, qui novae congregationi Societatis Jesu adscribi vellent, facultatem dedimus in unum corpus sese uniendi, aggregandi, et conjungendi, sacramenta de consensu ordinariorum administrandi, juventutem bonis moribus, ac liberalibus disciplinis imbuendi, et sub regimine tunc in humanis agentis Francisci Kareu superioris, ac praesidis generalis hujusmodi Congregationis, a Nobis ad nostrum et Sedis apostolicae beneplacitum deputati, intra fines dumtaxat imperii Rossiaci vivendi juxta regulam sancti Ignatii a fel. rec. Paulo III praedecessore nostro suis constitutionibus confirmatam et approbatam, prout in iisdem literis continetur.

§ 2. Nuper vero carissimus in Christo filius noster Ferdinandus, utriusque Siciliae et Hierusalem rex illustris, exponi nobis fecit, videri sibi, maxime in praesentium temporum circumstantiis, profuturum ad regni sui juventutem bonis moribus informandam, ac rectis salutaribusque doctrinis instruendam, si quemadmodum in Rossiae imperio, ita

in suis dominiis constitueretur eadem congregatio societatis Jesu sub ipsa regula sancti Ignatii a praefato Paulo III pontifice confirmata, inter cujus praecipua munia sodalibus eidem adscriptis incumbentia, illud recensetur, adolescentes, aut in collegiis altos, aut in publicis gymnasiis congregatos instruendi ac erudiendi.

§ 3. Nos igitur dicti Ferdinandi regis vota suorum subditorum spiritualem ac temporalem utilitatem praeseferentia ac majorem Dei gloriam, et animarum Christi fidelium salutem in primis respicientia, pro pastoralis nostri officii debito, benigno animo excipientes, ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae, potestatis plenitudine, praefatas nostras apostolicas in forma brevis literas pro imperio Rossiaco datas ad regnum utriusque Siciliae extendimus, ideoque facultatem tibi concedimus et impertimur, ut sive per te, sive per dilectum filium Cajetanum Angiolini antedictae congregationis procuratorem generalem, omnes et singulos qui in utriusque Siciliae regno congregationi huiusmodi, quae Petropoli ac in imperio Rossiaco auctoritate nostra per supradictas in forma brevis literas constituta existit, nomen dare velint, eidem congregationi unire, ac conjungere intra fines regni utriusque Siciliae libere, ac licite possis, et valeas. Hos autem in una, seu pluribus domibus congregatos, ac sub tua, et pro tempore existentis praepositi generalis, juxta primigeniam S. Ignatii regulam a Paulo papa III praedecessore nostro suis apostolicis constitutionibus confirmatam, obedientia viventes, pariter inter fines utriusque Siciliae ad puerorum institutionem in catholica religione ac bonis moribus et disciplinis incumbere, collegia, et seminaria regere, itemque christifidelium confessiones excipere, verbum Dei annuntiare, et sacramenta administrare, respectivis locorum ordinaris adprobantibus et consentientibus, libere et licite similiter posse decernimus, et declaramus, eosdemque, ac domus, collegia, et seminaria, sic ut praefertur erigenda, congregationi societatis Jesu in Rossiaco imperio constitutae unimus, atque adgregamus, et sub nostra et Sedis apostolicae immediata subjectione et protectione recipimus.

§ 4. Reservantes nobis, et successoribus nostris romanis pontificibus, ea decernere ac praescribere, quae ad Societatem ipsam firmandam, et communiendam in Domino noverimus expedire, quemadmodum etiam in praememoratis nostris literis die 7 martii 1801, quas hic pro expressis haberi volumus, nobis, et successoribus nostris reservavimus.

§ 5. Decernentes has nostras praesentes literas semper firmas, validas, et efficaces fore et esse, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore

spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari.

§ 6. Non obstantibus quibuscumque ordinationibus, et constitutionibus apostolicis, statutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque et indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, ac illis praesertim Clementis XIV incipien: *Dominus ac Redemptor,* sub annulo piscatoris expeditis die 21 iulii 1773, in iis dumtaxat, quae praesentibus nostris contraria sunt. Quibus omnibus et singulis, et illorum tenore praesentibus pro plene et sufficienter expresso, et de verbo ad verbum inserto habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum tantum specialiter et expresse derogamus, caeterisque in contrarium quibuscumque.

§ 7. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die trigesima julii millesimo octingentesimo quarto, pontificatus nostri anno quinto.

R. Cardinalis Braschius de Honestis.

IX.

DOCUMENTI

RIGUARDANTI L'ABOLIZIONE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ.

Che l'intimazione del Breve di Clemente XIV, col quale si sopprimeva la Compagnia fosse richiesta per la sua esecuzione, è cosa che non si può mettere in dubbio.

In primo luogo, Clemente XIV nello stesso Breve, prescrive che esso abbia la sua piena esecuzione, quando sarà promulgato. In secondo luogo, è certo ch'esso non fu promulgato secondo il modo ordinario, cioè coll'affissione nei soliti luoghi, ma fu intimato casa per casa nella Città di Roma.

In terzo luogo, il modo stabilito per intimarlo fuori di Roma, come consta dall' Enciclica mandata a tutti i Vescovi dalla Congregazione

speciale istituita da Clemente XIV, per l'esecuzione del Breve, ingiungeva che esso venisse intimato a ciascheduna casa, perchè fosse eseguito. Ecco le sue parole: « *Tua Amplitudo in singulis domibus seu Collegiis, et ubicumque reperiantur dictae suppressae Societatis individui, illis in unum congregatis in qualibet domo, easdem literas rite denunciet publicet et intimet eosque ad illarum executionem adigat, et compellat, singularum domorum, collegiorum nec non et locorum huiusmodi et illorum bonorum iurium et pertinentiarum quarumcumque possessionem, nomine S. Sedis apprehendat etc.* » Finchè adunque il Breve non era intimato, non potevano i Gesuiti, e non dovevano sciogliersi. Non dovevano, perchè solo il Pontefice potea loro dare tal facoltà, non potevano, perchè non vi sarebbe stato nessuno a cui fare la consegna prescritta nel Breve, non essendo questi altri che il Vescovo.

In quarto luogo, sono da notarsi due lettere di S. Giuseppe Calasanzio, che si trovano riferite negli atti della sua Beatificazione nel 1716, essendo promotore della fede, il Lambertini che fu poi Benedetto XIV. In esse il Santo in una congiuntura simile, cioè quando l'Ordine delle Scuole Pie fu ridotto da Innocenzo X a Congregazione Secolare, si regolò appunto in questo modo, non solo comandando ai suoi religiosi che non mutassero nulla finchè il Breve non fosse loro intimato, ma anche di cercare che il Breve, non fosse, almeno in alcuni luoghi, promulgato. E tuttavia il promotore della fede non trovò nulla a ridire su queste lettere del Santo. Essendo dunque certo, qualunque ne sia la cagione, che il Breve, non fu regolarmente intimato dal Vescovo ai Gesuiti di Russia, ne viene che essi rimasero in quello stato in cui erano prima, in forza delle prescrizioni del medesimo Clemente XIV.

A conferma di quanto venni fin quì dicendo, metto l'uno dopo l'altro, sia i documenti che ho accennati, sia altri che si riferiscono al medesimo argomento.

A

BREVE DI CLEMENTE XIV CHE ISTITUISCE UNA CONGREGAZIONE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEL BREVE DI ABOLIZIONE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ.

CLEMENS PP. XIV.

AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Gravissimis ex causis, nuper Nos per alias nostras in simili forma Brevis die XXI superioris mensis Julii expeditas literas, Societatem

Jesu extinctam, atque suppressam decrevimus, et declaravimus, ac alias, prout in eisdem nostris literis, quarum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis haberi volumus, uberius continetur. Accitis postmodum die VI currentis Mensis Augusti dilectis Filiis nostris S. R. E. Presbyteris Cardinalibus Andrea S. Matthaei in Merulana Corsino, Mario S. Augustini Marefusco, Francisco S. Clementis Carafa, et Francisco Xaverio SS. Silvestri, et Martini ad Montes de Zelada respective nuncupatis, ac dilecto quoque filio nostro Antonio S. Georgii ad Velum Aureum eiusque S. R. E. Diacono Cardinali Casali pariter nuncupato, necnon dilectis etiam filiis Magistris Vincentio Macedonio, et Onuphrio Alfano, Nos eisdem omnibus causas ipsas, totamque rei gestae seriem, eiusque singulares etiam circumstantias aperuimus, ac uberrime patefecimus; perlectisque nostris literis praedictis, ipsi omnia per Nos gesta et in eis contenta, quam maxime, ac unanimiter commendantes, omnem promereri laudem agnoverunt, putarunt, ac crediderunt. Modo autem volentes, ut quae in praedictis literis disposita, constituta, et praescripta sunt, debitae executioni, ac juxta animi nostri sententiam committantur; hinc est, quod motu proprio, atque ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, unam erigimus, atque instituimus Congregationem ex supradictis quinque Cardinalibus, ac duobus Romanae Curiae Praelatis, necnon ex duobus quoque Regularibus in Sacra Theologia praeclaris, tamquam Consultoribus a Nobis nominandis, quibus haec praecipue cura incumbere debeat, ut ea omnia, quae in dictis nostris litteris constituta sunt atque mandata, suum assequantur effectum; et si aliqua in earum executione circa modum, personas, et res olim ad Societatem ipsam spectantes suboriri imposterum unquam valeat dubitatio, Nobis prius consultis, tollatur, ac declaretur. Eidem vero sic per Nos institutae Congregationi, omnes et quascumque pro executione dictarum literarum necessarias, et quomodolibet opportunas facultates, etiam summarie, ac sine strepitu et figura Judicii, sola facti veritate inspecta, ac per inquisitionem quoque procedendi adversus omnes et quascumque Personas cuiusvis status, gradus, qualitatis, et dignitatis exsistant, ac res, bona, libros, scripturas, supellectilia, aliaque ad Societatem praedictam jam spectantia retinentes, occupantes, et occultantes, easque tam sub Ecclesiasticis censuris, quam sub aliis arbitrio ipsius Congregationis imponendis poenis ad earum revelationem, ac restitutionem cogendi, et compellendi, motu, scientia, et pari matura deliberatione, tribuimus, et impertimur. Ne autem ea, quae in Congregatione huiusmodi pertractanda, atque discutienda erunt revelentur, et ad aliorum aures perveniant; omnibus, et singulis eamdem Congregationem constituentibus sub poena excommunicationis

latae sententiae ipso facto absque ulla declaratione incurrendae, a qua nemo absolutionis beneficium, praeterquam a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus valeat obtinere, prohibemus, atque expresse interdicimus, ne, ea, quae quocumque modo in dicta Congregatione proposita, discussa, aut definita, fuerint, sub quovis praetextu, causa, vel quaesito colore patefacere, vel directe, aut indirecte revelare valeant, aut praesumant. Praeterea, attenta dictae Societatis suppressione, et extinctione, omnes, et quascumque facultates, iurisdictiones, privilegia, et auctoritates quorumcumque Collegiorum, Domorum, Ecclesiarum et Seminariorum, ac Personarum ipsius sic extinctae Societatis Protectoribus, aliisque etiam S. R. E. Cardinalibus, et magno quoque Poenitentiario super eis quomodolibet concessas, indultas, et attributas, motu, scientia, et deliberatione similibus suspensas pro nunc decernimus, et declaramus, atque omnimodam iurisdictionem, auctoritatem, et potestatem in iis omnibus, quae quoquomodo Personas, Ecclesias, Domus, Collegia, res, et bona dictae jam extinctae Societatis respiciant, privative, quoad omnia alia Tribunalia, etiam quarumcumque Congregationum eorumdem S. R. E. Cardinalium tam Concilii Tridentini interpretum, quam Consultationibus Episcoporum et Regularium, ac negotiis Propagandae Fidei, ac Disciplinae Regulari praepositorum, sublata eis quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, atque auctoritate, ad eamdem Congregationem per praesentes constitutam spectare, et pertinere statuimus, et iubemus, Volentes insuper, ut ad dictam tantummodo Congregationem a Nobis, ut praefertur, erectam, privative pariter quoad alios quoscumque, et quaecumque alia Tribunalia spectet quoque, et pertineat non solum providere, sive quae Poenitentiarios Basilicae Principis Apostolorum de Urbe, sive quae alios Poenitentiarios Almae Domus Lauretanae respiciunt, sed etiam Viros doctrina, ac pietate praeditos, in Superiores, Lectores, seu Magistros Domorum, Collegiorum, et Seminariorum huiusmodi eligere, ac deputare. Decernentes easdem praesentes literas firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus fortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat. et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, ac ab eis respective inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, et delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac eiusdem S. R. Ecclesiae Cardinales iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, aut qua-

vis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, ac innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressos, ac insertos habentes, ad praemissorum effectum specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die XIII. Augusti MDCCLXXIII Pontificatus nostri anno quinto.

A. Card. Nigronus.

B

Encyclica missa ad omnes episcopos a congregatione dicta *de abolenda Societate Jesu*, simul mittendo ad unumquemque episcopum exemplar Brevis extinctionis « *Dominus ac Redemptor,* » de mandato Sanctissimi, ut illud Breve omnes episcopi publicent, ac promulgent, etc.

Perillustris et Reverendissime Domine uti frater. Ex adiuncto exemplari impresso litterarum apostolicarum in forma Brevis, sub datum 21 superioris mensis julii, percipiet Amplitudo Tua, suppressionem et extinctionem justis de causis à Sanctissimo Domino Clemente XIV factam clericorum regularium Societatis Jesu dudum nuncupatae, quibusque legibus voluerit Sanctissimus suppressionem ubique terrarum executioni mandari. Cumque pro eadem executione perfecte complenda, peculiarem constituerit congregationem S. R. E. cardinalium Corsini, Marefoschi, Carafa, Zelada et Casali, nec non R. D. Macedonio, et Alfani, cum amplissimis facultatibus ad id necessariis et opportunis, juxta alias litteras in formâ Brevis sub datum 13 currentis augusti, quarum exemplar impressum hic adnectitur:

Eadem Congregatio particularis, de mandato Sanctissimi, praesentes litteras ad A. T. dandas esse praecepit. A. T. in singulis domibus, seu collegiis et ubicumque reperiantur dictae suppressae Societatis individui, illis in unum congregatis in qualibet domo easdem litteras rite denunciet, publicet et intimet eosque ad illarum executionem adigat et compellat, singularum domorum, collegiorum, nec non et locorum hujusmodi et illorum bonorum jurium, et pertinentiarum quarumcumque possessionem, nomine Sanctae Sedis apprehendat, et retineat, pro usibus a Sanctissimo designandis, amotis individuis suppressae Societatis praedictis: aliaque faciat, quae circa hujusmodi executionem in iis litteris suppressionis decernuntur. Et de executis certiorem inde reddat parti-

cularem Congregationem. Sic ergo curabit Amplit. Tua, et illi interea fausta omnia precamur a Domino.

Romae 18 Augusti, 1773.

Amplit. Tuae studiosissimus uti frater. etc.

C

Patri Paulo Mariae Angeloni Scholarum Piarum.

Legi quod de suppressione scribis, certusque sum te maxime de nostra religione ex ejus amore dolere. Nihilominus oportet divino adhaerere placito, neque aerumna commoveri; *quantum in nobis est positum moliri, ut institutum religionis subsistat.* Itaque videtis, *nihil est immutandum isthic* in vitae nostrae observantia ac religiosis moribus, donec *Breve indicatur....* Quod cùm vulgabitur, secundum novas, quae à summo Pontefice formabuntur, constitutiones vivetis. Interea quidquid hic *pro redintegratione fiet,* ex intervallo per litteras cognoscetis, et Dominus nobis omnibus adsit.

Romae 31 Martii, 1646.

Servus in Christo, Joseph.

[1] Puto ad vos pervenisse casus de nostra Religione notitiam; suppressam videlicet esse, redactamque in Congregationem secularem, quemadmodum superioribus litteris accepistis, sub Obedientia Ordinarii loci. Ita Deo placuit: esto in aeternum laudatus. *Commoveri, ac perturbari isthic socii propterea non debent sed* manere instituti in custodia, donec ab Ordinario loci Breve indicetur.

Romae, 31 Martii, 1646.

Servus in Christo, Joseph à Matre Dei.

D

Relazione autentica del colloquio tenuto dal Cardinal Calino col S. PADRE PIO VI. il di 1 Aprile 1780.

Nel sabbato in Albis del pmo di Aprile dell'Anno corrente 1780, il Signor Cardinale Calino ebbe per l'ultima volta l' udienza da N. S. Pio VI felic. regn. nella quale Udienza il Signor Cardinale prese con-

1 È diretta al P. Ministro delle Scuole Pie della Provincia di Aquileia. Di queste due lettere ho parlato sopra (V. in questa serie IX.)

gedo da S. Santità, pel ritiro che le circostanze della sua età e dei suoi incomodi, gli consigliavano di fare nella sua patria di Brescia.

In questa udienza dopo chieste a S. Santità, alcune grazie spettanti alla sua persona e alla sua anima, prese la parola e « SSmo Padre, gli disse, mi sono questa mattina raccomandato in special modo a Dio nella S. Messa che ho celebrato indegnamente, e Iddio mi ha messo in cuore di pregare la Santità Vostra per una cosa a cui io come Cardinale, e vecchio Cardinale, mi credo obbligato. Non voglio comparire reo di questa omissione al divin Tribunale, ed è imminente la comparsa ad un vecchio di anni 84. »

A queste parole il Papa con molta affabilitá gli fece coraggio a parlare liberamente Allora il Cardinale, SSmo Padre, soggiunse, vi raccomando la Compagnia di Gesù, ingiustamente distrutta per una combriccola di quattro o cinque Ministri i quali non avendo essi religione, hanno tirato alla distruzione di quelli che la promovevano con tutto lo sforzo, e nemici poi per legittima illazione della S. Sede Apostolica l'hanno giurata contro di quelli che sempre sono usciti in campo colle loro opere e collo spargimento del sangue proprio, a difenderla dai loro insulti. Non sono io, replicò il Cardinale, che così parlo. Parla in me il vostro creatore Clemente XIII. Replicatamente a me disse quel S. Pontefice, che alla Compagnia facevano guerra quattro o cinque Ministri i quali aveano circonvenuti i loro principi, niente informati della cabala che essi fatti dispotici dei gabinetti avevano formato e mantenuto viva ed unita contro la Compagnia, e la S. Sede.

Ho io lunga esperienza del Mondo. Sono stato Vescovo di residenza per 20 anni. Ho dovuto trattare i Gesuiti. Questo vi posso dire che generalmente ho io osservato nel comune di loro, dottrina sana, esemplarità di costume, indefessa fatica nel confessare, nel predicare, nel far missioni, nel tenere scuole, nell'assistere ai moribondi, ed in ogni maniera di apostolico ministero che prescriveva il loro santo istituto Questo bene universale nel comune dei Gesuiti, io l'ho veduto e toccato colle proprie mani. Laddove il male universale in tutto il loro corpo, rilassatezza di morale, scandali di vita, massime perniciose alla fede, agli stati, ai popoli, ai Sovrani, le ho udite dirsi e le ho anche lette sui libri: ma io sarei ben sciocco, Padre SSmo, se credere volessi non a me medesimo, ma a quelli che o scrivono, o parlano male dei Gesuiti, contro le mie proprie cognizioni. Anzi a quanti nelle occasioni me ne parlavano male, ho ad essi domandato, se di quel male generale di tutto il corpo, per cui parlavano così, erano essi stati testimoni oculari? La risposta datami è stata questa, di averlo letto o udito dirsi. Incalzava il mio discorso, tornava a chiedere: ma il bene

del comune dei Gesuiti il vedevano essi medesimi, o se ne udivano parlare? La risposta è stata che essi potevano essere testimoni di aver veduto molti vantaggi che i Gesuiti facevano coi loro ministeri. Allora io concludeva il mio parlare dicendo: ho io in massima di credere agli occhi miei, e non credere ai detti altrui in ciò che mi dicono contro quello che ho veduto. Non è però che in qualche particolare non abbia io osservato qualche difetto, ma erano difetti inseparabili dall' umanità. Nè certo si potevano commettere impunemente. Perchè con certezza so che avvisatone i Superiori erano questi solleciti a dare tutto il riparo: nè poi erano difetti da distruggere l'ordine intero, restando sempre il corpo della Religione intatto. Anzi io ho spesso udito i medesimi Gesuiti dolersi della condotta imprudente di qualche loro confratello.

Distrutto l'ordine della Compagnia, quel bene preteso da Clemente XIV la Santità Vostra può essere testimonio se si gode presentemente. A quel Papa io concorsi col mio voto, ma la sua condotta non lo ho mai potuta approvare.... L'unica scusa che si può portare è ch'egli era impazzito. Poste le quali cose io supplico la Santità Vostra di fare sì che ritorni questa Religione. Mi creda pure che Ella con ciò farebbe l'onore del suo pontificato, e la Chiesa universale gliene resterebbe obbligata.

Sò che la difficoltà viene dai Sovrani; ma questi si riducono a pochi, nè le difficoltà le fanno essi, perchè così essi giudicano; ma perchè circonvenuti dai Ministri, si credono di essere in circostanze di dover pensare così. La sola persona della Santità Vostra può rompere questo cordone e far penetrare la verità immediatamente ai Sovrani. Ad un Vicario di Cristo, ed insieme principe di ampio stato, non mancano maniere di farlo. Così hanno fatto molti Papi predecessori vostri, e dileguate le tenebre, e riconosciuta la verità, l'effetto è stato che questo o quel Ministro decadesse o dal posto, o dalla grazia.

Ora sento che alcuni del Corpo diplomatico, che è in Roma, facciano premure presso la Santità Vostra, perchè con bolla confermi la distruzione della Compagnia e dichiari scismatici i Gesuiti dell' Alba Russia, perchè seguono ad essere quali erano, non essendo stato colà promulgato il Breve di abolizione. Padre SSmo, questi galantuomini nell'atto di far la guerra più viva alle bolle dommatiche e alla bolla *in coena Domini* che solennemente si promulgava in Roma, pretendono di fare gli zelanti per questo breve di distruzione, a questo solo breve mostrano deferenza. Anzi questo è forse l'unico che credono di infallibile autorità, ed è per essi come un quinto Vangelo. Ma la Santità Vostra è troppo illuminata per non lasciarsi sorprendere. Ai brevi di

pura e semplice disciplina ecclesiastica in tutte le altre corti cattoliche non si da corso di promulgazione, se prima non siasi avuto il regio placito. Questo sistema prattico si è adottato in tutti i dominii, nè la S. Sede ha mai riprovato questa condotta dei Sovrani Cattolici: e poi un breve di pura disciplina che può essere utile ad un Regno, può essere dannoso ad un' altro per le circostanze in cui si possono ritrovare quei sudditi le quali circostanze al Sovrano sono note perchè è sulla faccia del luogo. Quindi gli stessi autori cattolici di prima sfera ammettono il *ius precum,* ossia il *ius representandi,* al Papa, il disordine che ne verrebbe, se si desse corso a quel tale suo Breve. In virtù di questa rappresentanza, perchè è pendente il ricorso *ad primam Sedem* rimane sospeso l'effetto del Breve per cui si ricorre: poichè il Papa che dee con prudenza governare la Chiesa, Egli è che in vista di tali preghiere dei Sovrani, o sia rappresentanza, Egli, dico, è che sospende l'obbligazione, che seco porta quel tale suo Breve o precetto ecclesiastico. Questa è dottrina soda ed è vera. Vero è che i Regalisti l'ampliano abusandone enormemente, facendo che la sospensione dell' effetto del precetto ecclesiastico nasca dalla non accettazione, che ne fanno i principi; cosa che al mio parere è erronea; come lo sarebbe erronea, se si dicesse che in virtù della non accettazione nei popoli di una qualche Legge civile, nasca la nullità della Legge. La non accettazione nei popoli è un motivo prudente pel principe, perchè sospenda la sua Legge o sia ne sospenda l' effetto, e però non obblighi: altramente non il Principe ma il popolo sarebbe Legislatore.

Intanto non essendosi dato corso nella Russia bianca al Breve Clementino, perchè quel Vescovo il quale in virtù dello stesso breve dovea intimarlo ai Gesuiti, per le circostanze in cui sà egli di trovarsi non ha potuto intimarglielo, i Gesuiti russi restano nel pacifico possesso in cui sono, di essere veri Gesuiti da 240 anni con tante Bolle e Brevi di XIX Sommi Pontefici. Dove dunque è la loro eresia o disubbidienza? Il Vescovo non glielo intima, perchè la corte di Pietroburgo minaccia l'esilio a chi l' intimasse. I precetti ecclesiastici non obbligano certamente con tanto peso. E poi i Principi stessi Cattolici, potevano non dar corso al breve senza veruna taccia, e ciò oltre la ragione addotta di già, vi è la speciale dell' istesso Papa distruttore, il quale non usò coi principi altro termine che di pura esortazione, *hortamur principes,* È dunque mente dallo stesso Papa Clemente che i principi non sieno precettati a farlo. Diremo essere precettati i principi che non comunicano con Roma?

Finalmente gli Annali della Chiesa ci assicurano che i brevi di distruzioni religiose non sono stati eseguiti in più regni, e provincie,

nè Roma ha mai fatto bolla di condanna contro quei Religiosi che seguirono a vivere nell'antico loro stato. Ciò sappiamo dell'Ordine dei Servi di Maria che Papa Innocenzo V dicevalo involto nella soppressione comandata e fatta nel general Concilio di Lione. Così dell' Ordine dei Buonfratelli soppresso in Roma, si mantenne nelle Spagne per non essere stato colà promulgato il Breve distruttivo di Clemente VIII. Così dell'ordine degli Scolopi distrutto nelle forme e decaduto di ordine Regolare in Roma, Ordine Regolare si mantenne in Polonia ed in altre parti del Nord. Anzi vi sono due lettere di S. Giuseppe da Calasanzio e inserite nel Sommario della posizione del 1716, essendo promotore della fede Mons. Lambertini poi Papa di tanta dottrina in questo genere, nelle quali lettere il servo di Dio, allora Generale (comechè impedita ne fosse allora la sua autorità) dell' ordine Scolopio, espressamente scrive che seguano i suoi Religiosi a fare il loro istituto *sintantochè il Breve non venisse loro intimato dagli Ordinarii*, che in virtù del Breve di Innocenzo X distruttore, gli Ordinarii dei luoghi doveano intimarlo alle scuole. Nè il Lambertini ci scrisse sopra una sola animadversione per mostrarlo almen sospetto di ree massime contro la dovura obbedienza agli apostolici stabilimenti. Anzi si legge nella vita del Santo stampata in Roma nella stamperia di S. Michele a Ripa da un Religioso Scolopio, che il S. vecchio Generale prevedendo il colpo fatale spedì il Ven. Fra Onorio del Sacramento in Polonia, ed in altre parti del Settentrione, dove le loro scuole erano più numerose, perchè si adoperasse che al Breve non si desse corso in quei Regni come realmente seguì. Dice altresì l' autore che essendo vivo il Santo uscirono più opere stampate, dando di nullità al Breve Innocenziano e che si conservano tuttavia nell' Archivio dell' Ordine in Roma.

E per dire ciò che è avvenuto ai tempi miei, si è trattata la causa di Beatificazione avanti la Santità Vostra del Ven. Gio. Peccador [1] stato Buonfratello in Spagna nel tempo in cui in Roma uscì il Breve distruttivo l'anno 1592, da Papa Clemente VIII, breve come dianzi diceva, non eseguito in quei Regni. Muore il servo di Dio in questo tempo di distruzione fatta in Roma, muore cioè nel 1600, e undici anni prima della reintegrazione dell' ordine fatta l'anno 1611, da Paolo V, e ciò non ostante il Ven. Peccador seguitò ad esse Buonfratello Religioso come prima, e si chiama nei processi Religioso professo, e la Santità Vostra lo ha pur dichiarato Religioso professo dell'ordine di San Giovanni di Dio nel Breve dichiarante le virtù eroiche di Lui, nè più nè

1 Fu beatificato da Pio IX.

meno di quello che si faccia di quei Servi di Dio che sono morti professi in quegli Ordini Regolari tuttavia sussistenti, indicando attualità, cioè essere morti in quell'Ordine stesso Religioso in cui avevano fatta la loro professione solenne.

Dico ciò alla Santità Vostra, per mostrarle quanto alcuni vadano lontani dalla verità allorchè si tratta di Gesuiti. Calpestansi tutte le leggi purchè si dia addosso contro di loro. Certo è che questa Religione è stata distrutta non citata, non difesa, e quei fatti del Cardinal Malvezzi in Bologna, e di altri Cardinali qui in Roma ed in Frascati premessi all'abolizione, i fatti che l'accompagnarono e quei che seguirono dopo di essa, fanno il disonore della S. Sede, anzi dirollo liberamente dell'umanità.

Alla Santità Vostra è nota l'innocenza del Corpo del Capo e del Sinedrio. Ha avuto sotto gli occhi i processi fatti nel tempo del rigore. Il Generale Ricci era un sant' uomo, e ben conosciuto dalla Santità Vostra. Tutte queste cose insieme, debbono essere di sprone alla Santità Vostra, di fare ogni tentativo per levare questa macchia d'infamia alla Sede Apostolica, con restituire all'innocenza la fama toltale, e alla Chiesa e all'educazione un'ordine sì benemerito dell'una e dell'altra. Queste in sostanza furono le cose che il Signor Cardinale disse al Papa non seguitamente ma interrottamente, come in dialogo suole accadere, ed in risposta a ciò che il Papa motivava in conferma di quanto si diceva dal Cardinale.

Il Papa in questa occasione mostrò l'animo suo propenso alla verità e alla giustizia. Disse che la distruzione della Compagnia era stata un *vero mistero d'iniquità;* che tutto ciò che erasi fatto, era stato fatto ingiustamente, e senza le dovute regole. Che egli conosceva il male che alla Chiesa erasi fatto colla soppressione dei Gesuiti, che dal canto suo era prontissimo a rimettere l'Ordine, che la cosa non era impossibile; dipendere dalla vita di un solo. Che quando a lui si aprisse un'adito, ci sarebbe entrato dentro di cuore. Che Clemente XIV non solo era impazzito dopo l'abolizione fatta, ma prima altresì di farla. A noi conviene, disse, andar con riguardo; i Ministri ci spacciano presso le corti per un loro terziario. Ci conviene permettere alcune cose che non sono in bene dei Gesuiti, per non far piombare addosso di essi mali anche maggiori. Preghiamo Dio che ci faccia aprire la via da venire a ciò che desideriamo. Il risorgimento non è impossibile, perche la distruzione è stata fatta ingiustamente, e senza regole.

Attestiamo Noi sottoscritti, che quanto si contiene nei presenti fogli è in sostanza il ragionamento da Noi tenuto con la Santità di N. S. Pio VI nella lunga conferenza avuta seco nella mattina del Sabato

in Albis dell' anno suddetto 1780, quando fummo ammessi alla udienza del S. Padre in occasione di prendere congedo dal medesimo per portarci in Brescia nostra patria. Ed in fede di ciò abbiamo ordinato al nostro Segretario di fare il presente attestato cui sottoscritto di nostra propria mano si dovrà prestar quella fede, ed avrà quell'autenticità medesima che avrebbe se per mano di pubblico notaro con le maggiori legalità necessarie fosse ricevuto. Ed in fede etc.

Firmato L. Card. Calino.

Exemplar hoc omnino concordare cum suo autographo, per me sub die 17. currentis publice recognito facta prius diligenti collatione, testor ego Franciscus Joseph Masini civis et publicus Bononiae notarius collegiatus legitime requisitus. In quorum fidem etc. hac die 28 Iulii 1789.

✠ loco sigilli.

X.

Lettera del Generale dei Gesuiti al P. Gaetano Angelini.

(Chaillot pag. 399). Petropoli 16 Oct. 1809.

Scribit mihi R. P. Strickland monitum se esse per epistolam P. Glover, qui est Panormi, de nimis dubio et ruinoso fundamento redintegrationis Societatis in Anglia, Hibernia, et America, utpote nitentis sola aequivoca expressione epistolae cardinalis Consalvi; P. Glover addere in sua epistola, Summum Pontificem has aggregationes secretas adeo improbare, ut nulla maneat spes obtinendi ab eo consensum vel scripto, vel verbo dandum, et haec P. Glover a Paternitate vestra habere. Miror valde, haec a Paternitate vestra spargi, cum ipsamet scripserit R. P. Gruber 26 augusti 1803, quod dum narraret Summo Pontifici aggregationem in Anglia iam perfectam esse, ipse Summus Pontifex manus in coelum levaverit, et rem factam non improbaverit. In alia epistola Reverentia vestra hortatur R. P. Gruber, ut nihil curet explicationes posteriores cardinalitiae epistolae, epistolam illam certam esse, per consequens et concessionem. Revera estne prudens haec cogitatio? Etenim cardinalis Consalvi R. P. Gruber petenti, ut liceat Societati

approbatae in Russia aggregare multos antiquos Iesuitas, qui nunc sunt in Anglia et in aliis locis, nihil aliud respondere voluisse, quam quod liceat, ut illi antiqui in Russiam veniant. Hoc utique clarum semper fuit, non hoc petebatur. Si ergo Eminentissimus nihil aliud respondendum habuit quam hoc, siluisset; cum vero responderit, inferendus est respondisse ad mentem petentis, scilicet, licere antiquis Iesuitis nonnullis ibi, ubi habitant, modo velint, aggregare se societati Rossiacae. Verum dum R. P. Gruber instauraret Societatem in Anglia, an sola nitebatur epistola cardinalis Consalvi? Minime — Recordatur Reverentia vestra fortasse, scriptum fuisse ab eodem R. P. Gruber ad P. Vincentium Giorgi theologum poenitentiarium, ut adiret Summum Pontificem, ab eoque peteret responsum categoricum ad libellum supplicem optimatum catholicorum, qui sunt in Anglia: fecit ille hoc, et impetravit sub 28 decembris 1802, responsum affirmativum hoc brevi dicto conceptum: *Vadano pure;* procedant sane, id est, Iesuitae; sed in habitu seculari sicut prius, et hoc nunc sufficit. — Revocet etiam Reverentia vestra in memoriam, quid Summus Pontifex responderit occasione supplicationis factae a P. Poirot Pekinensi, ut liceret sibi aggregari ad Societatem Iesu Rossiacam; respondit: liberum esse unicuique, utut extra Rossiam, aggregationem obtinere ad societatem per eiusdem Praepositum Generalem, rem hanc totam ad conscientiae forum pertinere, cum vestis non portetur, ideoque non posse ullam offensionem incurrere. — Mitto alia argumenta, veluti illud responsum Summi Pontificis de alumnis in Sardinia. [1] — Transeo ad novum concludens argumentum. Scripseram ego 5 maii 1807 Illmo Avogadro, eique exposui SSmum Dominum per vivae vocis oracolum non semel permisisse aggregationem nostrorum etiam in aliis regionibus, pro foro interno, modo vestis societatis non portetur, nec faciant strepitum ibi, ubi principes societatem a S. Sede non petierunt, nec impetrarunt; hoc vivae vocis oraculum nominatim pro Magnae Britanniae regnis, pro duabus insulis Archipelagi impetratum fuisse, et vivente adhuc R. P. Gruber pro Anglia executioni mandatum. Hoc non obstante a S. C. de Propaganda Fide, fortasse quia nescit datam fuisse a Summo Pontifice facultatem, moneri identidem vicarios apostolicos tum in Magnae Britanniae regnis, tum in insulis Archipelagi, nullibi esse Iesuitas nisi in Russia et in regno Siciliae; hinc conscientiae oriri dubia, hinc episcoporum bonae causae faventium perplexitates, et timores; rogavi proinde Illmum Avogadro, accederet Sanctissimum Dominum ab eoque

1 Nel num. XI fra gli altri documenti ho inserito ciò che riguarda la Sardegna cui si allude con queste parole.

supplex peteret, ut pro paterna sua erga Societatem sollicitudine, iuberet per suum secretarium rescriptum aliquod dari, quo Vicariis apostolicis, in Anglia praesertim et in duabus insulis Archipelagi Tino et Sira constet, non displicere hoc Summo Pontifici, quod Patres Societatis inveniantur in illis partibus, non esse per consequens inquietandos. — Ad hanc meam epistolam Illmus Avogadro litteris quae pervenerunt Petropolim die 14 octobris 1807 in haec verba respondit: « Collatis studiis cum P. Provinciali de omnibus quae a Paternitate vestra iniuncta mihi fuerunt, adivi Summum Pontificem, qui omnia benignissime suscepit, et respondit, et quidem quoad missionarios: Excludimur omnino a S. Propaganda, nec nominamur missionarii apostolici, quia tunc subiecti Propagandae. Ergo Paternitas vestra det missionariis chirographum sive fidem, quibus constet eos esse Iesuitas Russos seu acceptatos in Russia, et nihil aliud. Pontifex vero (ut bis promisit) admonebit vicarios apostolicos, et forsan episcopos, ut illi qui accedunt cum dicto chirographo seu fide, operentur libere, et utantur privilegiis, et concessionibus a S. Sede Iesuitis Russis iam impertitis. Nil aliud requiritur. Non agent ut missionarii apostolici, ideoque Propagandae non subiiciuntur. Episcopi et ipsi sunt securi in conscientia. Ergo omnia procedent recte. P. Provincialis adibit Summum Pontificem ut ei gratias referat, rogabitque eum, ut cito adimpleat quae promisit. »

Quid ad haec omnia Reverentia vestra? Non sine fundamento itaque sunt nostri in Magnae Britanniae regnis. Vestem societatis non portant, id quod Summus Pontifex postulavit: sunt Iesuitae Russi, id est incorporati in Societatem Rossiacam, id quod Summus Pontifex etiam voluit. — Revocet ergo Paternitas vestra dicta sua P. Glover, et in futurum sit in loquendo cautior. Paternitas vestra videtur oblita multorum, nescit quid posterius actum sit, relinquat ergo mihi curam nostrorum in Anglia, non faciam certe quidquam, quod Sancto Patri displicere possit. Haec addidi ad epistolam primam, cum dominus Radi nondum abierit.

Petropoli 16 octobris 1809.

T. Brzozowski

XI.

DOCUMENTI

RIGUARDANTI LO STATO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ NELLA RUSSIA

A

[1] Cum circa annum 1797, R. P. Lustyg transiens per Mohileviam Societatem commendaret Siestrzencevicio et inter alia allegaret testimonium Benislawscii de illis verbis summi Pontificis Pii VI « *Approbo Rossos Jesuitas,* » respondit Siestrzencevicius habuisse se quod magis ipsum moverit, quodque ad conservandam Societatem magis ipsum incitarit et ad scrupulos omnes amovendos majoris fuerit valoris quàm testimonium illud Benislawscii: sibi nimirùm quaerenti, quid agendum in dubiis istis circà Rossos Jesuitas, dùm adhuc in vivis erat Clemens XIV, Roma rescriptum fuisse: *Oportet tolerare,* nec procedendum cum illis tamquam rebellibus sedi Apostolicae.

B [2]

Lettera del Marchese Antici ministro del Re di Polonia a Monsignor Luca De Medici — Firenze.

Roma 3 Maggio 1783.

Amico

Eccovi la relazione da voi desiderata. La Santità di Nostro Signore alla lettera del 4 dello scorso Novembre *styli veteris* scritta dall'Imperatrice delle Russie, rispose con quei sensi di gratitudine che ben si merita una Sovrana che ha tanta premura per l'ampliazione della Co-

1 Questo documento col quale l'approvazione dello *statu quo* dei Gesuiti di Russia, risale fino allo stesso Clemente XIV, sta col titolo di « *Addenda* » in fine dell' opuscolo « *De conservata in Alba Rossia Societate Jesu* » di cui diedi un cenno alla pag. 201. Esso fu edito, ed altresì tradotto in francese dal P. Gagarin come ivi ho detto, e fu scritto da un Gesuita della Russia di cui s'ignora il nome nel 1786, ma come nota il P. Gagarin nella prefazione, si scorge che l'autore avea sott'occhio i documenti cui allude, ed era recentissima la memoria delle cose che narra con molta accuratezza seguendo l'ordine dei tempi — L'addizione suddetta è manifestamente posteriore e fatta nelle copie del suddetto opuscolo — Mohilew 22 Sett. 1817, Polok 2 Apr. 1820.

2 Trovasi fra le carte autentiche del Card. Valenti Gonzaga. Non vi ha nome di autore, ma dal carattere si conosce essere il marchese Antici ministro del re di Polonia. (*Boero, op. cit. p. 178.*)

munione Romana nel suo vastissimo impero. Propose pertanto di mandare a Pietroburgo un Nunzio, a farvi la consacrazione del Benislawski canonico primicerio, e a recare il pallio a Mons. Vescovo di Mallo nominato Arcivescovo di Mohilovia. Questa risposta fu fatta agli 11 Gennaro dell' anno corrente.

Nel mentre che la pontificia lettera camminava per Pietroburgo, quell'illuminato gabinetto volle tagliar corto, e senz' aspettar risposta, sull' uscir di Novembre, spedì inviato a Roma il surriferito canonico a trattar di questi affari e di altri ancora di tutta segretezza immediatamente col S. Padre, nel quale solo la Sovrana delle Russie ha tutta la fiducia. Giunse il nobile inviato il primo dì di Marzo. Il vegnente dì il Santini che è l'agente di quell'imperial corte, portossi al Vaticano per dar notizia dell'arrivo dell'Inviato Moscovita al S. Padre, il quale determinò l'udienza per la prossima mattina dei 3, alla quale come si presentò l' Inviato col Santini, questi a sua Beatitudine autorizzò la persona di lui, e nell'atto istesso l'inviato autorizzò la sua legazione con ispiegare le lettere credenziali sottoscritte dall'Augustissima Imperatrice Caterina II.ª L'udienza fu ben lunga e molto degnevole, furonvi messi in chiaro i molti equivoci che tuttavia si leggono nella surriferita papale lettera che gli 11 Gennaro fu scritta all'Imperatrice; equivoci che le mal formate relazioni venute qua da Varsavia avean contra il vero fatti nascere sulle qualità di Mons. Stanislao Siestrzencewicz Vescovo di Mallo in partibus, e Vicario Apostolico nell'Alba Russia per li Cattolici di rito Latino, e sulla pastorale che rivestito della nuova dignità di Delegato Apostolico, pubblicò per l'apertura del noviziato permessa ai padri della Compagnia in virtù delle chiare parole e non bisognose di alcuna interpretazione, che si leggono nel rescritto pontificio, spedito colà per mezzo della Congregazione della Propaganda, e sulla canonica e legale sussistenza di questo regolare Ordine, per non essere mai stata a quei che il professavano personalmente intimata la pena della secolarizzazione, come si è praticato in Roma, in tutto lo Stato pontificio, e per tutti gli altri dominii, intimazione personale assolutamente e sostanzialmente volùta e comandata nello stesso breve distruttore, il quale non forza, ma esorta i principi a far uso della loro sovranità, e permettere ai Vescovi l' intimare ai Gesuiti la pena della perdita del loro stato. E quindi appresso si entrò nel trattato di altre materie analoghe all'imperial commissione.

Sua Santità fece certo l'Inviato che l'Imperatrice avrebbe ottenuto quel che desiderava, ma era convenevole che in sua grazia si desse all'Arcivescovile Chiesa di Polosko un'Arcivescovo di rito greco unito.

Questa Chiesa era rimasta vacante per la traslazione di Mon. Gia-

sone Smogorzewski a Metropolita dei Greci uniti in Polonia, il quale per le lettere contra i Gesuiti scritte in Varsavia a quel Nunzio e intercettate dai Ministri della Sovrana, fu bandito da tutti i dominii Russi.

L'inviato assicurò Sua Beatitudine che indubitatamente si farebbe in ciò il pontificio volere e la Chiesa di Polosko avrebbe l' Arcivescovo unito, cosa che al cattolico cuore del S. Padre recò indicibile piacere, non essendo meno di tre milioni, i Ruteni della santa Unione, i quali non avendo il loro pastore, era da temere che, anzichè abbracciare il rito latino si protestassero disuniti. In quanto poi al pallio per il nominato Arcivescovo di Mohilow, ed alla consacrazione di lui, Sua Santità disse di non poter nulla risolvere, se prima non gli fossero pervenute le risposte da Pietroburgo alla lettera degli 11 Gennaro, dove si offriva come si è detto, di mandare colà un Nunzio per effettuarla. Savio consiglio fu questa dilazione presa dal S. Padre a non far nascere un nuovo incrocicchiamento di cose.

Proseguì l'inviato in questo frattempo a presentarsi a'piedi di Sua Beatitudine secondo che gli affari a Lui commessi esigevano. In quella del 31 Marzo il Papa gli confidò di essere venuti riscontri da Varsavia che la lettera degli 11 Gennaro era stata dall'Imperatrice ricevuta con *sommo gradimento* e che avrebbe risposto dopo una settimana.

Ebbela in fatti il S. Padre il dì 9 Aprile per la via solita di Venezia, e propostala il di 10 nella Congregazione del S. Offizio fu ultimato l'affare della spedizione del Nunzio in Pietroburgo.

Mons. Doria maestro di Camera l'istesso giovedì mandò per mezzo del Santini a dire all'Inviato, che la mattina del dì seguente si presentasse all' udienza. Presentossi l'inviato ed il Papa, gli fece leggere la graziosa risposta della Sovrana, la quale con nobili sensi di riconoscenza accettava il progetto della spedizione di un Nunzio per la consacrazione del Benislawski e per la funzione del sacro pallio.

Non poteva accadere cosa più gloriosa per Roma. Pio Papa VI resterà immortale. Dopo secoli dell'infausto scisma di Fozio ivi abbracciato, questa è la prima volta che la Sede Romana consacrerà un Vescovo della sua Comunione. E cadendo la consacrazione sopra la persona del Benislawski stato gesuita, e che si farà nella Chiesa ultimamente data ai Gesuiti congedatine i frati dell'osservanza, darà principio ad una nuova epoca nei fasti Ruteni ecclesiastici, e dal suo zelo e dall'attaccamento alla primazia dei Papi a favor della quale ha egli ultimamente scritto per commissione del Principe di Potemkin, e dalla grazia che per nascita ed aderenze gode presso la sua augustissima Sovrana da se dispostissima alla santa Unione, si spera che quell'impero

vastissimo di *trenta milioni* di sudditi sia per ritornare al grembo dell'Apostolica Sede Romana. Iddio aiuti e protegga la grande impresa.

Avea l'inviato preciso ordine dalla sua Corte di subitamente partire di Roma, conclusa la sua commissione. Or vedendola già tratta a fine, e per ciò che si sà, e per ciò che è *arcano* e non si saprà con certezza che da Pietroburgo, stabilì come dovea, di rimettersi tosto in viaggio, per la corte di Pietroburgo, come fece il martedì 15 Aprile. Ma prima di ripigliare il cammino volle il lunedì antecedente ribaciare i sacratissimi piedi e rendere a Sua Beatitudine le più umili grazie pel dono avuto di un nobile rosario di lapislazzoli legato in oro, con medaglia di oro esprimente le immagini di Gesù e Maria.

Molti molte cose han dette e scritte e non sono vere; e gli equivoci di chi le ha scritte e dette, sono nati dall'ignorare i trattati, i quali non sono passati per la solita segreteria di Stato, perchè espressamente tagliata fuori dall'Augustissima Imperatrice, siccome al tempo di Papa Rezzonico altre corti l'esclusero per trattati non dissimili. E da questa imperiale esclusione derivò, che le credenziali non fossero presentate a chi la dirige, a cui il Benislawski nei primi dì del suo arrivo fece visita è vero, ma di pura convenienza, senza entrare in materia e recargli una lettera, che in molta commendazione della persona di Lui scriveva da Vienna Mons. Garampi pontificio Nunzio.

C [1]

Altra lettera allo stesso

Roma 22 Maggio 1783

Eccovi copia della lettera dell'Imperatrice delle Russie a S. E. il Conte di Stakelberg suo Ambasciatore a Varsavia che voi con sommo ardore mi avete richiesta.

2 Marzo 1783

Noi abbiamo ricevuto insieme colla vostra relazione, la lettera che il Papa ci ha scritta, la quale è conforme alle spiegazioni con le quali finalmente si è espresso con voi l'Arcivescovo di Calcedonia ministro di questo principe. Essendosi il Papa portato a soddisfare alle nostre domande a favor dell'Arcivescovo di Mohilowia, e del suo Coadiutore Benislawski, noi gradiamo la sua determinazione d'inviare alla nostra corte il ministro e gli abbiamo risposto nei termini i più amichevoli, come vedrete dalla copia della nostra Lettera che vi comunichiamo.

1 V. la nota precedente. Doc. B.

Nel rimettere questa lettera all'Arcivescovo di Calcedonia, per essere inviata al suo destino, voi non mancherete allo stesso tempo di accompagnarla con un complimento analogo, tanto per la persona del Papa, quanto per il suo ministro; che per di lui mezzo deve toccare al suo termine tanto da noi desiderato un' affare, in cui Noi per parte nostra abbiamo pieno diritto, che noi riguardiamo una tal missione di un ministro papale come un vero contrassegno di amicizia di questo principe; che egli sarà ricevuto alla nostra corte con tutte le distinzioni accordate secondo la nostra etichetta agli Ambasciatori e Ministri delle teste coronate, e che la scelta della sua persona non può non essere a noi che graditissima; tanto più che quindi non ne verrá che ad essere sollecitata la perfezione dell' opera.

Sin qui la Lettera dell'Imperatrice. Chi ha penetrazione rileva da se che la gran Sovrana nell'atto di condiscendere alla potente mediazione interpostasi a favor di Mons. Arcivescovo di Calcedonia, non ha lasciato di significargli in una sensibilissima e delicatissima maniera, che era egli ammesso, è vero, alla nobile Legazione, ma a solo oggetto di sollecitare la perfezione dell'opera, cioè consacrare Vescovo il Benislawski e portare il pallio a Mons. Mallo eletto Arciv.° di Mohilowia, ed è ciò l'istesso che dire, Mons. di Calcedonia andrà in Pietroburgo a far favore a un individuo della Compagnia, e a recare onore a Chi le ha canonicamente raffermata la sussistenza col far aprire noviziato in virtù delle facoltà venutegli per l'organo della Congregazione della Propaganda sottoscritte da Mons. Borgia Segretario, che per ciò resterà famoso nei fasti della Compagnia. Ed ecco qui una stranezza di questo stranissimo secolo. Un' Arcivescovo e Nunzio credesi onorato collo spendere parecchie migliaia di Zecchini, per consacrare in Vescovo un individuo e dare il pallio a chi è stato spacciato per Terziario.

D [1]

Parte di lettera del P. Michele Orlowski della Compagnia di Gesù, Provinciale della Provincia di Prussia scritta nel luglio del 1779.

Questo Illmo e Rmo Monsignor Vescovo di Culma scrisse a Roma domandando, se nella sua Diocesi dovesse permettere che i Gesuiti stessero nello stato medesimo come stavano adesso. A questa domanda del Vescovo sudetto, rispose la Congregazione specialmente per questo deputata, a nome di S. Santità, che loro permettesse di stare come sta-

[1] Questo e gli altri due documenti E, F sono pur riportati dal Boero.

vano. Il medesimo Vescovo l'anno appresso scrisse di nuovo a Roma domandando lo stesso, ed ebbe la medesima risposta. Lo stesso Vescovo di Culma nel terzo anno rinnovò la medesima domanda scrivendo a Roma; ma questa volta non gli fu più risposto niente. Onde ha inteso il Vescovo che non dovesse più dimandare, ma stare alle due prime risposte di Roma.

Pertanto tutto questo suo carteggio con Roma ha fatto inserire nei protocolli della sua Cancelleria Vescovile; e avendomi invitato a pranzo, diede ordine al suo Uditore che portasse i protocolli, e mi mostrasse, e leggesse tutto.

E

Parte di lettera del P. Luigi Panizzoni della Compagnia di Gesù scritta da Parma il dì 26 Febbraio 1799, sopra i Gesuiti della Russia.

Jesuitae in Alba Russia existentes, indicta iam alibi instituti sui abrogatione, Rossis imperante Catharina II supplicem libellum dederunt, ut permitteretur potestas pontificias huius abrogationis litteras ipsis etiam denuntiandi; quo fieret omnibus palam, eorum in Christi Vicarium et Caput suum obediendi alacritas. Huius libelli supplicis exemplar authenticum apud me servo. Hac re mota augustissima Imperatrix per Praelatum Garampi tunc Poloniae nuncium *a Clemente XIV facultatem petiit atque impetravit,* ut Jesuitis, in quo tunc erant statu manere liceret, seque id impetrasse nostris significavit; et concessionis huius litteras imperatori Josepho II ostendit, ut ipse postmodum viris omni fide dignis testatus est tunc temporis Parmae, et Viennae degentibus, *qui hac de re indubiam mihi ipsi fidem fecerunt.* Deinde summus Pontifex constitutus Pius VI a Rossiacae Societatis moderatore rogatus, per Cardinalem Ioannem Baptistam Rezzonico *nostrorum approbavit, firmavitque vivendi rationem,* ut ex ipsius Cardinalis litteris adhuc extantibus liquido apparet. Neque hoc solum, sed etiam addenda est horum omnium approbatio, et confirmatio vivae vocis oraculo facta ab eodem Pio VI petente illustriss: et Reverendiss: Benislawskio Rossiacae aulae tunc legato ad SS. Patrem misso, cuius authenticum apud me extat testimonium sacramento firmatum. Haec omnia tibi exposui, ut plane tibi persuadeas, Albae Russiae Jesuitas non minus docilem gerere animum atque observantissimum in Sanctam Apostolicam Sedem quam iuste ac legitime ibi manere. Ac multo his plura pro ipsis Jesuitis egisset idem Pius VI, si minus sibi ab inimicis nostris timuisset *quemadmodum idem ipse summus Pontifex litteris ad principem virum manu*

propria scriptis fassus est, quasque mihi legendas praebuit idem serenissimus princeps.

Praeterea iureiurando affirmare possum, ibi s. p. nostri Ignatii institutum legesque vigere, quoniam felix mihi sors obtigit cum illis commorari annis fere decem, quorum tres egi p. provincialis socium quovis anno cum eo provinciam totam lustrans, sex vero tertiae probationis instructorem sacerdotum, qui emenso iam studiorum omnium curriculo tertium agebant tyrocinii annum. Ex quibus omnibus colligere potes, Societatem Jesu vere esse religiosum Ordinem, iure ac legitime ibi existentem agnitumque ab ipso summo Pontifice, quamvis humanis potius, quam divinis rationibus, a solemni quoque et publica abstinuerit hac de re significatione.

Sia per ultimo in questa materia ciò che racconta nella sua storia Mss. che io ho tra le mani e ha per titolo « *I Gesuiti di Russia* » ossia memorie storiche apologetiche critiche diplomatiche sulla costante ed attuale esistenza della Compagnia di Gesù nell' impero della Russia, l' Arciprete Ferrari di Mantova, uomo di interissima fede e autore di varie erudite opere date alla stampa. Parlando egli nella prefazione della sua fedeltà istorica « perchè dice, ho promesso fedeltà « nei racconti che sono per fare, egli è ben che si sappia, e faccio sa« perlo, che mi sono procacciato delle notizie sicure dovunque e da « chiunque ho potuto. Ho scritto sino e fatto scrivere a Pietroburgo, « valendomi di nobilissimo personaggio che mi ha graziato dell'onore « di prestarvisi con tutto il calore del suo zelo, e con tutto il peso della « sua influenza. Per tal mezzo colà pure ho fatte delle ricerche, colà « ho inviati dei Gesuiti, colà ho chiesto dei lumi e di colà mi sono « pervenuti degli annedoti, pochi, si, ma sicuri, e per ora bastanti allo « scopo prefissomi. »

Ciò posto ecco quello che egli racconta alla pag. 61.

Il P. Czerniewicz comunicò tanto la supplica da lui fatta umiliare alla Corte, come la risposta datagli dal ministro, al Nunzio Garampi, ed è per questo che si l'una come l'altra si sono ritrovate fra le memorie aneddote del medesimo Nunzio, alle quali quando anche a me non fossero pervenute per un canale sincerissimo di Pietroburgo, per ciò solo che esistono trascritte di proprio pugno del Nunzio sumentovato si conviene tutta la fede.

Io non so dire, nè trovo che niuno sappia dirmelo, se dopo ciò l'Imperatrice scrivesse e facesse scrivere al Papa questa da Lei adot-

tata risoluzione di voler conservare i suoi Gesuiti. So per altro che a quei dì corse per le mani di tutti una risposta che si disse giunta da Roma al Nunzio pontificio a Varsavia, e nella quale si leggevano queste parole precise « *Jesuitae in iis regionibus permanebunt in statu quo cum habitu privilegiis et Regulis usque ad novam decisionem* ».

Nelle citate memorie di Garampi si trova che si fatta risoluzione pontificia venne dallo stesso Mons. Nunzio comunicata in copia autentica non solo al Vescovo di Vilna, e al suffraganeo di Lui, ma fu anche spedita, come ben convenivasi, alla Corte imperiale di Pietroburgo. Ed è certo, così soggiunge il lodato Mons. Nunzio nelle sue memorie dopo aver registrato un tal fatto, che esiste cotal Rescritto venuto da Roma tanto in quelle cancellerie Vescovili, come a Pietroburgo negli archivi di quella imperiale Cancelleria. Ed io conchiudo, aggiungendo ciò che ha voluto tacere Mons. Garampi, che esisterà anche altrove sicuramente. E come potrà non esistere nei Protocolli della Nunziatura di Colonia e nei Registri della Congregazione di Propaganda? Se non ci fosse, non si potrebbe dir altro, se non che o i malevoli l' han trafugato, o che nei giorni della Rivoluzione è stato disperso.

Un'amico mio di merito e di probità che per ora non nomino, ma certamente imparziale, stato onorato dall'Emo Card. Garampi lungamente, e sin che visse della sua confidenza, ebbe da Lui stesso questi pezzi da me trascritti e conformi ai venutemi da Pietroburgo, e vide egli stesso e copiò parecchie altre memorie per questo affare scritte di carattere dello stesso Cardinale. L' amico me la ha comunicate, e di alcune di esse, chiedendole il mio argomento in appresso mi gioverò. »

G

CATALOGUS PERSONARUM ET OFFICIORUM S. I.

IN ALBA RUSSIA [1]

Ex Anno 1784 in Annum 1785.

A. R. P. N. STANISLAUS CZERNIEWICZ,
Praepositus vicarius generalis.
A die 17 octobris anni 1782.

R. P. Gabriel Lenkiewicz, assistens simulque Rector Collegii Poloc.
R. P. Franciscus Loupia, assistens.

1 Pubblicato dal P. Gagarin come dissi a pag. 201.

R. P. Franciscus Lubowicki, assistens simulque Rector Collegii Dunebur.
R. P. Stanislaus Klonowski, admonitor.
R. P. Mathias Rakiety, Secretarius Soc,
R. P. Petrus Estka, substitutus.
Thomas Minkowski adiunctus.
R. P. Franciscus Kareu, praepositus provincialis, a die 18 octobris anni 1782, simulq. Rector Collegii Orsen.
P. Dominicus Brzezinski, socius R. P. Prov. Consul. Prov.

Consultores provinciae.

R. P. Ioannes Schwartz.
R. P. Casimirus Przestrzelski, simulq. Rector Collegii Vitebs.
R. P. Hieronymus Wychert, simulq. Rector Collegii Mohil.

Collegium Polocense et domus I et II probationis.

R. P. Gabriel Lenkiewicz, assist. Rector a die 19 oct. 1782.
Antonius Michnowicz, Mag. Nov. Conf. CC.
Casimirus Ostrowski, minister, Praef. Temp. Praes. Hor. Semin. Burs. Oper.
P. Adalbertus Czaykowski, praef. Spirt. Exhort. dom. cath. FF. dabit puncta Medit. et explic. Conf.
P. Aloysius Panizzoni, praef. Biblioth. et dis. ling. Pol.
P. Aloysius Rusnati, rep. Theol. Soc. P. Praef. Biblioth. et dis. ling. Pol.
P. Andreas Baynilewicz, Conc. per vices. Oper.
P. Antonius Sutocki, praes. Sanit.
P. August. Magnani, Soc. P. Mag. Nov. Conf.
P. Bernardus Scordialo, prof. Theol. Schol. resol. cas.
P. Caietanus Angiolini, praes. controv. per vic. dis. ling. Pol.
P. Columbanus Pfeiffer, prof. Can. disc. ling. Polon.
P. Cyprianus Zdanowicz, Miss. Ross.
P. Franciscus Angiolini, praes. cont. per vic. dis. ling. Polon.
P. Franciscus Maliehs, Conc. per vices. prof. ling. Germ. Oper.
P. Gabriel Gruber, prof. Mech. et Archit.
P. Iacobus Zaremba, Regens Conv. prof. ling. Gall.
P. Ioannes Borkowski, praef. Th. Fac. res. casuum CC.
P. Ioannes Natalis Magnani, prof. Eth. et iur. natu.

P. Iosephus Angiolini, Rep. Theol. dis. ling. Pol.
P. Iosephus Korycki, prof. Rhet. et poes. praeses. congr. Stud. Scriptor hist. domus.
P. Michael Borowski, prof. Th. Sch. Praef. Phil. Facul. et infer. Schol. resol. cas· Conf. CC.
P. Michael Piotuch, prof. Philosophiae. P. Separ. Res. casuum Conf. CC.
P. Stanislaus Gumkowski, proc. domus.
P. Thaddaeus Iwanowski, prof. gram. et synt.
P. Thaddaeus Sklodowski, proc. Albricht. mis.
P. Thomas Orlowski, praes. caet. Vill. Congr. Paup. Provid. Div. Opera.
M. Longinus Turyna, prof. Infimae.

Scholastici theologi.

4i anni. P. Ioannes Koc.
3i anni. P. Ludovicus Wizgintt.
2i anni. P. Ludovicus Rzewuski.
Iosephus Perkowski.
Mansuetus Skokowski.
1i anni. Michael Kozakiewicz.
Stanislaus Swientochowski.

Scholastici philosophi.

Iosephus Kamienski, Stud. Mech. et Arch.
1i anni. Ioannes Lastowski.
Nicodemus Musnicki.
Vincentius Iuriewicz.
Xaverius Sakiel.

Coadiutores.

Andreas Iawgiel, praef. Fam.
Andreas Staniewicz, Soc. P. Proc. Albr.
Carolus Pader, apothec.
Christophorus Schmitt, Soc. praef. art. Serr.
Christophorus Stefanovicz, Vest. soc. exeunt.
Dominicus Niedzwiecki, Ædit. soc. exeunt.
Franciscus Albinowicz, Proc. Praed. Spas. etc.
Franciscus Rostkowski, praef. Cul. Dispen.
Iacobus Grym, praef. art. arcul.
Ignatius Hatowsky, Cred.
Ioannes Nitzel, Cell. Pist.

Ioannes Sommerer, Arcul.
Ioannes Wogt, praef. art. Serr.
Leo Czaykowski, Proc. Hniezd.
Michael Wierzbicki, Ianitor.
Nicolaus Moraczewski, Proc. Iurium.
Thomas Sokolowicz, praef. Brax.

Novitii Sholastici.

2i anni. Andreas Czyz.
Iosephus Przysiecki.
1i anni. P. Aloysius Angiolini.
Bonifacius Kamienski.
Ioannes Woyszwillo.
Ludovicus Grabczynski.

Novitius coadiutor.

Ioannes Dulewicz.
PP. 36; Schol. 10; Nov. sch. 6; Coadi. 19; Nov. coad. 1; univ. 72.

Collegium Duneburgense et domus III probationis.

R. P. Franciscus Lubowicki, assistens et rector a die 22 ian. 1784.
P. Iacobus Linkenieher, inst. PP. Prob. Conf. CC. Rev. Litt.
P. Andreas Zebrowski, minister praes. Tem. Proc. Dom. Praes Fabricae CC.
P. Franciscus Sebastianowicz, praef. Spir. Exhor Dom. Cathech FF. Punct Medit. dabit et expl. Conf. CC.
P. Franciscus Smosski, Miss. Lixn.
P. Gabriel Rubowicz, Proc. Aul. Miss.
P. Georgius Zylinski, Conc. a Dom. praef. Schol. Conf. CC.
P. Iacobus Iodeyko, Proc. Uzwal. Miss.
P. Ignatius Rembiszewski, Mis. Aul.
P. Petrus Filipowicz, prof. Rh. et poes. Praes. congr. Stud scrip. hist. domus.
PP. Resolvent. casus per ordinem.

PP. Tertiae Probationis.

P. Antonius Lustyg.
Antonius Postol.

Mathias Oledzki.
Vincentius Szyszko.
PP. tertiae, probat. suppl. pro Conc. a festis
M Paulus Breskiewicz, Prof. classium.

Coadiutores.

Antonius Wolski, ianitor.
Antonius Zaleski, praef. Fam. et Proc. praed. Subur.
Fridericus Morloch, praef. Culin. dispens.
Ignatius Maximovicz, Ædit. Soc exeunt.
Michael Dewdylihan, Apoth. Inf. soc. exeunt.
Petrus Budzko, soc. Proc. Aul.
Stanislaus Siemaszko, Vest. soc. exeunt.
Petrus Krzywicki, Creden.

Missio dagdensis.

P. Michael Rot, Superior Missionis.
P. Iacobus Walxmovicz, miss.

Missio Puszensis.

P. Ioannes Zeydler, superior missionis.
P. Antonius Kotsaurek, miss.
Ioannes Waschki, miss.

PP. 19; Sch. 1; Coad. 8; Universim, 28

Collegium Mohiloviense.

R. P Hieronymus Wichert, rector a die, 1 iuil. 1779, Consultor Provinciae.
P. Laurentius Piotrowski, Minister Proc. Dom. Praes. Temp. hort. CC. Oper
P. Adalbertus Obromaplski, Prof. Math. Praes. Convict. congreg. St. Oper.
P. Caietanus Gieryk, Conc per vices Praef. Schol. prof. ling. germ. Conf. CC
P. Florianus Krzycki, Conc. per vices Conf. CC.
P. Leo Wiszowaty, praef. spirit. Cath. FF. Punct dab. et expl. Med. Praeses Bursae, conf.
P Sylvester Grodzki, prof. Rh. et poes. scrip. Hist. dom.
PP. resolvent casus, et excurrent Faszcz per ordinem.

Magistri.

M Ioannes Lubsiewicz, prof. gram. et synt.
M. Vincentius Tywankiewicz, prof. inf. et ling. Gallic.

Coadiutores.

Franciscus Knobloch, Ædit. Vest.
Iosephus Szarewicz, cell. disp.
Maximilianus Petrulewicz, proc. praed.

Missio chalcensis.

P. Nicolaus Leonowicz, superior miss.
P. Thomas Olfzewski, miss.

Missio czeczerscensis.

P. Ioannes Bohdanowicz, superior, mis.
P. Caietanus Paszyc, mis.
PP. 12, Sch. 2, Coad. 3, Univ. 17.

Collegium Mscislaviense.

P. Martinus Strusinski, rector á die 1 nov. 1783.
P. Hieronymus Krasniewski, minister Conc. per vices Praes. Temp. Bursae Oper.
P. Felix Laskoswski, prof. Rh. et Poes. Praes. Congr. stud. script. hist. Dom.
P. Ioannes Chominski, Conc. per vices Conf. Coad. Oper.
P. Stanislaus Kluczynski, Praef. Sch. Prof. Math. Conf. CC.
PP. resolvent casus per ordinem et excur Kadzinam.

Magistri.

M. Raymundus Brzozowski, prof. Infimae et ling. Gall.
M Thaddaeus Hatowski, prof. gram. synt. et ling. germ.

Coadiutores.

Antonius Koszko, proc. Harazin
Iosephus Burzynski, proc. Dzie.
Iosephus Iassowicz, praef. Fam. Culin.
Iosephus Iakuczynski, Ædi. Vest.
Franciscus Przyszczynski, praef. art. Gyp.

Missio Rasnensis.

P. Stanislaus Wichert, Superior Miss.
P. Carolus Buynowski, miss.

Missio Losovisensis.

P. Thomas Godlewski, superior missionis.
P. Michael Hollownia, miss.
Martinus Sierzputowski, Disp.
PP. 10, Sch. 2, Coad. 6, Univ. 18.

Collegium Orsense.

R. P. Franciscus Kareu, provincialis Albae Russ. et rector à die 1 Iunii 1779.
P. Ioannes Lamprecht, Min. Praef. Tem. Hort. Bur. Oper.
P. Antonius Byszkowski, Mis. in Poh. et Mik.
P. Dominicus Brzezinski, Socius R. P. Prov. Cons. Prov. Praef. spir. Conf. CC.
P. Ignatius Brzozowski, prof. Rh. Nostr. P. Sep. Conf. CC.
P. Ignatius Koslowski, prof. Rh. et Poes. Prae. Congr. Stud. Scr. hist. Domus.
P. Ignatius Olfzewski, Conc. à Dom. Oper.
P. Ioachimus Zaleski, miss. Faszcz.
P. Ioannes Schwartz, cons. Prov. Conf. CC.
P. Stephanus Olechnowicz, miss. 1 mus. Praef. Schol. prot. ling. Germ. Conf. CC.
PP. resolvent casus per ordinem.

Magistri.

M. Iosephus Mikulowski, prof. infimae et ling. Gall. incip.
M. Stanislaus Szantyr, prof. gram. et synt.

Scholastici rhetores.

Franciscus Wyrzykowski.
Iacobus Rogalinski.
Ivo Woyna.
Vincentius Rypinski.

Coadjutores

Andreas Salcewicz præf. art. arc. Cell.
Basilius Dolmacki, proc. Faszcz et Janow.
Joannes Polubisinski, Ædit. Vest. soc. exeunt.
Ioannes Arzestrzelski, Apoth. Infir. soc. exeunt.
Nicolaus Gorski, Præf Cult. soc P. Præs. hor.
Petrus Michalski, Præf. Fam. Proc. Pacian. soc. exeunt.
Stanislaus Kowalski Proc. Poh. et Mikul.

PP. 11 Schol. 6, Coad 7, Universi 24.

Collegium Vitebscense.

P. Casimirus Przestrzelski, rector a die 1 januarii 1784, consultor Provinciæ.
P. Josephus Reutt, ministr. præf. Templ. præs. bursæ, horti. oper.
P. Antonius Abramsperg, regens Convictus Oper.
P. Christophorus Iackel, præf Super. Schol. Scri. Theol. Schol. præs. Bibl. CC.
P. Franciscus Iurjewicz, Conc. per vices. præs. Congr. Studior. Conf. CC.
P. Gregorius Arakielowicz, praef. Spir. Exhort. Dom. Cath. FF. dab. puncta. expl. Med. præs. Congr. bonæ mortis, Conf.
P. Xaverius Lominski, Conc. per vices Præf. Schol. prof. ling. Gal. Conf. CC.
P. Xaverius Nowagk, prof. Phil. et Math., ling. Germ. Oper. C. C.
PP. resolvent Casus per ordinem.

Magistri.

M. Antonius Korsak, prof. Gram. et Synt.
M. Joannes Zaranck prof. Rh. et Poes. Scr. hist. Dom.
M. Martinus Korbutt, prof. Infimæ

Coadjutores.

Andreas Sckolewicz, Ædituus Cel.
Antonius Kasperowicz, Vest. præf. Fam. et Culin.
Casimirus Kossakowski, Apoth. Infirm. soc. exeunt.
Joannes Schmirgel, Janit. Cred.

PP. 8, Sch. 3, Coad. 4, Univ. 15.

INDEX

Collegiorum, Domorum et Missionum ac numerus Sociorum provinciae Albae Russiae.

	Sac.	Schol.	Coadj.	Univ.
Coll. Polocense et Domus 1 et 2 probationis	36	15	20	71
Coll. Duneburgense et Domus 3 probationis	14	1	8	23
Missio Dagdensis	2	»	»	2
Missio Puszensis	3	»	»	3
Collegium Mohiloviense	7	2	3	12
Missio Chalczensis	2	»	»	2
Missio Czeczerscensis	2	»	»	2
Collegium Mscislaviense	6	2	5	13
Missio Losovicensis	2	»	1	3
Missio Rasnensis	2	»	»	2
Collegium Orsense	11	6	7	24
Collegium Vitebscense	8	3	4	15
	95	29	48	172

II

Epistola A. R. P. N. Thaddaei Brozozowski ad Prov. Angliae.

Quod ardentissimis expetebamus votis, quod spatio octo annorum identidem a Sede Apostolica flagitabam, hoc nunc per vestras RR. PP. ad Deum orationes et preces feliciter absolutum gaudemus. Scripseram ego 20 Julii anni proxime elapsi ad amicum Viennam, quem etiam rogavi, ut meas litteras quibus vestram *canonicam confirmationem* a S. Sede petebam, Excmo Nuntio Viennensi Severoli exhiberet. Fecit quod rogabatur amicus. Nuntius apostolicus fautor Societatis eximius, invenit modum et viam mittendi ad Summum Pontificem libellum supplicem, cuius effectum videbitis in authentica quam vobis mitto, beneficii praestiti copia, autographo ipso in Archivio Societatis Petropoli retento et servato.

Nulli itaque amplius dubio subiaceat canonica vestra exsistentia: Auctoritas Apostolica loquitur; caussa finita est. Clerici vestri ad sa-

cerdotium *titulo paupertatis ordinari,* iam Sacerdotes vero et indiscriminatim omnes, frui possunt iisdem privilegiis quibus gaudent Socii Jesu in Russia. Porro rogo R. V. ut huius tam felicis nuntii R. P. Strickland, qui de hac impetranda gratia tantopere sollicitus fuerat, statim participem faciat; sociis omnibus ut Divinae Clementiae pro hoc beneficio gratias perennes agant, commendet. Dublinum ad P. Kenny Superiorem, exemplum huius concessae gratiae, meaeque ad R. V. epistolae mittat, eum hortando ut ad me de rebus Societatis saepius scribat. Denique D. O. M. oro atque obtestor ut RR. VV. omnes, in suo sancto amore et gratia, in observatione Instituti et SS. Regularum, in charitate fraterna et animarum zelo, in humilitate et obedientia religiosa servet, ac in mille millia crescere faciat, meque SS. VV. Sacrificiis commendo.

Petropoli 25 Januarii 1814.

Rev. V. servus in Christo
THADDAEUS BRZOZOWSKI

P. S. Non iudico necesse addere et commendare R. V. ut nostri omnes ob hanc Sedis Apostolicae gratiam nihil quidquam demant, decerpant nihil de reverentia et obsequiosissimo erga Episcopos et Vicarios Apostolicos studio. Is semper fuit Ignatii et Xaverii, is Spiritus est Societatis. Idem commendari volo nostris in Hibernia.

Attenta difficultate etc. (V. pag. 211.)

Fidem facio, descriptum hoc exemplum, suo authentico quod vidi et legi, in omnibus esse conforme.

Petropoli hac die duodecima Januarii 1814

Antonius Lochmann, von Multzen Notarius Apostolicus.

Ms. Angiolini, lettere vol. I. (nella Biblioт. Corsini.)

I

Illustrissime ac Rme domine

Demisse rogo, ignoscat Ill.ma Dominatio, quod licet ignotus, litteris meis forsan molestus sim: excusabit importunitatem meam titulus *Societatis Jesu,* cui associari infinita bonitas nobis concessit.

Non ingratum fore iudico, si referam quas gratias clementissimus noster Imperator, Ecclesiae Catholicae et minimae Societati Jesu in suis terris existenti praestiterit. Videns Imperator Ecclesiam catholicam Petropolitanam pessime administrari, voluit ut Societas curam huius Ecclesiae in se suscipiat; et ibi gymnasium pro catholicis aperiat, qui huc usque nullas habuerunt scholas: educatio enim erat in manibus Protestantium.

Ut autem a tribunali ecclesiastico, quod hic vocatur Iustitiae collegium, turbationes fieri non possint, consistebat enim maximam partem ex hominibus nullius fidei et morum, quos archiepiscopus Mohiloviensis illuc congregavit ad augendam suam partem et evertendos Ordines Religiosorum, constituit Imperator, ut loco vice praesidis, Iudaei nempe baptizati, sit episcopus Benislawski coadiutor archiepiscopi, vir pius ac doctus; pro assessoribus autem praecepit, ut quilibet Episcopus ex sua dioecesi mittat virum ecclesiasticum probum et callentem iuris canonici, de novo eligendum singulis tribus annis, quo fieret ut omnis cabala facilius impediatur.

Praeterea cum educatio in parte Polonica Imperatori de novo subiecta sit omnino destructa, voluit Clementissimus Imperator, ut nos educationem suscipiamus, incipiendo ab Universitate Vilnensi; aiebat enim; *Non video alium modum avertendi irreligionem, illuminatismum et iacobinismum a meo imperio, quam si tradidero educationem Jesuitis: incipiendum a tenera aetate: ponendum novum fundamentum: alias omnia corruent, et nec religio nec regimen amplius existet.*

Sed totus ille pius conatus Principis optimi, impeditur aliquo modo ex eo, quod in parte Polonica abolitionis Bulla promulgata fuerit, et nostra legitima existentia in Russia *viva voce Episcopo Benislawski data publice non constet.* Ut ista difficultas levaretur, obtinui a nostro clementissimo Imperatore, ut epistolam in causa Societatis ad Pontificem scriberet, in qua a Sanctissimo nostro Papa, cuius obedientissimi filii nos esse profitemur, *peteret publicum aliquod instrumentum approbati nostri Instituti.* Hanc epistolam Romam ferendam in se suscepit Illustrissimus Praelatus de Badosse, qui ad suos revertitur, et optimus noster amicus et patronus est. Oretenus hic referet omnia quae vidit et audivit. Ego precibus quam maximis rogo, dignetur Ill.ma Dominatio patrocinium nostri suscipere, videtur enim Deus optimus voluisse dominationem suam in hoc loco ponere, ut suae Societati consuleret. Nos certe viribus omnibus conamur Romanam Sedem hic contra omnes adversarios, quorum infinitus est numerus, tueri; et sine vana gloria asserere possumus, nos quasi solos esse, qui pro sancta fide tamquam murum opponimus ad vindicandam eius auctoritatem, maxime contra technas *Capitis* (archiep.) qui totum agit, ut ipse sit Pontifex in terris imperatoris; quod utique totum aliunde constabit, et Ill.mus D. archipraesul Comes de Litta attestari poterit.

Petropoli 11/23 Novembris 1800.

Servus humillimus

Gabriel Gruber, Soc. Jesu.

Ill.mo ac R.mo D. *Josepho Marotti* a Secretis SS.mi

K

Illustriss. ac Rme domine

Occasionem cursoris praesentis omittere nullatenus possum, quin repetam illa quae in praecedentibus epistolis scripsi; quae quidem forsan tardius Romam pervenient.

Non dubito quin epistola clementissimi nostri Imperatoris ad sanctissimnm Patrem nostrum missa, per Praelatum de Badosse iam tradita sit. Nunc igitur demisse rogo, dignetur Ill.ma Dominatio, suo patrocinio nos adiuvare, ut Sanctitas Sua petitioni nostri optimi Imperatoris satisfaciat. Adiuvet Illustrissimus, derelictam hanc parvulam Societatem, ut a Sanctitate Sua *per Breve confirmetur*; qua ratione fiet, ut sparsa per orbem membra, nobis se facilius aggregare et in vinea domini laborare valeant. Expetuntur enim multi missionarii tum ad Sinas, tum ad Imperium Turcicum, et Indias; quos modo ob paucitatem personarum submittere non possumus: quam primum autem *confirmatio existentiae nostrae publica* fuerit, spero nos in statu fore missionarios ad praedicta loca mittendi. Praeterea iterum notifico, me ex voluntate Suae Maiestati scripsisse, clementissimum nostrum Monarcham *etiam in suis terris securissimum asylum Sanctitati Suae offerre*, si, quod Deus avertat, Sua Sanctitas per belli iniurias iterum terris suis excedere cogetur.

Petropoli 8/20 Ianuarii 1801.

Servus humillimus

Gabriel Gruber S. I. Assistens et Proc. Gen.

Illustriss. et Rmo D. *Josepho Marotti* a Secretis SS.mi

L

Illustrissime ac Rev.me Domine

Deo sint infinitae laudes, qui nobis per sanctissimum Patrem nostrum Pium VII suae misericordiae thesaurum aperuit: accepi praecedenti septimana epistolam ab Emo Cardinali Consalvi secretario status cum inclusa epistola Suae Sanctitatis ad Imperatorem. Lacrimis prae gaudio temperare non poteram, cum tandem illud Breve apostolicum adveniret, quod ardentissimis votis expetebamus. Quantas debemus gratias Sanctissimo Nostro Patri, cuius pedes ut filii obedientissimi exosculamur, et promittimus nos in omnibus Romanae Sedi et Christi Vicario obedientissimos fore. Quod nos maximo affecit gaudio, est quod Sua Sanctitas nos in suam immediatam protectionem receperit, ita ut

nullus Episcopus se immiscere possit. Multum laboris constitit, et certe non sine miraculo factum, quod nos soli evaderemus manus destructivas archiepiscopi Mohiloviensis, ubi tamen reliqui Ordines iuxta eius systema quasi in nihilum redacti sunt; et certe ex integro perfecisset, nisi praedictus archiepiscopus ob infirmitatem et senium administrationem suo Coadiutori Benislawski tradere debuisset.

Petropoli 6/18 aprilis 1801. [1]

Servus humillimus
Gabriel Gruber Proc. Gen.

Illmo ac R.mo Domino *Josepho Marotti* a Secretis SS.mi

M

Come e da chi movesse lo stabilimento di una viceprovincia nell'isola di Sardegna. Il V. P. Pignatelli stende fin colà le sue cure e mandavi uno de' suoi. [2]

Per tal modo il servo di Dio in poco men di quattro mesi, da che era venuto da Napoli, non solamente vide tutti i suoi sudditi allogati in tanti luoghi acconci a mantenervisi la regolar disciplina, e intenti a promuovere da per tutto con ogni studio la maggior gloria di Dio e l'eterna salvezza de' prossimi, ma si trovò, senza quasi avvedersene, stabilita interamente una piccola e ben ordinata provincia, spartita e divisa secondo i varii gradi e le differenti condizioni delle persone. Aveva in Roma, si può dire, la casa professa nell' ospizio di S. Pantaleo nel rione de' monti, ove trasferitosi, come diremo appresso, teneva accolti i padri più anziani adoperandoli nei ministeri spirituali: ai quali poi aggiunse ancora quelli che, terminati gli studii, dovevano a norma delle costituzioni attendere a sè nella terza probazione. Aveva in Orvieto il collegio massimo, ove sotto la disciplina di eccellenti maestri si allevavano i giovani studenti della rettorica, della filosofia e della teologia: poi il collegio di Tivoli, i seminari di Amelia,

1 Queste tre lettere copiate dall'originale autografo del P. Gruber, sono importantissime per la storia del Breve « *Catholicae Fidei* » (vedi pag. 192). Ad esse pure fa allusione il P. Brzozowski nella sua lettera al P. Angiolini. (V. nell'App. n. X). Siccome nella supplica si chiedeva insieme colla *conferma giuridica* della esistenza legitima della Compagnia nella Russia anche la facoltà di ricevere i Padri di quella parte della Polonia ove per la publicazione avvenuta del Breve Clementino erano stati secolarizzati, si adoperarono nel Breve di Pio VII complessivamente, le formole *praesbyteri saeculares*, etc. Ma di questo ho parlato altrove.

2 (Vita del Ven. P. Pignatelli scritta dal P. Giuseppe Boero d. C. d. G. Roma 1857 pagg. 439 segg.) Vedi anche in questa appendice il Documento X.

di Sezze e di Anagni, le residenze di Marino e di Palestrina, in fine le missioni, che sogliam dire volanti, cioè sempre in atto da inviarsi dovunque fossero richieste dalle città o dai prelati. Fin dall'anno antecedente era stata con decreto del generale staccata la Sicilia dal rimanente dell'Italia e datole un provinciale a parte; e quindi il P. Pignatelli fu libero da quel governo, che gli era stato cagione di tante amarezze. Sol gli era rimasta una qualche sopraintendenza alle missioni della Grecia, a cui avea mandato il P. Domenico Venturi, e in questo medesimo anno del 1807, dei cui fatti scriviamo, dovette stendere le sollecitudini alla viceprovincia della Sardegna, che a lui si era rivolta per aver aiuto di operai.

Suonerà forse novissimo a molti, se non a tutti, il nome di una viceprovincia della Compagnia, fondata nell'isola della Sardegna innanzi alla generale ristaurazione fatta nel 1814 dal sommo Pontefice Pio VII; e più strano ancora dovrà riputarsi quello che soggiungo, cioè che le due supreme autorità, apostolica e regia, di comune consentimento e approvazione concorsero a stabilirla e a darle legittima sussistenza. Ma ella è verità di fatto, di cui ho testimonii i miei medesimi occhi, che ne hanno lette le scritture autentiche ed originali, delle quali varrommi, a stendere questa brieve memoria, che ragion vuole ch'io ne faccia.

A prendere dunque l'istoria dal suo capo, convien sapere che il piissimo re di Sardegna Carlo Emmanuele IV, poichè per le male arti de' nemici e dei ribelli cacciato dal regno e costretto ad andare ramingo quà e là in cerca di terra ospitale, vide coi proprii occhi i danni gravissimi che cagionavano nei popoli, e sopratutto nella tenera gioventù le nuove e perverse dottrine, che portate di là dalle alpi si spargevano per tutta Italia, si pose in cuore di far ogni opera perchè non entrassero ad infettare l'isola di Sardegna, che sola gli era rimasta fedele nell'universale sconvolgimento del rimanente de' suoi stati. Fin d'allora fermò seco medesimo di stabilire colà e rimettere in piedi la Compagnia di Gesù e così provvedere quei cari suoi sudditi di una mano di opérai, che riuniti in corpo e rianimati dallo spirito della prima loro vocazione attendessero di proposito, come avean fatto per l'addietro, a coltivar nelle lettere e nella pietà la gioventù e a mantenere nel popolo sentimenti veraci di religione e di obbedienza. Maturato per tanto questo suo pensiero, esposelo nel 1801 al sommo Pontefice Pio VII; e questi l'approvò con un suo oracolo di viva voce. Quanto poi si era al modo di metterlo in esecuzione, disse doversi procedere con gran cautela e circospezione. Si riaprissero pure nella Sardegna le antiche case e collegi; si ammettessero i novizzi; e si

professasse da tutti l'istituto di S. Ignazio sotto l'ubbidienza e la direzione del preposito generale esistente nella Russia, che pochi mesi prima avea confermato con un suo breve apostolico. Del rimanente essere di parere, che i padri colà non rivestissero per ora l'abito esteriore della Compagnia, nè levassero troppo rumore nel pubblico della loro riunione, e molto meno della facoltà avutane dalla S. Sede; e ciò per non esacerbare di vantaggio il re Carlo IV di Spagna, che si era forte adontato sì per il breve spedito al generale nella Russia, e molto più perchè sua Santità aveagli fatto intimare dal suo Nunzio, essere lui in istretto obbligo di coscienza, di richiamare ne' suoi stati la Compagnia di Gesù cacciatane ingiustamente da Carlo III suo predecessore.

Il re conformandosi alle savie intenzioni del Papa, scrisse tosto al principe suo fratello, che come vicerè risiedeva in Cagliari, perchè una coi vescovi del regno sollecitasse con segretezza il negozio, e nel medesimo tempo mandò far consapevole d'ogni cosa il P. Luigi Panizzoni, succeduto al P. Messarati in ufficio di provinciale nel ducato di Parma, e a lui commise il trattar col preposito generale l'aggregazione dei gesuiti della Sardegna e la nominazione dei superiori. Non fu tardo il P. Panizzoni a secondare i desideri del re; e sotto il giorno 31 di luglio 1801, per le facoltà che già ne aveva dal generale, spedì al P. Giuseppe Piras, uomo di rara prudenza e di esimia probità, la patente di viceprovinciale della Sardegna con esso una brieve istruzione intorno al modo che dovesse tenere nell'adunare i padri che ancora sopravivevano all'abolizione, e far loro ratificare i voti e le professioni, come pure nell'accettare novizzi e nel fondar case e collegi; e di tutto mandò copia al re Carlo Emmanuele con sue lettere di umilissimo rendimento di grazie.

Or tutte queste trattazioni passarono sotto un sì alto segreto, che i padri della Sardegna non n'ebbero un minimo sentore. Perciò non è a dire la meraviglia, la consolazione, l'allegrezza che cagionarono in tutti essi le disposizioni inaspettate del P. Panizzoni e prima di esse quelle del principe vicerè. Nè io posso darne maggior prova che col riferire qui buona parte della lettera che il nuovo viceprovinciale P. Piras scrisse in risposta al P. Panizzoni il dì 22 agosto: e gioverà a dichiarare e confermare maggiormente le cose narrate. « Alli 17 del corrente agosto, dice egli, ricevei la lettera di V. R. dei 31 passato luglio, nella quale mi dichiarava di aver comunicato al nostro sovrano le facoltà, di cui ella è munita per l'estensione della nostra compagnia in Italia e in Sardegna, facoltà datale dal M. R. P. N. vicario generale, in virtù delle quali mi costituisce viceprovinciale in questo regno, e mi comunica le istruzioni da V. R. avute dal prelo-

dato padre nostro, e le determinazioni delle congregazioni generali tenute nell'alba Russia. Confesso che mi sorprese una tal lettera, non sapendo io cosa alcuna di tali providenze di nostro padre, e molto più stimandomi io incapace per simil posto di superiore, mentre è debolissima la mia salute corporale, come è noto a tutti, e la spirituale è di niun conto. Presi segretamente il consiglio di alcuni padri più antichi e prudenti; loro spiegai l'affare con dire di voler io rappresentare a V. R. le mie proposte. Mi persuaderono di ubbidire alla cieca; mi animarono con la speranza del divino aiuto; m'imposero di accettare qualunque impiego mi si comandasse: ed io, padre mio, che amerei piuttosto di restarmi nella mia oscurità, con le lagrime agli occhi chino il capo ed ubbidisco, fidato nella providenza del mio Gesù e nell'intercessione di Maria. Ora vengo ad esporle tutte le cose di mia saputa, per cominciare l'esercizio della dovuta ubbidienza. Il dì dunque 10 dello scorso giugno, trovandomi io fuori di Cagliari, furono chiamati al palazzo di Monsignor arcivescovo quattro dei nostri, e dal segretario di stato, che pur vi concorse, loro fu letto un regio viglietto, che diceva, aver sua reale maestà ottenuta dal Santo Padre la riunione dei gesuiti in Sardegna sotto le costituzioni e regole del loro santo fondatore. Ringraziarono essi sua altezza reale il principe vicerè, e la pregarono di fare le loro veci con sua reale maestà ringraziandola di un tanto beneficio a nome di tutti i gesuiti del regno. Saputa da me questa consolantissima notizia tornai subito in città; e in seguito ignorando tutti noi le suddette providenze del padre nostro, femmo in questo convitto una giunta de' professi che vi poterono concorrere, per risolvere, se conveniva mandare al re uno dei nostri, prima per ringraziare sua reale maestà, secondo per domandare per suo mezzo a Sua Santità la nostra unione al capo della compagnia esistente in Russia. Il principe approvò questa giunta, e cadendo la sorte nella persona del P. Giambattista Senes professo, non permise sua altezza reale di lasciarlo partir subito, come si desiderava, significandoci essere politica di stato il partecipar prima una tal cosa a sua maestà per sentire le sue reali disposioni. In fatti scrisse il principe, e venne dalla corte il permesso della partenza con ordine che fosse pronta e spesata dalla regia cassa. Il P. Senes è molto amato dai nostri sovrani, particolarmente dalla regina, che lo degna confidentemente delle sue lettere. Pronto era il bastimento, e il padre aspettava i dispacci di segreteria, quando ecco pervenuta per divina providenza la lettera di V. R. sotto piego del P. Michele d'Oria, in virtù della quale fu sospesa ogni dimanda presso il Santo Padre, ma non può sospendersi la partenza del nostro deputato per riguardo alle loro maestà

che la comandano, nè per riguardo all'aggiustamento delle cose temporali, di cui è ora unicamente incaricato, per poter fare la vita comune e avere de' collegi. Aggiungo un'altra cosa, ed è che intimatoci il regio viglietto si seppe che tutti i vescovi del regno avevano ordine superiore d'interrogare tutti i suoi sudditi gesuiti per vedere se questi volessero o non tornare alla religione. In fatti i gesuiti di Cagliari e gli altri di questa diocesi furono tutti chiamati per tal effetto dal nostro arcivescovo; e per quanto si sa, tutti concordemente hanno risposto di voler tornarvi; purchè fosse la stessa religione di prima in tutto ed in ogni sua parte. » Fin qui il P. Piras.

Alli 25 di agosto il P. Senes avviossi a Napoli dove era allora la corte, e in passando per Roma fu a baciare i piedi al beatissimo Padre Pio VII, che gli confermò tutto quello che già avea conceduto al re Carlo Emmanuele, raccomandando di nuovo ogni possibile circospezione e prudenza Era intendimento del re, che incontanente si restituissero i due collegi di Cagliari e di Sassari, oltre al noviziato e alla casa degli esercizi; e già ne aveva dato ordine al principe suo fratello: ma la sua buona volontà trovò forte ostacolo in que' pochi che godendosi tranquillamente da parecchi anni parte delle case e dei beni della Compagnia, mal sofferivano di esserne spossessati. E come questi erano per lo più di alto stato e potevano assai sull' animo del vicerè, così non fu lor malagevole il venir intrecciando indugi, scuse e difficoltà da tirar in lungo, e, ove potessero, mettere in non cale il negozio. A raffermarli maggiormente nella deliberazione presa si aggiunse la morte della regina, la venerabile Maria Adelaide Clotilde, che più d'ogni altro promoveva con efficacia la repristinazione della Compagnia; e poco appresso la rinunzia del trono, che il re fece sotto il dì 4 di giugno 1802 al Duca di Aosta Vittorio Emanuele suo fratello. Per le quali notizie il P. Piras disperando oramai di venir a capo dell'impresa, stava in procinto di abbandonarla, e ne scrisse al preposito generale con sentimento di gran dolore. Ma questi con una sua dei 7 decembre 1802 confortollo a sperare bene, e intanto a tenere uniti e raccolti i padri di quel regno, aggregandoli di nuovo alla compagnia. « La lettera da V. R., diceva egli, scritta alli 15 agosto, cioè tre giorni innanzi alla morte del R. P. Francesco Kareu, fu consegnata a me, eletto suo successore dalla congregazione generale, il dì 7 decembre; e in questo stesso giorno rispondo a V. R. Non si turbino di animo, se le speranze, che si erano concepite in cotesto regno, si differiscono ad altro tempo. Eccole alcune notizie di consolazione. Il clementissimo nostro imperatore ha ricevuto un Breve pontificio per cui vien confermata la Compagnia nell' impero di Russia. Di più Sua Santità be-

nignamente concede, che tutti quelli, che già furono della Compagnia e che ora sono dispersi in paesi cattolici e non cattolici, possano di nuovo essere aggregati alla medesima. Adunque in questo stato di cose, se i padri e fratelli carissimi che sono in cotesto regno, desiderano sinceramente di riunirsi a noi e ratificare le loro professioni e i loro voti, V. R. m'informi esattamente del loro nome, patria, età ed abilità, affinchè io possa stabilire nel Signore quello che più convenga a ciascheduno di essi. L' opera vostra non sarà certamente inutile; e se non per questa che desiderate, almeno per altra via potrete essere di giovamento alla chiesa. Aspetto con ansietà la risposta a questa mia lettera; e intanto mi stringo al cuore con paterno affetto e abbraccio in Gesù Cristo tutti cotesti miei carisssimi padri e fratelli Gabriele Gruber preposito generale della Compagnia di Gesù ».

Questa lettera accese in tutti que' padri un meraviglioso fervore. Adunaronsi quanti poterono dei luoghi circonvicini a Cagliari, e non solamente riconobbero il P. Piras come loro superiore, ma l' un dopo l'altro con estrema consolazione dello spirito rinnovarono nelle mani di lui le professioni e i voti, prontissimi, tuttochè vecchi decrepiti e compresi da gravi e insanabili malattie, ad abbandonare le cattedre, i benefizi, i canonicati e quant'altro avevano di agiati e onorevoli carichi, per soggettarsi di nuovo all'ubbidienza e alla povertà religiosa. Furono ventidue, quindici padri e sette fratelli laici, come leggo nel catalogo speditone nella Russia, che in men di tre mesi riunironsi di nuovo alla Compagnia; ed erano quasi tutti quelli della parte meridionale dell'isola. Nè meno pronti e solleciti mostraronsi quelli della parte settentrionale, cioè del capo di Sassari, che avuto contezza della facoltà di aggregarsi ai padri della Russia conceduta dal sommo Pontefice Pio VII, scrissero di subito efficacissime lettere al P. Piras viceprovinciale, mettendosi a' suoi piedi e supplicandogli di accettarli tra' suoi, che era la maggior grazia che potessero prima della loro morte desiderare; e non pochi di essi l'ottennero.

Intanto il nuovo re Vittorio Emanuele proseguiva a promuovere con ardore la deliberazione già presa dall' augusto suo predecessore: e poichè la Compagnia era stata a que' dì con autorità apostolica ristabilita nel regno delle due Sicilie, animato da maggior fiducia di ottenere la medesima grazia per il suo regno, si rivolse al P. Gaetano Angiolini procuratore generale e al Ven. P. Pignatelli provinciale d' Italia, perchè mandassero tosto nella Sardegna un uomo di senno, sperto nei maneggi degli affari, e munito delle loro facoltà per trattare segretamente il modo più acconcio da conchiudere il negozio e porre in opera le sovrane sue intenzioni. Fu scelto tra gli altri il P. An-

tonio Giuseppe Regonò, che prima dell' abolizione della Compagnia stato già ventidue anni in quell' isola, era conosciutissimo e in gran credito presso tutti. Questi cadente l'ottobre 1806 arrivò felicemente a dar fondo nel porto di Cagliari; e vuolsi udire da lui medesimo con quali e quante dimostrazioni d' affetto e di allegrezza fossevi accolto da ogni ordine di persone. « La mattina appresso al mio arrivo, scriv' egli al P. Pignatelli, sono salito al Castello col P. Piras per mettermi ai piedi delle reali maestà, che si sono degnate di accogliermi l'una dopo l'altra con tanta benignità, che a stento poteva trattenere le lagrime. Prima per l'altro di tale accoglienza sentivami già troppo commosso dell' amichevole accoglienza di ogni sorte di persone, che certo non poteva aspettarmi maggiore. La stessa mattina subito celebrata la messa, mi vidi comparire in camera il signor marchese Boyl colla marchesa e due figlie nubili. Lo stesso conte di Roberent ha voluto favorirmi di una sua visita, e così il signor generale delle armi e governatore di Cagliari. E in somma ho una lista di circa sessanta persone che o mi hanno mandato il benvenuto, o sono venute a darmelo di presenza. Io sono perciò consolatissimo, confusissimo ed ancora affaticatissimo. Ma il Signore mi aiuta, e tutto mi dà speranza di buon riuscimento.» Fin qui egli.

Venutosi poi al trattar del negozio principale, ch'era di rimettere formalmente la Compagnia nel regno di Sardegna, e perciò ottenere dal Sommo Pontefice l' estensione del Breve già spedito per le due Sicilie, il P. Regonò, secondo le istruzioni avute dal preposito generale e dal P. Pignatelli, fu di avviso che per li nuovi cangiamenti, ch'erano sopravenuti, e per li peggiori che d' ora in ora si minacciavano, non si dovesse muovere cosa che fosse per destare gran rumore nel pubblico. Correvano allora tempi infelicissimi; il regno di Napoli e buona parte dello Stato ecclesiastico occupati dall'armi straniere; il santo Padre Pio VII chiuso e guardato a maniera di prigione nella sua residenza e forse in procinto di essere con violenza strappato dall'apostolica sedia; tutta Italia in sul punto di commuoversi e andare sossopra. In questo stato di cose, anzi che ristabilire pubblicamente un ordine, ch'era bersaglio e segno all'odio accanito e all' ire prepotenti de'nemici dell'altare e del trono, parer più sano consiglio l'attenersi strettamente alle prime disposizioni del Pontefice, e contentarsi di adunare insieme sotto tutt'altro aspetto i vecchi operai, accettarne e formarne dei nuovi, esercitarli, ove e come il meglio si potesse, ne' ministeri lor propri sì di lettere come di spirito; e così averli pronti e disposti, quando, cessato il turbine e la tempesta, tornasse a rifiorire la pace e la calma non men degli animi che degli stati. Piacque

il partito al re; e commise al padre lo stenderne in carta il disegno; ch'egli poi, senza aggiungere nè togliere sillaba, approvò con un suo reale decreto pubblicato in Cagliari il dì ottavo di maggio dell'anno 1807.

In esso dopo aver detto della mancanza di sacri operai atti a promuovere coi mezzi più efficaci l' istruzione del popolo negli obblighi della religione, dalla cui osservanza procede ogni felicità dello stato anche nel temporale, soggiunge appunto così: « nell'oggetto di prove- « dere a questo interessante fine, giacchè le circostanze del tempo non « ci hanno permesso di chiamare il ristabilimento dell'istituto e ordine, « che con vantaggio spirituale delle anime si occupò incessantemente « nella giovevole opera delle missioni e della predicazione, ci siamo « determinati dar compimento interinalmente al piano già rassegnatoci « dell'erezione di un convitto o seminario di sacri operai, da sua Emi- « nenza il cardinal Cadello arcivescovo non solo approvato, ma ezian- « dio in particolar modo raccomandato. » Indi si stabilisce, che il detto seminario fondisi nella casa di S. Michele di Cagliari, ed abbia a superiore e capo il R. P. Antonio Giuseppe Regonò con l'assistenza di quattro consultori da scegliersi tra i più anziani: che loro cura sieno le sacre missioni, sì nella capitale, sì nei villaggi; come pure gli esercizi spirituali e la direzione delle scuole del collegio di S. Teresa e in fine che si possano ammettere de' nuovi operai, i quali a beneplacito del superiore si leghino con voti semplici.

Tanto allora si credette di dover fare per dar di soppiatto cominciamento all'impresa. Una copia del reale decreto fu tosto spedita in Roma al P. Pignatelli, accompagnata da una lettera del teologo D. Felice Botta confessore del re, in cui dichiarando più apertamente le intenzioni del suo signore, scriveva appunto così: « Ecco la carta reale, colla quale si fa il primo passo per il ristabilimento della Compagnia. Vostra paternità reverendissima osserverà in essa quali sieno lo vedute religiose dell'augusto mio padrone, e spero che vorrá coadiuvare quest'opera per poterla portare al suo compimento. Sarebbero quasi inutili le premure di sua Maestà, se V. P. R. non procura alla Sardegna tre soggetti pieni dello spirito dell'istituto per la direzione delle scuole, per l'educazione de'novizzi e per il ministero della predicazione. Spero che sua Maestà avrà il contento di avere V. P. R. a parte delle sue premure per il bene di questi popoli, e che avrò io il piacere di assicurarla che saranno al più presto in Cagliari li desiderati soggetti.» Così egli; e la medesima istanza fece pure il P. Regonò, chiedendo al servo di Dio i padri Luigi Fortis, Angelo Mai e Giambattista Pianciani, oltre a un buon maestro e istruttore de' novizzi. Nè era alieno il P. Pignatelli di mandare colà, se non questi, de'quali aveva stretto

bisogno, almeno altri de'suoi in aiuto di quella viceprovincia, tutto il cui peso e governo dopo la morte del P. Giuseppe Piras avvenuta un mese innanzi alla pubblicazione del regio decreto, era scaduto interamente sul P. Regonò; ma turbatesi indi a poco le cose pubbliche e private d'Italia, e chiusi i passi di terra e di mare dalle truppe straniere che discorrevano per ogni parte, non ebbe più agio di mettere in esecuzione il suo proponimento; anzi nemmeno potè riavere lettere e novelle dell' isola. Convenne pertanto, che que' buoni padri si aiutassero da sè alla meglio. Oltre al seminario di S. Michele, che si mantenne e si accrebbe di alcuni nuovi operai, continuarono a diriggere le scuole e gli esercizi spirituali nella casa di S. Teresa, e sei di essi ad insegnar le scienze nelle due università del regno. Lietissimi di essere stati nuovamente incorporati alla Compagnia, avean per nulla i patimenti e le fatiche dei loro ministeri. Nè men ci voleva che lo spirito della loro vocazione per reggere a tanto peso, non ostante l'estrema decrepitezza e la sanità logora e scaduta, oltre che compresa da penose e abituali disposizioni. Muove certo a pietà l' informazione che di tutti essi mandò il P. Piras: ed io voglio qui riferirla con le sue medesime parole a conchiusione di questa materia e a commendazione di quei sant' uomini, che nulla curanti di sè, mirarono sino agli estremi giorni della loro vita al vantaggio de'prossimi e al bene dalla chiesa. *Omnes isti*, dice egli, *satis graciles vel debiles ac fere omnes infirma sunt valetudine. Alii enim magnam virium, vel visus, vel capitis debilitatem, vertiginesque, doloresque in eo quotidianos et acerbos, alii herniam, alii podagram, alii tussim molestissimam, alii hydropisim, alii calculos, alii alia mala chronica sustinent in multa patientia.* E tanto basti aver detto della Sardegna e delle sollecitudini che per essa adoperò il P. Pignatelli. Solamente aggiungerò che il P. Regonò si rimase colà sin presso alla universale repristinazione della Compagnia, avendo io tra le mani una sua lettera scritta da Cagliari alli 4 marzo 1813, in cui dà contezza di sè al preposito generale.

N

Beatissime Pater

Congregatio Generalis Societatis Jesu ad pedes Sanctitatis Tuae provoluta humillime exponit, paucissimos esse perturbatores, qui ad impediendam electionem Praepositi Generalis, omnibus viribus conantur legitimitatem huius Congregationis impetere, aliosque praesertim iuvenes in eorum sententiam pertrahere: unde timendum, ne ante, vel

post Praepositi Generalis electionem, factiosi hi, numero pauci et auctoritate in Societate nulli, protestentur contra electum Generalem, et in eorum Schisma pertrahant iuvenes aliquos scholasticos: hinc Patres, totam Societatem repraesentantes in hac Congregatione Generali coadunati, *ad praecavenda omnia pericula, et tollendum omnem praetextum* perturbatoribus, suppliciter ac humillime Sanctitatem Tuam rogant;

1.° Ut suprema sua auctoritate dignetur, quatenus opus sit, sanare et convalidare omnes et singulas Professiones, a tempore Constitutionis Clementis XIV « *Dominus ac Redemptor Noster* » huc usque emissas, quae quocumque ex capite nullae et irritae secundum Canones aut Pontificia decreta et Constitutiones forent, aut esse possent: et mandare, ne quispiam amplius, nec in iudicio, nec extra, audeat eas in dubium revocare.

2.° Omnes et singulos in Congregatione hac Generali convocatos, pro antiquo more, absolvere, quatenus opus sit, ab omni excomunicatione et censura, quocumque ex capite incursa, ad effectum legitimitatis huius Congregationis, et ad effectum electionis legitimae Praepositi Generalis.

3.° Ut quisquis quocumque praetextu auderet legitimitatem Congregationis non agnoscere, aut illegitimam dicere electionem Praepositi Generalis, aut quomodocumque pacem turbare, quae revera existit inter omnes, paucissimis exceptis, iuxta Constitutiones nostras, statim expellatur, cuiuscumque gradus in Societate sit.

Quibus de gratiis etc.

Congregationis Generalis nomine
Raymundus Brzozowski
Assistens S. I. et Praeses Congregationis Generalis

Antonius Korsak S. I. Secret. Congregationis.

Rescriptum.

Attentis expositis, omnes et singulas Professiones a tempore Constitutionis fel. rec. Clementis PP. XIV incip. « *Dominus ac Redemptor noster* » huc usque emissas, que quocumque ex capite nullae et irritae secundum Canones, aut Pontificia decreta, et Constitutiones forent, aut esse possent, sanamus et convalidamus; nec non omnes et singulos in Congregatione Generali iussu nostro convocata congregatos, ab omni excomunicatione et censura quocumque ex capite incursa, ad effectum legitimitatis ipsius Congregationis, et ad effectum legitimae electionis Praepositi Generalis, quatenus opus sit, absolvimus. Quod vero ad petitam facultatem expellendi quemcumque qui legitimitatem Congregationis praefatae non agnosceret, aut illegitimam diceret electionem

Praepositi Generalis, aut pacem turbaret, Congregatio se gerat iuxta Societatis Constitutiones a S. Ignatio datas, et iuxta vigentes apostolicae Sedis generales Constitutiones. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae die 14 octobris 1820.

PIUS PP. VII. [1]

L. ✠ S.

XII.

Documenti allegati dal Chaillot.

(pagg. 326-452).

Avvertenza

Avrei potuto lasciar da parte questi documenti, avendoli confutati nei loro fondamenti e nelle principali loro asserzioni nei Capi XIV-XVII inclus. anzi posso dire in tutto questo libro. Oltre a ciò ripetendo essi sempre le stesse cose, potevansi omettere in gran parte. Tuttavolta ho voluto metterli tutti e collo stesso ordine, tolto il Doc. 18 che per la sua importanza ho messo a parte nell'Appendice al n. X. Così il lettore potrà veder da per se, quel che valgono questi grandi documenti inediti, purchè voglia aver innanzi quanto ho a lungo dimostrato nel corso dell'opera e comprovato con tutti quei documenti autentici che ho messi nell' Appendice al n. XI.

È evidente che il Chaillot nel far la pubblicazione dei manoscritti del Rezzi e dell'Angiolini che si conservano nella Corsiniana, ha la-

1 A ben intendere questo Rescritto il quale è *ad cautelam* come apparisce dalle formole così della domanda come della risposta, convien riflettere che con esso, tutto ciò che ivi si considera in ordine alla Compagnia da Clemente XIV in poi, diviene *giuridicamente valido*, cioè *legale*. Quindi esso è perentorio contro il Chaillot che pretende che la Compagnia soppressa da Clemente XIV non fu mai ristabilita. Si vede poi perchè il Rezzi con altri pochi furono espulsi dalla Compagnia, cioè per aver impugnato la legitimità della Congregazione XX.ª e dell'elezione del Preposito Generale anche dopo il Rescritto, come consta dagli Atti ms. della medesima Congregazione: quindi furono puniti, come era espresso volere del Papa. Questa è la miglior risposta a quanto in tal proposito ha scritto il ch. Prof. Cugnoni nella sua Vita del Rezzi (pag. 48 segg.) L'esistenza *legitima* della quale ho a lungo parlato (Capp. XIV-XVII) rimane nello stato medesimo d'*intrinseca validità* secondo quelle prove che ne ho ivi recate, e il Rescritto non la tocca per nulla; anzi col dire *quatenus opus sit*, etc. mostra di voler solo darle la *giuridica validità* a tutelar la Compagnia dalle insidie dei perturbatori e torre loro ogni pretesto. Il Rescritto è dei 14 Ottobre 1820, l'elezione del P. Luigi Fortis a Generale della Compagnia fu fatta il 18.

sciato da parte ciò che facea contro di lui. Basta a provarlo il rescritto che ho riferito per intero alla fine del Cap. XIV (pag. 211) e la lettera che lo accompagnava che ho messa fra gli altri documenti al n. XI. H

Ambedue sono fra quei manoscritti della Corsiniana che con somma cortesia, cui mi professo oltremodo riconoscente, mi furono comunicati.

Non istimai tuttavia pregio dell'opera studiarli più attentamente, avendoli, come dissi, già dimostrati pienamente erronei nei loro fondamenti.

Ecco adunque i documenti allegati dal Chaillot.

A

(Chaillot Doc. 5).

Memorie per servire alla Storia della nuova Congregazione della Compagnia di Gesù eretta prima in Pietroburgo e distesa poi al Regno delle Due Sicilie dal Regnante Sommo Pontefice Pio VII. per mezzo dei suoi due Brevi Apostolici « Catholicae Fidei » *e* « Per alias. »

Paolo I Imperador delle Russie tra le cure del suo Governo, una una delle principali che prese a petto si fu quella di stabilire il commercio, e l'amichevole corrispondenza da tanti anni interrotta coll'Imperador della Cina. Essendo pertanto un giorno l' Imperatore a colloquio col P. Gruber, che solo trovavasi a quell' epoca col compagno suo P. Pietro Kamieski in Pietroburgo, chiamatovi dallo stesso Paolo, che per i rari suoi talenti e per le vaste cognizioni sue l' onorava di sua confidenza, introdusse di ciò discorso, e gli svelò il progetto che aveva formato di valersi per questa impresa dei Padri della Compagnia. Ho inteso, disse, che in Pekino dimorano li vostri Gesuiti in qualità di Missionari alla coltura di quei cattolici, ed ho udito pure, che sono in grande stima presso di quel monarca. Qual mezzo dunque più vicino e più facile di questo, che spedire di qua un paio dei nostri Padri di talento e di accortezza, i quali insieme con quei che dimorano in Pekino trattino e conchiudano l'affare?

Il P. Gruber rese umilissime grazie all'Imperadore per l'onore che con ciò faceva alla Compagnia, ma gli fece nel tempo stesso riflettere, che alla esecuzione del piano era necessaria una Bolla o un Breve del Papa, il quale non solo approvasse i Gesuiti esistenti nell'Imperio di Russia, ma gli abilitasse ancora di potere come Missionari andare in qualsiasi parte del mondo tra fedeli ed infedeli a piantare e

propagare la santa fede, secondo il loro istituto. Conciossiachè essendo stato il Breve di Clemente XIV sopprimente la Compagnia pubblicato ed eseguito eziandio nella Cina, i Gesuiti che fossero dalla Russia spediti non sarebbero stati nè conosciuti, nè accolti, anzi rigettati come refrattari e disubbidienti, dal Vescovo di Pekino e da tutti gli altri Religiosi, Ecclesiastici, e cattolici che in quella capitale riseggono; e questo anzichè giovare all'intento, vi avrebbe posto un nuovo ostacolo. Se V. M. pertanto ottenesse dal Papa una Bolla o un Breve, con cui confermasse ed approvasse la Compagnia, con ciò solo eseguir si potrebbe quanto V. M. desidera; poichè allora i Gesuiti in qualità di Missionari potrebbero esser dal generale spediti a qualsiasi parte del mondo; e per conseguenza anche alla Cina; in quel caso si potrebbe tentare la maniera, con cui senza pregiudicare alle leggi dell'istituto nostro, venisse servita la M. V.

Piacque a Paolo il partito, e l'abbracciò sul momento; e io stesso, disse, scriverò al Papa a tale effetto. Scrisse di fatti una graziosa ed efficace letttera a Pio VII, chiamandolo Amico suo, e pregandolo a fargli questo piacere di approvare e confermare la Compagnia di Gesù. La lettera porta la data del 15 agosto 1800. Fu questa lettera dell'Imperatore accompagnata da altre due: una del P. Gruber, allora rettore del recente fondato Collegio di Pietroburgo e l'altra dal P. Francesco Kareu eletto l'anno addietro vicario generale della Compagnia dopo la morte del P. Gabriele Lenkiewicz. Supplicava il P. Kareu a nome di tutti i compagni suoi colà esistenti, la Santità di Nostro Signore Pio VII a degnarsi di dar qualche pubblico attestato in scritto, per cui a tutto il mondo constasse della legittima esistenza della Compagnia non avendolo dopo tanti anni potuto mai ottenere, non senza loro grande rammarico, dacchè per difetto di tal *pubblico Documento* vedevansi esposti alle dicerie ed insulti di tanti ancora Ecclesiastici d'ogni genere, i quali in voce ed in iscritto non lasciavano di divulgarli scismatici e disubbidienti al Supremo Gerarca della Chiesa.

Ricevette il Sommo Pontefice queste lettere tre mesi in circa dopo il suo arrivo in Roma da Venezia, nel tempo appunto in cui trovavasi più che mai occupato in due grandi oggetti, cioè nel dare qualche ordine a Roma e allo Stato già sconvolto e rovinato dalle truppe, che sino allora lo avevano invaso, e nel sistemare nella migliore maniera gli affari della Religione in Francia, i quali tenevano occupati tutti i Cardinali; perciò fece tosto per mezzo del Cardinal Segretario di Stato Ercole Consalvi scrivere al P. Gruber, che Sua Santità si sarebbe data tutta la premura di soddisfare alle brame di Sua Maestà tosto che a-

vesse dato qualche sesto agli affari di Francia, cosa che sperava potere verificarsi nel termine di uno o due mesi. Passò quindi il Cardinale a raccomandare a nome di Sua Santità al P. Gruber gli stati delle tre Legazioni Pontificie di Bologna, Ferrara e Ravenna, che erano state non molto prima occupate dall'Imperatore di Germania. Il perchè sapendo Sua Santità quanto il P. Gruber fosse in grazia dell'Imperatore delle Russie, presterebbe alla Santa Sede gran servizio, e farebbe a sè e alla Compagnia sua un merito inesplicabile, se gli riuscisse d'indurre l'Imperatore Paolo ad interporsi presso l'Imperatore di Germania perchè le dette tre legazioni restituite fossero alla Santa Sede. Il che qualora venissegli fatto di ottenere, non sarebbevi cosa, che non avesse a sperare, e a promettersi dal Sommo Pontefice. Il P. Gruber rispose che avrebbe fatto tutto per servire Sua Santità, ma che le circostanze eransi cambiate. E diceva vero perchè non godeva più come prima la grazia dell'Imperatore Paolo.

Terminate al cadere di quell'anno le Congregazioni spettanti gli affari di Religione in Francia, il Papa si applicò subito con tutto l'impegno alla richiesta di Paolo I. Siccome in Venezia aveva avuti dal P. Panizzoni documenti, tutti risguardanti l'esistenza della Compagnia in Russia, così volle che il Cardinal Consalvi raccogliesse tutte le scritture, lettere e memorie di due Nunzi di Polonia, Garampi ed Archetti, che trattarono quest'affare a nome della S. Sede coll' Imperatrice Catterina II. Quindi consegnate tutte le carte a Mons. Segretario delle lettere Latine, gli ingiungesse a nome suo di mettere ogni cosa in ordine, e di compilare il più presto la storia.

Fu eseguito immantinente il comando del Sommo Pontefice: e dopo di avere con somma diligenza esaminato ogni cosa, e udito il parere di parecchi Cardinali, spedì sotto li 7 di marzo 1801 il Breve *Catholicae Fidei, con cui non dichiarò già, ne confermò come canonica l'esistenza de'fin allora* creduti Gesuiti di Russia: ma diede facoltà al Sacerdote Francesco Kareu, a cui fu diretto il Breve, di potere dei Sacerdoti così dispersi nell'impero, come cui lui conviventi raccogliere e adunare quelli che giudicasse opportuni a formare una Congregazione a cui per norma di vivere assegnava la primigenia regola di S. Ignazio, approvata già e confermata da Paolo III per mezzo delle sue Apostoliche Costituzioni. Elesse a beneplacito suo e della Santa Sede il medesimo Sacerdote Francesco Kareu a Preside generale della nuova Congregazione, con espresso divieto di non poterla estendere oltre i confini dell'impero Russiaco. *Intra Rossiaci Imperii fines dumtaxat, et non extra....*

Le quali cose tutte col più sottile esame ponderate e discusse,

indussero senza fallo Pio VII a dichiarare nelle sue lettere apostoliche, che i fin allora creduti Gesuiti di Russia, quantunque nol fossero in realtà, per verun modo chiamar si potessero colpevoli per avere seguito a vivere come prima da Gesuiti, ciò non era dal Papa riconosciuto per canonico, attese le tante dichiarazioni e proteste del suo antecessore Pio VI, di non averli riconosciuti per Gesuiti, e di avere altamente reclamato ancora contro l'aprimento del Noviziato fatto da Mons. Siestrzencewicz. Ed ecco disvelato tutto il mistero. Ecco la ragione per cui Pio VII dichiarò la Compagnia superstite in Russia, Società ed Unione priva di qualsiasi approvazione della Santa Sede.

È dunque fuor di dubbio, che i Gesuiti rimasti nei collegi della Russia Bianca dopo l'emanazione del Breve Clementino, *Dominus ac Redemptor*, ad onta di tutte le proibizioni fatte da Catterina Seconda, perchè non si pubblicasse nel suo impero detto Breve, quegl'individui, dico non furono nè Gesuiti, nè religiosi, ma semplici preti secolari, come tutti gli altri. Or volendo Pio VII condiscendere alle suppliche dei medesimi, avvalorate dalle istanze dell' Imperador Paolo Primo, venne colla pienezza della Sua Autorità apostolica ad erigere, e a formare una nuova Congregazione della Compagnia di Gesù, e ad assegnare ad essa per norma di vivere la primitiva Regola di S. Ignazio approvata da Paolo III, derogando perciò al Breve di Clemente XIV in quello soltanto, in che è contrario alla presente sua Costituzione, e confermando il Breve stesso abolitivo della Compagnia in tutte le altre cose, che dal sopradetto Clemente XIV furono in esso decretate e stabilite; riservando in oltre a se solo, ed a'successori suoi la facoltà di sanzionare e prescrivere tuttociò che a rassodare la tenera pianta di quella novella Congregazione avrebbe giudicato di stabilire, come pure di correggerne gli abusi e le corruttele, se mai vi si introducessero. [1]

Il Breve benchè indirizzato sia al Sacerdote Francesco Kareu, fu però spedito a Paolo Imperadore; e una copia autentica di esso fu col corriere medesimo in privata lettera al P. Gruber inviato dal Cardinal Segretario di Stato. Giunse il corriere alla metà di aprile di quell'anno 1801 a Pietroburgo; ma già da un mese addietro avea cessato di vivere Paolo Primo. Fu consegnato il plico per l' Imperatore al Segretario di Gabinetto conte Repnin. Fra tanto Alessandro Primo succeduto a Paolo suo Padre nel Trono di Russia, partì con tutta la Corte, coi Principi e Magnati dell' Impero a Mosca per essere ivi, secondo lo stile, incoronato; nè ritornò a Pietroburgo, che verso la fine di agosto.

1 Si vegga nei capi XV-XVII incl. la perentoria confutazione di tutte queste falsissime asserzioni ed illazioni.

Avrebbe dovuto almeno allora il Conte Repnin presentare il plico del Papa al novello Imperatore, ma o fosse dimenticanza, o poco buon animo, che il Conte nudrisse verso i Gesuiti, il fatto fu, che passarono più di sei mesi, che da niuno udivasi a far menzione di questo Breve, e niuno in verità poteva farla; perchè non era noto, che al solo P. Gruber, e al P. Angiolini, i quali non poterono mai trovar modo onde spingere il Segretario Repnin a presentare il plico del Papa all' Imperadore. Ma un improvviso accidente fece venire alla luce ogni cosa.

Per non so qual mancanza commessa nell'officio suo, fu all' istante deposto della carica, e chi gli succedette, esaminando le carte di gabinetto, che erangli state tramandate, trovò questo plico sigillato, colla direzione all' Imperadore Paolo già defonto: lo recò tosto ad Alessandro Primo, il quale lo passò, secondo lo stile, al senato perchè riferisse col suo parere.

Il Senato dopo molte discussioni convenne in questo, che S. M. potea permettere la pubblicazione ed esecuzione del Breve Pontificio, a tre condizioni però: 1ª che i Gesuiti non s'ardissero mai di indurre alla Cattolica fede alcuno che professava l'Ortodossa Religione dominante (così essi chiamavano il loro Scisma): 2ª Dippiù, che nelle scuole non s' insegnassero, ne dessero le lezioni in altra lingua, che nella Russiaca: 3ª che nell' insegnare osservassero il metodo delle scuole normali introdotto già nell' Impero, minacciando in caso di contravvenzione ai Gesuiti, di privarli della sua protezione, e di rivocare la grazia con cui onoravali, e che veniva loro recentemente a concedere. L' Imperadore approvò tutto e giusta i riferiti sensi, formato il Dispaccio fu insieme coll'autografo del Breve in pergamena e col gran sigillo in piombo spedito al P. Gruber, perchè fosse da Lui inoltrato al P. Kareu.

Ciò accade nell'atto appunto, che col P Gruber stava di questo ragionando il P. Angiolini. Non si può facilmente esprimere la sorpresa, che lor cagionò l' imperial dispaccio, perchè impediva loro di pubblicare il Breve Pontificio, non potendosi questo pubblicare, senza pubblicarsi in fronte di esso il Dispaccio Imperiale, che ne concedeva l'esecuzione. Vedendo adunque, che le tre apposte condizioni, qualora si fossero pubblicate, avrebbero messo in mano a' nemici della Compagnia altrettante armi da combatterla ed annientarla, conveniva almen per allora occultare ogni cosa, e non far motto a chicchessia nè di Breve, nè d'Ukase (così si chiamano gl' Imperiali dispacci) che ne dava il regio Exequatur, contenti soltanto di rendere noto il Breve alle Case e Collegi de' Gesuiti; e raccomandare ai Maestri delle scuole basse l'uso della lingua Russa; cosa che per altro in parte osservavasi da pertutto in vigore di antecedenti ordini Imperiali, essendo in ogni Collegio as-

segnato uno dei nostri, per dar lezione ogni giorno di lingua russa, come davasi pure della francese e tedesca. I maestri però nell' insegnar questa lingua, come per la latina, ed ogni altra scienza, usavano la nativa lingua Polacca, giacchè assai pochi erano tra Gesuiti della Russia bianca, che con ispeditezza parlassero la lingua Russa.

Questa fu la ragione, per la quale in niun luogo dell' Impero Russiaco non fu mai pubblicato il Breve di Pio VII *Catholicae Fidei*, nè sarebbesi giammai avuta di tal Breve autentica notizia, se tre anni dopo lo stesso Pontefice Pio VII alle istanze del Re delle due Sicilie, come dirassi appresso, non avesse spedito per la formazione della suddetta Congregazione ne' suoi dominii l'altro suo Breve *Per alias*, con cui estende al sopraddetto regno delle due Sicilie la nuova Compagnia di Gesù da lui già col primo Breve *Catholicae Fidei* eretta in Pietroburgo nell' Impero di Russia.

Hanno i Gesuiti per Imperial Privilegio pubblica stamperia nel Collegio di Polok. Fece il Generale imprimere molti esemplari del Breve *Catholicae Fidei*, per ispargerlo, come fece, in Polonia, in Germania, nelle Fiandre ed in Inghilterra. Nell' Impero Russo però non se ne vide pur una copia.

Intorno a questo Breve diversi furono i sentimenti de' Gesuiti di Russia: altri ne gioirono assai, ma altri, e fu la maggiore parte, non ne furono contenti, sì perchè non si dice nulla in giustificazione della soppressa Compagnia di Gesù, anzi espressamente se ne conferma il Breve di abolizione; sì perchè i superstiti Gesuiti di Russia bianca vengono dichiarati non già Religiosi della Compagnia di Gesù, ma preti secolari della estinta Compagnia di Gesù, sì perchè alla nuova congregazione che della detta Compagnia viene ad erigersi in Pietroburgo e nell' Impero Russiaco assegna per forma di vivere la sola primigenia Regola di S. Ignazio da Paolo III approvato, escludendone colla clausola relativa al Breve di soppressione *illis alias in suo robore permansuris* tutto il resto del codice legislativo della abolita Compagnia di Gesù, sì finalmente perchè proibisce di poter estendersi la nuova Congregazione oltre i confini dell' Impero di Russia.

Tutte queste riflessioni facevan lor credere, che la creazione della nuova Congregazione non era già un ristabilimento dell'antica soppressa Compagnia, nè una giusticazione della sua innocenza: ma una nuova grazia, che negar non poteva alle istanze dell' Imperador Paolo primo, tanto benemerito della Cattolica Religione.

Quello però, che più d'ogni altra cosa afflisse e contristò l'animo del P. Gruber si fu quella limitazione sì calcata, e replicatamente espressa nel Breve medesimo, che la congregazione della Compagnia

di Gesù ristretta fosse tra i confini soltanto dell' Impero Russiaco, con espresso comando, che stendere non si potesse fuori di esso: *Intra Rossiaci Imperii, fines dumtaxat, et non extra*: donde ne seguiva, che non solo vedevasi chiusa la porta alla Cina, che era stato per l' Imperador Paolo il motivo impellente d' impetrare dal Papa il Breve, ma molto più a tutte le altre parti del mondo. Per la qual cosa dovendo rispondere alla lettera del Cardinal Consalvi per la copia del Breve speditogli particolarmente, dopo i più vivi ringraziamenti per l' ottenuta grazia, si fa a pregarlo di volere interporre i suoi più efficaci uffizi presso il Santo Padre, acciocchè si derogasse all'apposta clausola del Breve *intra Rossiaci Imperii fines dumtaxat et non extra;* concedendo alla Compagnia la facoltà di potere estendersi nei luoghi massimamente d' infedeli ed eretici, che soggetti non fossero ai Dominj Borbonici e del Re di Portogallo.

In quanto poi al secondo punto della lettera del Cardinale, in cui pregavalo d' impegnare l' Imperadore di Russia ad interporsi presso quel di Germania, perchè restituite fossero alla Santa Sede le tre Legazioni, promettea dal canto suo ogni più efficace opera, ma pregavalo di avvertire al tempo stesso, che non avea egli presso di Alessandro quell' accesso che avea presso del di lui Padre e che le circostanze le quali sotto l' impero di Paolo avrebbero potuto contribuire moltissimo alla esecuzione del disegno, eransi cambiate d'assai: se non riuscisse pertanto la cosa, non l' imputasse mai a mancanza d' impegno nè di cooperazione in Lui, ma solo alla difficoltà della cosa in se stessa.

Il Cardinale a posta corrente, rispose al primo punto soltanto della richiesta estensione del Breve, e disse, che il S. Padre col suo Breve avea inteso di rendere perpetua l'esistenza della Compagnia però non era stata mai intenzione sua di proibire, che soggetti d' altre nazioni esistenti fuor dell' impero Rossiaco si portassero in Russia, e si aggregassero alla Compagnia: anzi essere ciò assolutamente necessario a dare perpetuità e consistenza alla Compagnia medesima, dacchè era troppo evidente, diceva Egli, che se formar si dovesse e reggersi da soli Polacchi, non potrebbe il S. Padre ottenere l' intento che prefisso si era col suo Breve, per non esservi tra Polacchi, come era noto, soggetti di tale scienza, capacità e destrezza, quali pur si richiedevano a dar novella vita ad un Corpo tanto illustre, qual era la Compagnia.

Il P. Gruber succeduto nella carica di generale della Congregazione al defonto P. Kareu, credette di essere in vigor di tale risposta autorizzato non solo ad aggregare ed unire per mezzo di voti così semplici, come solenni que'Gesuiti di altre nazioni, che senza partire dalle loro patrie e case avrebbero fatta istanza d' essere aggregati e uniti,

ma di potere eziandio erigere Case e Collegi fuor dell'impero di Russia, di destinar i soggetti, di costituirvi i rispettivi Superiori locali e di formare ancora nuove provincie, nel che quanto siasi ingannato, si farà manifesto dal seguito di questa storia. Era però necessario di esporre tutto questo per far noto su quali ragioni fondasse il P. Gruber la creduta sua autorità di creare provinciale d'Italia l'Abate Giuseppe Pignatelli, e di comunicargli tutte le ordinarie facoltà a tal carica annesse.

Dovendo poi il P. Angiolini secondo l' uffizio suo di procuratore generale, che è di trattar gli affari della Compagnia col Papa, restar fisso in Roma, pensava il generale Gruber di servirsi dell'opera dell'Abate Pignatelli per l'esecuzione di quanto potesse occorrere in conformità delle disposizioni che sarebbe per dare il Papa; tra le quali credevasi che la prima fosse relativa allo stabilimento della Compagnia nello Stato Veneto, e nel regno di Sardegna. Per la quale cosa il generale diede al P. Angiolini come si è veduto di sopra, la facoltà in scritto di accettare qualsiasi offerta di fondazione di Collegi e Case della Congregazione in qualsiasi parte d'Italia; e di aggregare frattanto alla Congregazione di Russia que' degli antichi Gesuiti che, chiedendo egli giudicasse essere opportuni a far rinascere la Compagnia.

Osservazioni.

Da tutto ciò che abbiamo detto nei capi XIV-XVII, inclusivamente è chiara la falsità di tutte quelle asserzioni che si contengono in questa storia per conferma del falso supposto dell'Angiolini e del Rezzi.

II

(Chaill. Doc. 6)

Lettera del P. Angiolini al P. Brzozowski Generale a Pietroburgo

Panormi 25 septembr. 1812.

Unicuique qui animo indifferenti, nullisque mentis praejudiciis occupato suppressae Societatis statum et formam cum forma et statu societatis a Pio VII Petropoli constitutae apostolicis suis litteris conferre velit, magnum inter utrumque apparet discrimen.

1. Suppressa societas erat ordo regularis et ordinum regularium praerogativis gaudebat...

Constituta Petropoli a Pio VII societas, nova, simplex, et unica est Congregatio regularis, restrictionibus regularium congregationum

obnoxia, ut coeterae Congregationes regulares, quae modo existunt in Ecclesia Dei.

2. Suppressus Societatis ordo regularis, praepositi Generalis arbitrio poterat per totum orbem diffundi, uti de facto diffusus erat.

Constituta a Pio VII Petropoli Societatis Jesu Congregatio non potest extra Rossiaci imperii, et utriusque Siciliae regni fines se se extendere.

3. Suppressi societatis Jesu ordinis regularis praepositus generalis amplissima gaudebat auctoritate sibi a Summis Pontificibus concessa: et poterat pro suo arbitrio non modo Collegia, domos, seminaria, ubique gentium fundare, et erigere: sed quocumque sibi placuisset *Missionarios* mittere, et ab ipsis Pontificibus indeterminato tempore missos, revocare (Paulus III. Bul. *Licet debitum*).

Constitutae a Pio VII novae congregationis praepositus generalis nulla alia auctoritate gaudet, quam illa, quae a primigenia tantum regula S. Ignatii a Paulo III approbata conceditur; demptis derogationibus et abrogationibus eidem regulae factis a Pio VII, et intra fines solummodo imperii Rossiaci. et utriusque Siciliae regni: extra quos nulla prorsus auctoritate gaudet.

4. Suppressae societatis ordo regularis plurimis summisque privilegiis, indulgentiis, exemptionibus, gratiis tam spiritualibus quam temporalibus sibi a Sede Apostolica concessis fruebatur.

Constitutae Petropoli novae societatis congregationi nullum privitegium, nulla indulgentia, nulla gratia, aut exemptio a Pio VII concessa est praeter unam immediatam Sedis Apostolicae subiectionem, ac protectionem.

5. Suppressus Societatis Jesu ordo regularis potestatem habebat leges pro bono regimine ipsius Societatis, incremento, ac firmitate condendi, conditas abrogandi, novas subinde, prout necessitas, aut utilitas postulabat, constituendi; abusus qui irrepserint, et corruptelas extirpandi, uti contra turbulentos Hispanos fecit P. generalis Aquaviva, et generales congregationes VI, VII.

Novae a se constitutae Societatis Congregationi utramque potestatem praedictam penitus ademit Pius VII, eamque sibi uni, et successoribus suis reservavit, expresse abrogans facultatem societati suppressae a Paulo III concessam in Bulla approbationis primigeniae S. Ignatii regulae.

6. Suppressae societatis ordinis regularis codex legislativus et totalis, et adaequata vivendi regula a pluribus summis pontificibus approbata, ac decreta suis Bullis, erat id totum, quod in Instituto Societatis duobus voluminibus Pragae impressis anno 1757 continebatur ex-

ceptis tantum instructionibus ad provinciales et superiores societatis quae vim legis non habebant: Novae Congregationi Societatis ex omnibus, quae in praedictis duobus suppressae societatis Instituti voluminibus continentur, unicam primigeniam S. Ignatii regulam ab uno Paulo III approbatam sequi, ac retineri permisit Pius VII, confirmata expresse caeterorum suppressione a Clemente XIV facta, et privilegiorum ab ipsomet Paulo III concessorum Societati cassatione.

7. Suppressae Societatis ordo regularis iuxta primigeniam S. Ignatii regulam suum sibi generalem praepositum, et quidem perpetuum eligere poterat, et de facto semper elegit

Novae societatis congregationi ipsemet Pius VII auctoritate sua generalem praepositum constituit, ac deputavit, et non perpetuum: derogans in hoc primigeniae S. Ignatii regulae a Paolo III approbatae.

8. Suppressae societatis praepositus generalis pro fundanda in quavis mundi plaga Societate Jesu cum nollet ipse adire, poterat quemcumque voluisset, sibi alium, e suis substituere, et ad erigenda collegia, domos, ac seminaria mittere ubi opus fuisset.

Novae societatis praeposito generali pro fundanda in utriusque Siciliae regno Societate, et pro erigendis collegiis, domibus, ac seminariis ipse Pius VII auctoritate sua, absente generali, delegavit, et constituit dilectum filium Caietanum Angiolini, adimens praeposito generali facultatem alium assignandi.....

Hoc est discrimen quod inter statum ordinis regularis suppressae Societatis Jesu, et statum novae Petropoli constitutae societatis Congregationis decernere, et stabilire voluit Pius VII. Iam vero perpensis aequo animo exceptionibus, restrictionibus, mutationibus, derogationibus, abrogationibus a Pio VII factis tum primigeniae S. Ignatii regulae, tum praedecessorum suorum constitutionibus, et considerata praesertim litterarum Clementis XIV *Dominus ac Redemptor* expressa confirmatione per illa verba: *illis alias in suo robore permansuris,* quis unquam affirmare, ac sibi persuadere poterit, « *beneficio Pii VII in pristinum societatis Jesu suppressum ordinem regularem, prout ante eius suppressionem existebat, restitutum fuisse* ? » Nonne luce meridiana clarius apparet, non pristinum regularem societatis Jesu ordinem sed novam a Pio VII societatis Jesu congregationem Petropoli erectam ac constitutam sub unica primigenia S. Ignatii regula a Paulo III approbata, quam tantummodo concessit, confirmata suppressione regularis ordinis Societatis quoad reliqua, iam facta a Clemente XIV, ac sibi uni, ac successoribus suis reservata potestate decernendi, ac sanciendi, quae ad novam erectam Congregationem firmandam et ab abusibus repurgandam, in Domino expedire iudicaverit?

Quare cum usque modo exposita discrimina ex una parte summi momenti sint pro canonica novae congregationis erectione servanda, et ex parte alia a nostris vel non perpensa fuerint, vel pro nihilo habita, non profecto inutile, sed valde necessarium fuit, attentae paternitatis vestrae considerationi ea exponere, antequam summo pontifici, et Sedi Apostolicae subiiciantur, ut ipsa declaret, an suppressus ordo regularis societatis Jesu sit in integrum restitutus, an vero nova societatis Jesu Congregatio sine privilegio ullo praeter immediatam S. Sedis protectionem Petropoli constituta sit, et consequenter dubia omnia, quae supra allata sunt, una cum nonnullis aliis, quae praetermitto penitus declarentur.

At *nos credimus*, ita protestatur Paternitas vestra, *et profitemur antiquam Jesu societatem beneficio Pii VII tum in Russia, tum in Sicilia restitutam fuisse.*

Antequam huic vestrae rationi respondeam, ut par est, oportet hanc eamdem propositionem enucleatius exponere. Ergo vos creditis, et profitemini non novam Societatis Jesu congregationem a Pio VII in Russia, et in utriusque Siciliae regno constitutam fuisse sed antiquum a Clemente XIV suppressum societatis Jesu ordinem regularem in pristinum, et in integrum restitutum fuisse: creditis, et profitemini non primigeniam tantummodo S. Ignatii regulam a Paulo III confirmatam sequi ac retineri concessum vobis fuisse a Pio VII sed retineri, ac sequi omnia quae in duobus Instituti societatis Jesu voluminibus Pragae 1757 impressis continentur: creditis, et profitemini omnia privilegia, quae a tot pontificibus suppressae societati concessa fuerunt, concessisse vobis suis apostolicis litteris Pium VII. Creditis, et profitemini eamdem, qua in suppressa societate pollebat praepositus generalis auctoritate, eum pollere etiam nunc. Vos haec, et alia quamplura creditis, et profitemini. Sed quid inde? Num propterea, quod vos ita creditis et profitemini, res ita se habet? adeo ut Jesuitae vestram sequi opinionem teneantur, et qui contrarium sequuntur, tamquam societatis inimici ac rebelles, digni propterea, ut extra illam fiant, habendi sint? Probate prius validis rationibus opinionem vestram esse veram, et Brevibus Pii VII omnino fundatam: tunc poteritis optimo iure affirmare: *Nos credimus et profitemur*. Sed haec propositio, qualis a vobis asseritur, nullis innixa rationibus, a prudenti, ac rationali viro non est admittenda. Nam dicite quaeso: Nonne credidistis, et professi estis semper, Societatem Jesu, non obstante Clementis XIV decreto super eius extinctione, integram, et intactam substitisse in Collegiis Albae Russiae? Nonne credidistis semper et professi estis, eos omnes, qui post universae societatis suppressionem vivere coniunctim in antiquis Imperii Rossiaci collegiis Societatis perrexere, veros fuisse reli-

giosos, veros fuisse Jesuitas, legitime et canonice electos fuisse superiores, et ita dictos vicarios generales Czerniewicz Lenkiewicz, et Kareu, et generalitia potestate ab ita dictis generalibus congregationibus Polocensibus donatos fuisse, atque illa praedictos vicarios generales legitime ac canonice usos fuisse? Nonne credidistis, et professi estis valida religiosa vota fuisse, quae sub praedictorum generalium vicariorum regimine ab ita dictis Jesuitis emissa fuere, ac voventes per haec in statu vere religioso constitutos fuisse? Sed haec omnia sunt. falsa. Pius VII in suis Apostolicis literis *Catholicae fidei,* et *Per alias* aperte, ac sine ulla ambiguitate declarat, individuos antiquae societatis socios, qui in collegiis imperii Rossiaci vivere coniunctim perrexere, *presbyteros saeculares fuisse,* non Jesuitas: declarat, *eorum Societatem nullis Apostolicae Sedis praesidiis fuisse fulcitam, et canonice non extitisse.* Ulterius. Nonne credidistis praepositum generalem novae congregationis Societatis valide, ac licite quoscumque suppressae Societatis individuos extra imperii Rossiaci, et utriusque Siciliae regni fines commorantes, et ecclesiasticis etiam dignitatibus ac beneficiis gaudentes ad novam Congregationem societatis aggregasse, eosque secreto ad vota et ad professionem admisisse, ac veros societatis religiosos habendos esse non secus ac si in collegiis et in ditionibus imperii Rossiaci, aut utriusque Siciliae regni viverent? Et haec omnia falsa sunt. Pius VII hoc satis aperte declaravit, cum de vestra hac agendi ratione conquestus est [1] eamque reprobavit, utpote directe contrariam ordinationibus a se datis in apostolicis suis litteris, interdicens, ne extra Rossiaci imperii, et utriusque Siciliae regni fines ullam habere, neque exercere posset auctoritatem generalis novae a se erectae Petropoli Congregationis societatis praepositus, sed intra Rossiaci imperii et utriusque Siciliae regni fines dumtaxat, et non extra..... Hoc manifeste probat, vos fuisse, et fortasse esse adhuc in hac sententia, supradictos vicarios

1 Huius Pii VII querelae documentum uti et caeterarum rerum de quibus sermo hic est habemus ex literis P. Caroli Budardi ad P. Caietanum Angiolini procuratorem generalem Societatis Iesu Panormi degentem, Roma datis die 19 Iulii 1805, quae sunt huiusmodi.

Il Sig. Muzzarelli ricevè un mese fa dal P. Pietroboni di Pietroburgo una lettera in data de' 5 maggio 1805, nella quale lo prega di chiedere al S. Padre la facoltà di poter dispensare gli aggregati Professi a far testamento di quello che hanno, a favore della Compagnia e di chieder tal facoltà in tutta la necessaria estensione, cioè, pel N. Pre Generale, e suo vicario pro tempore, e da potersene valere non solo per quelli che sono già aggregati, ma ancora per quelli, che sieno per aggregarsi.

Il Sig. abbate Muzzarelli diede a me nella scorsa settimana questa lettera, pregandomi a parlarne al Papa, essendo a lui impossibile di ciò fare.

(N. B. Theologus Muzzarelli, uti pluries P. Caietano Angiolini coram significavit, summopere reprobavit semper huiusmodi aggregationes non modo uti invalidas, irritas ac nullas in se ipsis, sed etiam uti iniuriosas Apostolicis litteris Pii VII *Catholicae fidei,* et

generales ab ita dictis congregationibus generalibus Polocensibus electos, ac multo magis veros generales novae congregationis Societatis praepositos potuisse semper, et posse nunc etiam valide ac licite quoscumque extra Rossiaci imperii, et utriusque Siciliae regni fines degentes Jesuitas ad societatem vestram per votorum tum simplicium, tum professionis emissionem a vobis illis concessam, et secreto faciendam, ad societatis corpus aggregare, et sic aggregatos fuisse et esse veros societatis Jesu religiosos: qua quidem opinione, ut non modo ex apostolicis Pii VII Litteris, sed ex illius vivae vocis oraculo probatum est, nil absurdius asseri potest. [1]

At mihi hoc loco exprobrat P. V. dicens: *In eadem tu quoque semper fuisti nobiscum sententia.*

Respondeo et dico, hoc verissimum esse: adeo, ut alacri animo tot incommoda, tot poenas et labores vobis ipsis testibus perpessus fuerim, ut in amantissimum matris meae sinum, quam apud vos superstitem et incolumem credebam, ante triginta annos, relicta Italia, parentibus et amicis me reciperem, ac vestro cœtui adiungerer. Credebam enim tanquam rem omnino indubiam, eos omnes, qui societati in Rossia ut credebatur superstiti nomen darent, et denuo se se addicerent, veros esse et canonice Societatis Jesu religiosos, vestramque societatem, et institutum tyrocinium, Apostolicae Sedis approbatione confirmatum fuisse. . Credebam omnes ex-Jesuitas a praedictis vicariis generalibus ad vestram societatem per secretam votorum nuncupationem in Germania, Belgio, Anglia et Italia existentes, ac degentes aggregatos, veros esse Societatis religiosos non secus ac illi qui in Albae Russiae collegiis ac domibus antiquae Societatis vivebant Haec atque alia huiusmodi fateor me semper ita firmiter credidisse, ut pro horum omnium veritate tuenda acerrime contra plures ex-Jesuitas maxime Romae anno 1803 pugnaverim, qui huiusmodi aggregationes praecipue et alia tanquam chimeras, et somnia irridebant....

Per alias). Andai dal Papa, ma prima ch'io dicessi su ciò parola, egli stesso mi disse con aria di doglianza, « che si era pubblicato, che i Gesuiti aggregavano secretamente, e facevano fare i voti; che i nostri nemici se ne sono allarmati, e ne hanno fatto positiva lagnanza, come si permettesse, che il Mondo si empisse in questo modo di Gesuiti nascosti sotto l'abito di preti secolari, e che frattanto facessero secretamente tutti un corpo ». Io risposi, che i nemici potevano al più sospettare di tal secreta unione; ma non avrebbero potuto allegarne mai alcuna prova: ma frattanto da questo discorso del Papa io ricavai un altro motivo di sospendere la richiesta, che l'abbate Muzzarelli voleva che io facessi a lui. Or io ricorro a V. P. perchè si compiaccia di darmi i suoi ordini, se debba o no fare al Papa la richiesta, che vorrebbe il P. Pietroboni. Respondit P. Angiolini omnino negative, et nullum amplius verbum hisce de rebus factum est. *

1 Per conoscere il misero sofisma di tutta questa invettiva si vegga ciò che fu dimostrato nei capi soprallegati.

* *Questa nota si rifuta da se stessa. Del resto l'ho spiegata a pag. 242.*

Ego autem errorem meum hoc modo cognovi. Exortis ante aliquot annos quaestionibus circa validitatem dispositionum, quas P. V. dederat, utrum scilicet pugnarent nec non contra Pii VII ordinationes in suis apostolicis litteris *Per alias* datas, animum meum mature ac diligenter in id incumbere volui, quod constitutiones tum Clementis XIV super suppressione societatis tum Pii VII ordinationes super ipsius societatis renovatione praescribunt, iubent, et mandant. His omnibus serio consideratis, atque inter se collatis, statim nova lux menti meae affulsit, qua mihi visus sum in pluribus usque ad id tempus versatus fuisse erroribus, de quibus antea, nequè dubium mihi unquam subortum fuerat. At ne me novis fortassè erroribus exponerem, mihi ipsi non fidens, sapientiorum tum a nostris, tum ex exteris theologis ac canonistis consilium, ac sententiam post accuratum dubiorum examen exquirere decrevi. Hinc factum est, ut non modo errores a me ipso detectos evidentius cognoverim, sed maiores adhuc in quibus ignoranter versabar, mihi a praedictis doctis viris patefacti fuerint; quos, ut primum agnovi, non erúbui aperte fateri, me fuisse usque ad id tempus in errore.

Caeterum in eadem sententia, in qua ego nunc, plurimi, ut superius innui, suppressae Societatis theologi pietate non minus, quam doctrina insignes, fuere semper, et adhuc sunt, praesertim Romae. Hac de causa (quod diligenter animadvertendum est) unus tantummodo ex tot romanis ex-Jesuitis, P. Philippus Salvatori, et hic quoque aegre, inventus est, qui novae Societatis Jesu congregationi nomen dare voluerit, asserentibus reliquis Societatem a Pio VII suis apostolicis literis Petropoli constitutam, non esse illam, quae a Clemente XIV suppressa fuit; adeoque suppressum societatis Jesu ordinem regularem non fuisse in pristinum restitutum, ut voluissent ipsi, et fore sperabant. Quam quidem horum ex-Jesuitarum sententiam bis vivae vocis oraculo confirmasse videtur ipsemet Pontifex Pius VII.

Nam patri Aloysio Mozzi vix post emanatum Breve *Per alias* modeste quidem, ac suaviter cum eodem Pontifice conquerenti, quod valde obtruncatam, et mancam, ab ea quae erat, societatem constituisset, respondit, Pius VII: *Substantia in tuto est, reliqua perficiemus postea.* Alteri quoque ex-Jesuitae, nempe theologo Sacrae Poenitentiariae Alphonso Muzzarelli, rogatu P. Aloysii Panizzoni Neapoli commorantis, ab eodem Pio VII suscitanti, utrum per Apostolicas suas literas *Catholicae fidei,* ac *Per alias,* suppressae societatis privilegia novae Petropolitanae Societatis congregationi concessisset nec ne? respondit sine ulla haesitatione: *Ego Jesuitis nullum privilegium concessi. Si quid indigent, petant.* Quo ego responso audito ad P. Mozzi statim scripsi eum

rogans, ut privilegia saltem, et facultates, quae Paulus III in Bulla *Licet debitum* societati pristinae concesserat, novae congregationi Societatis concedere dignaretur. Dum haec agebantur, Gallorum copiae Romam ingressae cum fuissent, omne literarum commercium interrumpentes, neque, quidpiam aliud, quam paucas admodum facultates et multo restrictiores illis quas in Societate antiqua habebamus, pro missionariis, et ad triennium tantummodo obtinere potuit, omni, qua pollebat efficacia, P. Mozzi.

Et ecce novum satis clarum argumentum asserendi non fuisse a Pio VII, ut vos creditis et profitemini Societatem in eum statum restitutam in quo erat, quando fuit a Clemente XIV suppressa, cum praeter alia, destituta modo sit privilegiis, et exemptionibus a Summis Pontificibus ipsi concessis, quaeque partem non levem Codicis Legislativi societatis suppressae efformabant. Ergo non ex *obscurato sensu meo, aut ex mentis meae nubilo factum est,* ut a sententia vestra, in qua fueram, discesserim; et credam modo, ac profitear, non antiquum ordinem regularem societatis Jesu cum praerogativis, quibus gaudebat, a Pio VII restitutum fuisse; sed novam Societatis congregationem ab ipso pontifice Petropoli erectam et constitutam, cui unam tantum concessit sequi primigeniam S. Ignatii regulam a Paulo III confirmatam, iubens, ut quoad reliqua vigeat ubique intacta Clementis XIV constitutio super suppressione et extinctione regularis ordinis Societatis Jesu per illa verba in utroque Brevi clare expressa: *Illis alias in suo robore permansuris.* [1]

C

(Chaill. Doc. 7.)

Decisioni del Vescovo di Girgenti sopra la nullità dei privilegi antichi della Compagnia di Gesù non concessi da Pio VII.

Girgenti, 18 decembre 1812.

Rev.mo Pre Osseq.mo

Ho letto tutto quanto ha scritto V. P. in sua favoritissima carta de' 10 stante, ed ho ravvisato, che le insorte questioni risguardanti l'assunto se mai la nuova Congregazione dei Gesuiti possa godere di tutti i privilegi, che all'abolita Compagnia di Gesù da Sommi Pontefici furono conceduti, possano a mio credere agevolmente terminarsi,

1 Siccome apparisce ripetersi sempre gli stessi equivoci, e gli errori medesimi, credo inutile far d'ora innanzi altre osservazioni, rimettendo il lettore a quanto ne ho detto a suo luogo.

se per poco riflettasi sulle parole de'due Brevi Apostolici coi quali fu la erezione della nuova compagnia accordata.

Nel primo Breve *Catholicae fidei* emanato sotto il dì 7 marzo 1801 dal Regnante Pontefice Pio VII ad istanza di Paolo I di Moscovia, non altro permettesi, che di potersi in un corpo congiungere, e insieme convivere tutti quei Sacerdoti che appartenevano all'estinta Compagnia di Gesù, proponendo lo stesso Pontefice alla medesima la primigenia regola di S. Ignazio approvata da Paolo III. Questo è quanto si legge nel Breve, che V. S. in sua carta trascrive. Si scorge quindi, che non si parla dell'estinta Compagnia, ma di una nuova Unione, permessa in Pietroburgo, e nell' Impero di Russia, alla quale non erano certamente, com'è ben chiaro, annessi i privileggi posteriormente e di tempo in tempo accordati all' anzidetta Compagnia.

Ciò più chiaramente rilevasi dal secondo Breve *Per alias* spedito ai 30 luglio 1804 ad istanza del Re delle due Sicilie, con cui dallo stesso Pontefice si estende al medesimo Regno quella stessa compagnia che aveva nuovamente eretta per l' imperio di Russia, nel quale dopo d'aver chiamata l'estinta Compagnia *Ordine Regolare*, come dalle parole seguenti *super extinctione ordinis regularis Societatis Jesu* chiama non già Compagnia, ed ordine regolare, ma nuova Congregazione, quella, che per la Russia aveva nuovamente eretta: *Presbyteri Saecularibus in Imperio Russiae degentibus, qui novae Congregationi Societatis Jesu adscribi vellent.*

Or estinta la Compagnia di Gesù restarono in conseguenza, anche estinti tutti i privilegi alla stessa accordati, anzi espressamente furono aboliti, tuttochè non fosse stato necessario, da Clemente XIV nella Bolla *Dominus ac Redemptor* nel § 25 e 33, in cui si dice: *Cassatis autem ac penitus abrogatis ut supra privilegiis quibuscumque.* Deesi dunque conchiudere, che, quando anche fosse stata ripristinata l' antica Compagnia non potrebbe questa far uso degli aboliti privileggi, se non siano i medesimi confermati espressamente nella ripristinazione, e con più forte ragione poi debbono essere gli stessi confermati, ove trattasi, come nel caso nostro di una nuova erezione di una nuova Società. Non si può ciò recare in dubbio se pongasi mente allo stile della Curia Romana, la quale mai non omette di apporre ai rispettivi Brevi, e Bolle cotali clausole, allorchè vuole accordarle.

Se avesse poi voluto il Papa confermare i privileggi all' antica Compagnia conceduti, non ne avrebbe confermato un solo, come in ambi i Brevi ha pratticato, coi quali dichiara, che la nuova Congregazione resti soggetta all'immediata giurisdizione della Santa Sede, ma

tutti; e se un solo fra quelli ne ha accordato, per legittima conseguenza tutti gli altri rimangono esclusi.

Ma queste semplici riflessioni inseparabili per altro dalla natura, e contesto de'Brevi sono confermate dalla volontà dello stesso Pontefice, il quale non già implicitamente, come suol dirsi, ma espressamente dichiara, di non accordare gli antichi privileggi, quando anzi ne conferma l' abolizione. Poichè derogando ai due articoli soltanto della Bolla del suo Predecessore Clemente XIV *Dominus ac Redemtpor*, quello cioè di potersi chiamare Compagnia di Gesù la nuova congregazione, e questo di dover seguire la primigenia regola di S. Ignazio, quali articoli erano stati aboliti, unitamente agli altri, espressamente comanda, che resti fermo quanto era stato disposto dal suo predecessore in ordine a tutti gli articoli dallo stesso aboliti, fra quali questo dei privileggi abrogati nel § 25 e 33, *Cassatis autem*... Queste sono le parole, che leggonsi ne'due Brevi della nuova erezione accordata dal sommo Pontefice Pio VII: « *Non obstantibus*.... Literis praesertim Clementis XIV *Dominus ac Redemptor* in iis dumtaxat, quae praesentibus nostris contraria sunt. Illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum tantum specialiter derogamus. »

Aggiungo finalmente, che trattandosi di privileggi, che danno una spirituale giurisdizione specialmente per l' amministrazione dei Sagramenti, non si può di questi far uso, se qualche dubbio nascesse sulla concessione de'medesimi. Or quando anche non fosse evidente quanto da'Brevi succennati si scorge, non può negarsi di essere dubbiosa la concessione sudetta, e quindi non può a mio pensamento servirsi la nuova Compagnia di Gesù de' privileggi all' estinta accordati.

Onde ho motivo di ammirare la saggia, e prudente condotta di Monsig. Arcivescovo di Palermo, il quale non avendo trovato nei sudetti Brevi ragione, onde scemar potesse la sua coscienza nel permettere, che i Gesuiti facessero uso de'privileggi dei quali nessuna menzione si fa nei Brevi Apostolici, ordinò che si astenessero dall'usarne, e che nei casi, che potrebbero occorrere nell'amministrazione dei Sagramenti, e in tuttociò, che i loro antichi privileggi aboliti risguardava, dovessero a lui indispensabilmente ricorrere *toties quoties* per ottenere la necessaria facoltà. E sembrando ai Gesuiti assai grave peso dovere a lui ricorrere in ogni particolare occasione, accostandosi il tempo di Pasqua, tempo in cui siffatti casi più spesso presentansi, implorarono dal mentovato Prelato di essere dispensati dall'obligo di ricorrere a lui siffattamente. Si prestò Egli alle loro premure, ma pel solo tempo del precetto pasquale.

Dietro cotali considerazioni potrà V. S. osservare essere il mio parere conforme all' opinione ch' Ella porta sull' assunto.

Mi presti Ella intanto l'opportunità di servirla in altre occasioni, onde possa io contestarle la distinta stima, e attenzione con cui passo a dirmi

Di V. S.

Girgenti 18 Dicembre 1812

Dev.mo e Oblig. Servit.

Saverio Vescovo di Girgenti

Al Rmo Padre Gaetano Angiolini della Compagnia di Gesù.

(Palermo)

D

Parere del Vescovo di Siracusa intorno ai privilegi dei Gesuiti.

(Chaill. Doc. 8.)

Siracusa, 18 febbraro 1813.

Illmo Revmo Sig. Pre Collmo

La lettera, e le annotazioni, che V. S. Illma si è degnata di farmi arrivare, mi han recato sommo piacere per quella saviezza, e buon criterio teologico, col quale sono scritte. La causa ch' Ella ha difesa riguardandosi in tutti i suoi aspetti parmi giustissima, e non so comprendere come abbia avuto degli oppositori, in una società di persone che fanno professione non meno di pietà, che di lettere.

Il volere sostenere che gli antichi privilegi, de' quali godeva l'estinta Compagnia di Gesù, debbano godersi al presente dagli individui, che compongono la nuova Congregazione dei Gesuiti è lo stesso che voler esporre i Sagramenti al pericolo della nullità. Io non meno per ubidirla, che per rendere omaggio alla verità, ed alla sana morale, mi fo un dovere di aggiungere alcune poche riflessioni cavate da principii della giurispridenza Ecclesiastica, alle tanto fermate osservazioni ch' Ella ha scritto su tale materia.

L'opposizione che i difensori de' privilegi, hanno trovato tra suoi stessi confratelli, il ricorso da loro fatto a monsig. Arcivescovo di Palermo per impetrare dal medesimo una dichiarazione in loro favore, la prudente e guardinga maniera, con la quale molto saviamente il detto Prelato ha risposto alla fattagli domanda, mostrano ad evidenza essere per loro stessi cosa veramente dubbia se gli antichi, e solennemente aboliti privilegi, debbano intendersi ripristinati alla nuova Con-

gregazione dei Gesuiti. Or egli è principio incontrastabile nel diritto Canonico, non meno che nel diritto pubblico, che quando entra dubbio in materia di privilegi, la presunzione sta sempre in favore della legge generale contro i privilegi medesimi. « Privilegia in dubio vel ideo praesumi non possunt, quod potius pro generali, et universali legum obligatione tanquam regula praesumptio capienda » dice il dotto Boemero in jur. public. lib. 2 e 3 in voti *(sic)*.

Per distinguere intanto questi dubbi, e godere senza scrupolo alcuno tutto il vantaggio di codesti privilegi, han creduto i loro difensori di potere acquetare le proprie coscienze col ricorrere al Metropolitano di Palermo, per ottenere dallo stesso favorevole rescritto al contrastato risorgimento dei suoi privilegi. Ma in un tal ricorso sembrami che vi sia un so che d'irregolare, giacchè è dottrina pur troppo conosciuta nella scuola de'Canonisti, che trattandosi di privilegi Pontifici, se mai sorgono dubbî intorno la loro interpretazione, non si può affatto ricorrere al Metropolitano, o a qualunque altra persona, ma soltanto al Sommo Pontefice. « Si verba privilegiorum sunt obscura (dice il Fagnano in primo lib. decret. de offic. et potest., jud. deleg.) et ambigua, non licere recurrere ad Metropolitanum, vel viciniorem Episcopum, nec Conservatores eligere, sed ad summum Pontificem pro interpretatione esse adeundum. » E ciò dover valere ben anco pei Gesuiti che dimorano « in partibus Indiarum remotissimis » insegna il citato Fagnano in loc. cit. Se questo si dice de' dubbî intorno all'interpretazione de'privilegi, che dovrà dirsi nel dubbio sull'esistenza di essi?

Ne vale il dire, che per l'attuali luttuose circostauze non si può fare il ricorso al Supremo Gerarca della Chiesa. Imperocchè a tal debole difficoltà ha risposto V. P. Illma Revma nella sua scrittura col corredo di molte riflessioni, alle quali secondo il mio parere, niente si può opporre di sodo, e di raggionevole. Ma usciamo dal laberinto de'dubbi per andar in cerca di una incontrastabile certezza. Non si può affatto negare, che al crollo fatale della Compagnia restarono estinti, e sepolti sotto le sue rovine tutti quei privilegi che formarono parte del suo Codice legislativo. Non è risorta oggi la Compagnia, ma soltanto è apparsa in Moscovia, e nelle due Sicilie una nuova Congregazione de'Gesuiti eretta dal regnante Pio VII; il quale non altro accorda se non che si uniscano i preti, prescrivendo loro per forma di vivere la sola primigenia regola di S. Ignazio, confermata da Paolo III, senza far alcun motto di reviviscenza de'privilegi, che godeva la Compagnia; anzi vuole, che in tutto il di più resti la bolla dell'abolizione nel suo vigore. Come dunque da buoni canonisti potranno riputarsi

risorti i privilegi? « Statim ac pontifex revocat aliquod privilegium a suis antecessoribus concessum, illico, et in eodem istanti revocatio suum sortitur effectum, et illa privilegia sunt extincta, nec reviviscunt, nisi convalidentur » insegna coll'autorità del Menochio, Riganti in regul. canc. apost. tom. 3, pag. 9, ch'era tanto bene istruito degli usi dell'Apostolica Cancellaria; e Prospero Fagnano: « Novatio privilegii non supponitur, nisi de illa expresse caveatur, in Pr. libr. decret. de foro competenti, cap. *Cum contingat*, num. 48.» Essendo quindi fuor d'ogni dubbio, che nei due Brevi del Sommo Pontefice *Catholicae fidei* emanato a'7 marzo 1801 per l'impero di Russia, e l'altro *Per alias* de' 30 luglio 1804, che distende il primo Breve pel regno delle due Sicilie non si leggono espressamente convalidati gli antichi privilegi, fuor d'ogni dubbio esser dee parimenti, che gli individui della nuova Congregazione non ne possono al presente godere

Questo è il debole mio sentimento appoggiato alle divisate dottrine, e lo comunico alla V. P. Illma in risposta al suo proposto nel suo pregiatissimo foglio, con cui ha voluto manifestato il mio parere, mentre riverendola con ogni rispetto, colla brama di servirla ove posso, vado a raffermarmi

Siracusa 18 febbraio 1813.

Devtimo e Oblgmo servitore vero
Filippo vescovo di Siracusa

All' Illmo Rev. Gaetano Angiolini.
Procuratore generale della Compagnia di Gesù, (Palermo).

(Chaill. Doc 9)

Lettera del P. Gaetano Angiolini, al generale della Compagnia.

Romae 24 decembris 1814.

Non semel hisce anteactis quinque mensibus sermonem cum Summo Pontifice habui de privilegiis, qui semper mihi fassus est ea nunquam in apostolicis suis litteris pro societate datis concessisse, utpote praesentibus in circumstantiis nobis nociva potius quam utilia; utpote quae magnam statim episcoporum nobis non faventium, caeterorumque inimicorum nostrorum invidiam et oblocutiones excitarent, contentos propterea nos esse oportere iis frui quae de iure communi sunt, et nil amplius Promulgata vero restitutionis nostrae Bulla, omnes cardinales, praelati, canonistae, advocati, iurisperiti ex exteris et ex nostris fere

omnes, exceptis paucis hispanis, cognoverunt omnibus antiquae societatis privilegiis destitutos nos esse. At PP. Zuniga, Batier, Ossuna et Panizzoni omni vi contendere coëperunt omnia nobis esse abolitae societatis privilegia restituta; atque in hunc finem non Pontifex, sed ipsi ad frontem Bullae per typographum apponi curarunt *in Statum pristinum* societas restituta: volentes omnino ut intelligantur concessa etiam antiqua societatis privilegia, sublatis, omnibus restrictionibus ac clausulis quas Pontifex Brevibus pro Rossiaco Imperio et utriusque Siciliae regno datis observari praescripsit, cum tamen cuicumque Bullam legenti nullum aliud discrimen appareat, ac revera sit, quam facultatis dilatandae societatis ad statum ecclesiasticum ac ad omnes alios status ac ditiones, mutato nomine Congregationis in ordinem regularem; quod ego unus omni ope simul cum P. Rezzi a Summo Pontifice per cardinalem Gabrielli obtinui, ut inde posset Societas in provincias dividi et proprius cuique provinciae praepositus provincialis assignari: quod congregationibus vetitum est.

Jam vero P. Zuniga acerrimus privilegiorum propugnator quod verbis asserebat voluit facto probare. Juvenem nostrum Bartholomaeum Butler hibernum ad Cardinalem vicarium de la Somaglia adduxit rogans ut ad sacros ordines tribus consecutivis diebus festis juxta societatis privilegia promovere dignaretur. Cardinalis respondit non aliter id posse praestare quam iuxta sacros canones concilii Tridentini, ac Romanae dioecesis praxim, eo quod nullo nunc societas gaudet privilegio ex iis quibus olim gaudebat. Contradixit P. Zuniga, dimicatumque est non sine aliqua utriusque partis altercatione, ut ipsemet mihi retulit Butler: sed frustra. Inconfecta re domum rediere. P. Zuniga ne verbo quidem facto Patri superiori Panizzoni, ad quem unum id negotii spectabat de iure, dimissorias literas, quas dare non poterat, adolescenti Butler tradit: eumque ad episcopum Tiburtinum clam mittit rogans ut iuxta societatis privilegia iuveni hiberno tribus consecutivis festis diebus sacros ordines conferre dignaretur. Episcopus qui nondum, ut audio, restitutionis nostrae Bullam legerat, testimonio fisus Patris Zunigae, restituta esse credens societati antiqua privilegia simul et Patrem Zunigam superiorem esse patris Butler, sacros ordines statim praedicto ordinando tribus consecutivis festis diebus conferre non dubitat. Butler iam sacerdos factus Romam revertitur. Mirantur omnes, et miratur vel maxime P. Panizzoni quod sine eius facultate et Tiburim missus, et sacerdos factus Butler fuerit. Factum vulgatum fuit, et Nostri sacrorum canonum periti, aliique ex exteris canonistae pronuntiarunt, P. Zunigam in irregularitatem, suspensionem aliasque poenas incidisse quae contra sacrorum Canonum violatores a Pontificibus in-

flictae sunt, inter quas numeratur depositio ab officio superioris ipso facto incurrenda, et activae ac passivae vocis privatio. Hoc illi significatum fuit; sed ab erronea sententia sua discedere noluit, perrexitque affirmare, omnibus gaudere societatem nostram privilegiis quibus iam suppressa gaudebat, non sine nostrorum praesertim iuvenum perturbatione, atque animorum auxietate.

Interim quinque hiberni iuvenes sacerdotes, quotidianis P. Zunigae vexati molestiis ad patriam redeundi consilium caepere. Antequam tamen abirent, enixis me precibus rogarunt (quandoquidem P. Zuniga id agere recusabat) ut eos ad summi Pontificis audientiam adducerem non tantum ut apostolicam ab illo benedictionem, sed ut plures gratias Indulgentias ac facultates pro se personaliter, ac pro aliis amicis suis hibernis vivae vocis oraculo impetrarent. Libentissime die sequenti eorum desiderio morem gessi, quos comitatus est etiam P. Rezzi gratias acturus Pontifici pro consultoratu Indicis. Facto prius per me solo ad Pontificem verbo, omnes simul ad ejus cubiculum introduxi. Pontifex benignissime eos excepit plura sciscitatus de hibernis missionibus, de catholicis in Anglia degentibus, ac de episcopis: quibus omnibus plane satisfecerunt juvenes. Per mediam circiter horam eos mecum detinuit Pontifex: sub finem colloquii rogarunt Pontificem utrum antiqua societatis privilegia nobis concesserit in Bulla Restitutionis Ordinis nostri nec ne. Respondit *non*, addiditque id modo convenire societatis bono ac tranquillitati ne in ipso novae sue vitae exordio inimicis et episcopis nobis non faventibus ansa praebeatur antiquas renovandi quaerelas ac persecutiones: uno verbo ea repetit, quae mihi toties dixit. Quapropter supplicem illi porrexere libellum exorantes ut ex antiquis societatis privilegiis ea dignaretur ipsis concedere, quae ad sacramentorum administrationem pertinet; habita missionum ratione ad quas excolendas sunt destinati. Pontifex ad card. Litta Congregationis de Propaganda Fide praefectum remisit libellum cum facultatibus necessariis et opportunis. At Cardinalis eorum quae petebantur quibus jam stante Societate fruebamur, vix medietatem concessit.

Recte igitur sensit et scripsit P. Piazza in sua Brevium analysi, cuius synopsim jampridem ad Paternitatem tuam misi: recte sensere Siciliae episcopi affirmantes nullum a Pio VII Societati Jesu concessum ex antiquis privilegium fuisse in suis Apostolicis literis *Catholicae fidei* et *Per alias*. Non ergo deliravi ego, ut non pridem de me scripsit P. Zuniga, cum asseruerim, ac probaverim, omnibus antiquis privilegiis, una excepta ab episcopis exemptione societatem nostram fuisse destitutam: ideoque irritum, nullum et omnino praedictorum privilegiorum usum a nostris usurpatum fuisse. Gratias propterea debuissent pro hoc

mihi agere quicumque se veros boni societatis amatores profitentur esse quod a tam crasso, et nostris aeque ac exteris tam pernicioso errore eripere omnes studuerim, a quo tot absolutionum, facultatum, concessionum nullitas emanavit, et emanat quotidie si qui sunt adhuc qui in suo errore persistant: de quo valde dubito, maxime de Siculis ac de PP. Soldevilla, et P. Zuniga cum suis asseclis. Sed non gratias mihi pro hoc beneficio, at objurgationes, injurias et improperia reddidere, proclamantes me voce et scriptis tamquam delirum hominem, societatis bono et quieti inimicum, totiusque S. Ignatii Instituti eversorem.

Juvat hic ad Paternitatis tuae notitiam inserere ipsius P. Zunigae verba e libellis supplicibus ad Pontificem hac super re datis quorum prior est sub die 7 martii 1811 Savonam transmissus, ubi tunc Pontifex degebat. Haec sunt Patris Zunigae verba nomine suo et totius Societatis conscripta in ordine ad privilegia.

« Nescio, ait ille, quo spiritu ductus P. Angiolini dubium excitavit (falsum hic P. Zuniga loquitur; doctorum canonistarum sententia fisus asserui, nullum omnino nobis a Pontifice in suis Brevibus concessum antiquae societatis privilegium, adeoque nullo modo nobis licere iis uti, iis maxime quae ad sacramentorum administrationem pertinent) num nobis nunc liceat uti privilegiis eo quod « id concessum in San- « ctitatis vestrae Brevibus non habeatur. Ne igitur apud quempiam « resideat scrupulus maxime apud locorum ordinarios et praecipue cum « de sacris ordinibus suscipiendis agitur, expresse id declarare digne- « tur. Supplices manus, Beatissime Pater ad Sanctitatem vestram ni- « mium afflicta Societas Jesu tendit, orans, ac certissime sperans, ut « Sanctitas vestra sedare dignetur saevissimam hanc procellam quam « in ipsam non hostis, non adversarius, sed filius ab ea enutritus, et « exaltatus excitavit. »

N. B. Debebat dicere, si verum fateri voluisset, primum a Siculis, deinde ab Hispanis excitatam procellam fuisse.

In alio autem libello Italice scripto, et Romam misso paucis diebus antequam Panormo proficiscerer, sic loquitur de privilegiorum existentia a me denegata, et ab episcopis Siciliae:

« Il P. Angiolini è giunto a pubblicare (hoc est falsum. Ego non publicavi sed tantum ad episcopos Siciliae secreto scripsi ut eorum in re tanti momenti sententiam exquirerem, ne sacramenta nullitati essent exposita, eorumque vota ad Paternitatem tuam misi: hoc certe non est publicare) « e procurare di persuadere ai vescovi, che i Ge- « suiti non possono godere de' privilegi antichi della Compagnia. In-

« finita cosa sarebbe riferire quanto egli abbia fatto e detto risguar-
« dante *a questo suo delirio.* »

Omitto adnotare plura quae P. Zuniga hisce in duobus libellis fraudulenter exponit. Sufficit mihi modo advertere, et interrogare sanae mentis homines: quis deliravit? Ego an ipse? Episcopi an ipse! Bone mi Deus! Tanta scribendi audacia nonne cohibenda videtur? Nonne punienda? Sed quia neque correcta, neque punita fuit, crescit in dies magis, omnium bonorum scandalo.

In tanta porro horum hominum obstinatione hoc unum me solatur et recreat, Paternitatem tuam, veritatem, quam invictis argumentis tibi ostendi, tandem agnovisse, ac propterea, ut audio, ad Patres hos nostros scripsisse ac iussisse eos Summum Pontificem adire rogatum, ut saltem aliqua, quae sibi magis arridebunt, ex antiquis privilegia nobis concedere dignetur. Si id est verum, uti credo verissimum, quid hoc est aliud, quam ingenue fateri nullum unquam a Pio VII nobis privilegium concessum fuisse? Id velint, nolint, adversarii mei fateantur necesse est cum PP. Soldevilla et Zuniga, profitentes se, non me in errore fuisse, si Paternitatis tuae sententiam sequi volunt. Postulatio, ut nuper dixit mihi quidam ex consultoribus, apud Pontificem facta est, sed ille sibi semper constans respondit non esse hoc de tempore: satis modo esse debere iis uti privilegiis, quae de iure communi sunt. Atque hoc pacto a Pontifice pro tempore praesenti, quaestio soluta est.

Non aliter puto de aliis controversiis eventurum, de quibus pluries pro canonica Societatis ratione ad Paternitatem tuam scripsi in synopsi dissertationis P. Piazza, et in litteris meis tum dissertatoriis tum apologeticis 29 augusti, et 25 septembris 1812 datis: ac subinde die 20 martii 1813; praeter alias italica lingua conscriptas, et ad P. Regonò datas die 20 novembris 1812, et ab illo ad Paternitatem tuam transmissas, quae, ut idem P. Regonò post annum mihi scripsit, tibi certe redditae fuerunt; ideoque non a se, sed a Paternitate tua responsum me habiturum scirem. Iam vero cum nullum harum omnium litterarum responsum sit, quid Paternitas tua circa propositas quaestiones sentiret, utrum sensus tuus sensui meo contrarius esset, quod cognoscere valde desiderabam, ut si in errore me fuisse deprehenderem, ab illo mentem animumque avocare possem; cum nullum unquam de huiusmodi quaestionibus, quae quanti momenti sint, nemo est qui non videat, verbum ad me scripseris, in suspicionem veni, te iam in sententiam meam devenisse, saltem quoad res maioris momenti, quae societatem totam respiciunt. In hoc fateor sincere, totis viribus incubui semper, haec sollicitudinum mearum meta, ut eo modo Mater nostra,

ad vitam revocata, cresceret ac dilataretur quo iussit ipsemet Summus Pontifex. Aliter enim benedictione Dei nunquam frui poterit.

Hos ego sensus meos antequam Panormo discederem fratribus meis aperire iudicavi, ne quis adversariornm meorum astutiis delusus, vel in errorem incideret, vel in ipso confirmaretur. Et quoniam nil eorum quae egi, Paternitatem tuam latere unquam passus sum, harum etiam literarum mearum exemplar describere verbo ad verbum bene mihi visum est.

« Ad maiorem Dei gloriam. Davanti a quel Dio, che ci deve giudicare tutti, protesto a tutta la Compagnia presente e futura, che tutto quello che io ho detto, fatto e scritto intorno alle quistioni insorte sulla retta intelligenza ed esatta esecuzione dei Brevi del Regnante Sommo Pontefice Pio VII costitutivi della nuova Congregazione della Compagnia di Gesù nell'Impero di Russia, e nel Regno delle Due Sicilie, tutto l'ho fatto, detto e scritto per dovere di coscienza, per obbligo della carica addossatami, per ispirito d'ubbedienza alle sovrane disposizioni del Papa, e per zelo del verace bene e stabile della Compagnia. Quindi fo noto, che i motivi medesimi, che tuttavia sussistono, m'obbligano in coscienza a portarmi ai piedi del Santo Padre primo nostro superiore, per averne da lui gl'irrefragabili suoi oracoli, i quali siccome sono stati sempre in addietro, così saranno in appresso mai sempre la regola del mio pensare, e la norma del mio operare. Questi invariabili miei sentimenti giustificano, e giustificheranno in ogni tempo presso qualsiasi persona non pregiudicata la condotta da me costantemente tenuta su tal oggetto. E la perfetta ubbidienza con cui eseguirò quanto sulle predette quistioni determinerà il Sommo Pontefice, farà conoscere, quanto sieno andati lontano dal vero con tante false imputazioni, e calunnie i miei avversarii. Sappiano però tutti, che io gli ho sempre amati, ed abbracciati di vero cuore: sempre ho pregato per essi, sempre ho desiderato loro quel bene, che desidero a me stesso: e se gli ho beneficati quando non m'eran contrarii, protesto di voler beneficarli potendolo, ancor più, dacchè si son dichiarati miei avversarii, non solo perdonando a tutti, e a singoli ogni ingiuria, maltrattamento ed offese, pregando Iddio a non volerle loro imputare, ma col procurare ancora ad essi per quanto potrò tutti quei vantaggi che ridondar possono al bene particolare di essi, come universale della Compagnia, che ho amato sempre e amo più ancor di me stesso.

Palermo, dal Collegio Nuovo, 4 maggio 1814.

Gaetano Angiolini.

Messanae cum essem Romam versus iter habens, litteras Panormo accepi, quae me de harum litterarum mearum eventu certiorem faciunt hoc modo.

« Le lettere da lei lasciatemi si sono già pubblicate e lette in « queste case. Molti ne lodano la moderazione: alcuni ne parlano as- « sai bene, ed alcuni altri non potendone biasimare i sentimenti, ne « vorrebbero chiamare in quistione la sincerità, attribuendole a motivi « di politica. La loro massima á di spargere *voces in vulgus ambiguas:* « la nuova carità che essi praticano, attribuisce ad azioni in se stesse « giuste e buone de' motivi sinistri. Il numero però di questi per gra- « zia di Dio è piccolo etc.

« Palermo, 23 maggio 1814. »

Infinitus essem si ea persequi vellem, quae adversarii mei vel maxime postquam Summus Pontifex me, et P. Rezzi in consultorum Sacrarum Congregationum Rituum et Indicis numerum adscribere voluerit, in vulgus spargere non desierunt, neque in praesentiarum desinunt, quae cum ad aures Summi Pontificis pervenerunt, ait: Quis potest os illis occludere! Parcat illis Deus, et divini amoris igne eorum corda succedens omnes in illis affectus pravos maxime contra charitatem penitus comburat atque exterminet. . . . .

Loquente non semel mecum Pontifice de scholis nostris tum inferioribus tum superioribus cognovi, nonnulla esse, quae illi non arridٍent. Non approbat, quod linguam latinam doceamus latina utentes grammatica: quod in causa est pueros longius in ea addiscenda tampus terere debeant, quam si vernacula lingua edocerentur.

Superiores scholas quod attinet, summopere reprobat velle nos tot quaestionibus immorari mere speculativis, maxime quoad scientiam mediam: quae quaestiones ad nil aliud inserviunt, quam ad aliorum theologorum invidiam ac rabiem contra nos concitandam. Heu, dixit, quot inimicos ex omni genere vobis ipsis comparastis, vestram mediam scientiam tam mordicus tuentes, et extollentes! Eliminentur a scholis huiusmodi systemata. Si quid de his historice tradere libuerit, bene erit: nunquam de his publice disputandum, neque de his theses exponendae. *Ma questi vostri vecchi,* sunt ipsius pontificis verba, *hanno la testa più dura di questo legno.* Atque haec dicens ter percussit fortiter mensam. Porro ego non adulationis causa a qua summe abhorreo, sed uno veritatis amore ductus respondi, me quoque semper in tali fuisse sententia; sperare, si non senes, iuniores saltem qui modo theologiae dant et subinde daturi sunt operam fore ut consilium hoc amplectan-

tur; ipsique senes ut hoc idem sentiant, quantum in me erit, curatum promisi.

Romae 24 decembris 1814.

CAIETANUS ANGIOLINI.

F

(Chaill. Doc. 10)

Elogio storico e letterario del P. Gaetano Angiolini di Rezzi.

Luglio 1817.

Elogio storico-letterario del P. Gaetano Angiolini della Compagnia di Gesù Membro onorario di questa accademia di Archeologia.

Se onorato da una parte emmi e giocondo il carico di tessere l'elogio del P. Gaetano Angiolini, altrettanto da un' altra mi riesce disamabile e triste; poichè il sol rammentarmelo al pensiero sento che vieppiù incrudisce la piaga profonda, che mi aprì nel petto la sua morte, e che il tempo a rammarginar non valse ancor del tutto. Crederei di defraudare ingiustamente alla gloria di lui se di avvertirvi intralasciassi, che la coltura delle lettere non forma già, la parte più splendida del suo encomio. Le doti inarrivabili del suo ingegno e del suo cuore, il complesso delle sue doti e delle sue virtù, le apostoliche sue imprese, il ristabilimento per li soli suoi prudenti ed accorti maneggi in tempi assai difficili procacciato della Compagnia di Gesù nel Regno delle due Sicilie, le trame felicemente stessute e rotte di tanti occulti ed aperti contraddittori di impresa sì gloriosa, l'attivo coraggio con cui il rinato ordine da una minacciata e quasi ottenuta rovina maravigliosamente salvò, l'accorgimento con cui condusse a fine tanti avviluppati ed importanti affari, l' invitto e superiore coraggio onde le continuate contradizioni sostenne, la stima e dirò anche l'amichevole corrispondenza ch'ebbe dai più grandi personaggi, qual largo campo mi aprirebbero dinnanzi a trascorrere a sua commendazione ed onore. Conscio e partecipe di tutto l' operar suo, io assicurar potrei senza esitanza chi il conobbe da vicino, che quanto più grande suonasse la fama del suo nome per le cose ch' io narrerei, troverebbela senza dubbio assai minore. Ma oltrecchè il recarvile in mezzo sarebbe qui fuor di luogo, la natura stessa delle sue operazioni, e il giusto riguardo che al nome si dee di persone ancor viventi, a miglior tempo si aspetti. Ciò non pertanto contenendomi, com' è dovere, al solo letterario arringo ch'ei corse, voi il vedrete degno di brillar in esso di

gloria non volgare, e se non mostrossi uno degli atleti più celebri, più incolpar se ne vogliono le circostanze che ad altri impegni il rivolsero, di quello che la capacità del suo ingegno.

Nacque egli d' illustre ed agiata famiglia in Piacenza l'anno 1748. Frequentò ne' primi anni le scuole di grammatica e di lettere umane sotto la disciplina dei Gesuiti; e fin d'allora die' saggi di talento, e di amore allo studio primeggiando fra suoi compagni. Sussistono ancora fra le sue carte alcune italiane e latine poesie da lui composte mentre dava opera agli studî di rettorica, che sono un monumento non ispregevole della vivace fantasia e di quel buon gusto di cui era adorno a dovizia, non meno che del suo cuore grato e ben fatto, poichè tutte in lode del suo maestro, ch'egli amava teneramente.

Una semipubblica disputazione di Logica da lui in quel collegio con bravura e felicità sostenuta prenunziava di già quali dovesser essere i suoi progressi anche nelle scienze più severe, quando alla superna vocazione ubbidendo diede il suo nome alla Compagnia di Gesù nell'età ancor fresca di diecisette anni insieme col suo fratello Francesco famoso linguista, e traduttor dotto ed elegante delle storie di Giuseppe Flavio e il terzo fra i cinque fratelli che tutti all'ordine medesimo si ascrissero. Quivi compiuti in Novellara il noviziato, apprese nella sua patria in più ampia forma le belle lettere sotto il magistero del riputato Ridolfi illustre traduttore di Anacreonte e di Omero, e poi in Bologna la filosofia e la fisica da altri illuminati maestri, e dal celebre algebrista il P. Vincenzo Riccati le matematiche. Alcune lettere superstiti de'suoi superiori e maestri scritte a'genitori di lui ci fan sapere, che alte speranze di se aveva levato fin da quei principi della letteraria carriera, e ben dieder essi mostra della riputazione che erasi acquistata nell'inviarlo a compier il corso de'magisteri inferiori a Ferrara, dove come a città dotta ed illustre era fra noi costume l' inviar quelli giovani che fra gli altri tutti si distinguessero. Ma ecco che sul più bello del cammino, e mentre erudendo la ferrarese gioventù erudiva pur vie meglio se stesso, la fatal generale burrasca sopravviene che tutto estingue l'ordine, e lui balza di nuovo in mezzo al mondo. Padrone divenuto di se stesso scelse a suo soggiorno insiem col suo minor fratello Francesco l'amena città di Verona, ed ivi privatamente datosi per qualche tempo agli studj ecclesiastici, ed assunto alla dignità del sacerdozio, a coltivare si diede la sacra eloquenza, verso cui fin dai primi anni si sentiva dalla natura vivamente trasportato, e i primi saggi che ne diede fecero in lui sperare uno de'primi sacri oratori che parlassero da'quaresimali pulpiti italiani. Verona e le circonvicine coltissime regioni, Carpi, Milano, Venezia, Ravenna con ammi-

razione, diletto e non volgare profitto a sermoneggiare l'udirono dai loro pergami, e gli furon larghe di lodi, e di pubblici non comuni applausi. Scelta di argomenti interessanti e gravi, chiarezza e solidità di raziocinio, aggiustata disposizione di prove, splendor di esordj, vivacità di figure, castitá di lingua, naturalezza, facilità, eleganza non istudiata, facondia, e scorrevole armonia di stile, son le doti che distinguono le ancor superstiti sue sacre orazioni. Ma dove ei trionfava era nel difficil pregio, eppur caratteristico d'ogni sacro oratore, di insinuarsi dolcemente nel cuore de'suoi uditori, di destarvi la commozione degli affetti, e di trarlo coll'efficacia del ragionare dove gli piacesse. Dava poi peso alle sue parole colla maravigliosa azione del suo dire, in cui aveva pochi pari. L'aspetto grave ed ingenuo, il suon della voce chiaro, robusto, pieghevole, l'evidenza del gesto, la facilità di commover se stesso per una rara sensibilità di cuore, il muover degli occhi, tutto il portamento della persona in armonia perfetta col suo parlare formavano un tale incanto, che affollata ed avida si portava la moltitudine ad udirlo, e sì impressa dovunque disse lasciò del suo dire memoria, che anche oggidì, come fui testimonio io stesso, dura negli animi di que'popoli che l'ascoltarono. Alcune poi delle sue sacre orazioni piacquero cotanto, e furon applaudite, così, che fu costretto dalle preghiere di que' cittadini cui le aveva recitate a ripeterle altra volta nello stesso corso quaresimale a soddisfazione e diletto comune.

Ma non fu solo nella sacra eloquenza dov'egli si distinse. Le ore che altri all'ozio consacrano, o ad un'inutile conversazione egli d'impiegarle si piacque nello studio dell'arte di dipingere, e dell'architettura. Appresi che ne ebbe da abili maestri gli elementi, volle perfezionarli. A questo fine tutti lesse attentamenti i storici scrittori più classici, e andava frequentemente considerando i grandi esemplari che nelle città del Veneto Stato da lui trascorso abbondan cotanto. Ivi ingrandiva i pensieri, e l'incantevole colorito vagheggiava de' Tiziani e de'Paoli; ivi alle sontuose architettoniche fabbriche si arrestava contemplando, erette dalla mano maestra de'Palladj, de' Sansovini, de' Sanmicheli. E ad estendere la sfera delle sue cognizioni intraprese il viaggio per l'Italia, le toscane regioni, e le romane singolarmente con estremo suo diletto visitò, ove gli immortali lavori ammirò, e studiò degli antichi e moderni maestri. Ammaestrato a tali scuole, e su tali esemplari formatosi, qual maraviglia se ad aver giunse quella perizia in tali arti, e quel fino discernimento, onde sapeva e dallo stile, dalla maniera, dai caratteri diversi, i diversi autori distinguere, gustarne le bellezze, notarne i difetti con maraviglia non poca degli intendenti, com'è avvenuto a me più volte di osservare. Nè si contentò di stu-

diare queste arti solo per lo diletto di comprenderne e assaporarne con iscienza il bello; ma giunse a tal segno di produrrre opere non ispregevoli.

Ch' egli prima della sua gita nelle Russie intraprendesse in Italia alcun opera appartenente all' architettura io nol so; ma so che molte cose egli dipinse a pastella a tempera, ad olio, ch'egli sparse per quei veronesi contorni, e di che soleva regalare i suoi amici; benchè non abbia potuto averne precisa notizia. L' illustre sua famiglia possiede però ancora sei piccoli quadri di sua mano, tre a pastello, rappresentanti in mezza figura l'uno s. Ignazio, l'altro s. Luigi, il terzo s. Stanislao; e tre ad olio, l' uno che raffigura un riposo in Egitto, e gli altri due paesaggi ideali con macchiette assai belle, e di colà mi scrivono che i prattici dell'arte caratterizzati li hanno di un merito superiore di assai a un mero dilettante, e che non indegni sarebbero di essere ascritti alla man di un professor non volgare.

Ma pochi anni potè l' Italia ammirare la sua eloquenza, e il suo buon gusto nelle arti belle. Nel 1783 di cambiar gli piacque questo nostro dolcissimo e ridente clima con le gelate settentrionali regioni della Polonia Russa, ove sul crescere più bello della letteraria sua gloria insieme con tre de'suoi fratelli si portò a riunirsi al seno dell'antica Religione cui egli amava cotanto. Anche là però, e poi nella capitale di quel vasto Impero ebbe agio di manifestare i suoi talenti oratorj e la sua abilità nelle arti. Appresa con facilità quella tanto dalla nostra eterogenea lingua, a predicar si pose in essa a quegli abitatorj, e nel mutar linguaggio niente mutò di quella vivace azione onde solea animar le sue parole. Avvezzi que'buoni popolani a sentirsi fin allora parlare dai pergami in tuon famigliare ed uniforme, stordirono per la maraviglia, e credettero di trovarsi trasportati ad una scena incantatrice, ad un mondo novello. Somma era la premura in essi di affollarsi ad ascoltare lo straniero oratore, sommi gli applausi di che l'onoravano, somma l'impressione che fare ne' lor cuori sentivano le cristiane verità in sì energica e per loro ignota maniera predicate. Di egual modo con egual esito fu egli poi udito in Pietroburgo nella nativa lor favella dagl'italiani che colà soggiornavano. Il più degli anni però che colà si trattenne, lo spese per insegnare ai nobili giovanetti di quei nostri collegi oltre la lingua francese che assai bene possedeva, la civile architettura. Ivi ebbe l'opportunità d'introdurre in que'paesi la solidità, la commodità e il buon gusto del fabbricare d'ogni guisa, e coi precetti, e gli esempi che egli sempre prendeva dagli antichi monumenti, e dai migliori edifizi de'moderni padri di quell'arte, formò allievi che gran lode a se non meno, che all'abile lor precettore procacciarono. Nel

tempo di quel suo magistero egli eresse tutto di suo disegno un vasto tempio nella città di Witepsco, e di propria mano il dipinse, che ai dì presenti primeggia per gusto e dignità fra tutti gli altri che vantino quelle lontane provincie. Di qual forma egli sia io non vel saprei dire; giacchè ne ho sinora aspettato indarno una chiesta precisa relazione. Dirovvi solo che fabbricato appena levò tanto rumore che deviar volle a bella posta dal suo cammino il famoso ministro di Catterina Potemkin sol per vederlo, e vedutolo la prima volta ne restò si preso, che non mai passava per quei contorni che a visitarlo e a compiacersene ed a ammirarlo non ritornasse.

La dignità poi a cui l'ordine lo innalzò, e i gravi moltiplici affari fra cui venuto da Pietroburgo in Italia passò il restante del vivere suo non gli pemisero di produre altri saggi de' suoi studi, e ad una carriera il volsero, in cui egli si acquistò altra gloria immortale. Pure ebbi occasione io stesso, e meco l'ebbe tutto Palermo di ammirare la sua perizia nelle arti belle, quando colà si celebrò il triduo solenne per la Beatificazione del B. Francesco di Geronimo. Tutto l'apparato di quella solennità fu di suo disegno e sotto il suo dettato diretto, e quel vasto tempio che noi colà abbiamo in quella capitale, leggiadramente trasformò in questa chiesa Romana di S. Giovanni Laterano, modificando con destrezza e sapere ciò che di diverso richiedeva la diversa struttura di quel tempio e lo splendore di quella ecclesiastica solennità. Egli stesso ne distese e stampò la descrizione, che sarà sempre un testimonio del suo sapere nelle arti belle.

Ma mentre un'altra carriera gli avea aperto la munificenza del Regnante sommo Pontefice, onde brillare negli studi ecclesiatici coll'ascriverlo nel numero de' Consultori della S. C. de' Riti, in età ancor robusta, una febbre mortale il tolse ai vivi a' 17 di novembre dell'anno passato, e molti che stimavanlo ed amavanlo insieme lasciò in lutto; ma certo non uguale a quello in cui lasciò me a lui stretto da ben dieci anni col vincolo della più tenera riconoscenza, e dell'amor più vivo; per cui funesto mai sempre sarammi ed acerbo il desiderio che di lui mi è restato.

G

(Chaillot Doc. 10).

Congregazione Generale dei Gesuiti nel 1820.

Relazione di Rezzi.

Ottobre 1820.

Qualche tempo prima che si tenesse la Congregazione per eleggere il nuovo generale, io fui a nome di uno de' più qualificati Cardinali interrogato d'informarlo su varie cose attinenti alla Compagnia. Io ben conoscendo lo stato presente delle cose romane e il pericolo a cui mi esponeva, per la facilità che vi è di cambiar di opinione, replicate volte mi schermii dal parlare; ma stimolato per una parte da gagliarda e continua insistenza, persuaso dall'altra della necessità di por rimedio a vari disordini, credei non essere da cuor generoso di ritrarsi per tema di alcun male dal procurare la gloria di Dio, e chiamato a bella posta dissi quel che all' uopo giudicai opportuno. Non però senza la debita cautela e prudenza, esponendo dapprima la difficoltà e il pericolo della impresa, e non volendo dir parola se prima non fosse di tutto avvisato il Santo Padre, il quale non solo mostrò di approvare che si parlasse, ma eziandio espresse, come aveva fatto già prima, di averne egli stesso desiderio, e mi prosciolse da ogni qualunque legame che mi avesse potuto rattenere dal farlo. Assicurato in tal guisa della volontà del papa, e delle sagge, prudenti ed amichevoli disposizioni del cardinale, di accordo con altro compagno esposi senza mescolarvi accusa di sorta contro di alcuno, vari dubbi canonici vertenti sui Brevi e la Bolla di ristabilimento della Compagnia, non che sulle leggi generali della chiesa appartenenti ai Regolari, e l' attuale non osservanza in che si avevano dai nostri. E questo non con animo ostile, ma al solo fine d' ottenere dal Santo Padre sanazione delle passate irregolarità, e provvidenza certa per l' avvenire, onde tutto canonicamente procedesse. Ed è da notare che cotesti dubbi erano stati manifestati più volte indarno e senza frutto, sì al defonto generale che agli altri superiori, quantunque fossero di tanta e tale importanza da tenere in continue angustie le coscienze di molti. Più teologi di grido gli esaminarono con accuratezza, e decisero che non erano essi dubbi, ma evidenze. Ne fu fatto dal Cardinale in tre consecutive udienze rapporto al Papa, e anch'esso convenne della verità della cosa, e della necessità di un maturo rimedio. Stabilì egli adun-

que, comunicandole le necessarie ed opportune facoltà, una commissione di due Cardinali amicissimi della Compagnia, cioè dei Cardinali Della Genga suo vicario e Galeffi segretario de' memoriali, e di un prelato, il quale fu Mons. Belli segretario della Disciplina regolare, affin di esaminare con maturità i dubbi proposti, e scegliere i mezzi più cauti e prudenti onde sanare le incorse irregolarità. La nominata Commissione cardinalizia doveva essere segretissima e nota solo al vicario generale della Compagnia e suoi assistenti, per evitare ogni rumore, e non mettere al pubblico determinazioni che potessero fornire ai nemici della Compagnia un pretesto di disonorarla. Così fu fatto: a niuno nè secolare nè Gesuita era noto l'affare fuorchè ai sopradetti e a me e al mio compagno ch'eravamo gli occulti stromenti di cui si servivano all'uopo i superiori e i Cardinali.

Ma le operazioni da eseguirsi richiedevano tempo e maturità, e la cogregazione era vicina a illegalmente convocarsi. Fu d'uopo adunque che il papa la prorogasse sino a nuov'ordine, e facesse altri atti dalle circostanze richiesti. L'ordine Pontificio di prorogare la Congregazione quanto piacque e fu accolto con trasporto da quasi tutti i Gesuiti di Roma, ai quali era era entrato un giusto timore che una tale adunanza venisse per vari rispetti a riuscire tumultuaria; altrettanto non andó a sangue a pochi interessati per particolari motivi loro ad una sollecita convocazione. Tentarono questi dapprima operando soli, di smuovere dal suo proposto il Potefice per mezzo della stabilita cardinalizia commissione: ma non essendovi riusciti, si volsero ad ingannare con sospetti, servendosi del velo misterioso che copriva l'affare, la buona fede, e il credulo animo di alcuni vecchi a tal segno d'indurli tumultuariamente a sottoscrivere il nome loro ad una supplica da presentarsi di nuovo al Santo Padre. Quindi senza che nulla ne sapessero nè il P. Vicario generale, nè il primo assistente d'Italia Pietroboni, nè un'altro assistente, nè la stessa commissione cardinalizia, la recarono ad alto personaggio distinto, il quale pe' suoi meriti e talenti può tutto nell'animo del Pontefice. E forse saria andato a vuoto cotesto loro tentativo, se accortamente non vi interponevano un'estera potentissima autorità. Ed ecco in pochi dì cangiate al tutto le precedenti disposizioni. Il Papa il quale alcuni giorni prima aveva per mezzo della commissione fatto autenticamente saper ch'egli persisteva nella risoluzione di prorogare l'adunamento della congregazione almeno sino alla prossima primavera, mutò sentimento e ordinò che tantosto si radunasse; e la commissione cardinalizia non ostante le vive rimostranze fatte a voce e in iscritto, rimase senza autorità. Si adunó tosto la congregazione, e il partito borioso per la ottenuta vit-

toria, e ignaro al tutto della origine delle anteriori operazioni, e sol pieno di non veri sospetti, depose dapprima, con inaudito esempio, il Vicario generale, e l'Assistente provinciale d'Italia delle loro cariche, e quindi intimò a me e al mio compagno di uscire alcun tempo di Roma. [1]

II

(Chaill. Doc. 12.)

Lettera di Rezzi al Cardinal Consalvi.

Io neppure pensava ad occuparmi alcun fatto negli affari della Congregazione generale de' Gesuiti; e mandata a me dal Cardinal vicario per istanza e proposta di alcuni, persona ad interrogarmi sullo stato della Compagnia di Gesù, io più volte ripugnai di parlare. Alla fine invitato in sua casa dal suddetto Cardinale e da lui medesimo consultato sull'affare non volli dare al quesito risposta alcuna, se prima quegli non mi accertasse avere avuta licenza, facoltà, e beneplacito del Santo Padre. Accertato che fui, e doveva credere alle parole di un cardinale, io parlai e scrissi; ma di che? Non in accusa di alcuno, non che questo o quello fosse il generale, ma proposi solamente e a titolo di dubbi da sciogliersi alcuni punti canonici e controversi sulle professioni, sui voti, sulle legalità de' vocali etc. Punti in gran parte non da me ritrovati, ma di cui si era dubitato e disputato tante altre volte prima, fra i Gesuiti medesimi. E tutto questo non con animo ostile, ma a solo fine che il Santo Padre tranquillasse le coscienze agitate, dichiarando definitivamente quello che aveva ne' suoi Brevi e nella sua Bolla concesso o no alla nostra Compagnia. Coteste mie proposte da più dotti prese ad esame, furono giudicate della massima importanza, e non già dubbi, ma verità, e quindi con autorità del S. Padre furono date disposizioni, le quali dispiacquero, e misero alcuni in un falso sospetto di qualche trama nemica; onde poi nacquero come V. E. ben sa que' ricorsi, i quali portarono poi le note posteriori risoluzioni.

Io allora tosto compresi che andava ad essere vittima di un malinteso sospetto, e me ne fece accorto l'ordine che tosto fu dato a me e al mio compagno di uscire da Roma. Andai subito ai piedi di Sua Santità, e ne ottenni un rescritto, da me tuttavia conservato, nel quale

1 Questa relazione fu da me confutata a pag. 236, 237.

era che intorno a me e al mio compagno non si prendesse da Gesuiti determinazione alcuna, se prima non si esaminasse la cosa da Vostra Eminenza e al Santo Padre si riferisse. Ma una simile grazia nulla ci valse; poichè non avemmo dapprima la sorte di essere accolti da V. E. e ci risolvemmo di partire subito ingannati da mille assicurazioni che ci fecero i Gesuiti di non avere a temer nulla di sinistro. Pochi giorni dopo che fui partito, e impossibilitato per la severa vigilanza che sopra mi tenevano a far valere le nostre ragioni e il rescritto pontificio, senza vedermi communicare le colpe di che mi credevano reo, e senza ammettere alcuna giustificazione, contro ogni diritto sì naturale che ecclesiastico e gesuitico, m' intimarono l'espulsione.

Ho patito danno gravissimo nella riputazione e gittato nel secolo, sono rimasto privo di patrimonio ecclesiastico, di vitto e di tetto e perchè? Perchè ho esposto intorno all' ordine mio quello che credeva in coscienza di dire, interrogato da un cardinale, con espressa intelligenza di Sua Santità, perchè ho proposto ad autorità legitima de' dubbi canonici da sciogliere per tranquillità della coscienza, e la legitimità della regolare giurisdizione: perchè in una parola ho giustamente zelato chè non si oltrepassassero le facoltà concedute ne' Brevi Pontifici, e si operasse in tutto conforme ai canoni stabiliti dalla Chiesa intorno ai Regolari, non secondo i privilegi e le concessioni antiche giá abolite, e da sua Santità non rinovate. [1]

I

(Chaill. Doc. 13.)

Lettera di Rezzi a Leone XII.

Beatissimo Padre

In mezzo alla manifesta universale esultazione di tutti gli ordini di persone per l'esaltamento di V. S. alla cattedra di S. Pietro, niuno l'ha sentito più viva che Luigi M. Rezzi umilissimo suo oratore, essendochè dopo tre anni di amarezza e di umiliazione vede giunto alla fine il tempo, in cui spera da V. S. consolazione e giustizia.

V. S. non ha d'uopo d'essere informato com'egli col suo compagno Luigi Pancaldi sia stato illegitimamente strappato suo malgrado dal seno della Compagnia di Gesù in servizio della quale aveva spesi diciotto anni di fatiche e di sudori, poichè V. S. medesima era con

1 Si vegga la nota messa al documento seguente.

autorità del defunto Pontefice, Presidente della Commissione Cardinalizia sugli affari Gesuitici, quando avvenne cotale infausta vicenda. Si restringe adunque l'oratore a pregare V. S. di prendere in considerazione che la sua dimissione dalla Compagnia fu in primo luogo nulla, in secondo luogo di scandalo, finalmente cagione d' infamia ad un innocente. Fu dapprima nulla 1.° perchè appoggiata ad un motivo non solo non degno di gastigo, ma degno di lode. Perciocchè V. S. ben sa che quello che si fece, tutto fu con intelligenza e per autorità del sommo Pontefice il quale per organo di V. S. non solo approvò l'opera dell' oratore, ma eziandio la provocò, e sa altresí che in tutto quell'affare non si ebbe altro in mira che il bene vero della Compagnia e la sanazione di molte canoniche irregolarità. 2.° perchè fatta nei modi contrari non solo alle costituzioni dell'ordine, ma eziandio al diritto di natura, non essendosi dato luogo a giustificazione alcuna, anzi essendosi persino impediti i mezzi legìtimi e neppur voluto comunicare la vera ragione per cui si dava. Fu in secondo luogo di scandalo a tutti, poichè chi non doveva scandalizzarsi, vedendo punita in Roma una persona colla dimissione del proprio ordine, per avere secondate le premure di un sommo Pontefice e di due Eminentissimi Porporati, e per avere ne' modi più legìtimi zelata l'osservanza delle Pontificie costituzioni?

In terzo luogo d' infamia ad un innocente, per le accuse sparse contro di lui da un corpo regolare, onde giustificare in qualche modo cotale sua sentenza, sì perchè fra una congregazione che condanna e un privato che da essa è condannato ogni uomo prudente doveva determinarsi naturalmente piuttosto a credere la reità di quello che la ingiustizia di un' intiera congregazione generale di un ordine illustre.

Una nullità adunque da dichiarare, uno scandalo da riparare, un infamia da togliere ad un innocente, richiama la considerazione di V. S. la cui sapienza e giustizia sperimentate ed ammirate altre volte dall'oratore lo dispensa dal suggerire i modi di esaudire le sue umili istanze, sicuro che la S. V. sceglierà quelli che siano efficaci del pari che prudenti. Ma non può egli rimanersi dal farle considerare che non avendo avuto sinora altro mezzo di giustificarsi che allegando la testimonianza di V. S. a cui è noto tutto l' intrigo dell'affare, verrebbe presso tutti ad autenticarsi la sua reità, se mai ora che Ella è pervenuta alla pienezza dell'autorità non si degnasse di usarla a favore dell' innocenza oppressa. [1]

1 Con queste ultime parole il Rezzi condanna se stesso, giacchè in fatti Leone XII non fece nulla di quanto egli chiedeva. Vedi quel che ne fu detto nel libro a pagg. 236, 237.

K

(Chaill. Doc. 15)

Lettera del P. Stone provinciale dei Gesuiti d' Inghilterra al P. Gaetano Angiolini.

Dignas Reverentiae vestrae et coeteris Patribus Panormitanis pro benevolentia, quam illi (Ryan) et reliquis nostris, quos ad vos misi, subditis tam amanter exhibuistis, gratias referre non possum. Dom. Ryan, dum nobiscum moratus est, vir magnae pietatis, humilitatis et mansuetudinis semper visus est, et propterea cum provectae jam esset aetatis judicavi eum posse multa ad maiorem Dei gloriam et salutem proximorum maxime egentium, quorum magna copia in Patria sua reperitur, operari si ad sacros ordines promoveretur, cuius quidem obtinendi, nisi eum ad vos misissem, spes nulla effulgebat. Quae equidem difficultas, quantum alumnos nostros Hibernenses attinet, semper erit, quandiu Summus Pontifex non dederit vicariis nostris apostolicis et episcopis Hiberniae aliquam saltem significationem suae approbationis nostrae cum Societate Jesu in Russiae unionis. — M. Stone.

Stonyhurst 25 februarii 1809.

(Chaill. Doc. 16)

Lettera di Carlo Plowden Gesuita inglese al P. Gaetano Angiolini.

.... Graves illi nuntii in nuperis PP. Glover et Kenny litteris contenti, omne fere nobis consilium eripiunt. Heu quam parum sperare debebamus tam fatalem post tot annos errorem! Quem quidem si anno 1804 suspicari fas fuisset, nec Hiberni admissi, nec ulla omnino vota fuissent emissa. Rem totam adhuc inter paucos professos sub silentio premimus, donec aliqua forte lux ex expectatis P. Generalis litteris oboriatur. Sed interrupto iam omni inter Russiam et Angliam commercio, nescimus an nostras litteras ille acceperit, an nos eius responsionem simus recepturi. Si haec res aliquando in publicum erumpet, ostentui omnibus et ludibrio erimus, dilabentur societatis candidati. De validitate votorum, quae iam emissa sunt, sententiam P. V. suorumque theologorum avide expetimus. Censent hic nonnulli ex professis novitiatum adhuc continuandum, donec P. Generalis audiatur; aliter alii. — Carolus Plowden.

Stonyhurst 30 iunii, 1809.

L

(Chaill. Doc. 17)

Lettera del P. Stone provinciale dei Gesuiti inglesi al P. Gaetano Angiolini.

Non possum Reverentiae vestrae exprimere dolorem animi et angustias quas mihi PP. Glover et Kenny literae de Reverentiae vestrae negotio cum S. Pontifice de nostra cum societate Jesu in Russia aggregatione attulerunt. In hac animi anxietate quorundam seniorum nostrorum PP. consilium capiendum iudicavi. P. Strickland et alii duo in incepto procedendi modo nihil immutandum existimabant, sed expectandum hac super re R. P. nostri Generalis responsum. Quae opinio, ut mihi nuperrime scripsit P. Glover cum Reverentiae vestrae sententia convenit. Rev. P. Plowden cum aliis quatuor in hoc collegio de variis dubiis et difficultatibus Reverentiam vestram consulendam censuerunt: quod quidem per epistolam mense maio vel iunio scriptam feci, minime dubius, quin omnia quae P. Glover et P. Kenny scripserunt, nota essent omnibus Patribus saltem senioribus Panormi degentibus. Equidem ex dictis PP. Glover et Kenny literis patere mihi videbatur, hanc esse mentem omnium PP. Panormitanorum nos nullo modo societatis Jesu religiosos aut esse, aut esse posse. Quantum me haec res turbaverit, dici vix aut concipi potest. Quae mihi et Rev. P. Plowden de toto hoc negotio fuere scripta, nonnisi septem de senioribus nostris in Anglia Patribus communicavi. Cumque mihi significaverit Reverentia vestra per epistolam P. Glover, paucis hinc diebus ad me perlatam, haec omnia nota esse admodum R. P. nostro generali, ab ipso, quid nobis in his augustiis agendum sit praestolabimur. In hoc convenire videntur omnes hic nostri PP. nos nisi pro foro tantum interno religiosos societatis Jesu esse nullo modo posse. Quamobrem sentiunt quidam, nobis non licere recitare officia quaedam propria S. J. utpote ad forum externum spectantia; qualia sunt officia S. Catharinae de Ricciis. S. Pulcheriae, S. Raphaelis, S. Francisci de Hieronymo etc. E contra putant alii hoc nobis licitum esse. Placeat mihi rescribere quid de hoc sentiat Reverentia Vestra. *M. Stone.* [1]

Stonyhurst 9 octobris 1809.

1 Questa e le due lettere precedenti si riferiscono ai dubbi suscitati dall'Angiolini senza alcun fondamento. Si vegga il detto a pagg. 234, 235.

M

(Chaill. Doc. 14).

Analisi dei Brevi di Pio VII del P. Tommaso Piazza Domenicano di Palermo. [1]

QUESITO I.

Ha egli accordato il Santo Padre Pio VII nel Breve suddetto che la Compagnia risorga *in pristinum?*

RISPOSTA.

Quantunque tale sia stata la supplica dei Padri gesuiti di Moscovia, pure il Sommo Pontefice non ha voluto accordarla, se non che molto ristretta, sì quanto ai luoghi, perchè se prima comprendeva molte provincie in molte nazioni, e poteva nuovamente e liberamente fondarne delle altre, è adesso ristretta dal Papa a consistere soltanto nell'Imperio della Russie, e nel Regno delle Due Sicilie, col divieto espresso che si stenda al di fuori; sì quanto alla legislazione, perchè, se prima questa conteneva non che la Regola primigenia di S Ignazio, ma la Regola dichiarata, e le costituzioni, e i decreti delle congregazioni, e i precetti dei prepositi generali, e le Regole rispettive per i Provinciali, Prepositi locali ed altri; etc.; è adesso ristretta dal Papa alla Regola primigenia di S Ignazio, e non già come taluni asseriscono, *ed alle costituzioni di Papa Paolo III che l'approvano, e confermano*, ma alla sola *Regola primigenia di S. Ignazio* da Paolo III per mezzo delle sue costituzioni approvata e confermata; e sì ancora quanto alla potestà del Preposito generale, che prima era assoluta, perpetua, e privilegiatissima, per istituire a suo arbitrio coadiutori, e provinciali, e comunicar loro i suoi amplissimi dritti, e privilegi, per fondar nuove case, collegii, seminarii da per tutto, per mandar missionarii per ogni dove indipendenti dalla Congregazione di Propaganda, per far ordinare i suoi chierici da qualunque vescovo, senza bisogno di *fede negativa*, per accordare indulgenze e lauree dottorali, dispenze di digiuni, d'ore canoniche, e per concedere facoltà d'assolvere da casi riservati, etc. etc. Ma ora a beneplacito apostolico è ristretta soltanto alle *facoltà necessarie ed opportune*, per far osservare la sola Regola primitiva di S. Ignazio della nuova, ed unica congregazione fondata, e da potersi da lui am-

1 V. quel che ne dissi nel C. IV. (pag. 34).

pliare, ma dentro i soli confini dell' Imperio delle Russie, e del Regno delle due Sicilie; e sulle case di questo Regno la sua potestá, in caso di sua assenza, è pur ristretta in forza del Breve a prevalersi del P. procuratore generale Angiolini; sicchè la Compagnia non è risorta *in pristinum*; ma dal Papa n' é stata accordata l' incoazione soltanto, sotto una nuova forma di congregazione unica, e semplice, e ristrettissima, e scevra di qualsiasi privilegio e senza facoltà di formar nuove leggi, statuti, costituzioni etc. volendo il S. Padre Pio VII, che tranne questa sua concessione sì ristretta, e per cui deroga al Breve di Clemente XIV *Dominus ac redemptor*, questo Breve del suo predecessore in tutto il rimanente, che comanda, irrita, e proibisce etc. resti nel suo vigore cioè nel vigore apostolico. [1]

QUESITO II.

Ha potuto egli il Sommo Pontefice Pio VII aver delle gravi ragioni di accordar sì ristretta la Compagnia?

R.

Non solo ha potuto avere, ma ne ha ben avute delle gravissime. Il Santo Padre ne' suoi Brevi protesta d'aver molto ben ponderate le cose tutte; ed ha però maturamente considerate le circostanze passate e presenti, ed i pericoli anche futuri, e rilevando le variazioni dei tempi, dei luoghi, e delle persone, le quali persuadono ad intraprendere nuovi consigli, e a moderare i precedenti, secondo che lo richiede l' utilità della Chiesa, premesse anche le sue preghiere all'Altissimo, col consiglio dei Cardinali di S. Chiesa, di sua certa scienza, e con la pienezza di sua Potestà, è finalmente venuto ad accordare la Compagnia sul principio in quel modo, e forma ristretta, che ha Egli accordato. Chi può dubitare pertanto, che su tal' affare non abbia avuto il Papa in considerazione i Brevi de' suoi Predecessori, e le ragioni che gli mossero ad approvare e confermare la pristina Società, e quello principalmente di Clemente XIV *Dominus ac redemptor*, ed i motivi, che lo spinsero a totalmente abolirla: e contro la stessa, le antiche turbolenze, ed accuse, e querele, e contradizioni, le istanze dei Sovrani passati, le ripugnanze di taluni presenti, l' animo avverso della nemica, ed attual Prepotenza, i pretesti dei politici, ed il partito per fino nella Repubblica letteraria, e nell'uno e nell'altro clero, opposto a quello, che la bramava risorta? Quindi se il Sommo Pontefice Paolo III, senza che sperimentati se ne fossero dei sinistri risultati, ebbe ragione di

1 Tutto questo è falso. V. capp. XIV-XVII inclus.

procedere, per una semplice precauzione, a passo lento, approvando per la prima volta con suo Breve la Compagnia (esclusi i privilegi degli Ordini Regolari) sotto la Regola primigenia di S. Ignazio, restringendola ad una semplice Congregazione di sessanta individui; [1] con quanta più grave ragione dovett'essere più cauto il Sommo Pontefice Pio VII avendo presenti i cennati sinistri, e torbidi risultati, ed i motivi, che costrinsero il suo Predecessore Clemente XIV a totalmente abolirla? [1]

I motivi poi della totale abolizione della Compagnia recati da Clemente XIV nel suo precitato Breve *Dominus ac Redemptor;* e che ebbe a se presenti la Santità di Pio VII nell'accordarla di nuovo, essendo stati tra gli altri, le querele, ed accuse da gran tempo replicate sull'assoluta potestà dal Preposto Generale usurpata e sul contradetto regime e governo della Compagnia, per cui veniva la Società stessa intorbidata da contese, contenzioni, e molestie non solo estranee, ma pur anco domestiche; sull'eccessive esenzioni, prerogative, e privilegj, contro dei quali altamente reclamavano gl' inquisitori, i vescovi, ed i Sovrani; e sulla troppo avidità di temporali possessioni ed esosa intrusione in negozi secolareschi, ed in affari di Stato, cose ripugnanti all'edificazione religiosa, ed alla strettissima povertà, dal P. S. Ignazio tanto prescritta, ed inculcata nella sua primigenia Regola a tutti i suoi figli, tanto in particolare, quanto in comune, furono per il Regnante Sommo Pontefice altrettante ragioni gravissime (perchè non tornasse la Società al pericolo di essere di nnovo contradetta, eombattuta, ed abolita) di accordarla sì ristretta, e limitata nell'Imperio delle Russie. [2]

Però vuole il S. Padre, che nell' imperio delle Russie la Società, che da lui si accorda, si raduni, unisca, e congiunga in una, o più case sotto la nuova forma di una semplice Congregazione in un Corpo religioso, e sotto un capo generale secondo la Regola primigenia (santissima) del P S. Ignatio dal Papa Paolo III confermata ed approvata (non dice il Papa Pio VII *scemata, riformata, accresciuta, cambiata, o alterata, e privileggiata*) ma sotto la Regola *primigenia* dal Papa Paolo III *confermata, ed approvata* coll'autorità delle sue apostoliche costituzioni; ed ordina, che detta congregazione si restringa dentro i confini dell'impero, ne possa esercitare funzione alcuna del suo Istituto (per altro santissimo) fuori di quel recinto; e che se sarà d'uopo di altre costituzioni, regole, statuti, esenzioni, e privilegj perchè la Società sia confermata, e corroborata, o affinchè si ripari da abusi, e corruttele, che vi si possono introdurre, o che vi siano introdotte, dichiara di riser-

1 Anche questo è falso. V. capp. V-VIII.
2 Intorno al Breve di Clemente XIV si vegga il capo XVIII.

vare a se, ed alla Sede Apostolica di farne le convenienti sanzioni, e decreti, e stabilirne gli opportuni ripari.

Così col prescrivere un' ordinanza canonica, ed unione religiosa, e santo congiungimento leggittimo, pacifico, e da Dio benedetto, preserva l'accordata nuova Società dal pericolo delle antiche dissensioni, e turbolenze anche domestiche: coll'ordinare la conceduta Compagnia sotto la nuova, e semplice forma d' una Congregazione la mette al coperto delle antiche accuse di ragioni, e governo prepotente, e molesto, col prescrivere da osservarsi la nuda regola primitiva di S. Ignazio senza privilegi, ed esenzioni; obbliga la società al distacco dall'ambizione del mondo, e dall'avidità dei beni terreni, all'edificazione domestica, e pubblica, alla strettissima povertà in privato, ed in comune, ed all' imitazione della santissima vita del suo inclito fondatore; e la preserva in tal guisa dall' antiche querele, e risentimenti dei Politici, dei Vescovi, e de'sovrani, che reclamavano contro le esuberanti ricchezze, e superflue possessioni, e l'esenzioni, e privilegi lesivi della giurisdizione episcopale, e le torbide discussioni, e contese pressochè in tutti gli ordini dello Stato: e col restringere la giurisdizione, che accorda al Preposito generale dentro i soli confini di quell'impero, secondo la sua Regola primigenia, riserbando il S. Padre a se il decretare e sanzionare nuovi statuti, affine di fermare e corroborare la nuova Congregazione, e d'estirpare gli abusi, e corruttele, che vi s'introdussero, la premunisce contro l'antiche eccezioni, reclami, ed accuse d'assoluta potestà e despotismo del Generale medesimo, impedisce i regolamenti capricciosi, ed arbitrari, ed assoda la base di questo nuovo edifizio, con appoggiarlo (affinchè di nuovo non crolli, e si rovini) alla totale ed immediata dipendenza dell'autorità sapientissima della S. Sede Apostolica.

E quanto alla concessione di nuove case di Gesuiti nel regno delle due Sicilie, oltre le stesse restrizioni, prescritte per quelle fondate o da fondarsi nell'Impero delle Russie, ed appoggiate alle sovraesposte gravissime e sapientissime ragioni; avendo presente la Santità di Pio VII le usurpazioni, ed abusi, che malgrado le restrizioni del primo Suo Breve per l'impero delle Russie: *Catholicae fidei*, osato avea d'intraprendere, e continuare, siccome tuttora continua il Preposto generale, mandando missionari indipendenti da Propaganda nell'Isole dell' Arcipelago, nell' America, in Inghilterra, in Ibernia, e segnatamente in quest'ultima, fondando inoltre delle case, e collegi, creandovi anche prepositi, rettori, ed eziandio provinciali, senza che l'abbiano potuto arrestare nè i reclami dei vescovi delle suddette nazioni, e neppure l'Enciclica dell' Emo Prefetto di Propaganda cardinal Borgia, in

nome dello stesso Santo Padre Pio VII, diretta a tutti i vescovi, perchè non riconoscessero nè per veri missionari, nè per veri Gesuiti gli inviati, accettati, professati fuori dell' imperio delle Russie dal Preposito generale, e molto meno per veri rettori, prepositi, provinciali quelli, similmente creati fuori di tali confini dal Generale medesimo, [1] onde dall'Irlanda, o dall'Inghilterra son passati taluni in Sicilia, affinchè non essendo stati riconosciuti da que'vescovi per veri Gesuiti, epperò non ammessi alla sacra ordinazione, lo potessero essere, e conseguire in questo regno (siccome è troppo noto a questi Padri della Compagnia, e costantemente depone lo stesso P. Procuratore generale Angiolini, il quale anche per questo motivo è caduto in disgrazia del Generale, per essersi cioè talvolta a tali abusi opposto): tutto ciò avendo presente il Papa Pio VII (con quel sommo rincrescimento, che è da credere) nell'accordare la *nuova* società al Re delle due Sicilie, attesa la sperienza infausta, e perniciosa delle accennate usurpazioni, e gravissimi abusi e disordini, volle saggiamente usare un'altra precauzione, e credette dover restringere anche di più la potestà del Generale, prescrivendo per l'adunanza canonica, religiosa unione, e legittimo congiungimento delle nuove case de'Gesuiti in Sicilia un sostituto del Generale bensì, ma apostolico, eletto nominatamente dallo stesso Papa, cui erano ben note l'industria, e fedeltà del medesimo, ed al quale oralmente gli avea fatti manifesti i suoi oracoli, e comunicati i suoi sentimenti; vale a dire il Padre Procuratore generale Angiolini, affinchè così pensasse il generale ad essere in tutto dipendente da Sua Santità, e si togliessero i motivi di nuova accusa contro la di lui assoluta, illegitima Potestà, usurpazione, e despotismo, cagione di tanti scandali, e disordini gravissimi. [2]

Cessi dunque la maraviglia di una concessione pontificia sì angusta, e ristretta. Pio VII ha avuto tutti i motivi di farlo, e l' ha fatto con ragioni gravissime e sapientissime.

QUESITO III.

Quali facoltà sono state dal Regnante sommo Pontefice Pio VII al P. Preposito generale de' Gesuiti accordate nell' uno e nell' altro Breve ?

R.

Nel primo Breve, accordando ai Preti, che vogliono ascriversi alla Compagnia il permesso, e l' indulto di unirsi, adunarsi, congiungersi

1 Si vegga il Rescritto Pontificio recato per intero a pag. 211 che confuta tutte queste asserzioni.

2 Ecco la *vera* ragione di tutta questa *analisi*. V. pag. 234.

in un corpo, e congregazione della Società di Gesù, entro i confini dell' Impero della Russia, e non fuori, sotto il regime, ed ubbidienza di un Preposito Generale, giusta la primigenia regola di S. Ignazio, da Papa Paolo III col mezzo delle sue Apostoliche costituzioni confermata, ed approvata, e di poter così liberamente e validamente attendere alla retta educazione dei fanciulli nelle lettere, e nei costumi, al buon governo dei collegi, e dei seminari, ad ascoltar colla licenza degli ordinari le confessioni dei fedeli, e predicar la divina parola, ed amministrare i sacramenti: concede a tale scopo al Preposito Generale (che a beneplacito suo, e della Sede Apostolica elegge, e deputa uno di essi) le facoltà necessarie, ed opportune; cioè di unire, adunare, e congiungere sotto il suo regime, ed ubbidienza, giusta la prima regola di S. Ignazio, entro i confini dell' Impero delle Russie, e non fuori, que'Preti che ascriver si vogliono alla Compagnia in un corpo, e nuova Congregazione della Società di Gesù, e di così poter liberamente e validamente attendere, e far attendere alla retta educazione de'fanciulli nelle lettere, e nei costumi, ed ascoltar, colla licenza degli Ordinari, le confessioni de'fedeli, ed a predicare, ed amministrar sacramenti.

Ma nell' altro Breve per il regno delle due Sicilie, al Preposito Generale vien' accordato di poter liberamente e lecitamente unire e congiungere alla Congregazione esistente nell'Imperio delle Russie, non solamente i Preti, ma tutti, e ciascuno, che aggregarvi si vogliano in una, o più case, dentro i confini soltanto di detto Regno delle due Sicilie, e sotto il regime ed ubbidienza dello stesso Generale Preposito, giusta la prima Regola da Paolo III col mezzo delle sue Apostoliche costituzioni confermata, ed approvata, e di poter così lecitamente, liberamente attendere e fare attendere all'istruzione dei fanciulli nella cattolica religione, nei costumi, e nelle discipline, al regime dei collegi, e seminari, e coll'approvazione e consenso dei rispettivi Ordinari, ad ascoltar confessioni, predicare, ed amministrar sacramenti, e tutto ciò dentro i confini soltanto del Regno dell' una, e dell' altra Sicilia, e purchè il Preposito Generale tutto ciò eseguisca da per se, o per il P. Gaetano Angiolini procuratore generale della nuova Congregazione della Compagnia.

Sicchè oltre le facoltà indicate, non è stata dal Regnante Pontefice al Preposito Generale accordata verun' altra facoltà o privilegio: non quello di rimettere un nuov' ordine regolare, da poter consistere in tutto il mondo, composto di molte case con i rispettivi superiori locali, ripartito in più provincie con i rispettivi superiori provinciali intermedi tra i locali, ed il Generale, ed ascritto agli ordini mendicanti, ad ai loro privilegi, come accordato avea alla pristina Compa-

gnia di Gesù il sommo Pontefice Pio V; [1] perchè non accorda Pio VII che una semplice Congregazione della Compagnia in una, o più case, e per conseguenza anche i superiori locali delle medesime, i quali senza intermedi provinciali siano immediatamente soggetti colle loro repettive comunità al regime, ed ubbedienza del Preposito Generale.

Non quella di accettare, ed aggregare alla Società sotto il suo regime, ed obbedienza, e secondo leggi, e statuti della medesima gran numero di persone, che vivono disperse in tante nazioni fuori l'Imperio delle Russie, ed il Regno delle due Sicilie; come anche dopo il Breve abolitivo di tutta la Compagnia, e proibitivo di qualsiasi anche minima sussistenza della medesima hanno continuato a fare i pretesi Prepositi Generali esistenti nell'imperio delle Russie; delle quali procedure significó il S. P. Pio VII il suo grave rincrescimento al P. Gesuita Budardi; allorchè detto Budardi tentò di eseguire nel 1805 la commissione del presente generale, allora segretario del Generale, data al signor Esgesuita canonico conte Muzzarelli (che siccome era da presumersi, giusta la sua sana dottrina, e rettissimi costumi quest' uomo celebre eseguir non volle) di ottenere sotto i soliti pretesti di altri *vivae vocis oracoli,* non mai provati, nè mai riconosciuti dalla S. Sede, la facoltà agli occulti pretesi Gesuiti sparsi in varie nazioni, di poter testare in favore della Compagnia dopo i voti solenni fatti, o da farsi; della qual cosa sussiste il monumento di una lettera scritta di proprio pugno dal detto Budardi al P. Angiolini, che presso di se la conserva: Poichè tutto questo non si ricorda nel Breve *Catholicae Fidei* di Pio VII; anzi vi si proibisce, volendo il Santo Padre che i nuovi Gesuiti siano soltanto quelli, che si uniscono adunano, e congiungono in una, o più case dentro i confini dell'Imperio della Russia; e giusta l'altro Breve *Per alias* anche dentro i confini del Regno delle due Sicilie, e non fuori di detto Impero, e di detto Regno. (?)

In somma, tranne le sole strettissime facoltà in grazia di Paolo I imperatore delle Russie, e di Ferdinando IV Re delle due Sicilie accordate al Preposto Generale dei Gesuiti, ed espresse nei due Brevi, il S. Padre Pio VII non accorda nulla di più, nè punto deroga in tutto il rimanente al breve *Dominus ac Redemptor* di Clemente XIV, anzi vuole espressamente che resti nel suo valore abolitivo, e proibitivo di missioni, di case, di collegi, d' autorità di provinciali, dei privilegi etc. etc.

Onde restano tuttavia estinti, soppressi, tolti ed abrogati tutti i privilegi ancora, alla pristina Società di Gesù accordati da Paolo III

1 Il S. Pontefice Pio V non *accordò* ma *dichiarò* che la Compagnia *fu, è, e sarà* (*fuisse, esse, et fore*) Ordine mendicante. V. cap. 5.

nella costit. 48 *Licet debitum;* da Gregorio XIII nella costit. 89 *Ascendente,* e segnatamente da Pio V, colla costit. 151, *Dum indefesse,* che le accordò d'essere tra gli ordini mendicanti, e di goder de' lor privilegi; e come si trova nella costit. 1 di Gregorio XIII *Aequum* le accordò altresì i conservatori, e giudici nelle di lei cause; dallo stesso Gregorio, il quale colla sua costit. 36 *Quaecumque,* le accordò l'esenzione dalle pubbliche processioni di preghiere; dallo stesso, il quale colla sua costituzione 51 *Pastoralis* le accordò l'esenzione dalle decime, ed altre imposizioni; e colla costituz. 75 la facoltà di aprir le lettere della Sacra Penitenziaria, e da molti altri Sommi Pontefici colle loro apostoliche costituzioni le facoltà di ricevere le sacre ordinazioni da qualunque vescovo, senza la fede negativa dei rispettivi ordinari, di assolvere dai casi riservati alla S. Sede, di dispensare dai voti semplici, da certi impedimenti concernenti il matrimonio, e al Preposto Generale di dispensare, e far dispensare dalla recita delle ore canoniche, e dai digiuni i Religiosi della Compagnia, e tant'altre facoltà, e privilegi, che troppo lungo sarebbe volerne qui dare un'intero dettaglio; ma che però bisogna ripetere che restano estinti, soppressi, ed abrogati tutti da Clemente XIV, ed anche in forza dei Brevi di Pio VII *Catholicae fidei,* e *Per alias.*

QUESITO IV.

Non è egli vero che da quelle parole de' Brevi di Pio VII: *Iuxta primigeniam S. Ignatii Regulam a Paulo III suis apostolicis constitutionibus confirmatam,* vengono dal S. Padre chiaramente significati, ed alla nuova Congregazione della Società di Gesù accordati, non che la prima Regola di S. Ignazio, ma ben anche l'altre aggiunte costituzioni, regole, precetti, censure, e privilegi, che furono dallo stesso Paolo III colle sue costituzioni apostoliche alla pristina società conceduti?

R.

Non solo non è vero; ma è anzi falsissimo; e fa veramente compassione l'osservare ostinarsi ora, per impegno di passione, e per ispirito di partito, nel sostenere come certa, ed evidente la pretesa concessione, che prima per lume di ragione, e per dettame di coscienza gli stessi nuovi Gesuiti confessavano di non vedere, e trovar non potevano nei Brevi suddetti; ma soltanto nell' arbitraria persuasione di alcuni, quanto poco amanti della puntualissima e totale dipendenza che il S. Padre nei suoi Brevi pretende, altrettanto, impazienti per aspettare alquanto, affinchè lo stesso S. Padre restituisca a poco a poco con prudenza *in pristinum* la loro Società.

Checchè ne sia, sarà sempre vero, che le costituzioni, Brevi, decreti, e leggi del supremo legislatore e Gerarca non ammettono presunzioni sfondate, o capricciose interpretazioni, o proprie, o di qualunque altro, a quello inferiore. « Nobis (diceva Tertulliano) nobis nihil ex nostro arbitrio inducere licet, sed nec eligere, quod aliquis de arbitrio suo induxerit. Apostolos Domini habemus authores (sucessores Principis Apostolorum habemus authorem). »

Tanto più, che là sì capricciosa intelligenza nel quesito accennata, porterebbe delle pessime conseguenze, di grave disprezzo cioè dell'autorità suprema del capo della Chiesa, di enormi lesioni dei diritti sacrosanti dei vescovi, di nullità d'assoluzioni e di dispense, e deluse non edificate resterebbono le speranze di questo Regno, e del piissimo nostro Sovrano, che non avrebbe i Gesuiti come gli ha domandati, e come dal Papa gli sono stati accordati.

Lungi pertanto dall' intelligenza delle parole dei brevi ridetti, l' impegno della passione, lo spirito di partito, e le capricciose interpretazioni, e sofismi; noi abbiamo la legge, anche per intendere la medesima legge. Il diritto pubblico, morale e canonico ci somministra le regole più accertate per la retta intelligenza dei Brevi del Regnante Sommo Pontefice.

PRIMA REGOLA.

Quando le parole della Legge non son dubbie, ma chiare, non è allora lecito d' interpretarle, ma v' è l'obligo di eseguirle. Questa regola è fondata nella Divina Scrittura: (Non addetis ad verbum, quod vobis loquor, nec auferetis ex eo; custodite mandata Domini Dei vestri, quae ego praecipio vobis. Deut. 4.) L' insegnano s. Agostino e s. Tommaso (Quae ad pietatem, bonosque mores pertinent, non ad aliquam significationem ulla interpretatione sunt referenda, sed ut dicta sunt, facienda sunt. S. August. lib. 2 contra duas epistolas Pelag. — Interpretatio locum habet in dubiis, in quibus non licet absque determinatione principis a verbis legis recedere. Sed in manifestis non est opus interpretatione. S. Thom. 2, quae. 120, art. 1, ad 3.) E l'adottano comunemente i Canonisti colla glossa nel capo *Cum dilectus;* « Ubi verba non sunt ambigua non est locus interpretationi. »

Or se non si vuol concedere, si supponga per ora che il S. Padre Pio VII alla nuova Congregazione della società di Gesù nell' Imperio delle Russie e nel Regno delle due Sicilie abbia voluto non accordare sul principio, nè le costituzioni posteriori alla Regola fatte da S. Ignazio, nè l'ampio Codice legislativo formato di poi dai suoi figli, in cui era prescritta eziandio con minuto dettaglio ogni norma per il governo

generico, specifico e individuale della pristina società, nè gli amplissimi privilegi ond'era stata la medesima favorita, e distinta da' sommi Pontefici, specialmente da Paolo III, e nemmeno le derogazioni, ed aggiunte, fatte dallo stesso Paolo III alla Regola di S. Ignazio (cose tutte per altro abolite, e vietate in forza del Breve di Clemente XIV *Dominus ac Redemptor*) ma soltanto accordare per ora la prima Regola di S. Ignazio; perchè poi si aggiungessero alla stessa Regola, non dai Prepositi generali, non dalla detta nuova Congregazione, ma immediatamente dal Papa stesso, o da Sommi Pontefici suoi successori altri decreti, e sanzioni, che sembrassero espedienti a fermare, e corroborare la Società, ad estirparne gli abusi, e le corruttele, e che così i nuovi Gesuiti professassero, ed osservassero, senza facoltà di arbitrare una totale ed immediata dipendenza dalla S. Sede Apostolica, con implorare da Lei quanto sia necessario, o spediente di aggiungersi alla prima Regola del loro santo fondatore.

Ciò volendo il Regnante Sommo Pontefice come per ora supponghiamo, possa mai questa sua volontà esprimere con maggior chiarezza, e precisione di quanto ha fatto ne' suoi due Brevi, dicendo nel primo *Catholicae fidei:* « Primigeniam s. Ignatii Regulam a Paulo papa III praedecessore nostro suis apostolicis constitutionibus approbatam et confirmatam sequi, et retineri posse concedimus. .. Et quae ad illam (ad congregationem istam) firmandam, et communiendam, atque ab abusibus et corruptelis, si quae irrepserint, repurgandam, in Domino visum fuerit expedire, nobis et successoribus nostris praescribenda, ac sancienda reservamus » Lo stesso ripete nel secondo Breve.

Di fatti chiunque ha fior di senno, ed è fuor di partito, vede tosto, e naturalmente nei detti Brevi, che colle parole *iuxta S. Ignatii Regulam,* il Papa chiaramente esclude quel Codice legislativo della pristina Società, che non fu fatto da S. Ignazio, e che però non è la Regola del Santo.

Che colla restrizione che fa della Regola di s. Ignazio prescrivendo la primigenia: *Juxta primigeniam,* chiaramente esclude dalla medesima le costituzioni del Santo, le quali non furono il primo parto della di lui mente, e del di lui cuore, e che però non sono la di lui Regola primigenia.

Che con gli accenti: *a Paulo III confirmatam,* chiaramente esclude le derogazioni, aggiunte da Paolo III fatte alla Regola primigenia; poichè *derogare* (come è noto ad ognuno) *non est confirmare*; e come il cardinal Petra con altri canonisti insegna: *Natura confirmationis est nihil de novo concedere sed concessa roborare* (Tom. 2, p. 57). Onde la derogazione che fa Paolo III alla primigenia Regola di s. Ignazio, che

prescrive strettissima povertà, sì in comune, come in privato senza nemmeno potersi le case dei Gesuiti prevalere dell' entrate accordate ai Collegi, concedendo per l'apposito detto Papa, che se ne potessero prevalere, non è quanto a tale articolo la primigenia da Paolo III confermata, ma bensì derogata; epperò Pio VII colle parole: *Juxta s. Ignatii regulam a Paulo III confirmatam,* non l'accorda, ma l'esclude; siccome pure gli amplissimi privilegi, dallo stesso Paolo III alla pristina Società conceduti, non essendo la primigenia Regola da Paolo III confermata, ma favori da lui allora alla Società nuovamente accordati, come il Papa stesso nella costituzione (*Licet debitum*) in cui tali privilegi accorda, espressamente asserisce, non vengono punto conceduti, ma chiaramente esclusi da Pio VII; e molto più esclusi i privilegi dai successori di Paolo III alla stessa Società sovragiunti.

Che con quelle parole: *suis apostolicis constitutionibus,* chiaramente accorda alla nuova congregazione la Regola primigenia approvata e confermata da Paolo III: non solamente quanto al puro testo colla costituzione *Regimini* nell'anno 1540: ma eziandio quanto alle esposizioni del testo, colle costituzioni *Cum inter cunctas,* del 1545: e coll'altra: *Licet debitum,* del 1549; e per le sposizioni del testo s' intendono le facoltà necessarie accordate dallo stesso Papa, e dichiarate annesse alla carica di Generale, ed agli uffizi del proprio Istituto della Compagnia; carica ed uffizi prescritti dalla Regola primigenia, e non già i privilegi, che sono favori alla Compagnia, o al di lei Generale preposito compartitisi dal Papa medesimo; così per esempio, la Regola primigenia prescrive quanto agli individui della Compagnia che « chiun-« que vuol servire a Dio nella Società di Gesù..... è d'uopo che si de-« termini ad esser parte della medesima, istituita principalmente allo « scopo del profitto delle anime nella vita e dottrina cristiana, alla « propagazione della fede colle predicazioni pubbliche, e col ministero « della parola di Dio, e a consolazione dei fedeli coll'ascoltare le loro « confessioni ». E quanto alla carica di Generale prescrive pure che il dritto di comandare risieda nel preposito generale.

Or l'uno e l'altro articolo della Regola primigenia di s. Ignazio, oltre di essere stato generalmente e quanto al testo approvati e confermati da Paolo III nell'anzidetta costituzione *Regimini,* fu anche confermato di nuovo, quanto alla sposizione, il primo con altra costituzione del Papa stesso: *Cum inter cunctas* in cui accorda la facoltà ai Gesuiti d' istruire la gioventù, confessare, o predicare; e fu confermato di nuovo anche il secondo con altra costituzione: *Licet debitum,* in cui accorda al Preposito generale, la piena facoltà sopra tutti i soci della Compagnia E queste pontificie sposizioni, onde Paolo III dichiara le

facoltà necessarie per esercitare i Padri della Società gli uffizi del proprio Istituto, ed il Preposito generale la propria carica, sono pure accordate da Pio VII, perchè altro poi non sono che la regola primigenia di s. Ignazio, confermata da Paolo III colle sue apostoliche costituzioni, nelle quali accorda e dichiara annessi alla carica di Generale certi diritti necessari, ed al ministero dei Padri della Società certi uffizi necessariamente annessi al proprio Istituto; carica ed uffizi prescritti dalla Regola primigenia. Ma non così dei privilegi, quali non sono annessi, e necessari alla primigenia Regola, che Pio VII vuol osservata; ma favori soltanto gratuiti, che furono da Paolo III per sua speciale beneficenza compartiti alla pristina Compagnia: onde quel che soggiunge Paolo III nella detta costituzione *Cum inter cunctas*, quanto agli uffizi del proprio Istituto, che i Padri della Compagnia possano validamente, lecitamente, e liberamente esercitarli in pubblico, senza dipendenza dagli Ordinarii, ciò è un mero privilegio, non la Regola primigenia di s. Ignazio confermata colle costituzioni da Paolo III; e però non è accordato da Pio VII quel che al Preposito generale si accordò da Paolo III nella costituzione *Licet debitum*, di poter rimuovere da quel luogo ed uffizio dove sono stati dal Papa stesso inviati i Soci della Compagnia, e mandarli altrove, non essendo questa una facoltà annessa necessariamente alla carica di Generale, nè però la Regola primigenia da Paolo III confermata, ma un favore, un privilegio specialissimo accordatogli da quel Papa. E lo stesso deve dirsi di tutti gli altri privilegi.

Oltre di che, colle sue parole *suis apostolicis constitutionibus* ci manifesta il Regnante Sommo Pontefice, che non tutta la Regola di Sant' Ignazio, secondo la quale vuol'Egli, che si uniscano, e vivano i nuovi Gesuiti, fu confermata colla sola costituzione *Regimini* di Paolo III, il quale, colla detta costituzione, quantunque approvati abbia, e confermati gli altri articoli, derogò però a quello del numero indeterminato degl' Individui da riceversi nella Compagnia, avendo il detto Papa al contrario comandato, che non se ne potesser ricevere più di sessanta; onde se Pio VII avesse detto nei suoi due Brevi: *Juxta primigeniam S. Ignatii regulam a Paulo III in sua constitutione, quae incipit Regimini confirmatam*, non avrebbe accordato in tal caso ai nuovi Gesuiti nel regno delle due Sicilie, che soli sessanta, ed altrettanti nell'Impero delle Russie. Ma poichè voleva su ciò accordare quanto proponeva la primigenia Regola confermata da Paolo III, però disse: *suis apostolicis constitutionibus confirmatam*, per appunto accordare sì gli altri articoli della primigenia Regola confermati da Paolo III colla costituzione *Regimini*,

e si ancora questo del numero indeterminato pegl' individui da riceversi nella nuova Congregazione; derogato dallo stesso Papa nella detta costituzione nel 1540; ma di poi da lui approvato e confermato nel 1543 con altra sua costituzione *Iniunctum;* sicchè colle ridette parole: *suis apostolicis costitutionibus* etc , non accorda Pio VII che la Regola primigenia di S. Ignazio da Paolo III confermata colle sue apostoliche costituzioni, tranne le derogazioni che vi fa lo stesso Pio VII, come altrove abbiamo osservato.

Di più Clemente XIV colla sua costituzione *Dominus ac Redemptor* tolse, ed abrogò tutti i singoli privilegi, generali e speciali della Società, e tutti e singoli gli statuti, consuetudini, decreti, e costituzioni della medesima. Or Pio VII non ha derogato a tale costituzione del suo predecessore, se non solamente, quanto alla primigenia Regola approvata e confermata da Paolo III; e quanto al resto comanda espressamente che la costituzione, o Breve sudetto di Clemente XIV *Dominus ac Redemptor* abbia il suo vigore. Dunque Pio VII nei suoi Brevi chiaramente esclude dalla sua concessione della prima Regola di S. Ignazio, le costituzioni, precetti, censure, regole particolari, e tutti i privilegi che godeva l'antica abolita Società.

Finalmente non può negarsi, che Paolo III abbia accordato alla pristina Società, affine di governarsi con vantaggioso regime, e prosperamente e fruttuosamente diriggersi, e poter procedere fedelmente nella virtù del Signore in aiuto o profitto delle anime amplissimi privilegi, e facoltà, oltre la prima Regla di S. Ignazio, da lui approvata, e confermata; di formarsi delle altre costituzioni, e queste mutare, alterare, o cassar dell'intutto, e farne delle nuove, ed a tali mutazioni, alterazioni, cassazioni, e nuove costituzioni, abbia fin d'allorà anticipatamente, per grazia speciale conceduta la sua apostolica autorità, approvazione, e conferma, in guisa che in forza di tali facoltà erasi già formato, e compiuto la pristina compagnia un Codice legislativo in cui venivasi, fino con minuto dettaglio, a diriggere, e regolare tutti, e tutto, in tutti i casi anche possibili, senza che vi fosse più che desiderare, ne quanto a leggi, ne quanto ai privilegi, per esser ben assodata, e corroborata la Società. Onde se il Regnante Sommo Pontefice avesse accordato nei suoi Brevi alla nuova Congregazione tutte le facoltà, tutto il Codice legislativo, e tutti i privilegi, che Paolo III colle sue apostoliche costituzioni concedute aveva alla pristina Società; non avrebbe riconosciuto e detto nei suoi Brevi, che la nuova Congregazione con ciò, che le accorda non è ferma, e communita abbastanza; e che però a se ed alla Sede Apostolica riserba l' aggiungere altri Decreti, e sanzioni,

che saranno riputati spedienti a fermarla, e corroborarla, e ad estirpare gli abusi, e corruttele.

Ma così è, il Regnante Sommo Pontefice inferma, e non munita abbastanza riconosce la nuova Congregazione, e con saggia economia, e prudenza fa a se la detta riserva, e promette a nome suo e della Sede Aposolica l' aggiunta di altri spedienti, Decreti, e sanzioni.

Dunque Pio VII coi suoi Brevi *Catholicae fidei* e *Per alias*, tranne la prima Regola di S. Ignazio, non ha punto accordato, ma bensì chiaramente escluso tutto il Codice legislativo, tutte le facoltà, e tutti i privilegi conceduti da Paolo III alla pristina Compagnia.

Le parole dunque di Pio VII: *Juxta primigeniam S. Ignatii regulam a Paolo III suis apostolicis constitutionibus confirmatam* etc. son troppo chiare, ed esprimono la concessione della prima Regola di S. Ignazio, ed in ciò derogano al Breve di Clemente XIV; e l'esclusione di tutto il resto del Codice legislativo, e di tutti i privilegj della pristina Società, e su ciò comandano, che il Breve di Clemente XIV che gli abolì, abbia il suo vigore; epperò non ammettevano veruna interpretazione, ma v' è l' obbligo di umilmente eseguirle.

Ma questa umiltà appunto riesce troppo difficile a taluni dei nuovi Gesuiti, i quali soffrono di mala voglia che la Compagnia non sia risorta *in pristinum* tutta bella, e compiuta, distinta, e privilegiata al di sopra di tutti gli Ordini regolari: epperò non si vogliono arrendere alle ben chiare e precise espressioni dei Brevi di Pio VII; ma le vogliono ad ogni patto interpretare. Ebbene, siamo condiscendenti, purchè l'interpretazione si faccia *non de jure* come volgarmente detto *cervellatico*, ma secondo le Regole del diritto pubblico, specialmente canonico.

REGOLA SECONDA.

Le parole della legge debbonsi interpretare secondo la propria significazione, se non costa che il legislatore abbia avuta intenzione diversa. Questa regola è comune a tutti i giureconsulti, e canonisti, ed è fondata nel testo tanto del Gius canonico che del Civile (C. *Ad audientiam*, de decimis. Leg. *Non aliter*, de legatis).

Or la propria significazione delle parole di Pio VII: *Juxta primigeniam* etc. l'abbiamo chiaramente veduta nell'applicazione della prima Regola; dall'altro canto (purchè non vogliasi far autore delle restrizioni mentali lo stesso vicario di Cristo) non costa che Pio VII abbia avuta intenzione diversa; anzi per lo contrario al quesito 2, ove si domanda: « Se ha potuto il Sommo Pontefice Pio VII aver delle gravi ragioni ad accordar si ristretta la nuova congregazione della Società? » abbiamo

risposto di averne avute delle gravissime, ed ivi si è dimostrato fino al meriggio, che l' intenzione del Sommo Pontefice Pio VII dovette essere conforme alla propria chiara e precisa significazione delle parole dei suoi Brevi anzidetti.

Dunque le parole: *Juxta primigeniam* etc. non si debbono interpretare, se non secondo la propria chiara e precisa significazione, da noi evidentissimamente esposta nell'applicazione della prima Regola.

REGOLA TERZA.

Della mente della legge non si può rettamente giudicare, se non atteso il contesto della medesima e secondo i motivi avuti dal Legislatore, e le circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

Ma così è, che dal contesto delli ridetti Brevi di Pio VII, come si è chiaramente veduto nell'applicazione della prima regola, e dai motivi avuti da Pio VII, e dalle circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone, come si è già chiaramente osservato nella precitata risposta al quesito 2; si deduce fino all'ultima evidenza, che la mente dei Brevi di Pio VII non è diversa, ma conformissima alla propria, splendida, e precisa significazione delle parole dei Brevi stessi.

Dunque le ridette parole dei Brevi *juxta primegeniam* etc. non si possono interpretare diversamente.

REGOLA QUARTA.

L' eccezione stabilisce la Regola in contrario nei casi non eccettuati.

Ma così è, che il S. Padre Pio VII dalla abrogazione, e cassazione, fatta da Clemente XIV di tutto il Codice legislativo, di tutte le facoltà e di tutti i privilegi della Compagnia, altro non eccettua colle parole dei suoi Brevi, che la primigenia Regola di S. Ignazio confermata da Paolo III colle sue apostoliche costituzioni, e in quel chiarissimo senso da noi osservato nell'applicazione della prima Regola.

Dunque le parole dei Brevi di Pio VII non si possono interpretare in senso diverso.

REGOLA QUINTA.

Non presumesi, che il Papa conceder voglia, in un senso implicito, e sottointeso, ciò che fu dal suo predecessore cassato, e proibito espressamente, come ben osserva il cardinal Petra: « Non censetur Papa velle subauditum verbum concedere, id quod jam expresse vetitum fuit (tom. 2, p. 37.) De Luca, de foro compet. Disc. 29, n. 7, et alii. »

Ma così è, che il Codice legislativo, e tutte cariche, ed uffizi, e tutte le facoltà della pristina Compagnia, e tutti i privilegi della stessa furono da Clemente XIV aboliti, cassati e proibiti espressamente, al pari che se recitati si fossero *de verbo ad verbum.*

Dunque le parole dei Brevi di Pio VII derogative del Breve d'abolizione della Compagnia non si possono interpretare, ed intendere d'una derogazione implicita, e sottintesa, come sarebbe quanto al Codice legislativo, facoltà, e privilegj, che non sono la primigenia Regola di s. Ignazio; ma d'una derogazione espressa, e manifesta colle parole de' suoi Brevi, tal quale si è chiaramente osservata nell' applicazione della prima Regola.

REGOLA SESTA.

Non si dee giudicare esser stato mutato dalla legge anteriore di più di quanto è stato specialmente espresso nella posteriore. Questa regola è dell'uno e dell'altro Gius ed è comunemente seguita dai giureconsulti, e canonisti. (Leg. *praecipimus*, cod. de appell.)

Ma così è, che Pio VII colle parole de'suoi Brevi posteriori: *Juxta primigeniam* etc., non ha specialmente espressa altra derogazione al Breve di Clemente XIV abolitivo della Società, e di tutto il Codice legislativo, e di tutti i privilegi della medesima, se non quanto alla Regola primigenia di S. Ignazio, secondo la quale soltanto vuole che i nuovi Gesuiti si adunino, uniscano e congiungano sotto l' obbedienza del Preposto generale.

Dunque le parole ridette dei Brevi di Pio VII non si possono interpretare, e intendere diversamente.

REGOLA SETTIMA.

La legge contro il gius comune non si stende oltre di quello, che esprime, quantunque la ragion sia la stessa. (L. *Si vero* § *Se vero* ff. Solus matrim.)

Ma così è, che i Brevi spesso ridetti di Pio VII concessivi della nuova Congregazione dei Gesuiti, non trovarono altro gius comune quanto agli ordini regolari non esistenti, che quello d'Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV; onde si vieta l'introduzione nella Chiesa dei nuovi ordini regolari, e si permette a chi vuol farsi religioso di entrare soltanto in qualcuna delle Religioni approvate; e quanto all'Ordine regolare della Compagnia, che pria de' Brevi di Pio VII non esisteva, perchè abolita totalmente da Clemente XIV, il gius comune che trovarono detti Brevi, oltre del Lateranense suddetto, era specialmente quello contenuto nella Bolla del prelodato Clemente XIV, abo-

litiva, e proibitiva della Società, e di tutto il Codice legislativo, e di tutte le cariche, ed uffizi, e di tutte le facoltà e privilegi tutti della medesima, e diretto a tal fine a tutto il mondo cristiano.

Dunque i Brevi di Pio VII concessivi della nuova Congregazione dei Gesuiti, contrarj, e derogatorj alle disposizioni del Concilio Lateranense, ed all'abolizione e proibizione di Clemente XIV, non si possono estendere oltre quello che esprimono, quantunque la ragione sia la stessa.

REGOLA OTTAVA ED ULTIMA

Quand' anche, osservate tutte le regole per la retta intelligenza ed interpretazione della legge, resti tuttavia dubbia la mente del legislatore, e sembri che la legge contenga delle assurdità, non può nemmeno il giudice spreggiare la propria ovvia e manifesta significazione delle parole della legge, come dura, assurda, ed iniqua, ma si dee in tal caso ricorrere al legislatore, ed osservare fedelmente la sua autentica interpretazione. Non appartiene al giudice di giudicare della giustizia, o ingiustizia della legge, ma di giudicare secondo la legge; non è l'autorità del diritto di sua facoltà, ma la sola questione del fatto (Leg. I. c. 4, ff. ad Senat. Consult. legg. II ff. delegat.)

Or se il giudice, che ha la potestà di giudicare sull'obbligo dell'osservanza della legge, o d'interpretarne le parole quando son dubbiose, non ha nessuna potestà d'interpretarle quando queste sono chiare, nemmeno sotto pretesto che contengono delle assurdità ed ingiustizie, ma deve in tal caso attenderne la interpretazione necessaria dal legislatore, molto meno le persone alla legge soggette, possono farsi lecito d' interpretarla, quando l' espressioni della medesima sono precise, e manifeste, sotto pretesto d'ingiustizia, o di assurdità, che in tali espressioni contengansi, e di continuare francamente a trasgredirla, o violarla, senza pria ben assicurarsi coll'interpretazione autentica del legislatore.

Non è lecito dunque ai nuovi Gesuiti, essendo ben chiare, e manifeste l' espressioni allegate dai Brevi di Pio VII, come si è veduto nell'applicazione della prima regola, d'interpretarle di proprio arbitrio, sotto qualsivoglia pretesto, sia d'ingiustizia, o di assurdità, molto meno di trasgredirle francamente, e pubblicamente col possedere in comune prevalendosi contro la prima Regola di S. Ignazio delle rendite dei collegi, col dar vigore di legge a tutto il Codice legislativo, e a tutte le facoltà, cariche, uffizi, precetti, e censure, che vi si contengono, e col far uso di tutti i privilegi alla pristina abolita Società, accordati dai Sommi Pontefici: ma sono in coscienza gravissimamente obbligati

a venerare, ed obbedire ai detti Brevi; ad osservare la primigenia Regola di S. Ignazio colla strettissima povertà sì in comune come in privato dal S. fondatore inculcata (Regola primigenia di quel sì gran santo, che Clemente XIV nella stessa Costituzione abolitiva esalta con sommo encomio, *santissime leggi*, e per massimo rispetto nella formola di espressa e dettagliata abolizione s' astiene dal nominare espressamante); a cessar finalmente di far uso, e pubblica pompa dei privilegi di già totalmente abrogati tutti, e proibiti; a ricorrere, siccome dovean fare fin da principio, al Papa per le provvidenze di decreti e sanzioni necessarie, o espedienti alla bramata fermezza, assodamento, e fortificazione della Compagnia, siccome il Papa stesso Pio VII ne avea piu che abbastanza mostrato il suo sovrano volere, colla riserva, che si era fatta di tali decreti, e concessioni. Egli seguì l'esempio del suo predecessore Paolo III, il quale non accordò la prima volta la Compagnia se non che ristrettissima; e volle che il santissimo fondatore, e i santi suoi compagni avessero occasione di umiliarsi maggiormente, con implorare via via ciò che faceva di bisogno, perchè la loro Società si rassodasse, e corroborasse, siccome difatti alle loro umilissime suppliche accordò loro in seguito di pochi anni ciò che loro non aveva accordato, ed aveva anzi negato. Ma gli antichi primi Gesuiti eran santi, e questi nuovi speriamo che lo saranno, e che Iddio non abbia a permettere che la Compagnia, nel suo canonico essere santissima, utilissima e quasi necessaria in questi infelicissimi tempi, per la contumacia di taluni, che hanno la testa ingombra di fumi di sovraeminenze, e pretensioni, abbia ad andare la seconda volta a rovina.

QUESITO VII.

Accordando Pio VII coi ridetti Brevi generalmente tutte le facoltà al Preposito Generale, non gli accorda forse i privilegi?

R.

No, certamente, Poichè Pio VII nel suo Breve *Catholicae fidei*, in cui concede tutte le facoltà al Generale, non esprime i privilegi di già espressamente tolti ed abrogati da Clemente XIV suo predecessore: epperò secondo le Regole premesse della retta intelligenza ed interpretazione, non vengono in tal Breve compresi ma chiaramente esclusi. Dice poi il regnante Papa nel citato Breve così: Te, dilecte filii, deputamus et constituimus huius Congregationis superiorem seu praesidem generalem ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum cum omnibus facultatibus necessariis, et opportunis. » Quali termini, *necessariis et opportunis*, ognun vede che sono termini relativi, nè possono

aver rapporto che alla sola regola primigenia, ed all' adunare canonicamente, unire secondo la detta Regola, e congiungere tutti i nuovi Gesuiti secondo la stessa sotto la sua obbedienza, e se stesso con tutti sotto l'obbedienza del regnante Pontefice, e de' suoi successori. Queste sono le concessioni espresse nei Brevi di Pio VII: ed è ben chiaro che non possono estendersi ad altri oggetti le facoltà accordate da Pio VII al detto preside generale, attese le 8 Regole della retta intelligenza già premesse. Sicchè il Preside generale ha tutte le facoltà necessarie ed opportune, e per conseguenza anche *coattive* di adunare, e coll'accettare nelle case, ammettere al noviziato, ed ai voti etc. in conformità de' sacri Canoni, dei Brevi di Pio VII, e di escludere da tale adunanza tutto ciò che non è conforme a detti canoni, e Brevi.

Chi sono poi gli acerrimi nemici della Compagnia, con i quali si unisce il P. Angiolini?

Se hassi a credere al dettaglio che ne han fatto, e continuamente ne fanno i ridetti Gesuiti, eccoli:

Tutti quelli che chiamano la Compagnia *nuova Congregazione della Società di Gesù* — son nemici della Compagnia.

Tutti quelli, che dicono, Pio VII non aver accordato alla nuova Congregazione che la *prima Regola di s. Ignazio* — son nemici della Compagnia.

Tutti quelli, che negano, che la nuova Congregazione goda di tutti i privilegi, dei quali godeva la pristina società — sono nemici della Compagnia.

Tutti quelli, che opinano, che la nuova Congregazione nemmeno gode dei privilegi accordati alla pristina Compagnia da Paolo III, perchè sono stati aboliti da Clemente XIV, e non sono stati accordati da Pio VII — nemici della Compagnia.

Tutti quelli, che dicono, che il Papa ha ristretto la potestà del loro Generale, e che possa restringerla — nemici della Compagnia.

Tutti i vescovi, che attesi i Brevi di Pio VII, e l'enciclica di Propaganda, s' oppongono ai Gesuiti, che fuori dell' impero delle Russie, e del regno del due Sicilie fondano, e sostengono case, collegi, noviziati, professioni, missioni, e voglion'essere ordinati suddiaconi etc. in forza dei pretesi privilegi della Compagnia — nemici della Compagnia.

Tutti quelli in somma, i quali, essendo attaccatissimi al non mai abbastanza encomiato Istituto di S. Ignazio, bramano per lo zelo della S. Sede, della Chiesa, della riforma dei costumi, e dell'educazione della gioventù, che la nuova Congregazione della Società non dia nuovi motivi, usurpazioni, disordini, abusi, e scandali, d' essere la seconda volta abolita, ma si contenti d'esser docile, ed umile in quella forma

ristretta, secondo la quale è stata accordata dal regnante sommo Pontefice; e le facoltà che non ha, ma conosce necessarie, ed opportune alla fermezza e progresso di se medesima, le domandi con sommissione al Papa, come vuole il Papa medesimo, che si faccia — tutti nemici della Compagnia.

Chi sono adunque i veri amici della Compagnia?

Gli adulatori delle loro usurpazioni, abusi, e disordini, e per dir tutto in una parola, quelli che sono del lor partito, quale vantano composto di tutti i Gesuiti, tutti detestatori del sostituto Apostolico, e Procurator Generale.

N

(Chaillot Doc. 19).

Lettera del P. Stone al P. Gaetano Angiolini.

28 Dec. 1809.

Hebdomada elapsa accepi a R. P. N. Generali literas quibus turbatos nostros animos plurimum confirmavit, iussitque modo quo cepimus pergere, omnesque qui ingressum in societatem postulaverunt; non modo ad tyrocinium sed etiam, exacto biennio, ad vota simplicia societatis Iesu admittere, pro veris Societatis Iesu religiosis habendos quod multis et optims rationibus probare mihi videtur. [1]

M. Stone Provincialis S. I. A.

Lettera del P. Carlo Plowden al P. Gaetano Angiolini.

Dal non avere udito per lo spazio di due anni la menoma menzione dei passati contrasti, speravo ed avevo anche conchiuso ch'essi fossero del tutto acchetati, e che cotesti PP. edificati della generosa vostra interinale rinunzia alle due cariche, vivessero tutti « unius moris in domo. » Ma dalla vostra ultima si rileva, che altro si vuole ancora, perchè tutti tornino a quell' unità de' pareri, prescritta nella 42 del sommario, che tanto è essenziale per poter procurar la maggior gloria del Signore. Si vuole, dice la vostra riverenza, che il Santo Padre decida. Se così è, esternato che sarà l'oracolo della sua Santità, si deve credere, che nessuno ardirà di opporvisi. Benchè non si parli ancora pubblicamente del Santo Padre, si può con ragione sperare che

1 V. nell' Appendice n. X, e n. XI. H e nell'opera a pagg. 244. 245.

la liberazione della sua sagra persona non tarderà molto di eseguirsi. La strepitosa rotta della forza francese presso Leipzic deve avere altre grandi conseguenze, oltre la già seguita liberazione di Olanda. In questo mentre, fa uopo credere che cotesti Padri i quali forse la sentono diversamente da vostra Riverenza, edificati però dalla vostra pacifica interinale rinunzia, ed ugualmente con lei convinti del grand' obbligo di ubbidire al Santo Padre, riceveranno con rispetto la suprema decisione. Ma quale poi sia per essere questa sovrana decisione, certo che non tocca a me di pronunziare. Anticiparla non posso, nemmeno per conjettura, perchè mi mancano i mezzi di giudicare. Anzi se fossi pienamente istruito delle ragioni di ambedue parti, chinerei ancora la testa, senza prevenire la suprema sentenza di tanto Giudice. Suppone, ma ben gratuitamente la V. R. che le sue ragioni mi sieno state spiegate dal signor Kenny. Non è così. Egli, dopo il suo arrivo in Inghilterra, non fece menzione, neppure una sol volta ch' io sappia, delle quistioni dibattute costì, nè anche degli affari personali di V. R. Non ci consegnò nelle mani, nè a me, nè al signor Glover, quella Analisi del Breve *Per alias*, la quale suppone ella essermi da tanto tempo ben nota e famigliare. Nemmeno l' esistenza di tal Analisi non ci è altrimenti conosciuta, che dalla sua lettera poco fa ricevuta dal lord Malpas. Il Breve stesso *Per alias* non è mai stato veduto a Stonyhurst. Crediamo qui tutti, che non si trovi in Inghilterra. L'altro Breve concernente la Russia io lo lessi bensì nel tempo quando era recente; ma volendo questa settimana tornar a studiarlo in tutte le sue parti, ho saputo che neppur questo si trova più a Stonyhurst, essendo stato trasportato all'officio in Londra. Mi scorge dunque la V. R. al dì d' oggi niente meno sfornito di cognizioni richieste per assodar un giudizio fermo sulla causa, di quel che ero, allorchè me ne scusai a V. R. nel mese di settembre 1811. Se mai dovessi io credere la Compagnia, quale ora esiste, una nuova creatura ideata da Pio VII, e diversa dall'antica, sentirei ben presto scemare il mio grand' impegno per il suo progresso e perpetuità. — Carlo Plowden.

26 novembre 1813.

(num. 22).

Note del P. Angiolini.

Roma 11 agosto 1814.

Udienza dei 24 luglio. Parlai delle vessazioni sofferte, e che soffro, chiedendone il rimedio: con darmi almen per via di fatto com-

penso, non volendo metter la cosa in giudizio per la prossima ripristinazione che sembrava in novembre e decembre.

Il Papa pensa di non più mandarmi in Sicilia, perchè vuol farmi superiore, e così por fine affatto a ogni controversia. Ne incaricò Pacca, e questi Litta.

Congregazione prima. Sospensione della pubblicazione (della Bolla) nel dì di S. Ignazio, per la opposizione del cardinal di Pietro. Nuova Bolla. Congregazione seconda avanti il Papa, e approvazione di questa. Cassata la dipendenza delle missioni da Propaganda. Approvazione della seconda bolla cangiata in tutto dalla prima.

Vogliono a superiore un di loro e propongono Zuniga. Il Papa contradice, e si determina per Panizzoni, e far me consultore de' Riti, e di scrivere al Generale perchè mi rimetta nel grado di procuratore generale. Si pubblica all'ottava la Bolla.

Zuniga con pochi altri sostiene che nella Bolla vi son privilegi. Vano sotterfugio delle parole in frontispizio: *in statum pristinum*. A confermare col fatto queste false pretese, fa ordinare Butler dal vescovo di Tivoli. Ciò che accade col card. della Somaglia, e inganno usato col vescovo di Tivoli. Protesta del Papa, che non ha dato mai privilegii, e ciò fatto per nostro bene. Ha fatto intendere al Panizzoni, che faccia una lista de' privilegi più necessarii che vuole, e li concederà.

La Bolla autorizza tutti i pensamenti scritti nell'analisi. [1]

(num. 23).

Lettera di Ferley Gesuita Inglese al P. Gaetano Angiolini.

Preston 10 febb. 1815.

Niente degli imbrogli di Palermo si è divulgato qui: ne godo sommamente perchè così la buona fama di tutti e di vostra riverenza è salva. La prudenza dei superiori in questo riguardo è tale, che fuori dei PP. Stone e Plowden non credo che sia persona che sappia punto della storia Siciliana. I Gesuiti sono perciò creduti da tutti qui di essere come devono essere. Era la prima cosa che il P. Stone ci disse, di non parlare o introdurre conversazione alcuna intorno agli affari tra vostra Reverenza ed il P. Zuniga — *Paolo Ferley*.

1 Si vegga intorno alla Bolla, il capo X. pagg. 144 segg.

(num. 24).

Squarcio di lettera del P. Angiolini
al P. Pancaldi a Ferrara

Roma, 29 settembre 1815.

Mala direzione di qui in aprire tanti collegi, e nell'accettare senza scelta. Che aprendosi il collegio di Ferrara si apra un buon noviziato, e si osservi esattamente, ciò che il Papa prescrive nella Bolla e nei Brevi: *primigeniam S. Ignatii regulam a Paulo III confirmatam.* Che altre cose possono servire di direzione non di legge. Si osservino le Bolle e i decreti delle Congregazioni comuni cogli ordini regolari, perchè non abbiam privilegi. Siamo obbedienti, altrimenti le cose non andranno bene.

(num. 25).

Sunto di lettera del P. Angiolini
al P. Gioacchino Ventura.

Roma, 13 novembre 1815.

Quadro della nostra situazione sotto l'allegoria del mare. Non vi sono privilegi. Zuniga ha chiesto di essere assoluto per le censure incorse per la ordinazione di Butler. Ha chiesto pria di partire per la Spagna, i privilegi, e non gli sono stati concessi. Lode della sua pazienza, (di Ventura). Esortazione alla perseveranza. Che aspetti ancora un mese; si cangeranno le cose, e allora si sistemerà la sua venuta (a Roma). [1]

(num. 26).

Riforme necessarie nella Compagnia
Note del P. Angiolini.

Roma, 1815.

La Compagnia benchè canonicamente ristabilita in se stessa: pure *in facto esse* non esiste.

1 Queste due lettere scritte a due che poi furono della congregazione XX trattati *per ordine di Pio VII* come *perturbatori* (V. pag. 237) provano i maneggi loro contro la Compagnia.

1. Per mancanza di autorità nel capo, e di legittimità nei membri.

2. Per errore di direzione e regolamento della medesima.

Manca l'autorità nel capo sia per riguardo alla sua persona, sia per riguardo a quelli che l'hanno eletto: perchè tanto egli, quanto gli elettori non sono Gesuiti, ma semplici preti secolari come dichiarano i Brevi di Russia, di Napoli e Sicilia, e la Bolla medesima.

La Compagnia non rinacque in Russia che nel 1801, ai 7 di marzo, e in Napoli e Sicilia nel 1804. Quelli soltanto che dopo di tali due epochesono entrati nella Compagnia ed han fatti i voti sono veri Gesuiti. I voti dunque fatti e dal generale e dagl'individui che l'hanno eletto furono voti nulli, perchè fatti in un corpo che non era autorizzato dalla S. Sede, e fatti a superiori che non erano superiori, privi d'ogni autorità. Avrebbe dovuto tanto il Generale quanto tutti gli altri, emanato che fu il Breve per la Russia, fare il noviziato, poi i voti religiosi al legittimo superiore dal Papa destinato. Nè il Generale, nè alcun altro ha fatto alcuna di tali cose. Dunque il Generale e gli altri son rimasti e sono attualmente quali erano in addietro, semplici preti secolari. Dunque il Generale non è Generale: ne ha alcuna autorità. [1]

Nè vale il dire, che avendolo il Papa riconosciuto nella sua relazione, e avendolo come tale nominato nella Bolla, si deve credere che con ciò solo abbia supplito a qualunque difetto che possa essere intervenuto; perchè qui non si tratta di difetto estrinseco, e accidentale ma intrinseco e radicale a cui non può il Papa supplire colla sua autorità, perchè non può il Papa dichiarare che valida sia una professione religiosa quando è intrinsecamente nulla, e quando come tale l'ha egli dichiarata. È intrinsecamente nulla la professione fatta dal generale, come s'è veduto; è dichiarata tale dal Papa, dichiarando che tutti quei Gesuiti di Russia non erano che preti secolari. Dunque o si deve dire che il Papa si contraddice, o che Brozowski non è religioso della Compagnia, nè Generale di essa. Il Papa in tanto lo ha riconosciuto come tale, e come tale l'ha nominato nella Bolla, in quanto ha creduto che la elezione sia stata fatta da veri professi della Compagnia, e che Brozowski stesso fosse ancor egli professo. Ma questo è un errore di fatto intrinseco all'elezione e all'eletto a cui il Papa per niuna dichiarazione può supplire, come non può per alcuna Bolla fare, che ciò, che mai non fu, sia stato. Mai non fu la professione nè di Brozowski, nè degli elettori suoi; dunque non può fare che sia stata. Se

1 Tutto ciò fu confutato a lungo. V. Cc. XIV-XVIII.

dunque il sacerdote Brozowski non è nè generale, nè Gesuita, dunque anche i superiori da lui creati non hanno alcuna autorità: perchè *nemo dat quod non habet*. Dunque le accettazioni di soggetti e le professioni fatte sotto il suo governo tutte son nulle, perchè fatte a persona, che non ha potere di riceverle. Dunque i contratti stipolati sono di niun valore. Dunque ogni ordinazione, comando e precetto intimato è nullo nè obbliga alcuno ad eseguirlo. In una parola, egli non ha la minima autorità nella Compagnia, e gli individui della Compagnia non hanno alcun obbligo di obbedirlo. Dunque la Compagnia è al presente, senza legittimo capo, e per conseguenza illegittima la presente sua organizzazione.

E ciò per riguardo al capo, ed ai suoi membri.

Ma quand'anche ciò non facesse ostacolo alla canonicità dell'esistenza della Compagnia, lo farebbe moltissimo la illegittima, e irregolare organizzazione dal capo e dalle principali membra introdotta nella Compagnia.

Il Papa tanto ne' due Brevi quanto nella Bolla universale parla lo stesso linguaggio, e stabilisce le medesime cose per la compagnia, e sono:

1. Che comanda che la Compagnia sia restituita secondo la primigenia regola di S. Ignazio confermata ed approvata da Paolo III nelle sue costituzioni.

2. Non concede veruno privilegio di quelli che godeva l'abolita Compagnia, fuori di quelli che sono di jus comune.

3. Che deroga al Breve di Clemente XIV soltanto nelle cose che sono contrarie alle presenti sue determinazioni: e all'effetto soltanto che queste s' eseguiscano.

4 Che il Generale nè la Compagnia possa fare statuti, decreti, costituzioni che servano allo stabilimento maggiore d'essa Compagnia, nè correggere possa abusi, e corrutele, che per sorte s' introducessero: perchè queste due facoltà le riserva a se solo, e ai suoi successori.

5. Assegna quattro ministeri soltanto ne' quali la risorta Compagnia debba e possa esercitarsi, e sono: l'educazione della gioventù nella pietà e nelle lettere tanto nelle publiche scuole quanto nei seminarj; coll'approvazione degli ordinarj predicare, confessare, e amministrare i sagramenti.

Ma chi ha governato, e chi governa la Compagnia non sono restati in questi limiti prescritti: ma hanno voluto stendere la loro autorità ad altre moltissime cose, che non sono state concesse dal Papa, sostenendo che la Compagnia in ogni sua parte è stata ristabilita qual'era

quando fu abolita. Quindi sono caduti, e giacciono tuttavia negli errori seguenti:

1. Hanno usato, ed usano anche la presente de' privilegj tutti che godeva l'antica Compagnia.

Fanno ordinare sacerdoti in tre feste consecutive, et *extra tempora*, e da qualsiasi vescovo, *sine ulla inquisitione de idoneitate et absque proprii ordinarii licentia.*

Accettano laici prima degli anni 21 compiti, e fanno lor fare i voti religiosi

Aggregano antichi Gesuiti, e fanno loro fare la professione in paesi ove non sono Gesuiti, senza far noviziato, oppure senza compiere l'anno prescritto dal concilio di Trento.

Il Generale concede privilegj in stampa a chi gli piace de' nostri intorno ad assolvere da casi riservati alla S Sede, di commutar voti, ancor confermati con giuramenti.

Scioglie da voti semplici i non professi, secondoche giudica: e e da quello di castità, onde possano contrar matrimonio.

Ha concesso e concede la laurea dottorale in filosofia e teologia a quelli che frequentano le nostre scuole, con tutti i privilegi concessi agli addottorati nelle università canonicamente erette.

Hanno concesso la facoltà di esercitare la medicina e co' nostri e cogli estranei.

Il Generale ha prolungato e prolunga contro le Bolle il governo oltre i tre anni, come gli piace.

Commuta ai missionarj, ed altri operaj l' uffizio divino in alcuni salmi.

Concede ai missionarj molte facoltà riservate alla S. Sede, e di pubblicare varie indulgenze anche plenarie a chi interviene alle missioni.

Di passare i professi de' quattro voti dalla Compagnia ai Certosini senza licenza del Papa.

Di poter anche per gli individui della Compagnia e per li fedeli che frequentano le chiese di essi usare tutte le indulgenze, e plenarie e parziali, che godeva l'abolita Compagnia.

Concede a Gesuiti la facoltà di legger libri proibiti; e la sospende, o la toglie a chi l'ha ottenuta dalla S. Sede, come pure ogn' altra grazia a qualsiasi individuo concessa dal Papa per dovere ognuno da lui dipendere nell' uso di esse.

Concede la facoltà di assolvere dai casi riservati al Sommo Pontefice e da quelli ancora della Bolla Coenae.

Si eriggono cappelle, e oratorj ovunque si vuole senza licenza dell'ordinario.

Si concede di celebrare la messa avanti l'aurora, e anche un ora dopo il mezzo giorno.

Si concede ai giovani non sacerdoti di predicare nelle chiese nostre, e nelle estere.

Si dà facoltà di benedir paramenti etc.

Facoltà ai nostri sacerdoti non dottori di aprire le lettere di penitenziaria e di assolvere etc. in foro conscientiae.

Di alienare, vendere e permutare beni immobili contro la volontà de' testatori; e di cambiare d'uno in altro i legati pii lasciati alle nostre case.

Di recitare una volta la settimana in giorno non impedito da nove lezioni l'offizio di S. Ignazio, e una volta al mese quello di S. Saverio Così ogni feria quinta non impedita, l'uffizio del SSmo Sacramento, e in ogni sabbato pur non impedito quello dell' Immacolata Concezione, come pure di recitare offici e messe ritu duplici nelle feste di S Orsola, di S. Pulcheria, di S. Catarina di Ricci, e de' Ss. Cosma e Damiano.

Di godere *pariformiter et aeque principaliter* di tutti i privilegi immunità, esenzioni, facoltà, concessioni, indulti e indulgenze, grazie e favori così spirituali come temporali non contrarie all' istituto della Compagnia concesse a tutti gli ordini mendicanti e non mendicanti, congregazioni, capitoli, o monasteri dell'uno e dell'altro sesso, chiese, ospedali, ed altri più luoghi: come se tutti questi privilegj e grazie fossero state specificamente concesse al Generale della Compagnia, e a tutti gl' individui, case e collegi di essa; e da qualsiasi Romano Pontefice etc etc.

Se abbiano valore i decreti e stabilimenti delle congregazioni fatte in Polock, essendo le congregazioni nulle ed illeggittime?

Se vagliano le grazie e privilegj che da il Generale?

Se vale la formola de' voti semplici e della professione dei quattro voti, tal quale sta, o se si debba riformare *juxta Bullam Pii VII?*

Se il Generale abbia facoltà di sciogliere i voti semplici degli scolastici, e a professi possa dar licenza di passare ad altri Ordini?

Se il Generale possa senza licenza del Papa fare statuti, e regolamenti generali al miglior essere della Compagnia, dicendosi ne' Brevi che ciò è riservato al Papa: e come debba ciò intendersi?

Non c' è in tutta la Compagnia alcuna casa professa.

Chiese di casa professa hanno legati, contro l'istituto.

Non furono Gesuiti quei di Russia prima del Breve *Catholicae fidei:* costa dal detto Breve e dalla Bolla: dunque neppure il Generale è Generale.

La formola de' voti e della professione si deve riformare colle parole *iuxta Bullam Pii VII?*

I voti semplici de' professi non si facevano al tempo di S. Ignazio: se si debbono far ora?

Novizi scolari mai prima di 14 anni.

Laici mai prima de' 21 compiti e novizi laici non arrivati all'età di 21 anni, nullo il noviziato fatto, nulli i voti: e debbono ricominciarlo, arrivati che saranno ai 21 anni.

Coadiutori spirituali in abbondanza.

Far fare Breve o Bolla per determinare i privilegi dati in vari rescritti.

Altro Breve col dichiarare le dieci parti delle costituzioni essere date alla rinata Compagnia, con esclusione di tutto il resto de' decreti, degli avvisi, delle censure, de' precetti d'obbedienza.

Dichiarare la forma del governo iuxta Bullam Pauli III *Regimini:* che i professi a pluralità decidano, e che il Generale sia l'esecutore, cioè quello che ha forza, autorità di comandarne l'esecuzione.

Far dichiarare se il *promitto me eamdem societatem ingressurum* sia voto o no.

I conti dell'amministrazione si debban dare a tutti i professi della casa una volta al mese, col superiore, dal procuratore, e non al superiore solamente, e questo al provinciale etc.

Le confessioni delle monache siano proibite.

I regali non s'ammettano.

I laici abbiano e veste e mantello assai più corto.

Pochi laici: e servirsi di secolari.

Si obbedisca a tutti i decreti che si leggono in tavola nel marzo, nell'agosto, nel novembre, e gennaro.

Si richiamino al noviziato i novizi spediti ai collegi per maestri di scuole: e ivi si facciano supplire dai preti.

Si mandino i novizi che fanno i voti semplici alla filosofia, che si può aprire nella casa del Gesù: e poi si spediscano a fare le scuole.

Non si aprano più collegi piccoli: e si stabiliscano nelle città grandi collegi grandi.

Se non vi sono abili professori di filosofia, e teologia, si mandino i nostri giovani studenti di queste scienze alla pubblica università, come faceva S. Ignazio, quando però i professori sieno buoni.

Si ristabilisca la povertà nel primiero suo rigore. Si tolgano i livelli. La casa provvegga di tutto, anche di cioccolata o caffè in comune.

T

(num. 27).

Memorie manoscritte d'Angiolini
Nuovi estratti.

1801-1804.

Quale fosse poi il motivo che avesse mosso l'animo del sommo Pontefice a non approvare come veri Gesuiti, tutti quelli che in tutto l'intervallo scorso dall'universale abolizione sino a quel tempo avevano proseguito a vivere in que' collegi col metodo di prima; ma a decretare che di essi, e di altri sacerdoti dell'impero formar potesse il P. Kareu una Congregazione secondo la primigenia regola di S. Ignazio, non s'è potuto ben sapere. Chi però esamina i documenti presentati da una parte dal P. Panizzoni e dall'altra da Monsignor Tosi nei suoi Commentari *de legatione Petropolitana ab Andrea Archettio archiepiscopo Chalcedonensi administrata,* non gli sarà difficile d'indovinarla. In essi si riferiscono le lettere scritte di proprio pugno da Pio VI all'Imperatrice Caterina II, nelle quali tutte protesta non aver egli mai approvati i Gesuiti di Russia, e che il vescovo di Mallo ha abusato delle facoltà ricevute aprendo in vigore di quelle il noviziato a' medesimi. Dice che egli è pronto a creare l'arcivescovo di Mohilew, e a mandargli il pallio; ma nella persona di qualunque altro fuori che in quella del vescovo di Mallo, a meno che dia la dovuta soddisfazione per l'affronto fatto a lui e alla Santa Sede. Le quali cose tutte col più sottile esame ponderate e discusse, indussero probabilmente Pio VII a credere che quantunque i Gesuiti di Russia non si potessero chiamare in verun modo colpevoli, per aver proseguito a vivere come prima da Gesuiti, ciò non pertanto la loro esistenza non potevasi dire canonica, attese le tante dichiarazioni e proteste del suo antecessore Pio VI che non gli ha riconosciuti mai come Gesuiti, e che tanto ha reclamato contro l'aprimento del noviziato fatto da Monsig. vescovo di Mallo. Questo fu certamente il motivo per cui nel suo Breve chiamò l'unione di que' Gesuiti « Societas nulla fulcita praesidiis quibus Sedes Apostolica ordines regulares, aut Congregationes munire solet, » e gli individui di quelle case e collegi qualificò col titolo di preti secolari; quindi per iscioglière in un tratto ogni questione con autorità apostolica costituisce e forma una nuova Congregazione della Compagnia di Gesù giusta la primitiva regola di S. Ignazio, soggetta immediatamente a' Romani Pontefici a' quali riserva il diritto di corroborare, in ciò che

sarà di bisogno la nascente Congregazione, e di correggere gli abusi, e le corruttele se per sorte vi s'introdussero. [1]

Il primo suo pensiero (del P. Angiolini) e la più sollecita sua cura era raccogliere soggetti di pietà e dottrina, che abili fossero e capaci di mettere sodi fondamenti alla fabbrica che stava innalzando. Parecchi ne aveva accettati tra Napoletani, otto dei quali avevano dato, come si è detto, incominciamento al Collegio massimo. Ma a dire il vero, tutti potevansi dire Gesuiti più di volontà, che di opere: niun vi aveva tra essi nè buon teologo, nè matematico, nè filosofo, nè letrato, che potessero risvegliare l'idea dell'antica Compagnia, e mettere la gioventù sul piede di prima. Tali però v'erano in Roma, ed in ogni città d'Italia, buona parte de' quali erano ancora in età e forse da poter con onore e con frutto travagliare. Sperava che come questi avevano mostrato fin allora di essere amantissimi dell'antica lor Madre, così se non tutti, molti almeno chiedessero di esservi riammessi. Ma restò sommamente maravigliato e commosso alla indifferenza e freddezza che mostravan tutti a questo oggetto.

Altri dicevano, che la Compagnia, come nel Breve veniva accordata, non era già l'antica Compagnia, ma una congregazione di nuova stampa; che a chi non esaminava più oltre, sembrava che fosse ristabilita la soppressa da Clemente XIV Compagnia di Gesù, ma in realtà non era quella, mentre in poche cose derogando a quel Breve di abolizione, in tutte le altre espressamente il confermava. Se non fosse adunque rimessa in piedi la Compagnia tal quale era quando fu da Clemente XIV soppressa, non si sarebbero mai aggregati alla nuova Congregazione, che non potevano riconoscere per l'antico ordine della Compagnia da essi professato solennemente; quinci anzichè consolazione e giubilo, recato loro aveva il Breve disgusto e amarezza; e sarebbero più contenti che emanato non fosse, di quello che emanato in quella forma per il regno delle Due Sicilie.

Quelli che così ragionavano erano per lo più gli ex-gesuiti Spagnuoli. Altri poi dello Stato Pontificio, per quanto mostrassero di allegrezza e contento pel Breve, si scusarono però ancor essi di aggregarsi alla Compagnia in Napoli, dicendo, che il Breve emanato per quel regno era certo argomento che tra poco altro Breve sarebbe emanato per tutto lo Stato Pontificio: non voler quindi impegnarsi altrove, ma star fermi nel loro posto, ed essere ogni momento pronti a ravvivare la casa professa di Roma, capo e centro di tutta la Compagnia, e in un con essa il Collegio Romano.

1 Tutti questi errori ed equivoci furono rifutati e spiegati nei capi già più volte citati XIV-XVII inclus.

Altri e non eran pochi, incerti di come si fosse avviata la Compagnia in Napoli, dicevano di voler prima star a vedere in qual sistema si mettesse la Compagnia, ed avrebbero poi determinato quello che avessero a fare.

In somma non vi furono che alquanti vecchi quasi inutili affatto ai ministeri della Compagnia che si esibissero, anzi a calde preghiere sollecitassero il P. Angiolini di ammetterli, ma vedere ben egli che questo sarebbe stato un istituire ospedali di ammalati e di vecchi, non fondar case e collegi alla Compagnia.

Or quanto al ragionare dei primi giova qui riferire come se ne lagnasse in una sua del 3 dicembre il generale Gruber, dicendo: *Quod me affligit sunt aliquae imprudentiae patrum Hispanorum, qui contra apostolicas literas* Per alias *mirabilia deblaterant: scimus et nos quid desit, et melius adhuc cum legitima experientia nobis constet quam illis.* Tra i Romani poi ex-gesuiti, che ve n'avea di valenti, in buona età, ed in forze tuttavia robuste, un solo ve n'ebbe che mostrò desiderio di ritornare alla Compagnia, e fu questo il P. Filippo Salvatori, dal P. Angiolini accettato immediatamente.

Ne sol negli ex-gesuiti Romani scorse il P. Angiolini una tale indifferenza, ma nella maggior parte anco degli altri che in sì gran numero sparsi erano per l'Italia. Appena di tutta l'Italia, non compresi quelli del regno di Napoli, non furono che ventiquattro.[1]

(NUM. 28.)

Lettera di Pio VII al P. Gaetano Angiolini.

Pius Papa VII. Dilecte Fili salutem et apostolicam benedictionem. Abbiamo ricevuto la sua lettera in data dei 22 dello scorso gennaro. Niuno più di lei può render testimonianza alla nostra parzialità, e alle grazie, che abbiamo compartito alla Compagnia di Gesù, ma nella dispensazione di quelle grazie non abbiamo avuta mai altra mira, che la gloria di Dio, la salute delle Anime, e la buona educazione della Gioventù, conformandoci alle rette intenzioni dei Sovrani, che ce ne hanno chiesto il ristabilimento. Assicurata dunque, com' Ella è di questi nostri sentimenti deve conoscere l'inutilità di prevenire le richieste, che

1 In questo tratto vi sono molte manifeste contraddizioni. Si vegga l'avvertenza che ho messa innanzi ai Documenti di questo numero XII.

ci possono esser fatte, e le disposizioni, che saremo per prendere su di esse. Goda in pace Ella co' suoi Compagni del beneficio fattole da questa S. Sede, da codesto pio, e a noi carissimo Re delle Due Sicilie; e c'implori dal Signore incessantemente l'assistenza, e i lumi, affinchè dirigga sempre secondo il suo divin beneplacito le nostre risoluzioni, alle quali Ella, ed i suoi Confratelli debbono nella conosciuta loro religione tutta la sommissione, e il rispetto. Intanto con ampiezza di cuore le diamo l'apostolica benedizione.

Datum Lutetiae Parisiorum die 8 martii 1805. — Pontificatus nostri anno quinto

Pius PP. VII.

V

(Num. 29.)

Supplica del P. Angiolini al Papa Pio VII.

Palermo, 1809.

Beatissimo Padre.

Nell'atto che un figliale attaccamento ed un trasporto di tenera venerazione mi portano a condolermi colla S. V. delle troppo acerbe sue traversie, e ad umiliarle le proteste degli stessi sentimenti per parte della Compagnia nostra, e degl'incessanti fervorosi voti, che porge all'Altissimo pel cambiamento di tempi sì sciaurati; un importantissimo affare della Compagnia mi conduce a'piedi di V. S. per implorarne la providenza dalla suprema sua Pontificia autorità.

Per difendere, come debbo, e mantenere nel lor vigore le disposizioni date da V. S. riguardo alla Compagnia nostra nel suo Breve *Per alias*, de' 30 luglio 1804, e per sostenere la canonica sussistenza della medesima, io mi trovo infelicemente in una gravissima persecuzione, mossami contro da alcuni exgesuiti rientrati, per cui la Compagnia stessa sta in gran pericolo. Sono perciò costretto di ricorrere umilissimamente alla S. V. perchè si degni sedare sì grave tempesta col dichiarare precisamente la santa sua mente sopra i punti seguenti.

Primo. Ha V. S. concessa alla Compagnia nostra la regola primigenia di S. Ignazio approvata da Papa Paolo III, e derogando solo a favore di questa al Breve di Clemente XIV *Dominus ac Redemptor*, che abolì specificatamente costituzioni, decreti e statuti di congregazioni generali, ordinazioni e precetti e censure de'prepositi generali, e quant'altro è contenuto ne'due grossi volumi in folio dell'istituto ge-

suitico; la S. V. ordina espressamente, che in tutto il resto che non è primitiva regola di S. Ignazio, il detto Breve d'abolizione rimanga nel suo apostolico vigore. Ciò mostra chiaramente che V. S. col suo Breve approva la sola regola primigenia di S. Ignazio, ed esclude tutto ciò che non è dessa, cioè tutto quello che oltre la detta primitiva regola si contiene negli anzidetti due volumi dell'Istituto gesuitico.

Ma i nostri ex-gesuiti rientrati sostengono che V. S. colla regola primigenia di S. Ignazio abbia approvato ancora le costituzioni tutte, i decreti e statuti delle congregazioni generali, le ordinazioni, precetti e censure de'generali e quant'altro fu stabilito dopo, e non è primigenia regola di S. Ignazio, avendo, dicono essi, anche per riguardo a tutto questo derogato al Breve di Clemente XIV.

Degnisi V. S. dichiarare se abbia approvata nel suo Breve la sola primigenia regola di S. Ignazio, esclusivamente a tutte le costituzioni, decreti, e statuti posteriori, oppure se con quella abbia inteso d'inchiudere ancora questi, e quanto sta ne'due volumi dell'istituto gesuitico.

Secondo. Non fa V. S. nel suo Breve menzione alcuna di privilegi: dice espressamente di riservare a sè il determinare e stabilire ciò, che a rassodare e munire la nuova Congregazione della Compagnia crederà nel Signore più espediente: deroga al Breve di Clemente XIV, com'è detto di sopra, soltanto in ciò che riguarda la primitiva regola di S. Ignazio, e ordina che tutte le altre disposizioni di esso Breve, tra le quali vi è l'espressa abolizione di tutti i privilegi che godeva la Compagnia, rimangano nel loro vigore, fuori che l'immediata soggezione e protezione di V. S. e della Santa Sede riguardo alla Compagnia stessa.

Ma i predetti ex-gesuiti rientrati sostengono, che V. S. nel concedere la primitiva regola di S. Ignazio da Paolo III approvata, abbia pur anche concessi alla nuova Congregazione della Compagnia tutti i privilegî che l'antica Compagnia godeva prima d'essere abolita: e di fatti ne usano essi senza scrupolo, come ne usavano anticamente, nell'assolvere da'casi riservati al sommo Pontefice, nella commutazione de'voti, nello sciogliere da'giuramenti, e in tutto quello che riguarda l'interno ed esterno regolamento della nuova Congregazione della Compagnia.

Degnisi S. V. dichiarare se abbia o no concessi nel suo Breve i privilegi alla nuova nostra Congregazione, che la Compagnia di Gesù godeva prima della sua abolizione.

Terzo. Ha la S. V. nel suo Breve costituita la Compagnia non già qual ordine regolare, com'era prima, ma come una nuova semplice ed unica *Congregazione regolare:* quindi, come tale, non può, senza par-

ticolar privilegio della S. Sede, dividersi in provincie, come si vede in tutte le altre congregazioni regolari de' Cassinesi, Maurini, Celestini, Olivetani, Silvestrini ecc. che non hanno nè provincie nè provinciali.

Ma i nostri ex-gesuiti rientrati, sul fermo sentimento che V. S. abbia restituita in pristinum la Compagnia tal qual'era al tempo della sua abolizione senza restrizione alcuna, sostengono che senza altra dichiarazione o privilegio si debba la nuova Congregazione dividere in più provincie.

Degnisi la S. V. dichiarare quale sia su questo articolo la santa sua mente. Gl'individui di Russia e di Sicilia, che compongono la nuova Congregazione, in tutto appena arrivano al numero di cinquecento tra novizi, studenti, padri e laici. [1]

X

(Num. 30.)

Elogio del Padre Angiolini nel giornale officiale di Roma.

21 novembre 1816.

Domenica 19 novembre all' ore 14 e mezzo morì di malattia biliosa nella casa professa del Gesù il Rmo P. Gaetano Angiolini Consultore dei Riti, in età di anni sessantotto non ancora compiti. Nacque egli in Piacenza di facoltosa e civile famiglia, e dopo aver dato saggi in patria de'suoi talenti non ordinari, nello studio delle belle lettere e in una difesa di metafisica, si ascrisse alla Compagnia di Gesù il terzo, fra i cinque Fratelli che professarono l'ordine medesimo. Compiti che ebbe gli anni del Noviziato, e i primi studi di belle lettere, e dell'intiera Filosofia in Religione incominciò in Ferrara secondo l'uso dell' ordine suo, e proseguì per due anni il pubblico insegnamento nelle scuole inferiori. Le vicende ben note della Compagnia l' obbligarono ad interromperne il corso, e refugiossi in Modena, dove lo colse l'abolizione dell'Ordine. Rimasto così nella sua libertà, si ritirò in Verona insieme col suo fratello Ab. Francesco, famoso per la perizia nelle lingue dotte, e per l'esatta ed elegante traduzione dell'opere tutte di Giuseppe Flavio, or ora ripublicate qui in Roma nella collezione degli storici classici volgarizzati; ed ivi datosi agli studi ecclesiastici,

1 V. i Capi XVI-XVII e i Documenti del n. XI in questa Appendice.

fu assunto al sacerdozio. Due furono nell'ozio tranquillo di quella città le occupazioni a cui si applicò: la prima fu quella della pittura e pastello, e dell'architettura, nelle quali divenne intelligentissimo; e la seconda fu quella della predicazione quaresimale. Milano, Ravenna, Carpi, e Venezia furono le città, che con piacere l'udirono a parlare dai pulpiti. La patetica eloquenza, l' efficacia del dire, l' elegante naturalezza dello stile, la vivacità della fantasia che respirano le sue prediche tutt'ora superstiti, erano accompagnate, e sostenute dal tuono chiaro ed energico della voce, dall'evidenza del gesto, e dalla animata maniera di esporre, nelle quali doti era singolare. Non è però maraviglia se dovunque ebbe lodi, e plausi non ordinari, se si promettevano gl' intendenti nel giovane predicatore uno di quegli oratori, da potersene onorare i pulpiti d'Italia, se in Venezia ebbe ad uditore, quotidiano, e a lodatore non parco uno de'più grandi oratori sacri il Conte Ab. Girolamo Trento. Ma mentre egli batteva sì gloriosamente la carriera oratoria, seguace fedele della divina ispirazione, risolvette di abbandonare l' Italia, e insieme con altri tre suoi fratelli andò in Russia. Ivi tutti quasi esercitò gl' impieghi propri del suo Istituto e specialmente si adoperó nella cura de' carcerati col sovvenirli di limosine e d'aiuti spirituali, e nell'introdurre in quei paesi l'uso degli esercizi spirituali, e de' Catechismi all'usanza italiana. Insegnò eziandio per molti anni l'architettura nei Collegj de' Nobili, ed eresse in Witepsco di suo disegno, e in parte dipinse di sua mano una vasta chiesa che è ora la più bella che sia in quei paesi. Fu eletto dalla Congregazione Generale alle prime cariche dell'ordine, d'assistente ed ammonitore del Generale, e mentre all' esercizio di queste cariche univa l'uffizio di Paroco, e di Predicatore degli italiani in Pietroburgo, fu inviato da quella corte e dal suo Generale a Roma in qualita di Procuratore Generale. Ricomparve egli dopo tanti anni in Italia, e i suoi rari talenti misero in alte speranze gli amici del ristabilimento di quest' Ordine Religioso, nè egli le tradì. Chiamato a Napoli dall'Augusto regnante Monarca delle Due Sicilie, ne guadagnò talmente la stima e il cuore, che ad onta di tanti ostacoli, che si frapponevano riuscì dopo pochi mesi a porne in esecuzione i clementissimi disegni, di ristabilire ne' due suoi Reami la Compagnia di Gesù. Gli uomini grandi non vanno mai esenti dalla maldicenza, dall' invidia, e dalle contradizioni, perciò non è da maravigliarsi se egli pure ne provò i colpi. Niente ciò nonostante valse a indebolire la magnanimità, la fortezza, e il coraggio ond'era a dovizia fornito. La sua attività era tale che non lasciava tempo ai contraddittori di maturare i loro disegni, e tale era il cumulo delle fatiche che

durava, che soleva dirsi comunemente lui faticar solo per dieci. La stima, che godeva era universale. Stimavanlo sopra tutti il Re Ferdinando e l'augusta Consorte; non ne parlavano che con sentimenti non sol di stima ma d'affezione; e il primo Ministro di quella Corte non ebbe difficoltà d'asserire più volte, che il P. Angiolini alla gravità de' religiosi costumi, e ad una vita irreprensibile, univa i talenti di gran Ministro. Niente inferiore alla stima che godeva era l'affezione altrui che avea saputo cattivarsi. Sincero di carattere, urbano nelle maniere, lepido nel conversare, benefico verso tutti, largo nel soccorrere agli altrui bisogni, sensibile all'amicizia, e tutto penetrato di tenera carità verso i miseri, destava in chi conoscevalo da vicino sentimenti di riconoscenza e di amore. Il più bell'elogio però della sua vita, è la sua morte. Appena gli fu data l'acerba novella, che sì prontamente, e senza frapporre istante alcuno vi si rassegnò, nè pensò più ad altro, fuorchè a disporsi al gran passaggio. Volle che di continuo gli si leggesse a chiara voce un libro spirituale che egli stesso avea stampato per i cattolici di Pietroburgo, e l'accompagnava con le più amorose occhiate rivolte al cielo, e i sentimenti della più tenera devozione. Rimasto sino all'ultimo respiro col libero uso de' sensi ebbe da Dio la sorte di morire senza il menomo patimento, e potè con voce chiara, e sensibile ai raccolti suoi confratelli esprimere gli ultimi suoi sentimenti. Com'era tranquillo di corpo, così lo era di spirito, e andava ringraziando la divina clemenza perchè si fosse compiaciuta di non angustiare il suo spirito colla più lieve tentazione. Interrogato se alcuna cosa mai lo turbasse, rispose, quel che già in altra occasione quasi non volendo confidò al più intimo de' suoi amici, che presentavasi con confidenza al divin tribunale poichè non aveva rimorso di aver mai commessa in sua vita colpa, che fosse grave. Presente a se stesso e pieno di coraggio andava egli stesso interrogando chi lo assisteva quante ore gli mancassero ancor di vita. Finalmente con somma placidezza, e tenendo gli occhi soavemente innalzati al Cielo spirò. Furongli trovati con sorpresa chiusi a chiave tre orribili flagelli armati di punte, e di acute rotelle, raggrumati tutti quanti di fresco sangue, e sparse di sangue furon anche trovate le pareti della piccola sua cella ove dormiva. A queste asprezze coperte dalla socievol maniera del viver suo, si dee aggiungere l'asprezza del vitto che da ben sedici anni altro non era quasi sempre che un pajo d'uova, ed un insalata, senza gustar mai carne, se non allor solamente, che il richiedeva la socievol convenienza. Una morte sì dolce e sì esemplare, cui egli si disponeva con particolare attenzione ogni mese, ha strappate le lagrime non solo a suoi

confratelli ma eziando a molti di questi cittadini di Roma, a lui si stretti col vincolo d'amicizia, di stima, o di gratitudine. [1]

(Articolo comunicato)

N.° 47 — Roma, giovedì 21 novembre 1816.

(Notizie del giorno)

Y

Precetti imposti al P. Luigi Rezzi

P. Joannes Perelli Vicarius Generalis in virtute S. Obedientiae praecipit P. Aloisio Rezzi, ut intra triduum omnia quae ad P. Caietanum Angiolini spectabant, sive epistolae, sive libri sint vel manu exarati, vel typis editi, sive quaecumque aliae chartae, quae vel apud se extant, vel apud alios quoscumque, in ipsius P. Vicarii Generalis cubiculum comportet. Et sub eodem praecepto idem P. Vicarius Generalis eidem P. Aloisio Rezzi prohibet ne vel minimam chartulam ad eumdem P. Cajetanum spectantem aut discerpat aut comburat. Insuper sub eodem praecepto idem P. Vicarius Generalis eidem P. Aloisio Rezzi imperat, ut sincere eos omnes manifestet, apud quos scit aliquid extare, quod ad P. Cajetanum Angiolini pertinebat. (V. pag. 238.)

Z

(Ex Epitome Instituti Societatis Iesu)

Primum, citra controversiam, ut dignitatis ita et auctoritatis gradum occupant Apostolicae constitutiones. . . .

Secundo loco censeri debent constitutiones S. P. N. Ignatii; quibus comprehendimus non modo decem Constitutionum partes, sed etiam Examen generale, earumque declarationes margini appositas.....

Scripsit igitur ea omnia S. Ignatius juxta facultatem sibi ut Praeposito Generali tributam a Summis Pontificibus; qui approbantes oblatam formulam seu Regulam Societatis, particulares praeterea Constitutiones condi indulserunt (Paul. III, Jul. III et C. 4. D. 19 et C. 7. D. 76). Sed quia ea facultas non soli Praeposito Generali, sed reliquis

[1] Non credo sia uopo di molto acume per pensare che questo elogio fu scritto dal Rezzi o da altri simile a lui. Senza detrarre in nulla alla virtù del P. Angiolini, credo si possa dire che vi è un po' troppo di studio in chi scrive, in esagerarne la straordinaria innocenza e santità. Imperocchè il turbare sia pure per non colpevole allucinazione, per più anni la Compagnia, mostra per lo meno una più che mediocre tenacità nelle proprie opinioni, cosa invero non molto lodevole.

etiam sociis concedebatur; noluit S. Fundator constitutiones esse ratas, donec a Congregatione Generali confirmarentur; ut factum est (Cong. I. D. 15). Accessit iisdem amplissima confirmatio Pontificum ex motu proprio etc. Haec autem confirmatio complectens praeterea omnia statuta ac decreta Societatis concernentia ipsius institutum (Greg. XIII. et Greg. XIV. et Paul V.) renovata est a Pio VII, juxta declarationem Congregationis vigesimae Dec. 6. quae nihilominus ad tollendam omnem ambiguitatem statuit quatenus opus esset, ut omnia et singula ad pristinam societatis nostrae legislationem pertinentia, eandem vim obtinerent quam ante ejus suppressionem habebant; exceptis tamen iis quae innituntur privilegiis nobis nondum restitutis, atque etiam nonnullis praeceptis censuris et casibus reservatis, de quibus alibi. [1]

(Præ. § 3)

XIII.

VENERABILI FRATRI GEORGIO,

ARCHIEPISCOPO PARISIENSI, LUTETIAM PARISIORUM.

PIUS PP. IX.

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Ex Epistola quam manu Nostra exaratam, die 24 mensis Novembris, anno proxime superiore ad Te dedimus, perfacile noscere potuisti, Venerabilis Frater, Paternam Nostram in Te benevolentiam. Ea profecto spe nitebamur fore ut illis amantis Nostri in Te animi sensibus permotus, velles Nostrae erga Te dilectioni studiosissime respondere, Nostrisque desideriis perlibenter obsecundare, Tuamque erga Nos et hanc Petri Cathedram Observantiam ac Devotionem luculenter ostendere, veluti Catholicum Antistitem omnino decet. Atque eo magis id sperabamus quod cum ad istam Parisiensem Archiepiscopalem Ecclesiam fuisti designatus, Tuas ad Nos litteras perferendas curasti, quibus profitebaris Te Nobis et huic Apostolicae Sedi esse addictissimum et summa Nos eamdemque Sedem reverentia colere. Hac igitur spe freti, in commemorata Nostra Epistola ne verbum quidem facere existimavimus de Tuis litteris, Kalendis mensis septembris, eodem superiore anno datis

1 Il Chaillot mette questo tratto dell' *Epitome* per quelle ultime parole che riguardano i privilegi, mettendo così *nell'ultima linea del suo li' ro* quell'equivoco e quel sofisma intorno ai privilegi della Compagnia che ho più volte confutato. V. pag. 26 etc.

quibus respondisti Nostrae Epistolae, die 26 aprilis eiusdem anni tibi scriptae, circa aliquas res ad istam Tuam Dioecesim pertinentes; quae Tuae litterae non leviter Nobis admirationi et tristitiae fuerunt, cum ex illis, praeter omnem expectationem Nostram intellexerimus Te eas habere opiniones quae divino Romani Pontificis in universam Ecclesiam Primatui omnino adversantur.

Et sane asserere non dubitas Romani Pontificis Potestatem in Episcopales dioeceses nec *ordinariam*, nec *immediatam* esse. Opinaris Romanum Pontificem tunc dumtaxat in alienam Dioecesim posse suam interponere auctoritatem quando dioecesis ipsa ita aperte sit inordinata ac perturbata ut Summi Pontificis interventus sit unicum remedium quo animarum saluti et Pastorum negligentiae consulatur. Divinum autem ius, ex quo Episcopus est solus in sua dioecesi Judex, minime recognosci arbitraris, cum Summus Pontifex extra commemoratum evidentis necessitatis casum Sese dioecesis negotiis commiscet. Atque existimas dioecesim canonice erectam in qua Hierarchia est constituta, in missionum regiones converti, si Romanus Pontifex extra praedictum casum, Suam Potestatem erga dioecesim exerceat. Insuper, in sermone potissimum a Te ad istum Senatum habito, affirmasti abusum esse, appellationes ad hanc Apostolicam Sedem, et oppugnas ius quo singuli fideles potiuntur appellandi ad Summum Pontificem, et inquis id impedire ac prope impossibilem reddere dioecesis administrationem.

Dum vero hanc doctrinam manifestare minime haesitas, clare aperteque declaras quibus modis uti velis ad eam firmiter servandam. Namque significas Tibi in animo esse totis viribus obsistere et curare ne directus Romani Pontificis interventus extra saepe repetitum necessitatis casum locum habeat, asserens Regularium et istius Nunciaturae et Romanarum Congregationum agendi rationem eo spectare ut Summi Pontificis interventus directo in dioeceses inducatur. Ac praeterea ais Te velle, tum alios Venerabiles fratres Galliae Sacrorum Antistites excitare ut una Tecum conspirent, tum ad vulgus appellare apta adhibita instructione.

Eodem autem sermone a Te penes istum Senatum recitato haud veritus es varios in medium proferre modos supremae Romani Pontificis et Apostolicae huius Sedis Auctoritati maxime contrarios, retinendi scilicet Apostolicas Litteras, illasque civilis Auctoritatis arbitrio placitoque subiiciendi, et confugiendi ad laicam Potestatem. Quo sermone, typis in lucem deinde edito, verba etiam faciens de articulis organi-

cis, quamdam eisdem auctoritatem et reverentiam deferendam censuisti, utpote respondentibus praeexistenti et graviori Societatis conditioni ac necessitati, cum haud ignores quomodo Apostolica Sedes contra eosdem articulos a laica Potestate editos et Catholicae Ecclesiae doctrinae eiusque iuribus ac libertati adversos, protestari nunquam omiserit.

Equidem, Venerabilis Frater, nunquam credere potuissemus Te hisce sensibus esse animatum, nisi illos ex praedictis Tuis Litteris mense septembri ad nos datis, et ex memorato Tuo sermone, cum summo animi Nostri dolore agnovissemus. Non possumus enim non vehementer dolere et angi, cum praeter omnem opinionem cogitationemque Nostram, hac tua sentiendi agendique ratione videaris favere falsis et erroneis Febronii doctrinis, quas, uti noscis, haec Sancta Sedes reprobavit, damnavit, et catholici scriptores doctissimis operibus reprobarunt et profligarunt. Ac per te ipse, perfacile intelligere potes, Venerabilis Frater, quanta afficiamur admiratione, dum animo reputamus eas a Te proferri sententias, quae Catholicae Doctrinae repugnant et a quibus iccirco, ut Ecclesiae Catholicae Antistes, vel maxime abhorrere debes.

Et quidem asserendo Romani pontificis Potestatem in singulas dioeceses non esse *Ordinariam* sed *Extraordinariam*, propositionem enuntias omnino adversam Concilii IV Lateranensis Definitioni, in qua luculentissima ac decretoria illa leguntur verba: « Romana Ecclesia, « disponente Domino, super omnes alias Ordinariae Potestatis obtinet « Principatum, utpote Mater Universorum Christi Fidelium, et Magistra (Conc. Lat. IV cap. 5.) » scilicet eorum omnium qui pertinent ad Christi Gregem. Quae gravissima eiusdem Concilii verba, Tibi apprime nota ac perspecta esse debent, Venerabilis Frater. Neque ignorare potes eamdem Tuam propositionem plane contrariam esse constanti usui et doctrinae ab Universali Catholica Ecclesia, omnibusque eius Episcopis cum omni veneratione exceptae ac traditae secundum quam, tum praesenti, tum praeteritis aetatibus, Ecclesia semper tenuit ac docuit, et docet ac tenet Divina illa Verba « pasce Agnos meos, pasce Oves meas » Beatissimo Apostolorum Principi ita a Christo Domino dicta fuisse, ut eorumdem verborum vi, omnes et singuli fideles Petro, eiusque Successoribus velut Supremis et Ordinariis totius Ecclesiae, omniumque Sacrorum Antistitibus immediate subiecti esse debeant, sicut ipsi Christo Domino, cuius Romanus Pontifex verus est his in terris Vicarius ac totius Ecclesiae Caput omniumque Christianorum Pater et Doctor.

Non parum autem miramur, cum, quin forsitan animadverteris, ex Febronianis placitis sentias, ex commemorata doctrina, dioeceses in missionum regiones et Episcopos in Vicarios Apostolicos converti, cum omnes cognoscant a Catholicis merito responderi, id tam esse falsum quem falsum est asserere in civili ordine, Ordinarios provinciarum Praefectos, Judices, aliosque Magistratus non posse amplius nominari Magistratus Ordinarios, propterea quod Rex vel Imperator Directa seu Immediata et Ordinaria Potestate in singulos sibi subditos potiuntur. Qua aptissima sane similitudine utitur Doctor Angelicus cum inquit: « Papa habet plenitudinem Pontificalis Potestatis, quasi Rex in Regno; » sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi Judices sin- » gulis civitatibus praepositi (S. Th., in IV. d. 20. a. 4. q. 3) »

Atque etiam non possumus non mirari Te, Venerabilis Frater, queri de petitionibus et appellationibus quae ad Romanum Pontificem deferuntur, quaeque ab Ipso excipiuntur, quandoquidem, uti Catholicus Antistes, scire optime debes, appellationum ius ad Apostolicam Sedem, veluti inquit Immortalis Memoriae Benedictus XIV Decessor noster, « adeo necessario connexum, cum Romani Pontificis in Univer- » sam Ecclesiam Jurisdictionis Primatu, ut nemo possit illud in con- » troversiam adducere, nisi et hunc velit praefracte inficiari (Bened. XIV, » de Synodo dioec., lib. IV, cap. 5). » Quod quidem ius adeo omnibus fidelibus notum est ut S. Gelasius Praedecessor item Noster (Epist. 7 ad Episc. Sardin.) scriberet: « Cuncta per Mundum novit Ecclesia quo- » niam quorumlibet Sententiis ligata Pontificum, Sedes Beati Petri Apo- » stoli, fas habeat resolvendi, utpote quod de omni Ecclesia ius ha- » beat iudicandi, neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio; si quidem » ad Illam de qualibet mundi parte Canones appellari voluerint, ab » Illa autem nemo sit appellare permissus. »

Hinc admirationem moves, cum affirmas huiusmodi Apostolicae Sedis morem excipiendi eorum querelas, qui ab Episcoporum Judicio ad eamdem Sedem appellant, Tibi impossibilem reddere Tuae dioecesis administrationem. Talis enim impossibilitas a nullo Catholicae Ecclesiae Episcoporum tum praesenti tum superioribus aetatibus fuit unquam cognita. Quod si eiusmodi impossibilitas a Te asserta existere unquam posset, eam Romanus Pontifex sentire deberet qui gravissima omnium Ecclesiarum sollicitudine distentus omnium dioeceseon petitiones excipere, easque accurate examinare ac dirimere tenetur; numquam vero simplex Episcopus qui de propriae dioecesis factis tantum respondere debet, quae totius Catholicae Ecclesiae exigua pars est.

Atque huiusmodi Tuae quaerimoniae contra appellationum ius ad Romanum Pontificem et contra ordinariam ac directam eiusdem Pontificis in omnes dioeceses iurisdictionem, eo maiorem excitant admirationem, quod omnis religiosae mentis Episcopus ex eodem iure ac iurisdictione, veluti per Te ipse noscere potes, Venerabilis Frater, maximum solatium, consolationem ac robur percipit coram Deo et Ecclesia et coram ipsis Ecclesiae hostibus. Et quidem coram Deo: propterea quod, dum ex parte se a reddenda villicationis suae ratione eximit, salutari Apostolicae Sedis lumine perfusus, magis in dies dirigitur ad suam dioecesim prospere administrandam; coram Ecclesia: nam hoc facto eam maiore usque coniunctione ac firmitate et regiminis unitate vigere et florescere videt; coram ipsius Ecclesiae inimicis: propterea quod contra ipsos hac ratione Episcopus fortior et constantior evadit. Omnibus enim probatum exploratumque est Episcopum, non solum debilem, verum etiam adversariorum ludibrium tunc maiorem in modum fieri, cum ipse minus adhaeret immobili illi Petrae super quam Christus Dominus suam aedificavit Ecclesiam et adversus quam inferi portae nunquam praevalituras esse promisit.

Quod autem declaras Te velle resistere, aliosque Galliarum episcopos commovere et ad vulgus appellare, vides profecto hisce seditiosis sane modis a Febronio contra Apostolicam Sedem propositis, et Ipsum Divinum Ecclesiae constitutionis Auctorem graviter offendi et maximam tum tuis Collegis, tum catholico Galliarum populo iniuriam inferri.

Jam vero, de Regularium quaestione loquentes, scias imprimis velimus, Regulares ipsos nihil omnino ad Nos detulisse, cum visitationem a Te ipsis factam aliunde noverimus. Hac de re praedictis Nostris Litteris, die 26 aprilis datis, Te amanter monuimus: et idem Nostrum monitum tibi *sententiam* appellare placet, *parte inaudita* latam; et inquis, id esse contra iuris praesumptionem, quam semper pro Superiore stare existimas, quando inter Superiorem et inferiorem, veluti sunt Regulares, habito ad Te respectu, agitur controversia.

Vix credere possumus id a Te dici, Venerabilis Frater, cum notissimus sit Tibi liber Decretalium Praedecessorum Nostrorum, et iccirco scias, omni semper aetate, hoc in more positum fuisse Romanorum Pontificum, ut cum audirent aliquid ab Episcopo quolibet minus recti specie peractum, ad Eumdem libere scripserint exprimendo aegritudinem. Et quam plurimi existunt Canones incipientes illis verbis: « Re-

« latum.... Quaerelam... Ad audientiam... Ad Nostram audientiam... Ad « aures... etc. » Neque Episcopi, huiusmodi Romanorum Pontificum Litteras unquam acceperunt veluti *sententias, inaudita parte editas*, neque unquam indignati sunt; sed easdem Litteras eo quo scriptae fuerant sensu exceperunt, scilicet tanquam invitationes, vel ad comprobandam rem a se peractam, vel ad recognoscendum malefactum, illudque reparandum. Diversa agendi ratio nimis difficile Christi in terris Vicario redderet totius Ecclesiae Regimen, et Episcopali mansuetudini haud satis esset consentanea.

In plures autem ambiguitates Te incidisse dolemus, Venerabilis Frater, quoad Regulariam negotium. Nam, pro Tua prudentia, primum serio consideres velimus hic agi de Episcopali visitatione, tum Religiosis Societatis Jesu, tum Franciscalis Ordinis Capucinorum viris facta qui pluribus abhinc annis in ista Parisiensi civitate, et sub variis Archiepiscopis Tuis Praedecessoribus commorantes, pacifica eorum exemptionis possessione potiebantur; et proinde Apostolica etiam Sedes peculiari seu privativa sua in ipsos Jurisdictione pollebat. Itaque de spolio agitur per factum patrato contra possessionem quam Apostolica Sedes et Regulares habebant. Hic verus est quaestionis status, ex quo perfacile perspicis Apostolicam Sedem juste egisse, etiam si placeret in Judicium Sententiamque convertere verba illa quibus Te monendum duximus. Etenim, Venerabilis Frater, quamquam plenam haberes rationem, tamen minime ignoras ex utriusque juris praescripto, neminem de possessione deturbari posse. Quamobrem antequam Regulares et Apostolicam Sedem propria possessione ac Jure spoliares, Tuum erat, tum reverentiae, tum iustitiae causa, eamdem Sedem de Tuis rationibus certiorem facere, et ab eadem Sede expectare responsum. Quae Apostolica Sedes justissime est operata, quandoquidem apprime noscis quod intercedat discrimen inter *judicium petitorium* et *possessorium judicium*, ac quae utrumque jus praecipue statuat circa cujusque generis spoliorum et ausuum judicia. Vehementer optamus, Venerabilis Frater ut id pro Tua prudentia sedulo considerare et intelligere velis.

Arbitraris autem Apostolicam Sedem ex praesumptionis jure, pro Superiore semper stare debere, quando inter dispares gradu quaesitio habetur, ac regulam proponis illi longe dissimilem quam Sanctus Bernardus Innocentio II Decessori Nostro proposuit illis verbis: « Hoc, « inter caetera Vestri singularis primatus insignia specialius nobilius- « que nobilitat, Vestrum et inclytum reddit Apostolatum, si eripitis « pauperem de manu fortiorum ejus (S. Bernardus Epist. 98) »

nones minime loquuntur unice de possessionibus, sed generatim de redditibus et eleemosynis contenti sunt.

Sed jam loquamur oportet de alia conditione seu de Episcopali venia et consensu quem Tridentina Synodus et Pontificiae Constitutiones ad canonicam Regularium domorum existentiam constituendam requirunt. Nemo certe, Venerabilis Frater, de hujusmodi Episcopalis consensus necessitate dubitare potest, sed in praesenti quaestione est videndum, si hic consensus sufficienti modo extiterit. Ac rebus omnibus sedulo examinatis, qua aequitate negari unquam poterit ejusmodi extitisse consensum? Et sane, ut caetera omittamus, omnes norunt, Venerabilis Frater, commemoratos Religiosos tum Franciscalis Ordinis, tum Societatis Jesu viros reipsa plures abhinc annos istic extitisse sub variis Parisiensibus Antistitibus Tuis Praedecessoribus, qui eorumdem Regularium opera ad Animarum Salutem curandam, et ad omnia Sacri Ministerii munia obeunda quam libentissime usi sunt, quique eosdem Regulares omnibus benevolentiae et honoris significationibus sunt prosecuti. Quae tuorum Praedecessorum erga ipsos regulares agendi ratio clare ostendit canonicum consensum sufficienti modo expressum fuisse, illumque negari haud posse, quin maxima Tuis ipsis Praedecessoribus inferatur injuria. Atque percommode cadit qud (de institut. cap. « non amplius ») Fagnanus auctor aequalis et etiam posterior Urbano VIII aliisque Romanis Pontificibus a Te appellatis et illarum Canonicarum Constitutionum quas recenses scientissimus scribebat, quin nemo unquam vel antea vel postea adversatus fuerit: « Glossa ultima in cap. de Monachis quaest. 2. ponderando verbum *probante* notat « satis esse ut Episcopi Consensus accedat « post erectionem quia ratihabitione potest confirmare » et consentiut ibi Hugo Archidiaconus et aliii. » Et revera aliter esse non potest cum ita aequitas exigat, et, quemadmodum jurisperiti loquuntur, facta potentiora sunt verbis.

Ex quo pro Tua sapientia intelligis nullum pondus habere tuam animadversionem ex Urbani VIII Constitutione deductam, ut scilicet Ordinarii venia *expressa* esse debeat et non *implicita* aut *praesumpta*, veluti existimas, quoniam non minus id exprimitur quod certis, evidentibus et longa annorum serie continuatis factis exprimitur, quam quod verbis etiam scripto exprimitur. Ac multo minus valet alia animadversio, ut scilicet haec Episcopalis Venia scripto sit tradenda, propterea quod non solum facta potentiora sunt verbis et scriptis, verum etiam propterea quod nulla Canonica Constitutio hanc scripti conditionem statuit. Neque afferri potest argumentum a Concilio Triden-

tino depromptum, ut scilicet Ordinarii Consensus fundationem praecedere debeat. Nam Te minime latet, hunc esse proprium, naturalem et iuridicum omnis ratihabitionis quae ex sequentibus factis oritur effectum, sanandi scilicet defectum illius actus qui recte praecedere debuisset. Nihil autem ad praesentem quaestionem attinet quod de prescriptione loqueris, cum nemo prorsus intendat aut velit Ordinarii consensum per praescriptionem excludere, sed unice dicitur huiusmodi consensum, tot factis, ac longa annorum serie amplissime declaratum, sine dubio ac sufficienti modo existere, ac non solum haud posse eumdem negari consensum, verum etiam pro certo haberi debere, illum omni meliore forma extitisse.

Jam vero dum haec praedictis Tuis potissimum litteris, Kalendis septembris ad nos missis rescribenda Tibique diligenter consideranda esse censemus, haud possumus, quin alia quoque non levis certe momenti Tibi significemus. Namque dissimulare non possumus, Venerabilis Frater, summam fuisse Nostram molestiam admirationemque ubi accepimus Te exequiis interfuisse Magni utriusque militiae Magistri Magnan et Solemnem Absolutionem fuisse impertitum, dum ex illius feretro Massonica etiam extabant insignia, et eidem funeri socii illius damnatae sectae cum eisdem insignibus adsistebant. Tuis litteris, die 1 proximi mensis augusti ad Nos scriptis, asseveras illa insignia nec á Te nec a Tuis Presbyteris visa fuisse, neque ea ullo modo a Te cognosci. Verum optime sciebas, Venerabilis Frater, illum defunctum virum, dum vixit, *Magni* uti appellant *Orientis* munus proscriptae eiusdem sectae misere sustinuisse; et iccirco facile praevidendum erat eiusdem sectae socios illi funeri esse interfuturos ac simul curaturos ut ipsius sectae insignia ostentarentur. Itaque pro Tua Religione omnia Tibi erant sedulo consideranda et omnino ab illis exequiis cavendum ne Tua praesentia et opera excitarentur gravissima illa admiratio et offensio qua omnes viri Catholici merito affecti fuerunt.

Etenim haud ignoras quomodo, gravibus etiam irrogatis poenis, *Massonica* aliaeque huiusmodi iniquitatis societates a Romanis Pontificibus Decessoribus Nostris et a Nobis ipsis damnatae fuerunt (Clemens XII Constitut. « In eminenti, » Benedictus XIV « Providens, » Pius VII « Ecclesiam, » Leo XII « Quo graviora, » Nostra Encyclica Ep., die 9 novembris 1846, et alibi). Siquidem huiusmodi impietatis sectae, nomine licet diversae, tamen nefario scelestissimorum foedere inter se coniunctae, ac teterrimo contra Sacrosanctam Nostram Religionem et hanc Apostolicam Sedem odio inflammatae, tum pestiferis

scriptis longe lateque disseminatis, tum pravis aliis quibusque ac diabolicis prorsus artibus adhibitis omnium mores mentesque corrumpere omnemque Honestatis, Virtutis, Veritatis ac Justitiae ideam de medio tollere, monstrosa opinionum portenta usquequaque spargere, et abominanda quaeque vitia, et infanda scelera fovere, propagare et Legitimae cuiusque Auctoritatis Imperium labefactare, et Catholicam Ecclesiam, si fieri unquam posset, Civilemque Societatem, funditus evertere, et Deum ipsum de Coelo detrudere emoliuntur.

Nunc autem silentio praeterire non possumus ad aures Nostras pervenisse istic erroneam aeque ac perniciosam invaluisse opinionem, Apostolicae Huius Sedis acta nullam parerere obligationem, nisi acta ipsa Civilis Potestatis venia, executioni fuerint mandata. Quod quidem quam erroneum et Ecclesiae atque Apostolicae Sedis Auctoritati iniuriosum et Spirituali fidelium bono adversum sit, nemo certe non videt. Suprema enim Ecclesiae eiusdemque Sedis Auctoritas Civilis Potestatis imperio et arbitrio obnoxia nullo modo esse unquam potest in iis omnium quae Ecclesiasticas res ac Spirituale Animarum Regimen quavis ratione spectant; et illi omnes qui Catholico Nomine gloriantur eidem Ecclesiae et Apostolicae Sedi religiosissime obtemperare, debitamque reverentiam ac devotionem exhibere omnino tenentur.

Atque hic animadvertas velimus Te, in commemorato sermone penes istum Senatum pronunciato, perperam asseruisse a Felicis Memoriae Benedicto XIV Praedecessore Nostro, in Conventione cum Sardiniae Rege inita, eidem Regi concessum fuisse Regiae executionis ius circa Pontificia Acta, quandoquidem affirmasti in instructione eidem Conventioni adiecta dici: Pontificias Constitutiones ad disciplinam per» tinentes subiiciendas esse illius Senatus recognitioni, easque Regia » executione indigere, ut obligandi vim habeant, exceptis constitutio» nibus et Apostolicis Litteris quae ad Dogma Moresque spectant.» Quae falsa sane assertio nunquam fortasse ex ore Tuo excidisset, Venerabilis Frater, si ante oculos habuisses diligenterque attendisses eiusdem instructionis verba. Et requidem vera in articulo III illius instructionis haec verba leguntur:

« Nel concordato col Pontefice Benedetto (XIII) trattossi dell'ese» cuzione de'Brevi e Bolle apostoliche, come può leggersi nello stesso » Concordato. Fu tollerata la simplice visura, senza porre alcun segno, » o fare alcun decreto in ordine all' esecuzione sopra dette Bolle e » Brevi; e si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempito. E benchè » si dica con ogni asseveranza, e si creda, che nè il Senato, nè verun

» altro tribunale non ha assunta ad istanza di chi si sia la cognizione » sovra la giustizia o pretesa ingiustizia delle Bolle o de' Brevi, desi- » derandosi nulladimeno, che il tutto mai sempre proceda con una » perfetta armonia, quando mai s' incontrasse qualche difficoltà con- » traria all'esecuzione della Bolla o del Breve, e si bramasse di saperne » i motivi, dovranno i Ministri di sua Maestà, con i chiarimenti ba- » stevoli per appagare, informarne o il Ministro della Santa Sede re- » sidente in Torino, oppure i Ministri Apostolici residenti in Roma. » Dalla simplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle dogmatiche » in materia di fede, le Bolle e i Brevi regolativi del ben vivere e dei » santi costumi, le Bolle de'giubbilei e d'indulgenze, i Brevi della sacra » Penitenzieria, e le lettere delle Sagre Congregazioni di Roma, che » si scrivono agli Ordinarii, o ad altre persone per informazione. »

Atque eiusmodi circa Regiae executionis veniam dispositiones nunquam immutatae fuerunt in posterioribus Conventionibus inter hanc Apostolicam Sedem et Sardiniae Regem initis, et in Conventione a recentis memoriae Gregorio XVI Praedecessore Nostro cum defuncto Sardiniae Rege Carolo Alberto super *immunitate personali* anno 1842 facta, ad plenum vigorem revocatae fuerunt praecedentes Conventiones, in iis omnibus quibus per eamdem Conventionem non fuit derogatum.

Tibi autem persuade, Venerabilis Frater, Nos haec omnia pro Supremi Nostri Apostolici Ministerii Munere ac pro Pontificia Nostra in Te dilectione manifestare debuisse; ac futurum plane confidimus ut pro Tua Religione velis haec omnia Amantissima Nostra Monita ac Documenta quam libentissime excipere, iisdemque studiosissime obsequi, firmiterque adhaerere, ac germanam Catholicae Ecclesiae Doctrinam et Jura strenue tueri; debitamque erga Apostolicam hanc Sedem et Christi his in terris Vicarium Devotionem et Obedientiam omnibus inculcare et omnes boni Pastoris partes quotidie magis explere in hac praesertim tanta temporum iniquitate. Pro certo etiam habe Te apud Nos in pretio et honore esse et a nobis vehementer diligi. Atque praecipuae huius Nostrae in Te benevolentiae testem et omnium Coelestium Munerum auspicem esse Volumus Apostolicam Benedictionem, quam toto cordis affectu Tibi ipsi, Venerabilis Frater, et Gregi Tuae curae commisso, peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die 26 octobris anno 1865, Pontificatus Nostri anno vicesimo.

Pius PP. IX.

XIV.

UN RAFFRONTO

(V. pagg. 17-18).

DE BUCK

« *De exemptione Regularium etc.* »

CAPUT DUODECIMUM

De querelis adversus Regularium exemptionem et privilegia.
(pagg. 95-109.)

1. Cur omni tempore Religiosi multaeque eorum res odio multis fuerunt.
2. Querelae Parisienses suscitatae a Gulielmo a S. Amore circa annum 1256.
3. Querelae Parisienses Anni 1281 et 1321.
4. Querelae ante Concilium Vienense anni 1309 subortae Monitum Zallingeri in I Clementinam (Lib. 5 Tit. 7).
5. Querelae Avenionenses anni 1351.
6. Querelae Archiepiscopi Armacani anni 1357.
7. Querelae universitatis Parisiensis anni 1409 de Bulla Alexandri V.
8. Quae in Concilio Constantiensi anni 1417 gesta sint.
9. Querelae Parisienses anni 1456 de Bulla Nicolai V.

CHAILLOT

« *Pie VII et les Jesuites* »

CHAPITRE V.

Ordres Mendiants (pagg. 22-27).

Les évêques de France et l'université de Paris s'élevèrent avec beaucoup de zèle et de chaleur contre les privilèges des Dominicains, et des Franciscains en l'an 1283, sur cet article principalement qui semblait leur accorder le pouvoir d'entendre les confessions sans la permission des évêques. Après plusieurs contestations les évêques firent promettre au Pape qu'il revoquerait ces privilèges ou qu'il les expliquerait en sorte qu'ils en demeureraient satisfaits.

En 1311 quelque temps avant l'ouverture du concile général de Vienne, le bruit se repandit par tout le monde que les privilèges allaient tous être rèduits au droit comun. Les désordres effrayables des Templiers allumèrent le zèle et l'intéret dès évêques à demander la suppression des privilèges dans le concile de Vienne.

DE BUCK

10. Quae acta sint in Concilio Lateranensi anni 1515 sub Leone X.

11. Invitatur lector ad indicandum an quidpiam hae querelae contra privilegia probent.

CHAILLOT

Osservazioni

Dal solo Sommario del Capo XII del De Buck paragonato col testo qui a fronte del Chaillot, il plagio che notai nel Capo secondo (pag. 14 segg.) fatto dal Chaillot è manifesto. Tuttavia ho voluto per maggior evidenza mettere in alcuni luoghi le stesse parole.

« Quocirca postulatum fuit a Clemente VI, ut Mendicantium ordines *abolerentur*, vel saltem ut deinceps *non solum quarta pars funeralium, sed integra* massa curatis

Ces malheureux ne s'étaient vraisemblablement abandonnés aux derniers exces que parce que s'étant répandus dans tout l'Orient si loin de la vue du pape, et n'étant pas soumis à la juridiction des évêques ils vivaient dans l'impunité de toutes sortes des crimes.

Les modifications que le Concile de Vienne ou Clement V apporta aux exemptions, donnèrent si peu de satisfaction aux évêques que l'an 1351, les Cardinaux, les prélats et les curés firent un novel effort dans la Cour Romaine à Avignon pour porter Clement VI ou à supprimer entièrement les ordres, ou à révoquer leurs priviléges, On peut lire cette histoire dans le continuateur de Nangis.

redderetur. En ut rem narrat in suo chronico continuator Gulielmi Nangiacensis. (qui per giunta il Chaillot travisa il testo il quale allude solo alla Clementina *Dudum de sepulturis*.)

Non diuturnus, inquit Thomassinus, fuit fructus huius victoriae ab exemptis reportatae, et pergit dein ad gesta Archiepiscopi Armacani in Hibernia, de quo audiamus denuo continuatorem Gulielmi de Nangis cuius fidem omnes depraedicant. «Anno 1357 Archiepiscopus Armacanus primas Hiberniae transivit ad Curiam Romanam praedicaturus contra Religiosos Mendicantes faciens contra ipsos libellos et tractatus, allegans fortissime ipsos ab Ecclesia non debere sustineri, et dicens inter caetera, et asserens quod Christus et Apostoli licet essent viri pauperes, numquam tamen fuerunt Mendicantes. Allegat autem multa iura et Scripturas ut ab Ecclesia deleantur, vel saltem ut auxilio privilegiorum pro praedicationibus confessionibus ac sepulturis et exemptionibus privarentur.» E contra autem Religiosi praefati non amplius quam sex articulos haereticos sibi objiciunt et opponunt sed qui praevalebunt in fine liquidius apparebit. Finem narrat Thomas Walsinghamus odium suum in Mendicantes et Curiam Romanam satis pandens per scommata quae cum aliis historicis monu-

L' an 1358 selon Walsingham l' Archevêque d' Armagh primat d' Irlande soutenu par tout le clergé renouvela auprès du pape la même prétention de faire révoquer tous les privilèges des quatre ordres.

En 1406. les prélats de France et l'université de Paris s'élevèrent avec beaucoup de vigueur contre une bulle des privilèges que les religieux avaient obtenue et entreprirent de les y faire renoncer, Gerson, qui etait chancelier de l'Université fit une harangue pleine de force et de sciénce contre cette bulle. Il y assura que cette bulle ne pouvait avoir été obtenue du pape que par surprise, qu'elle ne servirait qu'a introduire ou à fomenter les relâchements de la discipline monastique, et que Egidius Colonna témoigne que les exemptions avaient causé la dépravation et la ruine des Templiers (tom. 4° p. 432.)

Il fut résolu, en l' assemblée de l'Université que les Religieux ne prêcheràient point dans Paris jusqu' à ce qu'ils eussent présenté l'original des bulles et qu'ils y eussent renoncé. Les Dominicains et les Carmes se soumirent. Les autres Religieux demeurèrent dans l'obstination, on envoya signifier á leur porte, qu' il etait défendu à tous les prêtres et curés sous peine de saisie de leur temporel de recevoir aucun d'eux à prêcher

mentis pugnant nobisque proin resecanda videntur. Tandem proh! dolor inquit, Fratres sua privilegia sicut ante sub data nova obtinuerunt.

« Hinc Callixtus Papa (III) ut pacem reduceret, *redegit omnia privilegia ad sensum Clementinae Dudum.* (ecco un'altra falsificazione del Chaillot). Parisiis paruere huic praecepti regulares. Ast Romae non item sentiebant plures Ordinum generales Praepositi, quo referenda videntur quae tradit Raynaldus de formula provocationis ad Concilium condita ab Ordinum magistris: at *eiusmodi factione,* inquit, *Franciscus Roverius, Minorum minister Generalis, dein Sixtus Papa IV sese non implicuit, atque apud Paulum est professus se ab eo facinore abstinuisse.* »

ou confesser dans leurs églises. Dans le concile de Constance Martin V révoqua ou cassa tous les privilèges qui avaient été donnés depuis la mort de Gregoire XI c' est-a-dire depuis le commencement du schisme par les papes ou vrais ou prétendus.

Calixte III dressa une bulle qui reduissait tous les ordres mendiants au droit comun. Paul II, son successeur se disposait à la publier, et alors les généraux de ces ordres concertèrent entre eux un appel au futur concile. Celui qui fut depuis Sixte IV du nom, et qui etait alors général des Franciscains, fut le seul qui vint protester a Paul II qu' il n' avait pris de part a cet attentat (Continuateur de Baronius ann. 1471. n. 69) Dans le cinquième concile de Latran apris la 9ª Session sous Leon X en l'an 1515, les évêques résolurent de ne plus se trouver à aucune session que le Pape n' eût révoqué la bulle qui s' appelle *Mare Magnum* et ne eut réduit au droit commun tous les ordres réguliers. Leon X promit de proposer dans la première session la rêvocation de la dite bulle soit que les exempts y consentissent ou non. La session X se tint les évêques si y trouvèrent et le pape y publia une bulle qui confirma le pouvoir des évêques pour la punition des exemptes coupables de quelque crime. Enfin dans la

session XI. Leon X fit publier une bulle qui révoquait une partie seulement des privilèges de la bulle aussi on eut bien de la peine á y faire consentir les évêques; enfin elle passa, quoiqu'il y eut quelques évêques qui persistassent dans leurs opposition (Continuateur de Baronius an 1515 num. 1. 2. 3. 4. An. 1516. num. 1. 2. 3. 4. 28. 38.)

Era appena terminata la stampa di quest' opera quando mi venne comunicato il seguente annunzio del giornale inglese *The Tablet*.

PIE VII ET LES JÉSUITES. « Quest' opera essendo stata condannata dalla S. Congregazione dell' Indice, l' Autore Ab. Chaillot si è sottomesso ed ha ritirato dalla circolazione il suo libro. »

Non posso che rallegrarmi grandemente di un tale annunzio.

INDICE

PREFAZIONE		pag. 3
CAPO I.	Idea generale del libro del Chaillot *Pio VII e i Gesuiti*	» 9
» II.	Breve e perentoria confutazione della prima parte del Libro del Chaillot intitolata *Colpo d'occhio sui privilegi ed esenzioni degli Istituti Religiosi.*	» 14
» III.	La Compagnia di Gesù e la sua legale esistenza sotto il Pontefice Paolo III. Si premettono alla discussione alcune generali avvertenze	» 19
» IV.	Falso principio sul quale si fonda il Chaillot nell'analisi delle due Costituzioni di Paolo III.	» 30
» V.	Il senso delle Costituzioni di Paolo III è per dichiarazione autentica tutto altro da quello che pretende il Chaillot	» 43
» VI.	L'esistenza legale della Compagnia di Gesù, quale risulta dalle Costituzioni Apostoliche di Paolo III esaminate in se stesse è fin dalla sua origine in tutto diversa da quel che pretende il Chaillot.	» 54
» VII.	Si risponde partitamente alle principali osservazioni del Chaillot sulle Costituzioni Apostoliche di Paolo III.	» 59
» VIII.	Identità essenziale dell'esistenza legale della Compagnia dopo Paolo III. fino alla sua abolizione	» 94
» IX.	Si deducono alcune importanti conseguenze dalle cose fin qui dimostrate	» 131
» X.	La Compagnia di Gesù in qual modo ristabilita da Pio VII. Si dimostra essere la medesima l'esistenza legale della nuova Compagnia che quella dell'antica prima di Clemente XIV.	» 144

Capo XI. Si risponde alle osservazioni che fa l'Ab. Chaillot alla Bolla di Pio VII. . . . . pag. 151
» XII. Si dimostra uguale all' antica l' esistenza legale della Compagnia di Gesù dal suo pieno ristabilimento nel 1814 fino al tempo presente. . » 166
» XIII. Il Breve di Leone XII intorno ai privilegii della ristabilita Compagnia di Gesù. . . . . » 183
» XIV. Esistenza legale della Compagnia dalla soppressione al pieno ristabilimento . . . . . » 192
» XV. Si esamina colla serie dei fatti in qual modo la Compagnia fu nella Russia dal Breve di soppressione di Clemente XIV al parziale suo ristabilimento col primo Breve di Pio VII. . » 214
» XVI. I nuovi documenti inediti . . . . . » 228
» XVII. Segue lo stesso argomento. . . . . » 240
» XVIII. Valore reale e valore chimerico del Breve di Clemente XIV. . . . . » 251
» XIX. Considerazioni del Chaillot intorno alla Costituzione della Compagnia di Gesù . . . . » 259
» XX. Caratteri generali del libro del Chaillot — Conclusione. . . . . » 269

Appendice di documenti . . . . . pag. I—CLXXI

At contendis Religiosas familias, Lutetiae Parisiorum degentes, haud posse perfrui exemptionis juribus, propterea quod ipsae, veluti Tibi videtur, tres ob causas, non sunt canonice erectae. Et primum, quia istius Status leges non tribuunt Regularibus legitimam existentiam, secundo propterea quod ipsae leges non sinunt Regularium domos alicujus dominium rei et possessionem habere, ex quo evenit ut minime possit executioni mandari quod Apostolicae jubent Constitutiones, quae praescribunt ut ante fundationem omnino constet quomodo se decenter sustentare queant; ac denique propterea quod Tridentina Synodus et Romanorum Pontificum Constitutiones, ad Canonicam Regularium in dioecesibus existentiam requirunt, Episcopi consensum, quem asseris nunquam impertitum fuisse Regularibus de quibus sermo est. Atque etiam asseris praecedentis existentiae factum nullomodo canonicum eorumdem Regularium statum efficere posse: non titulo implicitae approbationis, quandoquidem Pontificiae Constitutiones et Concilium Tridentinum postulant, veluti opinaris, ut hujusmodi Episcopi consensus, et auctoritas sit expressa et scripto data, ante Regularium adventum; non titulo praescriptionis, propterea quod ais agi de Lege irritante ac de Lege publici Ordinis quae, uti existimas, praescriptionem haud admittunt. Sed non dubitamus, quin per Te ipse cognoscas, Venerabilis Frater, hujusmodi argumenta nullam plane vim habere, si, pro Tua intelligentia, serio perpendas quae dicturi sumus quaeque a Te sedulo considerari summopere cupimus.

Et sane quad leges Status quae legitimam seu civilem Regularibus Ordinibus existentiam denegant et vetant illorum domos alicujus possessionis dominio potiri, et ita impediunt quominus impleatur conditio a Canonicis Sanctionibus eorumdem fundationi imposita, ut nempe constet quomodo se cum decentia alant; quid valere unquam possunt hujusmodi Civiles Leges ad Ecclesiasticorum jurium rationem administrationemque? Te minime latet eas Civilis Status Leges, hisce praesertim turbulentissimis, miserrimisque teterrimae ac perniciosissimae rebellionis temporibus, posse etiam Episcopalibus et cuilibet alii Ecclesiasticae Institutioni denegare in dies legitimam seu civilem existentiam, quemadmodum ipsis omnem cujusque rei possessionem dominiumque injustissime denegant. Ipsis igitur canonica existentia et propria eorum Ecclesiastica jura erunt unquam deneganda? Probe cognoscis Evangelicorum consiliorum exercitium, ad Christianam assequendam perfectionem maxime necessarium, facilius in Religiosis Familiis obtineri posse. Poterunt-ne Civiles Leges christianae perfectionis

exercitium in statu impedire, et Episcopi ejusmodi legibus canonicam vim attribuere debebunt? Omnes quidem, et Episcopi imprimis, agnoscunt quae semper fuerit ecclesiae et hujus Apostolicae praesertim Sedis, omnium Ecclesiarum Magistrae agendi ratio circa hujusmodi Leges Regularibus Ordinibus inimicas et infestas. Episcopus igitur posset-ne ab hujusmodi traditione discedere, ac deserere locum quem in Ecclesia tenet, hasce leges sancire eisque coram Ecclesia aliquem attribuere effectum? Quae quidem considerationes evidenter ostendunt quam inanis sit oppositio ex ejusmodi civilibus legibus petita.

Quod autem hae leges per summam injustitiam decernunt Religiosas domos nihil omnino posse dominii jure possidere, et iccirco censes haud posse impleri conditionem a Sacris Canonibus Regularium fundationi praescriptam, ut nempe constet de eorum decenti sustentatione, si eorumdem, quos appellas Canonum, spiritum et litteram penitus et accurate perspexeris, Venerabilis Frater, certe videbis te falli ac decipi. Etenim quidnam Canones postulant praescribendo illam conditionem? Nihil profecto aliud exigunt et volunt nisi eorumdem Regularium bonum tum singulorum tum recti praesertim cujusque Religiosae Familiae regiminis et administrationis ratione habita. Itaque cum omnino impossibile ipsis sit illam exequi conditionem, qua aequitate posset in eorumdem damnum verti quod pro ipsorum bono est constitutum? Notissimae Tibi sunt de hac re non solum Canonum (Cap. Quod ob gratiam de Reg. juris in 6). sed etiam Civilium legum regulae. (Leg. null. 25 ff. de legit.): « Nulla juris ratio aut aequitatis « benignitas patitur ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur ea Nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum « producamus ad severitatem. »

Si autem Canonum litteras inspicias, num ipsi praecipiunt ut Regulares quemadmodum Tibi videtur, possessionibus duntaxat eorum dominii alantur et sustententur? Non certe. Hi Canones sunt: Constitutio « *Cum alias* » Gregorii XV Decessoris Nostri, die 17 aug. 1622 edita: Constitutio « *Cum saepe* » Urbani VIII item Decessoris Nostri, die 21 junii 1625, et Constitutio « *Nuper* » Innocentii XII item Decessoris Nostri, die 23 decembris 1697. Ac satis erit eam afferre quae recentior est aliasque duas complecitur. Haec igitur Constitutio ita loquitur: « Deinceps vero monasterium conventus, domus, etc.... Re« gularium nullibi recipiatur nisi in singulis hujusmodi locis duode« cim saltem religiosi degere et ex *redditibus et consuetis eleemosynis*, « detractis detrahendis, competenter sustentari valeant. » Itaque Ca-

ERRORI			CORREZIONI
pag. 23	lin.	20 tom. VI.	tom. IV.
» 25	»	26 tutto opposto.	tutto l'opposto.
» 72	»	ult. not. 2. doc. n. II.	docum. n. IV.
» 92	»	penult. not. 1. conte toute disposition.	toute autre disposition
» 110	»	25 1556.	1546.
» 150	»	8 giurisprudenza episcopale.	giurisdizione episcopale.
» 197	»	4 Sicilia.	Silesia.
» 206	»	29 *unanim*	*unanimi*
» 205	»	8 d	di
» 23	»	8 nota 14	12
» 239	»	nota 1, 1, 2.	Si tolga la prima e s' invertano le due seguenti.

IMPRIMATUR

Fr. Augustinus Bausa Ord. Praed.

S. P. A. Magister.

060.7
Sa 58
6800
SANGUINETTI, SEBASTIANO
AUTHOR
La Compagnia...Legale Esiste
nza Nella Chiesa
TITLE

DATE LOANED	BORROWER'S NAME	ROOM NUMBER
	STORAGE - COSA	

6800